COLLEZIONE STORICA DI TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DIBATTIMENTI, ...

COLLEZIONE STORICA

DI

TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DIBATTIMENTI, DIFESE E SENTENZA

DELLA CELEBRE CAUSA

DI LESA MAESTÀ

CONTRO

F.-D. GUERRAZZI, GIUS. MONTANELLI, GIUS. MAZZONI

E LORO CONSORTI

COMPILATA

SOTTO LA DIREZIONE

DI AVVOCATI TOSCANI

PARTE III. SEZIONE II.

FIRENZE
A SPESE DEGLI EDITORI

1853

INTRODUZIONE ALLE DIFESE

PRONUNZIATA

DALL'AVV. G. PANATTONI

E

DIFESA DELL'AVV. F.-D. GUERRAZZI

DETTA

DAGLI AVV. T. CORSI E T. MENICHETTI

G. MONTANELLI.

UDIENZA DEL 16 MARZO 1853.

Avv. Panattoni. Signori della Corte Criminale. — L'Accusa che provocò due Processi col minaccioso titolo di Lesa Maestà, e che riuniti li svolse quasi dopo quattro anni nella grave solennità di un Giudizio che compie oggi sette mesi, l'accusa ha fornito il suo arringo. Coerente a se stessa, percorrendo le rigide tracce che si era formata, ed ogni escolpazione rilasciando alla nostra difesa, l'accusa augurò severa agli accusati presenti larghe misure di punizione, a taluno anche perenne.

Impegnato per ufficio di difesa in ambo i Processi, astretto ad affrontare buona parte delle Conclusioni spiegate dal Ministero pubblico, io assumo l'incarico, certamente non lieve ma non però scoraggiante, di aprire oggi la discussione, toccando brevemente le generalità di questa grave causa. Sarà dover mio di opporre alla Accusa alcune considerazioni preliminari; e a Voi Magistrati decidenti, sottoporre alquante questioni; le quali così formeranno come il preliminare delle Difese speciali.

Quale spettacolo insolito, commovente, angoscioso, presenta mai e tra noi e al di fuori l'odierno imponente Giudizio! Là nello scanno dei giudicabili stanno molte, e non indifferenti persone. Vi sta un uomo, che illustrò le patrie lettere, che ha fama europea, che ebbe autorità e reverenza in Toscana, che nella sventura serbò dignità, e dai testimoni raccolse più suffragi che imputazioni. Vi sta un culto e saggio togato che per rettitudine di privati e pubblici ufficii e per le oneste abitudini si attirò l'ansietà dei conoscenti, il favore di tutti. Vi sta infine, il dirò con franca coscienza, un popolano di largo cuore e di fervida mente che, fino alle presenti sciagure, intraprendente, industrioso, utile cittadino e buon padre di famiglia numerosa (ora languente nella indi-

genza) si prestava zelante in pro del paese, obbediva esemplarmente alle autorità, sovveniva alle pubbliche e private sventure, e come porgeva caritatevole aita ai cittadini pericolanti, così anche salvò dal disordine non pochi funzionarii e distinte persone, o minacciate, o manomesse.

Ma quanti altri giudicabili gli atti di Accusa colpiscono ed in quel banco non siedono! Nè so bene se io debba oggi felicitarli perchè si trovan lontani, oppure deplorarli perchè resteranno indifesi. — Frattanto dall'umanità di quel cuore che pure vi palpita, o Giudici, sotto l'augusta toga di che vi coprite, impetrerò facoltà di ricordar con dolore un uomo intemerato, uno stimabile collega Giuseppe Mazzoni, di cui tutti conobbero le ingenue qualità e l'animo retto e costante; e che a me fu anche noto per autorità bene spesa, e per tutela giustamente concessa a persone malevise ed a funzionarii immeritamente perseguitati. — Permettete pure che io rivolga parole di onesta rimembranza a Giuseppe Montanelli, che or sono venti anni e pendente appunto altra causa di Perduellione, stava presso me praticante e mi fu collaboratore: ed ora ahime! io non posso retribuirgli alcun patrocinio; e solo mi è dato riandare colla memoria le fatidiche note del Prati

E tu che torni incolume
Dai campi della morte,
Dio benedici! e medita
Con umil fede, e forte
La tua ragion. . . . ma agl'impeti
Troppo non ti affidar.

Signori, la incostanza della fortuna, il vortice degli avvenimenti, la insolita difficoltà dei tempi e la intemperanza delle moltitudini, furono le precipue cagioni che tra il 1848 e il 1849 partorirono la troppo nota serie di generali disordini e sciagure, e che produssero anche il fatto di cui dovete occuparvi nell'odierno Giudizio. La vostra indipendenza, la dignità, la religione e la saviezza vostra, vi condurranno a discernere, se e qual parte avessero i giudicabili nel fatto incriminato. Io vorrei augurarmi che la difesa fosse qui piuttosto una forma, che un bisogno, e che patrocinio più valido emanasse dal vostro intelletto, dal vostro cuore.

Scendo pertanto fiduciosamente a parlare di questa grave causa. Essa infaustamente appartiene a quella specie fortunatamente rara e sempre rischiosa, de' Giudizi politici, che niuno vorrebbe augurare, e che i testimoni appartenenti alla Commissione governativa dei 12 aprile attestarono di non aver voluta, nè preveduta. La quale specie di Giudizii, se forma una pubblica necessità, è

più sovente occasione infausta di ritoccare le pubbliche aberrazioni, anzichè un espediente salute per ristabilire la concordia e l' oblio.

Altra volta la pubblica Giustizia ha sentito, come nell' ufficio nostro credemmo doverci adoprare affinchè al presente Processo fosse troncato la via. Noi, o Signori, non ne disperammo allorquando davanti la Corte Suprema fu fatto ricorso contro il decreto della Camera d' Accuse: e nemmeno quando innanzi a Voi, all' apertura del Dibattimento proseguimmo nel dovere di opporci al progresso dell' accusa: e con pregiudiciale incidente adducemmo, che i cangiamenti politici dal Paese subiti, pareva che a questa specie di processo politico, eccezionalmente sottratta dalla generale Amnistia, dovessero arrestare il cammino. Voi, o Signori, diversamente opinate; a noi dunque non resta che attendere dal vostro intelletto, e dalla vostra lealtà, sorti liete e benigne alla causa che ci è forza discutere. Frattanto, poichè il Giudizio prosegue, io non mi permetterò di ulteriormente contrastare la legalità, la opportunità del medesimo. Mi conforterò anzi ritenendo che Voi, Magistrati indipendenti e tranquilli, ne sarete i cognitori più imparziali e più equi.

Questa specie di Giudizio in Toscana, la Dio mercè, fino dai tempi del Primo Leopoldo non ha nulla di odioso, di eccezionale, e che meriti straordinaria animadversione. La Legge memoranda del 30 novembre 1786 proscrisse i principii ferrei, che fissati dall'impero Romano, raffinati nel medio Evo, e coltivati sotto la dominazione Medicea erano giunti fino a noi. Quella legge riformatrice inaugurò un senso di umanità che brilla nei giudizii, e segnatamente in quelli della specie attuale; imperocchè bisogna che la Giustizia si mostri in essi longanime, che sia scevra di prevenzioni, che nulla abbia d' iroso, e per dirlo col tragico nostro, *che la Giustizia non faccia parere vendetta.*

Se la Legge del 30 agosto 1795 ripristinò l' abolito titolo di Lesa Maestà, e rialzò la scala penale, non alterò già, o Signori, la riforma dei principii, secondo i quali doveva giudicarsi di questo reato. In Toscana anche prima della Riforma del Criminale Diritto, generalmente succeduta in Europa, dominava tale una Giurisprudenza, che se non erano i tempi torbidi dal 1791 al 1798, non si sarebbe letto quello che leggesi nel troppo rammentato *Voto sulla causa Dattellis,* e che mal si accorda allo spirito delle Leggi che io allegava.

Dopo mezzo secolo, la mobilità dei tempi ha ricondotto fra noi lo spettacolo di pubblici sconvolgimenti, ed il non meno tristo spettacolo dei lutti pubblici e privati che ne furono l' effetto. Tutto è mutabile nel mondo; ma la ragione della Legge, la giustizia

di cui siete custodi, ella sola è immutabile. E nel turbine, nella versatilità delle cose mondiali, essa è l'unica tutela che Iddio mantiene sulla terra, è l'unico schermo che all'uomo dà salvezza, e al cittadino guarentisce la sicurezza individuale. Ora quella appunto invochiamo, e sotto le ispirazioni che ella a Voi tramanderà, sotto i conforti che ritraggo da lei, spero giungere a dimostrarvi, che l'odierno giudizio non è per i fatti da riassumersi, nè per le questioni da proporsi, quale venne configurato nelle conclusioni del Pubblico Ministero. Ed invero; il Giudizio che andiamo ora discutendo presenta forme speciali; presenta fatti di una singolarità eccezionale, e che vogliono essere congruamente apprezzati; promuove questioni di diritto, le quali esigono una risoluzione particolare ed apposita; e somministra in ultima analisi una serie di circostanze attenuanti e di scuse, che ove reato esistesse, rimarrebbe temprata quella severità che il Pubblico Ministero spiegò.

Io dunque svolgendo questi quattro assunti mi auguro di potere in primo luogo mostrare, che in questo Giudizio, voi Magistrati, dovete applicare in definitivo quelle norme di giustizia politica per le quali noi in origine tentammo di declinare dalla vostra giurisdizione. Ritorna infatti nella risoluzione della causa il bisogno di compartire ai giudicabili il benefizio di tutte quelle tutele che noi altra volta invocammo come questione pregiudiciale. — Io mi auguro pure di dimostrare, che il fatto di questa causa non è da porsi quale fu posto dal Pubblico Ministero; imperocchè non solo le conclusioni andarono errate, ma concorrono altri punti, altre resultanze, altre apprezzazioni, sulle quali la nostra difesa anderà gradatamente richiamando la vostra attenzione. Mi auguro dimostrarvi poi, che il criterio giuridico applicato al caso presente, sia per il titolo del delitto, sia per la legge, sia per l'economia penale, non è, nè può essere quale l'Accusa lo configurò. — Infine io mi auguro dimostrarvi che anche la pena, ove fosse applicabile, troverà temperamenti tali e tanti, che se per dannata ipotesi taluno dovesse pagare alla giustizia un tributo, lo sconterebbe lievissimo, proporzionato, ridotto.

Ma se per avventura io affrontassi gli assunti che ho preso a svolgere, senza proferire una sillaba sulle fasi del Giudizio che è andato finora istruendosi al vostro cospetto, potrebbe accagionarsi il mio dire come se fosse una ipotesi sistematica e basata in presupposti destituti di fondamento. Viceversa se io ora prendessi ad esaminare partitamente le resultanze del giudizio, invaderei il campo della difesa di tanti onorevoli e abilissimi colleghi, ognuno dei quali avrà una parte cospicua nella presente discussione. Ond'è che attenendomi per ora al piano delle conclusioni del

Pubblico Ministero, anderò segnalando quei punti nei quali a me sembra, che l'Accusa o abbia mancato, o abbia ecceduto.

E prima di tutto domanderò a me medesimo, e la domanda troverà eco nell'animo vostro, come mai dopo un giudizio che si è prolungato ben sette mesi; dopo la lettura di tanta farragine di documenti, che si conflittavano fra loro; dopo la udizione di una falange di testimonii, dei quali furono piuttosto singolari che pochi quelli che veramente suffragassero all'Accusa, e dove tanti e tanti schiarimenti la difesa acquistò; come mai dopo questo processo pubblico e queste resultanze, noi siamo richiamati anche adesso là donde l'Accusa muoveva, senza che la causa abbia fatto alcun passo verso un orizzonte più sereno, ed incontro agli eventi di una sorte migliore? . . . Intendo che l'uffizio dell'Accusa differisce dal nostro: e che essa forse troppo confidando nella nostra potenza, ha voluto lasciarci intero ed intatto il campo delle risposte. Onde, in questo concetto, io mi auguro che ove l'Accusa si senta oppugnare con resultanze di fatto sincere, si senta contrapporre questioni di diritto fondate; sarà essa la prima a fare omaggio alla giustizia di cui siamo tutti gl'interpreti, che qui sola è l'imperante, e da cui sola dipendono le sorti di questo imponente giudizio.

Nè a dir vero ci scoraggisce il dover supplire a quel tanto che l'Accusa ha rilasciato a tutto carico degli accusati; e nemmeno poi ci scoraggirebbe, se per parte dell'Accusa si contrastassero le questioni che io proporrò e che gli egregii miei colleghi anderanno svolgendo. Non è nuovo in giudizii di lesa Maestà questo conflitto zelante dell'Accusa, come non è nuovo che i Magistrati facessero diritto alla difesa. Avvi tra voi chi al pari di me ricorda, come in altra solenne occasione, il Ministero Pubblico spingesse il contradittorio fino a negarci la teoria dell'attentato e la scusa della desistenza, e fino ad opporre a un consulto del chiarissimo Romagnosi di non essere stato coerente alle sue stesse dottrine!

Qualunque frattanto esser possa il conflitto nell'odierno giudizio, io comincierò a svolgere con fiducia e senz'altri proemii il primo mio assunto, quello cioè relativo all'indole e qualità della causa, ed alle condizioni dell'odierno giudizio.

L'Accusa si formò ella un criterio esatto sull'indole e natura del giudizio presente? Ancorchè le forme del Giudizio medesimo non siano più quelle che noi reclamavamo colle nostre pregiudiciali questioni, or che giungemmo al definitivo, ha ella l'Accusa posto mente che noi dobbiamo ottenere, e voi nell'esercizio della vostra giurisdizione dovete accordare, le medesime tutele, le medesime condizioni di salvezza, i medesimi criterii e norme di giu-

stizia, come se decidesse il Senato? Signori, ove io non erri a partito, l'Accusa questo primo assunto non bene apprezzò. Noi già proponemmo questioni che avevano l'aspetto di pregiudiciali, e che formarono incidenti preventivi onde non progredisse il Giudizio presente; ed in questo aspetto ostativo sarebbe improponibile una seconda discussione. Ma nell'articolare quelle questioni, noi ponemmo alcuni punti di diritto che erano fondamentali, e che ora ritornano alla vostra considerazione, e spiegano influenza sulla cognizione e sul criterio della causa presente.

Allorchè tentammo di sottrarci alla giurisdizione ordinaria dei Tribunali criminali, noi non intendemmo diffidare di quella protezione che la Magistratura Toscana accordò sempre largamente e con indipendenza ai suoi giudicabili: noi piuttosto annunziammo un principio di diritto, il quale doveva prima regolare le forme, e produrre poi apposite conseguenze nel giudizio definitivo. E se mal non mi appongo quello stesso Decreto che proferiste per dichiarare la vostra competenza, non solamente non esclude, ma anzi presuppone che davanti a Voi gli accusati troveranno tutele, troveranno garanzie, troveranno giustizia pari e non diversa da quella che avrebbero avuta in Senato.

L'Accusa per altro, mentre nell'odierno giudizio dichiara farci grazia della *legge Polverina*, non si scorda però del *voto Cremani nella causa d'Attellis;* e parla francamente di perduellione e colpisce l'asserto reato dei nostri difesi colla severità delle norme del *diritto comune*, non penetrandosi delle circostanze del tempo, delle impressioni di quell'epoca, e del criterio opportuno e più competente per cui unicamente insistemmo ond'essere rinviati ad una giurisdizione diversa da quella dei Tribunali ordinarii. Forse questo processo è uno degli *antichi* processi di Lesa Maestà? No, o Signori, egli è un Processo che ebbe causa, e che fu fabbricato sotto il regime costituzionale e nella piena vitalità dello Statuto. Il qual processo se non trova oggimai le competenze e la forma, per essere esaurito come doveva esserlo allora, deve pur tuttavia essere conosciuto, e risoluto colle leggi, colle opinioni, colle norme del tempo nel quale il reato si pretende commesso, e in cui per di più fu iniziato il procedimento. Di qui scaturisce, o Signori, una questione fondamentale e normale, che Voi avete già pregustata, e che io non approfondirò di più in questo stadio della mia Discussione, lasciando che la illustrino all'uopo nelle loro arringhe i miei riveriti Colleghi. Io spero che essa darà all'attuale giudizio una fisonomia, ed un resultato tutto affatto diverso da quello, che prendendo una via opposta aveva augurato il Pubblico Ministero.

Dall'indole del giudizio io scendo all'assunto secondo, che con-

cerne le resultanze del fatto, le specialità, le qualità del medesimo, e che quindi fornisce il costrutto di quegli estremi, i quali devono formar base per lo svolgimento dell'azione penale e per l'applicazione della legge. La difesa non deflettendo dall'ossequio che porta ai Magistrati sostenitori dell'Accusa, non può disimpegnarsi dal redarguirne le conclusioni con varii obietti di deficienza o di eccedenza.

In primo luogo l'Accusa ha parlato di rivoluzione, che dice avvenuta e consumata nell'8 febbraio 1849, e di fatti successivi e moltiplici fino al 17 del mese di aprile, e vi ha trovato francamente il subietto di una incriminazione per il titolo di Lesa Maestà. Onde giungere a questo scopo l'Accusa ha tenuto, nei due stadii dell'causa, due sistemi che non si somigliano, seppure non si escludono. In origine essa erasi cimentata a lussurreggiare nella storia, ed a raccogliere tutte le fila degli avvenimenti contemporanei; e poco mancò che l'Asserta rivoluzione Toscana non fosse dall'Accusa innestata, come un gran ramo, nella rivoluzione generale d'Europa. L'assunto però falliva al Pubblico Ministero; si perchè vi ostavano i limiti che la Camera delle Accuse regolatrice del Giudizio aveva prestabiliti; si perchè troppo difettavano le prove ad un assunto così esorbitante; e si perchè non era dato, o Signori, in materia di tanta gravità surrogare quelle ancipiti congetture, che mal si permettono allo storico, e che il Magistrato deve respingere, esigendo prove concludenti, precise e conformi alla legge. Questa gran rivoluzione connessa, complessa, commista con quanto vi fu di anarchico in Europa; questa rete di delitto cosmopolita, come poteva dimostrarsi? Perciò quando devenne alle conclusioni, bisognò che l'Accusa si rassegnasse a parlare della Toscana; e dovè muoversi dal primo fatto incriminato, quello cioè dell'8 febbraio 1849.

Ma se in questo egregiamente operò l'onorevole Magistrato, che concludeva sugli atti istruiti nel Tribunale di Firenze, la conclusione però eccedeva, traboccando in senso inverso. Imperciocchè non teneva più conto il Ministero Pubblico di tutti gli antecedenti, esterni ed interni, in quanto produssero irresistibile spinta, spiegarono prepotente influenza, e furono fatale concausa dei fatti successivi. Noi crediamo, o Signori, che i torbidi e i disordini Toscani non siano, no, connessi in senso giuridico, con la rivoluzione Europea, quasi fossero parte criminosa di un più ampio reato: noi bensì crediamo, e tale questione a voi poniamo, che i torbidi e disordini Toscani fossero l'effetto e il resultato passivo della gran commozione europea. Da noi si sostiene che qui non fosse la causa, e l'iniziativa, ma qui si sviluppasse l'evento consequenziale; e che la influenza della spinta estera lungi

dal costituire un accordo e un complesso aggravante, debba invece attenuare e scusare tutto quello che accadde in Toscana. Quindi è questione vitale che non si possa, nè si debba giudicare solamente, e isolatamente di una rivoluzione toscana; come se fosse stata ordinata e diretta per spontanea ostilità contro il patrio Governo, ed in tempi tranquilli. Non è questo il caso di una mena rivoluzionaria qui preparata, qui scoppiata, qui finita; ma per l'influenza inversa di quelle commozioni medesime nelle quali aveva inopportunamente spaziato il Ministero Pubblico, la così detta rivoluzione toscana non fu una frazione positiva, ma fu invece il prodotto forzato, ed un imprevisto episodio di quel gran dramma politico che scosse l'intera Europa. Quindi anche la imputabilità dovrà misurarsi come si addice ad un fatto consequenziale, e non come si farebbe per una Perduellione assoluta, positiva, e di per se stante. In tutti i delitti la Legge e la Giurisprudenza ammettono la valutazione, ed abbuono delle concause. Ora come non si ammetterà nel delitto politico, il quale ha un che di contagioso; il quale si risente di tutte l'esaltazioni, agitazioni e scosse non operate ma sofferte, e che non trovasi completo se non negli autori primitivi, ed in tutti gli altri è piuttosto subito che commesso?

Un altro rilievo va formando la Difesa per appuntare il sistema tenuto dal Ministero Pubblico nelle sue Conclusioni. L'Accusa nemmeno valutò esattamente il fatto della così detta rivoluzione toscana. Perchè? perchè essa lo trattò come la esplosione di una macchina preparata qui da una mano di cospiratori, e come un attentato di faziosi, come un' opera di parte. Così accadde che, tutto concentrando sopra i giudicabili, l'Accusa ripudiò, dimenticò gli antecedenti, i concomitanti, e le concause del fatto: ossia non valutò la separata azione di tutti quelli che non sono giudicabili e che trascinarono i giudicabili fuori, o al di là della loro intenzione; nè valutò che l'ordine governativo il quale dicesi rovesciato, era di già sconvolto, anzi era perfino abbandonato dai moderati ed onesti, che troppo scoraggiti dal generale cataclisma lasciarono cader la macchina che forse potevano salvare.

Concludendo pertanto, la così detta rivoluzione toscana non si deve giudicare come si giudicano i casi ordinarii d'insurrezione, e di rivolta. Essa si deve apprezzare nel tutto insieme; e non è dato di concentrare sopra i giudicabili un avvenimento, al quale più o meno imputabilmente prese parte direi quasi l'universalità. Intendo che quando le fazioni e le congiure scoppiano e sconvolgono uno Stato tranquillo, rovesciando un Governo che funziona in modo normale, si possa istituire l'accusa di vera Perduellione e di Lesa Maestà: ma la rivoluzione toscana (poichè

la nostra Difesa è obbligata suo malgrado a parlarne), questa così detta rivoluzione bisogna apprezzarla e giudicarla in quella condizione di circostanze, e in quel complesso di avvenimenti che furono meno voluti che sopraggiunti, imposti, subiti, e forse anche inevitabili.

Signori della Corte, io non dico cose nuove in diritto. Se la missione mia in quest' oggi non si limitasse a tracciarvi i punti precipui delle questioni vitali, non mancherebbe larga copia di dottrine e di esempii per confortare il mio assunto, e per dimostrarvi quanto sia esorbitante il concetto del Pubblico Ministero. Nei torbidi della universalità, e negli sconvolgimenti della società, non si decide come nei delitti, e negli attentati delle fazioni. Io non nego, non scuso il disordine; ma chiedo che dalla vostra lealtà, indipendenza, e giustizia sia qualificato sia giudicato quale e come fu. E non solamente facciasi conto delle perturbazioni antecedenti, le quali avevano già minato l' edifizio del Governo, e quindi non vi era più bisogno di quell' attacco diretto quale lo intende e vuole la Legge del 1795; ma si ritenga inoltre che era già moralmente e materialmente iniziato il disordine, e radicata la causa di tutto quello che avvenne. Io chiedo che si ponga mente ai malintesi, agli errori comuni pur troppo inevitabili in quel tempo; che si calcoli (il dirò colla frase del Pubblico Ministero) quella *rata* di concorso, quella porzione di torto universale che devesi condonare alla umana fragilità, e che ci voltassimo addietro come

> Chi uscito fuor del pelago alla riva
> Si volta all' onda perigliosa, e guata.

Io finalmente vorrei aver tanto di autorità quanto bastasse per dirvi, come diceva Scipione ai Romani: « Sorgiamo tutti, corriamo al tempio, e Iddio che perdona, getti eterno un oblio su tutto quello che accadde. »

Terzo rilievo generale circa il sistema delle conclusioni spiegate dal Ministero Pubblico è, che l'Accusa trasmoda anche nelle qualifiche del fatto incriminato. Fatto (essa dice) complesso, connesso, continuato; individui, correi, coagenti, complici, con tutto il lessico delle *congiuntive*. E ciò fino al punto di sospettar coagenti anche gli individui onesti e moderati, dei quali il Governo valevasi come mediatori nel Circolo, e per neutralizzare i faziosi; e ciò fino al punto di prendere in massa gli uomini e le cose, a talchè anche i Commissarii spediti in Provincia malgrado il rischio della persona e il sacrifizio di danari, anche quelli si considerassero agenti premiati del governo in rivoluzione.

No, o Signori; giustizia vuole che in questo, come in tutti i processi politici, prima di parlare di connessità, correità, solidarietà, si ponga mente se in tutti i fatti staccati, diversi, sovente perfino discordanti, vi possa essere unità di causa, unità di azione, unità di fine, unità di direzione e di mezzi. Qualunque di questi estremi (che dovrebbero essere tutti riuniti) venisse a mancare, la pretesa correità, complicità, connessione e solidalità deve sciogliersi in fumo. A buon conto dov'è, o Signori, dov'è il complotto, l'associazione, la turba? Trattasi forse di uno di quei fatti che sebben repentini, come le violenze pubbliche, pure costituiscono un contesto, e sono informati di unità di consenso morale, e di materiale concorso, sì che la imputazione abbracci tutti, salva soltanto la gradazione della pena? No, o Signori, qui si tratta di un Dramma svariato, che ha moltissimi atti e differenti scene, le quali tra loro non si collegano, nè per unità di azione, nè per vincolo di persone, nè per il fine, nè pei mezzi, nè pei resultati. La vostra giustizia non avrà dimenticato, che perfino gli atti di accusa escludono codesto concetto: mentre mano a mano colpiscono tanti fatti singoli e separati, e fanno debito a ciascuno dei Giudicabili dei tali o tali altri disordini, secondo che direttamente e realmente uno o più di uno operavano. Quindi è impossibile connettere altro che i fatti comuni, è impossibile promiscuare le imputazioni, confondere le ostilità, le intemperanze, i trascorsi. Fa duopo separare i fatti dai fatti; in ciascun fatto distinguere i promotori, e i fautori, dagli esecutori più o meno volontarii; separar quelli che s'illusero e si esaltarono, e quelli che agirono, ma solo moralmente o indirettamente, oppure ordinarono e agirono, ma concitati, irreflessivi e senza libertà, o senza calma; e finalmente fa duopo distinguere gli accessorii dai principali, e gli ultronei dai dipendenti.

Queste norme, o Signori, si trovano scritte nelle più volgate *istituzioni* del nostro diritto, e sono comunemente applicate dai Tribunali. Ora nel Giudizio di Maestà, donde Pietro Leopoldo sbandì le regole eccezionali e le ostilità del diritto imperiale e feudale, nel Giudizio di Maestà questi canoni vagliono e giovano per la diminuzione del reato, e bisogna bene apprezzarli e applicarli prima d'irrogare una pena. Dunque il criterio dei fatti, in quelle dichiarazioni che Voi, o Signori, anderete facendo per compilare una giusta Sentenza, dovrà necessariamente discernere tutte queste singolarità di azione, e tutti questi elementi distinti e diversi della politica imputazione.

Il quarto rilievo sul sistema delle conclusioni prese dal Ministero Pubblico, è un delicato rilievo a cui la nostra difesa trovasi pur troppo coartata dal titolo del delitto, dalle ricerche fatte

in processo, e dagli argomenti dell'Accusa. Essa ha cominciato dal raggiungere la pretesa Perduellione nei casi dell'8 febbraio. Ma l'accusa ha ben ponderato come i casi del dì 8 febbraio furono preceduti da un grave fatto del dì 7?... Quell'infausto antecedente vuol esser trattato con reverenza e riguardo; ma chi chiede giustizia deve pur bilanciarlo.

La pretesa rivoluzione non fu congiurata appositamente, nè scoppiò come in tempi ordinati, e contro un normale Governo; essa non assalì direttamente un Potere fermo e funzionante al suo posto. Un fatto straordinario era avvenuto; il dissociamento degli organi del Governo, aveva preceduto il dì 8 febbraio. L'Accusa fu la prima a parlarne; ma ne parlò in aggravio dei giudicabili. Quindi necessità intrinseca, imprescindibile, di legalmente combattere codesta parte d'imputazione; di mostrare invece il contrario; di trovare una scusa dove appunto l'Accusa tentò cercare una circostanza aggravante. Riverente e discreta la nostra difesa non toccherebbe l'operato di un'Augusta Persona che non devesi nominare se non con frasi di dependenza ed omaggio: pur nondimeno qui, negli indipendenti e pericolosi campi della Giustizia, gli accusati furon condotti, e noi venimmo chiamati: sicchè la difesa nostra non può fare a meno di ritoccare un fatto messo in questione dall'Accusa e dal quale si vorrebbero trarre conseguenze le più severe. Ciò appartiene all'indole politica di questo Processo, e ciò porta a necessità di libera disputa su tesi costituzionali, legali, penali.

Per questo, o Signori, fino dal principio, e non per ostilità alla Magistratura alla quale siamo riverenti, per questo fino dal principio noi annunziammo che in siffatta materia era un bisogno imperioso che l'accusa fosse deliberata dalla Camera dei Deputati della Nazione. Per questo appunto noi avevamo annunziato esser imprescindibile necessità, che ne giudicasse il Senato; potere conservatore di quello Stato che avea subito l'attacco. Per questo ancora avevamo avvertito, all'aprirsi del presente dibattimento, essere speciali le norme e le regole non tanto nel procedimento (di che non è più dato parlare) ma anche nei limiti e nelle convenienze di un giudizio siffatto, nei suoi criterii decisivi, e nel modo politico-legale di apprezzare ed applicare la legge. Voi, o Signori della Corte, poichè v'impossessaste ormai del presente giudizio, saprete elevarvi all'altezza della vostra missione. Voi dovrete stabilire in fatto qual era la condizione del Paese nella notte dal 7 all'8 febbraio; qual era la posizione in cui si trovava un Governo già rotto e smembrato: dovrete verificare quale nella mattina del dì 8 fosse la situazione del Potere che dicesi leso. Era esso nell'eserci-

zio delle sue prerogative? Era esso nell'attualità di diritto e di fatto? Era esso in possesso, ed in un possesso custodito intero e plenario, delle sue auguste funzioni? Non giudicherete Voi, o Signori, della rivoluzione Toscana, come giudicato avrebbero i Senatori di Francia al ritorno di Carlo X, al ritorno di Luigi Filippo sulle rivoluzioni del 1830 e del 1848. Quelle erano rivoluzioni repentine, sovversive, che atterrarono un Potere funzionante, che colpirono l'elemento monarchico nell'apogeo della sua posizione, nella pienezza dell'autorità, nell'esercizio attuale e plenario delle sue attribuzioni. Voi, poichè necessità lo richiede, dovrete fare alla Giustizia un libero omaggio, spendendo quella lealtà, integrità e indipendenza che vi distinguono; dichiarerete con franchezza se tale era realmente e legalmente la posizione del Potere che si dice violato in Toscana!

Un quinto rilievo in questa parte generale della nostra difesa è la contemplazione dei fatti che successero nell'8 febbraio 1849. L'Accusa al solito procede a rintracciare una progressione della Lesa Maestà nei fatti successivi; benchè fossero disgregati, repentini, sopravvenienti, diversi, ed in conflitto fra loro; somiglianti alle onde che si accavallano e che si frangono quando il mare è sconvolto da subitanea burrasca. Quindi l'Accusa concentrando le sue mire nei soli giudicabili, passò sopra a qualsiasi difficoltà; ed unificò l'andamento dei fatti in un piano solo, distribuendo soltanto le parti, e graduando le pene; come se i fatti principali che avvennero dall'8 febbraio in poi derivassero unicamente dall'azione criminosa dei nostri difesi.

È ella questa, o Signori, la posizione delle cose, è questo il criterio che farvi dovrete dei fatti posteriori all'8 febbraio 1849? O io m'inganno a partito, malgrado che al mio dire abbia imposto i freni di una intemerata coscienza; o il criterio di questa causa è sostanzialmente sbagliato. Il delitto di Maestà, se una volta fosse stato commesso, se una volta fosse stato consumato: come ci dice, come ci prova l'Accusa, che questo delitto avesse potuto reiterarsi, moltiplicarsi, ridursi quotidiano, anzi d'ora in ora rinnovellarsi.

Voi dunque, o Signori, ottemperando alle necessità della causa, e con quella misura d'indipendente giustizia, che fiduciosamente attendiamo, dovrete stabilire in fatto, se dopo l'8 febbraio tuttora vi era, quale vi era e come vi era quella maestà che dicesi lesa; e se i fatti successivi, benchè non connessi coi precedenti, pure fossero influiti o scusabili in forza dei medesimi. E quando segnatamente vi troverete a decidere dei fatti posteriori al 12 aprile: allora sì che sentirete il bisogno di esaminare e verifica-

re, se vi fosse quella connessione che l'accusa pretende: se quei fatti avessero estremi di Lesa Maestà; se ne rappresentassero una seconda consumazione; o se invece quei fatti non fossero che un disordine consequenziale e distinto, ed una scena dolorosa e prodotta da cause affatto nuove e diverse. Ivi appena riscontrasi un *allarme* esagerato, un pericolo effimero: e nondimeno, vi si vorrebbe trovare la perduellione, e l'attacco di un'orda feroce e prorompente con le armi?

In quanto poi ai fatti singoli dei quali vuolsi che ciascuno risponda, la difesa oppone un sesto rilievo alle conclusioni del Pubblico Ministero. In questa parte degli addebiti faceva d'uopo determinare le circostanze speciali, la causa del fare, la quantità, e le conseguenze del fatto.

L'Accusa anche in questo procede nel modo il più complessivo. Preoccupata dall'idea di una Lesa Maestà, che le parve evidente costante e comune; l'Accusa dette ai fatti la fisonomia dell'insieme; e non si curò delle particolarità, che segnano il limite alla imputazione di ciascun giudicabile, e che formano la base necessaria per le separate difese.

Da questo sistema derivò che noi udimmo sovente ripetere le parole gravissime d'offese fatte alla sacra persona del Principe. No, viva Dio, il popolo toscono tanto non si dimenticò che all'augusta persona del Principe recasse offese personali. Nè io trovo, non dirò nei decreti che preparavano l'accusa ma nemmeno nella querela, azzardata contro la popolazione di questo civile paese la imputazione di un fatto così grave, quale sarebbe l'offesa alla sacra persona del Principe. Si è voluto anche parlare di calunnie e d'ingiurie alla stessa augusta persona. Io questo potrei forse concederlo; perchè la prudenza del dire non è sempre costante, neppure in tempi tranquilli, e tra persone pacate. Come dunque poteva la intemperanza del dire non irrompere in tempi di rotta disciplina e di abituale sconvolgimento? L'esaltazione degli animi come non doveva prorompere dalle labbra mancanti di freno? Ma che? l'istesso Principe offeso, rientrando nella sua Capitale, gettava il velo sulla persecuzione di simili insolenze. La leggge del 26 luglio 1849 sradicò da qualunque Tribunale ordinario la cognizione di reati simili. Conseguentemente nell'odierno giudizio, giudizio ove l'economia e la temperanza non saranno mai troppe, noi andremo lieti di non essere obbligati a discutere nè le calunnie, nè le insolenze, nè le offese verbali contro l'augusto Principe, nè gli atti, nè gli oltraggi, i quali non si elevarono al grado supremo della propria e vera Lesa Maestà. Chi attentasse d'immischiarsene, disobbedirebbe puranche a quel decreto di amnistia col quale il Principe stesso volle de-

finitivamente compartire la pace al paese, e rendere più reverita, più cara la restaurata autorità sua, mostrando come non era nè risentito, nè iroso, nè vendicativo.

Inoltrandosi maggiormente la nostra Difesa nei termini del fatto, il settimo rilievo da proporsi in questa seconda parte del nostro assunto è il seguente.

Ognuno dei giudicabili trova nel Decreto della Camera delle Accuse sul processo di Firenze, ed anche in quello della Camera di Consiglio relativamente al processo di Pistoia, un limite preciso dei fatti incriminati e le tassative circostanze sulle quali uno, o più degli accusati dovevano rispondere. Ond'è che per la regolarità ed economia del giudizio, si eleva la questione fondamentale, che al di là di quei limiti tassativi la sentenza non possa, nè deva diffondersi; e che quindi noi non siamo obbligati ad assumere discussione. Nondimeno per nudo schiarimento qualcosa replicheremo anche a quel tanto che ha detto l'Accusa, affinchè la verità meglio trionfi, e non si sospetti che ci vogliamo nascondere dietro l'egida dei Decreti, e che ci vogliamo schermire con un sistema negativo. No, la causa, ove tutta intiera si dovesse percorrere, non ci sconforterebbe dall'intima convinzione che i resultati tornerebbero i medesimi.

Voi, o Magistrati, che non avete, come la Difesa, il bisogno di servire ad estrinseche convenienze; Voi che non dovete curarvi di purgare gli accusati anche da quelli addebiti su cui essi non sono obbligati a rispondere, vi limiterete colla vostra sentenza a giudicare delle imputazioni quali, e quante, vennero stabilite nei Decreti preliminari: e così concentrando il vostro giudicato, troverete che le sequele non possono essere tutte quelle che l'accusa si augurò.

Venendo poi, con l'ottavo rilievo sulle conclusioni, a toccare la prova speciale dei singoli fatti; noi invitiamo la imparzialità e giustizia vostra, o Signori, a degnarvi di tener dietro alla dimostrazione, che ciascheduno di noi andrà facendo per escludere i diversi fatti incriminati. L'Accusa da tanta copia di Documenti hinc inde presentati, e letti a quest'udienza, è andata industriosamente traendo i riscontri che stavano a sostenere la imputazione. La Difesa potrebbe fare l'opposto; anche la Difesa avrebbe documenti nei quali del pari barricarsi. Ma essa procederà con più integro sistema, stabilendo un confronto: la Difesa mano a mano verrà dimostrando se vi sia o nò la prova, e quale; se vi sia un dubbio, o se anche il dubbio resti escluso; ed ove il dubbio pur rimanga, la difesa vi chiederà di applicare la regola, che nel dubbio l'opinione più mite, e più favorevole, è quella che deve prevalere.

La Difesa poi venendo ai Testimoni non sarà contenta di quelle rare individualità che somministrarono all'Accusa pochi e fragili mezzi per sostenere il sistema delle sue imputazioni. La Difesa farà alla sua volta il criterio della credibilità de' testimoni per il lato delle persone; farà alla sua volta il criterio delle resultanze. Ma un canone generale fin d'ora può stabilirsi da noi: e questo, è che trovandosi collisione nel detto dei testimoni, incontrandosi modificazione fra il deposto scritto e il deposto all'udienza, l'ufficio imparziale e leale di voi decidenti sarà sempre di eliminare o attenuare il reato. Come infatti potreste tener dietro all'Accusa, credendo più vero quello che è detto in aggravio? Come potreste credere più vero quello, che fu detto perdurante la commozione degli animi per i freschi disastri dell'11 aprile, e sotto quel vivo senso che doveva eccitare la restaurazione con le sue conseguenze? O piuttosto non dovrete Voi credere, che in materia politica, ed in siffatta specie di deposizioni (tranne le contradizioni, che io non intendo di ammettere), ogni schiarimento a modificazione devesi accogliere come frutto della riflessione pacata, dell'animo più tranquillo, della mente composta alla calma? La imparzialità non è ella il frutto di tutto questo? Perchè se vi fosse conflitto di testimoni, se vi fosse incoerenza di deposto, dovrebbe prendersi la parte più impetuosa, più irreflessiva, più passionata, anzichè ammettere le spiegazioni, le conciliazioni e le scuse, che sono il frutto della reflessione, della quiete e della pacatezza?

Tutto il nostro collegio fa omaggio di ammirazione all' onorevole capo del Ministero pubblico, che sostenendo l'Accusa si travagliò nel laboratorio di profondi ragionamenti, e che in tutti gli aspetti svolgendo tutti gli addebiti, da ogni parte raccattò e raggranellò i mezzi per sostenerli. Ma mentre rispettiamo la coscienza del Pubblico Ministero, e non pensiamo che vi si mischiasse troppo lo zelo dell'ufficio; nondimeno crediamo permesso alla Difesa di ritenere che quello, e quanto il Pubblico Ministero andò raccogliendo e configurando per sostenere il sistema dell'Accusa, sia ben lungi dal trovare appoggio e riscontri in processo.

L' altro onorevole funzionario che secondò nell' accusa il Capo dell' ufficio, preoccupato forse dal senso d'una evidenza che noi davvero non sapremmo raggiungere, infervorito per l'amore dell' ordine, che noi pure professiamo, troppo frettolosamente a parer nostro e con troppa pienezza di sentimenti configurò e conconcluse in modo svantaggioso e severo la causa del Processo Pistoiese. Donde ne venne che il reato colà fu piuttosto presupposto che dimostrato, e le questioni furono piuttosto credute, e ritenute che discusse.

A me poi dolse l'animo nel sentire quel che fu detto dell'infelice Petracchi, il quale a questa udienza provò col mezzo di testimonianze autorevoli quanto egli fece, e come si adoperò per la conservazione e dell'ordine e delle persone, e quali lotte egli sostenne, quante fatiche subì per la disciplina; le difficoltà nelle quali si trovò, e come anch'egli dovesse talvolta piegarsi all'onda soverchiante, per vincere a poco a poco la forza che lo sospingeva . . . e malgrado questo, il Petracchi fu dipinto come tristo condottiero di un'orda di tartari, e quasi un masnadiero mancipato all'ergastolo a vita! Nondimeno io spero che si elimineranno i suoi addebiti, e che l'animo vostro compreso dalle sue antecedenti virtù, e valutando la difficile posizione nella quale si trovò, giudicherà che egli non fosse quel reo che l'accusa dipinge, ma fosse piuttosto un cittadino disgraziato, un padre commiserando, il quale nel servire il paese avrebbe tutto perduto; ma una cosa salverà, io lo spero, salverà almeno la integrità del suo primo buon nome.

Signori, con queste avvertenze io ho esaurita la seconda parte del mio assunto che concerneva l'apprezziazione dei fatti, ed il rilievo di quelli estremi, sui quali deve raggirarsi la definizione del delitto e la misura della pena.

Venendo ora alla terza parte di questa generale difesa, cioè alla parte *giuridica*, essa vi richiama, o Signori, a considerare il titolo del delitto, l'azione penale che si è preteso di promuovere, e la legge che dovrebbe applicarsi. Io dunque sottoporrò alla Corte decidente una nuova serie di rilievi, i quali staranno ad esaurire queste importanti contemplazioni.

Qual fu mai e quanto grave fu il titolo del delitto, e quale è la legge che dovrebbe applicarsi?

Il Pubblico Ministero definisce il titolo del delitto, facendo un confronto dei fatti incriminati colla legge granducale dei 30 agosto 1795, e di essa domanda la più severa applicazione. Ma voi sapete, o Signori, che nel 1795 dominava la monarchia piena e assoluta. Allora eravi unità di potere: da lui tutte le altre frazioni di autorità come raggi emanavano, sì che lo Stato era tutto nel Principe. Quindi chi avesse tentato di sconvolgere comunque quella forma di Governo, veniva ad offendere il potere sovrano, e così facevasi reo di lesa maestà in ordine alla legge del 1795, e trovava in quella sanzioni apposite per un delitto di simil fatta. Non è però così che sarebbe stata lesa la Maestà del Principe nel 1849; sicchè non si potrebbe trovare la definizione, e la repressione della offesa unicamente nella legge granducale che ho più volte citato. Quindi non nella giurisprudenza delle *passate Decisioni*, e *molto meno nel voto del Cremani in causa*

Dattellis, noi troveremo le norme per definire, e punire il delitto di lesa Maestà, quale lo ridussero le leggi e le istituzioni sopravvenute nel 1848.

Sta dunque fermo che la legge del 1795 regola in parte soltanto i resultati dell' odierno giudizio. Imperocchè, in forza di detta legge fa duopo ritenere ripristinato il delitto di lesa maestà abolito dal primo Leopoldo; e fa duopo ritenere applicabile alla consumazione di un tal delitto l' estrema specie delle pene. Ma la legge del 1795, come declarativa del modo e della forma del reato, non era più in vigore nel 1849, ed il reato stesso veniva ad acquistare fisonomia e termini nuovi dalle mutate istituzioni, e dalla nuova forma di Governo.

Così dilucidato il punto che riguarda la legge, e il modo di applicarla, passo al titolo del delitto, quale appunto venne modificato per influenza delle leggi sopravvenute. Sarebbe vano il cercare una giurisprudenza analoga a questa causa negli antichi trattatisti; sarebbe vano il cercare norme per conoscere se, e come fosse lesa la Maestà del Principe, nel ben diverso criterio delle Decisioni emanate innanzi al 1848.

Lo Statuto fondamentale, dando una costituzione rappresentativa allo Stato, rifuse in quell' anno la macchina governativa, ricompose in nuova foggia lo Stato medesimo; e dette alla monarchia limiti, e condizioni che prima non aveva. L'Accusa veramente si è ella formata un' idea chiara di quella sovranità, che tante volte ella dice offesa? Ha pensato l'Accusa a ben valutare le sequele che resultano dalla divisione dei poteri governativi? Ha ella preso le sue conclusioni dirimpetto al disorganamento, ed allo scompaginamento di cotesti poteri, che precedè il dì 8 febbraio 1849? Il modo, la qualità, il grado dell' offesa in cui essa pretende consistere il delitto di lesa Maestà, corrisponde veramente a tutte codeste considerazioni? Siffatte indagini possono peraltro, e devono farsi da Voi, comunque siate Magistrati esecutori ed applicatori della Legge, e comunque non siate locati in quella posizione politica in cui si sarebbe trovato il Senato; il quale essendo uno dei poteri supremi, ed eminentemente associati all' edifizio governativo, avrebbe potuto in modo autentico intendere ed applicare lo Statuto, e conciliare col medesimo la legge del 1795. Non pertanto io spero che Voi pure lo saprete intendere ed applicare: attenendovi a quella giurisprudenza speciale che è ormai stabilita e radicata nelle materie costituzionali. Nata al principio del presente secolo, essa è ormai ordinata e completa, e forma parte di scienza giuridica: nè va confusa con le velleità dei partiti, ma essendo elevata al

grado di dottrina, non si può più disconoscerla. Indarno poi se ne contrasterebbe l' applicazione ad un fatto del 1849.

La teoria intorno alla sovranità ed alla divisione dei poteri, in conformità del diritto costituzionale, può essere considerata in due modi. Il visconte di Chateaubriand uomo illustre e scrittore insospettabile, nella sua opera *La Costituzione secondo la Carta*, ritenne che il Re costituzionale avesse deposta una parte della sua sovranità, mediante il volontario reparto dei suoi poteri; e quindi, salva la inviolabilità della persona, la maestà regia non poteva esser lesa; se non in quanto il Re veniva attaccato nell' esercizio delle funzioni che si era riservate. Questa teoria si fonda sulla Carta concessa o come dicono i pubblicisti Francesi sulla Carta *octroyée*. Fosse pure lo statuto del 1848 una carta *octroyée;* ma finchè vigeva era legge anche per il legislatore che la dettò. Essa aveva posto limiti alla sua personalità giuridica; essa aveva assegnato un modo, un procedimento alle prerogative e funzioni del Principe costituzionale: e dopo quella legge fondamentale, bisognava adottare ed applicare in Toscana le regole e dottrine che si professavano in Francia fino al 1830. Pertanto ove il Capo, comunque augusto, dello Stato non funzioni secondo le norme dello Statuto, egli non è più coperto nel modo e nel grado stesso, da quella legge la quale lo tutela nell' esercizio delle sue prerogative, come uno dei poteri funzionanti. L' offesa non personale, nè commessa contro l' uso costituzionale di quelle prerogative, sarà sempre grave delitto, ma non lesa Maestà di primo capo: perchè tale, o Signori, è unicamente la rivoluzione contro una Maestà funzionante, e costituita nell' esercizio, e nel possesso regolare dei suoi poteri. — Alle altre difese apparterrà lo svolgere questo principio; a me basta averne gettate le basi in questa parte generale della mia discussione.

In un aspetto più largo fu composta la teoria della sovranità e della divisione dei poteri, dopochè la Carta Francese del 1814 fu modificata nel 1830: imperocchè si ritenne, che la sovranità risedesse nella Nazione, e che il Capo Supremo dello Stato, rappresentasse unicamente uno dei tre poteri governativi. Quindi la questione da me posta avrebbe una portata maggiore, se lo Statuto del 1848 che s' intitolò *Fondamentale,* venisse considerato al dirimpetto delle teorie che progredirono fino a codesto punto, e delle quali io piglierò testimonianza da *Hello*, altro scrittore venerato, che fu un Procuratore Generale, e che concluse in più cause di attentato alle persone del Re. Maggiormente adunque in questo sistema la Maestà del Principe, ridotto compartecipante ai poteri supremi, non è lesa nel senso della perdullione se non

per l' attentato all'esercizio delle sue prerogative, e per il sovvertimento dei suoi poteri nell' atto in che egli gli custodisce e gli esercita secondo la costituzione.

Ove io più lungamente mi diffondessi in questa materia, temerei d' invadere quello che sarà a dimostrare la difesa di due dei primarii accusati in questa causa. Piuttosto scenderò ad avvertire alla Regia Corte, che nel giudizio presente conviene tagliar fuori ogni idea di offesa personale al Principe: conviene inoltre nel caso presente, e questo è un punto capitale, tagliar fuori anche la questione dello *spodestamento* (come dice il Pubblico Ministero) dello spodestamento del Principe. Imperocchè spodestati furono Carlo X, e Luigi Filippo; ma non si spodesta il Sovrano, che non è funzionante e che non vien balzato dal trono. Nessuno qui presumerebbe criticare le incensurabili determinazioni, e sottoporre a sindacato irreverente le azioni del Principe. Ma contro l' accusa di lesa Maestà, può il bisogno della difesa e la necessità di giustizia permettere che si valuti, esser *mancato il delitto* in quel tanto che avvenne dietro le determinazioni ad azioni del Capo Supremo, che si dissociò dal Governo a cui partecipava. Può bene accadere ed accadde, che dietro questo recesso dagli usi e regole costituzionali, il popolo trasmodi, e un malinteso, un errore invada gli animi; talchè si agisca contro gl' interessi del Principe nel prendere i provvedimenti reclamati dalla circostanza: ma codesto errore, codesto trasmodare, ed anche la ostilità dei provvedimenti adottati in codesta eccezionale contingenza, non sono vera perduellione, nè spodestamento del Principe. Lo spoglio, il dipossessamento non si può verificare in chi ha deposto anche per poco l' esercizio; e recando seco la sola inviolabilità e dignità personale, lascia il timone del governo, e sospende le forme che lo Statuto tracciava all' attuazione delle sue prerogative.

Ciò posto, o Signori, niente vale che si obiettino le spedizioni armate verso i luoghi ove poteva ridursi o si ridusse l'augusta persona del Principe, e contro un Generale che prendeva le armi per ricondurlo nella sua capitale. Imperocchè, senza pregiudicare in questa parte alla questione di fatto e d'intenzione, ammetterò che nella materialità di simili atti esista una ostilità; ma qui vuolsi la vera e propria perduellione. Nè, per brevissime mutazioni di vocabolo, è autorizzata l'accusa a far passaggio dalla semplice ostilità alla Lesa Maestà costituzionale. Pertanto se le spedizioni ebbero uno scopo repugnante e inconciliabile colla reverenza e fedeltà dovuta al Principe, saranno criminose, ma non per Lesa Maestà di primo capo: nè potranno equivalere al diretto ed effettivo *spodestamento*, finchè non sia costituzionalmente dimostrato

che veramente si spodesti chi non è nell'attualità ed esercizio delle sue prerogative e funzioni.

Proseguendo nell'ordine dei fatti, la difesa opportunamente a suo luogo dimostrerà, come i fatti che si successero non furono che sequele dell'avvenimento primitivo. Fatti repentini, fatti informati da un antecedente, fatti che poterono essere viziati da fanatismo e cieca esaltazione; ma intanto tutti questi fatti non sono parificabili alla insurrezione e perduellione. Ed invero, questo immediatamente scoppiando, attacca ed abbatte uno dei poteri supremi, durante il possesso e l'esecuzione delle sue costituzionali funzioni.

Mi congratulo frattanto che il Pubblico Ministero, parlando dell'8 febbrajo ritenesse ad onore del nostro paese, che la Camera dei Rappresentanti prese un partito il quale non era rivoluzionario, e poteva conciliarsi con la forma del Governo prestabilito. Questa è una testimonianza di cui terrà conto la storia; affinchè al sistema rappresentativo del nostro paese non sia fatto immeritamente, e malgrado la straordinaria difficoltà dei tempi, il doloroso rimprovero di aver data mala prova di se. Non è altronde men vero, o Signori, che anche dopo li 8 febbrajo, e dopo la mutata forma di governo, il paese restò in un atteggiamento agitato, ma non rivoluzionario, e conservò, quanto potevasi, al dirimpetto delle circostanze, lo stato delle cose esistenti. Il governo stesso fu sempre e veramente provvisorio. Cosicchè tutto rimanendo sospeso, e quasi in aspettativa, si preparò senza miserandi conflitti quella restaurazione, che venne poi ad effettuarsi nel 12 aprile.

Bensì a questo punto parmi che sia caduto in errore il Pubblico Ministero; inquantochè ha rimproverato di perduellione il Governo per avere ammesso il suffragio universale, e convocata in Toscana un'Assemblea Costituente. Io sono d'accordo col Pubblico Ministero nel notare, come nota *il Sismondi nei suoi studii sulle Costituzioni*, che il suffragio universale presenta per lo più eminenti pericoli per la nazione. Ma se, come ritiene il Pubblico Ministero, il Popolo padrone di se stesso è scompigliato ed irreflessivo, ciò accade nei moti primi: ma la massa popolare si stanca, e finisce poi per divenire retrograda. Quindi penso col *Sismondi* che il suffragio universale, per i popoli non abituati a stabile libertà, offra il pericolo di abdicare i diritti nazionali, anzichè il mezzo di confermarli. La Istoria dirà un giorno, se la opinione del *Sismondi* abbia trovate moderne e luminose dimostrazioni. Pertanto a ragione si discolpa l'accusato Guerrazzi dicendo, aver creduto che l'adozione di quella forma di suffragio non fosse atto ostile, ma servisse di preparamento alla ricompo-

sizione dello Stato. In quanto poi all'Assemblea Costituente toscana, rammenterò che molti l'hanno qui chiamata conservatrice, e che tale qualifica ottenne anche dai Giornalisti e Pubblicisti di altri paesi. Ella infatti, d'accordo col Governo, lottò colla opinione repubblicana, ed avversò la unione dello stato con Roma; ella fece atto di conservazione e di espettativa; e non permise mai, che si parlasse di decadenza del Principe. E questa pure sarà una riprova, che l'obiettato *spodestamento*, non solamente sarebbe inconcepibile, ma nella nostra Toscana giammai si verificò.

Applicando questi criterii di diritto, sarà dimostrato dalla Difesa, come appunto per questi antecedenti, lungi dal consumarsi la perduellione, si agevolava la restaurazione costituzionale del 12 aprile. Codesto avvenimento se trovò nei disastri del dì 11 una causa occasionale, trovò peraltro ormai disposti gli animi, mancata la resistenza, riordinati i buoni principii, atteggiate le disposizioni di tutti, principiando dall'Assemblea e dal Capo del potere esecutivo, a richiamare il Principe riattivando lo Statuto. Perciò codesto rivolgimento, ove i fatti ben si chiariscano non ebbe contrario alcuno di quelli che ora si pretendono felloni, e che si vorrebbero punire di Ergastolo come rei di aver rovesciato lo Statuto medesimo.

Nei fatti posteriori, la Difesa dei singoli accusati scenderà ad altre questioni di diritto: le quali non sono proseguite nel sistema dell'Accusa, ma nascono dalle viscere stesse del fatto su cui la Regia Corte è richiamata a giudicare. Bisognerà vedere, se si potrà ad ogni periodo, ad ogni persona, ad ogni fatto dispensare come fece l'accusa il titolo di perduellione e di Lesa Maestà. Bisognerà vedere se, come in tempi di colera ogni altro male d'intestini assume le forme del morbo predominante, così nel periodo dal febbrajo all'aprile 1849 si potrà dire, che quello e quanto venne fatto di male fu tutto, e sempre, una serie di Lesa Maestà! Vi furono pur troppo disordini, ma della Lesa Maestà non hanno impronta nè sembianze; nè mancarono l'estorsioni, nè sparvero le violenze, e i tumulti, nè cessarono le resistenze; or come dunque tuttociò si vorrebbe amalgamare in un sol titolo, e tutto ridurre a Lesa Maestà.

Quando alla mia volta verrò a parlare dei fatti pistoiesi, e tratterò dell'operato che si rimprovera ad Antonio Petracchi, allora sarà mio dovere il dimostrare come fosse impossibile e inconcepibile, che una Lesa Maestà si commettesse dal Petracchi in quei fatti che gli si obiettano, dalla partenza da Boscolungo fino al suo arresto in Pisa.

Così io ho percorsa per sommi capi tutta la parte relativa alle

questioni giuridiche, in quanto riguardano il titolo del delitto, l'azione penale, e la legge.

Prendendo la parola sopra un assunto subalterno della nostra generale difesa, ho il debito di dimostrare alla benignità della Corte, che se per avventura un reato rimanesse, ed un subietto di pena si verificasse in questa causa; converrebbe riassumere l'esame del Decreto di amnistia per l'oggetto di conoscere e decidere, se il preteso reato di Lesa Maestà possa elevarsi dietro le resultanze del pubblico dibattimento a tanta sommità d'imputazione, da rimaner tuttavia compreso nella esclusione dall'amnistia medesima.

Fu parlato in prevenzione di codesto salutare rimedio, esteso dalla sovrana clemenza anche al reato di Lesa Maestà. Ma poichè una esclusione era scritta nella Legge; parve precoce, e non fondato, il desiderio della nostra difesa di comprendere anticipatamente nel perdono del Principe quei fatti che cadevano sotto l'accusa, e le ultime resultanze dei quali non erano per anche liquidate. Ora che il giudizio è andato svolgendosi, il tema del fatto è chiarito: Voi, o Signori, dovrete in definito determinare gli elementi del fatto medesimo, ed assegnare a ciascun giudicabile la propria parte. Voi ritornerete più opportunamente sul R. Decreto dei 21 novembre 1849; per esaminare qual fosse la intenzione del Principe nell'oblio generale di qualunque delitto, avente carattere di Lesa Maestà; quale fosse la causa e l'effetto della separazione dei giudicabili, e se la esclusione loro fosse assoluta, o in referenza ai resultati del Processo che si discute. Dubitare che i giudicabili, solo perchè nel novembre 1849 furono tenuti fuori dai benefizii dell'amnistia, lo fossero in odio delle loro persone, e astrazion fatta dai resultati delle prove che andavano a liquidarsi; ella sarebbe una opinione la quale a mio avviso offenderebbe la legge e la giustizia, degraderebbe gli effetti della clemenza sovrana, e non renderebbe il debito onore all'Augusto Principe che il perdono generale accordò. Sebbene il Decreto d'amnistia, allorquando esimeva da ogni e qualunque procedura anche il delitto di Lesa Maestà, tenesse aperto il Processo contro una serie d'individui, numerosa serie nella quale trovaronsi compresi anche i nostri, rappresentati; pur nondimeno questa esclusione, per il modo con cui fu fatta, era relativa e non assoluta. Ed appunto perchè il Principe abbandonava al potere discrezionale, di chi doveva compilare codesta serie, il comprendere o non comprendere tali o tali altre persone, ed abbracciar maggiore o minor numero di processabili; appunto per questo non è da credere, che la clemenza del Principe fosse alligata al beneplacito particolare di un subordi-

nato. Il fatto del qualsiasi funzionario che andava arbitrando sulla convenienza di proseguire la investigazione, la inquisizione, la verificazione dei reati e della loro qualità, non poteva condurre all'effetto di sottrarre affatto, e per sempre, le persone medesime alla clemenza del Principe. Invero la lista degli esclusi dall'amnistia andò gradatamente assottigliandosi, e riducendosi a quel più discreto numero nel quale si somma il complesso dei giudicabili presenti e dei contumaci. Ma anche i presenti son venuti davanti a Voi, o Signori, sotto la condizione di rispondere alla imputazione che veniva loro data; e rispondendovi, anche ad essi il Decreto del Principe può divenire applicabile.

La casuale di questo Decreto è così concepita:

« Queste restrizioni crediamo debbano limitarsi a mantenere al » corso ordinario di giustizia quei fatti, che non potrebbero es» sere amnistiati senza lasciare il Paese nella più inquietante in» certezza sulla stabilità dell'ordine, e delle pubbliche libertà, » che in un soverchio abbandono di regia clemenza sembrassero » non rispettate abbastanza ». *E più sotto*: « E quanto a coloro » che usurparono il Potere, o che si associarono alla usurpazio» ne, o che impugnarono più arditi la bandiera della Fazione, il » Governo aspettando neutrale che lo imparziale Giudizio decida » della loro sorte, non credè di poterli ridonare ad una libertà » della quale fecero tanto abuso ».

Ora dunque se dal fatto che oggi si discute, verrà a resultare che questi individui, ultimo resto degli esclusi, non presentano altrimenti quel pericolo cui la legge pensò di ovviare, e che il loro operato non riveste altrimenti la qualità aggravante per cui il Principe lo subordinò alla pubblica Giustizia: come mai la Giustizia pubblica non dovrà dire, che le cause della esclusione sono dileguate, e che l'amnistia generale torna utile anche ai giudicabili stessi, tostochè provarono di non essere rei quanto si era temuto?

Se dunque chi sembrò usurpatore del Potere, proverà invece che gli fu dato, e che dovè riceverlo onde non passasse in altre mani; non sarà più indegno dell'amnistia, perchè a fronte di gravi pericoli, non fu autore del male, ma fece quel meglio che le circostanze gli consentivano. E se gli altri giudicabili avranno più o meno trasmodato, bisognerà riflettere come le centinaia e le migliaia trasmodarono egualmente, e città intiere a perduellione armata proruppero. Quindi se anche costoro dimostreranno che nel generale disordine, non furono essi quelli i quali inalzarono la bandiera della Fazione, e che l'iniziativa non fu presa da loro; si verificherà l'evento favorevole di rientrare nell'amnistia, come tanti altri che già figuravano nelle liste di esclu-

sione. In una parola la causa dell'esclusione sarebbe cessata anche per loro, tostochè consisteva precisamente nell'eventuale probabilità, che il Processo li convincesse di essersi fatti vessilliferi della rivolta.

Lasciando pertanto allo sforzo della respettiva difesa l'addimostrare in fatto, che i termini della esclusione non potrebbero più verificarsi dietro i resultati del Giudizio pubblico, io passerò oltre su questo perentorio capo della mia discussione generale.

Così parendomi aver dimostrato quanto basti per esporre, ed accreditare le principali questioni di diritto, proponibili nella causa presente, eccomi, o Signori, al quinto ed ultimo capo del mio assunto. Esso non si presenta armato come i precedenti, con gli apparecchi della togata milizia: ma si ravvolge in quelle pratiche di benignità e di scusa che la legge consente, che la giurisprudenza suggerisce, che gli esempii forensi consacrarono, che la causa attuale altamente reclama, e che sogliono dar frutti ubertosi di pace, di riconciliazione, di calma; ed anzi dopo questo giudizio (ultima reliquia di tempi infausti) conferiranno a seppellire nell' oblio i mali che accaddero.

L' ufficio, per me riverito, ma però troppo severo del ministero di accusa, mentre tanto studio e tanto calore adoprava nell'esagerare la imputazione dei giudicabili, di niuna scusa credè gratificarli: e mancipandoli a pene esorbitanti, nulla si curò di detrarne per qualsiasi riguardo di giustizia o d'indulgenza. Sarà egli, o Magistrati Toscani, e potrà mai esser tale in ultima analisi l'esito dell'odierno giudizio? Se questo è un giudizio necessitoso, ma non eccezionale, porterà esso impronte cotanto odiose da dover postergare, dimenticare, escludere affatto tutte quelle regole, che la nostra mite giurisprudenza adottò, perchè il reato si attenui, perchè la pena si smorzi?

Io spero che se al parricida, all'assassino, al crassatore, l'equità, e la giustizia permettono, che alcuni temperamenti penali siano da voi umanamente compartiti; non rifuggirete affatto da quella giusta longanimità e da quella indulgenza doverosa, per cui in più modi dovrebbero alleviarsi le sequele penali del giudizio presente. In esso compariscono sul banco dei rei alcuni cittadini che ebbero lungamente titolo e potenza di moderatori del paese, e furono conservatori o promotori di quelle reliquie d'ordine in allora possibili; tantochè in quest' aula medesima dai testimoni, non immemori, riscossero qualche tributo di riconoscenza!

Le scuse che possono invocarsi in questa causa sono di più specie. Nella prima categoria delle scuse figurano le estrinseche. Le scuse estrinseche dipendono dalle calde e non ingiuste spe-

ranze dei primi tempi, e poi dall' esaltazioni e dalle turbolenze esteriori, da irresistibili fatti, dalla condizione generale dell' Europa. Ed invero si accavallavano circostanze straordinarie, gigantesche, inattese, precipitose, e superanti perfino ogni umana immaginazione, quali la storia giammai segnalò, e che formeranno di pochi mesi un gran volume di eterne e portentose ricordanze. Tutti questi fatti doverono commuovere gli animi, e disordinare le azioni: poichè altamente, radicalmente, scossero gli stati i più saldi, quelli stessi che andavano alteri della forza loro, e che anzi si erano eretti a guardiani e sostenitori della potenza altrui. Sorse prima che fra noi la bandiera della ribellione, non dirò in Francia, ma ben anche sulla torre di S. Stefano, ed in luoghi usi ad acclamare con riverenza il nome d' Imperanti indigeni ed aventi da secoli il possesso della loro autorità. Altrove, prima dei torbidi nostri, la libertà irruppe a licenza sì fattamente che noi non vedemmo altrettanto. A questo cataclisma generale degli Stati principali complicavasi per noi una grandiosa occasione di universale infrenabile movimento, da tanti secoli attesa, repentinamente presentata, precipitosamente condotta, quella del nazionale riscatto e della rigenerazione del paese!... Qui la parola improvvisa traboccherebbe, o ripiomberebbe sul cuore... Ond' io la frenerò, rivolgendola al nudo patrocinio dei giudicabili.

Noi non possiamo, o Signori, astrarre nell' odierno giudizio dal concorso di tanti avvenimenti. E giudicando quelli che ebbero parte nei casi del paese, noi non possiamo astrarre dalla situazione degli animi, non possiamo astrarre dalla concitazione degli affetti, non possiamo astrarre dalla sublimazione dei sentimenti. Noi non possiamo dimenticare le spinte, le contese, le diffidenze, le ire, che col tempo solamente si acquietano: nè dobbiamo obliare come le opinioni che dopo lunghi intervalli diventano tranquille, ed i sentimenti che adagio adagio si posano, subissero in quei tempi un fomite repentino ed infrenabile, si convertissero in passione che gli animi travolgeva, e prorompessero in azioni mal misurate ed eccezionali. In verità sarebbe più che audace colui, il quale chiamato a scagliare la pietra non la posasse, e partisse, ripensando a quei tempi! Or dunque in tale stato di circostanze, in tanta perturbazione delle menti, e nella esterna ed universale agitazione, se la patria nostra, che era come l' oasi della pace, subì essa pure la bufera dei tempi, e fu travolta da loro; come potremo imputare, o Signori, tutta la colpa ai pochi disgraziati che in tanta coorte di agenti, ed operatori esterni ed interni, si trovano soli sul banco dei giudicabili? Come dimanderemo a loro aspro conto, e farem loro pagare il fio di tutto quello che avvenne? Non saranno essi in

diritto di dire « e perchè il conto, il compendio, e la pena di tutti quelli avvenimenti si posa su noi? Si è parlato di *rata*, e poi ci si vuol chiedere il solido? Come mai ci si potrà punire di Lesa Maestà, se noi pur fummo da quel turbine agitati e travolti, e se l'opera nostra non fu che l'effetto delle tante concause, che determinarono, allucinarono e vinsero anche i più forti di noi? »

Ponderate, o Signori, con breve colpo d'occhio tutti questi antecedenti, di cui foste testimoni: ed appunto siccome ne sanguina tuttora la ricordanza, e lasciarono lunghe reliquie di affetti e di dolori, abbandono senza altro alla vostra religione e intendimento l'apprezzarne la spinta, e gli effetti, in sgravio degli accusati.

La seconda categoria delle scuse è intrinseca, ed inerente ai fatti particolari del Processo. Su i quali fatti ogniqualvolta la vostra giustizia si addentri con imparziale discernimento, Voi non troverete nè quella iniziativa, nè quella perseveranza, nè quella consumazione di avvenimenti, che si ostinò a trovarvi l'Accusa, per inferirne il rimprovero di Lesa Maestà.

Dalla serie di questi casi scaturiscono gradatamente altre considerazioni morali e giuridiche, per scusare i fatti che agli accusati si rimproverano. Primieramente stanno ad attenuare il reato quelle stesse anomalie che si svilupparono e si risvegliarono nella macchina del governo, e per le quali l'aggregato dei tre poteri governativi si disciolse e si scompigliò. Voi stessi valuterete che qualunque fosse la ragione o il torto, che l'una e l'altra parte di pubblici poteri ebbe in quei tempi, qualunque fosse la disarmonia tra il capo ed i ministri del Potere esecutivo, e qualunque senso e tendenza ne ritraessero i subalterni; non si può giudicare del delitto, nè porre la questione del dolo e del danno, se non si valutano anche le vacillanze ed i malintesi, pei quali l'una e l'altra parte non riuscirono a conciliare le respettive opinioni, e trovaronsi impegnate in un andamento difforme.

Nel caso nostro il preteso delitto di Lesa Maestà parteciperebbe di domestica discordia: e mal se ne costruisce la imputazione, in quanto mancherebbe il dolo diretto, sovversivo, immediato. Ora, quel tanto che bisogna detrarre dalla reità, a motivo degli antecedenti e dei concomitanti, forma una scusa intrinseca per il fatto dei giudicabili. Non potendo Voi giudicare nell'odierne contestazioni il respettivo grado di ragione, e di torto; nè potendo richiamare tutte le parti a questo Tribunale, perchè vi sono parti così elevate, ed auguste, che sfuggirebbero a qualunque giudizio; ne nasce la necessità intrinseca di una sottrazione in pro degli accusati, appunto perchè non si volle, nè si poteva esigere da Voi, che fosse fatta giustizia politica per tutti e su tutto.

Un'altra scusa intrinseca dei fatti incriminati sta in quella turbolenza, e in quella impotenza d'intendersi, che era propria dei tempi e della crise; e sta pure nella presenza di agitatori esteri che si erano intrusi nella mite popolazione Toscana, e che sebbene pochi di numero avevano come l'esca eccitato un grande incendio, e riproducendosi ovunque moltiplicavano le concitazioni intestine. Bisogna tornare addietro colla mente, porsi nella seggiola ardente dei Ministri, e di chi dovè governare dipoi; entrare nella posizione di chi si trovava alla testa di quelli che oggi son chiamati *orda di Tartari*, ed aggregato di beduini; imperocchè se tali erano, come si può condannare chi ebbe il quasi impossibile ufficio di contenerli, e che pur sempre riuscì a salvare le proprietà e le persone? Bisogna riportarsi a quei tempi nei quali l'obbedire era dimenticato, nei quali l'imperare era impossibile; nei quali anche quelli che si dicono onesti ed oggi vociferano, partivano per diagonale . . . Bisogna riportarsi a quei tempi nei quali resistere era lo stesso che farsi rovesciare, la ragione diveniva eccitamento ad insolenze: e chiunque incontrò la disgrazia di trovarsi inviluppato nelle cose pubbliche aveva una colpa se agiva, aveva un pericolo se si ritirava . . . Ma appunto perchè era tutto in subbuglio, appunto perchè in tanta confusione di cose, di tendenze, di voleri e di fatti era impossibile battere la via retta, l'aver fatto qualcosa di bene, impedito parte del male, e non commesso il peggio, è pur sempre una scusa e un motivo per attenuare la pena. In ultima analisi quell'andamento di cose, ov'ebbero parte i giudicabili, fu piuttosto una sospensione dell'ordine costituzionale, che il sovvertimento di ogni ordine e la vera perduellione; fu un lottare, un contrastare, un male intendersi, ed un concitarsi per cause occasionali: tantochè nulla si consumò, e venne dato tempo al tempo, onde accadde che la notte passasse, e l'alba risorgesse. Dov'è dunque quel dolo squisito, e quel danno, che accompagna la ribellione premeditata, e consumata? Se i Ministri, i Triumviri, e poi il Capo del Potere Esecutivo fossero stati quei demagoghi che si pretende, se il Petracchi fosse stato un tristo guidatore di orde sfrenate, e se tutti i giudicabili avessero voluto ed osato in quei tempi tutto quello che si suppone; essi l'avrebbero voluto ed osato con pieno successo. Ma invece le cose rimasero così intatte, che bastò un Municipio, un pugno di gente, e lo spazio di una sola mattina per ricomporle.

Signori, la vostra giustizia sia imparziale con questi individui, che di trascinati, non si fecero trascinanti; e contribuirono alla restaurazione, facendo sì che le cose dello Stato non andassero agli estremi.

La terza categoria delle scuse tutta politico-morale concerne lo stato della intenzione, la perturbazione delle menti, la impotenza di trovare il meglio, e trovatolo di eseguirlo. Qui mi parto dal terreno dei fatti, ed entro in quello delle idee: perchè anche ciò che per avventura avessero commesso i giudicabili, sarebbe effetto di esaltazioni ed irreflessioni, ma non di malvagità e pervertimento.

Viva Dio! i disordini in Toscana furono molto discreti, se si calcola quello che avvenne negli altri paesi! Ma passando nella periferia delle idee, Voi siete testimoni al pari di noi, del come le idee in quel momento bollissero a guisa di caldaia a vapore; riscaldate da una sequela di fatti, in parte gloriosi, in parte disgraziati, in parte luttuosi e guastati mano a mano dagli sconvolgimenti. Le idee erano sconvolte, irreflessive, scompigliate, perchè non vi era calma per il raziocinio, non vi era freddezza per la logica, e mancava affatto il contradittorio delle persone prudenti, che si erano rannicchiate, o aspettavano un miglior tempo per i loro sermoni. In una parola i cervelli erano divenuti vulcanici, e sono usciti fuori troppo tardi quei medici che avrebbero dovuto curarli. Ora in tanta commozione di idee come potreste, o Signori, trovare la nequizia del dolo? Il dolo squisito, l'ostilità fredda e premeditata del cospiratore e del ribelle, si trovano soltanto nelle fazioni e complotti, che quietamente maturano e portano ad esecuzione un piano prestabilito. Voi dunque, o Signori, scuserete coloro i quali, nella generale vertigine delle idee, agirono concitati, perturbati o irreflessivi, senz'agio per deliberare, e senza libertà per risolvere. Quindi il lato morale della causa non si presenta tanto sfavorevole, quanto l'accusa insinuò contro i nostri difesi. Ed anzi appunto perchè, quando avevano potere e forza, osarono meno di quel che potevano, benchè dovessero risentire la esaltazione delle idee divenuta comune a molti e tollerata da tutti: così deve anche moralmente, e dal lato della intenzione, scusarsi il loro qualsiasi operato, ove non si concreterebbe giammai un grado supremo di nequizia come nella perduellione richiedesi. E ciò tanto più quando la Lesa Maestà fu generalmente condonata, in grazia appunto dei tempi eccezionali.

La quarta categoria delle scuse è quella, che desumesi dallo scopo, ed esemplarità della pena. Si tratta di un delitto politico, che davanti la giustizia ordinaria si perseguita dopo un lasso di quattro anni. Forse attualmente la costituzione politico-civile del paese reclama codesto esempio?

Un Real Motuproprio, che qui non è dato discutere, ci tolse nel 1852 quelle libere istituzioni che il 12 aprile 1849 aveva

confermate; e che, secondo il più volte rammentato Decreto del 21 novembre volevansi vendicare e consolidare precisamente colla esemplarità dell'odierno giudizio. Noi perciò dicemmo al principio del giudizio attuale, che esso non poteva progredire per esserne mancato il fine e l'effetto. Ma voi, o Signori, non accoglieste, come pregiudiciale e impeditiva codesta questione. Essa però ritorna adesso come un motivo perimente, o almeno attenuante la pena: imperocchè la pena volevasi irrogare alla offesa di quelle libere istituzioni, che sono state poscia abolite.

Infatti si volevano punire i Giudicabili per la soppressione dello Statuto, e per le ostilità commesse contro la Monarchia costituzionale « in un momento in cui (son parole del Regio Decreto) le libere istituzioni avevano bisogno di essere assicurate dal leale concorso di tutti. » Tale essendo lo scopo della eccettuazione dei giudicabili dalla generale amnistia, e tale resultando la causale espressa del presente giudizio; se ciò non vi parve bastante a impedirne il progresso pel motivo della causa mancata; oggi non solamente potete, ma anzi dovete valutare le variate condizioni del sistema governativo, onde escludere o minorare la pena, perchè non sarebbe esemplare, non sarebbe effettuale.

La pena operato avrebbe l'esempio e l'effetto, quando così parlava l'oracolo regio nei 21 novembre 1849. Ma quell'esempio, quell'effetto non può altrimenti ottenersi; dopochè l'oracolo istesso oppostamente parlò nel 6 maggio 1852; talchè, la pena diverrebbe un anacronismo nel 1853.

Si aggiunge a questa circostanza scusante, il lungo lasso del tempo. Il tempo è molto nella esemplarità dei giudizii. Ed ho sovente letto nelle decisioni dei nostri Tribunali, che il tempo trascorso, la mancata impressione dei fatti, la modificazione delle opinioni, il cessato bisogno di un rigoroso esempio, erano circostanze efficacissime per dare all'arbitrio del Giudice la facoltà di temperare le pene. Codesto non è un beneplacito, ma è un temperamento di giustizia, che i Magistrati Toscani attinsero dai principii generali, e che sanzionarono in tante e gravissime occasioni; da dire veramente disgraziato ed eccezionale il caso presente, se in tanta latitudine di benigno potere, non dovessero i Giudicabili esser salvati dalla equità. Dopo la soppressione delle leggi ed istituzioni fondamentali, aggiungendosi che dal reato alla pena tanto tempo trascorse, Signori, Voi non potete punire oggi gli Accusati come gli avreste puniti per consolidare le istituzioni violate, e nella quasi flagranza dei casi delittuosi.

Un altro fonte di scusa nasce dalle qualità personali, e dalle buone azioni che fanno merito agli Accusati. Il Pubblico Mini-

stero con severità eccedente opponevasi ad ogni contemplazione di qualità, di meriti, e di antecedenti virtù: perchè, come egli diceva, la giustizia non ammette *bilancismo*. Questo concetto trova giustificazione nelle teoriche e negli esempi dei giudicati? Senza risalire alla massima *excellens in arte non debet mori*; basta aprire il Caballo, il Farinaccio, il Carpzovio, il Tiraquello, senza parlare dei culti e dei più recenti scrittori, per trovar professata generalmente la massima, che le buone qualità, la vita precedente, ed il merito delle utili e benefiche azioni abilitano il Giudice a temperare la pena. Infatti di fronte al danno politico che l'agente commesse, sta il compenso del bene politico che l'agente aveva operato.

Come non valuterete Voi, o Signori, in conto di scusa gli antecedenti favorevoli, e il bene che al male frammischiarono i giudicabili? Come non farete questo conto di scusa dirimpetto alla pratica comune, di fronte alla equità delle nostre giudiciali osservanze? Come non la farete poi di fronte alle disposizioni eccezionali della legge testè allegata dei 21 novembre 1849? Questa legge, guardate bene, è l'unica trafila dell'accusa e della pena. Non basta che si provi la Lesa Maestà: bisogna che inoltre si verifichi in quei termini, in quei modi, in quei limiti, che il precitato decreto ha segnati; e che le persone escluse presentino tutte quelle odiose qualità, e quegl'improbi requisiti per l'apprensione dei quali l'amnistia non fu estesa anche a loro. Ed invero avendo il Principe nel 1849, e prima che la verità fosse chiarita, escluse dall'amnistia le persone che credeva fossero state sovversive e potessero tornare perniciose; siccome le lasciò per questo motivo al corso della libera giustizia, così obbligò, Voi Magistrati, a valutare la vita anteatta, a vedere i meriti, le accuse e le buone azioni che i giudicabili potrebbero a loro difesa allegare. Come dunque il reato può e deve attenuarsi in se medesimo, così anche la politica imputazione rimane alleggerita dai benefizii che la Società ottenne per il fatto di quelli stessi che si pretendono sovvertitori di lei. Codesta equità naturale, consacrata dai canoni della Giurisprudenza, non sarà postergata da Voi, Magistrati Toscani, che di benigna giustizia avete dato riprove frequenti.

Sesto fonte di scuse attenuanti sono le enormi sofferenze, ed i patiti disastri; che tutti gli individui da noi difesi hanno pur troppo da lamentare, e con loro le infelici famiglie cadute nelle amarezze di una lunga desolazione, e perfino nei cruciati della miseria.

Ah! Voi credete di vedere in quel banco un'individualità che vi par disdegnosa, e tutta sola... No, anch'essa ha vincoli di fa-

miglia, il suo cuore è sanguinante, l'anima tantopiù lacerata, quanto più sensitiva. La sua mente elevata e fervida dovè maggiormente provare le umiliazioni e le sofferenze patite; e perfino la tortura di questo stesso giudizio ha in se tanta parte di pena, che il calice è colmo, e sarebbe crudele prolungare tanti patimenti ed affanni.

Voi vedete poi su quel banco dei padri di famiglia, i quali non dirò rovinati nella opinione, perchè essa è indipendente e farà suo governo dell' avvenire, ma disastrati nella posizione economica, danneggiati nella professione, languenti per diuturna afflizione, o per l'abbandono delle consorti e dei figli. Quel Petracchi il quale aveva una posizione sufficientemente agiata, e che poteva nel tempo dei torbidi, che a lui mal si rimproveravano, sovvenire alle occorrenze di privati, e spendere o anticipare il suo in servizio anche del Governo, come fece allorquando riscosse fucili e cannoni, e li portò da se solo a Firenze; quel Petracchi che protesse magistrati pericolanti, autorità manomesse; ora questo Petracchi non ha di che sovvenire alle indigenze della sperperata famiglia... E in pendenza di questo giudizio rischiò di perdere la sanità della mente, e di abbreviarsi la vita; ed è stato trafitto dalle più crudeli amarezze, ultima fra le quali non è per certo quella di sentirsi qualificare come capo di orde di Tartari, sovvertitore e perduelle... Egli che se trascorse, lo fece per errore dell'inculta sua mente, per la idea sbagliata di fare il ben comune, e per un sentimento che potè essere esagerato e fallace, ma che non era nè socialistico, nè comunistico, nè distruttore, nè maligno, nè tristo.

Finalmente, o Signori, i nostri difesi hanno subito l'arresto nell'anno 1849; taluno risale al 12 aprile, tal'altro al 17, e tutti innanzi al Regolamento del 22 novembre 1849. Sia che si guardi al loro reato, sia che si guardi al loro arresto, in tutti i modi a loro favore è applicabile la equità della Legge *Si Diutino Diq. de Poenis.* Infatti il Regolamento del 22 novembre 1849 non ebbe nè può avere, un effetto retroattivo in danno degli Accusati: nè può spogliare la Magistratura di quelle prerogative, che a lei appartenevano nell'applicare le pene ai fatti anteriori. Voi pertanto, o Giudici meritissimi, dovrete sempre più temperare la misura della pena, diminuendola agli Accusati anche in ragione del carcere diuturnamente patito.

Tali, o Signori, sono le questioni che rientrano nel piano della Difesa generale. Esse potranno ridondare anche in discarico degli Accusati nella Causa del Tribunale di Pistoia; benchè a pro loro altre questioni ed altre scuse dovrò soggiungere, che ora

però non avrebbero qui la loro sede, anzi formerebbero un divagamento, ed una preoccupazione della relativa difesa.

Io pongo dunque termine al mio dire. E se la parola improvvisa non avrà rese nette ed efficaci le idee, spero che vi supplirà la saviezza dei Decidenti. Intanto la nostra difesa provocata in quest'aula a laboriosi cimenti, dopo non ingloriosa battaglia, confida nella vittoria. Noi dovemmo affrontare l'esorbitanze e lo zelo dell'Accusa, e sbarazzarci il cammino confutando preliminarmente il sistema generale delle Conclusioni, onde farci strada alle difese particolari. Attaccando l'Accusa, nol facemmo per ostilità ai rispettabili Magistrati che la rappresentano; ma perchè essa a ciò ci costrinse, incalzando gli Accusati in un modo essenzialmente nemico al loro riscatto; anzi persino a qualsiasi temperamento di pena. La Giustizia impassibile troverà il punto di verità e di ragione su cui debbe posarsi. Questo punto sarà come il porto della comune salvezza: o almeno si scosterà di gran lunga da quegli aspri ed estremi limiti ove l'Accusa vorrebbe spinger i giudicabili, esagerando le sue richieste fino all'ergastolo a vita... In verità la vita sarebbe l'estremo dei mali se gli Accusati dovessero spenderne una frazione qualsiasi nell'Ergastolo, mentre avevano creduto consacrarla al bene del paese. Noi dunque speriamo che i nostri Clienti abbiano patito abbastanza: e sappiamo di parlare a Magistrati, ai quali non sono estranei i sentimenti di quella umanità che la giustizia consente.

La giustizia non è pertinace, nè irosa, nè essenzialmente severa. Essa non vuole un resultato prestabilito; non conosce tendenze, non patisce influenze, non guarda ai tempi biechi, nè ai casi esteriori: la giustizia è imparziale e indipendente. Ella fu simboleggiata in una Dea di gravi, ma confortanti sembianze, che tiene la spada in alto, ma non ha l'abito del percuotere, che bilancia con equilibrio le umane azioni, e se da una parte pone il reato, dall'altra pone tutte le scuse.

Or dunque se dopo i resultati del Dibattimento Voi, Signori, che di quella Giustizia (e di lei sola) siete ministri, troverete legittimo ed equo quel mite resultato che auguro ai nostri Difesi, e per cui spero sia questa l'ultima discussione sull'odierno tema di Lesa Maestà; proferite imperterriti e sereni il vostro Giudizio, e non temete, come teme l'Accusa, che sembri una *lassitudine,* e che passi per un malo esempio. Nò, il paese di molte cose è stanco... si stancò delle disgrazie pubbliche, e non lo credo parato a edificarsi coll'esempio di disgrazie private.

Rispettosamente esponendovi quanto poteva meritare la vostra contemplazione su i punti principali del fatto e del diritto io fui

lontano, o Signori, dall'ambizioso sfoggio di argomenti che la mia coscienza non trovasse conducenti a un resultato legale, ed esemplare. Se adunque la legalità, e la esemplarità lo consentono, largheggiate, o Magistrati, nelle vostre incensurabili prerogative. Un atto di benigna giustizia, è sempre un balsamo ai pubblici e privati dolori; e nelle cause politiche è un espediente di oblio, un fomento alla pace.

DIFESA

DELL' AVV. F.-D. GUERRAZZI

PRONUNZIATA

DALL' AVV. TOMMASO CORSI

Il seguente discorso fu detto nelle Udienze dei 18, 21, 28, 29, 30 Marzo, e 1, 2, 19, 20, 21 Aprile (1).

Signori! È costume degli oratori forensi richiamare l'attenzione dei giudici e del pubblico sulle cause che imprendono a trattare, magnificandone l'interesse. Se vi è causa in cui l'oratore possa dispensarsi da quest' ufficio ella è appunto la presente. D'altronde la gravità della causa in un processo dell' indole di questo, non deve essere ricordata dalla difesa, ma deve essere impressa nell'animo dei magistrati; la difesa talvolta brilla e tosto muore: la magistratura resta. Io ho letto nelle storie registrato il nome di quel Tommaso Moro, giudice integerrimo d'Inghilterra; non ho letto chi fossero i difensori che discutevano avanti di lui. Sapreste dirmi chi fossero coloro che cercarono di strappare le vittime a quel feroce Jefferies che tanto incrudelì nell'amministrare giustizia? Nessuno storico ne rammenta il nome; ma quello dell'atroce ufficiale è ricordato ad ogni pagina nelle storie dei tempi.

Non è dunque la difesa che deve magnificare la causa, è la magistratura che deve intenderne l'altezza; ed io ho l'intima convinzione che qui la magistratura l'abbia profondamente intesa. Una sola singolarità mi piace di ricordare alla Corte, perchè interessa averla presente. Io porto ferma opinione che dove si inalzi alla vera altezza dei suoi principii questo processo, noi dobbiamo andar convinti di essere tutti sottoposti a giudizio. Mirato dall' alto punto politico questo processo, non vi si trovano nè accusatori nè difensori; non vi sono nè giudici, nè imputati: tutti, o Signori, tutti siamo sottoposti ad un tremendo giudizio della terra e del Cielo!

(1) L'Avv. Corsi. Esibisce due lettere originali (che nel corso del Giudizio aveva dichiarato di avere smarrite) scritte dal Sig. Guerrazzi al Sig. Aud. Buoninsegni già prefetto di Lucca, e da quest'ultimo state riconosciute sulla copia all' Udienza, e domanda che vengano le medesime collazionate colle copie esistenti in atti.

Il Sig. Cav. Presidente osserva che quando vengono esibiti gli originali sarebbe inutile la collazionatura colle copie; ciò nonostante a richiesta della difesa ordina al Cancelliere la lettura delle dette Lettere originali facendone egli stesso il confronto con le copie.

ARTICOLO PRIMO.

GENERALITA'.

CAPITOLO I.

Sistema dell' Accusa — Zelo dei pubblici Ministeri — Appello alla clemenza divina buono pei Torquemada — Opinione pubblica — Causa della rivoluzione Italiana della Toscana — Vera ragione del male — Il Sig. Guerrazzi salvò il Paese — Bilancismo — Impiegati restano al posto — Incoerenza dell'accusa che non gli ha processati con la sua teoria della subiezione passiva — Se vi fosse coerenza il Ministero Pubblico sarebbe reo — Vento favorevole agl' impiegati — Commissione Governativa — Accusatori zelanti per acquistar merito dai governi.

Imprendo a trattare questa causa dopo le truci Conclusioni del Ministero Pubblico. . . . .

SIG. CAV. PRESIDENTE. La parola *truce* anderebbe risparmiata.

AVV. CORSI. Allora dirò gravi Conclusioni; ma intende la Corte che l' ergastolo a vita è pena truce.

IL SIG. CAV. PRESIDENTE. Ma non può dirsi truce il Magistrato che propone una pena scritta nella Legge.

AVV. CORSI. Ho sentito con attenzione e pazienza il lungo ordine de' suoi ragionamenti, e la sorte non mi ha dato di sentire la sua conclusione (1) di che son ben contento. Il discorso del Ministero Pubblico di questo mi ha persuaso, che con lo zelo eccessivo, con l' abuso della logica, e con massime non accettabili certamente dinanzi ai dati della scienza e della civiltà, si possono facilmente fare dei martiri, non si possono fare dei rei. Lo studio dei Pubblicisti mi ha facilmente persuaso come in tutte le commozioni politiche i Ministeri Pubblici sogliono pur troppo dar rilievo a non enti, pur troppo eccessivamente aggravare la mano sopra gli imputati (2).

(1) L' oratore non volle trovarsi presente quando il Ministero Pubblico lesse l' ultima parte delle sue conclusioni.

(2) V. GUIZOT, *Des Cospirations et de la Justice Politique*, C. VI. CONSTANT. *Politique Constitutionelle*, *pag.* 220 *e seg.* ediz. di Bruxelles.

Il Ministero Pubblico non poteva ignorare, dopo che una causa di tanto nome aveva commosso il paese, qual sarebbe stata l'impressione che il pubblico avrebbe ricevuto da questo giudizio; quindi è stato cauto di avvertirvi che voi non dovete troppo curarvi del giudizio della terra, ma dovete unicamente mirare a quello del cielo (1). La esortazione del Ministero Pubblico non dev'essere diretta ai soli magistrati, ma dev'essere comune a tutti; imperocchè tutti abbiamo bisogno della indulgenza celeste. Se non che, considerata genericamente la proposizione del Ministero Pubblico, ha qualche cosa di singolare. I Tribunali, almeno i tribunali criminali, sono creati per questa terra; e guai a quel paese dove la Magistratura fosse costretta a render giudicati che fossero manifestamente contrarii alla opinione pubblica. Questa regina del mondo « Che a nullo dei mortali obbidisce, a tutti impera » è stata posta dallo stesso Legislatore come garante delle Sentenze delle Magistrature quando con la Riforma del 1838 ci voleva che i Giudizii criminali avessero piena e completa pubblicità. E d'altronde se a Dio dobbiamo render conto dell'opere nostre, s'.ei deve esaminarci sui giudizii che abbiamo resi sulla terra, è pur troppo necessario che possiamo render conto del come abbiamo formate le convinzioni nostre; imperocchè dove in ciò non si usasse dell'intelletto ch'Ei ci ha dato chiarissimo, noi saremmo sottoposti alle sue censure. Quindi la massima così generica a me pare che molto convenisse al padre Escobar per tranquillare la coscienza del Torquemada nei giudizii dell'Inquisizione; ma non mi pare che convenga davanti ad una Magistratura criminale.

Il Ministero Pubblico ha contro la pubblica opinione: nè egli si scoraggisce perciò; egli è nel concetto di aver solo ed unico intesa la causa: si direbbe quasi che il monopolio della logica è concentrato nel Pubblico Ministero! Questa sua illusione invero non mi spaventa: io ho la convinzione di parlare a Giudici, i quali come Alessandro, mentre ascoltano con un orecchio l'accusatore, serbano intiero l'altro per la Difesa.

La Toscana nel più perfetto accordo con il suo Principe fino dal 1848 partecipò largamente ai movimenti Italiani, per la nazionalità. Accadde fra noi quello che le storie insegnano accadere in tutti i movimenti politici; le voglie generose trasmodarono, le masse seguirono la natura degli individui, e desiderarono forse più di quello che potevano ottenere. La mala prova delle armi rese inaspriti i desiderii, più ardite le voglie. Ogni savio politico che con i dettati della vera scienza avesse esaminati gli

(1) *Conclus. del Minist. Pubblico*, §. 3.

avvenimenti Italiani, non vi avrebbe trovato un fatto singolare ed unico, vi avrebbe trovato un fatto ordinario, comunque doloroso. Ogni savio politico, esaminati gli avvenimenti dell'ultima guerra e dell'ultima rivoluzione italiana, si sarebbe persuaso facilmente che nè gli ergastoli, nè il soverchio zelo dei Pubblici Ministeri potrebbero mai impedire che dove eguali avvenimenti si verificassero non portassero eguali resultati.

Tutti gli Stati italiani parteciparono egualmente al movimento del 1848. Tutti gli Stati italiani videro verificare avvenimenti consimili; ma solamente gli stati della Toscana e di Napoli ebbero la sventura di avere dei Processi politici!

Il senno singolare del popolo nostro, l'ingenita sua civiltà, risparmiarono in Toscana moltissimi mali, comunque nello sviluppo di questa causa venga dimostrato che qui più che altrove vi furono ragioni di agitazione. Tanto più fu singolare il contegno del popolo nostro in quanto che disgraziatamente la classe intelligente non si adoprò troppo a frenarlo. E più ne sarebbero stati risparmiati se non fosse sopraggiunto un ultimo avvenimento che rese quei danni più gravi, voglio dire l'abbandono del Principe nel momento in cui il paese versava nel maggior pericolo. Questo fatto poteva pur troppo esser fecondo di gravissime conseguenze. È antico dettato reso fino dalle sacre scritture « *ubi desinit gubernator populus corruit* »: ma la fortuna fu così benigna a noi che volle vi fosse un uomo il quale senza risparmiare nè pericoli personali, nè fatiche, e adoprando tutto l'ingegno che la natura gli aveva sortito a salvare il proprio paese, potè far sì che i mali che potevano avvenire per il fatto del 7 febbraio 1849 non riuscissero di quella gravità che l'avvenimento poteva generare.

Il turbine popolare si dissipò in baleni: meglio non vi fossero stati neppure codesti: tuttavia quando la burrasca vi minaccia il podere, se ne uscite col danno di un campicello, è non comune fortuna. Tutti i testimonii di questa causa hanno fatto plauso unanime a questa verità, che se la Toscana dopo il febbraio 1849 non versò in maggior pericolo se ne deve l'obbligo a Francesco Domenico Guerrazzi; ma più che nei testimonii, lasciatemi credere, o Signori, che questa verità sia impressa nella coscienza vostra, poichè Voi tutti siete stati presenti e giudici degli avvenimenti politici del paese nostro.

E questa verità è troppo sentita dal Ministero Pubblico, il quale non lascia cure per eliminarla; sicchè fino dal principio delle sue conclusioni egli fu cauto di avvertirvi che la Giustizia non deve bilanciare, a senso suo, il bene col male.

Quindi del bene non deve tenersi nessun conto, deve esami-

narsi il male e quello solo aggravarsi (nel modo che vedremo) sulla testa degli accusati.

Le diverse gerarchie amministrative conobbero pur troppo la condizione critica in cui versava la Toscana nel 1849. Gli Ufficiali di coteste diverse gerarchie politiche e amministrative che non son poche, nè hanno pochi impiegati, meno uno, rimasero tutti al loro posto. Tutti si congratularono di avere in tempi così procellosi, un uomo dell'indole, della fermezza e della buona volontà del Signor Guerrazzi, il quale si adoprasse a risparmiarci i gravissimi mali che tutti temevamo.

E tra gli altri quelli che nell'ordine amministrativo occupavano ed occupano tuttavia le cariche più eminenti, non solamente goderono di questa circostanza, ma si affrettarono a sollecitare il Sig. Guerrazzi perchè non abbandonasse il posto e spendesse l'opera propria alla salvezza dello Stato. Non basta, o signori, codesti ufficiali che occupavano la più eminente parte della Gerarchia amministrativa contribuirono potentemente agli atti di Governo che furono allora giudicati una necessità politica, e che formano parte dei Documenti che sono incriminati in questo Processo. Se l'Accusa si fosse degnata di esser coerente ai suoi principii, la massima parte di codesti impiegati dovrebbe essere in questa causa e sedere a lato del Sig. Guerrazzi. In luogo di una quantità d'imputati che nulla hanno avuto di comune colla sua amministrazione, ei si sarebbe dovuto trovare con gli altri che più da vicino e con esso contribuirono a porre in essere l'Amministrazione Governativa del Governo Provvisorio e del successivo Potere Esecutivo.

Infatti l'accusa dichiarò che la subiezione passiva non scusa negli atti manifestamente delittuosi; ora vi sono pur troppo in processo atti nei quali a senso dell'Accusa vi è manifesto, manifestissimo delitto; in codesti non vi è la sola firma di Francesco Guerrazzi, ma vi è la firma di altri impiegati, che non solamente contribuirono con Esso all'amministrazione, ma stesèro, compilarono simili atti, comunque dicano averli stesi per suo ordine. Se la teoria della subiezione passiva non è scusa della compilazione di essi, bisognerebbe essere coerenti; bisognerebbe cioè, che tutti gli ufficiali che vi contribuirono fossero in questo processo.

E se il Ministero Pubblico si degnasse di essere coerente ai suoi stessi principii, avrebbe dovuto con ben altri individui accrescere il processo. Imperocchè avendo Egli ritenuto che il Governo Provvisorio non si consolidò mai in Toscana, non si acquistò dunque mai una forma così stabile, che gli impiegati subalterni potessero essere scusati da averlo ubbidito; se il Ministero Pubblico fosse coerente a queste sue teorie, nessuno, o

Signori, nelle cariche amministrative toscane anderebbe scusato; tutti sarebbero egualmente colpevoli perchè tutti avrebbero contribuito ad assodare un ordine di cose, che di fronte ai principii del Pubblico Ministero era un potere di ribellione. Io dubiterei se applicati codesti principii il Ministero Pubblico potesse sedere sullo sgabello dell'Accusa! A suo luogo vedremo che la questione si scioglie in un semplice dilemma. O il Ministero Pubblico in questo Processo non crede che quegli Atti, nei quali altri ufficiali hanno partecipato, siano atti criminosi, come sembra credere, o il Ministero Pubblico dovrà confessare che perseguita degli individui e non un delitto.

Frattanto codesti pretesi complici non solamente sono fuori di processo, ma godono tuttavia della fiducia del Governo restaurato, anzi per loro così lieto è spirató il vento della prospera fortuna che vanno fregiati di onoratissime decorazioni!

Come fecero plauso gli impiegati di qualunque Dicastero alla necessaria amministrazione del febbraio 1849 e mesi seguenti, così vi fece plauso la Commissione Governativa, la quale (a parte quello che dovrà esaminarsi in seguito) riconobbe che non era luogo a fabbricare processi politici contro il caduto Governo.

E invero niun uomo scevro di passione, niun' uomo che con tranquillità di coscienza avesse esaminati codesti avvenimenti avrebbe potuto mai trovare in Francesco Domenico Guerrazzi un reo di perduellione! Ma nelle commozioni politiche vi è pur troppo una classe di uomini (e di questa specie disgraziatamente fu l' Accusatore di questa causa), vi è una classe pi uomini, i quali si affrettano a mostrare un eccessivo zelo negli ultimi Governi che arrivano per far dimenticare la parte che hanno avuto nei precedenti. Quindi la querela che dava al Ministero Pubblico il grave peso di sostenerla!

Io di questo non mi meraviglio, o Signori, perchè so che da Cesare in poi non sono mancati i Tuberoni accusatori dei Ligarii.

Pur troppo lo zelo eccessivo, fu detto da profondi Pubblicisti e può ripetersi davanti ai Tribunali, è più nocivo dei cattivi principii!

CAPITOLO II.

Fabbrica del processo — Accusa dominata dalla moda — Congiure sognate — Teorie di nuovo conio per sostenerle — Delitto flagrante che abbisogna di un mostruoso processo per essere provato — S' inizia con arresti arbitrarj — Coll' ajuto perpetuo della potestà governativa — Riunione di documenti

fatta a caso sicchè dopo ne vengono abbandonati non pochi — Giudizio orale — Fatti generali — Questione di competenza — Danno pel tribunale incompetente — L'Accusa ha trovato necessario oltrepassare i limiti assegnatigli — Quali fossero — illegalità — Danno — Regole di diritto pretese più severe nel diritto costituzionale — Progressi della Scienza del diritto pubblico e criminale — Parole del De Matter — Scuola di Grozio — Teorie rivoluzionarie del Ministero Pubblico rifiutate — Incertezza dei principj giuridici sulla Sovranità — Esempi della Francia — Prove — Falsa critica fatta dell'Accusa ai propri testimoni porta alla strana censura di se e del Governo — Veduta rettamente la censura riuscirebbe favorevole alla difesa — Offese al difensore disprezzate — L'Accusa non vuol canoni legali — Pretesa prova della congiura desunta dalla lettera Mordini — Raziocini singolari a sostegno di un assurdo — Riassunto della economia del sistema che vale all'Accusa per chiedere l'ergastolo a vita.

Non vi parrà credibile, o Signori, che la moda, Dea dei circoli galanti, influisca sopra l'Accusa. Eppure è così! Un Accusatore che voglia dare una querela di Maestà ha bisogno di seguire gl'impulsi della moda; è necessaria una congiura; ci vuole qualche cosa di drammatico; ha bisogno dei Cinna, dei Bruti, dei Cetéghi, i quali nulla curando la vigile guardia, nulla la riprovazione dei buoni, nulla il Senato munitissimo, nulla Cicerone che veglia per la salute della Repubblica, si raggirino per l'ombre della notte, si riconoscano con segni mistici e cospirino a porre in essere il più atroce dei delitti! Quindi l'Accusatore che aveva bisogno di complici, di cospiratori, l'Accusatore sognò una congiura!

Difficile era sostenerne l'esistenza fino al momento del giudizio pubblico, ma il Ministero Pubblico rifrustando con maggior accuratezza negli Archivii, esaminando con più cura i Documenti, traendo partito dai fogli che gli venivano rimessi dalla potestà governativa, trovò il mezzo di sostenerla. Mancavano i concerti, ma il Ministero Pubblico formò una nuova teoria: — eran d'accordo nel distruggere, non lo erano nell'edificare; quindi per necessità deve ritenersi che avessero cospirato insieme; — come fossero d'accordo, qual concerto avessero, qual fine si proponessero, queste sono ricerche che il Ministero Pubblico non si cura di affrontare, forte nelle sue convinzioni. Così essendo coerenti a cotesti principii, domani dovremo fare un solo Processo di tutti gli omicidii, domani l'altro di tutti i furti: in tutti vi è un attacco alla proprietà là personale, qua reale: tutti si sono trovati

d' accordo nell' attaccare le proprietà personali, o reali, comunque per fini diversi, tutti sono correi. Tizio (perdonatemi la bassezza dell' esempio, ma i principii devono essere dimostrati per esempii per apparire più chiari), Tizio vuol rubare un giumento; non può eseguire il suo furto: sopraggiunge Caio il quale trovando il giumento lo asporta di fatto; Tizio e Caio non si conoscono, cotesti sono correi pei principii del Ministero Pubblico. Procedendo in cotesti principii, o Signori, è molto facile il fabbricare i delitti, ma non è molto facile il prendere Conclusioni che possano avere l' aspetto di persuadere i Magistrati.

Con questi principii si sono riunite più persone; con questi si è formato un Processo voluminosissimo, del quale ha parlato minutamente l' Accusa tracciandone la genesi, e mostrando il modo col quale si è formato. Anch' io sarò nella necessità d' imitarla. L' Accusa ha dichiarato che per essa esisteva un delitto *flagrante*, di flagranza continuata per due intieri mesi. Signori, sarà di unico esempio nella storia delle Magistrature Toscane che per provare la esistenza di un delitto *flagrante*, il delitto di più facile prova, siano necessarii quattro anni di Procedura, dodici filze di Processo, oltre 500 testimoni! E quasi tutta questa mole raccolta nel corso dell' Istruzione fosse stata poca per provare il delitto *flagrante*, il Ministero Pubblico ha con larghissimo lusso seguitato a fornire la Cancelleria di ampia copia di Documenti, direi quasi ad ognuna delle lunghe udienze che ha necessitato questo Processo!

Vediamo sommariamente i modi di compilarlo. Francesco Domenico Guerrazzi dopo la Restaurazione del 12 aprile 1849 era detenuto in Belvedere, si dice, per provvedere alla sua sicurezza. Ma le carte processali non mostrano alcun Documento che giustifichi cotesta detenzione. L' Accusa trovò il Guerrazzi nelle carceri di Belvedere, lo arrestò, e crede averlo legittimamente arrestato. Leonardo Romanelli spatriato sotto fede di passaporto venne ricacciato violentemente in Toscana. La potestà governativa se ne impadronisce; dichiara che lo fa *per aspettare la querela del potere ordinario*, e la querela con tutto l' agio e il comodo del potere ordinario sopraggiunge; l' accusa lo conferma in carcere e ritiene il Romanelli, arrestato così dalla potestà governativa come lungo braccio dell'autorità ordinaria! Taccio degli altri accusati che l' Accusa non guadagnerebbe certo se io ne facessi la istoria.

La potestà governativa in questa Causa procede in mirabile accordo con la potestà ordinaria; perchè non solamente dà braccio per sostenere il Romanelli, onde dar tempo a discutere e meditare la querela, ma non manca di somministrare i suoi atti alla

potestà ordinaria, manda direttamente avvertenze, e rileva fatti all'Accusa, e ne sono stati letti a questa udienza i Documenti; manda Documenti che divengono pietra angolare per l'Accusa; e basta che io vi ricordi quella famosa lettera del Mordini sequestrata dal Prefetto di Arezzo, e così dalla Potestà Governativa e portata poi con tanto strepito, e profusa con tanto lusso nel sistema del Ministero Pubblico.

L'Accusa in questo Processo ammassa, riunisce gran mole di Documenti sempre per provare il delitto *flagrante*, e si trova poi all'epoca della fine del giudizio nella necessità di lasciarne a parte un buon terzo che non fanno al suo caso! Finalmente seguitando a procedere di lieto accordo con la potestà governativa, l'Accusa fruga la pacifica dimora dei testimoni, ne trae i gemiti degli accusati, e ne fà argomento per screditare i testimoni stessi.

Non poteva essere, o signori, che così; per trovare il delitto ove non è era pur troppo indispensabile ammassare documenti di ogni genere, per cercare nel complesso delle diverse carte, varie fra loro, per cercare, dico, di accozzare qualche principio che potesse dare ai fatti aspetto di delitto; conveniva udire moltitudine di testimoni, perchè nella discordanza dei partiti che avevano agitato la Toscana, si potesse trovare alcuno che aggravasse gli accusati, e che provasse l'esistenza del delitto, al che alacremente mirava l'Accusa.

Quando venne il tempo di completare questa indigesta mole di atti e documenti, allora l'Accusa trovò necessario gettarsi nei fatti generali. Ma era ormai troppo screditato il sistema; ond'era facile che la Difesa gli muovesse il lamento di adottare il metodo ormai tenuto in altri paesi, e non accreditato presso alcuna Magistratura; quindi l'Accusa dovè deflettere da cotesto sistema, e cercò di trincerarsi nelle specialità. Ma ormai il veleno del sistema era subito, e l'Accusa quindi, se nel fatto lasciò le considerazioni generali sul processo, nella sostanza procedè come se avesse avuto queste considerazioni per punto di partenza.

Chi ha attentamente ascoltato le Conclusioni del Ministero Pubblico facilmente si è accorto di questo difetto, imperocchè il Ministero Pubblico piuttosto che fare un esame critico dei fatti, e desumerne l'esistenza o inesistenza del delitto, è nella sostanza proceduto all'inverso; ha ritenuto che il delitto fosse esistente, ed ha cercato che i fatti fossero accomodati a provarlo.

I fatti generali portavano il Pubblico Ministero sopra un altro scabroso terreno, che doveva con ogni studio evitare. Questo scabroso terreno era quello della competenza del Tribunale; ogni qual volta si cercava d'incriminare l'amministrazione ministeriale, di esaminare lo stato politico della Toscana, e la parte che

il Ministero del 26 ottobre vi aveva preso, di necessità si istituiva un'Accusa di responsabilità ministeriale, quindi il Ministero pubblico abbandonò la parte dei fatti generali per trincerarsi nella specialità onde sostenere la competenza vostra. Ma l'artifizio non resse al Ministero Pubblico, tanto che se io avessi desiderata una più splendida testimonianza del mio buon diritto nella questione di competenza di quello che le mie ragioni portavano, io non dovrei invocare che le Conclusioni del Pubblico Ministero. E invero voi avete sentito con quanta arte (dichiarando non volerne parlare), con quanta cura egli abbia esaminato la posizione del Ministero all'epoca del febbraio 1849; voi avete sentito come abbia accuratamente, e con apparenza di profondo politico esaminata la condotta che quel Ministero avrebbe dovuto tenere all'epoca della partenza del Principe: voi finalmente udiste dal Ministero Pubblico come la condotta tenuta non fosse a senso suo coerente ai principii della politica e della Giurisprudenza.

Ora questo esame che costituisce il punto di partenza, senza il quale crolla tutto l'edifizio dell'Accusa, tutto cotesto esame dimostra nel modo più chiaro ed evidente che l'Accusa non può procedere se non che scrutando la condotta Ministeriale: che è quanto dire se non che formulando un'Accusa contro i Ministri dell'8 febbraio, e dichiarando per conseguenza necessaria che noi non siamo innanzi a un Tribunale competente.

Nè questo vuolsi dire, o Signori, per irreverenza ai Magistrati; no, o Signori: la Legge non ha stabilito che le questioni dell'incompetenza non debbano proporsi per reverenza ai Magistrati; i Tribunali sono stati istituiti diversi secondo le materie diverse, è nel diritto delle parti che vi sono portate innanzi declinare dalla loro competenza. Qui poi la questione è diversa, e varia affatto aspetto secondo il diverso Tribunale davanti al quale si agita: davanti a un Senato l'imputato è pari ai Giudici che lo giudicano, discute con loro la Causa; egli fa grandeggiare le considerazioni politiche, e si procede all'esame del suo operato, non entrando in regole di giurisprudenza le quali vengono affatto secondarie nell'esame della condotta che ha tenuto, e dei fatti che possono costituire l'incriminazione (1). Davanti i Tribunali ordinarii la scena cambia affatto. È vero, e voi lo sapete, che in processi politici anche i Giudici ordinari debbono avere le considerazioni politiche, ma esse non possono disgraziatamente grandeggiare dinanzi i tribunali, i quali per lo più procedono sotto le sole regole di diritto usate, e qualche volta abusate dalle Accuse. Qui le regole vere

(1) V. Beniamin Constant, *de la Respons. Ministerielle nel Cours de Politique Constit.*

e non vere che costituiscono l'incriminazione dei fatti, sono le regole di diritto che i Magistrati ormai troppo abituati a seguirle non abbandonano facilmente per ricorrere alle considerazioni politiche. Ecco la ragione, o Signori, per cui tutti i pubblicisti dichiarano che in processi politici, in specie di ministri, davanti ai Tribunali ordinarii non si offrono tutte le garanzie che sarebbero desiderate dalla legge. Gl'imputati qui non sono pari, gl'imputati sono nella posizione di superiori a inferiori, gl'imputati hanno una discreta libertà di parola quanto lo consente il fine dell'istituzione dei giudizii, ma gl'imputati non possono permettersi qui le discussioni che si permetterebbero davanti all'Assemblee Legislative.

I limiti dell'Accusa in questa causa sono tracciati dal decreto della Camera di Accuse; sono tracciati dal vostro Decreto de' 28 agosto 1852. I fatti posti nel Decreto della Camera di Accuse sono i soli che possa legalmente sostenere il Pubblico Ministero al Giudizio orale. Il Decreto del 28 agosto dichiarò di più che dei fatti posti dall' atto di Accusa, quei soli potessero costituire subietto del giudizio i quali erano nella parte conclusiva del Decreto medesimo. Ma l' accusa non si sentì forte sul terreno del decreto della Camera di Accuse; essa ben vide che basandolo su codesto punto, il suo sistema si scuote e crolla con molta facilità; quindi poco curando le regole legali stabilite colla Legge del 2 agosto 1838, Art. 236, torna a porre sul suo banco altri fatti i quali non hanno costituito subietto di incriminazione alla Camera delle Accuse. Mi piace qui, comunque io non mi occupi attualmente che in genere del sistema dell' Accusa, mi piace qui che questa idea fin d'ora rimanga ben chiara e ferma nella mente dei Giudici. Il Decreto della Camera delle Accuse non solo non faceva conto a Francesco Domenico Guerrazzi dei fatti avvenuti nella sera del 7 all' 8 febbraio 1849, ma dichiarava anzi portare ad esclusivo carico del Montanelli e del Mazzoni tali avvenimenti. Ecco il §. 49 che contiene gli addebiti speciali:

« Considerando sulle prove specifiche che riguardano i singoli
» imputati, e segnatamente i *Membri del Governo Provvisorio,*
» che appariscono essi evidentemente colpevoli di Lesa Maestà per
» molti fatti emergenti a loro carico dal Processo, dei quali sono
» i più culminanti quelli:

» Di avere l' Avvocato *Francesco Domenico Guerrazzi* ordi-
» nate le spedizioni militari contro il Granduca, onde cacciarlo
» violentemente dalla Toscana; quali furono le spedizioni per
» l' Isola dell' Elba e per S. Stefano. »

Di Fronte al Guerrazzi sono dunque ritenuti come primi fatti le due spedizioni di Portoferraio e Santo Stefano.

« Di avere l' Avvocato Giuseppe Montanelli e l' Avvocato Giu-
» seppe Mazzoni cooperato efficacemente e con eccitamenti ante-
» riori, e con successive ricompense, alla violenza fatta al Con-
» siglio Generale. »

Dunque, o Signori, nel sistema della Camera delle Accuse, sistema dal quale non può prescindere il Ministero Pubblico al giudizio orale, nel sistema della Camera dell' Accuse le violenze al Consiglio Generale e i supposti concerti anteriori formano addebito al Montanelli e al Mazzoni; da essi viene ampiamente e pienamente escluso il Guerrazzi, il quale nel concetto di codesto Decreto comincia ad essere colpevole unicamente all' epoca della spedizione. Ma l'Accusa, come io ho avvertito, non si è sentita troppo forte in cotesto sistema, quindi l' ha variato a suo piacere. Ecco come essa ha tradotto il motivo del Decreto della Camera delle Accuse.

« Carcerato per conto del potere ordinario li 24 maggio 1849,
» quest' imputato, che ha interessato altre volte, e sempre per
» cause politiche, or l' Autorità Governativa, or la giustizia, or
» la grazia (1), ebbe parte, e non secondaria, mentre era Mi-
» nistro e deputato nelle conferenze tenute la notte dal 7 all' 8
» febbraio in Palazzo Vecchio con i capi del Circolo, ed altri
» agitatori, che consumarono la mattina appresso in piazza ed
» all' Assemblea Generale le già descritte violenze, e coartarono
» anche la sua nomina, che accettò senza esitanze e riserve, per
» comporre insieme con Mazzoni e Montanelli il Governo Prov-
» visorio supplantatore del Principe. »

Così nel sistema dell' atto di accusa, il quale intieramente abbandona le dichiarazioni del Decreto della Camera di Accuse, la incriminazione non comincia dalle spedizioni di Portoferraio e Porto Santo Stefano, ma risale agli avvenimenti del sette e otto febbraio e alla invasione del Consiglio Generale. Questo sistema, o Signori, è interamente illegale. L'Accusa, lo ripeto volentieri, secondo il disposto dell' Art. 238 del Motuproprio può ben portare nuove prove su i fatti che sono stati ritenuti nel Decreto di Accusa, ma non può certamente aumentare quei fatti; molto meno gli può aumentare quando essi possono costituire, da per loro soli indipendentemente dagli altri, che sono ritenuti nel Decreto di Accusa, il delitto che si sostiene. Può dunque l' Accusa fare nuove giustificazioni sui fatti ritenuti dal Decreto, giustificazioni da porsi in essere nelle forme legali, vale a dire in modo

(1) Su questi pretesi pregiudizi è discorso abbastanza nell' Apologia scritta dallo stesso Sig. Guerrazzi e negli interrogatorii tenuti alla udienza, e stampati a parte.

da lasciare alla Difesa, mezzo di potervi opporre le sue eccezioni; ma fuori di cotesti casi l'Accusa non può scostarsi dalla traccia che le è stata data dal Decreto di Camera delle Accuse; questo io dico non perchè voglia eliminare l' esame di codesto avvenimento il quale anzi mi piacerà di trattare; ma perchè è ufizio di difesa vedere la cosa nella sua legalità, e non concedere quello, che la Legge non vuole sia concesso all' Accusa.

Facilmente si intende la ragione per la quale è piaciuto al Ministero Pubblico di seguire cotesto sistema; se l' Accusa si fosse trincerata nei fatti posteriori; comunque le sia piaciuto in questi trovare altri quattro delitti di Maestà, pieni, completi, consumati in tutte le parti loro, tuttavia facilmente la Difesa avrebbe potuto eliminarli, perchè posto il fatto del 7 all' 8 febbraio a carico degl' imputati soli che si ritiene abbiano avuto parte in questi avvenimenti, costatato che il Sig. Guerrazzi presente non vi aveva avuto parte, allora la questione diveniva tutta politica; aveva egli nell' amministrare la cosa pubblica ecceduto in modo da commettere il delitto di Maestà, o aveva egli ottemperato alle dolorose circostanze, che lo forzavano ad agire in quel modo? Questa è la questione, che veniva posta quando il Ministero Pubblico avesse determinato la sua accusa nel modo stabilito dai primi Giudici, ma da che egli presentiva agevolmente questa risposta aveva bisogno di far sì che gli avvenimenti fossero tutti creati dall' imputato, onde tutti porli sulle sue spalle, e scendere alla conseguenza della esistenza del reato, la quale, quanto sia legale sarà luogo ad esaminare in progresso. Sarà luogo allora di vedere se quei fatti debbano valutarsi, e posto che lo debbano, se debba valutarsi il bene che avean prodotto. Per l'Accusa che vuol provato ad ogni costo il delitto i fatti devono unicamente considerarsi nella pienezza dell' effetto, e ritenere il delitto consumato, colla cosi detta usurpazione di potere, quindi essa ha bisogno di risalire alla occupazione di quel potere che sostiene usurpato.

Inaugurata così la sua accusa pel fatto, il Ministero Pubblico passa a parlare delle teorie sul delitto di Maestà, e dichiara fin da principio, che egli non vuol seguire i dettati delle Leggi Romane, ma solo non vuole ottemperare a quello che egli chiama *lassismo* in materia di delitti di Maestà.

Egli conviene che il Diritto costituzionale debba regolare unicamente questo Processo, non conviene che nel Diritto costituzionale i delitti di Maestà non procedano col rigore col quale procedono nelle Monarchie assolute. Sarebbe facile, o Signori, di mostrare al Ministero Pubblico il contrario. Io mi limiterò unicamente a dirvi che la maggior parte dei fatti che sono leciti,

legali sotto il sistema costituzionale, potrebbero costituire il delitto di Maestà nella Monarchia assoluta. Il sistema costituzionale ammette a modo di esempio la onesta si, ma la censura delle Leggi, ammette la censura delle misure, degli Atti del Governo. Signori, se alcuno si attentasse nella Monarchia assoluta di tenere un simile sistema, dubito forte che dovrebbe strigarsela con qualche Ministero Pubblico! Nel sistema costituzionale vige la regola che « *il Re regna e non governa* ». Sapete voi, o signori, quale è la conseguenza di cotesta regola nel sistema costituzionale? La conseguenza è questa che se il Re si avvisasse di governare piuttosto che di regnare solamente, vale a dire, se il Re volesse fare degli Atti di governo senza il consenso dei Ministri, se volesse scendere a misure che potessero compromettere la sicurezza del paese, il popolo potrebbe legalmente ostare alle sue illegali ordinanze, potrebbe ostare a suoi ordini senza incorrere perciò in delitto.

Questi, o Signori, sono i principii del diritto costituzionale; ma se alcuno si avvisasse nella monarchia assoluta di resistere alla legge e agli ordini del Principe, non vi è principio di dubbio che sarebbe reo di perduellione. Mi pare adunque che paragonati i due sistemi con semplici osservazioni, giacchè è superfluo l' approfondire le diversità che ne derivano, esaminati sommariamente i due sistemi, possa con tutta sicurezza dichiararsi che i principii sui delitti di Maestà nel sistema costituzionale sono molto più larghi di quello che siano nel sistema di Monarchia assoluta; ma astrazione fatta dalla diversità dei due sistemi è innegabile che in questa materia non dopo le leggi Romane, non solamente dopo i principii della così detta Legge Polverina, ma dal seicento in poi, la scienza politica e criminale ha fatto passi grandissimi, ha immensamente, conservando l' autorità regia, diminuiti i casi, immensamente migliorate le forme, con le quali deve procedersi nei delitti di Maestà. La scienza insegna che questo passo fosse fatto tra il cadere del secolo XVI, ed il principiare del XVII secolo.

Stanca l' Europa dalle convulsioni prodotte dalla riforma in Germania, e in Inghilterra, e dalle commozioni francesi, si era abbandonata al desiderio della pace, e del desiderio della pace avevano abusato i Governi per portare ad eccessi i principii in fatto di delitti politici, e di Governo.

Permettetemi, o Signori, anzichè con le mie parole, che io vi descriva questo passaggio con quelle di un celebre storico il signor De-Matter, il quale nella *Storia dei Progressi delle scienze morali e politiche* accenna appunto a cotesto. Il signor De-Matter traccia così lo stato dell'Europa all'epoca della rinascenza in Francia e della Riforma in Germania ed in Inghilterra:

« La reazione trionfava per tutto; regnava senza contrasto:
» nell'Europa intiera ella si lasciava trasportare dal proprio im-
» pero. Era un'utopia; perchè, a dispetto di tutte le apparenze,
» essa non era la espressione morale dell'epoca; non viveva che
» di concessioni e di simpatie fittizie. I Popoli, invero, erano
» stanchi dell'anarchia che vi si era portata sotto il nome di
» progresso politico e di emancipazione nazionale. Dopo aver ve-
» duto spargere tanto sangue, e succedersi tanti disinganni alle
» rivoluzioni che avevano promesso tutte le libertà e annunziate
» tutte le virtù, erano risoluti di abbandonarsi ormai alle vec-
» chie tradizioni, ed impacciarsi di affari pubblici il meno pos-
» sibile, pagando quante imposizioni loro fosse dato pagare, e
» accettando la giustizia come loro sarebbe stata concessa. Essi
» trovavano questa specie di morte civile assai preferibile ai peri-
» coli della rivoluzione. Ma, malgrado questa rassegnazione
» esterna niuno rinnegava in fondo dell'animo i principii di di-
» gnità umana e di libertà sociale che erano usciti dalla Rina-
» scenza, dalla Riforma e dalle due rivoluzioni del 1565 e del
» 1640. I Popoli non abdicano mai. L'assassinio di Carlo I, gli
» intrighi degli ufficiali generali, le violenze del Rump, il dispo-
» tismo di Cromwell, le insurrezioni di Napoli, di Catalogna e
» dell'Ungheria, le stravaganze della Fronda, il regno compas-
» sionevole dell'aristocrazia Danese, ed altri fatti ancora, erano
» molto adatti a render popolare una reazione monarchica; ma
» questi fatti a lato di qualche aberrazione avevano posto in luce
» alcune verità, ed una volta che certe verità si sono acquistate
» dal genere umano, non vi è forza che possa toglierle.

» Ecco quello che furon lontani dall'intendere i Sovrani chia-
» mati a godere della reazione; persuasi che fosse opera loro,
» che essi ne fossero gli autori e i padroni vollero esserne gli
» unici beneficati. Tutti i grandi fatti che si erano compiuti con la
» missione provvidenziale di portare un nuovo ordine di cose e
» di sanzionare dei principii non perituri, non si erano compiuti
» agli occhi loro che per sanzionare i loro vecchi diritti; e nel
» loro errore, fecero astrazione da ogni altra specie di diritto, da
» quelli dei popoli, da quelli dell'umanità. A cotest'epoca, la
» scienza politica priva di quegli alti lumi che più tardi gli as-
» sicurò una sana filosofia essenzialmente morale e religiosa, igno-
» rava ancora che, nel mondo, nessuno individuo per quanto sia
» elevato in società ha diritti uguali a quelli della società stessa;
» che un sovrano messo in bilancia con una nazione non pesa
» più di essa, e una nazione messa in bilancia coll'umanità non
» è che un atomo: che la umanità intiera, non solamente quella
» di un tempo, ma quella di tutti i tempi non è nei disegni della

» Provvidenza che un semplice istrumento, istrumento sublime
» indubitatamente, ma istrumento sottoposto a Leggi eterne e
» superiori ai capricci dei più gran Re, alle deliberazioni delle
» più sagge Assemblee del mondo.

» Tale era l'egoismo generale dei monarchi del tempo, e l'eb-
» brezza particolare di quelli che figurarono nei grandi affari di
» politica, che agli occhi loro si giusti principii erano buoni tutto
» al più ad esser professati da qualche predicatore di campagna,
» o da qualche scolastico di accademia, e non offrivano per loro un
» senso reale. A sentire questi monarchi, essi soli avevano dei diritti;
» mai parlavano di quelli delle nazioni, di quelli dell'umanità;
» tale follia perdè loro, e il loro sistema (1). »

(1) " La réaction triomphait partout; elle régnait peu constetée, dans
» l'Europe entière elle s'enivrait de son empire. C'etait folie; car, en dépit
» de toutes les apparences, elle n'était pas l'expression morale de l'époque:
» elle ne vivait que de concessions et de sympathies factices. Les peuples,
» à la vérité, étaient las de l'anarchie qu'on leur avait faite sous les noms
» de progrès politique e d'emancipation nationalle. Apres avoir vu répandre
» tant de sang, et succeder tant de déceptions à ces révolutions qui avaient
» promis toutes les libertés et annoncé toutes les vertus, ils étaint resolus
» de s'abbandonner désormais aux vieilles traditions, de se méler des affaires
» publiques les moins qu'ils pourraient, de payer autant d'impôts qu'il leur
» serait possible, et accepter la justice telle qu'on voudrait bien la leur ac-
» corder. Ils trouvaient cette espece de mort civile de beaucoup préférable
» aux périls des révolutions. Mais malgré cette résignation, exterieure, personne
» ne reniait au fond de l'âme les principes de dignité humaine e de liberté
» sociale sortis de la Renaissance, de la Réforme e des deux révolutions
» des 1568 e de 1640. Les peuples n'abdiquent jamais. L'assassinat de Char-
» les I, les intrigues des officier généraux, les violences du Rump, le despo-
» tisme de Cromwell, les insurrections de Naples, de Catalogne et de Hon-
» grie, les extravagances de la Fronde, le régne pitoyable de l'aristocratie
» danoise, et d'autres faits encore, étaient bien propres à rendre populaire
» une réaction monarchique; mais ces faits, à côté de quelques aberrations,
» avaient mis en lumière quelques verités; et une fois que certaines véri-
» tés sont acquises au genre humain, rien ne peut plus les lui ôter.

» C'est ce que furent loin de comprendre les souverrains appelés à jouir
» de la reaction; et, persuades qu'elle étaint les auteurs et les maitres, ils
» en voulurent être les uniques bénéficiers. Tous ces grands fait qui vena-
» ient de s'accomplir, avec la mission provvidentielle d'amener un nouvel
» ordre de choses et de sanctionner des principes désormais impérissables,
» ne s'étaient accomplis à leurs yeux que pour sanctionner leurs vieux
» droits; et dans leur erreur, ils fient abstraction de tous les autres droits
» de ceux des peuples, des ceux de l'humanité. A cètte époque, la science
» politique, privée de ces hautes lumières, que lui assura plus tard una
» saine philosophie une philosophie essentiellement morale et religieuse,
» ignorait encore que, dans le monde, nul individu, si élevé qu'il soit dans
» la société, n'a des droit égaux à ceux de la societé elle même: qu'un sou-

Furono queste esagerazioni che richiamando la scienza, e gli uomini della scienza a meglio meditare su i principii della politica e della sovranità, istituirono una più sana scuola della quale fu antesignano il Grozio, che fu poi così feconda, e portò al suo vero livello la scienza con le sue ultime deduzioni. Io non voglio qui istituire un esame parallelo fra le dottrine anteriori al secolo XVII e le dottrine attuali in materia di politica, e di delitti di Maestà; solo mi piace di stabilire alcuni principii perchè saranno da me invariabilmente ritenuti, e creduti per veri, vale a dire che in diritto la Nazione deve, per quanto sta nelle sue forze, procedere di comune accordo, e con sommo rispetto verso il Principe, ma dove per avventura, o per fatti inopinati gl' interessi del Principe vadano disgiunti da quelli della Nazione, il dovere degli ufficiali preposti al governo è di salvare prima la Nazione, e poi cercare di restituire al Principe il possesso che aveva prima degli avvenimenti che avevano separati quegl' interessi. E in questa materia, o Signori, io devo rigettare ampiamente quanto dal Ministero Pubblico è stato detto sopra il dovere dei ministri di ricorrere immediatamente alla forza, di mitragliare il popolo per riportarlo alla obbedienza. Io devo rigettare i principii del Ministero Pubblico, il quale svoltando antichi libri, trova che possa alzarsi impunemente la bandiera della rivolta contro il Governo di fatto per favorire il legittimo Governo. No, o Signori, i principii politici di questo secolo non concedono nè che si mitragli il popolo, nè che si alzi la bandiera in favore del Principe quando vi ha il timore della guerra civile. I principii di questo secolo vogliono essere coerenti.

Se si vogliono censurare i rivoluzionarii non si può procedere poi con modi rivoluzionarii; si condannino i costoro mezzi; ma non bisogna dopo imitarli. Per me sostenere il Governo legittimo,

» verain mis en balance avec une nation ne saurait compter; qu'une nation » mise en balance avec l'humanité n'est qu'un atome, et que l'humanité » toute entière, non pas seulement celle d'un temps, mais celle de tous les » temps, n'est dans les desseins de la Providence qu'un simples instrument, » instrument sublime sans doute, mais instrument soumis a des lois éter- » nelles et superieures aux caprices des plus grands rois, aux délibèrations » de plus sages assemblées du monde.

» Tel était l'egoisme général des monarques du temps et l'ivresse particu- » liére de ceux qui figurèrent dans les grandes affaires de politique, qu'à » leurs yeux ces principes, bons tout au plus à professer par quelque pre- » dicateur de campagne, ou quelque scholastique d'académie, n'offraients pas » pour eux de sens réel.

» A entendre ces monarques eux seuls avaient des droits: jamais ils ne » parlaient de ceux des nations, de ceux de l'humanité. Cette folie les per- » dit, eux et leur système. »

alzando una bandiera senza determinare in prevenzione, e con senno se possa ricostruirsi il Governo che si intende sostenere, è procedere in modo rivoluzionario ed incomposto. Gl' inviti alla strage ed alla guerra civile che potrebbero venire da questi principii paiono a me tanto più funesti in questa epoca, nella quale, i primi e più elevati criterii sulla sovranità non sono posti con regole così certe e sicure da poter tranquillizzare chiunque assumesse cotesto incarico.

L' istoria insegna, come le nazioni nell' epoche più moderne abbiano moltiplici volte cambiato Governo e forme di Governo. Il turbine delle rivoluzioni ha rovesciato sotto gli occhi nostri le Monarchie per sostituirvi le repubbliche, e le repubbliche per sostituirvi le Monarchie. La Francia alla quale non possiamo a meno di guardare come centro di civiltà Europea, sia pure civiltà più o meno avanzata, la Francia, vide due volte crearsi la Repubblica, due volte innalzarsi i Borboni, due volte i Napoleonidi, una volta alzarsi gli Orleanesi. Di questi cinque Governi che si sono succeduti in così breve periodo, qual' è, o Signori, il Governo legittimo? Io credo che il Ministero Pubblico sarebbe molto imbarazzato a darmi una risposta. I popoli e le potenze ai quali potrebbe guardarsi per cercarvi un criterio, i popoli e le potenze hanno francamente acclamato sempre all' ultimo padrone!

Applicate il principio del Ministero Pubblico alla Francia, stabilite che possa alzarsi la bandiera della guerra per inalzare il legittimo potere; i Repubblicani si armeranno dicendo che essi sostengono il vero potere, i Legittimisti si alzeranno pel Duca di Chambord e diranno che sostengono il legittimo potere; gli Orleanesi anch' essi imiteranno l' esempio; che più? i Socialisti stessi, i Bonapartiani crederanno di reggere il legittimo Governo; tutti insorgeranno per restaurare il potere, nel quale credono, o il loro principe e le persone alle quali essi hanno la loro maggiore affezione. Chi deciderà di questa lotta? Chi è il reo che ha alzato la guerra civile, e che si è opposto alla proclamazione del legittimo Governo? Questo porta ad un' altra ricerca: qual è fra tutti questi partiti il Governo legittimo?

Se il Ministero Pubblico, mi perdoni la strana ipotesi, fosse repubblicano, dovrebbe sostenere che il legittimo governo è il repubblicano; se fosse borbonico dovrebbe sostenere che il legittimo governo è il borbonico, e così per esser coerente a se stesso secondo il partito a cui appartenesse dovrebbe dire che quello è il partito legittimo. Vedete, o Signori, come si stabilirebbe la guerra civile, coll' applicazione di quei principii; chi deciderebbe la legittimità dei Governi? La bocca dei cannoni per-

chè il Governo legittimo sarebbe quello che rimarrebbe al potere. Quindi le massime del Ministero Pubblico che ho esaminate, nella loro ultima espressione conducono a questo, che il principio che determina il Governo legittimo, e che può dichiararsi tale quando ha inalzata la bandiera per consolidarsi, è unicamente il principio della forza. Cosi i sistemi del Pubblico Ministero ci riportano ai tempi di barbarie, ci tolgono la civiltà che ci siamo acquistata coi secoli!

Il Governo Civile, o Signori, si fa forte dei principii di giustizia e di umanità; il Governo civile che vuole evitare la rivoluzione, non segue i principii rivoluzionari, non consolida il suo trono passando sopra cadaveri e basandolo sopra un lago di sangue. Questi sono i concetti che informarono l'amministrazione del Sig. Guerrazzi, e questi sono i concetti che formano subietto d'incriminazione contro di esso per parte dell'Accusa. Egli non solamente ritrasse cotesti insegnamenti dalla sana politica e dalla Civiltà del tempo in cui viviamo, ma gli trasse dalle stesse dichiarazioni del Principe, il quale gli aveva insinuato che non voleva stragi nel suo paese, che tutto, il suo potere stesso, doveva cedere al possibile della guerra civile, lo che esprimeva anche nella lettera del 7 febbraio. Quindi il Ministero Pubblico nel suo assunto si pone in opposizione di ogni insegnamento della scienza, ad ogni principio di umanità, e contro ai sentimenti del Principe stesso!

Parlato cosi del processo, stabiliti i canoni giurisprudenziali coi quali intende che debba giudicarsi la causa, il Ministero Pubblico viene all'esame delle prove.

I testimoni, a dir vero, non gli sono stati favorevoli. La difesa non dovrebbe durare gran fatica a provare quest'assunto; quindi il Ministero Pubblico ha bisogno di porre a parte i testimonii, perchè tutto quello che sta a favore della difesa, a senso suo non deve porsi in bilancia, e ciò perchè egli nella sua strada non possa trovare inciampo.

I testimoni sono poco attendibili, perchè, dice il Pubblico Ministero, hanno alquanto scoloriti i loro deposti da quello che avevano dichiarato nel Processo scritto. Ora siccome nell'esame dei deposti dei testimoni vuolsi aver riguardo al tempo, vuolsi aver riguardo ai partiti, quindi non debbonsi troppo attendere codeste variazioni. Signori, poniamo bene i criteri legali sull'attendibilità dei testimoni, stabiliamo bene la natura dei testimoni stessi. Il Giudizio pubblico, Voi lo sapete, per questo solo si fa, perchè il testimone possa francamente, ingenuamente fare dinanzi ai Magistrati quelle dichiarazioni, che nella sua coscienza e sotto la fede del giuramento crede di potere emettere; l'istruzione scritta è un'istruzione preparatoria, l'Accusato non vi è come nel sistema

inglese, presente, nè può dirigere ai testimoni alcuna interrogazione. Se non si potessero ammettere variazioni di sorta fra il deposto scritto dei testimoni e le loro dichiarazioni all'Udienza, ma questa solennità di un Pubblico Processo sarebbe tempo perduto: sarebbe inutile trattenere i Magistrati così lungamente nello sviluppo di un processo, che ormai a senso del Ministero Pubblico non dovrebbe subire nessuna alterazione da quello che è scritto nelle pagine processali. D'altronde la teoria in questo proposito è molto semplice: un testimone all'Udienza fa delle oneste dichiarazioni che spiegano il perchè il suo deposto non sia in tutto coerente a quello che ha fatto nell'istruzione scritta, e allora il Tribunale è nella necessità di attendere il deposto di codesto testimone quale gli viene dall'istruzione orale; o il testimone fa delle variazioni che non sono giustificabili, e allora l'Accusa si vale dei suoi diritti, lo ritiene come spergiuro e lo pone sotto processo; e qui mi pare che l'Accusa non sia stata avara di codesto rimedio, quando nella sua coscienza ha creduto doverlo usare.

Dunque dove non l'ha usato, i testimoni non sono menomamente censurabili per le variazioni che abbiano subito: questo per la parte del diritto. Vediamo un poco cosa debba dirsi sulla natura dei testimoni.

Signori, si è svolto un processo sotto gli occhi vostri, nel quale tutte le classi della società hanno avuto parte. Io ho ascoltato Sacerdoti, io ho veduto personaggi appartenenti alla Aristocrazia, io ho veduto commercianti rispettabili, ho veduto rispettabilissimi impiegati del Governo, ho veduto ogni ceto ed ogni genere di persone: così tutte le classi sociali hanno contribuito alle dichiarazioni, tutte le classi sociali si sono trovate d'accordo nelle deposizioni, che sono state fatte in questo processo: ora dovrà ritenersi che tutta codesta gente, non esclusi rispettabilissimi impiegati, i deposti dei quali sono i più favorevoli in questa causa, dovrà ritenersi che tutta questa gente soggiaccia all'influenza dei tempi, sia invasa dalla febbre di partito? E di qual partito, o Signori? Per supporre che i testimoni vengano in una causa di maestà a deporre a favore degli accusati, bisogna supporre che essi siano di partito contrario al Governo, perchè senza questa supposizione non si può davvero dire, come debbano spiegare troppo favore agli accusati.

Ora, o Signori, se voi doveste seguire il concetto del Ministero Pubblico, se voi doveste ritenere che i diversi testimoni che hanno spiegato i loro deposti alla faccia vostra erano invasi da febbre di partito, ma noi siamo nella completa anarchia, ma non sappiamo allora come la società in Toscana possa sussistere,

perchè i sacerdoti, perchè l'aristocrazia, il commercio, gl'impiegati, il medio ceto sono invasi da febbre di partito contrario al Governo! E non solamente, o Signori, dovrebbe soprenderci questo errore, ma dovremmo pur fare avvertenza ad un'altra circostanza che mi piace di notare, perchè è una necessaria conseguenza di quello che dice il Ministero Pubblico, e che a me pare un poco strana in bocca di un Ministero Pubblico, voglio dire che se tali partiti invadessero la Toscana, il Governo oggi, il quale da tanti anni, con tanto zelo, con tanta cura si affatica per ristabilire l'ordine, per acquistar forza morale, il Governo non avrebbe raggiunto cotesto scopo! Cotesta, o Signori, sarebbe una ingenua confessione nella bocca di un Ministero Pubblico!

È facile di qui vedere che non possono attendersi simili censure. Se febbre politica, se passione dovesse calcolarsi nei testimoni, è nella istruzione scritta che potrebbe temersi esistere la passione politica, perchè la istruzione scritta è di epoca vicina agli avvenimenti, perchè la febbre si manifesta nel momento del male, e declina quando il male è lontano. Quindi la passione non sarebbe nel deposto orale, ma sarebbe nella istruzione scritta; quindi le considerazioni del Ministero Pubblico, il quale suppone che in qualche tempo i testimoni possono essere rimasti invasi da passione politica, altro non fa che afforzare i loro deposti a questa udienza, altro non fa che dichiarare, che le loro deposizioni, hanno maggior forza, e maggior legalità fatte nel momento in cui la passione era cessata, meno dovevano valutarsi quando la passione era fatta viva.

Fatta questa censura ai testimoni, l'Accusa ha da sfogare un'altra nobile ira. Io trovai opportuno alla mia difesa, e io solo sono giudice delle opportunità della mia difesa, io trovai opportuno alla mia difesa di riassumere in quel compendio più stretto che mi fosse stato possibile, le deposizioni dei testimoni, e stamparle. L'Accusa senza rimproverarmi di alcun equivoco, di alcun errore speciale, senza fare alcuna avvertenza che possa mostrare infedeli i miei compendii, con nobile sdegno dichiara che non si debbano attendere gli spogli stampati dalla difesa, che non si devono attendere i Processi verbali, dai quali la difesa dice di aver desunto i deposti dei testimoni, ma unicamente si deve stare al Processo verbale d'udienza, e così, o Signori senza specificare alcuna inesattezza che possa tornarmi a censura, l'Accusa mi dà implicitamente la taccia di poca lealtà, mi dà la taccia di poco giudizio. Dico anche di poca lealtà, perchè voi intendete facilmente che alterare le deposizioni dei testimoni e sottoporle al Magistrato che deve giudicare, è tratto di pochissima lealtà.

A questo dovrei rispondere; ma io, o Signori perdonatemi la

poca modestia, io non mi credo in posizione che necessiti risposta ad un'accusa di poca lealtà; io, ripeto perdonatemi la poca modestia, se penso al modo col quale in 14 anni ho vestito questa toga, ho fiducia che dove venissi accusato di poca lealtà ciascheduno di voi sarebbe un mio difensore. Mi taccia anche di poco giudizio, perchè non sarebbe troppo acuto criterio della difesa sottoporre alterazioni ai Magistrati, i quali ravvisandone la esistenza dovrebbero porsi in diffidenza sulla intera difesa; quindi il difensore non ha neppure interesse a non essere leale, onde non versare il discredito su tutto quanto egli è per dire in sostegno della Causa. Anche questa, o Signori, è un'accusa sulla quale non voglio spendere parole per rispondere. Io non altero, non occulto, non dissimulo i fatti: coteste arti sono comuni a chi deve sostenere un disperato assunto, e la Corte, e il Pubblico devono giudicare fra noi se il disperato assunto sia quello dell'Accusa o quello della Difesa!

Vediamo adesso i criterii generali, con i quali l'Accusa procede nel corso del suo discorso, e con i quali fabbrica la esistenza del delitto di Maestà. Vediamo, o Signori, i criterii con i quali l'Accusa svolge le sue conclusioni. Comincia dall'insinuarci che di regole legali non dovete usare di troppo, che in Processi criminali, un giudice deve badare all'impulso della propria coscienza, e non curarsi di criterii legali, perchè: « il Giudizio criminale dipende meno, sono frasi del Ministero Pubblico, dalle regole legali, che dalla coscienza dei Giudici. » In questo a dir vero, o Signori, io trovo che il Pubblico Ministero è stato coerente a se stesso, perchè ho sentito nel lungo corso delle sue conclusioni stabilire molti principii basati solamente sulla coscienza sua, pochi basati sopra criterii legali. Il Ministero Pubblico non si fa carico nelle sue conclusioni di esaminare i tempi, nei quali si svolsero gli avvenimenti che incrimina, e procede come se tutto fosse avvenuto a tempi tranquilli; preso questo punto di partenza sviluppa il suo discorso facendo principalmente grandeggiare questa sua massima, che quando l'atto o il testimone escluderebbe il delitto, deve piuttosto interpetrarsi con massime che lo includino; che delle due intelligenze sempre è da preferirsi quella che porta a provare il delitto piuttosto che quella che porta ad escluderlo.

Sentiamo, o Signori, più addentro qualcheduno dei raziocinii del Ministero Pubblico: a modo di esempio la pietra angolare del suo edifizio è la lettera del Mordini. Il Mordini scrive una lettera a certo Corsi Ingegnere di Arezzo, con la quale egli dichiara che il Ministero si dimetterà ai primi di febbraio, che sarà fatta la Unione con Roma, istituito un Triumvirato di Maz-

zoni, Montanelli e Guerrazzi. Il Pubblico Ministero esclama: eureka! ho trovata la congiura; qui tutto è palese, si maneggiava per far fuggire il Principe, si voleva proclamare la Unione con Roma e la istallazione di un Triumvirato. — Cotesto era stabilito pei primi di febbraio: ei trova che il Ministero ai primi di febbraio dà la sua dimissione; esclama, tutto coincide, lo avea detto nella lettera il Mordini. Il Principe più tardi fugge: era quello che volevano i congiurati.

È questo il sistema che io non devo approfondire qui per l'esame del documento, qui ove parlo di generalità, ma unicamente per vedere con qual raziocinio ha proceduto l'Accusa. In questo sistema l'Accusa trova gravi intoppi. Come se ne sbarazza? Vediamo. Io, risponde l'Accusato, io non conoscevo il Mordini all'epoca in cui la lettera fu scritta, per me il Mordini mi era ignoto. — Non importa, dice l'Accusa, siete stato al Ministero con lui, *dunque lo dovevi conoscere anche avanti.* Ma, soggiunge l'imputato, qui si tratta di dare la dimissione a' primi di febbraio per fare l'unione con Roma; io do la dimissione, ma sapete perchè? Perchè mi dispiace che il Principe non sia nella sua vera sede, perchè vorrei che il Principe fosse in Firenze. — Non importa, dice l'Accusa, avete allora cambiato pensiero. — Io, dice l'Accusato, sapete cosa dicevo del Mordini? dicevo che non lo stimavo affatto, che ero pronto a sbarazzarmene. — Non importa, risponde l'Accusa, lo facevi perchè la lettera doveva esser letta dal Principe. — Ma, soggiunge l'Accusato, nella lettera Mordini la partenza del Principe doveva esser seguita dalla unificazione dello Stato Romano collo Stato Toscano: io l'ho attraversata continuamente, come mai posso avere agito in coerenza di cotesta lettera? — Non importa, dice l'Accusa, voi avete cambiato pensiero. — Ma come, dice l'Accusato, ma come volete che io cospirassi a rovesciare il Principe, quando nel 7 di febbraio io scriveva al Montanelli lettera colla quale lo esortava a fare ogni sforzo per ricondurre il Principe a Firenze, lo invitavo a dargli prova sensibile che la sicurezza sua e della famiglia esigeva la sua presenza a Firenze? come volete che io cospirassi a farlo fuggire? — Non importa, dice l'Accusa, volevi *prova sensibile* volevi dunque dimostrazioni di Piazza, perchè fuggisse.

Con questa logica, o Signori, procede l'Accusa. Queste non sono mie asserzioni; questo è il sunto di molti raziocinii che hanno servito di base per chiedere la condanna dell'ergastolo a vita!

Voi, dice l'Accusa, avete fatta la spedizione di Portoferraio spontaneo. Risponde l'Accusato: no, fui forzato; eccovi, eccovi un numero di testimoni che dimostrano la violenza; la fortuna

mi è stata così propizia, che in quel turbine mi è riuscito di trovare le persone: esaminate, scrutate, adoperate ogni vostra logica per trarre da esse la verità, ecco esse depongono, che il dispaccio fu coartato. — No, risponde l'Accusa, i vostri testimoni non provano nulla; sulla carta vi è scritto *Ministero degli Esteri*; è vero che la carta degli Esteri poteva essere nella stanza di quello dell'Interno; ma da che il bollo ci è, si ha da presumere che sia scritto piuttosto negli Esteri; e (notate il modo di deduzione) se è scritto nel Ministero degli Affari Esteri ne viene di conseguenza che dovevano esservi anche i vostri compagni di Governo; ne viene di conseguenza che voi l'avete concertato con essi, l'avete mandato spontaneo; questo basta a screditarvi i testimoni. — Quindi, scolio al raziocinare dell'Accusa: quando vi è una lontana presunzione che un atto possa essere stato fatto in un certo luogo, si deve presumere che in quel luogo vi debbano essere anche certi individui; si deve presumere che in quel luogo non sono nate violenze; si deve presumere che quel che si fa sia concertato da quei tali individui che si deve presumere essersi trovati in codesto luogo!

Io non devo, o Signori, continuare questo esame, che ho inteso fare solamente, per dimostrarvi qual era il sistema generale dei ragionamenti del Ministero Pubblico, e devo riserbare la serie dei raziocinii più speciali alla loro sede respettiva. Con questi criterii il Pubblico Ministero contento di render conto a Dio, e poco curando l'opinione pubblica ha proseguito nelle sue Conclusioni. Riassumendo la economia dell'Accusa mi pare che si restringa in questo. Impiantare un'Accusa a piacer suo, senza tener conto del Decreto di Camera delle Accuse. Non valutare le condizioni politiche sotto l'impero delle quali, i fatti sui quali il Giudizio deve basarsi sono avvenuti. Violenza non vi era, dice il Ministero Pubblico, o era cosa lieve che poteva cansarsi: non tenersi conto nè di testimoni, nè di prove favorevoli: testimoni sospetti per partiti politici, prove favorevoli che si rivolgono contro, ed ha avuto poco senno la difesa a produrle, perchè gli tornano a carico. Accogliersi tutto quel più che è piaciuto al Ministero Pubblico durante il giudizio di portare innanzi a voi; il tutto esaminarsi senza criterii legali, ma con impulso di coscienza, fermi nel principio che alla fine si abbia a render conto a Dio del modo di giudicare, non agli uomini: Interpetrarsi dai fatti l'esistenza, piuttosto che la non esistenza del delitto stesso: Non cercarsi cause dirette, moventi per determinare se vi fu intenzione volta al delitto; cause non importa cercarne, basta il fatto; siamo come in materia di trasgressione, basta che il fatto sussista perchè il dolo, le cause si abbiano a presumere. Proce-

dersi con regole costituzionali; ma avvertire che nel sistema costituzionale in fatto di delitto di Lesa Maestà non procedesi con la legge Polverina, no, ma con i principii che ho avvertito; lo che mi pare che non discordi troppo dal procedere colla legge Polverina: *Non ammettersi diminuenti.* Questa, o Signori, è l'economia del sistema dell'Accusa svolta nella dotta discussione del Pubblico Ministero, la quale ha portato la conclusione di chiedere per il mio ottimo amico la condanna dell'Ergastolo a vita! Questo sistema non può, a senso mio, fare alcuna impressione a' Magistrati ai quali parlo: se io non avessi questa profonda convinzione certamente io non parlerei, perchè la difesa non sarebbe altro che l'inutile svolgimento di piaghe sociali, che sarebbe forse bene non riaprire al pubblico: questo sistema bensì non può entrare nella Sentenza de' Magistrati Toscani; me ne danno sicurezza la integrità vostra, la dignità del paese; imperocchè se per avventura una sola di queste proposizioni potesse leggersi scritta in una sentenza Toscana, io vado persuaso che i padri dovrebbero tremare per i figli, le mogli per i mariti, i figli per i padri, in una parola, vi sarebbe intiero sconvolgimento sociale. Fatte queste considerazioni generali, io debbo procedere a tracciarvi prima la tela sulla quale devono svolgersi i fatti del Processo, per veder poi come il Processo abbia a studiarsi, quali questioni debbano considerarsi. Questo sarà soggetto di successivo discorso.

CAPITOLO III.

Esame dei fatti pretesi precedenti e concomitanti il delitto — Fatti precedenti — Massime preliminari — Necessità di procedere col Diritto Costituzionale concordata dall'Accusa ma non applicata — Il Ministero Pubblico non può incriminare fatti di Amministrazione Ministeriale — In specie quando i parlamenti anzichè incriminarla l'hanno lodata — Singolari rimproveri dell'Accusa sul Montanelli che si separa dal M. Capponi — Censura del Programma di Livorno offensiva pel Principe, e assurda — Obietto sulla mancanza di spontaneità *distrutto coll'esame del sistema Costituzionale — Irrilevanza della nota Petracchi addotta per provare la coartazione — Basta a distruggere il sospetto lo intervento del Sig. Cav. Fabbri — Chi sia il Sig. Cav. Fabbri — Sua fedeltà al Principe mostrata con i suoi fatti contro gli Austriaci, e per gli Austriaci — È Cav. Tedesco, Napoletano e Toscano — Rispettabilità dei suoi antenati — Assurdo nel ritenere che il suo intervento non escluda il fatto delittuoso — Ritenere la coartazione è nuova irreverenza al principe — È illegale — Ispe-*

zioni sul variare i Ministeri secondo il sistema costituzionale — Confutazione degli obietti possibili: sulle conseguenze del cedere ai tempi: sulla esistenza di forza che abbia costretto il principe: sulla responsabilità del Ministero.

Ho avuto fin qui l'onore di esaminare avanti di voi quella parte della Requisitoria del Regio Procuratore, nella quale dopo aver parlato del modo in genere con cui ha compilato il Processo, passava all'esame dei fatti generali, o dirò meglio, passava all'esame delle norme generali con le quali egli intendeva svolgere il suo subietto.

Reputai opportuno di istituire questo esame accompagnandolo anche da considerazioni sopra il modo col quale egli aveva attenute le sue promesse, sul modo cioè col quale egli effettivamente aveva svolti i diversi suoi raziocinii intenti a dimostrare l'esistenza del delitto.

Fra i rimproveri che io dirigeva in quel discorso al Regio Procurator Generale, uno dei principali si era quello di avere esaminata la causa senza tener conto dei tempi; contento di avvertire di tratto in tratto che a senso suo non si erano verificate violenze tali da imporre alle persone che stavano allora al Governo. Mi ero quindi proposto di ribattere le Conclusioni del Ministero Pubblico, incominciando da farvi una esposizione degli avvenimenti politici che precederono, accompagnarono, e susseguirono l'Amministrazione del Ministero del 26 ottobre 1848. Ma riflettendo poi come cotesto sistema possa per avventura avere l'apparenza di troppo artificioso per screditare le Conclusioni del Ministero Pubblico; e desiderando io vivamente che questo discredito gli venga dalla forza del ragionamento più che dall'artifizio dell'oratore, ho lasciato questa parte di difesa e mi sono piuttosto proposto di proseguire l'accurata indagine delle Conclusioni del Ministero Pubblico, cacciandomi io pure fra i non pochi, nè poco spessi roveti, fra i quali esso si è intricato.

Il Pubblico Ministero ha cominciato il suo piano d'attacco dall'esame di quelli, che egli diceva essere i concomitanti, e i precedenti dei fatti incriminati; precedenti e concomitanti che desume dal modo, col quale il Ministero del 26 ottobre fu creato, dai principali fatti che durante la sua vita ministeriale operò. Il Ministero Pubblico mi ha prevenuto nel porre una interessantissima questione quando vi ha dichiarato che in questa causa si doveva procedere secondo la legge costituzionale. Ora è pur forza che il Pubblico Ministero subisca le conseguenze del principio, che egli stesso ha posto, e che non poteva a meno di porre. L'applicazione non è lontana.

Il mio ufficio in questa parte mi obbliga di richiamare l'attenzione vostra sopra una questione pregiudiciale alla trattazione dei precedenti e concomitanti l'asserto delitto di perduellione. È egli lecito a un Ministero Pubblico di ritenere come circostanza delittuosa, dei fatti di amministrazione ministeriale che non sono stati nè disapprovati dal principe, nè incriminati dalla Camera? Ecco, o Signori, la questione che deve precedere l'esame speciale di quelle diverse circostanze, dalle quali il Ministero Pubblico desumer vuole i suoi antecedenti e concomitanti. Io non faccio simile questione, perchè mi piaccia declinare la discussione su alcuna parte della causa: sia pur tranquillo in questa parte il Ministero Pubblico, io non ricuso l'attacco da verun lato, io non declino la discussione su nessun fatto. Ma il mio ufficio mi costringe a porre anche le questioni pregiudiciali, ove io credo che la difesa possa restarne avvantaggiata.

L'articolo 62 dello Statuto Costituzionale dice in chiara lettera, che i Ministri devono essere accusati dal Consiglio Generale, e giudicati dal Senato: l'articolo citato dello Statuto Costituzionale stabilisce, che la mala amministrazione del Ministero costituisce fatto di responsabilità ministeriale. Dunque se alcun rimprovero dovesse farsi all'amministrazione del Ministero del 26 ottobre, cotesto rimprovero andrebbe a costituire un delitto di responsabilità ministeriale. Vi è stata nella specie un'accusa per parte della Camera, un giudizio per parte del Senato su quei fatti? Qui, o Signori, sarei contento che il Ministero Pubblico potesse provarci la esistenza almeno di un'accusa, perchè una volta che i fatti avessero ricevuto la censura dei Parlamenti, allora si potrebbe per avventura ritenere che se non come fatti provanti direttamente il delitto, come circostanze, come ammenicoli potessero essere riprodotti dinanzi a un Tribunale ordinario. Ma nella specie o signori, noi siamo ben lungi dal trovare un'accusa della Camera, dal trovare un giudizio del Senato.

Anzi la Camera, voi lo sapete, nella discussione dell'Indirizzo ministeriale fatta nel gennaio 1849, ben lungi dal criticare l'amministrazione del Ministero Montanelli dava a codesto Ministero un voto di fiducia per il modo, col quale si era fino allora comportato. Ora vedete agevolmente che se qualche rimprovero avesse potuto farsi a codesto Ministero deve esser rimasto sanato, non dirò dal silenzio dei Parlamenti, ma dalle dichiarazioni espresse, con le quali i Parlamenti stessi si mostravano contenti, e sodisfatti di quello che il Ministero aveva fino allora operato. Sì, o Signori, i Rappresentanti del Popolo, legittimi giudici dell'amministrazione ministeriale, i Rappresentanti del Popolo che in Toscana, comunque chiamati ad una nuova am-

ministrazione, mostrarono tanto senno, che che abbia voluto dire alcun testimone cercando di gettarli addosso uno scherno inopportuno, i Rappresentanti della nazione non mossero lamento di sorta al Ministero Montanelli. Ora se questo è, se i Parlamenti non hanno bisogno di Ministeri Pubblici che suscitino in luogo di essi le questioni sopra la irregolarità dell'amministrazione, chi dà il diritto in questo caso al Ministero Pubblico di arrogarsi la veste dei Parlamenti, di esaminare una gestione ministeriale e di trovarvi elementi di delitto?

Posta simil questione pregiudiciale, entro ad esaminare le specialità di questi precedenti e concomitanti.

L'Accusa, o Signori, ha percorso un terreno di fuoco, non bisogna dissimularselo, ha percorso un terreno di fuoco ardentissimo; ha trovato il mezzo di percorrerlo a salti, sicchè non è stata offesa; ma se io potrò riportare l'Accusa con passo tranquillo sopra lo stesso suo cammino, io vado profondamente convinto che l'Accusa dovrà sentirsi più di una volta scottare i piedi! L'Accusa censura il Montanelli per essersi, come ella dice, separato dal Ministero Capponi in un Proclama fatto a Livorno ai primi dell'ottobre all'epoca nella quale ebbe dal Ministero Capponi il governo di cotesta città. Ma l'Accusa che procede con leggi costituzionali, e che per conseguenza dev'essere dottissima nelle leggi costituzionali, dove ha ella trovato che un uomo politico, il quale per i suoi principii si discosta da quelli del Ministero che è al potere, debba riguardarsi come un delinquente? Non è egli permesso nel sistema costituzionale di fare opposizione al Ministero? Non è questo ordinariamente il subietto delle molte discussioni che si agitano nei Parlamenti? Non è l'opposizione stessa una delle principali garanzie della buona amministrazione, come quella che svela i difetti nei quali per avventura i Ministri potrebbero incorrere? Pure, o signori, il Ministero Pubblico che vuol giudicare la causa con leggi costituzionali trova un riscontro di delitto nel Montanelli, che si stacca dai concetti del Ministero Capponi. Dunque a senso dell'Accusa non vi era ordine, non vi era sistema costituzionale se non che nel Ministero Capponi? Dunque fuori del Ministero Capponi eravamo fuori della legalità? Simili stranezze, o signori, si riconoscono tali molto agevolmente, e non hanno bisogno di lunga dimostrazione.

I principii del Proclama Montanelli emanato a Livorno durante il suo Governo, voi lo sapete bene, passarono nel Programma ministeriale, furono le condizioni sotto le quali il Montanelli accettò dal Principe l'incarico di formare un Ministero.

Quindi i principii del Programma del Montanelli furono ampiamente accolti e consentiti dai Poteri Costituzionali allora vi-

genti. Furono accolti dal Principe, il quale nominò il Ministero colle condizioni del programma di Livorno, furono accolti dai Parlamenti, i quali mostrarono la loro fiducia nel ministero che andava rivestito di codesti principii, dandogli la maggiorità alle Camere. Ritornare oggi sul programma Montanelli è ritornare sul programma Ministeriale, è censurare il Principe che ha nominato il Ministero, è censurare i Parlamenti di avere accolti i principii che il Ministero stesso informò. E avverta il Ministero Pubblico, tanto è vero quello che io dicevo poco fa, cioè che esso cammina sopra un terreno di fuoco, avverta il Ministero Pubblico che la censura al Principe in questa parte non sarebbe mica cosa lieve. Il Principe avrebbe a senso del Ministero Pubblico passati nel Governo, colle persone che nominò, dei principii sovversivi e delittuosi. Ecco, o Signori, in che si sostanzierebbe il rimprovero che nascerebbe dal ritenere, che i principii del Programma di Livorno fusi nel Programma Ministeriale, sono principii dai quali si può desumere il delitto!

E invero, o Signori, non volendo ritenere che il Principe volesse spontaneamente suicidarsi coll'accettare un Ministero di principii contro l'ordine sociale, bisognerebbe scendere in ipotesi stranissima, cioè, o che Egli volesse il male del Paese, o che avesse desiderato di andare in fondo ai sovvertimenti del tempo per fini, che adesso non è luogo ad esaminare. Veda adunque l'Accusa qual grave irriverenza sarebbe il porre la questione su questo terreno, quando nel porvela si desse luogo sul fatto del Principe se non alla censura, almeno ad un esame che non è conveniente alla riverenza ad Esso dovuta.

Non basta, o Signori: non sarebbe questa tutta la censura che farebbe l'Accusa con questo sistema, perchè se il Programma Ministeriale contenesse dei principii sovversivi, siccome i principii non sarebbero potuti venire al Governo senza l'accettazione del Principe, il Principe allora, vedete la strana conseguenza, il Principe sarebbe il primo colpevole in codesta parte.

Nè qui finiscono, i gravi assurdi in proposito stabiliti dall'Accusa: assurdi che chiamerò col Bentham sofismi sovversivi. L'Accusa si è ostinata a non ammetterci la competenza parlamentare; essa volle i tribunali ordinari; davanti questi solo volle discutere, perchè essa sostiene aver formulato un delitto, che non ha nulla che vedere colla responsabilità Ministeriale; ma intanto l'Accusa contradicendo ai principii che ha emessi, pone in campo i fatti di responsabilità Ministeriale, gli mescola singolarmente con quelli, che dice costatare un delitto ordinario, e gli pone sul banco della Corte, perchè essa gli tenga in calcolo per meglio valutare quegli altri. Voi vedete o signori qual grave irregolarità resulta

anche sotto questo rapporto dal sistema dell' Accusa. Procediamo oltre.

L' Accusa non ignora che i Tribunali ordinari hanno la giurisdizione per mandato del Principe, perchè la Giustizia si amministra in nome del Principe, la giurisdizione è uno degli attributi del Principe. Dunque quando si discute dinanzi a Magistrati si discute dinanzi al Principe, che ne è il mandante. Qual' è la questione che innanzi quest' autorità pone in campo l'Accusa? La questione se nel Programma Ministeriale accettato dal Principe vi siano circostanze delittuose. Ma allora in questo caso il Principe diventa Giudice e parte; noi discutiamo dinanzi di Lui. Ora come si può dinanzi ad esso discutere sul serio se un fatto emanato da Esso possa contenere dei fatti delittuosi?

So bene, o Signori, quali saranno le repliche che a questi miei ragionamenti vorrà addurre il Ministero Pubblico. Egli risponderà che in primo luogo il Ministero del 26 ottobre non uscì spontaneo dalla mente del Principe; a quella nomina se non fu questi coatto nella sua *volontà*, fu coatto nella sua *spontaneità*. Mi dirà in secondo luogo il Ministero Pubblico che nel sistema Costituzionale il Principe è inviolabile; conseguentemente avesse pur corso nell'ammettere i principii del Programma Ministeriale, responsabili sarebbero i Ministri. Rispondo ai due obietti possibili anzi già addotti. Essi mostrano sempre più che il Ministero Pubblico quantunque si sia partito dall' esaminare la Causa coi principii costituzionali, ha dissimulati i principii del diritto costituzionale; dico ha dissimulati perchè son ben lontano dal supporre che la profonda scienza del Ministero Pubblico, non comprenda anche profonde cognizioni nella materia del diritto costituzionale.

Il Ministero del 26 ottobre dice Egli non uscì spontaneo dalla mente del Principe. Crede egli il Ministero Pubblico che nel sistema Costituzionale i Ministri escano sempre spontanei dalla mente del Principe? Se egli è in questa opinione mi permetta dirglielo è in un grave errore. Il sistema Costituzionale, o Signori, non concede che il Principe a voglia sua smodata possa nominare un Ministero; onde l' obietto pare a me, e tra breve lo proverò, che possa riguardarsi come irreverente al Principe, assurdo e illegale. Ma prima di vedere la fallacia di codesto supposto, prima di distruggere il primo obietto che il Ministero Pubblico potrebbe fare al mio ragionamento, mi farò ad esaminare se il rimprovero abbia veramente fondamento nel fatto. Dice il Ministero Pubblico che il Principe se non fu coatto nella volontà fu coatto nella spontaneità, perchè il Ministero Montanelli era chiesto da dimostrazioni, da romori di popolo, finalmente perchè

da certa nota del Petracchi apparve che questi moti di popolo fossero suscitati dagli stessi individui che andarono al Ministero.

Le Deputazioni, o Signori, non vi ha dubbio, vi furono. Sono illegalità nel sistema Costituzionale? Se vuolsi riguardare al paese dove il sistema Costituzionale è nel suo pieno vigore, l'Inghilterra, incontreremo agevolmente frequenti esempi di 20 o 30 mila persone che si adunano all'effetto di conoscere chi possa più convenientemente amministrare la cosa pubblica, e far quindi rispettosa istanza al Re onde costoro si abbiano il potere. Non ho sentito che in Inghilterra codeste ragunanze o come gli chiamano *meeting* vengano riprovati. La deputazione fiorentina che si presentò al Principe sentì i suoi dubbi sopra questa nomina; il Principe avvertì volere esser libero nelle sue prerogative sul nominare il Ministero; e voi avete sentito a quest'udienza che la deputazione rispose che non intendeva di vincolare la libertà del Principe, ma sottoporgli un voto rispettoso, dal quale credeva potesse dipendere la quiete del paese. Dunque, o signori, coazione (e questo lo concorda anche l'Accusa), coazione effettiva non vi fu.

Nota del Petracchi; io sono obbligato, o Signori, ad ogni documento esaminato dall'Accusa farvi a mia volta uno scrupoloso esame, perchè trovo contorte parole e pensieri, per costruirvi elementi di delitto; perchè sempre o sono fatti che nulla hanno di delittuoso, o sono documenti che dicono tutt'altro che cose delittuose! Vediamo dunque queste specialità nelle quali a senso della Accusa sarebbe la prova che il Ministero mandava agitatori per essere nominato.

La nota è di data 31 novembre 1848, alcune partite hanno una data specifica, altre no: quelle che hanno data specifica precedono quelle che non hanno data, onde l'ordine logico insegnerebbe che quelle che non hanno data debbono essere state poste in essere in data posteriore a quelle in cui la data è stabilita. Eccone il contenuto:

« Illustrissimo Signor Segretario,

» Unito alla presente le rimetto la nota delle consapute spese,
» dalla quale osserverà che io sono creditore di L. 444 fioren-
» tine, che la prego esaminarla e trovatala di giustezza, come
» credo, vorrà favorirmi farmene il pagamento ec.

Spese diverse fatte da Antonio Petracchi per le sue gite da Livorno a Siena, e viceversa.

1848 17 Nov. Viaggio da Livorno a Firenze con
la strada ferrata 3 persone . . L. 16. —. —

1848 18 Nov. Da Firenze a Siena 7 persone compresa una Diligenza. . . . . » 70. —. —
Mangiare a Poggibonsi. . . . . » 8. —. —
Recognizione a . . . . » 6. 13. 4
Spese diverse in Siena comprese le Locande . . . . » 26. —. —

Queste non sono le partite, dalle quali trae argomento l'Accusa per giustificare che il Ministero avesse pagato il Petracchi. Queste però sono del 17 novembre 1848 e seguitano fino al 25 dello stesso mese; dopo il 25 di novembre, in cotesta nota viene il grande elemento delittuoso. (*Legge*) « Spese fatte all'epoca » del Governatore signor Ministro Montanelli d'intelligenza con » il medesimo e *col signor Gonfaloniere Fabbri* ec.

» Vigilanza di 6 persone sopra l'andamento della città a lire 4 il giorno . . . . L. 240. —. —

» Spese occorse per i movimenti di Pisa o Maremma . . . . » 390. —. —

» Ricevuto dal signor Gonfaloniere Fabbri . . » 133. 6. 8
» avere ec.

» Livorno 31 novembre 1848 ».

Rimane dubbio in primo luogo in questa nota, se le partite siano poste in essere in data posteriore o anteriore alla nomina del Ministero.

È vero che si dice nella intestatura « spese fatte all'epoca del Governatore signor Montanelli » ma essendo poste dopo la data de' 25 novembre non pare che possa tenersi conto rigoroso di quello che in questa parte è dichiarato: ma poniamo che il fatto sia. In primo luogo domanderò, a Pisa e Maremma vi furono movimenti per chiedere il Ministero Montanelli? Dai diversi riscontri portati in processo non resulta che nè in Pisa, nè in Maremma vi fossero di cotesta sorta movimenti, dunque se il fatto non esiste di certo il Petracchi non poteva essersi mosso per porlo in essere: di più l'insieme della nota, le diverse altre spese delle quali si compone a che volgono, Signori? volgono a movimenti sovversivi? Tutt'altro. La nota comincia colla vigilanza di sei persone *sopra l'andamento della Città*, quindi tutto quello che aveva operato il Petracchi di concerto con il Montanelli *ed il Gonfaloniere signor Fabbri*, era stato per assicurare la quiete; quindi se furono mandate persone a Pisa e Maremma non furono mandate per suscitarvi tumulti, ma per mantenervi la quiete tanto più quando i tumulti non si verificarono. Vengo ad una più interessante particolarità di questa nota: le spese, o Signori, sono fatte di concerto con il signor Fabbri, le spese sono

in parte pagate dal signor Fabbri, il quale aveva dato anche un forte acconto sopra le partite che si contengono nella nota.

Io, o Signori, pieno della reverenza che è dovuta all'onorevole cavaliere Fabbri: avevo portate nei documenti a difesa alcune sue lettere per mostrare appunto come il procedere d'intelligenza con un così rispettabile gentiluomo provasse manifestamente l'impossibilità del delitto. L'accusa, la quale suppone che in una nota ove partecipa la volontà ed il fatto del cav. Fabbri possa esservi delitto, conosce ella l'Accusa il cavalier Fabbri? Io dubito fortemente che non lo conosca. Ora mi piace avvertirla che il cavalier Fabbri è uomo così devoto, e rispettosamente devoto alla Monarchia Toscana che, quando il Principe invitava alla guerra contro gli austriaci, egli abbandonava la diletta famiglia e ubbidiente al principe volava sui campi di Lombardia; e quando il principe per le condizioni del suo paese credè di condurre in Toscana gli austriaci, il signor cavalier Fabbri era il primo ad essere ossequente alle truppe che andavano ad occupare Livorno tanto, che ne veniva perfino ricompensato con la decorazione tedesca della Corona di Ferro! Ma, o Signori, chi mostra tanta devozione al Principe può mai supporsi che abbia posto in essere degli atti delittuosi, che dove è il suo nome, si possa neppur sognare il delitto di perduellione? Nè questi sono tutti i titoli del cavalier Fabbri, perchè esso è decorato dalla Corte di Napoli, perchè esso è decorato dalla stessa Corte di Toscana, e perchè infine onesto gentiluomo egli è non solo fregiato di ordini nuovi, ma, se ve ne fosse bisogno, mi porge la fama, che spero non bugiarda, come per autentiche pergamene sia provato ch'ei discenda da antica nobiltà. E un uomo tanto rispettabile può supporsi che cospiri con il Petracchi a fare movimenti in Pisa e in Maremma, a metter subbugli nel paese, a imporre al Principe un ministero? Questi, lo ripeterò volentieri con una frase dell'Accusa, questi *sono assurdi che nella specialità del caso assumono la veste dell'incredibile!*

D'altronde, o Signori, se vi fossero stati dei movimenti per imporre al Governo il Ministero Montanelli, o non aveva il Ministero Capponi, allora in carica, non aveva il suo ministro dell'Interno che potesse avvertire il Principe da dove venivano i movimenti e correre pronto alla repressione?

Dopo avere eliminata così la sussistenza in fatto dell'addebito, ho detto ed ora dimostro, che dove sussistesse, sarebbe irriverente al Principe, assurdo, e illegale sostenerne la rilevanza in causa.

Irreverente, perchè supporrebbe che il Principe potesse lasciarsi violentare a danno del popolo, il che nel mio modo di vedere è supposto di altissima irreverenza.

Assurdo perchè l'Accusa, la quale non vuole ammettere a danno del Guerrazzi la esistenza della pressione politica sopra i suoi atti, ammetterebbe l'esistenza della pressione politica sull'animo del principe. Ora, o Signori, solamente per la diversità delle funzioni è da presumersi che il Principe abbia più fermo animo a resistere alle insinuazioni dannose al paese di quello che possa avere il Ministero: quindi ammetter pressione politica per un lato e non ammetterla per l'altro è un assurdo manifestissimo.

Il supposto è illegale: io vi ho avvertito come in paese Costituzionale sia fatto comune quello degli assembramenti per determinare qual sia da preferirsi fra i Ministeri che può scegliere il Principe, quando per fatti parlamentari o per altra causa il Ministero è in dissoluzione. Ora mi piace esaminare se nel sistema Costituzionale vi sia caso in cui si debba cedere, se non alla violenza sulla *volontà*, a quella sulla *spontaneità*.

Nel sistema Costituzionale, che è Governo eminentemente di civile progresso, sono in vigore due principii che grandeggiano l'amministrazione, voglio dire il principio del progresso delle idee nella Nazione, il principio che il Governo più che sulla forza materiale ha da reggersi sulla forza morale che acquista sul popolo: quindi nel sistema Costituzionale affinchè appunto possa seguirsi il progresso delle idee, sono le idee che grandeggiano nella Nazione che vanno sempre al potere; onde voi vedete agevolmente come, allorchè per fatto di avvenimenti politici si vede che l'azione del Governo abbia bisogno di principii più rigorosi, vanno al potere uomini di men larghi principii: quando le condizioni concedono che si proceda con più larghezza d'istituzioni vanno al potere gli uomini più affezionati ai principii della libertà. Il Principe è libero nella sua prerogativa di nominare il Ministero, ma può egli scansarsi dall'ottemperare a queste condizioni generali, all'idee che trascinano nel sistema Costituzionale anche il Governo? No, egli è necessario che il Principe vi ottemperi. Sentite di grazia come specifica questa prerogativa della corona l'onorevole *Lord Brougham* nella *Filosofia politica* (T. 3, p. 357).

« Il Sovrano può scegliere chi vuole per suoi ministri, di-
» metterli quando gli piace, e nominare chi crede a succedere
» loro: ma però se le Camere del Parlamento ricusano fiducia
» alle persone così nominate e richiedono il ritorno all'ufficio di
» quelle così remosse, il Sovrano non può evitare di cedere:
» altrimenti le camere hanno l'incontrastabile potere di fermare
» tutto il corso del Governo ».

Qual'è adunque, o Signori, la *spontaneità* che può avere il Principe costituzionale nella scelta dei Ministri? Può ben nominare

a sua voglia, ma se la nomina non è coerente alle idee del tempo, se i principii del Ministero non sono quelli della Nazione, la Monarchia, il Potere esecutivo, troveranno un intoppo irresistibile nella Camera, e sarà forza che ritorni a quei principii che dominano nella Nazione.

Ma mi obietterà il Ministero Pubblico, come seguitare queste regole, donde desumere il criterio delle condizioni, delle idee del paese? Probabilmente dirà l'Accusa, dalle camere; ma le camere, soggiungerà, non avversavano il Ministero Capponi; e quindi non era una necessità nominare il Ministero Montanelli.

Darò più repliche a questo obietto possibile.

In primo luogo il Ministero Capponi era dimesso, il Ministero Capponi se non aveva avuto voto di sfiducia dalle Camere esse ciò avevano fatto per l'immenso riguardo che avevano ai tempi.

Il Ministero Capponi aveva fatto dei gravi atti di Governo i quali non erano riusciti; e quando un Ministero non perviene al suo fine in atti di Governo di molta gravità, è necessario allora che anche senza il voto di sfiducia delle Camere ci si dimetta dal potere. Egli ha perduta l'influenza morale, che aveva nel Paese, influenza morale, che come vi ho avvertito, deve necessariamente trovarsi nei principii del Governo Costituzionale. — Le Camere non avversavano il Ministero Capponi. — Vuolsi allora considerare codesta posizione politica per vedere se occorressero altri rimedi costituzionali, postochè dovesse ritenersi che l'opinione pubblica avesse a determinarsi dalle Camere. La posizione politica che conviene esaminare sotto il punto di vista costituzionale per risolvere la questione è questa; quando il Popolo in opposizione con i parlamenti desidera al potere alcuni individui i quali hanno un programma diverso dall'idee che dominano in quelli, quali sono i rimedii costituzionali, il sistema politico da tenersi sotto il Governo rappresentativo?

Deve allora istituirsi un esame. Due cose possono accadere: o la parte che desidera al potere codesti individui è una parte minore, non rappresenta l'opinione del Paese, e allora il Ministero che è al Potere ha i mezzi per reprimere. Allora, stando dentro le legalità costituzionali, si impediscono i tumulti che possono derivare dalle domande inconsiderate che si fanno sopra a codesto subietto. Ovvero, codeste domande nascono da un'altra particolarità, dalla particolarità cioè, che nel paese, dall'epoca delle ultime elezioni fino a quella delle dimande popolari, si sia verificata una variazione sostanziale nelle idee. Qual è in tal caso il rimedio? Allora subentra l'antagonismo dei Poteri a sanare questa piaga: allora il Principe può sciogliere le Camere, far procedere a nuove elezioni per vedere quali sono le

idee che dominano le Camere nuove onde assicurarsi, se le ricerche popolari fossero consentanee alle imperiose circostanze dei tempi, se le domande che vengono fatte, se i principii che sostengono le persone designate per il nuovo Ministero sono rappresentate dall'idee dello Stato.

Ecco quali sono le repliche legali che possono darsi all'obietto del Ministero Pubblico. Ecco quali sono le linee generali sulle quali deve tenersi una causa di questa importanza. Io lodo in vero il sistema di pazientissima dimostrazione come quella pazienza della formica che raccoglie minuzzoli per far granaio, o come quella del Mosaicista che taglia frantumi di ogni genere per mettere assieme un quadro. Ma prima che il Mosaicista lo faccia è necessario tracciare le linee, tracciare il disegno del quadro; perchè altrimenti invece di un quadro ordinato verrebbe a farsi un mostruoso impasto che male rappresenterebbe un delitto.

Ma l'Accusa al mio sistema non si acquieterà, m'incalzerà nuovamente con obietti nuovi che a me piace prevenire e nella loro pienezza eliminare. Si dirà, il vostro sistema in sostanza consiste in questo. Voi vorreste nel sistema Costituzionale che il Governo cedesse all'opinione del popolo; ma se voi seguitaste questo sistema dove arrivereste voi? Vedete che così il popolo potrebbe rovesciarvi il Governo, potrebbe portarvi alla Repubblica; allora voi perdereste la forma dello Stato; — il vostro sistema è vizioso. — No, o Signori, il mio sistema che parte dai veri principii del diritto Costituzionale non può mai condurre a questi estremi perchè il Governo deve seguire l'opinione popolare, ma deve seguirla finchè sia dentro i limiti della Costituzionalità. Quando codeste idee passassero i limiti della Costituzionalità, quando codeste idee implicassero il desiderio di un nuovo Governo, allora vi è un altro potere nel sistema Costituzionale che ripara a codesto danno, e codesto potere è quello dei Procuratori Regi i quali sentendo parlare di forme diverse da quelle che sono costituite, vedendo che si fanno assembramenti per farle prevalere, allora essi hanno il diritto di muovere querele per reprimere li attacchi contro il potere costituito dello Stato. E ciò più facilmente si otterrebbe quando lo Stato non abbia dei Procuratori Regi che appena cambiata la forma del Governo hanno lo zelo di levare la parola *Regio* dal titolo loro senza che alcuno l'abbia ad essi ordinato . . .

Sig. Cav. Presidente. Gli uffiziali del Pubblico Ministero non possono aver deposto il Titolo di Procuratori Regii per assumere il titolo di Procuratori del Governo che per obbedienza passiva al Decreto del Governo il quale ordinava di sopprimere il nome del Granduca dalle Sentenze e dagli atti Pubblici.

Avv. Corsi. Il Decreto si referiva alle Sentenze, non agli atti del Pubblico Ministero! . . .

Sig. Cav. Presidente. Quando la Corte per gli ordini comunicati dovè intitolarsi non più Corte Regia, ma Corte di Appello, sarebbe stata una contradizione che gli Ufficiali del Pubblico Ministero ritenessero il titolo di Procuratori Regi. — D'altronde non è lecito alla Difesa di attribuire ai pubblici ufficiali una intenzione diversa e molto meno quella che verrebbe insinuata dalle parole del Difensore. — Colgo poi questa occasione per avvertirla nuovamente a contenersi nei limiti della moderazione e del rispetto dovuto al Magistrato che rappresenta l'Accusa. — Ella è nel diritto di confutare pienamente tutti gli argomenti da Lui dedotti: ma non le è permesso di scendere a personalità, nè di attaccare la moralità della intenzione: a questo avvertimento mi richiama anco il linguaggio che Ella tenne nella decorsa Udienza: e che io con una seconda monizione non censurai, nella speranza, che dopo il primo sfogo la Difesa rientrasse nei suoi doveri: — ma poichè vedo che si persiste in una ostilità personale e sistematica debbo richiamarla all'ordine, e voglio confidare di non esser posto altrimenti nella dispiacente necessità di valermi dei miei poteri disciplinari.

Avv. Corsi. Io tratto un Processo Politico ed ho bisogno di molta larghezza . . .

Sig. Cav. Presidente. Ed io consento tutta la larghezza alla Difesa, ma non tollero la licenza. Prosegua in merito.

R. Proc. Generale. Dopo il rilievo della Difesa diretto ad investire l'uffizio, piacemi di far conoscere, che il Titolo Regio non venne deposto, ma ne fu tolto posteriormente al dì 8 febbrajo con atti del Governo, e pel primo con un Decreto relativo ai Buoni del Tesoro.

Avv. Corsi. Dunque, o Signori; neppure il timore di mali estremi potrebbe trattenere dall'applicare i principii di diritto Costituzionale che ho accennati, quando il potere esecutivo potesse temere che gli venisse imposto un Ministero. Potrebbe ancora essermi obiettato che fosse una minorità faziosa, non già la maggiorità del paese quella che chiedeva il Ministero Montanelli, e che se fu preferito il sistema di portare questi al Governo piuttostochè comprimere quella, ciò avvenne, perchè mancava al Governo la forza per farlo.

Se piacesse all'Accusa di farmi questo obietto io dovrei bene rallegrarmene, non potrei davvero andar più lieto quanto nel sentire proferire simili parole a chi sostiene l'accusa di questa Causa, perchè potrei a tutto diritto rispondere: ma allora ha ragione il mio rappresentato di dichiararvi, che dal Ministero ca-

duto non ricevè uno Stato regolarmente costituito, ma ricevè un cadavere. Se all' epoca del Ministero Capponi, non vi era mezzo di reprimere codesta minorità faziosa, allora come era costituito lo stato? qual forza aveva? di che mai potevo valermi io che succedevo a codesto Governo di dissoluzione? Pare adunque a me che, percorse così tutte le precedenti considerazioni, veduto il sistema che avrebbe pure dovuto costituzionalmente essere tenuto all' epoca del nuovo Ministero del 26 Ottobre 1848 quando esso fosse stato imposto, e veduto come i suoi principii furono accolti dal Principe, accolti dalla Camera, non possa moversi neppure il più lontano dubbio, quando pure la questione pregiudiciale non ostasse all' esame del fatto, non possa muoversi il più lontano dubbio, che in cotesto fatto vi sia riscontro di un delitto posteriore.

Ma io ho detto poco fa che due obietti poteva farmi il Ministero Pubblico, due obietti principali al mio sistema: svolto il primo rimane il secondo. Voi, potrebbe dirmi il Ministero Pubblico, eravate Ministro responsabile onde, indipendentemente dal vedere qual sia stata la correntezza del Principe nell'accettare i vostri principii, voi siete responsabile del programma ministeriale. — Non mi pare che nemmeno in questa strada possa l' accusa trovare una via per sortire dal roveto dove si è incautamente intricata; perchè anche qui dovrei obiettare che la incriminazione del programma costituisce attacco di responsabilità ministeriale e niuno dà il diritto all' accusa di formulare un delitto di responsabilità ministeriale davanti a un Tribunale ordinario. Allora si rientrerebbe nella questione che io a principio notai, vale a dire che tutti i fatti dai quali può presumersi possano emergere circostanze che implichino responsabilità ministeriale, non possano esser posti sul banco di una Corte ordinaria onde risponderne di fronte ad un'accusa ordinaria. Ed in vero codesto diritto non lo dà lo Statuto, perchè stabilisce che le accuse ministeriali sono nelle Camere; non lo dà la indole del Giudizio perchè voi avete dichiarato che non volevi assumere le indagini sopra la responsabilità ministeriale; non lo dà il Decreto vostro per conseguenza dei 28 agosto. Vero è che l'Accusa obietterà come cotesta circostanza non adduca siccome fatto costituente delitto, ma sì come amminicolo; ma quando la natura di questo amminicolo è tale da non essere ammesso nel Giudizio ordinario, qualunque sia il partito che ne vuol trarre l'accusa sarebbe illegale lo addurlo.

CAPITOLO IV.

Fatti concomitanti — Sistema del Governo — Banchetti popolari attestati dal Cav. Panciatichi e Macellaro Gattai — I banchettanti quasi ignoti al Sig. Guerrazzi meno Torelli — Carattere del Torelli provato con gli atti dell'autorità Giudiciaria — Lettera Lucchesi al Marmocchi — Lettera Cironi e Mazzini — Lettera Mordini all'Ingegnere Corsi.

Mi ero assunto di parlare alla Corte di quelle circostanze che l'Accusa chiamava antecedenti e concomitanti il Ministero, e che adduceva come amminicoli per stabilire il delitto; ho già trattato di quelle che si classavano da essa come circostanze precedenti. Rimane ch'io parli delle circostanze concomitanti.

La Corte dovrà aver presente che l'assunto di ogni accusa deve esser duplice, deve provare il materiale, deve provare lo speciale del delitto: non basta che il delitto in genere sia esistito, bisogna che le persone che si chiamano a renderne conto sieno convinte autrici del delitto del quale si intende perseguitarli: quindi la Corte nel dare quel benigno ascolto che dà alle mie parole dovrà notare se riandando le Conclusioni del Ministero Pubblico si trovi che nelle circostanze che essa dice concomitanti vi sia non solamente un principio di azione delittuosa, ma se vi sia tale intervento dell'accusato presente che possa dirsi aver egli partecipato alla medesima. Le prime circostanze sono desunte dal sistema che dichiarava voler tenere il Governo, cioè di non volere usare apertamente la forza. Poco mi fermo sopra di esse perchè hanno una risposta molto semplice: in primo luogo a questa dichiarazione andava unita l'altra che i fatti delittuosi rimanevano nelle attribuzioni del Potere Giudiciario al quale il Ministero non intese mai d'imporre, nè in modo alcuno impose regole relative alla investigazione e accusa dei fatti delittuosi. In secondo luogo i fatti erano così frequenti e comuni in tutte le Provincie d'Italia che non potrebbe dei trascorsi popolari, nè della correntezza (se così vuolsi chiamare) che usava il Governo sopra quei trascorsi, non potrebbe farsene rimprovero speciale al Ministero di Toscana. D'altronde, mi pare che sia rimasto abbastanza provato come il Ministero del 26 ottobre fosse affatto privo di una forza materiale con la quale poter reprimere i movimenti del paese. Quando egli mancava di questa forza non poteva dichiarare apertamente che dove i tumulti si fossero mostrati egli avrebbe spiegato quello che non aveva, egli avrebbe agito con energia, o con mezzi di repressione violenta; perchè

se una volta i movimenti si fossero palesati, e questa violenta repressione non fosse avvenuta (ne poteva avvenire perchè la forza mancava) il Popolo si sarebbe sempre più imbaldanzito, e il Governo avrebbe ogni dì più perduto il suo impero; quindi era regola di prudenza non minacciare il popolo imprudentemente quando non era possibile che le minaccie si realizzassero, ma invece dichiarare che il governo voleva regnare con il senno, e con la maestria seguendo anche le idee popolari del tempo, senza minacciare un male che non era in suo potere in quei movimenti d'irrogare.

Da queste considerazioni generali sul sistema tenuto dal Governo, l'Accusa scende agli indizii particolari, e vi ricorda come in Firenze per il deposto degli onorevoli Testimoni signori. Cav. Panciatichi, e macellaro Gattai, vi fossero banchetti popolari. Questa attestazione, a dir vero, non ha molta base nelle dichiarazioni del processo; voi avete sentito che l'onorevole Cav. Panciatichi le aveva udite dal Gattai sottoposto suo, da quel Gattai che esplorava per conto di esso Cavaliere le condizioni del paese. Quindi il fatto è attestato da un testimone unico, non essendo il Panciatichi che un referente di quello che aveva sentito dal Gattai. Parlando di quelli che intervenivano a queste adunanze fu detto esservi stati i fratelli Mori, il Ciucchi, Ciccio, il Ciofi, il Torelli. I Mori sono incogniti all'accusato presente, il Ciucchi è conosciuto di nome, non di persona da esso; il Ciccio è appena conosciuto e non figura nei fatti principali del processo. Il Ciofi avete sentito come, e perchè fosse impiegato: il Torelli fu il più accostante fra tutti alla persona del Sig. Guerrazzi. Io vi diceva che in questi fatti era indispensabile il provare non solo l'ingenere, ma anche il nesso che vi era tra il fatto e l'accusato; quindi se si vuole accuratamente esaminare il fatto dei banchetti non troveremo in essi una connessione col Sig. Guerrazzi se non si desuma dalla relazione ch'egli ebbe col Torelli. Ora, o Signori, questo Torelli che apparirebbe essere stato nel concetto dell'Accusa l'intermediario fra questi autori di movimenti popolari e il Guerrazzi, il Torelli sentite che persona è. Il Regio Procuratore alla Prima Istanza dichiara: « Considerando che l'incolpato Torelli, » *sebbene specialmente devoto al Guerrazzi* ed assai caldo per » le politiche novità del tempo, tuttavia non prese mai parte » diretta ed efficace, almeno per quanto apparisce dal processo, » ad alcuno di quelli atti criminosi, i quali per le cose superior» mente discorse hanno carattere di lesa maestà.

» Considerando, che può dirsi piuttosto escluso, che provato in » lui animo ostile al Principe e alla Monarchia, sia perchè i suoi » discorsi furono più volte riverenti e benevoli per il Granduca,

» si perchè disapprovava gli eccessi della demagogia, e le ten-
» denze repubblicane, sia perchè finalmente in diverse occasioni,
» adoperossi con zelo onorevole a salvare gli oggetti di regia
» proprietà dalle mani dei faziosi, pronti a derubarli, o a di-
» struggerli. »

Conseguenza di questo ragionamento si era che il Regio Procuratore chiedeva alla Camera di Consiglio l'assoluzione del Torelli. Facendo eco alla domanda del Regio Procuratore la Camera di Consiglio del Tribunale della prima Istanza dichiarava:

« Attesochè rispetto all'incolpato Emilio Torelli possa dirsi
» piuttosto escluso che provato in lui l'animo *ostile* al Principe
» ed alla Monarchia, e che comunque amante di novità politiche
» prendesse parte ad alcuno degli atti criminosi che informano
» il delitto di Lesa Maestà: » e premesso questo Attesochè, il Tribunale « dichiara non esser luogo a procedere oltre contro E-
» milio Torelli. »

La persona adunque che in questi banchetti poteva servire di nesso col Sig. Guerrazzi anzichè essere la persona sovversiva che soffiasse il fuoco negli animi popolari per concitarli contro il Principe, era anzi di così lodevoli costumi e principii che il Regio Procuratore alla prima istanza e il Decreto della Camera di Consiglio hanno dovuto tributargli il dovuto elogio. Quindi impossibile che egli fosse quel che potrebbe supporsi nel concetto dell'Accusa.

Il terzo fatto è quella lettera di tal Lucchesi al Marmocchi del 13 marzo 1849. Incomincio da osservare in questa lettera che il Lucchesi non scrive al Sig. Guerrazzi, ma scrive al Marmocchi, e per conseguenza non si potrebbe ragionevolmente tenere esso responsabile di tutte le lettere che ai terzi è piaciuto di scrivere dirigendole a persona perfino diversa dall'incolpato stesso. Vediamo la rilevanza del contenuto. Scrivesi in questa lettera che il maggior Ghilardi è persona devotissima alle massime democratiche, si enumerano, si ingrandiscono i pregi di codesto uomo, la guerra fatta in Spagna, la guerra sostenuta in Lombardia, e finalmente si procede al seguente paragrafo sul quale trova ragione di fermarsi l'Accusa. (*Legge.*)

« Succede il cambiamento del Ministero: subentra al primo un
» Ministero democratico liberale. Ebbene che ne resulta da que-
» sto? Ne risulta che offrivasi al Ghilardi il grado di Capitano.
» Chiedeva egli di esser maggiore della Municipale, e non veniva
» ascoltato. E se voi ben ricordate una sera sul declinar del
» mese di novembre dello scorso anno vi portava io stesso in
» casa una lettera del suddetto Ghilardi, nella quale mi chiedeva
» di cooperare per quanto fosse possibile, onde fosse nominato

» maggiore della Municipale. A ciò mi rispondevate che fosse il
» Ghilardi un poco paziente, ed avrebbe avuto un onorevole im-
» piego. Ghilardi fu pur troppo paziente, ma non ebbe nessuno
» impiego dalla Toscana. Mi dicevate di più che si discorreva
» molto bene, ma che intanto — Leopoldo si trova ancora in Pa-
» lazzo Pitti! — Io però adesso vi rispondo che Leopoldo non
» è più in Palazzo Pitti. — Rammentate al Cittadino Guerrazzi
» che appena giunto Ghilardi al porto di Livorno col suo Bat-
» taglione, proveniente di Lombardia manda un certo Napoleone
» Vescovini ad avvisarlo a cui Guerrazzi con entusiasmo ri-
» spose » Siamo salvi: di'a Ghilardi che venga subito da me.
« Allora adunque fu buono Ghilardi, allora era un militare ca-
» pace, allora era un vero liberale democratico repubblicano, oggi
» non è più nè buon militare nè vero liberale. »

Qui, dice l'Accusa, è scritto che quando esso scrivente ricercava d'impiegare il Ghilardi si rispondeva ad esso che nel palazzo Pitti v'era Leopoldo, dunque voleva il Governo che lo scrivente e il Ghilardi stesso cooperassero per far fuggire di palazzo Pitti Leopoldo. Io credo, o Signori, che sia ben difficile lo storcere l'intelligenza di un documento come si storcerebbe dandole codesta interpetrazione. In primo luogo questo Ghilardi e questo Lucchesi che avrebbero dovuto essere due agenti ardentissimi per ispirare la rivolta, questo Ghilardi e questo Lucchesi non ebbero impieghi dal ministero Montanelli, non gli ebbero durante il Governo Provvisorio, nè dal Capo del potere esecutivo, e la stessa lettera che è in Processo non fu efficace a farglieli ottenere. In secondo luogo la lettera annunzia che una volta il Guerrazzi si valse del Ghilardi e se ne valse in modo speciale quando egli tornava dalla guerra della Lombardia. Allora il Ghilardi mandò ad avvisare del suo arrivo il Sig. Guerrazzi il quale faceva parte della Commissione Municipale che amministrava la Città di Livorno, e il Sig. Guerrazzi dice che esclamò: siamo salvi! Dite al Ghilardi che venga da me; e in vero la cosa accadde precisamente così. Lo sapete perchè accadde così? Perchè il Sig. Guerrazzi che allora si affaticava a ricomporre la quiete nella città di Livorno, il quale quando ebbe la notizia dell'arrivo del Ghilardi si trovava nelle agitazioni incomposte, in uno di quei dolorosi frangenti nei quali senza l'intervento di una forza non avrebbe potuto uscirne (ricordatevi che in codesta epoca era avvenuto l'abbruciamento della polveriera), quindi era ben naturale che sentendo come una squadra di fanti tornasse di Lombardia con un capitano nominato sotto il Ministero Ridolfi, gridasse, *siamo salvi*, poichè queste forze venivano opportune all'uopo, e spendesse il Ghilardi allo scopo di riportare la quiete nel Paese che amministrava. Questo è il senso

in cui il Sig. Guerrazzi adoprò il Ghilardi. Quanto all'espressioni che si asseriscono usate dal Marmocchi: « Voi mi diceste allora » che Leopoldo è in palazzo Pitti etc. » e d'evidenza pare a me che siano molto chiare, anzi mi pare che si debba storcere l'intelligenza per dargli un senso diverso dal vero. Quando il Ministero era pressato per dare un impiego a persona a cui non voleva conferirlo per trovare una via al disimpegno avrà ben detto « *ma in fin dei conti vi rivolgete a me, sapete che gl'impieghi gli dà il Principe; in Palazzo Pitti vi è il Granduca, Egli solo vi può dare o ricusare l'impiego.* » Questa è la risposta che apparisce dalla lettera, essere stata data a quel signor Lucchesi che sollecitava l'impiego del Ghilardi; *oggi*, diceva il Lucchesi al Ministro Marmocchi, *questa scusa non me la potete portare perchè il conferire gl' impieghi non dipende dal Granduca, dipende esclusivamente dal Governo, perchè il Granduca non è più in Palazzo Pitti.*

Fatta attenzione alla semplice e piana intelligenza della lettera davvero è ben lontana da potersi leggere in essa alcuna cosa che abbia l'aspetto di delitto, che abbia l'aspetto di dichiarazione o concertato fatto in precedenza per far fuggire il Granduca.

Altro Documento che viene riportato dall'Accusa è la Lettera del Cironi e di Mazzini che nel 2 settembre dirigevano a Guerrazzi. Qui l'Accusa si trattiene più a lungo e io me ne spiego facilmente la ragione.

In un Processo di Maestà, in un Processo in cui si vuole far credere esistere una vasta congiura, una lettera di Giuseppe Mazzini, lo dirò con una immagine popolare, è un boccone ghiotto per l'accusatore.

Vediamo queste lettere, e meglio esaminiamo le due lettere separatamente onde determinare, se in esse vi sono veramente i concetti che poi, nel sistema dell'Accusa, andarono a svilupparsi maggiormente nell'altra famosa lettera del Mordini.

In primo luogo la data di questa lettera è del 2 di settembre 1848; il Cironi nel 2 di settembre scriveva da Lugano.

« *Stimatissimo signor Francesco,*

» Le renderà la presente uno de' nostri presentatomi dal signor
» Mazzini. Sono dispensato dal darle i dettagli di quello che si
» fa, perchè il latore lo farà a voce. Io veggo in complesso poco
» a sperarsi, perchè si manca di quello che più è necessario, unità
» di concetto, armi, denari. Questi Svizzeri non ci trattano molto
» bene; io avrei amato che ella alla Camera avesse fatta una
» mozione per offrire il nostro paese ai profughi Lombardi, e

» così noi mostrassimo che siamo Italiani più che i Lombardi,
» che noi furono tanto, e d'ogni ospitalità, noi servi intendiamo
» meglio che gli Svizzeri liberi. Ella giudicherà nella sua saviezza
» se potrà farsi, e lo farà; sarebbe anche un modo per non fare
» spargere la emigrazione, anzi tenerla concentrata in Italia.

» Probabilmente io tornerò costà presto perchè qua non so che
» fare, ma tuttavia cercherò di trattenermi fino al 19 cioè alla
» fine dell' armistizio.

» Gradisca le assicurazioni della mia stima.

» Lugano, 2 settembre 1848.

» *Suo Affez. Amico*
» PIETRO CIRONI. »

L' insieme di questa lettera, come Voi facilmente vedete, non ha nulla di delittuoso, nulla che risvegli la idea di una congiura. Annunzia anzi delle circostanze le quali escludono che fra lo scrivente e il Guerrazzi vi potesse essere della intelligenza nell'opera; perchè il Cironi in questa lettera insinuava che il Guerrazzi « *facesse mozione alle Camere di far accogliere in Toscana i prodi Lombardi.* » Gli mostrava come questo gioverebbe (e nel concetto suo aveva forse ragione) in quanto che con ciò si sarebbe concentrata in Italia la Emigrazione italiana. Ora se vi fosse stata intelligenza fra lo scrivente e il Guerrazzi, avrebbe questi dovuto, dopo ricevuta, presentarsi alla Camera e fare la mozione; ma voi lo sapete, o Signori, la mozione non fu fatta menomamente. È vero che il Ministero Pubblico soggiunge; ma tutto l' arcano che veniva da questi rapporti sarà stato più ampiamente svolto altrimenti che con la lettera, perchè la lettera dice, che vi doveva essere *un latore*, il quale doveva dire ogni di più.

Ma io ritengo, o Signori, che i fatti speciali addotti per fabbricare un delitto non possono lealmente indursi per via di argomentazioni e possibili, ma devono essere provati direttamente, concludentemente.

Il latore secondo la lettera il quale non doveva far altro che riferire le condizioni della Lombardia in codesta epoca, non può per via di possibili induzioni ritenersi, che sia venuto ad allacciare fila cospiratrici: codesto supposto, o Signori, non ha nessun principio di giustificazione legale, non si può andare con un modo così largo e vago a costituire una prova, bisogna averne dei fondamenti basati; specialmente se si vuole provare un fatto di tanta gravità, bisogna che le prove abbiano almeno in apparenza una forma legale come quelle sotto le quali si pongono in

essere tutte le prove nelle procedure sui giudizi criminali. Da tal lettera non solamente non apparisce che vi fossero intelligenze segrete, ma apparisce anzi che non vi era accordo di pensieri, perchè quel che il Cironi suggeriva da Lugano, in Toscana non si faceva.

Il Mazzini presente forse nell' epoca e nel tempo in cui Cironi scriveva, il Mazzini vi aggiunge qualcosa di suo e dice:

« Cironi ti scrive sconfortato, non ti dirò di non esserlo, ma » ciò non monta gran fatto. Quel che s' ha da fare, s' ha da fare. » Odo de' moti in Livorno, senza intenderli gran fatto. Scrivi» mene, quando tu non abbia via migliore, all' indirizzo signora » Federiga Mazzetti Lugano. E delle tue speranze ed ogni cosa » che ti paia poter riuscire giovevole.

» Ti mando copia di una dichiarazione nostra all' Assemblea » Nazionale. Vedi se puoi farne qualche cosa, per la stampa, o » per altro.

» Qui non ho perduto ogni speranza di azione unita nella Lom» bardia, ma non posso per ora dirtene; se riesco ti avvertirò.

» Il partito che ha rovinato or ora le cose d' Italia ricomincia » da capo. Io sono convinto che non vi è più via di salute per la » causa da quella del vero in fuori: la parte nostra dovrebbe » inalberare arditamente la sua bandiera, e rompere all' altra, » guerra decisa.

» Se gl' Italiani buoni faranno così, io sarò con essi, se con» tinueranno a voler creare un popolo con l' arti politiche del » tempo di Luigi XV, starò solo.

» Saluta gli amici, e segnatamente La Cecilia: ho ricevuto le » sue linee; ma io non vengo in Italia se non per un programma » deciso, e chiaro. Ama il tuo

» GIUSEPPE. »

Nel concetto dell' Accusa il Cironi, che andava da Toscana a Lugano, avrebbe dovuto conferire innanzi con il Sig. Guerrazzi, avrebbe dovuto essere intermedio fra la cospirazione toscana, e la cospirazione svizzera. Ora il Mazzini, che doveva essere il capo di questa cospirazione, doveva in primo luogo sapere quali erano i concetti del Sig. Guerrazzi su questo proposito: l' intermediario, l' inviato, l' emissario della cospirazione toscana doveva necessariamente cominciare a dire al Mazzini: — sappiate che i concetti toscani del partito nostro sono questi, e questi. — Invece ciò non solo non accade, ma il Mazzini scrivendo dimanda al Sig. Guerrazzi « *Quali sono i tuoi concetti?* ec. » Lochè vuol dire che a lui non era stato fatto parola di sorta

sopra i concetti, che il Sig. Guerrazzi potea essersi formati sugli avvenimenti di quell' epoca. Non basta; il maggior movimento toscano nel Settembre 1848 era a Livorno, a Livorno era il Sig. Guerrazzi. Trovate, o Signori, che questo documento possa provare, come Cironi avesse riferito a Mazzini lo scopo, l'indole, il fine de' movimenti di Livorno? Nulla vi leggete di tutto questo, o Signori. Leggete precisamente il contrario. « Dimmi di che in- » dole sono i movimenti che io non li conosco. Ti mando copia » di una nostra dichiarazione all'assemblea nazionale. Vedi se puoi » farne qualche cosa per la stampa o per altro. » Fu spesa in qualche modo la copia dell'indirizzo all'assemblea nazionale? No, o Signori, no, mai. Finalmente dichiara che egli non torna in Italia se non che per un programma chiaro e deciso; quindi programma fino allora non v' era.

Tutta questa lettera, non lo dissimula l'Accusa, tutta questa lettera sarebbe poco per il gran piano che ella suppone possa essere stato formato e consumato con i fatti del 7 febbraio. Ma, dice essa, ve n' è una seconda che spiega la prima, v' è l' altra del Mordini. Il Mazzini voleva un programma *chiaro e deciso*, ecco nella lettera del Mordini, un Programma esiste: dunque la lettera del Mordini prova che la cospirazione ebbe seguito in Toscana, che formulò i suoi concetti, che gli manifestò qui ai suoi adepti col mezzo della lettera del Mordini.

Io non posso astenermi, o Signori, da trattare tutte quelle questioni, che il dovere della mia difesa mi suggerisce, quindi devo insistere nel dichiarare che la lettera del Mordini non ha in un Processo ordinario un' assicurazione legale.

La lettera del Mordini è assicurata dal Prefetto di Arezzo, è assicurata, dice, in casa dell' ingegnere Lorenzo Corsi. Nei Processi ordinarii deve rigorosamente, scrupolosamente osservarsi una linea completa di demarcazione fra tutto quello, che fa la potestà governativa, e quello che fa la potestà ordinaria. La potestà Governativa o non ha forme in certi casi, o le ha determinate per lo scopo cui mira. La potestà ordinaria ha forme separate e distinte, e di maggior garanzia adattate allo scopo della retta Amministrazione della Giustizia.

Là si tratta di prevenire, ed il braccio può essere più sciolto; qui si tratta di esaminare e giudicare, la mente deve essere più pacata, l' azione del potere che perseguita deve essere più nella legalità di quello che non sia nel fatto della potestà governativa. Quindi nel sistema dei nostri giudizi criminali se avviene che pendente la istruzione occorre la necessità di assicurare Documenti, il Giudice Istruttore adesso, ed all' epoca in cui cominciò il Processo il Giudice Direttore degli Atti, deve portarsi

sulla faccia del luogo, ed assicurare regolarmente, e legalmente i Documenti che intende di portare in processo. Se si ammettesse la massima che i documenti fermati ed assicurati dalla Potestà Governativa potessero servire di elemento di prova in un giudizio ordinario, tutte le garanzie del processo scomparirebbero, perchè basterebbe che un ufficiale della potestà Governativa inviasse tanta quantità di Documenti quanta potesse apparire necessaria a provare il fatto, sopra i suoi dati, sopra i suoi suggerimenti, sopra le carte inviate da esso la potestà ordinaria sarebbe chiamata a sentenziare, e così da un Processo economico nascerebbe una sentenza di potere ordinario.

Fatti questi rilievi devo anche notare che il Pubblico Ministero, il quale, non si è dissimulato l'obietto, è stato cauto di portare in processo le officiali dei diversi ministeri, ai quali è stata inviata la lettera, e per mezzo dei quali è scesa nella Cancelleria della Corte Regia. Ma voi capite, o Signori, che questo lungo giro, comunque possa esser legale nel suo fine, vale a dire, di raccogliere il documento dove è stato trovato e condurlo dove deve arrivare, alla Cancelleria della Corte Regia, questo lungo giro, non vale certamente a dare legalità al documento, che è stato fuori delle forme necessarie assicurato in principio. Quindi io non faccio disputa su i modi, con i quali dalla Prefettura di Arezzo il documento è sceso fra le carte della Corte Regia, ma faccio disputa su questo che dinanzi ad un Tribunale ordinario non si possono portare Documenti che sono stati assicurati dalla Prefettura di Arezzo, vale a dire da una Potestà governativa. Questo premesso, vediamo il contenuto della lettera Mordini, nella quale dovrebbe leggersi questo duplice fatto, dovrebbe vedersi il seguito di una cospirazione cominciata a ordire e provata da quella lettera del due settembre, scritta da Mazzini, dovrebbe provarsi che a questa cospirazione ha avuto parte principale il Guerrazzi.

« *Carissimo Amico*,

» Firenze, 20 gennaio 1849.

» Prevedendo il caso possibile della dimissione del Ministero at-
» tuale Toscano ci sembra necessario:

» 1° Che alla sua dimissione risponda un grido di Romagna,
» Venezia, Sicilia e Toscana;

» 2° Che immediatamente si uniscano Circoli e assembramenti
» di popolo, e dichiarando che questo è un colpo portato al-
» l'Italia intera, acclamino Montanelli, Mazzini e Guerrazzi *Dit-*

» *tatori d' Italia;* D' Ayala, Cattaneo e Saliceti ed altri di si-
» mile tempra loro ministri.

» La dittatura si recherebbe subito a Roma; provvederebbe su-
» bito a concentrare le forze di Venezia, Romagna e Toscana,
» a procurarsi pecunia con ogni mezzo giustificato da necessità
» di salute pubblica, ed a cominciare la guerra insurrezionale in
» Lombardia, e nel Napoletano.

» Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero To-
» scano avvenga fra il 1 e 5 febbraio; così coincidendo questa
» dimissione colla convocazione della Costituente Italiana, fare-
» mo in modo che Toscana, appena proclamata la dittatura Ita-
» liana, si rivolga a Roma per domandare l' immediata unifica-
» zione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani e Venezia.

» Questo è il piano che il nostro partito qua ha adottato, e che
» voi se veramente volete il bene d' Italia, dovete abbracciare
» interamente, facilitandone la esecuzione con tutti i vostri mezzi.

» *L' amico vostro*
» ANT. MORDINI

» Sig. Lorenzo Corsi
» Ingegnere, Arezzo. »

In primo luogo sarebbe necessario per raggiungere l' intento dell' Accusa, stabilire un nesso di comunicazione tra la relazione del Sig. Guerrazzi con Mazzini nella Svizzera resultante dalla lettera del 2 settembre e la persona del Mordini del quale nella lettera non è fatta parola. Resulta dal Processo che nel gennaio il Sig. Guerrazzi non conosceva il Mordini, nè l'Accusa ha saputo portare le prove in contrario. Nessun fatto o deposto ha potuto giustificare la relazione fra le speranze ed i consigli della lettera e la effettiva dimissione del ministero: dunque manca anche questo nesso. Dice lo scrivente: « Prevedendo il caso possibile della dimissione del ministero attuale toscano ec. » ma se egli era di accordo col ministero di allora non poteva *prevedere* la dimissione possibile, doveva scrivere « il Ministero che è d' accordo con noi, a quell' epoca darà la sua dimissione ». E invece il Mordini ammette la dimissione del Ministero come un fatto unicamente, *possibile,* non come un fatto accettato. Il concetto, il piano della lettera è di fare una gran dittatura italiana, composta di Mazzini, Montanelli e Guerrazzi. Fu mai fatta questa dittatura italiana? Non fu mai fatta. Questa dittatura doveva essere il sostegno principale della Costituente italiana: il Triumvirato di Firenze sostenne, portò oltre la legge sulla Co-

stituente italiana? Non la portò oltre. Nel triumvirato doveva esservi Montanelli, Mazzini e Guerrazzi. Arriva, anzi si teme che arrivi Mazzini, che doveva essere, come voi intendete, l'anima di questa cospirazione, si teme che Mazzini arrivi a Livorno: il Sig. Guerrazzi scrive avvertendo il Governatore, ammonendolo che il Mazzini non trasmodi. Si forma il Governo Provvisorio in Toscana, che dovrebbe essere la conseguenza del concertato della lettera del gennaio, e nel Governo di Toscana il Mazzini non vi entra, anzi viene a Firenze trova un ostacolo insormontabile nel Sig. Guerrazzi ad attuare le sue idee e ne parte crucciato. Dice la lettera che il triumvirato appena formato dovea volgersi a Roma; il Governo Provvisorio rimane a Firenze; dice che il Triumvirato dovrà, come prima possa procurare la unificazione dello Stato Romano con lo Stato Toscano: il Guerrazzi avversò, contrastò continuamente la unificazione dei due Stati!

Dice la lettera che Ministri di codesto triumvirato dovevano nominarsi Cattaneo, Saliceti e d'Ajala; di Cattaneo e Saliceti non si fa mai parola in Toscana; D'Ayala pochi giorni dopo la partenza del Granduca dà la sua dimissione! Dice la lettera che la dimissione il Ministero dovrà darla per cacciare il Granduca dalla sua sede e per istituirvi un Triumvirato. Nel 3 febbraio il Ministero dà effettivamente la sua dimissione; ma la dà per cacciare il Granduca? No, o Signori, la dà perchè il Granduca sfugge al centro del Governo; perchè il Granduca non è precisamente in Firenze, e quando il Granduca scrive che appena ristabilita la sua salute tornerebbe in Firenze, il Ministero invece di insistere, come avrebbe dovuto fare, dappoichè vedeva che l'evento riusciva contrario, per raggiungere il piano detto nella lettera, il Ministero dichiara di acquietarsi e di aspettare tranquillo che la salute del Principe sia ristabilita. Dice la lettera che avvenuta questa dimissione, circoli e popolo dovevano fare grande agitazione per acclamare contro quella; circoli e popolo in Firenze esclamano perchè il Principe non è nella sua sede a Firenze, tanto che il Gonfaloniere allarmato dai discorsi che si fanno dal Circolo, va a ricercarlo per soddisfare a questo desiderio popolare e per riportarlo nella sua sede della capitale.

Così, o Signori, voi vedete che non vi è una sola circostanza comunque secondaria in codesta lettera per la quale possa apparire che vi fossero segreti accordi fra il Mordini e il Guerrazzi; e l'Accusa sente tanto questa mancanza di giustificazione in ogni riscontro pel quale possa trarre un argomento favorevole al suo assunto, che è cauta di dichiararvi com'essa conosce che gli eventi non coincisero ai dati della Lettera, ma non volendo perdere tutto il terreno sostiene che ciò avvenne *forse* perchè i congiurati

crederono per diverse strade poter giungere ad un fine coeguale. Ma allora, o Signori, domando qual arme avrà la Difesa se quando ha distrutti i documenti, quando ha mostrato l'impossibilità dei propositi e dei concerti si dee trovare investita con un gratuito sospetto di un cambiamento di mente senza che l'Accusa giustifichi come e perchè questi cambiamenti possano essere avvenuti, come abbiano informato il fatto delittuoso, come simili mezzi diversi coincidano coi precedenti concertati?

Quali erano le condizioni del ministero al febbraio del 1849? Se egli fosse stato informato dell' idee che si trovano nella lettera del Mordini, era nella condizione la più favorevole per rovesciare il Principe; il Principe era andato a Siena, quindi aveva in qualche modo già abbandonato il campo a questi feroci invasori che volevano detronizzarlo. La Costituente era già passata alle Camere, quindi anche il voto in certo modo della nazione era compiuto. Se codesti pretesi cospiratori fossero stati tali, felicissima sarebbe stata per loro la circostanza della partenza del Principe da Siena. La Costituente Italiana non aveva bisogno di essere preceduta da una Costituente Toscana che imbrogliasse codesto piano così bene organizzato; il Governo Provvisorio doveva farsi banditore di quella Costituente che era stata approvata dalle Camere, doveva portarla a Roma, doveva proclamarne l' attuazione, egli così sarebbe venuto al fine, alla meta dei suoi desiderii con ogni più desiderabile sollecitudine. Invece nulla di questo è fatto, onde mal si comprende come declinando dalla conseguenza di questa analisi, l' Accusa possa sostenere che vi fu cambiamento d'intenzione, vi fu perseveranza nel delitto!

A quest' ultima deduzione l' Accusa ne unisce una seconda. Noi gli obiettiamo non solamente la non conoscenza del Mordini, ma anche l' avere scritto parole non troppo convenienti alle relazioni di cospiratori fra di essi. L' Accusa ci rispose: ma la lettera doveva essere mostrata al Principe. — Se l' Accusa avesse trovato uno degli Accusati davanti a un altare pregando, avrebbe detto che vi stava a meditare un delitto! . . . Ma allora, o Signori, quando si lascia il campo delle prove legali e si percorre piuttosto quello delle supposizioni, allora, la Difesa è davvero per terra e difficilmente può trovare un mezzo per reggersi, poichè non è possibile a mente umana giustificare ogni fatto non tanto per le risultanze chiare che nascono dal fatto stesso, ma anche per tutti i più lontani supposti che sul fatto si possano istituire. L'altra circostanza che aggruppa l' Accusa a questa lettera si è che *il Monitore* in codesta epoca annunziava la non buona armonia fra Principe e ministero. Se questa circostanza fosse stata la conseguenza di concerti stabiliti

nella Lettera del Mordini il Ministero non doveva esser premuroso di annunziare al Popolo che la voce era falsa, doveva invece annunziare che la voce era vera, onde, come diceva il Mordini, accaduta la dimissione del Ministero circoli e popoli si collegassero per esclamare contro codesto fatto. In quel concetto adunque i cospiratori dovevano ingerire nella popolazione l'idea che Essi effettivamente non erano d'accordo col Principe; onde così i Circoli ed il Popolo contro il Principe insorgessero. Ad onta di questo il Monitore si affretta a smentire questa voce popolare dichiarando che regna la più perfetta armonia fra esso ed il suo Principe.

Io potrei a questa circostanza aggiungerne molte altre che influiscono su tutte le specialità della Difesa. Io vi potrei ricordare i Documenti dai quali apparisce che il Sig. Guerrazzi andato al Ministero dichiarava ai principali funzionarii amministrativi che egli voleva ad ogni modo la quiete. Le premure spese perchè la quiete e la tranquillità si continuassero nel Paese, le lodi prodigate al Principe come capo del Governo; fatti tutti che starebbero in aperta contradizione col sistema che si vorrebbe desumere dall'Accusa, col possibile di quella cospirazione, e della partecipazione a quella cospirazione nel Sig. Guerrazzi. Potrei anche dirvi come, quanti testimonii avete sentito a questa Udienza, vi hanno dichiarato che i principii del Sig. Guerrazzi erano di uomo affezionato alle Istituzioni Costituzionali, e a quelle solamente. Potrei dirvi che Egli era ritenuto ben affetto al Principe, che la sua posizione in quella carica era tale da non lasciare desiderare di meglio in quelle condizioni politiche. Potrei insomma con i fatti provati della mia Difesa avvolgere così l'accusa che non gli rimanesse più terreno per scampare.

Ma io non voglio ormai insistere di più perchè mi pare che quanto ho detto su questi documenti, escluda, non dirò il fatto in genere del quale io non devo occuparmi, ma deve occuparsi la Corte di fronte all'accusato Mordini, ma la prova dello speciale di fronte al mio rappresentato, la prova della cooperazione qualunque che vuolsi avesse potuto avere il Sig. Guerrazzi in codesti concetti.

Io ho percorso così, o Signori, tutto quello che si riferisce alle circostanze precedenti e concomitanti che l'Accusa pone come altrettanti amminicoli nel suo sistema volti a provare il delitto. Devo adesso affrontare quello che essa chiama *sostanziale* del delitto.

CAPITOLO V.

Come l'Accusa abbia oltrepassati i limiti che gli ha assegnati il Decreto di Camera di Accuse — Come fosse formulata e circoscritta al Tribunale di Prima Istanza, dal R. Procuratore e dalla Camera di Consiglio — Il R. Procuratore alla Camera di Accuse amplia il subietto incriminabile — Il Decreto persevera nei limiti della Camera di Consiglio — Il R. Procuratore insiste nella sua ampliazione — Esame della questione se ne avesse diritto — Principii — Spirito ed economia della organizzazione giudiciaria — Disposizioni speciali all'atto di Accusa — Giurisprudenza — Applicazione dei principii in astratto — Applicazione al caso concreto — Di fronte alla legge — Di fronte alla posizione giuridica del Ministero pubblico — Di fronte alle specialità della causa — Di nuovo la Giurisprudenza — Applicazione — Le ragioni legali per limitare l'Accusa sussidiate da ragioni politiche.

Seguitando l'Accusa negli svariati meandri, nei quali si è avvolta, ho esaminato fin qui le questioni generali, delle quali credeva mio ufficio tenervi proposito: ho esaminata la parte che l'Accusa ha chiamata precedenti e concomitanti del Ministero; eccomi adunque a quella parte nella quale l'Accusa tratta il sostanziale del delitto. Io non posso scendere a questa parte della mia dimostrazione, senza premettere la questione di diritto che già vi ho accennato parlando delle generalità, la questione cioè tendente a determinare quali sono i limiti entro i quali l'Accusa può sostenere la esistenza del preteso delitto. Questa ispezione mi fa conseguire pure altro scopo, perchè nella ipotesi che la Corte si dovesse addentrare all'esame anche di quella parte di fatti che il Decreto di Camera di Accuse non ha ritenuto come addebito speciale, in questa ipotesi mi offre abilità di mostrare come tutte le autorità che hanno esaminata fin qui prima della discussione questa causa, hanno concordemente ritenuto che i fatti ora aggiunti dall'Accusa non fossero addebitabili al mio rappresentato. Per raggiungere questo doppio scopo cominciamo dal vedere cosa abbiano ritenuto le diverse autorità che hanno preceduto l'accusa nel giudizio orale. Il Regio Procuratore al Tribunale di prima Istanza specificando gli addebiti dei membri del Governo Provvisorio si limitò a dire. *(Legge.)*

« Considerando che per gli atti e documenti allegati o trascritti » nella *narrazione del fatto in genere,* l'avvocato Giuseppe Mon-

» tanelli, l'avvocato Giuseppe Mazzoni e l'avvocato Francesco
» Guerrazzi appariscono evidentemente colpevoli di Lesa Maestà
» per avere, il Guerrazzi principalmente ordinato le spedizioni
» militari contro il Granduca; il Mazzoni ed il Montanelli più
» specialmente cooperato con eccitamenti anteriori e con succes-
» sive ricompense alla violenza fatta al Consiglio Generale; e tutti
» tre poi, di comune accordo e legame, abolito le Assemblee dello
» Stato, diffamato e calunniato il Principe con gli atti pubblici del
» loro Governo, decretate le Leggi statarie, e combattuto e reso
» vano con la spedizione militare di Pietrasanta il tentativo fatto
» dal Generale De Lauger per ristabilire la Monarchia: »

» Considerando che non può dubitarsi *dell'animo ostile*, dal
» quale furono mossi i tre incolpati; ognorachè questo emerge
» chiarissimo dalla indole medesima degli atti criminosi surrife-
» riti, ed ognorachè i fatti di Siena e di Roma, mostrano per
» sè soli, il Montanelli assiduo ed insidioso cospiratore contro i
» Principati Italiani: e l'avversione del Mazzoni per la Monar-
» chia fu da lui stesso manifestata, senza mistero, all'Assemblea
» Costituente Toscana, dove egli si fece caldo ed ostinato propu-
» gnatore della Repubblica, e dichiarò che si sarebbe sepolto
» piuttostochè accogliere anche per un momento il pensiero del
» ritorno del Principe. »

La economia adunque del sistema del Regio Procuratore di prima istanza in tutto simile a quella di Camera delle Accuse comincia a porre gli addebiti speciali di ciascheduno accusato, quindi scende a quelli addebiti che crede comuni a tutti e tre, e in questa ispezione il Regio Procuratore trova che il Guerrazzi sia unicamente addebitabile della spedizione di Portoferraio e Santo Stefano, e poi con gli altri degli altri fatti che si leggono nella sua requisitoria. La requisitoria del Regio Procuratore al Tribunale di prima Istanza venne pienamente accolta dal Decreto della Camera di Consiglio. (*Legge.*)

» Attesochè tali cose premesse, e volgendo le indagini alle pro-
» ve specifiche che concorrono contro i singoli imputati, ed alla
» entrinseca moralità delle azioni nei rapporti della civile impu-
» tazione e della penale responsabilità, fosse ad osservare rispetto
» ai Membri del Governo Provvisorio come il Guerrazzi che or-
» dinava le spedizioni Militari contro il Granduca, il Montanelli,
» che i fatti di Siena e di Roma potrebbero palesare insidioso
» cospiratore contro i Principati Italiani, ed il Mazzoni ostinato
» propugnatore della Repubblica all'Assemblea Costituente, più
» specialmente cooperassero alla violenza fatta al Consiglio e co-
» me tutti e tre di pieno accordo abolissero le Assemblee dello

» Stato, diffamassero e calunniassero il Principe con gli atti del » loro Governo. »

Il Regio Procuratore alla prima Istanza dunque, il Decreto di Camera di Consiglio non attribuivano fra gli addebiti speciali al Guerrazzi i fatti che precederono la spedizione di Portoferraio e di Santo Stefano. Uscita così la causa della competenza del Tribunale di prima Istanza e portata alla Camera delle Accuse; il Regio Procuratore avanti di quella camera non sostenne solamente fra gli addebiti speciali quelli della spedizione, ma risalì anche ai fatti precedenti. (*Legge*.)

« Attesochè molte circostanze antecedenti, concomitanti, e sus- » seguenti la notte del 7 all'8 e la mattina dell'8 febbraio 1849 » autorizzano a ritenere che a quanto venne allora preparato con » destrezza, ed operato con audacia e violenza da parecchi mem- » bri del Circolo Popolare in Firenze per l'effetto di surrogare » al Granduca un Governo Provvisorio composto di Guerrazzi, » Montanelli e Mazzoni, non rimanessero estranei nè questi, nè » altri individui del Ministero Granducale di quel tempo non di- » messi dalla Camera di Consiglio, ma vi partecipassero invece » mediante complicità positiva, o negativa. »

Il Regio Procuratore dunque porta alle Camere delle Accuse la causa, richiedendo che fossero ritenuti anche i fatti della notte del 7 all'8 febbraio, e quelli del Consiglio Generale a carico di tutti e tre i membri del Governo Provvisorio. Ma la Camera delle accuse non accolse cotesta requisitoria, perchè essa limitò gli addebiti speciali tornando a porre la economia generica del suo sistema come era nella requisitoria del Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza. (*Legge*.)

« Considerando sulle prove specifiche che riguardano i singoli » imputati, e segnatamente i *Membri del Governo Provvisorio* » che appariscono essi evidentemente colpevoli di Lesa Maestà » per molti fatti emergenti a loro carico dal Processo, dei quali » sono i più culminanti quelli;

» 1° Di avere l'Avvocato *Francesco Guerrazzi* ordinate le » Spedizioni Militari contro il Granduca, onde cacciarlo violen- » temente dalla Toscana; quali furono le spedizioni per l'Isola » dell'Elba, e per S. Stefano.

» 2° Di avere l'Avvocato *Giuseppe Montanelli* e l'Avvocato » *Giuseppe Mazzoni* cooperato efficacemente, e con eccitamenti » anteriori e con successive ricompense, alla violenza fatta al » Consiglio Generale.

» 3° E di avere *tutti tre* abolito di comune accordo le As- » semblee dello Stato, diffamato e calunniato il Principe con li

» atti pubblici del loro Governo, decretato le leggi statarie per
» combattere con le armi i tentativi di Restaurazione del Prin-
» cipato Costituzionale, e reso vano colla spedizione militare di
» Pietrasanta il tentativo fatto per il medesimo oggetto dal Ge-
» nerale De Lauger. »

Anche qui si ripetono addebiti speciali ai singoli membri; addebiti generali a tutti tre. Gli addebiti speciali che il decreto pone a carico del Guerrazzi non risalgono ai fatti del 7 all'8 anzi si legge che di codesti fatti se ne fa un addebito speciale unicamente al Mazzoni e Montanelli.

Questo è stato il corso degli atti fino alla requisitoria che doveva portare questa causa al pubblico giudizio. Cotesta requisitoria (che non ho bisogno di riportarvi nel suo contesto) non solamente investì il mio rappresentato per le spedizioni militari, ma comprese o dirò meglio tornò a comprendere gli addebiti sopra i fatti della sera dal 7 all'8, e sopra la violenza fatta al Consiglio Generale mentre su di ciò era pure stata fatta istanza alla camera delle Accuse e risoluta con un rigetto implicito, laddove il Decreto non aveva accolto in tutta la sua estensione quella requisitoria.

Per determinare se l'Accusa abbia o no l'autorità di aumentare i fatti che vengono posti dal Decreto di Camera di Accuse conviene esaminare nei suoi principii generali il nostro sistema di organizzazione giudiziaria nella materia criminale. Noi abbiamo una istruzione criminale compilata da appositi ufficiali, cioè nel sistema dell'epoca in cui cominciò il processo, da un Direttore degli atti, nel sistema attuale da un giudice istruttore. Compilata la istruzione sotto la vigilanza del Regio procuratore essa deve essere portata alla Camera di consiglio a due effetti: all'effetto che sia da un turno giudicante determinato, se esistano sufficienti riscontri di colpabilità, all'effetto che sia determinato, se cotesti riscontri costituiscano un delitto di competenza del Tribunale di prima istanza, o di altra competenza superiore o inferiore. Fatto questo esame e determinata la competenza superiore, l'affare si devolve alla Camera delle Accuse, la quale alla sua volta esamina se vi siano riscontri di colpabilità, e quali siano, se il fatto sia della propria competenza. Perchè, o Signori, il legislatore ha voluto che il processo criminale debba percorrere questi diversi stadi, debba subire lo esame di autorità diverse? Quando era determinata una volta la competenza del Tribunale di prima Istanza si sarebbe potuto immediatamente portare avanti di quel Tribunale la di cui competenza fosse stata decretata dalla Camera di Consiglio. Il Legislatore ha voluto questi diversi stadii perchè nelle cause criminali è una necessità politica che la sentenza

abbia tutta l'apparenza di rigorosa giustizia. Nelle cause Criminali non può ammettersi l'appello, perchè le revoche renderebbero nella pubblica opinione incerte le pronunzie dei Magistrati. Quindi il savio Legislatore ha voluto che le garanzie che nei giudizii civili si ottengono dalle parti nell'epoca posteriore alla prima Sentenza, fossero in materie Criminali in qualche modo concesse nell'epoca anteriore, e con una forma tale che la opinione pubblica non potesse neppur leggervi revoca nè potesse acquistare una idea d'incertezza nelle pronunzie dei Magistrati. Quindi il rinvio ad un turno della Camera delle Accuse, il quale nello interesse della giustizia pubblica e dell'accusato offre una nuova garanzia sopra l'esame del Processo per determinare se vi è, o non vi è luogo a ritenere la esistenza giuridica dell'Accusa.

Questa garanzia è tanto più interessante a ritenersi perchè il sistema nostro di convinzione morale è un sistema imperfetto avuto riguardo alle regole generali sulle quali è fondata la istituzione del Processo orale. Il Processo orale per essere attuato in tutta la sua pienezza ha la necessità dei Giurati; una volta che il legislatore non credeva di dovere apporre ai Giudizii orali i Giurati, bisognava che con nuove garanzie frenasse la convinzione morale dei Magistrati, e queste nuove garanzie a senso mio le concedeva nel precedente esame che deve sul processo stabilire la Camera delle Accuse. Quindi la Camera delle Accuse è in certo modo un appello tacito sopra la parte di rinvio del Decreto della Camera di Consiglio. In questo appello la camera delle Accuse fa due operazioni: stabilisce i termini del disputabile, dichiara se su questi termini vi è, o non vi è esistenza di delitto, e secondo che questa pronunzia è affermativa o negativa assolve lo imputato, o lo invia al turno giudicante.

Finalmente dichiara la competenza. Ho detto che la Camera delle Accuse stabilisce i termini del disputabile. Dirò di più; la Camera delle Accuse gli stabilisce in modo da farne cosa giudicata; sicchè se le variazioni alla pubblica udienza non consigliano di deflettere dai dati ritenuti dalla Camera delle Accuse, è forza che il Turno giudicante non sia investito della cognizione di fatti non giudicati meritevoli di valutazione dalla Camera stessa.

E infatti, se la querela contiene in se più delitti, la Camera delle Accuse può assolvere per alcuni, rinviare per altri.

Se la querela contiene delitti connessi, la Camera delle Accuse può dichiarare la esistenza di alcuni, può dichiarare la non esistenza di altri. In tutti codesti casi, voi vedete, che essa stabilisce cosa giudicata sopra la parte sulla quale assolve l'imputato. Nè si obietti che nel caso di più delitti, nel caso di delitti connessi, può non esservi interesse pubblico a ritornarvi sopra in

quanto che per la teoria dello assorbimento delle pene il delitto ritenuto potesse per gli effetti della pena assorbire il delitto pel quale l'Imputato è stato rinviato, perchè questo obietto non avrebbe applicazione per più ragioni; potrebbe per avventura il delitto, del quale ha fatto abbandono la Camera delle Accuse, essere più grave di quello che ha ritenuto: in questo caso la pubblica Giustizia non potrebbe raggiungere il suo scopo colla punizione del delitto minore, d'altronde i delitti tutti devono essere chiariti e provati, salvo il determinare l'applicazione delle pene secondo le regole della Giurisprudenza. Più, non potrebbe farsi l'obietto perchè nel caso dei delitti connessi, nel caso di più delitti vi è la pronunzia sui danni; indi, se fosse legale il tornarvi sopra, vi si dovrebbe far tornare il turno decidente per fare decretare i danni anche sul delitto rilasciato dalla Camera delle Accuse. La ragione adunque per cui nei delitti connessi, dopo l'assoluzione di alcuni, non si può riproporre l'Accusa, abbandonata dalla Camera, avanti il Turno Decidente, la ragione si è perchè il Decreto della Camera delle Accuse fa in questa parte cosa giudicata.

E infatti, o Signori, è una necessità che faccia cosa giudicata perchè la Camera delle Accuse, è forse autorità diversa dallo stesso Turno Decidente? La sezione criminale della Corte Regia si distingue in Turno Decidente, si distingue in Turno che si occupa in prevenzione della sostanza dell'Accusa. Se fosse permesso al Turno Decidente di tornare sopra la cosa giudicata dalla Camera delle Accuse, Voi vedete, o Signori, che la stessa Corte Regia contradirebbe alla Corte Regia. Vi sarebbe un *bis in idem* in senso contradittorio o anche in senso affermativo, ma pure un *bis in idem* perchè lo identico Tribunale che sotto una veste data avesse giudicato del fatto, sotto un'altra dovrebbe tornare a giudicarne. Questo principio è stato esaminato dalla nostra Corte di Cassazione ad altro effetto, ma le sue Decisioni possono bene applicarsi alla soluzione del caso attuale. In una Decisione del 1840, a pag. 340 della prima parte, e in un'altra Decisione del 1843, a pag. 261 della Prima Parte degli Annali di Giurisprudenza, è stata esaminata la questione se fosse concesso al Ministero Pubblico di ricorrere dai Decreti della Camera delle Accuse in casi nei quali la Camera delle Accuse avesse operate delle nullità. Il Pubblico Ministero alla Corte Suprema di Cassazione, e il Turno Decidente si facevano l'obietto se la ispezione di coteste nullità spettasse al Turno Decidente, o se dovesse invece portarsi al diverso tribunale della Corte di Cassazione per determinare la esistenza della nullità medesima.

Il Regio Procuratore e il Turno Decidente della Corte di Cas-

suzione concordemente stabilirono che siccome la Corte decidente è in autorità in tutto coeguale alla Camera delle Accuse, essa non avrebbe autorità per tornare sopra quello che è stato giudicato dal turno della Camera stessa « essa è (sono parole del De» creto), essa è nella necessità di prendere l'affare quale gli viene » deferito dalla Camera delle Accuse stessa e non può portar va» riazioni a quello che ella stessa ha nella Camera delle Accuse » dichiarato ». Questi principii generici, questi principii ch'io vi ho sviluppato sotto tre rapporti, sotto il rapporto di più delitti, sotto il rapporto di delitti connessi, sotto il rapporto delle nullità operate dal Turno della Camera delle Accuse, sono essi applicabili al caso in cui si credesse di dovere aggiungere ai dati ritenuti dalla Camera delle Accuse delle circostanze di fatto?

Vediamo, o Signori, la questione in astratto, vediamola nel caso concreto della causa.

Non può muoversi dubbio, a senso mio, sulla questione in astratto ogni qualvolta si è ritenuto che il fatto debba essere circoscritto dalla Camera delle Accuse, ogni qualvolta si è ritenuto che il Turno decidente deve prendere l'affare quale gli viene da essa; è quindi indubitato che le circostanze debbono esser ritenute nei loro precisi confini ed in quanto sono state valutate come subietto d'Accusa; e questo tanto più ha luogo quando si voglia tenere d'occhio alle osservazioni che ho fatte in principio, vale a dire che la Camera delle Accuse non è inutile Tribunale, ma è un Tribunale posto per dar garanzie agli imputati, è un Tribunale posto per dare la opinione sua sulla procedura per istituire su di essa un secondo esame. Ora, se si variassero le circostanze ed i fatti che sono stati ritenuti dalla Camera delle Accuse si andrebbe alla conseguenza di infirmare la opinione che la Camera delle Accuse ha dato sopra il processo, si andrebbe alla conseguenza di variare i termini di fatto sui quali è stato pronunziato, di rendere di niuna efficacia la pronunzia (tranne il rinvio), ozioso l'esame, di togliere a codesta pronunzia il carattere di una garanzia concessa all'imputato.

Fatte queste osservazioni in astratto vediamo la questione nel suo concreto, esaminiamola di fronte alla legge, di fronte alla posizione giuridica del Regio Procuratore, di fronte alle specialità della causa attuale.

— Di fronte alla legge — i limiti che per avventura potessero porsi alla Camera delle Accuse nella determinazione delle circostanze di fatto sono stabiliti dalla legge: fuori de' casi ne' quali la legge gli ha stabiliti, non è lecito ritenere che la Camera d'Accuse possa avere abilità di ammetterne. Questi limiti si leggono nell'art. 284 delle DD. e II. (*Legge*) « per altro la Camera

» delle Accuse e quella di Consiglio *nello stabilire la competenza*
» non si occuperanno *delle circostanze diminuenti il dolo.* »

La legge vuole che la Camera delle Accuse esamini in tutte le sue parti, esamini nelle sue circostanze di fatto il processo che gli vien deferito, e che unicamente si attenga *nel determinare la competenza,* dal precisare le questioni che sono relative alle diminuenti il dolo. Perchè il Legislatore ha posto questa regola? L'ha posta perchè senza di esso si potrebbe andare ad inconvenienti gravissimi che urterebbero il principio dell'ordine dei giudizii. Se la Camera delle Accuse ritenesse per avventura le circostanze diminuenti il dolo, si troverebbe talvolta nella necessità di rinviare a un Tribunale inferiore il delitto: allora dalle resultanze del processo potrebbe avvenire che scomparissero le diminuenti il dolo; quindi il Tribunale inferiore diverrebbe incompetente. Come dovrebbe riparare a questo fatto? Col sospendere il giudizio, e farlo rinviare al Tribunale superiore; ma intanto il Tribunale inferiore avrebbe perfino pregiudicata la questione delle diminuenti, perchè ne avrebbe dichiarata la inesistenza, e sarebbe così costretto a rinviare l'affare pregiudicato alla competenza superiore. Per ovviare a questi inconvenienti il Legislatore ha voluto che le circostanze attenuanti il dolo non debbano formare subietto di esame di fronte alla Camera delle Accuse.

Per tutte le altre circostanze di fatto che non riguardano le diminuenti il dolo lo stesso principio non vige menomamente; quindi poichè il legislatore non l'ha detto la Camera delle Accuse è nel dovere di eseguire il pieno esame di tutto il Processo per determinare anche le diverse circostanze di fatto dentro le quali crede circoscriversi la prova del delitto.

— Di fronte alla posizione giuridica del Ministero Pubblico — Cosa fa la Camera delle Accuse colla sua Sentenza di rinvio? La Camera di Accuse pone l'imputato in Accusa; ma la Camera di Accuse è un Tribunale, è la stessa Corte Regia decidente, quindi la Camera di Accuse non può comparire alla pubblica udienza e sostenere quell'Accusa della quale ha fatto rinvio; ha necessità di un ufficiale diverso che sostenga quello che essa ha decretato.

Così, o Signori, il Pubblico Ministero non è che l'esecutore di quello che è stato ritenuto dalla Camera di Accuse; il mandato di cotesto esecutore è circoscritto nei dati che sono stati posti dal Decreto; fuori di codesti dati il Ministero Pubblico non ha che un diritto, quello di provocare schiarimenti nuovi sopra il fatto che egli va a sostenere; ma quanto ai dati che sono stati già costatati in Processo, e che la Camera delle Accuse non ha creduto di poter ritenere come provanti il delitto, su cotesti il Ministero Pubblico non potrebbe rientrare senza oltrepassare il

suo mandato. Sentite di grazia come i diritti e doveri del Ministero Pubblico nel formulare l'accusa sono stabiliti dal sig. Nouguier nell'Enciclopedia del diritto; e dal Carnot nel comento al codice d'istruzione Criminale Francese. Prima che io vi legga l'autorità di cotesti apprezzabili scrittori è necessario che io vi avverta che il sistema nel quale essi scrivono è meno vantaggioso alla questione del nostro: perchè il sistema Francese non fa mai un'istruzione compita, fa un'istruzione sommaria, e deferisce al Turno Decidente il processo molto prima di quello che si costuma fare nel sistema nostro, nel quale si percorre ogni prova, si istituisce ogni esame prima che il processo possa dirsi compiuto in modo da rinviarsi al Turno Decidente; quindi le autorità francesi sono *a fortiori* applicabili al sistema nostro perchè nel sistema nostro la Camera delle Accuse ha anche un subietto più fondato sul quale basare il suo esame.

« Non si deve però concludere, dice il signor Nouguier, non » si deve però concludere che sia rimesso all'arbitrio del Pro» curatore generale la valutazione delle indicazioni che devono » contenersi nell'epilogo. Si dovrebbe anzi osservar la regola » che l'atto d'Accusa sia conforme all'ordinanza di rinvio. Ed » infatti il diritto di porre in stato d'Accusa non compete al » Procurator Generale e spetta solo alle Camere d'ammissione » in stato d'accusa, in seguito a rapporto e requisitoria del Pro» curator Generale. Perciò, benchè questi debba ai termini del» l'art. 271 del Codice di istruzione criminale, *agire contro » ogni persona messa in stato di Accusa*, gli è però vietato, » *sotto pena di nullità, e, se vi è luogo, dell'azione civile, » di portare dinanzi la Corte qualunque altra Accusa*. Que» sto articolo ripete una disposizione del Codice del brumaio » che proibiva, *sotto pena di prevaricazione*, all'accusatore » pubblico di portare al Tribunale criminale un'Accusa diversa » *da quella risultante dagli atti dell'Accusa ammessa dai » primi giurati* (art. 278 e 279 del suddetto Codice).

» Questo principio non è però senza eccezioni. Nell'epilogo » dell'atto d'Accusa non si dovrebbe già riportare letteralmente » e seccatamente la dispositiva dell'ordinaza di rinvio. Perciò la » giurisprudenza ha concesso ai redattori dell'atto d'Accusa la » facoltà di modificare non solo le frasi, ma anco *la qualifi» cazione essenziale*. Coll'autorità dei giudicati si potranno poi » determinare i limiti entro i quali dovrebbe circoscriversi tale » facoltà.

» Sarebbe prima regola che non si debba nell'atto d'Accusa » omettere veruna delle circostanze essenziali della ordinanza » di rinvio. Questa regola si fonda al motivo che il procuratore

» generale non istabilisce da se l'atto d'Accusa, ma procede
» contro l'accusa ordinata dalla Corte. In primo luogo si do-
» vrebbe conservare integro il fatto principale, non immutan-
» done la qualificazione. Se verbigrazia l'ordinanza di rinvio
» qualifica assassinio un omicidio si dovrebbe ripetere tale qua-
» lificazione nell'Atto d'Accusa nè sarebbe lecito di attribuirvi
» titolo *di omicidio volontario o commesso per imprudenza.*

» In secondo luogo si dovrebbero del pari conservare le
» circostanze aggravanti, in guisa che se, verbigrazia, in un'Ac-
» cusa di furto la decisione della Camera delle ammissioni in
» stato di Accusa avesse rimesso l'accusato dinanzi alle As-
» sise per furto commesso di nottetempo e con rotture, do-
» vrebbero conservarsi queste tre circostanze aggravanti. Fu
» di conformità giudicato espressamente anco dalla Corte di
» Cassazione nel 28 luglio 1826. (Dalloz., Rep. Per., anno 1826,
» par. 1, pag. 432.)

» Non si potrebbe esprimere nell'atto d'Accusa un'imputa-
» zione *alternativa*, se però tale specie di Accusa non fosse
» stata ammessa dalla ordinanza di rinvio. Potrebbe infatti av-
» venire che, attesi i gravi indizii di colpabilità, non fosse
» agevole determinare la qualificazione de' fatti imputati, e che
» per tale dubbio riuscisse necessaria una duplice denomina-
» zione. Per esempio, nel caso di una procedura criminale
» per furto nel quale si fosse sorpreso il ladro al possesso
» della cosa rubata; potrebbe essere incerto se il ladro sia
» autore del furto, ovvero solo il complice per occultazione:
» potrebbe conseguentemente riuscire opportuno lo stabilire
» entrambe le ipotesi. Se viene pronunciato conseguentemente
» tale duplice titolo nell'ordinanza di rinvio, lo si deve ripetere
» anco nell'atto di Accusa. Ma se non fu ammessa in quella che
» una sola qualificazione, l'atto di Accusa dovrebbe limitarsi a
» questa, ed il Procuratore Generale dovrebbe quindi differire
» la discussione sull'ammissibilità della seconda tesi al momento
» dell'esame e del pubblico giudizio.

» Lo stesso dovrebbe dirsi di un'Accusa *sussidiaria*. L'Accusa
» sarebbe *sussidiaria* qualora, per esempio sorgesse dubbio se
» un omicidio fosse volontario, o se fosse avvenuto involontaria-
» mente in conseguenza di percosse o di ferite. Anco in questo
» caso l'atto d'Accusa dovrebbe conformarsi all'ordinanza di
» rinvio.

» Dovrebbero applicarsi questi principii risultanti dalla natu-
» rale separazione dei poteri giudiziarii specialmente al caso che
» dovesse aggravarsi il fatto risultante dalla ordinanza di rinvio.
» Ma di tale maggiore imputabilità non si dovrebbe far cenno

» nell' Atto d' Accusa: per esempio, l'uccisione non si dovrebbe
» convertire in assassinio per la addizione di una circostanza
» aggravante, nè si potrebbe tramutare in furto punito dall'Art.
» 384 del Cod. Penale quello commesso di notte tempo in una
» casa abitata ed al quale nella ordinanza di rinvio si fosse ap-
» plicato l' Art. 386 del Codice Penale.

» Gli ufficiali del ministero commetterebbero un eccesso di po-
» tere, se sostituissero per tal guisa un' Accusa diversa.

» V' hanno però alcuni casi, e ben di frequente, in cui nell'atto
» d' Accusa si modifica o ragiona l' ordinanza di rinvio. Sarà però
» agevole lo stabilire i limiti di tali modificazioni. E comecchè
» queste non possono immutare la qualificazione attribuita dall'or-
» dinanza ai fatti imputati, sarebbe però concesso di regolare e
» compiere una qualificazione incompleta. Perciò nell' Atto di
» Accusa si potrebbe ricordare un fatto essenziale *omesso nella*
» *parte dispositiva della ordinanza di rinvio* (1); verbigrazia, si
» potrebbe aggiungere la parola *volontariamente*, omessa nel-
» l' Atto d' Accusa rispetto ai delitti commessi contro la persona.
» L' articolo 241 del Codice di Istruzione Criminale, scrive sag-
» giamente Carnot che professa la nostra opinione, ingiunge al
» Procuratore generale di esporre nell' Atto di Accusa il fatto e
» tutte le circostanze che possono aggravare la pena; onde segue
» che esso costituisce parte integrante dell' ordinanza di rinvio
» rispetto al fatto che ha dato origine alla ammissione in stato
» di Accusa, poichè il Procuratore generale commetterebbe abuso
» di potere qualora facesse cadere l' accusa sopra qualunque al-
» tro fatto diverso da quello imputato nell' ordine di rinvio. »
(Encicl. del Diritto — Trad. di Venezia.)

Stabiliti così sulla scorta di rispettabili autorità i limiti del-l'Accusa, vale a dire stabilito che non è nelle facoltà del Pubblico Ministero di portare Accusa alternativa dove la Camera di Accuse non l' ha portata, di portare circostanze aggravanti dove la Camera delle Accuse non l' ha portate, ma solamente di variare la parte *dispositiva*, modificando l' Accusa in quella parte nella quale, forse per errore, il Decreto della Camera delle Accuse avesse omesso non già un fatto, ma una qualifica semplice: stabilito per queste autorità, che il Ministero Pubblico commetterebbe eccesso di potere, se portasse nel suo Atto di Accusa dei fatti che non sono stati ritenuti dal Decreto di Camera delle Accuse: vediamo cosa debba dirsi nella specialità del caso; esaminiamo cioè nel concreto la questione applicata al fatto attuale.

(1) S' intende agevolmente che la parte *dispositiva* non è quella che contiene gli addebiti speciali, ma è la formula del rinvio o della assoluzione.

Le circostanze che sono state portate dal Ministero Pubblico nel suo Atto d'Accusa e che non si leggono a carico del mio rappresentato nel Decreto di Camera delle Accuse sono circostanze indifferenti, sono lievi circostanze che contribuiscano a schiarire le altre ritenute nel Decreto di Accusa, o sono circostanze di tanta gravità, che dove non sussistessero le altre ritenute dal Decreto stesso esse sole basterebbero a costatare il fatto delittuoso? Nel concetto del Ministero Pubblico avete sentito che si sono compiuti cinque delitti di Maestà vera e propria, di primo capo, consumati. Il primo di questi cinque delitti consisterebbe nei fatti della notte del 7 all' 8 febbraio, nella cooperazione all'invasione del Consiglio Generale; quindi se la Corte Regia potesse andar persuasa per le mie ragioni che tutti gli altri fatti ritenuti dalla Camera di Accuse non avessero sussistenza, ma se io non arrivassi a persuaderla affatto della non cooperazione ai fatti della sera del 7 all' 8 febbraio, resterebbe tuttavia provata a senso dell'Accusa l'esistenza di un delitto di Maestà. L'aggiunta dell'Atto di Accusa non è dunque di fatti indifferenti, di ammenicoli o induzioni, ma è di tal gravità che di per se sola costituisce il delitto principale. Questa particolarità, questa gravità attribuita ai fatti aggiunti rende molto più piana ed agevole la questione.

Noi non abbiamo nella Giurisprudenza nostra questione con la quale precisamente possa sciogliersi il dubbio attuale, non abbiamo cioè un fatto identico a questo nel quale la Corte Suprema di Cassazione si sia pronunziata. Abbiamo però nelle Decisioni della Corte di Cassazione quanto basta per poter sciogliere il caso. Io non ho bisogno di specificarlo, ma voi sapete, che la Corte di Cassazione per due volte, nel 1843 e nel 1844 ha stabilito che nell'Atto di Accusa non possono portarsi circostanze aggravanti non determinate nel Decreto di Accusa.

Prendiamo questa regola per punto di partenza e vediamo quale applicazione possa farsene alla specie. Qual è il danno che risente l'accusato dal portare nell'Atto di Accusa delle circostanze aggravanti che non si trovano nel Decreto di rinvio? Il danno che può risentirne è la possibilità che il turno decidente gli aggravi la pena, ritenendo cioè pur sussistenti quelle circostanze che il Decreto di camera di rinvio non ha creduto di trovar tali. Prima di procedere all'applicazione, mi piace, di osservarvi che questa massima ritenuta dalla Corte Suprema di Cassazione è la riprova dei principii dai quali mi sono partito nella mia dimostrazione, essa è la prova che la Sentenza della Camera di Accuse fa cosa giudicata; perchè se fosse permesso di portare le circostanze aggravanti nell'Atto di Accusa, allora sa-

rebbe permesso di tornare ad esaminare i limiti entro i quali la Camera delle Accuse ha circoscritto il delitto; dacchè ha ritenuto che sulle circostanze aggravanti non si può ritornare senza fatti nuovi, ha pure implicitamente e per necessaria conseguenza ritenuto che i limiti circoscritti dal Decreto non possono essere oltrepassati dal Regio Procuratore nell'Atto di Accusa.

Poste queste osservazioni io vi ho avvertito che il danno nel riproporre le circostanze aggravanti consisterebbe nella probabilità di aggravarne la pena; il danno dei fatti nuovi è maggiore o è minore? Può essere eguale, può essere maggiore; può essere eguale perchè dai fatti nuovi possono resultare delle circostanze aggravanti. Il Pubblico Ministero può con accortezza eludere le dichiarazioni della Corte di Cassazione, poichè senza dire nelle sue conclusioni che esso porta il delitto colle sue circostanze aggravanti, può porre negli addebiti speciali degli imputati tante circostanze desunte dai fatti del processo e non credute meritevoli di applicazione dalla Camera dell'Accuse che nella sostanza alla pubblica udienza vengono a costatare l'esistenza delle circostanze aggravanti, esistenza che a senso dei principii della Corte di Cassazione non poteva essere suscitata dal Ministero Pubblico dopo che vi era il silenzio della Camera delle Accuse. Può poi il complesso delle nuove circostanze portate dal Ministero Pubblico operare quello che opererebbe nel caso attuale, vale a dire di costituire di per loro un delitto di per se stante, e allora il danno dell'imputato sarebbe gravissimo, perchè mentre avrebbe tutta la probabilità di essere assoluto mancando le prove sui fatti nei quali la Camera delle Accuse ha circoscritto il delitto, se fosse in potere dell'Accusa di portare queste nuove circostanze che di per loro costituissero un delitto vero e proprio egli avrebbe la probabilità di una condanna. Cosicchè se la Corte di Cassazione non ha voluto che l'imputato fosse danneggiato colle circostanze aggravanti che non portano altro che alla possibilità di un aggravio della pena, molto più deve per codeste regole essere inammissibile il portare circostanze di fatti che costituiscono di per loro un delitto, perchè in questi fatti vi è il danno nella possibilità di veder provato un delitto sui fatti che la Camera delle Accuse ha dichiarato non abbastanza valutabili. Così l'insieme di queste circostanze porterebbe il danno di una convinzione *ex integro*, di una convinzione sulla quale la Camera delle Accuse non ha trovato elementi per basare l'imputazione; porterebbe il danno di costatare una serie di fatti che non hanno percorso l'esame nè della Camera di Consiglio, nè della Camera delle Accuse, anzi dirò meglio che hanno percorso cotesto, ma che da nessuna di queste due giurisdizioni che

sono state poste come una garanzia all'Imputato, sono stati ritenuti per capaci a costatare il delitto.

Considerata così sotto tutti i rapporti, la questione, è facile il vedere che il Ministero Pubblico non poteva in questa specie oltrepassare i limiti che gli erano stati tracciati dalla Camera delle Accuse, non poteva cioè cominciare la sua imputazione se non che dalle spedizioni di Portoferraio e Santo Stefano, e l'esame legale che io hò fatto per riportare l'Accusa nei suoi confini legali mi ha portato a questo singolare resultato; che in questa Causa sopra i veri termini dell'Accusa, vale a dire sopra i termini del Decreto di Camera di Accuse, io ho un singolarissimo parere favorevole sulla poca loro rilevanza, io ho il parere del Ministero Pubblico! Pare strano, o Signori, ma dacchè il Ministero Pubblico non si è creduto abbastanza forte per sostenere l'Accusa sopra i fatti del Decreto di rinvio, dacchè ha creduto necessario di aggiungere molti altri fatti che di per loro costituissero il delitto; voi vedete, o Signori, la singolarità, io ho il parere del Ministero Pubblico sulla poca sussistenza della vera accusa della quale egli può sostenere la esistenza davanti il Turno Decidente!

Ma le autorità che precederono non videro solamente la rilevanza di quei fatti, doverono anche riflettere quanto fosse incauto in una causa, nella quale pur troppo ricorrono gravissime questioni, il porre in questa causa anche l'incriminazione dei fatti del 7 all'8 febbraio e lasciare libero per necessità il campo alle questioni che sorgono da codesti fatti; quindi non solamente fu senno legale delle autorità che precederono, ma vi fu anche molto senno politico sopprimendo una parte di processo che non poteva che sollevare degli scandali gravissimi, onde se io sarò forzato a replicare a questa parte, se io sarò forzato a trattare questioni delicate, se io sarò forzato a esaminare delle questioni che pure non avrei voluto esaminare, non è mia, o Signori, la colpa, la colpa è dell'Accusa che ha trasmodato i suoi confini!

CAPITOLO VI.

Esame di circostanze aggiunte illegalmente dall'Accusa sul sostanziale — Si elimina la impressione possibile dei principj del Ministero Pubblico sul concorso della Morale e della Religione nelle cose Politiche — Desiderj e convinzioni dell'oratore — Esempj — Esame critico della lettera Mordini al Corsi — Costituente — Dimande dei circoli come debbano apprendersi — Scrupoli Regi — Votazione libera attestata dal Senator Bufalini — Come non si possa istituire esame

sulla convenienza della legge, e perchè — Le censure ecclesiastiche considerate di fronte alla coscienza ed alla ragione di stato — Interruzioni — Contegno del Sig. Guerrazzi circa la costituente — Necessità di portarla alle camere — Studio per eliminarla riuscito vano per volontà del Principe — Modificazioni sul fine e sul mandato — Fatti di Siena — Loro indole vera provata con i documenti — Dimostrazioni manifestamente reazionarie — Concetti feroci dei reazionari — I pretesi agitatori dell'Accusa provati conservatori con i documenti dell'Accusa — Gli agitatori veri promettono calmarsi se interviene la parola del Principe, e perchè non intervenisse — Dovere del Governo di reprimere simili agitazioni — Pretesa corrispondenza tra circoli e governo — Legalità e necessità dell' invio presso il Principe di un ministro responsabile — Lettera del Sig. Montanelli da Siena — Niccolini e Marmocchi con quali intenzioni fossero a Siena — Lettera del Sig. Guerrazzi al Montanelli — Conclusioni sulla costituente e sui fatti di Siena.

Eccomi adunque all'esame dei sostanziali dell'Accusa, risalendo anche quanto all'Accusa stessa è piaciuto di risalire, esame che io istituirò nella semplice ipotesi che la questione da me proposta, con viva fiducia e vera convinzione nella sua sussistenza, non venga accolta dalla Corte.

Entrando a parlare dei particolari di fatto, desidero eliminare dall'animo dei Giudici, l'impressione di un principio che è stato calcatamente proclamato dal Ministero Pubblico. Il Ministero Pubblico con forte concitazione ha dichiarato nel percorrere l'esame dei fatti dei quali io debbo occuparmi, che a senso suo i principii della politica e della ragione di Stato non devono andar disgiunti da quelli della morale e della Religione; che mal capitarono gli stati i quali non seguirono questa massima; e ciò ha dichiarato per mostrare di quale riprovazione sieno meritevoli a senso suo quelle parole del Manifesto all'Europa nel quale si dichiara che gli Stati non si governano coi casi di coscenza. L'impressione di questa massima deve essere attenuata dalle mie considerazioni. Onde io dirò su di essa prima dei miei desideri, e poi delle mie persuasioni.

Profondamente convinto delle massime di eterne verità che si contengono in quella religione nella quale per supremo beneficio di Dio sono nato e vivo, quando ho considerato nelle storie antiche e pur troppo nelle moderne come nella politica e nella ragione di stato si faccia mal governo della Religione e della morale; quando ho letto nelle storie antiche e pur troppo nelle

moderne, come i popoli si scaglino a massacrare i popoli o per sostenere una Dinastia, o per sostenere un predominio di una nazione sopra un'altra repugnante ai caratteri diversi che Dio ha dato alle razze diverse, e perfino ai limiti naturali coi quali ha separate le varie famiglie della specie umana; quando leggo nelle storie come in nome della ragion di Stato si faccia pur troppo sovente mal governo della morale e della politica commettendo orribili carnificine di uomini senza curarsi talvolta neppure delle forme dei giudizii, che dieno a simili fatti apparenza e carattere di verità e di giustizia, manomettersi le private proprietà, che più? la creatura di Dio, la creatura di Dio senza distinzione di sesso o di età battuta, non altrimenti che la bestia da macello: quando queste cose leggo nelle storie, anche io sento le fibre del cuore serrarsi e lanciarmi il sangue alla faccia, anche io mi sento accendere di nobile sdegno, e vorrei io primo essere sostenitore delle massime del Ministero Pubblico e non già sostenerle in un solo tribunale, non nel ristretto interesse di una causa, ma vorrei spendere quanto di ingegno Dio mi ha dato, per sostenerle nell'interesse della umanità alla faccia delle nazioni: e la mia povera voce mi parrebbe l'inno più santo ch'io sapessi alzare al Creatore.

Queste cose io ho dette perchè la Corte vada convinta quali sono i miei desideri su questo principio. Dirò ora delle mie convinzioni.

La politica, o Signori, la politica disgraziatamente non si studia nè nelle espansioni del cuore, nè nelle fredde teorie degli Scrittori; quindi male si avviserebbe chi reputasse di essere profondo politico per avere letto forse le opere di Haller o del padre Taparelli della Compagnia di Gesù.

Dopo il Machiavello la politica sciolta dalle pastoie Aristoteliche, si rivestì della forma più vera, della filosofia dell'esperienza, che è gloria Italiana. Allora i fatti non si accomodarono alle regole, ma si studiarono per potere stabilire le regole; onde in politica se i principii reggono ai fatti si può dire che siano sani e che possono seguirsi; se non si accordano con i fatti, i principii non son veri. Ora la massima che io reputo santissima del Ministero Pubblico è applicabile ai fatti? io ne dubito gravemente. Esaminate, o Signori, la questione sul diritto di punire: vi pare che di fronte alla Religione, la quale ci dichiara che delle colpe nostre dovremo render conto a Dio, vi pare che di fronte alla Religione regga il diritto di punire? Come si sosterrebbe se non fosse la ragione di Stato che la reggesse? E nel diritto di punire, come si giustificherebbe di fronte alla Religione, e alla morale la pena di morte? In quali canoni del Cristo è dichia-

rato che si faccia eccezione al precetto del Decalogo che proibisce di uccidere il suo simile? Ma è la ragione di Stato che può per avventura giustificare la pena di morte entro quei termini ed in quei casi nei quali i Pubblicisti credono di poterla applicare.

Il diritto alla guerra è egli giustificabile di fronte ai principii della morale e della Religione? È forse la religione di pace e di amore che spinge Popoli verso Popoli a trucidarsi? No, o Signori, è la ragione di Stato disgiunta dai principii della morale e della Religione.

E il diritto dei trattati può egli andare sempre giustificato dai principii della morale e della Religione? Io ricorderò un fatto del quale tutti siamo stati Testimoni; ed io pure testimone dirò l'impressione che mi fece considerato con la sola espressione del cuore, dirò quello che è a dirsene esaminato con la fredda ragione.

Quando nel 1847 avvenne la reversione dello Stato Lucchese alla Toscana vi ricordate come per i trattati di Vienna la Lunigiana o gran parte di essa dovesse devolversi in parte al Duca di Parma ed in parte al Duca di Modena. I Popoli Lunigianesi a noi legati per antico affetto, repugnavano dal lasciare la famiglia Toscana; ed io stesso ero per caso a Lucca il giorno in cui il Principe prendeva possesso di quel Ducato; io stesso con questi occhi e con questi orecchi vidi ed udii il fiore di quelle popolazioni stendere le mani supplichevoli, alzare gli occhi lacrimosi, ed invocare con parole di dolore sotto l'Aula Ducale il patrocinio regio onde dalla Toscana non si staccassero.

A cotesta scena, o Signori, a me, che procedevo con l'espansione del cuore, parve che il diritto dei trattati non fosse dissimile alla tratta dei neri; allora mi parve che il trattato di Vienna fosse stato un mercato di schiavi; mi sembrava di essere in un bazar del Kentuchy dove il figlio viene barbaramente strappato dal seno della madre per l'infame traffico. Questo senso mi destavano le ispirazioni del cuore; e pure ripensando io nella mente a quei fatti la ragione di Stato mi costringeva a riconoscere quel Trattato.

Ma nelle cause strettamente politiche la bisogna procede anche diversamente, ed io devo percorrerne l'esame perchè la massima è troppo delicata onde io la debba lasciare discussa in tutta la sua ampiezza. Nelle cause strettamente politiche bisogna procedere anche in senso più rigoroso; ed invero esaminiamo con gli esempi.

Supponete, o Signori, che io fossi così malaccorto, che io fossi così poco conoscitore dei tempi che mi venisse fantasia di censurare l'abolizione dello Statuto in Toscana, e che io dicessi che il

Principe . . . ma lasciamo il Principe che abbastanza l'Accusa mi obbliga ad avere il suo nome sulle labbra con i vocaboli di correi, di complici e con tutta la tecnologia del delitto . . .

Cav. Presidente. Il Pubblico Ministero non lo richiama ad accomunare con quei nomi quello del Principe. Siamo rispettosi e cauti a parlare dell' augusta persona del Sovrano.

Avv. Corsi. Di fatti l' abbandono. — S' io dicessi che alcuni dei Ministri i quali già senatori avevano giurato lo Statuto non potevano contribuire ad abolirlo: essere immorale distruggere quello che si è giurato mantenere: cosa mi risponderebbe il Pubblico Ministero, anzi cosa mi ha già saviamente risposto discutendo l' incidente d'incompetenza? mi ha risposto che ragioni di stato, sulle quali non è dato di istituire esame hanno persuasa cotesta misura. E se io con pedantesca insistenza volessi portare nel foro la teologia, e dicessi che essi Senatori avevano giurato, e che di fronte alla Religione non si può non osservare quello che si è giurato, cosa potrebbe rispondermi il Pubblico Ministero? Allora, o Signori, il Pubblico Ministero sarebbe obbligato a stereotipare le frasi del manifesto all'Europa, e dichiarare « che gli stati non si governano con i casi di coscienza ». Che se non volesse giovarsi delle parole di un atto che ha maledetto, bisognerebbe allora che ricorresse a quelle che per ricordanza del Machiavello soleva dire quel Cosimo che fu poi chiamato Padre della patria, cioè, che « gli stati non si tengono con i *Pater nostri* in mano. »

Ecco, o Signori, come regole che in apparenza possono essere santissime, poste al dirimpetto dell'esperienza non reggono, non sono applicabili ai diversi casi della politica. Ecco come, non già per giustificare gli atroci fatti dei quali mi sono valso come esempi, ma per giustificare le parole adoperate nel manifesto all'Europa, io posso stabilire che quello che in esso si era scritto di fronte alle osservazioni che per me si sono fatte non era poi una bestemmia ereticale.

L'Accusa per procedere nel suo sistema ha bisogno di concatenare i fatti: io vi ho già avvertito qual sia il suo sistema; una corrispondenza con Mazzini è il perno di una congiura la quale si schiarisce e si determina nella lettera del Mordini: Non vengono attuati i principii di codesta congiura, perchè si reputa più prudente di arrivare al fine con il mezzo della Costituente. La Costituente nel concetto dell'Accusa spiega che la congiura Mordini era viva, ma volta ad altri mezzi: concetto strano, o Signori. Il piano Mordini non repugna già all'esistenza della Costituente: il piano Mordini ammette la Costituente votata; nella

lettera della quale si è dovuto tante volte tener parola è detto « (*legge*): Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero » Toscano avvenga fra il 1° ed il 5 febbrajo; *Così coincidendo » questa dimissione con la convocazione della Costituente Ita- » liana ec.* »

Nel concetto del Mordini adunque la Costituente Italiana era una delle condizioni per l'attuazione del progetto: non si può quindi sostenere che gli interessati al progetto variassero pensiero, e deflettendo dalla linea tracciata nella lettera Mordini si gettassero a raggiungere il loro fine valendosi della Costituente. D'altronde nessuna delle diverse circostanze con le quali l'Accusa intende di rannodare il fatto della Costituente ad una congiura preesistente, nessuna di coteste circostanze ha sussistenza in diritto. Dice l'Accusa che la Legge fu chiesta dai Circoli; nè io vo' far disputa sul fatto. Dice che furon fatte petizioni alle Camere; nè qui pure mi piace di impugnare il fatto; bensi io debbo osservare, quale legge vietava al Circolo di fare petizioni alle Camere per ottenere la discussione della legge sulla Costituente? I Circoli erano stati aperti in Toscana sotto il Ministero Ridolfi, proseguirono a vivere sotto il Ministero Capponi, il quale comunque avesse presentato una legge per regolarli, pur non ostante il diritto di associazione non cessava dal far parte dei diritti accordati dalla Costituzione Toscana. E siccome i Circoli vi erano, era impossibile impedire loro che si occupassero in discussioni politiche, perchè appunto il diritto di associazione di codeste Assemblee, è mosso dalla facoltà di discutere di cose politiche, dal che nascevano *Petizioni* alla Camera, concesse nel diritto consacrato dallo Statuto. Che infrazione eravi dunque in questo modo di operare? Nè si dica che le premure dei Circoli che le petizioni dirette alle Camere fossero opera del Ministero, perchè in tutto l'eloquente discorso dell'Accusa non vi è riscontro *nè possibile* che il Ministero avesse mosso i Circoli e le petizioni, per chiedere la discussione della Costituente.

L'Accusa diligentissima riporta anche il nome di diversi deputati i quali si mostrarono più caldi nel richiedere la Costituente, e questi nomi sono quelli di La Cecilia, di Niccolini, di Mordini, di Torelli. La Cecilia e il Niccolini voi sapete che furono cacciati dalla Toscana dal Sig. Guerrazzi stesso; il Mordini voi lo sapete sostenne la non unificazione con Roma, fu nell'idee del Sig. Guerrazzi dinanzi la Costituente Toscana; del Torelli non vi parlo che ne ho già parlato in un'altra udienza. Quando questi sono gl'individui che si mossero per chiedere la legge della Costituente, come possono rannodarsi o svelare alcun fatto del Sig. Guerrazzi, fatto che l'Ac-

cusa sarebbe nella necessità di giustificare all'effetto di stabilire che la Costituente per volontà e interesse suo fosse chiesta da essi con strepito, con petizioni?

L'Accusa esamina diligentemente se fosse fatta coazione al Principe per ottenere la firma al progetto che doveva presentarsi alle Camere, ma l'Accusa dopo un'accurata analisi dei documenti che ha sott'occhio, è costretta confessare che di coazione non può parlarsi; e perchè? Perchè le stesse dichiarazioni del Principe eliminano affatto che vi potesse essere coazione. Ricorda l'Accusa il processo verbale della sera del 7 all'8 febbraio nel quale i Ministri dichiararono che col Principe era stato parlato di dubbii di coscienza, che questi dubbii erano probabilmente nati dal mandato illimitato che si intendeva conferire ai Deputati alla Costituente Italiana, ma l'Accusa non è cauta di accettare in tutte le sue parti quel processo verbale, perchè se questo avesse fatto avrebbe facilmente veduto come i dubbii del Principe fossero appunto eliminati dalla stessa circostanza del mandato illimitato, col quale gli si mostrava politicamente come venissero garantiti i pericoli che la Corona temeva su codesta legge. Dice l'Accusa che nè il Sig. Guerrazzi nè i Ministri furono consultati sui dubbii che potevano nascere al Principe circa la sua responsabilità di coscienza sull'approvare la legge della Costituente. Io credo che l'Accusa sarebbe stata più esatta dicendo che il Ministero non fu consultato *solo* su codesto dubbio, perchè essa ha accettato il processo verbale del 7 all'8 febbraio nel quale è dichiarato che i dubbii effettivamente furono emessi al Ministero. Credè il Principe, seguita l'Accusa, di consultare il Teologo dei Teologi sopra le responsabilità che incorreva ammettendo la legge sulla Costituente, ed io non ho da fare osservazioni di sorta sopra codesto passo del Principe, perchè in tutta la Discussione che mi occupa debbo distinguere l'uomo dal Capo del Governo; come uomo devonsi lodare gli scrupoli di coscienza i quali ove alberghino, in menti illuminate costituiscono l'ottimo dei regimi; quanto al Capo del Governo io debbo esaminare le questioni legali che nascono da codesti fatti, tenendo lontana bensì da me ogni idea di far con ciò censura alla Corona.

La legge fu passata alle Camere col mandato illimitato. Come fu votata codesta legge? Il mandato illimitato, o Signori, portava nel potere esecutivo la facoltà di stabilire il limite del mandato stesso; dirò meglio: votavano sì le Camere il mandato illimitato ai rappresentanti della Costituente, ma lasciavano la facoltà al Potere esecutivo di farvi quelle variazioni, di dare loro quelle istruzioni e quelle norme che nella saviezza sua avesse giudicate migliori. E sapete, o Signori, chi fu il sostenitore di que-

sto principio col quale si salvava qualunque possibile evento, qualunque possibile timore che fosse nato nella mente del Principe? Il sostenitore di codesto principio fu precisamente il Sig. Guerrazzi che adesso si ritiene dall'Accusa come la persona che abbia contribuito a valersi della Costituente per rovesciare il Principato. La legge, si dice, fu imposta ai Parlamenti; era utile, era dannosa, era sottoposta alle Censure Ecclesiastiche? se la legge, o Signori, fosse imposta ai Parlamenti è facile il dimostrarvelo ricordandovi solamente le parole solenni che furono riferite al Senato dall'Onorevole Senatore Bufalini, parole che sono state già lette in questa udienza, ma che pure mi permetterò di ripetere (*legge*):

« Senatore Bufalini. Non avrei perciò altre considerazioni a » soggiungere in questo proposito, sopra il quale non mi sembra » sia occorsa alcuna divergenza di opinione. Dirò solo che come » il Senato fu sempre penetrato della grande importanza di ria» cquistare la nazionale indipendenza, e fu sempre sollecito al» tresi, per quanto era in lui di provvedere a tutto ciò che po» tesse meglio conferire all'acquisto di quella, così, se dall'ado» zione della proposta legge avesse egli potuto temere alcun » nocumento per l'acquisto dell'indipendenza nazionale, certo » che il Senato avrebbe avuto il coraggio, ispirato dal proprio » dovere, di palesare francamente non essere ancora venuta l'op» portunità di approvare una legge, che invece di partorire i » benefici frutti che si desiderano, avrebbe anzi attirato sopra » l'Italia le calamità che più si vogliono fuggire. Così non te» mendo il Senato questi mali, si conduceva più facilmente a ser» vire al principio che l'aveva condotto nell'unanime persua» sione di dovere adottare la legge proposta; e quando la Com» missione esprimeva al Senato questo pensiero, esprimeva ap» punto il pensiero che unanimemente le Sezioni avevano nel loro » seno manifestato ».

Con queste parole, veniva a rendersi chiaro che il Senato non forzato, ma per profonda convinzione procedeva alla votazione sulla legge della Costituente, e che se avesse solamente dubitato della opportunità avrebbe respinta la legge, si sarebbe ben guardato dall'approvarla. D'altronde, o Signori, vi sono reclami per parte dei Parlamenti di coazione sofferta? Tutt'altro, la Legge fu accolta con pienezza di voti dai due parlamenti. Ora quando una Legge è stata passata ai Parlamenti nel sistema Costituzionale, è egli lecito di dubitare della libertà con la quale è stata votata? Se questo potesse ammettersi voi vedete, o Signori, in quale strana incertezza si anderebbe, sopra l'efficacia e la validità degli atti del Potere Legislativo. Nel sistema Costituzionale una

volta che la Legge è passata ai Parlamenti non è lecito indagare se sia o no per voto spontaneo, se sia o no per voto coatto, a meno che gli stessi Parlamenti non protestino e dieno ai Tribunali ragione con ciò di dubitarne.

Era utile, o Signori, la Legge? Era dannosa? E anche qui è necessario tornare a proporre le solite questioni Costituzionali. E come si può davanti ai Tribunali discutere se la Legge passata ai Parlamenti possa essere stata utile o dannosa? Le Discussioni sulla utilità sopra la convenienza delle Leggi si istituiscono e si discutono dinanzi ai Parlamenti, i quali una volta che hanno passata una Legge, la stampa nei suoi giusti limiti potrà fare delle osservazioni sopra la convenienza della Legge stessa per futura istruzione dei deputati; ma non si può di certo istituire esame della sua congruità davanti ai Tribunali i quali debbono essere rigorosi applicatori e rispettosi osservanti delle Leggi vigenti.

Era la Legge, considerata di fronte al principio di Governo e non di coscienza, sottoposta alle Censure Ecclesiastiche? Io vi ho già avvertito che su questo proposito è da porsi una linea di assoluta demarcazione fra la coscienza privata, e i principii che regolano il Governo. Di fronte a questi il potere Ecclesiastico non deve mai mescolarsi negli atti del Governo, tranne i casi che riguardano il Dogma; se una Legge dei Parlamenti investisse un principio di dogma è indubitato che i Parlamenti avrebbero oltrepassato il potere, sarebbero in una posizione illegale di fronte all'autorità ecclesiastica; ma quando la legge non va a ferire un principio di Dogma, in questo caso lo Stato dee sostenere la legge che è stata votata dai suoi Parlamenti, comunque alla diversa potestà Pontificia non possano andare a garbo i principii che contiene.

I parlamenti, o Signori, sostenendo nel sistema costituzionale la libertà, sostengono efficacemente la religione; non è questo un principio mio, è un principio di autore tutt'altro che sospetto in simile materia. Il sig. Montalambert nella sua recente opera *Degl'interessi cattolici nel secolo XIX*, opera che ha stampato appunto per sostenere come i principii di governo libero siano una necessità per la Chiesa, compendia, in una parte che mi piace di leggervi, questa verità: (*Legge*) « Quello che principalmente sembra » convenire alla chiesa è un governo analogo al suo, almeno » analogo così quanto le umane possano essere alle divine istitu» zioni: il che vuol perciò dire un'autorità temperata da leggi » durature (se non possono essere come quelle della chiesa per» petue); temperata da consuetudini, tradizioni e resistenze lecite » e non domabili. Con ciò non intendiamo già parlare degli osta» coli inventati dalla servilità gallicana per incatenare la Chiesa

» ed aprire il libero corso al dispotismo laicale. Nei concetti
» della dottrina oltramontana la sola a parer nostro vera, il papa
» è il monarca della Chiesa: ma non già monarca assoluto: nulla
» ei può nè imprende mai fuori della costituzione della Chiesa
» non fatta da esso e della quale non è che l'interprete ed il
» depositario. Ei non governa solo ma assistito da un numeroso
» corpo di Vescovi dei quali con ogni scrupolo mantiene egli
» stesso l'autorità. Ogni suddito di questo impero spirituale, fino
» alle ultime classi del clero e dei fedeli, ha il suo diritto pro-
» prio tradizionale ed imperscrivibile. Il Cattolicismo fatto per
» durare non conosce quegli estremi della bassezza ove i liberali
» si confondono con quelli che hanno abusato della loro libertà.

» È dato assicurare con la mano sulle istorie che la idea mo-
» derna del potere assoluto cosi imprudentemente adottata da ta-
» luni cattolici e da taluni teologi è nata unicamente dalla guerra
» contro la chiesa. »

Quando dunque i Parlamenti sostengono i principii di libertà, i Parlamenti sostengono la dignità della Religione, per opinione del signor Montalambert scrittore autorevole su questa materia.

Ma d'altro lato se piacesse alla autorità Pontificia di oltrepassare il limite del Dogma ed invadere i diritti dello Stato, è permesso allo Stato, lascio a parte la coscienza, è permesso allo stato di opporsi? Anche qui mi sovviene una gravissima autorità, quella del Bellarmino, e questa autorità viene resa di maggiore gravità, dall'altra del signor Montalambert che la porta. « Bel-
» larmino, dice il Montalambert, che passa per il più spinto ol-
» tramontano, Bellarmino Gesuita e Cardinale non esita a dire
» nel suo libro — *De Romano Pontifice*.

» Licet resistere Pontifici invadenti animas vel turbanti rem-
» publicam . . . »

Sig. Cav. Presidente *(interrompendo)*. Questa discussione delicatissima è anche fuori del bisogno della difesa perchè avanti alla Corte non cade sotto sindacato la Costituente; della Costituente non è dato menomamente debito al suo cliente. Io debbo farle questa osservazione perchè la Corte ha presente la dichiarazione solenne del Sommo Pontefice che commina le censure ecclesiastiche contro i promotori della Costituente. Conviene ch'ella non s'inoltri troppo in una questione, che non appartiene alla difesa del suo Cliente, e la cui trattazione potrebbe offendere l'oracolo del Vaticano.

Avv. Corsi. Accetto volentierissimo la osservazione del signor Presidente perchè io stesso sento di essere in un terreno ingrato. Ma non posso abbandonare la disputa sulla Costituente senza che la Corte con un Decreto dichiari che di essa non debba tenersi parola.

Sig. Cav. Presidente. La Corte non farà questo Decreto, ma lo richiamerà piuttosto a leggere il Decreto di competenza de' 28 agosto 1852 che circoscrive i limiti dell'atto di Accusa. Frattanto è da evitarsi ogni discussione che metta in contestazione l'autorità della Chiesa, o la ponga in conflitto con quella dello Stato; tanto più che a questa delicatissima discussione non richiama neppure il bisogno della Causa.

Avv. Corsi. Io riterrò la osservazione giustissima del signor Presidente, il quale mi dichiara che la Corte non vuole menomamente occuparsi della Costituente di fronte al mio cliente ed amico, ma siccome l'aveva sentita sviluppare come seguito e fondamento di una congiura dalle conclusioni del Ministero Pubblico, avevo creduto mio dovere di addentrarmi nella relativa discussione, molto più che si addebitava il mio raccomandato di avere compromessa così la coscienza del Principe ponendolo nella dolorosa necessità in che si trovò.

Sig. Cav. Presidente. Io non fo alcuna dichiarazione. Solamente la richiamo a ponderare il Decreto di competenza.

Acc. Guerrazzi. Prevalendomi del diritto che mi dà la Legge di conferire col mio Avvocato, chiedo di poterlo fare.

Sig. Cav. Presidente. Lo farete quando la Corte si ritira per prender riposo.

Avv. Corsi. Se la Corte mi volesse esser cortese di questo riposo, le sarei grato, giacchè sono assai stanco.

Sig. Cav. Presidente. La Corte si ritira in Camera di Consiglio.

Avv. Corsi. Io aveva assunto la discussione circa la legge sulla Costituente perchè esaminando meco stesso come nel sistema di convinzione morale ogni e qualunque impressione che apparisse per avventura sfavorevole all'accusato può influire sulla dichiarazione che fosse per emettere il Tribunale giudicante, mi parve non dover pretermettere osservazione alcuna anche su di quella, comunque il Decreto del 28 agosto, e le parole che per l'organo del signor Presidente mi ha comunicate la Corte, mi rendano avvertito che di fronte alla Corte stessa della Costituente non debba tenersi parola.

Sig. Cav. Presidente. Spieghiamoci bene signor Avvocato. Io non le ho proibito di tener parola della Costituente; ho detto che si deve parlare con somma circospezione di questo delicato argomento che involve un sindacato sulle attribuzioni del potere spirituale e temporale, tanto più che la discussione nella quale ella impegnavasi era estranea al bisogno della difesa.

Avv. Corsi. Io mi era proposto di parlare della Costituente sotto molti rapporti, volevo mostrare che la legge in se stessa e

di fronte alle dichiarazioni che erano state fatte ai parlamenti non aveva cosa che potesse portare il Ministero in disaccordo con alcuno o destare suscettibilità di coscienza. Volevo in secondo luogo dimostrare che qualunque fosse per essere la natura istrinseca della legge, qualunque fossero per essere le suscettibilità che fosse per promuovere il mio rappresentato egli aveva fatto esuberantemente quello che stava in esso per fare sospendere o revocare la legge, ove al Capo del Potere Esecutivo non fosse piaciuta. Io lascio di proseguire la dimostrazione della prima parte limitandomi a ritenere in fatto che la legge era stata passata ai Parlamenti, che conseguentemente il Ministero poteva impunemente sostenerla, nè poteva dubitare di sostenere cosa che fosse o potesse rimanere disapprovata sia di fronte ai principii del diritto, sia di fronte ai principii della morale.

Passo a vedere qual fu di fronte a questa legge il contegno del mio Rappresentato.

Quando egli fu assunto al Ministero, è stato ampiamente dichiarato e niuno lo ha impugnato fin qui, sicchè il fatto posso ritenerlo costante, quando egli fu assunto al Ministero fu cauto di ammonire il Principe sopra le conseguenze possibili della Costituente; le risposte che ne ebbe furono tali da tranquillizzare qualunque sia scrupolo in proposito. In progresso di tempo, accettata la Costituente dal Principe e dalle Camere, il Ministero era obbligato, era moralmente vincolato a mandare avanti un progetto che era incarnato con i principii coi quali aveva assunto il potere, coi quali aveva dichiarato, che intendeva governare, e la stessa stampa più cauta del tempo ammoniva il Ministero che egli non doveva lasciarsi imporre la Costituente, ma che una volta portata come bandiera del suo Programma, egli stesso animosamente doveva sostenerla avanti i Parlamenti. In un articolo del *Conciliatore* del 22 gennaio 1849 sono queste parole: « Si parla in modi diversi di quel che accaderà oggi, al-
» cuni dicono di una petizione che sarà deliberata per urgenza,
» altri di una deputazione popolare che invaderà la Camera, al-
» tri che il Ministero presenti egli stesso la legge. E così do-
» vrebbe essere giacchè entrò al potere con questo programma,
» e mal si comprende come oggi lo consideri lettera morta e se
» lo faccia imporre dal popolo. »

Spinto così nella necessità di sostenere il Programma della Costituente, ma da altro lato cauto il Sig. Guerrazzi sulle conseguenze possibili di codesto atto, cominciò dall'ammonire le persone più intime che seco conferivano, che della Costituente si sarebbe parlato *alle Calende Greche*; quindi quel progetto, che nel senso dell' Accusa era un mezzo per rovesciare il potere, per abbattere

il principato, il Sig. Guerrazzi dichiarava sarebbe attuato *alle Calende greche.* Di questo attestano moltissimi testimoni, mi limito a ricordarvene due; il Cav. Allegretti e l'Auditore Boninsegni. Mi pare che questi valgano una lunga schiera di Testimonii. Ma proseguendo poi ad incalzare gli avvenimenti politici divenne una necessità attuare la legge della Costituente, essendo tanto più difficile lo scansare la discussione ministeriale sopra di essa dacchè era al Ministero il Professor Montanelli che ne aveva fatto la sua bandiera. Il Sig. Guerrazzi tentò con strattagemma politico di eliminare codesto atto togliendo il Montanelli dal Ministero. Ve ne attestano i Testimoni, e sopra tutti ve ne attesta il deposto di Sir Giorgio Hamilton il quale prima di morire lasciò solenni dichiarazioni in proposito. « Ieri, dice nelle sue dichiarazioni, ieri ri-
» sposi negativamente alla domanda che mi fu indirizzata quanto
» ad un cambiamento di Ministero allontanandone il Sig. Mon-
» tanelli; confermo che il Sig. Guerrazzi a me personalmente
» non ne tenne proposito, ma mi sono ricordato che dietro let-
» tera scritta, non ricordo se a me o a mio fratello, dal Sig.
» Guerrazzi dopo qualche tempo che era formato il Ministero di
» cui faceva parte, inviai al medesimo il mio fratello Sig. Carlo
» per trattare di affare importante, e ritornato in sostanza mi
» disse: che desiderava il Sig. Guerrazzi la mia opinione quanto
» all'allontanare dal Ministero il Sig. Montanelli; al che facevo
» rispondere che non poteva esprimere la mia opinione per trat-
» tarsi di cosa che apparteneva a S. A. il Granduca. Nonostante
» la mattina dopo in conseguenza della preghiera del signor
» Guerrazzi di trovarsi mio fratello ai Pitti, vi si trovò ed in
» una conferenza tenuta avanti S. A. fu convenuto questo cam-
» biamento coll'invio del signor Montanelli o a Torino o a Pa-
» rigi come Ministro Toscano, essendo questi contento di allonta-
» narsi dal Ministero. La veduta di questo cambiamento era
» quella di allontanare di qua il signor Montanelli per essere
» troppo soggetto alla influenza dei circoli popolari. »

Non è dunque a revocarsi in dubbio che le premure in proposito fossero fatte, e vedete, o Signori, come e quanto fosse difficile la posizione che il Sig. Guerrazzi teneva. Si trattava di togliere il Presidente del Ministero; questo fatto poteva avere l'apparenza di una sodisfazione sua personale onde divenire egli il capo del Ministero stesso. Questo fatto non poteva essere con troppa convenienza trattato in relazione diretta fra i signori Montanelli e Guerrazzi: tuttavia egli ebbe ricorso all'espediente, di interporre il Ministro Inglese per codesto ufficio; non repugnò anche a persuaderne lo stesso signor Montanelli. Se il Montanelli fosse uscito dal Ministero, se la volontà del Principe perseverava in

questo fatto, di Costituente non si sarebbe più parlato. Ma non piacque al Principe di licenziare il signor Montanelli e il mio Rappresentato proseguì a trovarsi nella difficile e imbarazzantissima posizione nella quale lo teneva per un lato la necessità di attuare la Costituente come fatto stabilito nel Programma Ministeriale, per l'altro la prospettiva degli inconvenienti che egli stesso non dissimulava potere esser cagionati dall'attuazione di essa.

Allora, o Signori, questo *feroce cospiratore che voleva attuare l' idea della lettera del Mordini con la Costituente*, si adoperò per portare una notabilissima modificazione nel concetto della Costituente del Montanelli; mentre egli nel suo Programma a Livorno aveva dichiarato che le cose italiane fino allora erano andate di male in peggio perchè non si era cominciato da variare la forma interna dei Governi, e che era necessario pensare agli ordinamenti interni prima di pensare alla guerra esterna, il Sig. Guerrazzi variò questo concetto della Costituente e fece che essa fosse volta, quasi Dieta Federale, a pensare alle cose ed ai bisogni della guerra, riserbando ad altra e diversa e non determinata epoca, l'attuazione della Costituente per le riforme interne degli Stati.

Non basta, o Signori, veniva una questione assai grave, la questione del mandato ai deputati. Simile questione osservata sotto il punto di vista politico poteva portare a delle difficoltà ove non fosse accuratamente risoluta.

Il mandato se si fosse posto in discussione o avrebbe portato a non lievi ostacoli nelle Camere quando la limitazione si volesse fare in modo adatto ad ovviare inconvenienti nella legge, o avrebbe portato alla conseguenza di doverlo conferire illimitato quando inconvenienti nel porre i suoi limiti andassero a verificarsi. In altri termini; la parte più difficile a discutersi e sostenersi nella legge della Costituente era precisamente quella del mandato. Non mancarono i dubbi per parte della Corona; i dubbii furono dal Sig. Guerrazzi risoluti, mostrandogli come il mandato illimitato, fosse il partito più sicuro da adottarsi, perchè, andandosi a costituire fra gli Stati che avevano accettata la Costituente un'Assemblea nella quale gli altri Stati avrebbero avuta una notevole maggiorità, il mandato illimitato era quello che salvava i Deputati Toscani e gli dava abilità di tenersi sopra i termini più stretti che fossero stati imposti dagli altri Stati, i quali fino allora si erano adoprati per accettare la Costituente, ma per accettarla in termini più limitati di quelli che aveva proposto il Montanelli.

Portata a questo punto la cosa, e sostenuta la discussione so-

pra la natura del mandato, e più specialmente sul principio del doversi conferire il mandato dal Potere Esecutivo, principio che poneva la chiave, dirò così, della Costituente in mano del Principe stesso; portata dal Sig. Guerrazzi, e da esso solo, sopra questo campo la discussione, voi vedete, o Signori, che tutto quanto da esso poteva farsi perchè questo avvenimento non fosse nè gravoso nè dannoso alla Corona era indubitatamente stato fatto. Se tuttavia questo non fosse bastato, tutti i passi che aveva operati cominciando dal porre il Principe in diffidenza sul principio, e seguitando col cercare di attenuarne l'effetto con il limitarlo, col porre nelle sue proprie mani il mandato, tutti questi passi che egli aveva fatti sono sicura garanzia che se il Principe, aperto l'animo suo al Sig. Guerrazzi avesse mostrata la perseveranza dei dubbii della sua coscienza, e lo avesse richiamato ad impedire che la Costituente si attuasse, egli positivamente si sarebbe adoprato a farlo; aveva dato abbastanza prove di affetto al Principe per esser sicuro che la stessa prospettiva della sorte del Rossi non sarebbe stato un ostacolo per adoprarsi con tutta la sua possa in favore della Corona, onde seguire le idee che il Principe avesse reputato doversi adottare in cotesta emergenza. Così, o Signori, io non solo debbo respingere le idee che si sono sparse dall'Accusa sopra la Costituente per farne un elemento di delitto ed appuntarlo al petto del mio rappresentato. Non solamente debbo sostenere come coteste idee non sussistano, come non vi è nessun nesso fra i fatti precedenti del Mazzini e del Mordini, e il fatto della Costituente (ed invero quando l'Accusa viene alla prova dello speciale non ha un sol nesso, un sol dato da cui possa argomentare che il Sig. Guerrazzi fosse in coteste idee sovversive, e che si approfittasse della Costituente per attuarla), ma debbo io stesso portare e addurvi la Costituente come la prova più chiara che il Sig. Guerrazzi fece quanto stava in lui per servire fedelmente la Monarchia Toscana, per impedire prima il fatto, e poi gli sconcerti che dall'avvenimento del fatto e dall'attuazione di un principio che non era stato posto da lui, ma da esso subito, ed accettato dal principe, potevano per avventura nascere.

Procede l'Accusa ad un secondo anello della sua catena rannodando con tutti i precedenti che ho esaminati gli avvenimenti di Siena. Vediamo adunque con quella brevità che la causa comporta i fatti relativi agli avvenimenti di Siena.

Il Principe, dice l'Accusa, temendo i tumulti che potevano nascere ove la replica del Pontefice portasse il *non licet* sulla Costituente, reputò prudente allontanarsi da Firenze e portarsi a Siena. Io ho già mostrato, o Signori, come il contegno che aveva tenuto fino allora il Sig. Guerrazzi sulla Costituente poteva por-

tare la Corona a partiti diversi. Infatti il Principe poteva o antivenire i danni che sarebbero sorti dal *non licet*, concertando con il Ministero stesso i provvedimenti da prendersi, o dimettere assolutamente il Ministero prima della sanzione o del veto. Invece di questi due partiti fu preferito il terzo del ritirarsi in luogo dove si credeva più sicuro, nè io ho da censurare cotesto fatto.

In Siena, o Signori, vi fu una singolare coincidenza. La famiglia Regia vi si era stabilita dall'ottobre del 1848, e Siena si era mantenuta sufficientemente tranquilla. Appena fu parlato a Firenze dell'attuazione della legge sulla Costituente, Siena si agitò per gravissimi tumulti, e la sua agitazione fu tale che sparse l'oscillazione nella rimanente Toscana. Qual era l'indole dei movimenti Senesi? Erano in Siena dei Repubblicani, i quali ponessero in subbuglio il paese, e rendessero assai mal sicura la dimora del Principe, alzassero grida sovversive, ponessero il Governo in grave imbarazzo per disordini e atti sovversivi? Andiamo ai Documenti autentici, sentiamo cosa scrive il Prefetto sull'indole dei movimenti Senesi. Il Prefetto il 31 gennaio scrive al Ministero: « Facendo eco questa Prefettura, non solo alle av-
» vertenze del sotto prefetto di Montepulciano, ma a quelle di
» molti dei Giusdicenti del compartimento non può che fare vive
» insistenze per la sollecita organizzazione della Guardia Muni-
» cipale senza la quale mancandosi affatto di qualunque forza di
» Polizia è impossibile di governare, in specie nella parte inve-
» stigatoria che, se è sempre indispensabile che sia operosa, in
» questi supremi momenti lo dovrebbe essere in grado superla-
» tivo. *Avvegnachè non sia strano quanto si suppone dal Mi-*
» *nistero che non manchi chi con mene segrete cerchi spar-*
» *gere malumore, e suscitare reazioni.* »

Il Prefetto adunque scriveva che il malumore del paese dipendeva dall'*esser pur troppo vero* quello che il Ministero supponeva, vale a dire *che vi fossero segreti agitatori*, i quali cercassero *di suscitare reazioni*; e voi intendete facilmente che con le idee che dominavano il 31 gennaio 1848, la parola reazione non vuol dire agitazione repubblicana. Arrivò a Siena il Granduca; come fu accolto? fu accolto con le grida Viva Leopoldo *solo;* fu ricevuto *con bandiera bianca e rossa,* fu acclamato *contro la Costituente;* fu acclamato *al Re di Napoli*, il quale nelle idee del tempo non si credeva favorevole ai principii di libertà: fu gridato morte ai Repubblicani; furono fatti insulti a chi aveva militato nella Lombardia. Questi, o Signori, sono i tumulti che nacquero in Siena all'epoca nella quale vi andò il Principe. Potevano questi tumulti, che non erano certamente dei

Repubblicani, perchè non sono d'indole da rientrare nelle idee dei Repubblicani, potevano questi tumulti destare il malumore del paese, dovevano esser repressi con tutta la forza dal Governo di allora? Gli amici della libertà erano offesi in coteste grida, quando si acclamava a Leopoldo *solo*, facendo intendere che non si voleva altrimenti la Costituzione: gli amici della libertà, i quali avendo inteso il dovere che incombeva ai cittadini di porgere il loro braccio, e la cooperazione loro al ben essere della comune patria, avevano mandati i figli, i fratelli, o erano stati essi stessi in Lombardia, non potevano non rimanere scossi e adirati dal vedere ripudiare cotesto splendido fatto, non potevano non rimanere scossi vedendo che in scherno dei principii di nazionalità, invece di inalzare la bandiera tricolore, che con Decreto del 17 aprile 1848 era stata dichiarata dal Principe sotto il Ministero Cempini bandiera dello Stato, non potevano non esser scossi nel vedere invece sventolare la bandiera bianca e rossa, quasi desiderio di ritorno all'antico stato della Toscana.

Vi furono anche grida di morte ai Repubblicani. Ma la Corte intende facilmente che nelle concitazioni politiche la bassa plebe mossa, agitata, suscitati in essa i principii monarchici non conosce distinzione; o monarchia assoluta, o chi non è nella monarchia assoluta, per le persone della indole della Testimone Pocaterra, chi non è nella monarchia assoluta nell'idea della plebe è colla Repubblica; chi non favorisce, quando così gli si insinua l'idea del potere assoluto è sempre per la repubblica. Ecco perchè nelle grida si mescolava quella di morte ai Repubblicani.

Però sentite, o Signori, nei documenti dell'Accusa, sentite quali fossero i concetti delle persone che acclamavano contro i Repubblicani. Il circolo di Siena scrive al Circolo di Firenze, e l'Accusa ha stampato il documento. « Se il Governo di Firenze non » rimedia chi sa quali eccessi nasceranno. Si è udito parlare in » bocca di quelli sciagurati — Morti tutti i repubblicani daremo » addosso ai signori — Scala naturale delle passioni cattive di » plebe corrotta suscitate e fomentate da insinuazioni immorali. » Il male è grave perchè profonda la radice, ma il popolo, vero » popolo è buono e stanno nelle mani del Governo le sorti di » questa città. »

Ecco, o Signori, quali erano le disposizioni contro i Repubblicani e quali erano i Repubblicani di Siena: d'altronde esaminate accuratamente tutti i documenti che sono stati portati dall'Accusa sopra i movimenti di Siena, scrutate se vi leggete una frase che sia irriverente al Principe e che accenni che gli scriventi fossero animati da spirito repubblicano; ma l'accusa con i suoi singolari raziocini dice: poichè i Repubblicani vi furono

dopo la partenza del Principe è da ritenersi che vi fossero *anche avanti* perchè pare, a senso dell'Accusa, che il principio repubblicano sia qualcosa d'innato nell'uomo, sicchè invece di ritenere che quando il potere abbandona o rimane vacante, le tendenze politiche scendano all'esagerazioni, i desiderii trasmodino; invece di ritener cotesto avrebbe da ritenersi che il principio repubblicano fosse un principio innato sicchè provato che alcuno sia stato una volta tale, abbia ad essere stato sempre anche in precedenza.

Sentite, o Signori, gli individui di Siena che erano in carteggio segreto col Marmocchi, e che nel concetto dell'Accusa sarebbero quei *compagni* de' quali si parlava nella famosa lettera del 7 febbraio; sentite quali erano i concetti di quei pretesi repubblicani, di quei rivoltosi, di quei nemici del Trono. Il Guerri, il 2 febbraio scriveva confidenzialmente al Marmocchi *(Legge)*: « Sento » In questo momento che vorrebbe rinnovarsi questa sera altra » dimostrazione *liberale* per la Costituente ec. *Io sono contrario* » *perchè non gradirei collisioni.* — Vedremo — (*Doc. a Difesa a* » *c.* 295.) » E nella successiva lettera dello stesso giorno, questo corrispondente segreto del Marmocchi, questa lunga mano del Ministero che doveva con esso a senso dell'Accusa suscitare dimostrazioni, era contrario alle dimostrazioni, attendeva ai suoi affari e stava nel suo studio quando le dimostrazioni si facevano. Avvenute, se ne doleva aspramente (*Legge*). « I popolani non ci hanno dato ascolto » ed è successo disgraziatamente quel che prevedeva. Il sangue è » incominciato a versarsi. Iddio ci salvi!! La dimostrazione li- » berale fatta, un'ora fa al Granduca, mi si dice sia stata impo- » nente pel numero — Le grida erano — Viva Leopoldo — e la » Costituente Italiana — Ma il primo a gridare — Viva la Co- » stituente, — *è stato colto da una stilettata nel viso.* I rea- » zionari che si dicono circa una ventina ivi presenti incomin- » ciando a far rumore sono stati colpiti con pugni ed uno ferito » di coltello; e portati allo Spedale. Quindi la faccenda finì. » Scrivo *ciò dallo Studio di dove non sono uscito per molti* » *affari,* e dico ciò che mi si riferisce. Dicesi i reazionari pagati » dal capo. . . . . *Ancorchè la cosa non sia trascorsa più oltre* » *per Dio non doveva succedere. Sono tristi conseguenze.* (*Doc.* » *a dif. a* 296.) »

Avverte di *aver sentito dire* (perchè intendete bene questo *cospiratore* non prendeva parte *alle cospirazioni*) di aver sentito dire che la dimostrazione era avvenuta, ne accenna le conseguenze, ma dice essere stato nel suo studio ad attendere ai proprii affari. La lettera del Cerretani, la lettera del Circolo del Popolo contenevano concetti egualmente contrarii alle agitazioni, anche

in esse, anzi si parlò del bisogno di sedare l'agitazioni che dividono la città, in nessuna si parla di voler sostenere principii spinti, di volere attaccare menomamente l'ordine costituito. Volete, o Signori, la più splendida prova che i movimenti d'allora non avevano alcun carattere ostile al Principe? Eccola. La intenzione dei diversi partiti o dei capi dei diversi partiti, era che il Principe facesse una dichiarazione, che Egli non era contrario alla Costituente.

Questa dichiarazione spontanea del Principe avrebbe sedato a mente dei capi dei diversi partiti tutti i tumulti in Siena. È il Prefetto che lo dichiara.

« Questa mattina a ore 12 si sono adunati nel Prato della » Lizza i partitanti della Costituente, per mostrare ai contrarii » che essi erano in gran numero; ma mossi dal desiderio di » conservare l'ordine, il loro scopo si era quello di portarsi dal » Principe *per pregarlo a dichiarare nel momento del cam-* » *bio della Guardia al Palazzo Reale, che liberamente si* » *era risoluto a far presentare alle Camere il progetto di* » *legge sulla Costituente, ed a convincere così i contrari,* » *nei quali è invalsa l'idea, forse perchè instigati, che ciò* » *non sia. Presentatomi io a questa riunione, dopo avergli* » *esortati alla concordia, e all'unione, per cedere alle loro* » *istanze ho acconsentito di farmi interpetre dei loro desiderii* » *al Principe, ed in sì fatta guisa sono giunto a calmarli, e* » *discioglierli. Ho in conseguenza adempito allo incarico, ma* » *mentre in principio si è mostrato disposto di fare una pub-* » *blica dichiarazione, dopo qualche ora mi ha esternato che ciò* » *avrebbe violate le disposizioni dello Statuto Costituzionale,* » *che inibisce al Principe di parlare al Popolo in materie di* » *Governo senza l'interpellazione e l'annuenza del Ministero.* »

Se dunque, o Signori, non fosse stata la delicata coscienza del Principe che non credè legale in quel momento di far sentir la sua voce o di emettere un suo Proclama al Popolo, senza il consenso del Ministero, se questo giusto scrupolo non fosse sopravvenuto al Principe, la sua parola avrebbe calmati i partiti. Ecco quali erano i feroci repubblicani che agitavano Siena! . . . repubblicani che alla voce del Principe dichiaravano si sarebbero certamente quietati!

I moti di Siena, contrarii all'attuazione della Costituente in quella posizione legale del Governo erano accettabili o riprovevoli? La Costituente, o Signori, era stata votata dalle Camere, non vi mancava che la sanzione regia: nessuna parola della corona aveva fatto travedere che la sanzione non sarebbe data; Quindi le dimostrazioni contro una Legge votata dalle Camere

erano apertamente illegali; e tanto più lo erano quanto più fatalmente dividevano la città in partiti diversi, portavano agitazioni, esponevano a delle collisioni che pur troppo si vide essere giunte allo spargimento del sangue.

Ma l'Accusa esaminando questa parte di fatti credè che tutto il tumulto fosse stato favorito dai Circoli, e i Circoli fossero in corrispondenza col Ministero, e porta tra le altre, come prova le lettere del Cioni, o meglio quella lettera del Circolo di Firenze firmata dal Cioni e Dami, ed obiettata al Dami solo nella quale si dice quanto appresso: « Sembra che il partito » antiliberale forte in Siena si prepari ad una reazione, e » voglia oppressi i diritti del popolo. »

E l'altra pur del circolo con la sola firma del Segretario così concepita:

« Il nostro circolo non dorme, e cura quanto può gli interessi » dei fratelli, che gli sono carissimi.

» Ha fatto un indirizzo al Ministero per rimproverarlo di » non aver seguito il Granduca e domandare il suo ritorno » in Firenze. Si è poi costituito in permanenza, ha creato una » Commissione perchè stia in corrispondenza continua col Mi- » nistero, e cinque Commissarii con pieni poteri per opporsi, e » far cadere, o vane o vinte le mene e gli sforzi dei retrogradi. » Fate animo, e state sicuri che noi saremo sempre con voi, e » per voi e quando occorre vi aiuteremo in tutto e per tutto.

» Mentre scrive la presente giunge la vostra del 4 corrente.

» Essa è stata comunicata subito al Ministero.

» Montanelli partì per costà, lo seguono Niccolini e Mar- » mocchi, credo che agiranno come conviene contro uomini, » o nulli o malvagi. »

Dunque, dice l'Accusa, se il Circolo stava in corrispondenza del Ministero ciò vuol dire (è la solita logica), ciò vuol dire che anche il Ministero accettava la corrispondenza del Circolo.

Ritornando colla mente alle condizioni dei tempi nei quali questi fatti avvenivano, Voi intendete facilmente, o Signori, che il governo non era in corrispondenza col Circolo, bensì fatalmente ne era dominato e se il paese non avesse versato in quelle dolorose condizioni nelle quali versò, io porto ferma credenza che lo stesso Principe non avrebbe presa la risoluzione che prese, e che motivò appunto dalle condizioni del paese. Quindi in questa lettera non vi è principio di prova che il Circolo fosse in corrispondenza col Ministero, bensì vi è prova che il Ministero era costretto a soggiacere, come scriveva Sir Giorgio Hamilton al Gabinetto Palmerston, era costretto a soggiacere alla forza dei Circoli.

A quietare le cose di Siena per desiderio del Principe, per desiderio del Ministero, per desiderio dei più rispettabili cittadini di Firenze andò il Montanelli. Dico per desiderio del principe, perchè oltre i deposti Peruzzi e Chigi i quali attestano dei suoi desiderii in proposito, Voi avete sentito dal Rapporto del Prefetto come egli stesso credesse non essere in una posizione legale senza l'assistenza di un Ministro responsabile. Dico per l'opinione dei più spettabili cittadini perchè il cav. Chigi, il cav. Peruzzi avevano conosciuto tanto la necessità di codesto passo, che erano andati espressamente a Siena onde consigliare il Granduca a ritornare o ad accettare almeno la presenza in Siena di un Ministro responsabile.

Il Montanelli adunque andò quivi per desiderio del Principe, di spettabili cittadini, del Ministero per uniformarsi alla legge costituzionale la quale non concede che il Principe stia lungamente separato dai suoi Ministri. L'Accusa tra le sue singolarità nel cercare la prova dei fatti di Siena è divenuta ultra democratica, ha tratti i testimoni dai fondi delle taverne, li ha staccati dalle vasche di Fontebranda, e ci ha fatto sapere che in Siena si era preparata una gran cena nella quale doveva intervenire il Montanelli, positivamente per sovvertire il paese, per forzare il Principe; dice essa che la opinione pubblica desunta dalla cuciniera Tancredi, dal sarto e dal falegname che abbiamo sentiti, era che il Montanelli fosse andato non già per soddisfare ai desiderii del Principe, nè per ottemperare ai bisogni del principato costituzionale, ma bensì per imporre al Principe l'accettazione della Costituente. Cosa fosse la Costituente i testimoni di questa opinione non sanno neppure spiegare! Il Prefetto che sarebbe stato giudice competente della vera opinione del paese, della posizione dei fatti avvenuti in Siena, il Prefetto non è citato dall'Accusa: citato da noi è rifiutato. Ora cosa facesse il Montanelli, lasciando pure a parte la cena da una lira nella quale fu mangiato per tre giorni (deposto dalla Tancredi) perchè non è questo tema da trattare in burla nè potrei trattare questo fatto se non volgendovi la burla, lasciando la cena di una lira dove non intervenne il Montanelli e dove l'Accusa non ha provato che le intenzioni del Montanelli volgessero, vediamo quello che egli facesse a Siena.

Scriveva il 7 febbraio nella lettera che è stata autenticata in questo giudizio.

» S. A. sta meglio. Stamani si è alzato, e l'ho consigliato a
» prendere un poco d'aria. La città è tranquilla, animata da
» buono spirito. Stamani *mi si voleva fare una grande dimostra-*
» *zione; io ho creduto bene impedirla.* Il partito buono ha ri-

» preso tutta la sua forza. Abbiamo sospeso il capitano B . . . .
» che fu lo inventore della bandiera bianca e rossa. Nella gior-
» nata spero di avere, con la firma del Granduca, la dimissione
» del Comandante F. . . . a cui la parteciperò immediatamente.
» Mi sono finora astenuto dal ricevere la uffizialità della Civica,
» che voleva venire ad ossequiarmi, per sanzionare tacitamente
» l'autorità del Comandante. La legge elettorale non la posso
» mandare, perchè il Granduca non fu ancora in grado di soste-
» nere la più leggiera applicazione.

» Per la università ho accomodato tutto. Sabato saranno date
» le rassegne ai pochi scolari rimasti, anticipando qualche giorno
» le vacanze del carnevale. Gli scolari già assenti saranno dispen-
» sati dal ritornare a prender la rassegna, e messi in buona
» regola a quaresima. Il Circolo farà un indirizzo alla scolaresca,
» invitandola a recedere dalla determinazione di abbandonare la
» città. Franchini scriva al Provveditore di Pisa, onde quei 3 o 4
» scolari, che già sono andati là, siano persuasi a tornare a Sie-
» na. Il nostro partito ha bisogno dell'appoggio della scolaresca.
» Ho parlato al Granduca della dimissione del S. . . . e *quantun-*
» *que con dispiacere,* l'accetterà; trova più presto che puoi il
» Prefetto, e mandalo. Qui in Siena non vi è l'uomo adattato;
» potresti tentare di nuovo De' Bardi? Romanelli accetterebbe?
» Perderemmo, è vero un buono oratore alla Camera, ma Siena
» preme assai; ed uomo che parli, qui sarebbe una Potenza.
» Siena ha bisogno della parola.

» Amico! Il Ministero Gioberti favorito dall'aristocrazia, dalle
» dimostrazioni popolari, e dal prestigio della guerra, è per noi
» un gran nemico. Bisogna vincerlo con molta astuzia. Tutto il
» nostro codinismo fonda ora le sue speranze sulla politica gio-
» bertiana. Noi dobbiamo farci forti col partecipare alla guerra
» senza *fine interessato* come fa il Piemonte. Benchè poca cosa,
» a confronto del Piemonte, sarà sempre un gran fatto che la
» Toscana vada a spargere il suo sangue unicamente per soste-
» nere il principio della Nazionalità, e non per fine di *conquista*
» come fa il Piemonte.

» I codini ci aspettano alla guerra, e sperano che non ne vo-
» gliamo saper nulla; e noi dobbiamo aprir liste di volontari
» per vedere se invece di stare alla coda si mettono avanti i
» primi, dopo aver tanto sbraitato *Guerra* e non Costituente.

» Al mio ritorno prepareremo una sparata alle Camere. Il
» *Conciliatore* a stringere la Federazione; noi senza mostrarci
» avversi alla Federazione, dobbiamo provarla impossibile col
» *Regno dell' alta Italia,* facendo sentire per benino, che il ri-
» spetto vantato alle autonomie in bocca degli apostoli del Regno

» dell'Alta Italia è una finzione, non essendovi con quel Regno
» autonomia possibile nel centro, che a servizio dell'autonomia
» sabauda.

» Dando questo giro alla questione, tutti i nemici della Costi-
» tuente, per paura della perdita dell'autonomia Toscana, non si
» uniranno alle intimazioni del *Conciliatore* e C.

» Se le notizie di Modena si confermano e le ostilità ricomin-
» ciano, bisogna tirarne partito contro le lentezze delle Assemblee
» a darci pochi soldi. Vergogna! Vergogna!

» Siena, 7 febbraio 1849.

» G. MONTANELLI. »

Ecco, o Signori, come il Montanelli da Siena in lettera confidenziale aprendo l'animo suo, parla appena della Costituente, e dice solo che non può mandare la legge, perchè il Principe non è anche ristabilito in salute, non fa la più piccola parola nè dei sognati tentativi per coartare l'animo del principe, nè di qualunque altro fatto che potesse dargli l'aria di essere andato in Siena per provocare piuttosto la sanzione alla legge sulla Costituente che per ottemperare ai desiderii del Principe e dei suoi colleghi.

Vi erano a Siena il Niccolini e il Marmocchi; il Niccolini e il Marmocchi nel concetto dell'Accusa sono agenti segreti dal Ministero per far subbuglio in Siena.

Sentiamo cosa fece il Niccolini, come si portò a Siena per determinare se vi è possibile comunque remoto, del concetto dell'Accusa. Essa ha fatto tesoro dei processi verbali delle adunanze del Circolo popolare, sentiamo adunque dai suoi documenti cosa vi dicesse il Niccolini.

» Il Presidente, notiziato che al Circolo nostro trovavasi pre-
» sente il cittadino Gio. Batta Niccolini Vice-Presidente del Cir-
» colo Popolare Fiorentino, lo invita a prender posto nel banco
» del Seggio. Niccolini aderisce. Presa la parola, arringa il Po-
» polo adunato, lamentando da prima che la discordia nuova-
» mente agiti gli animi del Popolo da lui pochi mesi innanzi
» pacificato; che questo popolo generoso, ma troppo credulo
» forse, presti pieghevole orecchio alle perfide insinuazioni dei
» nemici, che anche in questo come nelle altre città si annidano,
» dell'italiano risorgimento.

» Dimostra poi evidentemente la necessità della Costituente
» Italiana, la sua eccellenza come mezzo a raggiungere il desi-
» derato scopo della Italiana Indipendenza.

» Le sue calde parole, e la veemenza degli argomenti, con-

» vertono gli animi degli adunati e gli infiammano di modo,
» che in mezzo ai ripetuti e fragorosissimi applausi la Costi-
» tuente viene universalmente proclamata. »

Dunque il Niccolini andato spontaneo, o per il Circolo a Siena, crede che la sua sola missione sia quella di togliere i dissidii con favorire l'idea popolare sulla Costituente, sistema pienamente legale, perchè, io l'ho già avvertito, la Costituente era omai Legge stata sanzionata dai Parlamenti, non mancava che l'approvazione sovrana; quindi chiunque si faceva a sostenerne l'attuazione non usciva certamente dalla legalità.

Rimane finalmente a parlare circa i fatti di Siena, di quella lettera che ho prodotta negli atti nella quale il Guerrazzi scrive che con Marmocchi e compagni il Montanelli si adopri onde il Granduca ritorni a Firenze e gli dia prova sensibile come ciò convenga agli interessi suoi e della sua famiglia. Con Marmocchi e compagni, dice l'Accusa, non poteva attuarsi che il delitto; con Marmocchi e compagni non si poteva volere che una dimostrazione che forzasse il principe, non già modi conciliativi.

Chi era, o Signori, a Siena in quell'epoca? Era a Siena il Montanelli; era a Siena uno dei Segretarii del Ministero. Quando la parte del Ministero che era rimasta a Firenze, voleva suggerire al ministro, che era andato a Siena di prendere alcune deliberazioni, valendosi del consiglio altrui, chi mai doveva suggerirgli per consiglieri se non che le persone che erano note al Ministero, se non che gli stessi Segretarii che erano aggiunti al Ministero? Ma, dice l'Accusa, questo Marmocchi è quello che era in segreta corrispondenza con il Guerri, il Cerretani e con simili persone di Siena. Io torno a dichiararvi, o Signori, esaminate il carteggio segreto del Guerri e del Cerretani; voi non vi troverete una parola irriverente al principe, voi non vi troverete la più piccola frase dalla quale possa apparire che le tendenze di cotesti individui volgessero a suscitare tumulti in favore di principii sovversivi contrarii alla corona, quindi Marmocchi e compagni non erano persone che volessero fare dimostrazioni. Era pure il Guerri che scriveva che le dimostrazioni erano reputate inopportune, anzi mezzo per suscitare stragi: questi erano i compagni del Marmocchi.

Ma io mi accorgo, o Signori, di avere spese anche troppe parole per confutare cotesto documento; documento nel quale dove accuratamente, anzi dirò meglio, dove semplicemente vi sia gettato l'occhio sopra, e sia letto senza prevenzione di animo, non può certamente trovarsi delitto.

Così parmi esaminando tutto quello che ha esposto con lunghi dettagli, l'Accusa, sia sopra la Costituente, sia sopra i fatti di Sie-

na, parmi, dico, poterne inferire che la Costituente nè dal Ministero, nè molto meno dal Sig. Guerrazzi fosse tenuta come strumento per rovesciare il Principato; che i fatti di Siena non furono operati nè da repubblicani nè da persone che fossero istigate dal Governo; che le relazioni tutte che il Governo ebbe per cotesti fatti furono per reprimerli, non già per eccitarli. Queste deduzioni sono basate sopra i molti documenti che io ho avuto l'onore di leggere alla Corte, e sopra i molti più che io non ho letti perchè questa discussione non fosse di troppo protratta.

CAPITOLO VII.

Partenza del Principe da Siena per non essere pretesto a reazioni ostili con apparenza di abbandonare la Toscana — Lettera di Lord Hamilton al Visc. Palmerston — Coincidenza tra la richiesta del vapore e l'arrivo del Sig. Montanelli a Siena — Colloquio col Principe — Conseguenze morali del contegno della Corona di fronte al Ministero — Lettere Granducali — Esame del contenuto loro — Esame dei principi di Diritto Costituzionale sulle relazioni tra il Ministero ed il Principe — Necessità di una collaborazione collettiva — Ragioni — Atti di prerogativa Regia sottoposti ad eguali regole — Principii costituzionali sulla dimissione dei Ministri — Forme del veto — Illegalità di quello dato alla Costituente, almeno di fronte al Ministero — Sfiducia manifesta del Principe verso il Ministero — Obietti dell'Accusa per sostenere la legalità del veto confutati — Regole sulla irrogazione del veto desunte da altri Statuti — Se il Ministero dovesse e potesse tenere altro sistema da quello che tenne — Fatti del Principe che giustificano i dubbi del Ministero sulla dichiarazione del Principe di non lasciare la Toscana — Altri fatti — Lettera del Pretore di S. Stefano — Vapore in ordine di partenza — Impressioni del pubblico — Chi rompesse i vincoli tra Principe e Ministero — L'Accusa torna in campo col mandato ma non prova il suo assunto perciò — Il Ministero non poteva rimanere in carica come avrebbe desiderato l'Accusa.

Dimostrato come la Costituente, qualunque fosse la rilevanza che poteva avere in causa cotesto fatto, non era, nè poteva riguardarsi come elemento sovvertitore; che non era come l'Accusa si era avvisata di figurarla, uno dei mezzi per il preteso rovesciamento del Principato in Toscana, dimostrato come il mio rappresentato, qualunque potesse esser l'indole di cotesto atto, qualunque po-

tessero essere le conseguenze che avesse prodotte, si adoprò con ogni sua possa ad attenuarne l'effetto, cominciando dall'avvertirne il Principe, e terminando con il riporre nelle mani del Principe la chiave, per usarne a suo modo: esaminati i fatti di Siena; dato a quei fatti il loro vero colore, vale a dire chiarito come fossero mossi da uno spirito di reazione contro le idee del tempo: avvertito come fosse dovere in quelle contingenze che il Ministero gli frenasse, e come nessuna parte ei vi avesse se si toglie quella di adoprare ogni suo mezzo per calmargli; mostrato che il Montanelli non andò già a Siena per porre quella città in subbuglio, ma sì per ubbidire alle richieste del Principe, per sottostare ad un principio del Governo Costituzionale; e con questa intelligenza nelle poche ore che si trattenne in quella città ben lungi dal suscitare tumulti e subbugli, ebbe anzi la sodisfazione di vedere che nessun disturbo alla pubblica quiete era avvenuto durante la sua permanenza in Siena; tutto ciò chiarito, rimane adesso a parlare della partenza del Principe.

L'Accusa, come la Corte ha sentito, ha figurata la partenza del Principe come conseguenza della pressione popolare suscitata dal Governo. Ha mostrata la partenza del Principe come conseguenza dei fatti rivoltosi, che a senso suo sarebbero stati voluti e operati dal Ministero, specialmente nel momento in cui il Montanelli comparve in Siena. Le resultanze degli atti sono ben lungi dal confortare cotesto concetto: le resultanze degli atti dimostrano che il giorno in cui il Montanelli arrivò in Siena era già deliberato nell'animo regio lo allontanamento da quella città. La difesa portò a questo proposito le lettere di Sir Giorgio Hamilton a Lord Palmerston dalle quali cotesto animo resultava, e dalle quali resultava altresì che il Principe allora non sembrava aver deliberato solamente di ritirarsi da Siena, ma sì dalla Toscana. L'Accusa rimprovera di aver riportate in parte coteste lettere, e sostiene che dal suo contesto ben lungi dal resultare la volontà regia di allontanarsi dalla Toscana resulta anzi la contraria intenzione di rimanervi. Vediamo, o Signori, compiacendo all'Accusa, l'intiero contesto di queste lettere per determinare se il concetto suo sia o no giusto: « Il Granduca, scrive il Ministro » Inglese, il 7 febbraio da Firenze, ha reputato buono e necessa- » rio di lasciar Siena con la sua famiglia e portarsi in luogo ove » sia meno esposto alle agitazioni popolari. Mi ha richiesto onde » io voglia trasmettere ordine ad una delle navi di S. Maestà di » essere al porto S. Stefano dimani sera *per ricevere sul bordo* » *esso e sua famiglia. Comunque io grandemente disapprovi* » *la risoluzione del Granduca,* non ho esitato nell'adempiere

» la sua richiesta ed ho inviato espressamente a Livorno una let-
» tera all' ufficiale Comandante che è quivi.

» Il Porto S. Stefano è ai confini dello Stato Romano; non si
» sa se la intenzione del Granduca, sia andare all' Elba o no. »

Ecco, o Signori, l'intiero contesto della lettera. Da questo contesto resulta la intenzione di andare fuori di Toscana o no? Io non mi fermerò che sopra due circostanze: la prima si è che il Ministro Inglese, con la concisione usata da' suoi connazionali, dice che il Granduca ha richiesto un battello per *imbarcarvi sè e la propria famiglia*. Ora che il concetto di imbarcarsi sopra un battello, di ricercarlo espressamente per l'effetto di imbarcarvisi indichi la intenzione di non abbandonare il paese, questa davvero è una deduzione che nel modo mio di ragionare non regge al confronto della logica. L'altra circostanza che deve esser desunta da questa lettera si è, che il Ministro annuncia come egli *non abbia trovata conveniente la deliberazione del Principe*. Ora, o Signori, se nella richiesta che gli era stata fatta dal Principe vi fosse stata frase dalla quale si fosse potuto argomentare che la sua intenzione era unicamente di riparare in luogo dove potesse esercitare liberamente il suo veto senza abbandonare il paese, non s' intenderebbe perchè il Ministro Inglese dovesse non approvare cotesto fatto; solamente poteva, qualunque fosse in proposito la sua opinione, non trovar conveniente che il Principe abbandonasse la Toscana; è vero che soggiungeva « non so se sia intenzione del Granduca di andare all' Elba, o no » ma questa è una nuova prova che nella mente del Ministro Inglese l'imbarco doveva effettivamente avvenire, e solo rimanere incerto della direzione che sarebbe piaciuto alla Corona di prendere dopo eseguito cotesto imbarco. Se l'Accusa si fosse unita alle mie istanze, e avesse trovato conveniente, come era dovere in questa Causa, di interpellare il superstite Signor Carlo Hamilton sopra questo avvenimento, io non dubito che la luce si sarebbe fatta anche più chiara in proposito: tuttavia la lettera officiale stampata nel carteggio inglese è abbastanza eloquente per dover ritenere che le comunicazioni che poteva avere il Ministero d'allora con il Ministro Inglese dovevano portarlo nella convinzione che il Principe non avesse lasciato solamente Siena, ma si fosse imbarcato per l'estero. Frattanto il Montanelli arrivava il 6 da Siena, lo stesso giorno in cui era richiesto il Pacchetto a vapore al Ministro Inglese. Infatti resulta dal carteggio Inglese che Sir Giorgio Hamilton scriveva al Visc. Palmerston il 7 da Firenze: non essendovi allora via ferrata in attività, è necessità ritenere che la domanda fosse fatta ad esso per lo meno il dì 6. Il dì 6 arrivava il Montanelli a Siena ed era accolto dalla Corona

con la consueta gentilezza: veniva consigliato a visitare la reale consorte, ed anche qui trovava la consueta buona accoglienza. La mattina del 7 con una lettera della Segreteria intima del Principe veniva invitato il Montanelli a portarsi, se gli piaceva, dal Principe. « Sua Altezza il Granduca dopo un buon riposo si » sente meglio, ec., conta di andare verso mezzo giorno a pren- » dere un poco d'aria. Se ella vorrà presentarsi anche prima » *sarà ricevuto con piacere*. Ho frattanto l'onore di ripetermi » con la maggiore stima e col più distinto ossequio

» Di VS. Illma.

» Siena 7 febbraio 1849.

» Dev. Obbl. servo
» M. BITTHAUSER. »

Il Montanelli si presentava anche la mattina del dì 7 al Principe, ma nè i colloquii con la reale consorte, nè i colloqui della mattina del 7, facevano menomamente travedere al Montanelli che la intenzione del Principe fosse di abbandonare Siena; pare anzi che fosse parlato di quello che allora era desiderio del Ministero, vale a dire del ritorno a Firenze, che fosse lasciato travedere che il ritorno a Firenze sarebbe accaduto tosto che la salute del Principe fosse pienamente ristabilita. Pochi momenti dopo il colloquio del 7, passate di poco le ore pomeridiane, il Principe partiva alla volta di Maremma. Io, o Signori, non debbo, nè voglio certamente entrare nelle ragioni che consigliarono il Principe a cosiffatto contegno; son ben lungi dall'assumere indagine sulla condotta del Principe. Io devo ritenere i fatti, e dare ai fatti quella valutazione che meritano al dirimpetto del Ministero. Qual carattere aveva questa circostanza dell'avere il Principe conferito con il Capo del Ministero, di avervi conferito pochi momenti innanzi la partenza e non avergli fatto la più piccola parola sulla determinazione che aveva presa? Questo fatto è la dichiarazione della più grande sfiducia verso il Ministero, perchè non si può concepire che il Principe avesse in quell'emergenza fiducia del Ministero e gli tacesse un fatto di quella gravità, un fatto di quella non comune importanza che egli andava a compiere.

Questo solo al modo mio di vedere, questo solo autorizzava il Ministero a una dimissione immediata, perchè chiunque sale in cariche, in particolar modo chi sale in una carica così grave e rispettabile come quella di Ministro ha pure la sua dignità, e quando la sua dignità è lesa da segni manifesti di sfiducia, egli

ha un dovere di coscienza e di morale di non persistere a stare in un posto dove non è gradito.

Ha anche il Ministero dovere di responsabilità di fronte al paese, perchè il paese non può certamente esser contento di vedere al potere persone che non procedono in comune accordo col Principe.

Dopo questo primo fatto vennero le due lettere dirette dal Principe al Montanelli; è interessante alla Difesa di ripeterne e analizzarne il contenuto. Le lettere erano di due specie; una era lettera privata al Presidente dei Ministri; l'altra era una lettera dirò così officiale. La lettera privata diceva:

» Signor Presidente.

» Nel lasciar Siena non creda che sia in me il progetto di » abbandonare la Toscana, *cui sono troppo affezionato*. Racco- » mando vivamente e con fiducia i familiari miei ed in Firenze » ed in Siena che sono ignari del tutto del progetto mio. Prego » di lasciare che mi seguitino quelli di cui ho strettamente ne- » cessità, che sono appunto quelli che ho qui in Siena: e prego » ancora a voler facilitare il modo che mi seguitino li equipaggi » miei e della famiglia, quelli che parimente ho in Siena che » senza di ciò si rimarrebbe privi di quello è strettamente ne- » cessario alla vita.

» Intendo compresi nel numero delle persone che mi seguitino » l'Aio dei miei figli e il loro Cavalier di compagnia, e il mio » Segretario.

» Prendendo la direzione della strada Regia Maremmana *le » persone del mio seguito* troveranno l'indicazione del luogo » dove io mi sono diretto.

» E con distinta stima mi confermo

» Siena, 7 febbraio 1849.

» Suo Affezionatissimo

» LEOPOLDO »

Questa, o Signori, era la lettera privata; vediamone accuratamente il contenuto. Dice il Principe in questa lettera che egli non abbandona la Toscana non già per conservare, e molto meno per sostenere i suoi diritti, ma non l'abbandona *per l'affezione che ha al Paese*; non vi è parola che indichi volontà di persistere nell'esercizio degli Atti di Governo. Raccomanda i familiari suoi; non parla in questa, comunque parli nella seconda, del paese o dei sudditi, chiede il Cavaliere di compagnia e l'Aio dei

suoi figli; chiede il Segretario, lo che vuol dire che vuole staccare le persone della famiglia dal luogo dove si trova; dichiara che sulla via Maremmana, non già il Ministero e i suoi incaricati, *ma le persone del suo seguito* avrebbero trovate le sue tracce.

Dopochè il Principe aveva occultato un fatto di tanto interesse al Ministero, poteva egli ritenersi che lasciasse sulla via tracce non solamente per le persone del suo seguito, ma anche per gli incaricati del Ministero se vi si fossero portati? Sarà facile, o Signori, progredendo nell'analisi di questi documenti, dimostrare che ogni probabilità portava a credere che se si fossero presentate persone diverse dal seguito del Principe non avrebbero avute le sue tracce.

Seconda lettera.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Scorsi otto giorni da che io mi trovo in Siena, e sapendo » da più parti che moltissime voci nella Capitale ed altrove » dicono che la mia lontananza da Firenze muove da cagioni » di timore, o di altra più rea natura, io posso ora e debbo » apertamente palesarne la causa vera.

» Il desiderio di evitare gravi turbamenti mi spinse il 22 gen- » najo 1849 ad approvare che fosse in mio nome presentato » alla discussione, ed al voto dell'Assemblee Legislative, il pro- » getto di Legge per l'elezione di rappresentanti Toscani alla » Costituente Italiana. Mentre la discussione doveva maturarsi » al Consiglio Generale ed al Senato io mi riserbava ad os- » servare l'andamento della medesima, ed a riflettere tanto sopra » un dubbio che sorgeva nell'animo mio, che potesse cioè in- » corrersi con quella legge nella Scomunica indicata nel Breve » di Sua Santità nel primo gennajo 1849 da Gaeta. Questo mio » dubbio manifestai ad alcuni dei Ministri, accennando loro che » il pericolo intrinseco della Censura mi sembrava dipendere » principalmente dal Mandato che si sarebbe poi conferito ai » Deputati della Costituente, e di cui non era parola nel pro- » getto di Legge.

» Ma nella discussione del Consiglio Generale fu mossa ap- » punto questione intorno ai poteri da darsi ai Deputati della » detta Assemblea Costituente, e fu deciso, ed approvato all'u- » nanimità, che dovesse intendersi essere il loro mandato illi- » mitato. Allora il dubbio si fece in me gravissimo, e credei » di dovere sottoporre la questione al segreto giudizio di più » persone autorevoli, e competenti; e tutte respettivamente con-

» vennero nel dichiarare incorrersi con tale atto nella censura
» della Chiesa.

» Non di meno essendo stata sparsa da taluno notizia, con
» molte apparenze di verità che il Papa non solo non inten-
» deva di condannare la Costituente Italiana, che egli anzi, interro-
» gato su tal proposito, non aveva disapprovato la votazione per la
» medesima, io volendo procedere in questo importantissimo affare
» per le vie più sicure, ed avere un giudizio solenne, ed inap-
» pellabile, mi risolsi con lettera del 28 gennaio prossimo pas-
» sato a consultare il Sommo Pontefice al giudizio del quale
» in si fatta materia io come Sovrano Cattolico dovea intie-
» ramente sottopormi. La replica di sua Santità per imprevi-
» ste circostanze mi è pervenuta più tardi di quello che io
» credeva: quindi la ragione per cui ho sospesa finora a que-
» sta legge la sanzione finale che per lo Statuto apparteneva al
» Principe. Ma la lettera desiderata è ora giunta, ed è nelle
» mie mani. Le espressioni del S. Padre, sono così chiare ed
» esplicite da non lasciare l'ombra del dubbio. La legge della
» Costituente Italiana non può essere da me sanzionata.

» Finchè la Costituente era tale atto da porre all'azzardo
» anchè la mia Corona, io credei di poter non fare obietto,
» avendo solo in mira il bene del paese, e l'allontanamento
» di ogni reazione. Perciò accettai un Ministero che l'avea
» già proclamata, e che la proclamò nel suo Programma. Per-
» ciò ne feci soggetto del mio discorso d'apertura nell'Assem-
» blee Legislative. Ma poichè si tratta ora di esporre con
» questo atto me stesso ed il mio paese a sventura massima
» quale è quella di incorrere io, e di fare incorrere tanti
» buoni Toscani nelle Censure fulminate dalla Chiesa, io debbo
» ricusarmi dall'aderire, e lo fo con tutta tranquillità di mia
» coscienza. In tanta esaltazione di spiriti è facile il preve-
» dere che il mio ritorno in Firenze in questo momento po-
» trebbe espormi a tali estremi da impedirmi la libertà del
» voto che mi compete. Perciò io mi allontano dalla Capitale,
» ed abbandono anche Siena, onde non sia detto che per mia
» causa questa Città fu campo di ostili reazioni. Confido però
» che il senno e la coscienza del mio popolo sapranno rico-
» noscere di qual peso sia grave la cagione che mi obbliga a
» dare il *Veto*, e spero che Dio avrà cura del mio diletto
» paese.

» Prego infine il Ministero a dar pubblicità a tutta la pre-
» sente dichiarazione onde sia manifesto a tutti come, e per-
» chè fu mossa la negativa che io do alla sanzione della Legge
» per l'elezione dei Rappresentanti Toscani alla Costituente Ita-

» liana. Che se tale pubblicazione non fosse fatta nella sua
» integrità, e con sollecitudine, mi troverei costretto a farla
» io stesso dal luogo ove la Provvidenza vorrà che io mi tra-
» sferisca.

» Siena, a dì 7 febbrajo 1849.

» LEOPOLDO »

Il Principe il quale aveva detto all' Adami ed aveva fatto scrivere al suo Segretario di essersi portato in Siena *per veder la famiglia*, in questa lettera dà le ragioni vere del suo allontanamento da Firenze. Dichiara cioè di averlo fatto per aspettare che il Pontefice lo schiarisse sopra i dubbi che gli erano nati rapporto alla sanzione da darsi alla Costituente. Riconosce il Principe in questa lettera che il Paese è in una grave esaltazione di spiriti, in specie per codesta Costituente. Dichiara che abbandona la Capitale e Siena, ma non dichiara già che abbandona Siena per i tumulti che possono essere insorti dall'arrivo del Montanelli. Dichiara che lo fa *per non essere pretesto a* REAZIONI *ostili*, a quelle reazioni alle quali aveva dovuto sventuratamente assistere e per le quali aveva dovuto perfino prendere concerti col Prefetto. Era facile immaginare che dove si era in precedenza gridato abbasso la Costituente tosto che si fosse sentito che il Principe negava la sanzione, il partito avverso a codesto atto si sarebbe sommamente infierito e sarebbero successi tumulti e collisioni molto più gravi di quelle che fino allora non erano avvenute. Confida il Principe in quella Lettera che il suo popolo riconoscerà la giustizia e le ragioni per le quali negò la sanzione alla Costituente: « Onde sia manifesto a tutti come e » perchè fu mossa la negativa che io do alla sanzione della Leg- » ge. » Chiede in codesta lettera che si dia intera e immediata pubblicazione a quanto Egli ha scritto, altrimenti dichiara che dal luogo dove *la Provvidenza intende condurlo*, darà esso una simile pubblicità. In codesta lettera, che è facile il vederlo, non è tanto breve, in codesta lettera non vi è una sola parola dalla quale il Ministero potesse arguire che il Principe seguitava ad aver fiducia in lui, non vi è una sola parola che invitasse il Ministero ad occuparsi del paese, a provvedere in quel modo che avesse creduto migliore, che tracciasse una linea di condotta per il Ministero che restava in mezzo alla burrasca che si sarebbe suscitata alla notizia di quel fatto gravissimo. Con questa lettera, il Principe si separa legalmente dal Ministero. E di vero esaminiamo cosa debba dirsi della separazione legale della Corona dal Ministero nel Diritto Costituzionale: vediamo i vincoli giu-

ridici che legano quei due poteri per determinare, se il fatto della Corona in Toscana avesse veramente portato una rottura di codesto vincolo. In primo luogo devo osservare che su questa questione per parte dell'Accusa si sono invocate le regole del mandato e si è parlato di mandato, ma, o Signori, nel sistema Costituzionale i Ministri non sono padroni nè regnano o governano *in luogo* del Principe; il Principe regna, il Principe delibera *in unione* del Ministero, non è già il Ministero che nella rappresentanza del Principe governi il paese. Infatti per trovare le relazioni di mandante a mandatario, per applicare i principii che a codesta forma di contratto sono connaturali, bisogna necessariamente trovare la relazione di persona che faccia esercitare i diritti propri ad alcuno, anzichè esercitarli in nome proprio, non già che eserciti *insieme* con altre persone, un officio qualunque. Il mandatario non è il *collaboratore* del mandante, il mandatario è il *rappresentante* del Mandante; dove il Mandante è di persona il mandatario non agisce, perchè in quel luogo è l'azione sua propria nè abbisogna l'altrui. Ora le relazioni Costituzionali del Ministero col Principe, costituiscono le relazioni tra mandante e mandatario? No, perchè il Principe collabora col Ministero, non è il Ministero che separandosi affatto dalla Corona agisca in nome suo liberamente senza interpellarlo; la corona necessariamente agisce col consiglio, provvede insieme col Ministero. Dunque l'Amministrazione Ministeriale, non è che l'Amministrazione collettiva del Principe e dei Ministri, la quale forma quell'ente che si chiama potere esecutivo; se una delle parti lascia in tronco codesta amministrazione, se una delle parti non persevera nelle regole che sono connaturali al contratto, può dirsi che vi sia tale variazione di volontà che sciolga l'associazione collettiva, questa riunione di forze che devono contribuire ad un medesimo fine? Non vi è dubbio: una volta che più individui si sono collegati ad un fine determinato, se l'uno cessa dal portare l'aiuto suo, dal portare i suoi soccorsi in codesta collaborazione è indubitato che il contratto fra di loro vien rotto.

Esaminiamo anche più addentro codesta questione. Come funziona il Ministero nel sistema Costituzionale? Il Ministero funziona deliberando di comune accordo col Principe; i diversi atti di Governo debbono essere sottoposti all'esame del Principe, debbono essere con esso discussi, e se legislativi, rinviati alle Camere, se meramente amministrativi, muniti della firma dal Ministro che deve dare l'esecuzione.

Qual è la ragione per cui nel sistema Costituzionale si vuole che gli atti di Governo siano deliberati e discussi nel Consi-

glio del Principe e col Principe? Si vuole, o Signori, per dare nel sistema Costituzionale la garanzia che è necessaria a frenare l'invasione del Potere Regio. Nessun dubbio che il potere dirò così eminente risiede nel Principe. Ma la Corona che è inviolabile nel sistema Costituzionale non deve a suo grado disporre del potere che ha nelle mani, deve disporne di comune accordo con altri individui che nell'economia del sistema Costituzionale sono tenuti responsabili degli atti che emanano dalla Corona stessa.

Perchè la responsabilità possa aver luogo è una necessità che l'atto sia discusso e deliberato insieme col Principe; questi non deve potere agire, non deve fare atto di sorta alcuna, che non sia discusso e deliberato insieme col suo Ministero il quale rimane responsabile delle conseguenze dell'atto. Questi principii che sono comuni a tutti gli atti di governo che si discutono nel sistema costituzionale, non soffrono eccezione limitazione di sorta, di fronte a quegli atti che costituiscono la prerogativa regia. Anche la prerogativa regia deve essere spesa ed esercitata con la firma del Ministero, anche l'atto di cotesta specie può indurre in certi casi responsabilità ministeriale. E di vero se questa non sorge dalla natura intrinseca dell'atto di prerogativa regia, dovrebbe necessariamente emergere dalle conseguenze, che possono nascere in forza dell'esercizio di codesta prerogativa. I ministri se, in ipotesi, non fossero responsabili dell'atto, che ha operato il Principe, come capo dello Stato, e valendosi della sua prerogativa, potrebbero essere responsabili del non aver preso tutte quelle cautele, del non avere spese tutte quelle diligenze, che fossero state necessarie, e opportune per prevenire gli sconcerti, che potrebbero nascere nella esecuzione dell'atto.

Quindi la necessità che anche l'atto di prerogativa regia sia deliberato e discusso nell'intimo consiglio del Principe. I varii atti che così si discutono, o vengono alla unanimità approvati (e prima che da ogni altro dal Principe) o non vengono approvati. Se gli atti vengono approvati hanno la loro esecuzione, e il Ministero ne rimane responsabile di fronte ai poteri costituzionali, se gli atti non vengono approvati; allora o sono atti indifferenti e il ministero non gli dà importanza; o sono atti di qualche gravità e il Ministero ha diritto di ritrarsi dall'amministrazione pubblica. Il Ministero così dimissionario, il quale si ritira dal potere perchè non gli piace di approvare certi atti che ha voluti la Corona, ha diritto di non firmargli, molto meno di subirne le conseguenze. Egli si ritira dall'Amministrazione, la sua responsabilità non può essere compromessa, perchè la responsabilità di fronte alla costituzione esiste a patto di aver discusso e approvato quel-

l'atto, dal quale essa può emergere; se questa discussione non ha avuto luogo, o se ha avuto luogo, ma l'esito non è stato quale era nella previsione, e nel modo di vedere del Ministero, allora, o Signori, dà si la sua dimissione, ma ha diritto di ricusarsi a che l'atto con il quale crede compromettersi abbia la sua esecuzione. Allora si procede alla formazione di un Ministero nuovo, che riceve come condizione l'atto disapprovato dal Ministero precedente, ed egli gli dà la esecuzione, e lo sanziona con la sua firma. Ora se avvenisse, che un atto non approvato dal Ministero, quale anzi reputasse inopportuno, venisse posto in essere dalla Corona senza il consenso dei Ministri, venisse reso di pubblica notorietà senza che i Ministri intervenissero nè con la loro firma, nè col consenso loro, cosa accadrebbe, o Signori, di fronte alle leggi costituzionali? Accadrebbe il fatto che i pubblicisti esaminano discutendo la regola che il *Re regna e non governa*, la quale sta ad indicare appunto che non possono farsi dalla Corona atti senza l'approvazione ministeriale: quando questo avvenisse la Corona uscirebbe dai limiti della Costituzione, l'azione sua sarebbe fuori delle leggi, colle quali, è regolato lo stato.

Ora questo essendo l'insieme delle regole che costituiscono i rapporti fra il Ministero e il Principe, nel fatto del *veto* non deliberato dal Ministero, vi era, o no rottura dei vincoli che legavano la Corona al Ministero stesso? Vi era a senso mio rottura evidentissima. L'atto non era stato discusso, l'atto non era stato neppure denunziato, molto meno sanzionato con la firma dei Ministri, molto meno esaminato nei rapporti delle conseguenze possibili che avrebbe potuto generare nel paese. Quindi i Ministri rimanevano senza loro volontà, anzi contro la volontà loro responsabili di tutte le conseguenze che sarebbero nate da questo atto, senza aver potuto in precedenza, ove l'avessero conosciuto, prendere quelle deliberazioni che fossero state opportune per mantenere la quiete pubblica. Si trovava in certo modo senza il fatto loro per un avvenimento di tanto strepito, si trovava il paese in gravissima sommossa senza aver potuto in prevenzione prendere quelle determinazioni che fossero state necessarie a mantenere la quiete pubblica.

L'Accusa diligentissima esamina la questione, e la esamina in fatto, la esamina in diritto. La esamina in fatto, sostenendo che i rapporti fra il Principe, e il Ministero nella sostanza non erano rotti, e non erano rotti per le seguenti circostanze; perchè il Principe nel 3 di febbraio aveva confortato il Ministero a non volersi dimettere, quindi dice l'Accusa, aveva dato ai Ministri un segno della sua Sovrana fiducia; aveva la Corona chiesto un

Ministro presso di se, e questo, a senso dell' Accusa, era un secondo riscontro della sua sovrana fiducia. Finalmente gli aveva nella lettera raccomandato i familiari e gli aveva in ultimo diretto le lettere stesse, in specie al Montanelli come capo del Ministero. Da tutte queste circostanze all' Accusa pare chiarito che la fiducia del Principe fosse manifesta, che egli avesse mostrata la intenzione di non volere rompere i vincoli col Ministero.

Ma, o Signori, esaminiamo spassionatamente tutti questi atti, noi troveremo facilmente che anzichè riscontri di fiducia, vi si trovano riscontri di nessuna confidenza o stima pel Ministero. È vero che il Principe il dì 3 aveva confortato il Ministero a non dimettersi, ma è anche vero che la Corona meditava fino di allora il *veto* senza che al Ministero fosse in alcun modo partecipato; è vero che aveva chiesto un Ministro presso di se onde lo coprisse con la garanzia politica della responsabilità Ministeriale; ma non appena il Ministro era arrivato a Siena, il Granduca non lo teneva mica seco, ma si partiva dal luogo, ove il Ministro era arrivato; quindi se lo chiedeva per esser coperto della responsabilità ministeriale non la spendeva per quell' Atto che poneva in essere, anzi poneva in essere atti che potevano compromettere la responsabilità ministeriale senza discuterli, senza notiziarne il Presidente de' Ministri.

La raccomandazione dei familiari, la direzione delle lettere sono atti di necessità, e non sono atti di fiducia. A chi dovevano essere dirette le lettere? A chi raccomandati i familiari? Era bene evidente che la somma della cosa pubblica doveva pure dopo la partenza della Corona rimanere, comunque momentaneamente, nelle mani del Ministero.

D'altronde, o Signori, qualunque fosse il segno di fiducia che fosse piaciuto alla bontà della Corona di manifestare ai Ministri potevano essi rimanere un solo momento in carica di fronte all' atto che si andava a compiere davanti di loro? Il Ministero era venuto al potere col principio della Costituente, l'aveva bandita nel suo programma; l'aveva veduta bandire nel discorso della Corona; il Ministero l'aveva sostenuta per 3 mesi, aveva portato il progetto alle Camere, l'aveva dinanzi ai rappresentanti della nazione discusso, versava in tal momento in cui, lo dice il Principe nelle sue lettere, gli spiriti erano in grande agitazione per il fatto della Costituente.

Non appena era arrivata la notizia che il Principe aveva dato il *veto* a cotesta legge poteva legalmente e moralmente rimanere in carica? Qual fiducia avrebbe avuto dalla Camera un Ministero che dopo aver discussa davanti a lei una legge di quella importanza e gravità, fosse dovuto tornare davanti di essa, allorchè il Principe

gli aveva negato la sanzione? Qual fiducia doveva avere dinanzi al paese un Ministero, il quale dopo avere proclamata, esaltata e sostenuta la legge sulla Costituente, doveva poi dichiarare al paese che il Principe si era ricusato dal sanzionarla? Nè la responsabilità di fronte al paese era tanto lieve in quel momento, imperocchè la Corte ha ben rilevato dalle parti del processo che si sono svolte innanzi di lei a questa pubblica udienza, e dalle sue stesse reminiscenze che all'epoca del cadere del gennaio e dei primi del febbraio il paese versava in tali estremi dolorosi, in tali energiche esaltazioni che dominavano pur troppo lo stesso Governo.

L'Accusa soggiunge, dopo questi segni di fiducia del Principe, v'era, è vero, il *veto*, ma il veto in primo luogo non poteva riguardarsi come effettuato, aveva piuttosto l'apparenza di una intenzione di darlo, di quello che la emanazione effettiva di esso.

E ciò tanto più, dice l'Accusa, che nella costituzione del 15 febbraio 1848 le forme del *veto* non erano determinate, onde il Principe avrebbe potuto spendere quelle forme che avesse reputate migliori per scendere a codesto atto.

Questi rilievi sono fatti dall'Accusa per indurne, giacchè l'Accusa d'induzioni molto si diletta, per indurne che il Principe non dava col *veto* la dimissione al Ministero comunque potesse avere intenzione di darla in seguito. Ma dopo il fatto del *veto* la dimissione era d'implicita necessità, non v'era da aspettare nulla di più. E questa distinzione fra il congedo e l'intenzione di dare il congedo, questa distinzione a mio credere non regge.

Nel sistema costituzionale io non ho mai veduto che la Corona congedi il Ministero, io ho veduto che questo si parte dalla Corona; è il Ministero che dà la dimissione, non è la Corona che lo licenzia quando le sembra che i principii di essa non corrispondano ai principii proprii; quindi la dimissione, per parte del principe è sempre in quel fatto tacito col quale si nega fiducia al Ministero, e si pone nella necessità di chiedere la sua dimissione, si pone cioè in tal posizione morale nella quale egli non può onestamente rimanere in carica.

Ma soggiunge l'Accusa, non doveva tenersi gran conto neppure di codeste lettere, perchè la forma del *veto* non era determinata dalla Costituzione, era nella facoltà del Principe dare il *veto* e la dimissione nei modi che più fossero piaciuti ad esso. Io non posso ammettere che la massima possa così bonariamente applicarsi a fatti di tanta gravità e rilevanza. Il *veto*, non lo dissimuliamo, il *veto* è il fatto più grave che si ponga in essere nell'alta amministrazione dello Stato. Il *veto* separa il Principe dalle Camere, che è quanto dire, dal paese; separa il Principe dal Ministero che go-

verna, il Principe in certo modo per il fatto del *veto* rimane per un momento, dirò così, isolato dai vincoli legali che lo legano al governo, perchè la legge che egli disapprova è legge che è stata accettata dai Ministri, o dalla rappresentanza nazionale che è nei Parlamenti; quindi il momento del *veto* è un momento di isolamento del Principe dal rimanente potere esecutivo, e dal suo paese. Un fatto di tanta gravità politica potrà dirsi che debba essere posto in essere senza neppure tener conto delle regole generali del diritto pubblico costituzionale, nel modo e nelle forme che al Principe possono più piacere?

No, o Signori, un fatto di tanta gravità non può essere operato senza le regole e le forme che sono inerenti al sistema costituzionale.

Se lo Statuto costituzionale non precisò una forma determinata, egli è indubitato che si dovranno adottare le regole generali del sistema per applicarle al modo di spendere codesta eminente prerogativa del Principe. Quindi necessita di ricorrere al diritto comune costituzionale, al diritto che nasce da quello che è stato fatto in paesi che si reggono con simili sistemi.

D'altronde, o Signori, nello stabilire se il Principe possa esser legato da una forma determinata nell'irrogazione del *veto*, quando questa forma non è precisata dalla Costituzione, si potrà essere correnti, e concedere per un momento all'Accusa che il Principe possa esser libero di adottare ogni forma, ma allora, bisogna scendere ad un'altra conseguenza che è necessaria a cotesta illimitata facoltà che si accorderebbe al Principe, bisogna cioè non volgere rimproveri a chi rimane al potere se il modo col quale il *veto* è stato steso ha prodotti inconvenienti, ha posti i ministri in una posizione difficile dalla quale non seppero convenientemente sortire.

Allora, non si può pretendere che i Ministri indovinino la forma della quale può e vuole valersi il Principe per operare un fatto di tanta gravità, quando cotesta forma non è coerente al principio del diritto costituzionale. Dai Ministri non si può esigere se non che la cognizione dei principii di governo nel quale essi servono. Se l'Atto è coerente a codesti principii, allora i Ministri dovranno tenersi responsabili delle conseguenze perchè potevano immaginare che il *veto* si poteva dare in quelle forme. Ma se il *veto* ha una forma diversa sarà, ripeto, se vogliamo, in facoltà del Principe darlo anche in quella forma, ma non si potrà fare rimprovero ai Ministri per un Atto che non è stato dato colle forme costituzionali.

E quali erano le forme costituzionali colle quali doveva darsi il *veto?*

Nel sistema costituzionale la prerogativa regia costituisce una garanzia nel sistema stesso. Il sistema costituzionale porta un equilibrio da potere a potere. I poteri costituiti, operano a vicenda il sindacato l'uno sull'altro, si garantiscono l'un l'altro dagli eccessi ai quali potrebbe per avventura alcuno di essi trasmodare. I trasmodamenti del potere regio sono frenati dai ministri, i trasmodamenti dei parlamenti sono frenati dalla prerogativa regia. In alcune costituzioni la prerogativa regia si somma a due fatti principali, alla iniziativa esclusiva delle leggi, alla sanzione, o anche a tre potendovisi aggiungere la facoltà di sciogliere i parlamenti. I paesi dai quali possono prendersi le regole costituzionali sono la Francia e la Inghilterra.

La Inghilterra non può servire di buona scorta di fronte ad una Costituzione, quale era quella Toscana del 15 febbraio 1848; nella Costituzione inglese non solamente manca una delle parti della prerogativa regia, vale a dire, la iniziativa esclusiva delle leggi, ma anzi è proibito alla Corona di prenderla; per contrabilanciare la mancanza di questa prerogativa nel sistema inglese si è portato un peso più grave alla prerogativa della sanzione; quindi diminuendo la potestà regia nella facoltà di proporre le leggi, si è aumentata sommamente nel diritto di sanzionarle; talchè sotto alcune Dinastie; e sotto alcuni Monarchi il diritto di sanzione è stato usato, e abusato, e istorici inglesi rammentano come sotto li Regno di Elisabetta fosse 60 volte dato il *veto* alle leggi del Parlamento. Non è dunque consentanea al principio della nostra Costituzione la Costituzione Inglese, nè possiamo prendere da essa delle norme per determinare quale possa essere la forma del *veto*. La nostra Costituzione è più consentanea alla Costituzione francese. Ora la stessa Costituzione francese octroyé del 1814 aveva determinate le forme del *veto* in una Legge sussidiaria del 14 agosto 1814; in cotesta forma era stabilito che il Re doveva dare il suo *veto* con la formula « *Le Roi s'avisera* » e che il *veto* col mezzo del Cancelliere deve esser trasmesso alla Camera dei Pari, e deve essere partecipato direttamente dai Ministri al Presidente della Camera dei Deputati, e da questo alla Camera stessa. Quindi nel sistema francese in coerenza di tutti i principii costituzionali dopo la discussione del *veto* fatta nel Consiglio del Re, dopo la firma dei Ministri, sono i Ministri stessi che devono necessariamente impossessarsi dell' Atto che costituisce la negativa di sanzione alla Legge, ed essi darne la comunicazione ai corpi legislativi costituiti. Ora perchè nella specie il *veto* fosse coerente ai principii costituzionali, era una necessità che fosse in precedenza deliberato nei Consigli regii, che fosse discusso con i Ministri, che i Ministri munissero un Atto

regolare della loro firma, e sanzione, e lo partecipassero al paese. Era nella discussione di questi consigli che i Ministri avrebbero potuto far conoscere alla Corona quali fossero i modi più convenienti per dare esecuzione all'Atto, che essa andava ad emettere. Era allora che si poteva esaminare, e deliberare se cotesto Atto avesse potuto mettere in subbuglio il paese, se la irritazione degli animi avesse potuto portare a sconcerti, e quali sarebbero le previdenze da usarsi, onde evitare gli sconcerti stessi. Nella necessità di questa deliberazione, non entra nè s'intralcia l'azione dei diritti della Corona e della sua prerogativa, ma si discutono i mezzi per mandare ad esecuzione l'Atto, che pure deve essere eseguito da quel Ministero, e se quel Ministero non si crede abbastanza forte per sopportare le conseguenze dell'Atto, deve allora eccitare la sua dimissione, e attendere un secondo Ministero, il quale firmando il *veto* apposto alla Legge rigettata vada a subirne l'intiere conseguenze.

L'esame che io ho fatto fin qui delle regole di diritto costituzionale applicato ai fatti su i quali mi trattengo hanno portato al necessario resultato, che non essendo osservate le forme costituzionali dalla Corona, i rapporti fra il Principe e il Ministero legalmente erano rotti senza principio di dubbio. Data cotesta posizione il Ministero doveva, e dovendo poteva andare in traccia del Principe, o doveva e poteva tenere un diverso sistema?

Riassumiamo nettamente e schiettamente i fatti. Esaminiamo la duplice questione del *dovere* e del *potere*, comunque la Corte debba facilmente intendere che se verrà dimostrato che il Ministero non poteva, la questione del *dovere* diventa una questione accademica. Ma io non devo tralasciare ogn'ispezione che possa condurre a dimostrare la verità delle mie conclusioni.

Riassumiamo adunque rettamente e schiettamente i fatti. Il Principe aveva scritto nelle sue lettere che non partiva dalla Toscana, non già per esercitare i suoi diritti regi, ma non partiva per gli affetti che lo legavano al paese. Era a ritenersi come certo quello che diceva nella prima lettera al Montanelli che cioè egli non voleva partire di Toscana? Io vi ho già avvertito che le relazioni che poteva avere il Governo dal Ministro inglese avrebbero dovuto persuaderlo del contrario, ma fra le dichiarazioni del Ministro Inglese, e le parole della Corona quale sarebbe stata quella più attendibile? Certamente pare che la parola della Corona dovesse avere molta più gravità, dovesse essere più facilmente attesa dal Ministero. Eppure gli eventi, o Signori, furono tali che accuratamente esaminati giustificano il Ministero del non avere avuta pienissima fede a coteste dichia-

razioni! La poca libertà nella quale è sempre la Corona, porta la necessità del non aprirsi pienamente, e intieramente ai suoi Ministri. Luigi XI aveva familiare una massima della quale attesta il *Comines*, diceva « che chi non sa simulare non sa regnare. » Io non credo che cotesta massima fosse nell'animo regio alla epoca di questi avvenimenti; ma fosse persuasione indotta da necessità di Governo, fosse persuasione indotta da necessità degli eventi, pur troppo in coteste circostanze avvenne più volte che la Corona non aprì intiero l'animo suo al Ministero.

Non gli aprì intero l'animo suo quando gli annunziò per mezzo dell'Adami, e poi per lettera da Siena, che egli a Siena si portava per visitare la Famiglia; mentre egli stesso nelle sue successive dichiarazioni ci fece ammoniti che vi si era portato per aspettare la replica della lettera pontificia.

La Corona aveva dichiarato al Prefetto di Siena che egli era per aderire alla Costituente, che avrebbe condisceso alle richieste dello stesso Prefetto, il quale voleva che intervenisse la sua parola in proposito per calmare gli spiriti agitati del paese; ma non poteva farlo unicamente perchè mancava del Ministro responsabile che coprisse l'Atto che andava ad emettere. Eppure mentre queste dichiarazioni erano fatte al Prefetto di Siena, la verità era che l'animo regio era incerto sopra l'approvazione della legge, finchè non fosse venuta la risposta del Pontefice. Il 3 di febbraio la Corona prometteva al Generale Ghigi e al Gonfaloniere Peruzzi di restituirsi a Firenze tosto che la salute gliel'avesse concesso, e pure l'impedimento non era la salute sola, ma era sempre l'attenzione della lettera pontificia, la quale se fosse venuta come fatalmente venne contraria, la intenzione della Corona non era di restituirsi a Firenze siccome annunziava al Ghigi e Peruzzi.

Poche ore prima della partenza conferiva con il capo del Ministero a Siena, e dimostrava anzi il desiderio di restituirsi a Firenze, eppure aveva già deliberato e pochi momenti dopo partiva per la Maremma!

Ora il Ministero che era sciente di questa vera incertezza, nella quale la difficile posizione dei tempi aveva tenuto la Corona, il Ministero, il quale vedeva che nelle lettere che gli erano state dirette dalla Corona non vi era la più piccola parola, con la quale fosse dimostrato l'animo di perseverare ad avere relazione con esse, il Ministero che per parte del Ministro Inglese sentiva essersi richiesti dei vapori per imbarcare il Principe e la sua famiglia, aveva ragione di dubitare che comunque nelle lettere fosse dichiarato che il Principe non intendeva *per la sua affe-*

zione abbandonare la Toscana, potesse forse con diverso animo variare consiglio e abbandonarla di fatto?

Signori, l'esame coscienzioso che ho istituito di questi diversi fatti mi pare che porti alla conclusione che il Ministero poteva dubitare onestamente di codesto.

Ricollegate questi fatti colle circostanze che emergono dal tempo, ricordate come nelle lettere fosse detto che il Principe si sarebbe fermato là dove *la provvidenza* lo avesse chiamato; rammentate che nel successivo dì 10 febbrajo il Pretore di Orbetello scriveva una lettera con le seguenti notizie.

« Ieri il Principe visitò il vapore: quest'oggi la Real Famiglia » è andata a bordo, credo, per visita alla fregata che mi dicono » essere la *Teti* inglese. Sono pochi momenti che è stato udito » qualche colpo di cannone; credo sia il saluto. *Il vapore non* » *ha mai spento il fuoco* ed ora i camini fumano più dell'or- » dinario: non so quale possono essere le determinazioni del » Principe, sono varie le voci sul rimanere o partire di lui. »

Appena dunque giunto il Principe a San Stefano, i vapori si posero in condizione di potere immediatamente partire, e perseverarono fino oltre al dì 10 a stare preparati per la partenza; quindi la conferma che gli ordini non erano stati dati per rimanere a San Stefano, ma erano stati dati per staccarsi dalla terra ferma. D'altronde, o Signori, l'impressione che quei fatti produssero nel paese per attestazione di testimoni più rispettabili (e mi basta citare il Barone Ricasoli), l'impressione che eccitarono quei fatti fu che il Principe avesse abbandonato il governo, si fosse staccato legalmente dalle sue relazioni col Ministero.

Posto quindi che questi sieno i fatti sui quali si deve instituire l'indagine del dovere e della potestà del Ministero, vediamo la questione del dovere.

Per le osservazioni che io ho fatte in principio discutendo il fatto sopra le regole del diritto costituzionale, per parte di chi era stato rotto il vincolo che legava la Corona al Ministero? Il vincolo era stato rotto indubitatamente dalla Corona. Il Ministero fino allora obbediente aveva cercato con premure di collegare e tenere stretti i vincoli che lo legavano al Capo del Potere esecutivo; e lo aveva fatto quando aveva offerto la sua dimissione per la lontananza del Principe, quando aveva ricercato che almeno un ministro risiedesse nel luogo ove il Principe risiedeva.

Ma qui l'Accusa sovviene con le teorie di diritto; ripropone la questione del mandato, e dice che anche nella assenza del mandante il mandatario è obbligato al disimpegno del mandato che si è assunto, sicchè dove pure la Corona si fosse staccata dal

Ministero, non per questo cessava in esso il dovere di seguitare ad amministrare in nome e nell'interesse suo.

Io ho già osservato, o Signori, che i vincoli che legano il Ministero col Principe non sono vincoli, di mandato e mandatario. Ma quando in lontana ipotesi avessi a ritenere che potessero invocarsi anche le regole del mandato, neppure qui l'Accusa avrebbe scelto buon terreno. Infatti il mandato, esaminato nella specialità dei rapporti fra Ministro e Principe, sarebbe assunto sotto la condizione di disimpegnarlo di comune accordo col mandante; ogniqualvolta il mandante si fosse allontanato, o avesse negato di eseguire quella cooperazione che formava condizione all'assunzione dell'incarico, ogni qualvolta, dico, fosse mancata questa condizione, il mandatario era nel suo diritto di non adempiere il contratto. Intendo anche io che nei termini semplici di un mandato ove il mandante non ha parte, la sua assenza non scioglie il contratto perchè il mandatario può nonostante proseguire la sua azione, ma nella specialità di un'amministrazione ministeriale la presenza del Principe, la sua cooperazione agli atti del Governo è una condizione necessaria. Nel caso attuale poi non solamente era necessaria per la natura dei rapporti legali, ma era anche in certo modo dedotta in condizione, quando dopo aver data la sua dimissione nel 3 di febbraio il Ministero aveva dichiarato di rimanere, per compiacere la volontà del Principe, nel suo incarico, a condizione che tosto che il Principe si fosse ristabilito tornasse in Firenze all'esercizio collettivo dei suoi poteri esecutivi.

Così, o Signori, se per queste regole il contratto era rotto per parte della Corona non può muoversi il più piccolo rimprovero all'altra parte contraente del non avere riannodati i vincoli che nascevano da un contratto che era stato lasciato ineseguito.

Esaminata per tal modo la questione del *dovere* passo alla questione del *potere*.

Perchè il Ministero potesse riannodare potendo (e l'intenzione l'avrebbe avuta davvero), perchè il Ministero avesse potuto riannodare i suoi rapporti col Principe, una condizione sarebbe stata indispensabile a questo avvenimento; vale a dire la occultazione del fatto. Se la irrogazione del *veto* fosse stata conosciuta unicamente dal Ministero, per avventura egli avrebbe potuto occultare al pubblico l'avvenimento, e cercare di riannodare i suoi legami col Principe, consigliandolo a spendere la sua prerogativa in quel modo che avesse creduto più cauto per la sicurezza del paese. Ma, o Signori, il fatto era propalato, e non solo era propalato, ma doveva esserlo vie più per volontà regia; era propalato, perchè per la lettera diretta al Montanelli e al Prefetto di Siena, si era diffusa la notizia della partenza, della quale ebbero pure

cognizione tutti i famigliari della Corte. Tali fatti avevano reso pubblico codesto avvenimento in Siena.

Era a Siena quel terribile Niccolini, capo del Circolo di Firenze, il quale, voi lo sapete, si fece un dovere di precedere lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, e correre a darne la notizia *prima al Circolo del Popolo* poi al Governo. Quindi la partenza del Principe fu tosto conosciuta a Firenze, e dal Circolo.

Il fatto doveva essere propalato, perchè la Corona nella sua lettera al Ministro lo incombensava di dare sollecita e intiera pubblicità a codesta lettera sotto minaccia di farlo esso dal luogo dove la Provvidenza lo avesse condotto; quindi il fatto non poteva più occultarsi; il fatto era divenuto senza l'Opera del Ministero palese. Era facile prevedere quale dolorosa impressione avrebbe operato nel paese la notizia del *veto* dato alla Legge della Costituente in specie accompagnata dall'altra più grave notizia che la Corona abbandonando la sua sede si era ridotta in luogo, che non si sapeva neppure qual fosse. In questa condizione del paese, nell'effervescenza che si doveva prevedere, e che pur troppo avvenne, come poteva con qualche sicurezza il Ministero andare in traccia della Corona? e se si occupava di andare in traccia della Corona, come prevedere e antivenire gli eventi, che potevano sorgere nel paese alla propalazione di codesti annunzii?

Aggiungete, o Signori, che per parte della Corona non era, e l'ho già avvertito, non era stata emessa nessuna parola che potesse invitare il Ministero a rannodare le sue relazioni. Ricordatevi che fino al dì 11 di febbraio la Corona da Santo Stefano non seppe gli avvenimenti di Firenze, e tuttavia fino al dì 11 di febbraio nessuna lettera era partita dalla Segreteria regia per proseguire, quelle relazioni che si erano mantenute nel tempo della sua permanenza a Siena col Ministero centrale; quindi questo silenzio assoluto di tre giorni conforta sempre più il concetto che emerge dalla lettera diretta al Montanelli, che cioè la ferma intenzione del Principe era di non tenere relazione legale con il suo Ministero dopo emesso il *veto*. Ora se le condizioni del paese vi ostavano, se la volontà del Principe era tale che mostrava non desiderare esso stesso di tener relazioni col suo Ministero, come poteva questi andarne in traccia, e come poteva andarne in traccia, quando il primo obbligo suo era quello di provvedere al paese? Era cotesto bisogno così grave, e così interessante che doveva indubitatamente assorbire tutte le premure dei diversi individui, che erano al Potere in cotesta epoca.

Così mi pare abbastanza dimostrato, che il Ministero se non andò in traccia del Principe, se non fece, o non potè fare atti che lo ravvicinassero alla Corona, la posizione legale delle parti in

realtà non lo costringeva a cotesto passo, e indipendentemente dalla posizione legale, le condizioni del paese erano tali, che esso avrebbe indubitatamente corso pericolo, se alcuno dei componenti il Consiglio dei Ministri, o anche un loro incaricato, si fosse scoperto per via essere diretto a richiamare il Principe alla sua Capitale, nel momento in cui tutto il paese era andato in subbuglio non tanto per la cognizione del *veto*, quanto per l'allontanamento del Principe.

CAPITOLO VIII.

Singolari cause di delinquere — Inverisimiglianze — Fatti posteriori alla partenza del Principe — Provvidenze in Siena — Niccolini porta a Firenze la nuova della partenza del Principe — A cui lo annunzia primo — Provvidenze a Firenze — Insussistenza di concerti notturni — Destituzione del Rosselmini — La censura fatta dopo lungo meditare non applicabile alle provvisioni del momento — Dispacci di carattere del Sig. Guerrazzi diversi dagli altri — Disposizioni date per la quiete di Firenze — Chi ne corresse la responsabilità — Il Sig. Guerrazzi desiderato dal circolo e perchè — Contegno della Guardia di Palazzo Vecchio — e della Civica che potevano agevolmente e non vollero ostare alla invasione — Invasione della Camera — Il Ministero in Piazza cosa dicesse — Pensieri e parole del Sig. Guerrazzi al tornare in ufficio — Pretesa connivenza con gli invasori — Il D. Panattoni, ed il Testimone Dei che l'Accusa vuol meritevole di fede sotto tutti i titoli — Relazione di Niccolini col Governo perchè mantenuta — Circostanze posteriori al concerto preteso dall' Accusa — Abbassamento delle armi granducali — Circolo in Palazzo Vecchio — Deposto del Nardi giustificato — Dottrine Costituzionali invocate dall'Accusa quando gli tornano buone senza le garanzie costituzionali — Ipotesi che il Governo avesse usate arti per rimanere al potere, e giustificazione della ipotesi.

Esaminata quella parte dell' Accusa, nella quale dà rimprovero al Ministero di non aver fatto ricerca del Principe, il che nel sistema suo costituirebbe parte degli atti *negativi* che dimostrerebbero l'animo ostile al Principe e che porterebbero spiegazioni e luce negli Atti posteriori, passa essa ad esaminare i fatti che chiama *positivi* dichiarando che da essi principalmente emerge e rimane nella sua integrità consumato il delitto, passa ad esaminare i fatti del 7 all' 8 febbraio, i quali nel concetto del Decreto di Accusa, e per le cause ed i principii legali che io vi ho av-

vertiti e sviluppati nelle mie precedenti parole, non potrebbero essere riproposte nell'Accusa orale; ma qui l'Accusa tanto crede che in questi fatti si sostanzi il delitto, che incomincia in questa parte a ricercare ed esaminare come concorrano gli estremi necessari a costituirlo, e si fa carico principalmente di stabilire la causa di delinquere, per scendere in seguito a dedurre dagli Atti stessi la esistenza del delitto di Maestà.

Era difficile invero a questo punto trovare di fronte all'amico mio, che rappresento, una causa di delinquere. Le resultanze processali avevano mostrato il Sig. Guerrazzi bene affetto al Principe, l'avevano mostrato uomo di ordine, l'avevano mostrato attaccato al sistema costituzionale, l'avevano mostrato contento della posizione che rivestiva. In questo stato di Processo era difficile davvero il potere ravvisare una causa di delinquere che mostrasse i fatti posteriori come preordinati ad operare un delitto di Maestà.

L'Accusa che dove non sovvengono i documenti e i testimoni, ricorre ben volentieri ai supposti e alle presunzioni; l'Accusa suppone che l'ambizione del potere, che la pretensione di fare il bene meglio degli altri, possano essere una ragione impulsiva per commettere il delitto di Maestà, e crede l'Accusa che nella specie simili supposti debbano ritenersi come cause del delitto che a senso suo sarebbe stato di fatto posto in essere dal mio rappresentato! È facile, o Signori, l'eliminare queste cause, quando manca ogni appoggio negli Atti per giustificarne la esistenza. Ed invero di ambizione, di pretensione di poter fare il bene si potrebbe parlare, quando le resultanze processali mostrassero che questa ambizione, e questa pretensione esistevano ed erano spinte al segno da lasciar desiderare il Potere assoluto dello Stato, da non essere soddisfatte se non che quando il Principato fosse distrutto: ma che che sia della opinione dei Testimoni, nessuno si è spinto fino a questa ridicola esagerazione di reputare che il mio rappresentato fosse mosso da mene ambiziose, da pretensioni così esagerate da portarsi fino a cotesti eccessi.

D'altronde, o Signori, accettiamo per un momento il concetto dell'Accusa. A che doveva mirare questa ambizione, a che dovevano mirare queste pretensioni di fare il bene? a sostituirsi possibilmente al Principe che si doveva rovesciare; ma per sostituirsi al Principe non occorreva fare un Governo Provvisorio, conveniva fare un Governo stabile, conveniva aver di mira il sostituire al Governo che si rovesciava un altro Governo, nel quale l'ambizione potesse ottenere lo sfogo, a cui crede l'Accusa che mirasse il mio rappresentato. Qui vi fu mai direzione a una forma di Governo ove egli potesse soddisfare alla sua pretesa ambizione? Cotesta mira non vi fu mai. Qui non vi fu che un Governo

Provvisorio, quindi a meno che non si voglia accettare il concetto del testimone Fratini, il quale credeva che potesse esistere un *Governo Provvisorio eterno,* a meno che non si voglia supporre che il Sig. Guerrazzi volesse rimanere eternamente in un Governo Provvisorio, fuori di questa ipotesi non si può davvero ritenere che l'ambizione di fare il bene potesse essere nella specie una spinta a commettere il delitto. Soggiunge l'Accusa, che data la predisponente, come la lunga brama non conseguita, la fiducia nella buona fortuna, che essa dice ragionevolmente, è ordine provvidenziale e non buona al delitto; dati questi caratteri dei quali esso crede essere rivestito l'accusato, dato il deposto del Peruzzi il quale vi riferisce che egli si mostrò dispiacente dell'abbandono del Principe, date queste cose, è trovata una causa proporzionale a delinquere. Ma, o Signori, pare a voi che dovendosi sostenere l'Accusa di un delitto di Maestà, il delitto più grave nella scala penale, il delitto che porta alla pena maggiore, che si ravvisi nella scala penale stessa, pare a voi che si possa costatare la esistenza di questo delitto, da semplici presupposizioni, trovare la causa in discorsi vaghi, in generiche disposizioni meramente supposte nell'animo dell'agente? Bisognerebbe, o Signori, che la causa fosse grave, che il dispiacere esternato avesse portato a trasmodare, a mostrare come l'agente credeva che dovesse effettivamente rovesciarsi il potere del Principe, il quale si diceva avere male corrisposto alla sua fiducia; bisognerebbe in prima che fosse circondato di tale imponenza di circostanze da mostrare che l'animo era veramente concitato, e che era costituito in tale stato morale l'agente stesso, da potere avere una spinta proporzionata alla gravità del delitto che si andava a commettere. Tutto questo dal Processo non resulta; quindi le cause non provate non possono necessariamente allegarsi come giustificazioni di fatti che avvennero, nel senso di spiegarli per fatti delittuosi. Ma rapporto a queste cause di delinquere a me è parso trovare una singolarità nell'Accusa. Io vi ho lungamente trattenuto seguendo le tracce sue nelle decorse udienze per mostrarvi, che il concetto ch'ella si era formato era questo: che il Ministero e anche specialmente il Sig. Guerrazzi essendo in relazione col Mazzini meditasse una congiura Mazziniana; che questa congiura andasse a informarsi in quella singolarissima lettera del Mordini del 20 di gennaio; che comunque le circostanze di fatto non giustifichino, che il piano tenuto in cotesta lettera, andasse a eseguirsi, deve ritenersi, e questo sempre nel concetto dell'Accusa, deve ritenersi che gli agenti variassero intenzione nei mezzi, e volgessero piuttosto allo stesso fine approfittandosi della Costituente.

Dunque, o Signori, per esser coerente a questo piano, che l'Accusa pare abbia trovato veramente sussistente la causa di delinquere avrebbe dovuto ravvisarsi nell'intenzione di portare a fine la congiura di cui sarebbe pernio la lettera del Mazzini e alla quale si rannoderebbero le fila stabilite nella successiva lettera del Mordini. In luogo di questo l'Accusa si trova sopra un falso terreno, vede come in questo sistema cada il suo edifizio, quindi contenta di averlo accennato senza portarlo alla finale dimostrazione, varia piano e abbraccia il concetto di andare in traccia di una nuova causa di delinquere; così contradizione manifesta nel sistema, perchè la prima causa rimane abbandonata, ne viene sostituita una seconda. Debolezza assoluta nei due sistemi; perchè ve l'ho mostrato, non sussiste menomamente il primo, non vi è riscontro, non vi è fatto dal quale possa apparire che in una congiura Mazziniana nei sogni del Mordini, nella lettera del 20 gennaio avesse partecipazione alcuna il Sig. Guerrazzi. Non vi è riscontro in Processo che Egli volesse mai profittare della Costituente come mezzo di rovesciare il Principato, o che in altro modo Egli avesse intenzione di rovesciarlo. Come manca la prova del primo concetto, manca egualmente la prova del secondo. Qui si adduce una causa *possibile*, la semplice possibilità per giustificare una intenzione così spinta da portare l'agente a rovesciare il potere costituito, ma quando poi si va ad esaminare qual sarebbe stato il fine a cui mirava con questo rovesciamento non si trova esisterne alcuno, non dirò basato, ma almeno possibile, razionale, perchè, nel modo mio di vedere sarebbe irrazionalissimo che taluno avesse il desiderio di rovesciare il Potere Costituito senza avere nel tempo stesso il concetto di crearne un secondo diverso da quello che rovescia. Eliminate queste cause di delinquere torniamo ai concetti dell'Accusa.

L'Accusa scende ad esaminare i fatti che avvennero dopo la notizia della partenza del Principe; da questi fatti cerca desumerne che si stabilisse un concertato fra gli invasori della Camera nel dì 8 febbraio, e il Ministero, concertato il quale porterebbe nel suo modo di vedere a mostrare come i membri del Governo che vi parteciparono, si fossero resi rei del delitto di Maestà.

Sparsa in Siena la nuova della partenza del Principe, dice l'Accusa, per la Lettera che il Principe stesso diresse al Montanelli e al Saracini, vi furono dei tentativi di violenze alle proprietà del Principe, e queste violenze avvennero, comunque il Principe fosse stato cauto di scrivere al Presidente dei Ministri che avesse cura d'inviarli gli oggetti di sua proprietà. Questo è

un principio nel senso dell'Accusa di trasgressione all'ordine del Principe, è un principio di dimostrazione d'animo ostile; perchè l'Accusa crede che tutto quello che venne raccomandato o ordinato dal Principe, tutto potesse essere colla maggior facilità eseguito. L'Accusa non calcola la difficoltà che poteva incontrare il Montanelli in Siena ove era sparsa la nuova della partenza del Principe: l'Accusa procede con piano semplice; nota il fatto dell'ordine del Principe, lo rannoda colle violenze che furon fatte alle sue proprietà, e dice che il Montanelli ne fu la cagione. Nè qui finirono gli Atti riprovevoli del Montanelli a Siena; esso, parla sempre l'Accusa, creò una Commissione con persone non moderate nè amiche del Principe. È singolare, o Signori, il concetto che l'Accusa mostra essersi fatto delle condizioni politiche di quel tempo. Ma crede Ella di buon grado che nel momento in cui si propalava la notizia della partenza del Principe, del *veto* alla Costituente, nella eccessiva irritazione degli spiriti (adopro una frase del Principe stesso) nell'eccessiva irritazione degli spiriti potesse con persone che fossero più che moderate, con persone che nell'opinione generale fossero affezionate al Principe (e a Siena le persone affezionate al Principe erano quelle che avevano gridato « viva il Principe *solo* » abbasso la Costituente), crede Ella, l'Accusa, che con codesti elementi si sarebbe potuto tenere pochi minuti, non dirò per giorni, Siena senza che gravi sconcerti fossero accaduti? D'altronde, o Signori, che cosa fece questa commissione di persone che si dicono non moderate nè affezionate al Principe? Fece forse in Siena degli Atti ostili alla sua persona, ovvero usò quanto di senno teneva per procurare che nel Paese non avvenissero sconvolgimenti, per regolare il meglio possibile le cose del momento? Non resulta da alcun Documento, da alcun fatto che codesta Commissione, la quale per di più era presieduta dal Cav. Saracini stato Prefetto fino allora, non resulta che codesta Commissione facesse Atto della più piccola irriverenza verso del Principe, e comunque potesse giustificarsi, il che non mi pare giustificato che in codesta Commissione vi fossero persone di non conosciuta moderazione, la sola presenza del Cav. Saracini, persona bene affetta tanto al Principe che aveva voluto dirigersi a lui per annunziargli la sua partenza da Siena, la sola presenza del Cav. Saracini era una garanzia sufficiente che non si sarebbe trasmodato; in altri termini, pare a me che il Montanelli in codesta emergenza non potesse con maggior intelligenza e senno riunire gli elementi che potevano essere in quella critica posizione opportuni per governare il Paese.

Quel Gio. Batta. Niccolini che si era fatto in Firenze padrone

della Plebe, che aveva tutti gli elementi per dominarla, la facondia della parola, la stupenda audacia, la prontezza, che aveva insomma tutti i caratteri di un antico Tribuno di Plebe, meno le virtù, quel Gio. Batta. Niccolini era in Siena, e appena ricevuta la notizia si affrettò a precedere il Montanelli e a portarsi a Firenze per propalarla. E dove si portò, o Signori? non andò già nella residenza del Ministero, ad avvertire i Ministri, ma corse a cercare gl' individui del Circolo del popolo e procurò che la plebe sapesse la prima il fatto, e poi si diresse a darne la notizia al Ministro dell' Interno, il quale non essendo ancora arrivato il Montanelli non aveva potuto riceverne la nuova.

Io dovrei assumere qui l'esame di molti particolari che riguardano la sera del 7 all'8 febbraio. Ma io porto ferma fiducia che un esame lungo e minuzioso sopra codesti avvenimenti sia opera interamente perduta. A me basta di rilevare alcune circostanze più culminanti per mostrarvi che dall' insieme di codesti fatti non vi è alcun riscontro dal quale possa apparire che il mio Rappresentato avesse segreti conciliaboli volti a sovvertire l' ordine nel paese colle persone che intervennero in quella sera in Palazzo Vecchio e che si aggirarono a spiare quanto faceva il Ministero, quanti provvedimenti prendeva, qual contegno teneva nella emergenza del momento.

Il Niccolini andò in Palazzo Vecchio, conferì breve ora con il Sig. Guerrazzi, conferì, è facile immaginarselo, giacchè nessuno aveva fin allora portata la nuova della partenza del Principe, conferì con Esso sopra codesto avvenimento. Fu convocato com' era di necessità, in una emergenza così grave il Ministero; sopraggiunse (e sopraggiungesse poco dopo, o poco prima nel mio sistema non rileva affatto non portando a verun resultato la mezz' ora prima, o la mezz'ora dopo), sopraggiunse poco dopo il Montanelli il quale referì più specialmente i dettagli della nuova, mostrò la lettera della Corona, si unì coi Ministri che si adunavano per determinare i provvedimenti da prendere. Non sfugge all' Accusa il deposto di quel *Doni* custode anche adesso del Ministro dell' Interno il quale dice che sentì i Ministri ilari, allegri, ridenti. Tutti i Testimonii di qualunque grado, tutti i Testimonii, ai quali si può con sicurezza di coscenza credere, hanno unanimamente attestato del contrario: tutti trovarono i ministri tristi. Hanno attestato, e ricordo volentieri, l' Auditor Boninsegni e il Ministro Adami, che nella sera precedente il Sig. Guerrazzi sapendo come la salute del Principe non era ristabilita mostrò gravissimo dolore di cotesto avvenimento; hanno attestato come, avendo avuto luogo di conferire nella notte con i diversi Ministri si trovassero tutti concordemente turbati per il grave avveni-

mento che all'insaputa si era verificato. Di fronte a queste dichiarazioni comunque possa supporsi che un custode del Ministero dell'Interno abbia acutissimo l'udito, tuttavia non può ritenersi che il Doni, il quale era in un'anticamera separata da doppio uscio dalla stanza del Ministro, possa con sicurezza di coscienza dichiarare che il rumore che può aver sentito, se pure un rumore ha sentito, fosse di risate, fosse un'esclamazione di gioia o per di più referibile al fatto del quale si teneva discorso nella stanza del Ministro dell'Interno.

D'altronde, o Signori, bisognerebbe ben supporre che fosse mancato il criterio agli individui che erano là dentro. Nel concetto stesso più strano dell'Accusa, nel concetto di rovesciare il Principato non erano momenti da ridere, o Signori; perchè venendo anche in cotesto concetto che gli individui che si trovavano adunati in cotesta stanza fossero nel punto di raggiungere il loro fine, pure era venuto il momento di spendere la opportunità con criterio, non di abbandonarsi a risa ma sì di abbandonarsi a quei provvedimenti che potessero essere necessarii, anche in questo tristo concetto a raggiungere il fine che si desiderava.

E cosa si fece, o Signori, cosa si fece dal Ministero in cotesta emergenza? Si adunarono quante più autorità erano residenti in Firenze per conferire sopra i provvedimenti da prendersi. Questo passo era di estrema necessità, perchè era facile il temere che propalata la notizia il Popolo ormai abbastanza concitato non dovesse prorompere in eccessi. Questi provvedimenti erano necessarii per la cognizione, che i Ministri avevano delle condizioni del paese; erano necessarii per le stesse dichiarazioni che il Principe faceva nelle sue lettere, quando gli ammoniva che egli credeva tanto esaltati gli spiriti da non reputare opportuno di ritornare nella Capitale.

Nella notte, nelle ore avanzate della notte e sul fare del giorno furono, dice l'Accusa, in coteste stanze varii individui; vi fu il Bartolucci, vi fu il Panattoni, i fratelli Mori, il Mordini. Però il Mordini conviene, e non può a meno di convenire, che non faceva ricerca del Guerrazzi, faceva ricerca del Montanelli. È oziosa ispezione nel mio concetto il vedere quali fossero le persone che andarono nelle stanze del Ministro dell'Interno, o che salirono le scale di Palazzo Vecchio. La notizia propalata principalmente dal Niccolini dovè di certo portare molti curiosi all'aula del Ministero per conoscere le specialità dell'avvenimento, per sentire cosa sull'avvenimento si fosse detto nelle stanze del Governo. Ma l'obbligo dell'Accusa sarebbe di provare concludentemente che gl'individui i quali crede pure aver cooperato al delitto, conferissero specialmente con il Guerrazzi, che vi conferissero all'in-

tento di preparare atti, e fatti sovversivi per il giorno successivo. Ora se l'Accusa è riuscita a giustificare che qualcuno degli individui rammentati, e che essa ritiene per persone sovversive e contrarie al principato, se è riuscita a giustificare che cotesti individui fossero nella notte e nelle prime ore del mattino dell'8 in Palazzo Vecchio, non è riuscita a giustificare menomamente che avessero colloquii con il Guerrazzi; molto meno che in cotesti colloquii si tenesse proposito dei fatti da porsi in essere nel giorno successivo. Esaminate anzi accuratamente le prove testimoniali, vedete quel che è stato deposto; l'Accusa è su terreno talmente falso che non può nemmeno giustificare che simili individui siano entrati nelle stanze del Ministro dell'Interno; perchè alcuni depongono di aver chiamato o i Mori o altri; altri depongono di aver veduto sulle scale alcuni dei menzionati individui, ma nessuno specifica che tutti quelli che sono stati rammentati dall'Accusa si trovassero precisamente nelle stanze del Ministro dell'Interno. Esaminate accuratamente le prove testimoniali; l'unico degli individui, nel senso dell'Accusa, sospetti che sia giustificato trovarsi nelle stanze del Ministro dell'Interno è il Dragomanni il quale bensì vi si trovava nel momento in cui vi erano altre persone rispettabili, come il Generale della Guardia Civica, il Gonfaloniere e altri, con i quali certamente non si poteva conferire di macchinazioni delittuose, e neppure esso resulta che in cotesta stanza conferisse precisamente con il Guerrazzi.

Cosa fece il Ministero in quella notte? Il Ministero provvide al paese, stabilì di adunare le Camere, stabilì di dare la sua dimissione. Qui l'Accusa torna ad insistere che tra le provvidenze al paese vi fu la destituzione del Prefetto di Pistoia, la quale destituzione è da essa considerata come un fatto diretto a toglier di mezzo una persona benevola e affetta al Principe, per avere sgombra la via a passi ulteriori che il Ministero si sarebbe proposto di fare. Ma non appena l'Accusa ha costruiti e interpretati questi fatti che essa è obbligata dai Documenti, pur troppo chiari, a riconoscere che il Cavalier Rosselmini non fu già destituito con la prima lettera che gli venne scritta, fu consigliato ad astenersi dall'esercizio delle sue attribuzioni, e vi fu consigliato onde provvedere alla sua sicurezza; imperocchè si sapeva dal Governo che egli era inviso al paese che governava. D'altronde in un avvenimento di tanta gravità, quando il Ministero avesse creduto fra le molte autorità costituite di dimetterne *una*, all'effetto di evitare le collisioni in una data provincia, intende facilmente la Corte che mal si potrebbe redarguire di dolo per aver preso una simile determinazione, anzi può dirsi che in tutte le amministra-

zioni ministeriali sia costume per regolare l'amministrazione nel senso in cui intende il Ministero di dargli impulso di rimuovere quei Capi di Uffizio che non paiono al Ministero accetti ai popoli che sono chiamati a governare. Così un fatto che si compie giornalmente in tempi tranquilli non può costituire un rimprovero per essere stato posto in essere in un momento di grave responsabilità per il Ministero e specialmente quando appare operato all'intento di provvedere alla sicurezza della persona e del paese ad un tempo.

D'altronde, o Signori, è molto facile il dire quali sarebbero state le provvidenze da prendersi in un'emergenza improvvisa e grave qual si fu quella nella quale si trovò il Ministero Montanelli la sera del 7 di febbraio; è ben facile il dirlo e tracciarne una linea di condotta quando vi è stato il tempo di meditare quattro anni sopra cotesti avvenimenti, di scandagliare tutte le probabilità favorevoli e contrarie, e di esaminare quale avrebbe potuto apparire una via, un sistema di maggiore legalità, ma nell'improvviso di una notizia inaspettata e inaspettabile, nell'emergenza di un fatto che non lascia tempo a deliberare un Ministero incalzato per di più da esigenze di persone che non lo lasciano neppur tranquillo nel momento in cui prende i suoi provvedimenti; ma come, o Signori, può redarguirsi di non avere usato di altri mezzi, di regole più scrupolose, giacchè l'Accusa non ci è larga di regole molto correnti, ma cerca di tenersi nella strettissima legalità, come può redarguirsi di non avere osservate le regole le più scrupolose che si sarebbero potute seguitare, se l'avvenimento fosse stato previsto, e avvenuto in tempi tranquilli?

Eppure nonostante l'agitazione del momento, nonostante la gravità del fatto, nonostante la difficoltà di trovare in un subito provvedimenti adattati alla circostanza, l'Accusa è costretta a confessare che di tutti i dispacci mandati in codesta notte quelli del Guerrazzi appariscono i più moderati, appariscono quelli che contengono frasi di minor concitazione. Così anche nel sistema dell'Accusa la quale ritiene che alcuni dei dispacci telegrafici spediti nella notte potessero essere scritti dal Guerrazzi, anche in codesto sistema l'Accusa è costretta a ritenere che Esso operò colla maggior moderazione di cui potesse farsi uso in quell'emergenza. Ma essa crede che gli altri dispacci mandati da altri Ministri e scritti da mano diversa debbano egualmente far carico al Guerrazzi, perchè in quel subbuglio non fu cauto di rileggerli, non fu cauto di esaminare se vi fossero cose che potessero apparire pregiudicievoli alla persona del Principe, che non avessero tutte le forme del rispetto che alla persona del Principe sarebbe stato dovuto!

Vediamo quali fossero le provvidenze prese dai Ministri ed ora censurate come delittuose. Furono chiamati i capi dei Corpi militari a Consiglio e fu deputato il Ministro della Guerra a conferire con Esso per provvedere pel meglio che si fosse potuto fare nell'emergenza delle cose. Cosa doveva fare il Ministero? Qual passo più cauto poteva usare di quello di chiamare gli uomini speciali adatti a provvedere a codeste cose, adatti a prendere provvedimenti di sicurezza pubblica, ordinare che conferissero fra loro e che nelle loro conferenze stabilissero quel che meglio credevano per assicurare la quiete del Paese? Qual passo più cauto poteva usare di quello di adunare i capi dei Corpi Militari e con un consiglio di Guerra fare stabilire le misure da prendere per il giorno successivo? Ma dice l'Accusa quando per codesti provvedimenti si doveva passare all'esecuzione, allora gli esecutori dovevano essere informati dei concerti del Collegio. D'onde desume queste circostanze l'Accusa? A me non è stato dato di rinvenirlo; io ho trovato soltanto dalle resultanze processali, che il Consiglio di Guerra tenuto nella mattina dell'8 fu lasciato pienamente libero di prendere quelle determinazioni che credè nella sua saviezza di prendere. Io ho trovato nel deposto del Testimone Guidi Rontani e nel deposto dell'onorevole Cav. Chigi, che il Generale Ferrari consigliato a portare truppa in Piazza, rispose che il passo non gli sembrava conveniente nè prudente, perchè temeva che la truppa potesse affratellarsi col Popolo. Ma anche qui l'Accusa la quale sente troppo la regolarità della posizione del Ministero il quale non poteva far niente più che ordinare agli uomini speciali di prendere provvedimenti opportuni, l'Accusa abbandona la logica dei fatti per scendere nel campo ad essa più gradito, della logica dei possibili, e dice che siccome il Prefetto si era trovato nella notte in quella stanza nella quale a senso suo era stata fatta una cospirazione della quale manca ogni prova, siccome il Prefetto si era trovato in codesta stanza, doveva essere informato dei concerti del Governo; quindi la sua presenza nella Commissione dei tre che dovevano provvedere e dirigere le mosse da prendersi per mantenere la quiete del paese, la presenza del Prefetto era una prova che il Governo aveva una mano in codesta Commissione, che dirigeva i movimenti a suo grado. Vedete, o Signori, come l'Accusa è nella necessità, ogni volta che vuole giustificare qualche fatto di alcuna gravità, qualcheduno di quei fatti su cui si potrebbe con più sicurezza riposare se giustificato, essa è costretta ad abbandonare, lo ripeto, la logica dei fatti per immergersi nella logica dei probabili e dei possibili. Con codesto sistema, io l'ho già avvertito è molto difficile che la difesa possa trovare uno scampo; quando si comincia a fabbricare dei suppo-

sti che non sono giustificati, nè dai Documenti nè dai Testimonii, la Difesa, o Signori, può ben fare delle riflessioni, ma non può mai giungere ad escludere tutti i possibili che nascono da un fatto. Vero è che non ha l'obbligo di fare codesta esclusione perchè essa non deve mica giustificare sotto tutti gli aspetti esaminati dall'Accusa i fatti, essa deve conflittare la prova che è nell'obbligo dell'Accusa di portare per giustificare qualunque singolo fatto dal quale può desumere il delitto, deve escludere codesta prova, e può screditarla; ma non è nell'obbligo di costruire una dimostrazione per giustificare che quel dato fatto non può essere stato sotto nessun rapporto delittuoso. Bisogna che l'Accusa provi come sia difatto delittuoso; poi la Difesa vi riporterà il suo criterio per escludere che veramente abbia circostanze e caratteri che lo mostrino volto piuttosto a delitto che ad un fatto indifferente.

D'altronde, o Signori, a chi volge rimprovero l'Accusa che nella mattina dell'8 non si potevano prendere i provvedimenti perchè il Prefetto l'avrebbe impedito? Lo dice forse al Prefetto? No, o Signori, il Prefetto in questa causa è stato assoluto; l'opera del Prefetto, che nel concetto dell'Accusa sarebbe stata necessaria, sarebbe stata la mano destra che avrebbe formato la forza, che doveva contenere la tranquillità del paese, non fu fraudolenta, nè il Prefetto è stato richiamato dall'Accusa a dar conto di codest'azione, onde non è stata, ripeto, azione delittuosa.

Se rimproveri per la poca azione spiegata potevano farsi dovevano dirigersi al Prefetto, dovevano dirigersi al Generale della Guardia Civica, dovevano dirigersi al comandante Tommi, i quali erano stati tutti e tre incaricati di provvedere ai bisogni del paese, di tutelarne la sicurezza. Se essi non avevano saputo tutelarla, l'Accusa ad essi doveva rivolgersi, ma non può oggi costruire dal fatto loro, dall'opera di codesti esecutori un addebito per volgerlo sopra le spalle del Ministero, il quale col far procedere alla loro nomina aveva fatto quanto stava in esso per provvedere legalmente alla sicurezza del paese. Io dico che il Ministero con codesti fatti aveva posto in essere tutto quello che più poteva per ottenere le misure necessarie alla sicurezza del paese; non so davvero a qual altra previdenza avrebbe potuto scendere per eliminare i fatti dannosi che si fossero potuti operare nella mattina del dì 8 in Firenze.

Io non credo che l'Accusa vada tanto oltre da esigere che per frenare gl'impeti della plebe incomposta, dovesse il Ministero di allora, e il Ministro dell'Interno usare quello che usò Michele di Lando, il quale frenò la plebe alzando le forche in piazza: nè

noi eravamo, o Signori, nel 1378; nè le forche operano nel 1853 l'impressione che operavano nel 1378.

Oltre a questo Michele di Lando ottenne sì di frenare la plebe con le forche, ma il primo a rinnuovarle fu un Ser Nuto officiale di Giustizia odiatissimo dalla plebe; il buon popolano per potere acquistare un predominio sopra il Popolo, bisognò che incominciasse da sodisfare l'ira del popolo abbandonando alla sua vendetta una delle persone che gli erano invise. Quindi anche volendo ricorrere a codesto rimedio estremo bisognava che per acquistare forza morale nel paese si incominciasse dal manomettere le persone che erano più invise alla plebe, onde prendere questa forza morale e valersene per poi riportarla sulla plebe stessa che l'aveva data.

Ma questi provvedimenti non sono di tal indole che potessero agevolmente essere consigliati; e dove lo fossero stati, io non dubito che l' Accusa adesso sosterrebbe come male si fossero presi, come non si dovesse scendere alle vie del rigore, ma si dovessero usare mezzi di dolcezza; molto più che ella avrebbe dalla sua il parere del Principe il quale in tutti gli atti che emise in quell'avvenimento non fece se non che raccomandare la mansuetudine, e mostrare che egli stesso abbandonava Siena onde non vedere sotto i suoi occhi delle collisioni.

Veduto quali provvidenze fossero prese dal Governo, e come migliori in quelle emergenze non potessero esser prese, rimane a percorrere l'altra serie di idee dell'Accusa per le quali scende ad esaminare cosa facesse il Circolo, e come si conducesse in piazza e quindi alle Camere.

Tutto questo esame è fatto dall'Accusa per preordinare la prova e dimostrare un'intelligenza fra il Governo, il Circolo e gli invasori della Camera; ed è in quest'aspetto che io devo percorrere brevemente sì, ma pur percorrere la serie degli avvenimenti, conducendomi fino all'invasione della Camera ed esaminare se vi fosse o no concerto, cooperazione del Governo a quanto venne dalla plebe operato.

Il Circolo, dice l'Accusa, tenne particolare consiglio: In cotesto consiglio non fu, già come sostiene il mio Rappresentato, non fu detto di non volere il Guerrazzi.

L'Accusa con lieto viso si imbatte in questa circostanza, perchè le contradizioni, le possibili divergenze fra le dichiarazioni e i fatti, pare ad essa, che gli facciano fare un grandissimo passo nel suo cammino. Accusati e Difensori che in una Causa spieghino francamente i fatti, rifuggano intieramente dall'occultarli, dieno franche e leali le spiegazioni senza usare nè sotterfugi, nè

atti di persone avvezze al delitto. Accusati e Difensori di questa specie paiono qualche cosa di singolare all'Accusa, sicchè ha bisogno di fermarsi ogni qual volta pensa potere addurre qualche piccola contradizione.

Vi è stato spiegato, o Signori, come il Circolo avesse due concetti; come in un primo concetto volesse escludere il Sig. Guerrazzi dal Governo, perchè pur troppo studiando nel suo modo gli avvenimenti, tenendo dietro alle cose che aveva operate il Sig. Guerrazzi capiva facilmente, che col mezzo suo a' fatti estremi non si giungeva, ma quando per altro lato riflettè che, o vogliasi aver riguardo all'ingegno, o vogliasi aver riguardo al predominio che andava a prendere sulla parte di Popolo grasso che cominciava a conoscere la saviezza della sua amministrazione, l'esclusione del Sig. Guerrazzi sarebbe stata un intoppo ai suoi progetti, allora egli credè necessario di porlo nel Governo, fece quello che spiegano con una frase dirò così settaria, le persone più spinte nei principii politici, fecero in modo *di compromelterlo.*

E quindi al Circolo nella mattina dell'8 tennero serio e deliberato proposito di designarlo fra le persone che dovevano comporre il Governo. Il Circolo venne in Piazza, in Piazza si trattenne qualche tempo: vi era mezzo per impedire che il Popolo quivi adunato si facesse più affollato e scendesse al grave eccesso d'invadere la Camera? Io credo, o Signori, che il mezzo vi sarebbe stato, e i provvedimenti erano stati presi, e presi opportunamente: la Guardia di Palazzo Vecchio venne rinforzata; due Ufiziali presiedevano a cotesta guardia i Signori Lucarini e Frosali: quando la turba si fece più numerosa quali furono le previdenze che presero i due Ufiziali di Guardia a Palazzo Vecchio? Pensarono essi a dissiparla? Non lo pensarono menomamente; solamente il Lucarini ci ha dichiarato che si ristrinse a tener la folla lontana da' suoi uomini, il Frosali vi ha dichiarato che mandò tre o quattro uomini senz'arme a vedere che non accadessero sconcerti. Ecco gli unici provvedimenti che furono presi dalle persone che in quel momento potevano risparmiare i gravi fatti che si verificarono poco dopo. Potevano bene gli Ufiziali preposti chiamare nuovi rinforzi, se non si credevano abbastanza in numero per dissipare la folla: il comando della piazza era a pochi passi, bastava che ad esso si volgessero, se pure di esso vi era bisogno, per sapere cosa deliberasse la Commissione stabilita nella mattina onde ovviare gli inconvenienti che si mostravano possibili dall'adunanza del Popolo. D'altronde pare a me che anche indipendentemente dagli ordini che potessero venire dalla Commissione i due Ufiziali preposti al buon ordine in Palazzo Vecchio fossero nell'obbligo di provvedere di per loro e dentro i limiti delle inge-

renze che avevano ricevute coll' essere preposti a cotesto ufficio, dovevano per loro provvedere onde l' assembramento non si facesse minaccioso, onde non acquistasse un carattere da porre in dubbio la sicurezza e l' ordine pubblico. Ma anche qui l' Accusa non volge uno sguardo sopra l' azione di questi agenti inferiori; essa non ha che gli occhi sopra il Sig. Guerrazzi, e tutto quello che o è fatto male, o è trascurato farsi in queste emergenze tutto è colpa sua: i suoi occhi non solo dovevano essere lincei, ma dovevano avere tal penetrazione che da Palazzo Vecchio doveva vedere quello che in Piazza avveniva, doveva egli riparare, dirigere l' andamento della Commissione che nel modo il più legale il Consiglio Militare aveva nella mattina stabilito per osservare e provvedere all' ordine pubblico!

Il Circolo alle Logge dei Lanzi decretò la decadenza del Principe, il Governo Provvisorio, l' unione con Roma: con questo Decreto il Circolo si diresse alla Camera. Cosa fu fatto alla Camera, o Signori, per impedire cotesta invasione di plebe? fu preso quivi nessun provvedimento? Il Presidente Vanni, lo ha dichiarato il testimone signor Manganaro, testimone autorevole perchè era Questore della Camera, il Presidente Vanni non credè di dover portare grave rinforzo alla Camera, comunque fosse avvisato della grave ragione che l' adunava. Cosa fece e cosa doveva fare la Guardia Civica che era alla Camera? La Guardia Civica poteva essa impedire la invasione? La poteva impedire e molto agevolmente. L' ingresso è assicurato da una porta di molta resistenza; chiusa la porta bastava ad impedire l' entrata agli invasori, o almeno sarebbe stato sufficiente ostacolo da trattenerli quanto fosse stato bisogno per avere dal di fuori un aiuto onde dissiparli: — ma le porte non furono chiuse.

La Guardia poteva fare ostacolo all' ingresso del Popolo; ma la Guardia, ve lo ha detto il Sergente Ceccherini, reputò prudente di levare spontanea la baionetta onde non dar sospetto, onde cioè mostrare al Popolo che se avesse voluto invadere non avrebbe trovata resistenza di sorta! La Guardia, fosse più o meno numerosa poteva approfittarsi della posizione del locale: poteva salire le scale e posta in cima della scala ostare a quelli che avessero voluto procedere all' invasione: la posizione era delle più favorevoli, perchè pochi uomini collocati in cima alla scala erano sufficienti ad impedire la insalizione degl' invasori: eppure la Guardia non fece nulla di tutto questo. Quando la folla si presentò la Guardia, ve lo ha dichiarato il Comandante di quella mattina, la Guardia reputò prudente di entrare nelle sue stanze e di lasciare passare chi voleva!

Vi era concerto, vi erano intelligenze fra le persone che assi-

sterono in quella mattina come Guardie, che presederono come capi il distaccamento che tutelava la Camera, e il Ministero? Il Processo non ha offerto, o Signori, il più piccolo dubbio in proposito: la Guardia fu mandata spontanea dal suo Colonnello; il Comandante non conosceva neppure gl' individui del Governo Provvisorio. Tuttavia in luogo di resistere depone il Testimone Gambacciani che molti Civici o fosse curiosità, o fosse unanimità di pensiero si mescolarono, entrarono anch' essi nell' emiciclo del Consiglio Generale quando il Niccolini che capitanava la turba con stupenda arroganza intimò lo scioglimento della Camera, la proclamazione di un Governo Provvisorio.

Di queste pretese, alle quali il Niccolini col suo plebiscito univa anche l'altra della unificazione con Roma, di queste pretese quali furono accolte, quali furono rigettate? Di queste pretese una sola fu accolta, e a suo luogo vedremo se lo fu per l' impulso del Niccolini o per la libera determinazione dei Deputati. Una sola fu accolta, o Signori; e sapete perchè? Perchè il solo Sig. Guerrazzi si fece ad opporsi virilmente e fortemente contro la stupenda arroganza del Niccolini che aveva invaso la Camera. Nessuno in quel momento seppe articolare parola, fu esso unicamente che approfittandosi della maggior prontezza di spirito, salì la Tribuna, si scagliò contro gl' invasori e rimproverò aspramente il Niccolini così, da attutirne in parte l' audacia. La momentanea invasione che turbò l'adunanza dei Deputati, obbligò il Presidente ad allontanarsi dalla seduta. Allora il popolo prese maggior coraggio, allora il popolo ebbe anche baldanza maggiore, e siccome gli tardava ormai di rompere la discussione che poteva contrastare ai suoi voleri e siccome unico ostacolo all' invasione popolare era stato il Sig. Guerrazzi, gli uomini del popolo che avevano invaso si volsero a fare reiterate premure al Sig. Guerrazzi onde sortisse dalla Camera e si portasse in Piazza. Ma Egli, per fortuna intese talmente la sua posizione che rispose « io sto qui » e perseverò a far fronte a codesta invasione dell' Assemblea. Voi sapete che dopo questo primo turbine successe un momento di calma, potè tornare il Presidente della Camera, potè riprendersi la discussione e l' onorevole Deputato Trinci proferì quel savio discorso che avete letto nelle relazioni della Camera del dì 8, nel quale egli mostra qual era la posizione del Paese, qual era la posizione legale del Ministero in quell'epoca, quali i provvedimenti che credeva opportuni a prendersi.

Il Ministero scese portato dal popolo in piazza. Non è luogo a vedere quali parole fossero proferite in codesta circostanza, è luogo solamente a notare, perchè la stessa Accusa ha dovuto convenirne, che parole offensive al Principe non escirono dalla

bocca del Sig. Guerrazzi; quelle che il Testimone Dott. Biagini aveva creduto poter essere state articolate da esso, ha in questa udienza riconosciuto che probabilmente erano parole volte ad altro senso, non avevano quel significato che aveva potuto apprendervi dall' impressione che gli fecero nel momento. Quindi nessuna parola irriverente uscì dalla bocca del Sig. Guerrazzi comunque la pressione popolare, la concitazione del momento avessero potuto fare proferire, e proferiti perdonare anche dei discorsi in codesto proposito. Tornato in Palazzo Vecchio qual fu il pensiero quali furono le parole del Sig. Guerrazzi, di questo preteso cospiratore e cooperatore alla invasione dell' Assemblea? Il primo pensiero fu di esaminare dove era il busto del Principe, che non trovava altrimenti nella sua stanza, a farne ricerca. Le prime parole furono le rampogne al Niccolini per avere audacemente invasa la Camera dei Deputati. Tutto ciò vi hanno dichiarato i Testimoni. Se, o Signori, vi fosse stato concerto, se le intenzioni del Sig. Guerrazzi nel portarsi alle Camere fossero state quelle di rovesciare il Principato, a che doveva cercare il busto del Principe al suo ritorno? Se, Egli fosse stato di comune accordo col Niccolini, nelle cose che furono operate, con qual fronte avrebbe potuto rimproverare il Niccolini, di quello che aveva fatto? Come non avrebbe l' audace avventuriero potuto rispondere:

» Chi mi vi ha spinto or mi rimorde il fallo? »

Dunque dall' insieme di tutte queste circostanze, dalle indagini scrupolose e riunite che io ho voluto farne, ritornando passo a passo sulle vie dell' Accusa, pare possa desumersi con tutta sicurezza che non vi furono nè concerti nè intenzioni delittuose di cooperare alla invasione della Camera, e che i resultati del processo non hanno in se alcuna prova che possa giustificare neppure il sospetto in codesto proposito; anzi tutte le circostanze, anzi tutto il sistema che fu tenuto dal Sig. Guerrazzi in tale emergenza mostra con moltissima chiarezza che egli invece di essere un cooperatore, fu il frenatore dell' audacia della plebe commossa, fu quello che impedì che i fatti che si andavano ad operare non riuscissero più esiziali di quello che riuscirono, non portassero a conseguenze più gravi di quelle che si verificavano, e che forza umana non avrebbe allora potuto impedire.

Da queste osservazioni pertanto è escluso il preteso concertato della notte del 7 all' 8, è esclusa la pretesa cooperazione alla invasione del Consiglio Generale. Rimane ad esaminarsi sotto altro punto di vista i fatti della invasione della Camera, delle deliberazioni che furono prese, sotto il punto di vista cioè della posizione legale del Ministero.

Esposi alla Corte le considerazioni difensive che stavano a conflittare le diverse circostanze dalle quali l'Accusa desume la connivenza del Governo ai fatti operati alla Camera il dì 8 febbraio. Coteste circostanze non furono da me esaminate in tutta la loro ampiezza onde mi accingo all'esame di alcune rimanenti.

L'Accusa ritiene che uno dei riscontri dai quali apparisce che il Governo fosse di connivenza con gli invasori della Camera sieno, le conferenze tenute dall'amico mio con il signor Dottor Lorenzo Panattoni Vice-Presidente del Circolo. Dice l'Accusa che il Vice-Presidente Panattoni fu uno di quelli che parlarono sotto le Logge dei Lanzi, probabilmente nel senso dell'invasione, e avendo convenuto in precedenza in Palazzo Vecchio, deve ritenersi che altro lì non facesse se non eseguire le istruzioni che poteva dal Ministero stesso aver ricevute. È vero, soggiunge l'Accusa, è vero che il Dottor Panattoni dice, sì, di avere avute istruzioni, ma di averle avute nel senso di impedire che il Circolo agisse in modo sovversivo; ma istruzioni di tale indole soggiunge, non si potrebbero conciliare col suo parlare sotto le logge nel mezzo ai più forsennati: e che il Dottor Panattoni parlasse sotto le Logge dei Lanzi l'Accusa lo desume dal deposto di un certo Testimone signor Dottor Dei, il quale a senso dell'Accusa è meritevole di fede *sotto tutti i titoli*. Quali sieno i titoli per i quali il Dottor Dei, è meritevole di fiducia, io non conosco, forse potranno esser noti all'Accusa. Il Dottor Panattoni conflitta il deposto del Dei in quanto che sostiene che egli non parlò, non fu presente all'adunanza sotto le Logge dei Lanzi. L'Accusa per dirimere il conflitto del diverso deposto senza valersi del mezzo del confronto dei Testimoni che avrebbe potuto fare a quest'udienza, l'Accusa dichiara che cert'altra circostanza non è deposta con abbastanza esattezza dal Testimone Panattoni, onde deve dedursi che se fu inesatto in una, deve esserlo stato anche in quest'altra, e la credibilità deve darsi al prediletto Testimone Dei. La circostanza della quale non avrebbe deposto con esattezza il Dottor Panattoni sarebbe questa: Egli dice di essere stato in Palazzo Vecchio e di aver veduto l'Auditor Boninsegni, e il Ministro Montanelli; e l'Auditor Boninsegni sentito, depone che il Montanelli non era presente quando egli conferì delle cose di Governo col Sig. Guerrazzi: dunque, dice l'Accusa, il Dottor Panattoni ha detto cosa non vera in quanto ha asserito l'esistenza di una persona nel luogo delle sue conferenze, che difatto non vi era. Ma l'Accusa in questo concetto procede con massimo errore di fatto. Il Deposto dell'Auditor Boninsegni dimostra con molta chiarezza che egli due volte fu nella mattina dell'8 in Palazzo Vecchio: una prima volta vi fu innanzi l'ore sette, e prese le istruzioni opportune

per il da farsi nella sua Prefettura di Lucca: una seconda volta tornò in Palazzo Vecchio, quando essendo andato alla via ferrata per portarsi al luogo della sua residenza, e non essendo stato in tempo per partire trovò opportuno di tornare a prendere ulteriori istruzioni in Palazzo Vecchio. Ora, è stato interrogato l'Auditor Boninsegni se la prima volta che andò in Palazzo Vecchio fosse presente il Ministro Montanelli: ma nessuno ha dimandato all'Auditor Boninsegni se nella sua seconda conferenza che ebbe in Palazzo Vecchio il Professor Montanelli fosse presente; quindi si scorge facilmente che l'equivoco dell'Accusa parte dal supporre che una sola gita abbia fatto l'Auditor Boninsegni anzichè due, e dal ritenere che le dichiarazioni che ha fatto per la prima conferenza tenuta in Palazzo Vecchio abbiano ad applicarsi per ambedue.

Eliminato questo errore di fatto è facile intendere che il deposto del Dottor Panattoni non è sottoposto ad alcuna censura: egli ha ben dichiarato, se ha dichiarato che nella seconda volta in cui l'Auditor Boninsegni era in Palazzo egli ve lo incontrò, e vi incontrò anche il Professor Montanelli. Così non sta che possa arguirsi da questa circostanza come il Ministero avesse date istruzioni al Vice Presidente del Circolo Dott. Panattoni a promuovere il tumulto della Camera: sta invece il deposto del Panattoni il quale dice che quando andò a parlare di modi miti al Circolo vi fu mal ricevuto, fu obbligato a partire e non prese parte a quel che accadde sotto le Logge dei Lanzi. D'altronde il Testimone Dei, credibile a senso dell'Accusa *per tutti i titoli*, il Testimone Dei non è assistito nel suo deposto da molti altri che si sono trovati presenti all'Adunanza di Piazza del Granduca, e che hanno dichiarato quali erano le persone che fecero parte del Circolo sotto le Logge dei Lanzi: cotesti diversi Testimoni non hanno in alcun modo rammentato il Dottor Panattoni; onde è a credersi che il Testimone Dei in questa parte prendesse un grave equivoco.

L'Accusa, seguitando le sue circostanze comprovanti la partecipazione all'invasione della Camera, tenne lungo discorso delle relazioni che il Niccolini aveva con i Ministri d'allora, e vuole addurre anche questo per giustificare il possibile del concerto. Su queste relazioni è stato abbastanza detto e schiarito negli interrogatorii subiti a questa udienza; quindi sarebbe fatica perduta, e inutile ripetizione se io volessi riandare le diverse ragioni che spiegavano il perchè il Niccolini fosse accolto in Palazzo Vecchio: solamente mi piace di fare un'osservazione ed è, che in questa parte l'Accusa procede con rara ingenuità, perchè suppone che in un momento di non comune commozione

popolare, in un momento di non comune esaltamento di spiriti, in un' epoca nella quale i Circoli imponevano al Governo, nè il Governo aveva una forza materiale per dominare il paese in modo da farsi rispettare, in cotesti momenti suppone l' Accusa che si potesse ricusare qualunque comunicazione con i capi principali del partito esaltato, che fosse prudenza piuttosto isolarsi da loro, che avvicinargli per potergli vigilare per conoscerne gli andamenti, e per impedire che andassero ad eccessi più gravi. Questo supposto al modo mio di vedere, considerato nei rapporti di necessità di Governo, è frutto di una rara ingenuità. Certo se i buoni che pur vi erano, se i buoni in cotesto frangente fossero stati meno timidi, se più si fossero stretti al Governo, se tutti gli amici del principato che si sono manifestati in tempi di maggior sicurezza si fossero pur manifestati allora, io non dubito che il Governo avrebbe potuto anche separarsi dai capi di partito estremo, e lasciarli nel disprezzo che meritavano, ma da che questa forza nè morale, nè materiale arrivava da nessun lato al Governo, il Governo era nella necessità di conferire con cotesta gente, di destreggiarsi con loro, perchè non vi era mezzo diverso per poter regolare il movimento politico del paese.

Fra le altre circostanze che sono aggruppate dall' Accusa per raggiungere il suo fine, ve ne sono alcune che sono posteriori all' epoca nella quale il concerto avrebbe dovuto avvenire. L' Accusa ha avuto l' accortezza di trar partito dalle circostanze seguenti, di ricollegarle con i fatti anteriori, e di presentarle come una giustificazione, come una prova che un concertato effettivamente vi fosse. Queste circostanze del tutto posteriori, del tutto separate dal fatto dell' invasione della Camera sono principalmente; l' abbassamento delle armi granducali; la resistenza momentanea del circolo in Palazzo Vecchio.

Signori, per esaminare convenientemente, per distinguere con esattezza logica le diverse fasi che ebbe la rivoluzione nel dì 8 febbraio in Toscana non bisogna mai dimenticare le passioni che dominarono in quel giorno, lo stato morale delle masse.

Quando in Firenze si seppe la partenza del Principe qual fu la direzione del partito esaltato? la direzione fu la sua spinta verso il Circolo, le deliberazioni che nel Circolo stesso furono prese; l' eccitamento a dichiarare la decadenza del Principe, la unione con Roma, a fare un Governo Provvisorio; in altri termini le plebi si volsero a quei principii che vennero posteriormente dichiarati nel Plebiscito proclamato in piazza del Granduca.

Avvenuti i fatti della Camera, riportato un trionfo dalla plebe che pure uno dei suoi principii vedeva attuato, essa pur troppo crebbe in audacia e l' intero paese non solo apparve poco cu-

rante del fatto, ma da ogni lato si sentivano voci contrarie al Principe, da ogni lato le campane stesse delle Chiese suonavano a festa per codesto si malinteso avvenimento. Quindi le concessioni posteriori fatte alle esigenze della plebe, non erano altro che una conseguenza dell' aumento di forza che la plebe stessa prendeva, in ragione che si sentiva più potente, e vedeva di aver guadagnato un terreno maggiore; l' esigenze crescevano, e la necessità del Governo di ottemperare a codeste esigenze diveniva più inevitabile.

Ciò posto esaminiamo i fatti. L' abbassamento delle armi granducali non può certamente riferirsi alla determinata volontà del Governo, mancando in processo ogni riscontro che possa giustificare codesto concetto, anzi esistendo in processo gravissimi riscontri che la volontà del Governo non era quella di volere l' abbassamento dell'armi granducali se non inquanto la permanenza loro potesse servire a produrre collisioni in paese. Nel volume di Documenti a Difesa sono stampati non meno di trenta Rapporti di Giusdicenti locali dai quali apparisce che nelle trenta località ove le armi furono abbassate non lo furono per ordine del Governo; ma lo furono o per movimenti spontanei delle autorità locali che crederono cosi di evitare conflitti e tumulti di popolo; o lo furono per popolari esigenze che imposero cotesti abbassamenti. Ed io credo, o Signori, che la Corte non debba soltanto fermarsi su questa circostanza, cioè che in tutti codesti luoghi l' abbassamento fu eseguito indipendente dall' ordine del Governo, ma debba pure notare una particolarità più grave e più rilevante ed è che non ostante la non comune diligenza dell' Accusa per ammassare documenti in questa Causa, non se ne è potuto raccapezzare un solo dal quale resulti che il Governo apertamente, per deprimere l' autorità regia ingiungesse direttamente a qualche autorità costituita di devenire all'abbassamento delle armi.

Ho detto che non solo manca codesta giustificazione ma che risulta anzi che il Governo non desiderava codesto fatto e lo subiva unicamente per evitare gli sconcerti. Fra i documenti stampati dell' Accusa occorrono le due Ministeriali al Prefetto di Siena e San Miniato nelle quali è detto che il Principe non essendo decaduto non si può tener conto dei tumulti che si facevano per volere le armi alzate, ma devonsi lasciare dove la necessità non consigli ad abbassarle. L' Accusa dice che questo era fatto perchè in quei luoghi si temeva che l' abbassamento dell' armi potesse produrre dei movimenti in senso monarchico; ma perchè il concetto dell' Accusa potesse avere alcun lontano fondamento, potesse esser ritenuto come concetto di verità bisognerebbe che risultasse dal Processo che l' intenzione ferma del

Governo, trasmessa ad altre autorità, fosse stata quella che l' abbassamento dell' armi veramente avvenisse; se questo concetto potesse giustificarsi dall' Accusa, allora potrebbe per avventura (salvo molte riflessioni che avrebbe a farvi la Difesa), allora essa potrebbe per avventura sostenere che quelle speciali dichiarazioni a Siena e S. Miniato furono motivate dalle condizioni locali dei luoghi dove le Ministeriali erano dirette. Ma quando l' Accusa non ha da giustificare che il concetto generico del Governo fosse quello di non volere le armi alzate per deprimere l' autorità Regia, allora bisogna che ritenga che quando il Governo si dirigeva espressamente alle autorità e dichiarava che non intendeva che le armi si abbassassero *senza bisogno*, esso aveva la ferma e deliberata intenzione di voler mantenere l' Autorità Regia e di non voler senza necessità devenire ad alcuno di codesti fatti che potesse deprimerla.

In Firenze, l'ordine dell'abbassamento delle armi, venne dal Prefetto locale. Il Prefetto ha deposto che ne fu conferito col Guerrazzi e che dal colloquio resultò la congruità di abbassarle onde evitare collisioni di popolo giacchè in alcune località queste collisioni di già si erano manifestate. Qui l' Accusa crede trovare contradizione fra le dichiarazioni emesse in proposito dal mio rappresentato, le dichiarazioni emesse dal Guidi Rontani, e il Documento che esiste in processo. A senso dell' Accusa il Prefetto dichiarerebbe avere avuti ordini da Guerrazzi dietro insistenza del Niccolini. Il Guerrazzi nei suoi interrogatorii si era espresso che l'ordine per l' abbassamento dell' armi granducali non era stato dato da lui, e che solamente informato come volevasi togliere lo stemma in pietra del Palazzo Vecchio, chieste dal Prefetto analoghe istruzioni per evitare collisioni ove il popolo si fosse condotto furiosamente a levarlo, deve aver risposto che si facesse come meglio consigliava la prudenza. Il Documento è la lettera del Prefetto al Direttore delle Regie Fabbriche nel quale è detto che il Governo Provvisorio ha ordinato l' abbassamento delle armi.

Fra queste dichiarazioni e il Documento non so come possa esistere contradizione, perchè nessun dubbio che fosse tenuto proposito col mio rappresentato sull' abbassamento dell' armi. La risposta voi l' avete sentita come è venuta dall' Accusa. « Che si facesse come meglio si poteva secondo la prudenza ». Il Prefetto il quale credeva giunta l' opportunità scriveva al Direttore delle Regie Fabbriche che eseguisse l' abbassamento. Dunque questi Documenti non hanno in se nulla di contradittorio, non vi è senso contrario tra la dichiarazione delle persone che hanno deposto in proposito e i resultati del documento che esiste in processo. D' altronde che questi ordini fossero solamente orali

resulta abbastanza dal documento stampato fra quelli a difesa, il quale sta a giustificare che fatta scrupolosa indagine se vi fosse stato alcun ordine scritto del Governo per codesto abbassamento, resultò che ordini scritti non se ne trovano di sorta *(Legge)*.

« Illustrissimo Signore.

» Resulta dagli atti della Prefettura che sotto di 8 febbraio
» 1849 fu scritto lettera in cui il Direttore dello Scrittojo delle
» RR. Fabbriche a nome del Governo Provvisorio veniva richia-
» mato a prendere le disposizioni opportune, acciò nel più breve
» spazio di tempo possibile fossero abbassati gli stemmi Grandu-
» cali apposti ai pubblici Edifizii della Città di Firenze.
» Però non esiste nella posizione dell' affare l' ordine del Go-
» verno da cui altronde si dicono emanate le prescrizioni che il
» Prefetto Sig. Guidi Rontani trasmetteva a quel Dipartimento,
» e sulle quali perciò non sono in grado di poter dare più ade-
» guata risposta.

» Il Prefetto RAFFAELLO COCCHI »

Dunque fatta anche scrupolosa indagine nelle carte della Prefettura non risultava che per l' abbassamento dell' armi fosse stato trasmesso alcun ordine speciale dal Ministero alla Prefettura. Queste considerazioni mostrano che l' abbassamento delle armi non fu consigliato che dalla necessità, ed eliminano il sospetto che possa quel fatto ritenersi come una circostanza importante che riveli l' animo dei Ministri e provi la influenza del Governo sulla invasione delle Camere.

Anche rapporto al Circolo che andò a istallarsi la sera dell' 8 febbraio in Palazzo Vecchio io debbo fare poche riflessioni perchè sono stato abbastanza prevenuto dai costituti fatti a questa udienza; mi piace però di avvertire su questa circostanza che il concetto che il Circolo si fosse portato in Palazzo Vecchio per volontà del Governo, è uno dei più strani.

E di vero supponiamo pure quello che l'Accusa suppone vale a dire che il Governo fosse nella intenzione di procedere di accordo col Circolo che il Governo volesse valersi del Circolo per i suoi fini, ma ricorda abbastanza l' Accusa quale fosse l' impero di codeste adunanze, e specialmente qual fosse nel dì 8 febbraio? avrebbe ella trovato prudente consiglio, che codesto se si vuole per un momento cooperatore del Governo, dovesse portarsi in casa propria, istallarsi vicino al Governo stesso: o non vede che così agendo facilmente si sarebbe applicata la favola dell' Istrice e

e del Cane il quale a forza di pungere il padrone lo scacciò di casa? non gli sarebbe parso che la vicinanza in Palazzo Vecchio del Circolo dovesse aver per risultato di cacciare il proprietario e di istallarvisi in suo luogo? Sarebbe stato concetto sano (sempre nella linea ritenuta e supposta dall'Accusa), sarebbe stato sano concetto di portare il Niccolini e compagni nella stessa sede del Governo onde non gli mancasse che il conferire, dirò così coi Segretari per impadronirsi essi stessi del Governo?

Questa sola circostanza prova che il Circolo fu portato in Palazzo Vecchio, nè potè esserlo per intenzione del Governo, il quale se avesse voluto anche valersi del Circolo, al fine di raggiungere uno scopo, quando vi era pervenuto, aveva bisogno di sbarazzarsi di cotesta compagnia importuna, aveva bisogno di non eccitarla di più, onde ne' suoi trasmodamenti non atterrasse quel potere che avea creato nella mattina.

E questo dee dirsi sempre menando buono, e mi pare di stare in ipotesi larghissima, sempre menando buono il concetto dell'Accusa. Il Processo ha offerto larga prova della forza usata dal Circolo per venire in Palazzo Vecchio. Le prove resultanti dalle impressioni che i fatti operarono sull'animo di un vecchio ed onesto impiegato, Giuseppe Nardi archivista del Ministero dell'Interno, sono superiori ad ogni eccezione. Ma l'Accusa dice che la dichiarazione del sig. Giuseppe Nardi è troppo serotina; vedete singolarità di censura! nessuno aveva dimandato in Processo al Nardi, se a parer suo, il Circolo fosse andato spontaneo, o chiamato, o imponente nella residenza di Palazzo Vecchio; nessuno nel Processo scritto aveva fatto una simile domanda al Nardi, la dimanda venne fatta solo a questa udienza, l'Accusa trova che è troppo serotina; ma essa scambia la serotinità della dimanda dalla serotinità della risposta. Che essa dica che forse la istruzione avrebbe fatto bene di fare cotesta interrogazione al Nardi, e che fu troppo protratta a questa udienza, bene sta; ma che essa dica che un Testimone, il quale fino ad ora non è stato interrogato sopra una circostanza, depone troppo serotinamente, simile concetto, pare a me, non possa in alcun modo accogliersi. Se il Nardi nel Processo scritto non interrogato avesse dichiarato che a senso suo il Circolo si era imposto al Governo; allora io non dubito che l'Accusa avrebbe detto che cotesto deposto non doveva attendersi, perchè fatto senza una domanda che provocasse l'analoga risposta, fatto per favorire l'imputato. Così portando l'Accusa il suo esame allo scrupolo di questo genere nella valutazione dei deposti vede la Corte che la Difesa avrebbe difficilmente scampo, e dove evitasse Scilla cadrebbe indubitatamente in Cariddi.

Finalmente un riscontro della pretesa connessione fra la volontà del ministero e i fatti dell'8 febbraio venne desunto dal discorso al Senato sul quale come che sia stato anche su questo abbastanza detto nelle contestazioni, credo inutile davvero tornarvi di nuovo, limitandomi a ripetere che in quel frangente non vi era via di mezzo, o bisognava ribattere le parole del Duca di Casigliano nel senso favorevole alle idee della plebe, o bisognava esporre a gravi pericoli il Governo, che avesse accettate le dichiarazioni del Duca di Casigliano o il Duca stesso che l'aveva proposte; senza incorrere in uno di questi pericoli indubitatamente non si potevano accettare le dichiarazioni del Duca di Casigliano menochè ponendovi delle proposizioni che stassero nell'animo di chi sentiva ad attenuarne la impressione.

Dopo aver così minutamente percorsi i fatti l'Accusa cerca di applicarvi alcune regole di diritto, dalle quali vorrebbe desumere che questa ispezione è pur troppo consentanea ai principii legali, che le più piccole circostanze, che la stessa missione dei Ministri possono essere un riscontro per determinare, se il loro animo fosse volto al delitto. E questa parte di diritto l'Accusa affronta, dopo avere ingenuamente confessato che la questione volta a determinare se il Ministero avesse avuto parte nella invasione della Camera e ai fatti a quella relativi, è una questione di molta gravità.

Ora sapete, o Signori, dove l'Accusa trova le autorità per giustificare che ogni amminicolo, ogni mozione se così vuolsi, può tenersi per riscontro di un mal animo nel Ministero che agisce nell'esercizio delle sue funzioni e che ha l'apparenza di essere ostile al Governo? Coteste dottrine sono prese dai principii del diritto Costituzionale, e nei principii del diritto Costituzionale, sono desunte dalle questioni relative alla responsabilità ministeriale.

Così dopo che l'Accusa ha dovuto tante volte dichiararci per quietare la nostra giusta insistenza, che essa non sosteneva già un processo di responsabilità ministeriale, ha però improntate le regole speciali a cotesto giudizio, le ha portate nel Processo ordinario di Maestà in danno degli Accusati. Ed infatti l'Accusa cita il Rossi, e l'Hello i quali scrittori esaminano appunto la questione, quali fra i diversi fatti dei Ministri Costituzionali possano avere un carattere delittuoso quali no, per stabilire il fatto incriminabile di responsabilità. Io reputo che simili dottrine non possano essere accettate in un giudizio ordinario di Maestà, ma dove lo fossero bisognerebbe che fossero accettate con tutte le loro conseguenze. Quali sono le conseguenze che cotesti scrittori (e fra i più dotti, e profondi il Rossi il quale esamina il diritto penale piuttosto in rapporto del

diritto costituendo, che del diritto costituito), quali sono le conseguenze che il Rossi pone nella valutazione di questi fatti? Esso in primo luogo dice che la valutazione dei fatti del Ministro, è una valutazione tutta politica, non può essere una valutazione legale, quindi si può, valutando politicamente attribuire ad alcuni atti di apparenza indifferenti il carattere criminoso, si può ad atti di apparenza criminosa il carattere di atto indifferente. Questo è il mezzo, è il canone per dare la valutazione politica agli atti Ministeriali. Dice poi il signor Rossi che stabilito cotesto criterio per la valutazione dei fatti dei Ministri bisogna dargli una competenza speciale, ove il Giudizio non volga già sulle regole prese dal diritto penale, ma volga sulla più ampia regola della valutazione politica dell' Amministrazione Ministeriale; dice finalmente in terzo luogo il Rossi in correspettività delle regole da adottarsi nella valutazione dei fatti ministeriali, che la pena da irrogarsi a cotesti fatti deve essere sempre una pena mite, non deve essere in specie una pena infamante, non si deve passare i limiti della pena del carcere. Queste sono le riflessioni che il signor Rossi in diritto costituendo fa sulla valutazione dei fatti Ministeriali: quindi se si vuole con scrupolo assumere l' esame dei fatti Ministeriali e invocare la dottrina dei pubblicisti del gius costituendo, bisogna principiare a darli la valutazione politica, e allora, o Signori, nella valutazione politica a me è molto facile il dimostrarvi che tutto quello che fu operato fu ben lungi dal mostrare l' animo ostile, ma fu anzi operato nel senso di salvare il paese, e col paese la Corona. Bisogna in secondo luogo per applicare i principii del Rossi dare la competenza speciale di un Tribunale politico davanti il quale possa tenere sulla linea della politica la disputa. Bisogna in terzo luogo non scendere a chiedere l' Ergastolo a vita, ma consigliare il Tribunale ad usare di quella mitezza di pena che dal dotto pubblicista viene consigliata e voluta per simile specie di delitto.

Ho percorso così tutti i riscontri di cotesta pretesa cooperazione ai fatti dell' 8 di febbraio; io l' ho percorsa coscenziosamente, sono convinto che la questione non è grave come pare all' Accusa, la questione è grave davvero se da quei fatti si vuol desumerne il delitto, ma non è grave se si vogliono esaminare spassionatamente, perchè manca ogni giustificazione legale, manca ogni apparenza, ogni fondato sospetto per ritenere cotesta intelligenza.

Però devo dirlo, e lo dico in senso di profonda convinzione quando io considero la posizione politica del paese nel dì 8 febbraio, quando io ricordo quale impressione la partenza del Principe aveva operato sul paese, quando rifletto allo impero che il

Circolo in cotesta epoca aveva sopra il Governo stesso, quando mi richiamo alla memoria quali erano le persone che influivano sopra i Circoli, quando mi rappresento il paese scosso da cotesti avvenimenti, i buoni nascosti, non mostrantisi neppure, molto meno animati da spirito di assumere in cosi difficili contingenze il governo, quando tutte queste cose rammento non vedo nei fatti dell'8 febbraio se non che due probabilità.

O che il Ministero di allora assumesse il Governo del Paese, o che il Governo del Paese avesse ad abbandonarsi ai capi più sfrenati del Circolo. Non vi era allora, o Signori, persone diverse che potessero impadronirsi del Governo; o aveva il Ministero mezzi per seguitare a tenere il freno del Paese in quel miglior modo che avesse potuto, o se avesse dovuto abbandonare il Governo non poteva che cadere nelle mani del Popolo. In questo bivio, in questa alternativa, che unica si può stabilire sulla posizione politica della Toscana nell'8 di febbraio, io dichiaro solennemente che se il Processo mostrasse dei riscontri chiari, dei riscontri evidentissimi che il Ministero di allora avesse operato in modo da far cadere l'insieme del Potere nelle proprie mani, io con profondissima convinzione non solamente sosterrei la giustizia di codesto passo, ma direi che il Paese deve e dovrebbe egualmente esser grato al Ministero se in quei modi che credè migliori, tirò a se il Potere, operò in guisa che la somma delle cose non gli uscisse dalle mani per evitare che cadesse in quelle dei tristi. E questo ho detto per mostrarvi che quando ho istituito un esame critico del sistema dell'Accusa su questo, non l'ho già istituito perchè io creda sussistenti gli addebiti cosi da desumerne argomento a danno del mio raccomandato; ma l'ho fatto perchè ho sentito la profonda convinzione che tutte le circostanze ingegnosamente e maestrevolmente congegnate non giungono in modo alcuno a giustificare il supposto che pure si è voluto giustificare.

CAPITOLO IX.

Posizione legale presa dal Governo dopo l'8 febbraio — Cosa si dicesse ed operasse in Inghilterra per la fuga di Giacomo II — Parallelo della posizione politica della Inghilterra in cotesto avvenimento e della Toscana alla partenza del Principe — Stranezze dell'Accusa che suppongono la regolarità del veto — Condizioni del paese impediscono di agire diversamente — Impossibilità di consultare i parlamenti, o di averne utili consigli — I ministri avevano diritto di dimettersi — In specie di fronte al sistema costituzionale — Come dovesse darsi il veto di fronte allo statuto — Lettere regie

scritte anche da Giacomo II — Contegno e intenzioni dei deputati toscani — Cos' avrebbero fatto conoscendo il piano di condotta del Governo — Come il Governo intendesse il suo mandato — Mezzi usati non rilevano — Monk — Forme di Governo non variate — Accusa rifiuta sempre valutare i tempi — Contradizioni — Teorie dell' Accusa — Cosa valga il Sig. Lorieux — Discussioni ai parlamenti inglesi per la infermità di Giorgio III — Pitt e Fox — Rettificazioni — Confessioni dell' Accusa registrate.

Ora seguendo il cammino dell' Accusa mi volgo all' esame di quella parte nella quale credè di censurare la posizione legale che prese il Ministero il 7 febbraio, le cose che nella via giuridica credè di dovere operare al dirimpetto dei Poteri costituiti d' allora. Prima di assumere codesto esame, poichè la storia ricorda un avvenimento consimile a quello che avvenne in Toscana, è necessario che io ne apra l' esame col leggervi un passo di un chiarissimo Scrittore. Fate quel migliore conto che vi piace delle considerazioni dello storico: date bensì ascolto ai fatti, e alle cose che furono dichiarate in codesto avvenimento. È il signor Ancillon Consigliere del Re di Prussia, uomo di principii tutt'altro che spinti; riferisce la fuga di Giacomo II d' Inghilterra e l' impressione che la fuga fece nel Paese, i provvedimenti che furon presi, le riflessioni che furono fatte su quei provvedimenti. (*Legge*.)

« Il Re ricevendo ogni momento la nuova di qualche defezio-
» ne, tormentato dalle diffidenze e dai sospetti non potendo con
» sicurezza aprire l' animo suo ad alcuno, non vedeva l' infelice
» Monarca alcuna risorsa nel presente; il passato lo riportava su
» crudeli rimembranze, e l' avvenire gli dava cupi presentimenti.
» Anzichè prendere consiglio dalla sua disperazione e combattere
» forse sugli scalini del trono e perire con le armi alla mano
» anzichè lasciarsi dettare leggi nella sua Capitale, Giacomo non
» vide salute se non nella rassegnazione e nella fuga, e provò
» con un grande esempio che non si perdono le Corone se non
» per debolezza, e che coloro ai quali vien tolto il potere su-
» premo meritano quasi sempre simile sorte per la disgraziata
» facilità con la quale abbandonano lo scettro.

» La regina fu la prima ad abbandonare la Inghilterra. Essa
» accresceva i timori del re con le sue inquietezze lo scongiu-
» rava a porre in sicuro il Principe di Galles; Giacomo aderì.
» Essa discese il Tamigi in una barca; tempestosa era la notte,
» il tempo orribile. Non supponeva veder Londra per l' ultima
» volta, e teneva nelle sue braccia quello sventurato fanciullo le

» di cui disgrazie cominciarono con la nascita. Il duca di Lauzun
» l' accompagnò.

» Dopo la partenza della regina la solitudine del palazzo divenne
» pel Re più grave, e l'animo regio fu invaso da tristezza e sco-
» raggimento; tutti prevedevano la sua caduta e tutti si allonta-
» narono da esso. I grandi lo avevano abbandonato: i soldati gli
» ricusarono obbedienza, il popolo stesso lo insultava. Il suppli-
» zio di suo padre era tuttora presente ai suoi occhi. Vedeva il
» patibolo e dimenticava il trono: agitato da terrore panico ri-
» solvè di abbandonare l'uno per evitare l'altro. Gli amici del
» principe d' Orange alimentavano le paure di Giacomo; gl' in-
» culcavano la sua vita essere in pericolo, la sua fuga esser per
» generare cosiffatta confusione che tosto la Inghilterra acclame-
» rebbe ad alte grida il suo ritorno. Egli era ingannato; in luogo
» di una resistenza vigorosa, la sua inazione, la presenza sua
» sola avrebbero accomodato le cose o almeno impedito lo svi-
» luppo dei progetti dell' ambizioso Guglielmo. Ma egli seguì le
» ispirazioni della paura ed i perfidi consigli dei suoi nemici. Il
» 16 settembre 1688, verso mezza notte usci travestito, passò il
» fiume in battello e prese i cavalli fino ad Embyferry. Appena
» imbarcato fu preso dai pescatori che non lo conoscevano i quali
» lo condussero a Feversham; tosto fu ricondotto a Londra.

» La confusione era stata terribile in cotesta capitale appena
» conosciuta la fuga del re. Non vi era più governo. Le leggi erano
» senza forza, i magistrati senz' autorità, il popolo senza freno.
» La moltitudine si gettò sulle cappelle cattoliche e le demolì. Si
» temeva un massacro generale dei cattolici e le passioni della
» plebe scatenata minacciavano la città e lo stato delle più spa-
» ventevoli catastrofi. *In simile crisi poco importava rispettare*
» *le forme purchè si salvasse lo stato. La necessità di un potere*
» *qualunque che prevenisse i delitti e gli eccessi era vivamente*
» *sentita da coloro che avevano dei principii e delle proprietà.*
» I pari del regno che si trovarono a Londra *in numero di tren-*
» *ta*, s' investirono dell' autorità, *e niuno pensò a dimandar loro*
» *se simile misura fosse legale.* I pari trasmisero ordini all' ar-
» mata reale ed a tutte le città; pubblicarono una dichiarazione
» con la quale invitavano formalmente il principe d' Orange a re-
» golare gli affari dello stato e gl' inviarono una deputazione in-
» caricata di consegnarli cotesto atto. »

Questo periodo storico come vedete, o Signori, ha moltissima coincidenza con quello del quale facciamo l' esame attualmente.

Anche a Londra la partenza del Principe scatenava la plebe come la scatenava a Firenze. Anche a Londra la partenza del Principe poneva il paese in pericolo di gravissimi sussurri, di

stragi non indifferenti. Qual fu il sistema che venne tenuto a Londra, quali furono i principii che dominarono, e gli uomini che doverono regolar codesto avvenimento?

Voi l'avete sentito da un abilissimo Consigliere del Re di Prussia; in codesta circostanza non si pensò alle forme, si pensò a salvare il paese: i pari non in numero legale senza che alcuno lo dicesse, senza che alcuno l'ordinasse loro, s'impadronirono dell'autorità suprema; e lo storico dice *nessuno pensò a domandare se codesto fosse stato un passo legale.*

Ma l'Accusa avendo meditato per quattro anni sopra gli avvementi dell'8 febbraio crede potere sostenere che si dovesse agire in modo ben diverso da quello che si fece. Essa comincia dal porre una distinzione di tempi, gli piace distinguere lo stato morale del paese nell'epoca anteriore alla invasione delle camere, alla formazione del Governo Provvisorio, dallo stato morale del Paese in un'epoca posteriore a codesta creazione. Ed è facile, o Signori, il capire perchè l'Accusa ha cercato di porre siffatta distinzione.

Procedendo essa nel falso concetto che tutto l'operato dalle camere fosse una macchinazione del Ministero, bisogna che l'Accusa trovi il paese tranquillo e trovi che le agitazioni siano state suscitate da quello stesso potere che ella vorrebbe l'avesse frenate, onde nel concetto, in cui procede la deduzione può essere coerente al suo piano. Ma ogni qualvolta è posto con chiarezza che il Governo non ebbe alcuna parte a quei fatti allora la deduzione non sta menomamente, o dirò meglio, sta per dimostrare che nell'epoca successiva era aumentata la furia popolare, ma non già per dichiarare che nell'epoca anteriore la posizione morale del Paese fosse tale da poter porre in essere tutte quelle deliberazioni che si fossero credute necessarie senza aver riguardo alla irritazione del popolo, senza aver riguardo alla posizione rivoluzionaria del Paese.

Il primo concetto dell'Accusa nell'istituire codeste indagini si è quello di sostenere che il Ministero poteva bene aggiornare la questione della sua dimissione, poteva presentarsi alle Camere, chieder consiglio, prendere all'occorrenza poteri straordinari, e con i consigli delle Camere e coi poteri straordinarii governare nell'emergenza del momento.

Se il *veto*, o Signori, fosse stato dato nelle forme costituzionali il concetto dell'Accusa potrebbe per avventura avere un'apparenza di attendibilità.

Se il *veto* fosse stato dato nelle forme costituzionali, la intenzione regia sarebbe stata nota unicamente ai Ministri, il Paese non avrebbe ricevuto la grave scossa che ricevè all'annunzio e

del *veto* e del fatto anche più grave, della successiva partenza del Principe. Allora il Ministero si sarebbe potuto presentare ai Parlamenti, avrebbe potuto annunziare qual era la intenzione regia in proposito della Legge sulla Costituente e dichiarare che prima di propalare codesto fatto i Parlamenti provvedessero al bisogno, ed alle conseguenze che sarebbero nate dalla propalazione del *veto* stesso. E che questa potesse farsi solo come conseguenza dell'osservanza del sistema Costituzionale nelle forme del *veto*, facilmente si rileva dal riflettere che colla sola manifestazione segreta ai ministri non si producevano gli effetti nelle masse che nacquero più tardi; colla propalazione del *veto*, colla propalazione della partenza del Principe, l'effetto di codesti due avvenimenti era ormai inevitabilmente prodotto nel Paese; la posizione del Ministero di fronte al paese era ormai irrevocabilmente stabilita. Ma nelle specialità che accompagnarono codesti avvenimenti, dopo che fu diffusa la nuova della partenza del Principe, dall'avere il Principe stesso scritto la sua intenzione al Prefetto di Siena, dall'avere il Principe imposto ai Ministri che dessero piena e completa pubblicità alle dichiarazioni che si contenevano nella sua Lettera, dopo tutte queste circostanze resultava che il Ministero non poteva in modo alcuno tenere occulto codesto fatto.

Propalato il *veto*, propalate le specialità che lo accompagnavano, qual era la posizione legale, necessaria dei Ministri?

Quale erano le conseguenze legali della partenza del Principe le dichiara lo storico che io ho avuto l'onore di leggervi poco fa.

« La fuga di Giacomo sembrava esporre lo stato alle più terribili convulsioni; *il re era la chiave della volta politica, e la costituzione intiera sembrava dovesse crollare dacchè era mancato il potere reale, imperocchè tutti gli altri poteri supponevano la sua esistenza,* E LA SUA AZIONE. Era a temersi che le diverse classi dello stato non fossero abbandonate a grado della plebe abituata a vedere nella persona del re il rappresentante, il garante, il vendicatore dell'ordine sociale, o per lo meno che i due partiti opposti non venissero alle armi e la guerra civile divenisse inevitabile. »

Legalmente dunque l'assenza del Monarca rompeva la chiave che teneva l'edifizio sociale, tutti gli altri poteri che presupponevano la esistenza del Potere regio, tutti gli altri crollavano quando esso più non esisteva, *o almeno non agiva*. A queste regole di diritto si uniscono anche delle speciali considerazioni di fatto. Erano nel Ministero uomini che avevano avuto il potere con la bandiera della Costituente; erano uomini, che per le loro con-

vinzioni, e per il loro punto di onore dovevano necessariamente sostenere l'attuazione di codesta legge.

Sarebbe stato possibile di persuadere codesti uomini dopo non solo la emanazione, ma la pubblicità del *veto* dato dal Principe, sarebbe stato possibile di persuadere cotesti uomini ad astenersi dal dare la dimissione, anzi a rimanere al Governo a provvedere agl' inconvenienti che sarebbero nati da un fatto che essi moralmente dovevano disapprovare perchè non coerente ai principii loro?

Ma poniamo per un momento che il Ministero deliberasse di tenere il sistema che è stato suggerito dall'Accusa; poniamo un momento che fosse andato alle Camere a chiedere consiglio, a implorare poteri eccezionali onde governare il paese in quell'emergenze? Come doveva provvedere la Camera? Poteva dargli consigli; ma di quale specie consigli? Neppure l'Accusa sa addurre quali sarebbero potuti essere i provvedimenti che avesse suggeriti la Camera al Ministero. Poteva la Camera ricorrere al solito estremo, al quale ricorrono i ministri di governo costituzionale; voglio dire a concedere dei poteri eccezionali. Ma e come avrebbe potuto il governo spendere codesti poteri eccezionali? Con la forza materiale? Ma il governo di allora ove aveva forza materiale? Con la forza morale? ma il fatto gli faceva perdere qualunque più lontana idea di forza morale, con la quale egli avesse voluto governare nel paese.

L'idea che dominava la plebe in quella epoca, la frenesia che invadeva la mente, era pur troppo la legge della Costituente. Ora il Ministero, il quale aveva portato il concetto della legge sulla Costituente, avrebbe egli potuto dichiarare al paese che il Principe aveva disapprovato pienamente il suo principio, e che egli, non ostante codesta disapprovazione, non solamente voleva rimanere al potere ma era pronto a reprimere tutti quelli che fossero sorti per approvare e sostenere il principio, che era stato la bandiera con la quale egli era andato al Ministero, il principio che (lo ripeterò volentieri) formava allora la frenesia nelle menti della parte più esaltata della popolazione? E prima dimanderò: era egli morale di sostenere in senso contrario lo stesso principio, vale a dire di sostenere prima la attuazione della Costituente, e riportato il *veto* del Principe di sostenere contro il paese la necessità di codesto *veto*, di reprimere con modi straordinarii, eccessivi tutte le persone, le quali si fossero fatte a sostenere quello che poche ore innanzi aveva sostenuto il Ministero stesso? Vi era poi un altro e non lieve ostacolo all'attuazione dell'idea che emette l'Accusa in questa questione. Come si doveva discutere e deliberare il da farsi in Parlamento, quando i Parlamenti hanno

udienze pubbliche, e il popolo ormai sapeva che il *veto* era stato dato? Invaso dalla febbre della Costituente avrebbe il popolo lasciata tranquilla la discussione? I fatti che avvennero, la invasione del Consiglio Generale istruiscono facilmente quali sarebbero state le conseguenze di codesta discussione. Ma l'Accusa potrebbe soggiungere che vi era il mezzo per impedire i tumulti, perchè si sarebbe potuto tenere le adunanze a porte chiuse; ma anche qui ricorre la solita osservazione, che quando il paese sapeva di che si deliberava in codesta Assemblea, e quando i più furiosi vollero turbare la quiete delle deliberazioni della Camera nel dì 8 febbraio non concessero la tranquilla discussione alla Camera stessa, molto meno avrebbero voluto permettere che le deliberazioni si fossero tenute in segreto, e con il loro impeto non ordinario avrebbero invaso certamente anche l'Aula dei Parlamenti, non ostante che essi si fossero riuniti a porte chiuse, forzandone con modi violenti l'ingresso.

L'Accusa sostiene che in luogo di questo sistema il Ministero si sforzò di attribuire al cospetto delle Camere all'allontanamento del Principe un carattere che non aveva. Questa insinuazione dell'Accusa non trova il più piccolo appoggio nelle carte processali, e nelle dichiarazioni fatte dai Testimoni a questa udienza, il contegno del Ministero al dirimpetto dei Parlamenti fu il più semplice, il più piano, che si potesse tenere.

Il Ministero prese i Documenti dei quali era possessore, andò alla Camera e ne fece la lettura; quindi le Camere furono intieramente, completamente informate di quei precisi ed identici fatti dei quali era sciente, e informato il Ministero stesso, non fu aggiunto una parola a tutto quello che aveva detto il Principe stesso; la lettura dei documenti doveva fare apprendere alle Camere qual era precisamente, e la estensione e la gravità e la illegalità del fatto che era stato posto in essere dal Principe.

Ma, soggiunge l'Accusa, quand'anche fosse stato legale dare la dimissione, il Ministero non poteva dirlo alla Camera perchè dalle Camere non rilevava i suoi poteri, e qui l'Accusa cade in un'altra contradizione, imperocchè poco prima esaminando la estensione dell'asserto mandato dei Ministri e rimproverandoli di non avere tenuto dietro al Principe quando ne conobbero la fuga, aveva rilevato che il mandato dei Ministri a senso suo non emanava unicamente dalla Corona, ma emanava anche dal popolo, emanava dagli altri poteri costituiti dello stato. Ora se questo è, non so davvero come potesse trovarsi una illegalità nel presentare la dimissione dinanzi i Parlamenti: d'altronde, o Signori, quando il potere regio era mancato, quale era l'altro potere avanti il quale in quella posizione politica che non ammetteva,

e lo vedremo fra poco, dilazioni a cotesto passo, qual era l'altro potere che potesse più legalmente ricevere la dimissione del ministero se il potere dei Parlamenti non era? La questione del diritto nei Ministri a dare la dimissione è esaminata dagli scrittori legali in rapporto dei Ministri del potere assoluto. Il *Fritschius* nel trattato *De renunciatione*, e le due eleganti monografie dei signori *De Munchhausen, Doctrinam de Jure principis circa dimissionem ministrorum*, e *G. G. Bonigle, Doctrinam de jure Ministrorum exigendi a principe dimissionem*, trattano estesamente la materia.

Le teorie degli scrittori nel sistema del potere assoluto, portano che il Principe può ostare alla dimissione del Ministro, quando crede che da cotesta dimissione possano nascere danni pubblici.

Ma se il Ministro può giustificare che la sua perseveranza al potere possa compromettere la sua moralità, possa compromettere la sua stessa esistenza, in questo caso anche in un potere assoluto il Principe non può ricusarsi dall'accettare l'immediata dimissione di un Ministro. Nel sistema costituzionale il Ministro è sempre libero; può dare la sua dimissione, o quando egli non concordi nei principii di governo che si cerca attuare, o per una ragione qualunque, o anche dirò senza che una ragione manifesta apparisca; il Ministro è nel diritto di dare la sua dimissione, e di vederla accettata.

Si dirà che nel sistema costituzionale dopo la dimissione del Ministero i Ministri che lo rappresentano debbono rimanere in carica finchè non sia dal potere regio provveduto alla surroga loro.

Questo principio è giusto quando tutto proceda di conformità al sistema costituzionale, quando tutta la macchina dello Stato si muova regolarmente, quando i principii e le regole costituzionali non sieno minimamente alterate. Allora il Ministro che dà la sua dimissione aspetta tranquillamente di essere surrogato dal suo successore. E dico, quando la macchina costituzionale si muove colle leggi che le sono proprie, perchè in codesto caso ecco che cosa avviene. Se il Ministro nel consiglio regio discuta una legge che non gli venga ammessa dalla Corona, o viceversa se la Corona pone in discussione nel consiglio regio alcun atto che il Ministro creda non dovere accettare, in questo caso il Ministro coi debiti rispetti dichiara che la non accettazione dell'atto suo, o la imposizione dell'atto voluto dalla Corona non sono secondo la sua convinzione, e che egli è nella necessità di dare la sua dimissione. In questo caso l'atto che ha formato subietto di discussione, ed è causa della dimissione, rimane sospeso, non è sanzio-

nato colla firma del Ministro dimissionario il quale non ha voluto accettarlo o per la sua natura intrinseca, o per le conseguenze che avrebbe potuto portare sul paese. Il Ministero successivo sanziona colle sue firme codesto atto, lo accetta come condizione dell'installazione al potere, e lo sostiene in quel modo che reputa meglio conveniente. Allora essendo rimasto in sospeso l'atto che ha formato il subietto della discussione, è ragionevole che il Ministero possa rimanere in carica fino all'istallazione di un nuovo Ministero. Perchè? perchè la ragione che lo fa sortire dal potere non essendo attuato l'atto, non essendo eseguito dal Governo non ha sortito quelli effetti per evitare i quali egli ha creduto opportuno di allontanarsi dal potere. Ma quando malgrado la volontà dei ministri, anzi inconsulti i Ministri, si è venuto a porre in essere un atto che comprometteva la loro posizione politica, che comprometteva la loro posizione morale di fronte al paese, un atto tale che se fosse stato discusso, essi non avrebbero accettato, ma gli avrebbe portati a dare invece la loro renunzia, aspettando il nuovo ministero per dare l'adesione a cotesto atto; in cotesto caso, o Signori, siccome si sorte dalla sfera della legge costituzionale non si può esigere che un Ministro rimanga neppure un momento a subire le conseguenze di un atto che non ha discusso nè voluto.

Nella specie, se fosse stato palesato al Ministero l'intenzione di dare il *veto* alla legge della Costituente, la sua posizione esigeva che immediatamente depositasse nelle mani regie la rassegna de' suoi poteri. Certamente il Ministero che aveva portato per sua bandiera la Costituente non poteva firmare l'atto col quale era stato dato il *veto* a quella legge che era il principio del suo Governo, che aveva sostenuto dinanzi al Parlamento, che aveva portato quasi a suo compimento in mezzo alle acclamazioni dell'intiero paese. Quindi l'andamento legale sarebbe stato questo, che il Ministero avrebbe fatto soprassedere alla pubblicazione del *veto*, avrebbe data la sua dimissione, aspettato tranquillamente che un Ministero fosse stato nominato dopo di lui, il quale si assumesse l'incarico di dare pubblicità all'atto e di subirne tutte le conseguenze. Ma quando, o Signori, col non consultare il Ministero gli si poneva addosso tutta la responsabilità degli eventi; fosse anche stata, se così vuolsi, una semplice responsabilità morale, è sempre una responsabilità assai grave e legale; quando a sua insaputa e contro possibilmente la sua intenzione gli si poneva addosso la responsabilità di codest' atto, allora il Ministero era nel pieno diritto di dare un'immediata dimissione, di ritirarsi senza dilazione dagli affari, onde non trovarsi esposto a subire le conseguenze dell'atto che esso non approvava.

Nè qui, o Signori, possono invocarsi le regole del mandato, perchè io ho già detto che queste regole non sono applicabili alle relazioni tra Principe e Ministero. Ma quando potessero invocarsi, neppure allora i principii dell' Accusa sarebbero applicabili, perchè il mandato sarebbe sempre inteso doversi esercitare dentro la sfera dei principii costituzionali, dentro i confini nei quali la Costituzione pone la Corona e il Ministero.

Quando per una delle parti i termini fossero oltrepassati, invano si potrebbe sostenere che per i principii del mandato vi fosse l' obbligo per parte del mandatario di prevedere conseguenze che erano fuori della sua previsione, di sapere antivedere effetti a cui non poteva mai aver mirato quando assunse lo incarico, perchè egli non poteva avere inteso se non che di agire e di esercitare il potere dentro la sfera dei principii costituzionali.

La discussione della posizione legale del Ministero all'8 febbraio, come conseguenza della forma che era stata data al *veto,* fu da me esaurita in precedenti osservazioni, quando facendomi a rispondere ad un obietto dell' Accusa, mi adoprai a dimostrare che secondo le forme costituzionali anche al *veto* doveva esser posta la firma del Ministero, anche codesto atto doveva avere la firma come tutti gli atti legislativi. Ho escluso in questa discussione l' ipotesi dell' Accusa la quale configurava che nel diritto pubblico costituzionale Toscano mancasse una dichiarazione espressa sulla forma che potesse darsi al *veto.* Ora mi piace di esaminare la questione in Tesi più stretta, vale a dire, determinare se veramente secondo il diritto Costituzionale dello Statuto del 15 febbraio 1848 anche il *veto,* indipendentemente dalla Legge speciale, dovesse essere sottoposto alla firma del Ministero. Di questo esame è facile la risoluzione. L' articolo 16 dello Statuto Costituzionale Toscano dichiara che « le Leggi e tutti gli atti di » Governo, non hanno vigore, se non sono muniti della firma di » uno dei Ministri. I Ministri sono responsabili. »

Se adunque nell' art. 16 dello Statuto Costituzionale, non è stata fatta alcuna distinzione fra gli atti di amministrazione semplice e gli atti di prerogativa regia, bisogna per necessità ritenere che gli atti di prerogativa regia come atti di Governo debbano rientrare nella generalità delle espressioni contenute nel disposto dell' art. 16 dello Statuto Costituzionale. Onde indipendentemente da qualunque legge speciale che potesse con maggior diffusione specificare la opposizione della firma al Decreto Regio contenente il *veto,* è indubitato che i caratteri generali che lo Statuto vuole sieno attribuiti a qualunque atto di Governo devono necessariamente accompagnare anche il Decreto del *veto,* il quale,

come ho avvertito, rientrava nella dizione generica dell'art. 16. E come per codesta dizione doveva esservi posta la firma del Ministro, così deve pure incorrersi la responsabilità ministeriale perchè lo stesso articolo tosto che ha fatte codeste dichiarazioni, è sollecito a soggiungere: « i Ministri sono responsabili ».

Così, o Signori, la questione di diritto è molto limpida. Il Ministero era posto nella necessità di dare la sua dimissione per la straordinaria responsabilità che veniva a gravare su di esso da un fatto, il quale non aveva le forme Costituzionali.

Ma supposto che il Ministero avesse voluto tenere un diverso sistema, quali ne sarebbero state le conseguenze? Qui la questione del diritto, a senso mio sarebbe assorbita dalla posizione politica del Paese. Se il Ministero avesse seguito l'idea dell'Accusa, fosse rimasto in ufficio sospendendo la sua dimissione non mancavano certamente il Niccolini e Compagni pronti a spodestarlo, senza troppo occuparsi dell'autorità che il Ministero avesse potuto per avventura ricevere dagli ordini e dalle deliberazioni dei Parlamenti, e il Niccolini, o Signori, non era mica uomo da accettare in parte il plebiscito di Piazza del Granduca, da stringere di molto i confini di codesto Plebiscito, ma piuttosto da aggiungere molte cose che nel Plebiscito non si contenessero. E infatti anche allora fu parere dei Deputati e Voi ne avete sentite le dichiarazioni a questa udienza, e anche allora fu parere dei Deputati di procedere non già a dar Poteri eccezionali al Ministero, ma sì a formare un Governo Provvisorio, ad approvare che surrogasse il Potere che era mancato per l'allontanamento del Principe.

Anche allora, o Signori, accadde quel che accadde in Inghilterra ai tempi di Giacomo II; e il fatto è così somigliante al nostro, che in quello di Giacomo II non mancano neppure le lettere regie che manifestano l'animo di non volere abbandonare il Governo del Paese; anzi dirò di più che nelle lettere nel caso Toscano manca la dichiarazione esplicita di non volere abbandonare il potere, e vi è solo quella di non abbandonare la Toscana *per l'affetto* che aveva la Corona alla medesima. Ma nel caso di Giacomo II vi è la dichiarazione espressa di non volere abbandonare il Potere Regio anzi di allontanarsi per ritornare a portare la libertà più sana al proprio paese. Eppure quando il Parlamento ebbe cognizione della lettera di Giacomo II, dice lo storico da me ultimamente citato non vi prestò alcuna attenzione (*Legge*). « Giacomo II abbandonando Rochester aveva diretto al » conte di Middlesex uno scritto nel quale rendeva conto alla » nazione del motivo della sua fuga, e dichiarava che non si allon- » tanava dall'Inghilterra se non che per ritornarvi e renderle la

» libertà. » Questo scritto fu presentato al Consiglio dei Pari, il Consiglio non vi fece alcuna attenzione, e invitò il Principe d'Orange a incaricarsi della luogotenenza generale del regno.

Questo grave storico nel riportare il fatto della lettera, nel dichiararne il concetto, comunque uomo savissimo, emette delle dichiarazioni che nè l'animo mio, nè la volontà del mio Cliente consentono che io legga a questa udienza, ma che abbondono alla diligenza dei Magistrati.

Dunque anche nel caso di Giacomo II l'esistenza della lettera non impedì che i parlamenti procedessero alla nomina di un successore a Giacomo, non già al fatto diverso di dare al Ministero d'allora poteri straordinari onde poter regolare il Paese in codesto avvenimento. Ma soggiunge l'Accusa « se i Parlamenti dettero mandato lo dettero sì, ma per governare in nome del Principe. La intenzione dei mandanti, la volontà dei Deputati e dei Senatori non fu già di spodestare il Principe del suo dominio, ma fu unicamente di provvedere all'emergenza del momento, e di rimpiazzare quel potere che era fatalmente mancato. » È inutile, o Signori, il discutere lungamente qual fosse l'intenzione dei Deputati e dei Senatori nel conferire il mandato, dacchè si può ben ritenere anche il concetto dell'Accusa. I bisogni del Paese erano quelli stessi che si erano verificati all'epoca della fuga di Giacomo II e voi sentite come allora bisognava superare ogni crise, provvedere alla salvezza del Paese senza aver troppo riguardo alle forme. Il deputato Tabarrini tra gli altri ha con molta chiarezza specificato che l'animo dei Deputati non era no, contro al Principato; ma che per il momento la sventura del paese invadeva le menti, e che la vera intenzione dei suoi rappresentanti si era, che principalmente si provvedesse al Paese, salvando quanto si poteva il Monarca. Quando questo era lo scopo dei Deputati, s'intende facilmente che i mezzi dovevano essere rilasciati alla prudenza e all'arbitrio delle persone che così si andavano a investire del supremo potere dello stato. Non sarebbe stato atto prudenziale, nè fu creduto allora, di inviluppare il Governo in lacci che posto lo avrebbero nella impossibilità di raggiungere il fine al quale i Parlamenti miravano nel nominarlo. D'altronde, o Signori, dov'è mai il Codice che tracci le regole, ed i principii che debbono seguirsi in momenti di rivoluzione? La posizione politica dell'agente, la diversità delle circostanze che si presentano consigliano provvedimenti diversi. Basta che si raggiunga il fine, poco in momenti di rivoluzione è da guardarsi ai mezzi: — e fortunato quel nocchiero che in simili burrasche può riportare la nave salva in porto!

Supponete di grazia che il Ministero dell'8 febbraio presentan-

dosi alle Camere avesse esplicitamente potuto dichiarare il piano di condotta che la necessità delle cose lo costrinse ad adottare nell'epoca posteriore. — Supponete che il Ministero dell'8 febbraio avesse detto ai Deputati e ai Senatori: « Signori, io intendo, sì di salvare lo stato per il Principe, ma avvertite se voi volete che io raggiunga questo fine, non potete già tenermi conto dei mezzi; io adoprerò quelli che reputerò migliori. Sappiate però che se io non potessi frenare con mezzi diretti le convulsioni popolari, o non potessi esplicitamente dichiarare che la missione mia è di salvare lo stato per il Principe, intendo di lasciarmi menare dalla corrente onde poterla poi vincere con sapiente destrezza, e ricondurre le cose allo stato ordinario. » Se questa schietta dichiarazione fosse stato possibile farsi nell'8 febbraio davanti i Parlamenti, quale credete, o Signori, sarebbe stata la mente dei Deputati? Avrebbero forse risposto, voi dovete salvare il Paese, ma non ostante la pressione sotto la quale vi dovrete trovare, nonostante la commozione politica delle masse, voi dovete esplicitamente dichiarare che governate in nome di Leopoldo II e non dovete fare atto che apparisca ostile ad esso?

No, o Signori, codesto i Deputati e i Senatori non avrebbero certamente detto, perchè i Parlamenti non potevano non essere altamente penetrati della situazione de' tempi, e non potevano non intendere che in quella emergenza era principalmente da aversi riguardo al paese, alla salute della società, perchè con essa si sarebbe anche conservato il Principato. I Deputati e i Senatori avrebbero agevolmente risposto: « Governate pure a vostra posta, usate quei mezzi che voi credete nella vostra saviezza migliori e dei quali voi soli che siete alla sommità dell'amministrazione pubblica, potete essere scienti e abili apprezzatori; governate con quei mezzi che credete migliori purchè voi possiate raggiungere il fine, al quale noi miriamo, vale a dire, di salvare adesso il paese nella commozione in cui si trova, e di restituirlo a tempo opportuno al Principe. » Ora se questa doveva essere necessariamente la replica che i Parlamenti avrebbero data alle dichiarazioni esplicite sulla difficoltà dei mezzi da adoperarsi per raggiungere il fine, il Ministero dell'8 febbraio che veniva in modo generico investito del potere supremo onde salvare il paese, dovè interpetrare il suo mandato secondo le intenzioni che possibilmente animavano i mandanti nel momento in cui il mandato gli conferirono, dovè ricordare le regole con le quali il mandato poteva adoperarsi e che rientravano nei diversi mezzi che potevano usarsi per raggiungere il fine, al quale il mandato stesso mirava.

In altri termini, nel ricevere il Potere supremo il Ministero dell'8 febbraio dovè esser penetrato che intenzione dei Parlamenti si fosse di lasciargli libero braccio di amministrar la cosa pubblica come meglio avesse creduto, purchè avesse salvato il paese, purchè lo avesse diretto in modo da poterlo restituire all'antico suo Principato.

Ritenuto che questa doveva essere la posizione legale e l'interpetrazione retta che il Ministero doveva dare al mandato ricevuto dalle Camere, il modo di spenderlo era molto semplice; se si poteva chiaramente dire in Piazza che si governava per il Principe, ed in questo caso era dovere de' mandatarii di dimostrarlo apertamente; ma dove questa dichiarazione fosse stata pericolosa, era invece espresso dovere dei mandatarii di tacerlo, di occultarlo e di adoperare tutti quei mezzi che avessero reputati savii per raggiungere il fine voluto dal mandante, per ricondurre cioè lo Stato al suo principe. Quindi la questione da farsi nell'esaminare se il mandato fu speso secondo l'intenzione dei Parlamenti, a senso mio è unicamente questa. Il Governo Provvisorio surrogò un potere diverso al potere del Principe? Il Governo Provvisorio variò la forma dello Stato per modo che un altro diverso potere venisse surrogato al potere del Principe? Se egli variò così sostanzialmente la forma dello Stato, allora potrebbe dubitarsi che il mandato fosse stato ecceduto. Dico potrebbe dubitarsi, perchè talvolta negli atti di Governo i mezzi da usarsi per salvare la forma, viste le esigenze politiche di una posizione eccezionale potrebbero essere portati anche alla necessità di adottare momentaneamente forme di Governo diverse.

E il Monk il quale in Inghilterra si adoperò per la restaurazione di Carlo II andò tanto in là che non solamente si mostrò partigiano e fautore del Capo della Repubblica, Cromwel, ma impugnò perfino le armi contro le soldatesche del re, simulando con codesto atto far plauso alla corrente delle idee esagerate, ma colla segreta intenzione di vincerla dopo, e di portare al suo trono lo Stuardo al quale era affezionato. Dunque ripeto, la questione è di vedere se fu sostanzialmente variata la forma di Governo: e la forma, o Signori, non fu menomamente variata, rimase il mandatario al suo posto, non arrivò a compiere il suo mandato, perchè gli eventi non glielo consentirono, — ma surroga di un governo diverso non vi è mai stata in Toscana; quindi nel modo mio di vedere non vi è stata violazione di sorta del mandato. A questa prima questione si può sostituirne anche un'altra, scendendo più da vicino nel campo delle induzioni, nel quale si è con tanta larghezza abbandonata l'Accusa; si può cioè assumere l'esame della seconda questione se il mandatario, comunque

non avesse istallato un diverso governo, avesse almeno diretto la cosa pubblica in modo tale da poter giungere a diverse forme di Governo. E anche qui, o Signori, esisterebbe il fatto per dare la replica assolutamente negativa, perchè voi troverete che fino dai primi atti del Governo, l'amico mio invece di favorire una forma diversa da quella del principato costituzionale toscano attraversò quelli che volevano la proclamazione della Repubblica; attraversò quelli che volevano fondere lo Stato con uno stato diverso; mantenne con tutte le sue forze l'autonomia del paese; mantenne quello stato precario, che non si poteva cambiare in favore del Principe perchè le condizioni del paese non consentivano che la variazione ancora sopraggiungesse. A questa seconda questione seguitando in sottili indagini potrebbe anche venirne aggiunta una terza ed è: se il governo potesse, prima del tempo in che avvenne, operare la restaurazione in favore del principato. Questa questione a senso mio è secondaria, e dirò francamente d'impossibile soluzione; è secondaria perchè ogni qualvolta il mandatario non cercava di trasgredire il mandato, non variava la forma di governo, l'adempierlo più tardi non era cosa che potesse attribuirsi a delitto, comunque gli si fosse potuto attribuire a semplice colpa, se gli eventi fossero stati tali da mostrare che vi era stata colpa a non seguire nella sua integrità, e con quella sollecitudine che i tempi avessero comportato il ricevuto mandato.

Ma quando le forme di Governo non venivano mutate, allora il rimprovero della tardezza non poteva formularsi contro gli agenti del potere, perchè poteva e doveva anzi apprendersi come una misura di salvezza, volta a far sì che l'avvenimento si compiesse con maggior sicurezza, e che il ritardo fosse una garanzia di riuscita, anzi che una preordinazione d'animo a prevenire l'evento.

Da questa riflessione emerge che la questione del mandato e dei limiti del mandato confidato al Governo provvisorio è una questione veramente accademica ed oziosa; l'indagine vera consiste nel determinare se i mandanti possono avere consentiti i mezzi che furono usati per raggiungere il fine a cui miravano nel conferire il mandato.

Qui l'Accusa procede oltre nelle sue accattate indagini, e obietta che non poteva essere nell'intenzione del mandante l'uso de' mezzi che avessero apparenza di ostilità al Principe, e che arrivassero al punto dello spodestamento della sua sovranità.

Anche questo obietto pare a me che alla critica logica non regga troppo. Vi era stato spodestamento, adopro questa frase dell'Accusa, della sovranità del Principe nel fatto del Governo provvisorio che rimaneva al potere? Codesto fatto, o Signori, non vi

era stato, perchè il Governo si dichiarava provvisorio, non si dichiarava già Governo definitivo, da poterne arguire che avesse assunto quel carattere legale che induce il possesso definitivo dei diritti Majestatici, talchè si fusse surrogato al potere che rivestiva il Principe sopra lo stato medesimo.

Il Governo, ripeto, era provvisorio, quindi non spodestava nessuno, rimaneva temporariamente al potere, temporariamente quanto bastava perchè il paese fosse governato, e per restaurare quella autorità alla quale si fosse legittimamente devoluto.

I mezzi ostili al Principe potevano non volersi dal mandante, quando si fosse giustificato che codesti mezzi ostili non erano imposti dalla necessità o potevano essere senza danno pretermessi.

Ma quando si fosse dimostrato ai mandanti, che l'esercizio di atti anche di apparenza ostili era una necessità di Governo, o perchè imposto da una coazione diretta, o perchè imposto da una coazione indiretta e politica, non poteva farsi Accusa al mandatario: i mandanti avrebbero dovuto riconoscere anch'essi, che non era stato trasgredito al mandato; ad ogni modo si sarebbe sempre potuto opporre l'esempio, che io vi ho ricordato poco fa, l'esempio del Monk che spinse gli atti ostili a tal punto, da battersi con l'armata del Re, il quale dopo aveva intenzione di restaurare nel suo trono.

L'uso che fece di mezzi in apparenza ostili, era così savio, era così nei principii della politica che lo stesso Ministro inglese consigliò allora l'amico mio a concedere pure la Repubblica, a lasciarsi anche trasportare a cotesto eccesso, chè nel momento salvava il paese, lasciando agli eventi la cura di ricondurre il Principe alla sua sede.

Ma obietta l'Accusa il giuramento stesso allo Statuto; il giuramento contiene tali formule che indica il concetto che lo Stato non debba andar disgiunto dal Principe, quindi non poteva volersi conservare la Costituzione e farsi atti ostili al Principe, in quanto che un tal sistema portava la manifesta violazione del principio, che era rinchiuso nel giuramento che si doveva prestare dai Deputati.

Il discorso dell'Accusa procede sempre nel supposto che i tempi fossero tranquilli, che il Governo potesse volgersi a piacere dei Governanti, che tutto potesse farsi a grado di chi era al potere; ma quando si elimina questo supposto, quando si ritorna col pensiero ai tempi, si vede il Ministero in mezzo alla burrasca popolare, e alle difficoltà che lo circondavano: anche il concetto contenuto nella formula del Giuramento, non è già violato con gli atti che si manifestano ostili al Principe; perchè il Giuramento al Principe è sempre mantenuto nel fine di mantenere la

integrità dello stato, di evitare quelle troppo forti commozioni che avessero prodotto l'effetto di staccare definitivamente il paese dal Principe; in altri termini la necessità politica portava a dover sospendere la unione del Principe allo stato (necessità politica non creata certamente dal Ministero), la unione avrebbe potuto ricostituirsi poi, quando calmata la posizione difficile del governo avesse questi potuto di nuovo tornare ad operare tranquillamente quella congiunzione, che era dichiarata nel Giuramento allo Statuto. Tutta la questione nella specie, sta sempre nella potestà, sta nel determinare se vi erano altri mezzi, e se possa legalmente giustificarsi che sussistessero altri mezzi sicuri, con i quali il Ministero potesse curare la causa pubblica senza attaccare in parte alcuna la potestà regia, anzi dichiarando che governava in nome e luogo del Principe. Se questi mezzi sussistevano, se è giustificato che la posizione politica non ammettesse un diverso esercizio, in questo caso potrebbe elevarsi lamento di non averne usato; ma finchè non si porta questa giustificazione, che è pur troppo impossibile, non si può sempre ritenere che il fine del mandato fosse violato. L'Accusa procedendo nella ispezione del contegno tenuto dal Ministero, riconosce che i Parlamenti avevano il potere di surrogare una carica che stesse a rimpiazzare la corona mancata, e qui l'Accusa avrebbe apparenza di implicarsi in una certa contradizione; perchè dopo aver sostenuto che dimissione non doveva darsi in quella condizione politica, ma dovevano piuttosto chiedersi poteri eccezionali, e con quelli governare, scende poi nel concetto affatto diverso che si potessero deporre i poteri alle Camere, che le Camere avessero autorità per riceverli, avessero autorità per surrogare il potere che era mancato. Ma forse questa non è una contradizione dell'Accusa, ma è piuttosto un desiderio di considerare la causa sotto tutti i rapporti più sfavorevoli alle persone, che pur troppo vi sono sottoposte.

Sulle regole relative ai poteri delle Camere ho da fare poche osservazioni. Sostiene l'Accusa che quando vaca per qualunque ragione il potere regio, le Camere assumono facoltà, e possono provvedere al potere stesso. Questo principio viene desunto dai pubblicisti, e dalle discussioni che si fecero alla epoca della infermità di mente di Re Giorgio III d'Inghilterra, nella quale epoca fu trovato necessario di provveder alla vacanza della Corona, che per la sua infermità non poteva attendere alle bisogne regie. Il Sig. Lorieux è lo scrittore che viene citato dal Ministero Pubblico. Comunque le sue dottrine non siano contrarie al parere ed all'assunto della difesa, tuttavia io reputo opportuno di porre la Corte in certa diffidenza sopra le dottrine del Sig. Lorieux; cotesto scrittore è,

come molti ne costumano in Francia, uno di quei facili compositori di libri, che con pochi elementi riescono a mettere insieme volumi, e in frase volgare sogliono chiamarsi sarti letterarii i quali con pezzi raccolti da una parte e dall'altra accozzando pensieri non loro, giungono a dare l'aspetto di grave opera alle loro composizioni. Il Sig. Lorieux per chi abbia fatto degli accurati studi in diritto costituzionale, comparisce precisamente uno di cotesti sarti, il quale togliendo qua e là pezzi di scrittori ha messi insieme due grossi volumi di materia. Dice il Sig. Lorieux che il principio stabilito in Inghilterra alla epoca di Re Giorgio III, è che vacando il trono, per infermità del Re, e per minorità debbano supplire i Parlamenti — ed esamina la questione sotto il doppio rapporto che è lo scopo della sua opera: esamina sotto il rapporto delle leggi inglesi e sotto il rapporto delle leggi francesi. Sotto il rapporto delle leggi inglesi, a senso mio si possono esaminare più sane e più gravi autorità dello stesso Sig. Lorieux, quali egli si limita nel suo sistema a citare, senza troppo accettarle; a tradurre dei brani dalla storia del Sig. Hugues, nella quale è fatta parola degli avvenimenti che ebbero luogo all'epoca del Re Giorgio III. In questa circostanza i Parlamenti Inglesi avevano gravi pubblicisti nel loro seno. La disputa fu agitata fra il Sig. Pitt ed il Sig. Fox, e basta che vi ricordi questi nomi perchè voi intendiate di leggeri che l'autorità delle persone non era così lieve. Il Sig. Fox oratore popolare, sosteneva che nell'avvenimento di Giorgio III, il Parlamento non avesse facoltà di procedere a nominare un rappresentante del Trono, un Reggente; in quanto che il Reggente che era il Principe di Galles, fosse di diritto successore al Trono. Il Sig. Pitt che era stato fino allora nella schiera dei Tory, sentendo attaccare così i privilegi del Parlamento reputò opportuno variare sistema, e diventò Whig di fronte al Whig Sig. Fox divenuto Tory. Il Sig. Pitt sostenne che avvenendo per qualunque ragione la vacanza del Trono, il Parlamento entra di pieno diritto nella sovranità dello stato, e di esso può disporre, come meglio gli aggrada, sicchè diceva il Sig. Pitt nominiamo bene, perchè così ci piace in reggente del Regno il Principe di Galles, ma vogliamo bene inteso che questo non facciamo già per soggiacere ad una regola di diritto costituzionale; la regola di diritto costituzionale in questo frangente diceva Pitt è questa. « I Re e i Principi (leggo le sue parole nello storico » Sig. Hugues dal quale ha preso il Lorieux i principii), deri» vano il potere loro dal Popolo, ed al popolo solo mediante i » suoi rappresentanti, spetta decidere in quei casi nei quali la » costituzione non contiene speciali disposizioni. »

Quindi ogni qual volta avvenisse un caso in cui la vacanza del

Trono non fosse contemplata dalla Costituzione, rientra il Parlamento in tutti i suoi diritti e può liberamente provvedere alla nomina di un reggente, o alla nomina di un successore se la posizione giuridico-politica è tale da devenire piuttosto alla nomina del successore, che al reggente. Questi principii erano stabiliti dai precedenti della Camera, precedenti che venivano male indicati dal signor Fox per sostenere il suo assunto, perchè il fatto di Giacomo II sul quale sono dovuto tornare tante volte, fraternizza con quello che ci occupa. Il fatto di Giacomo II ci rende avvertiti che il Parlamento Inglese quando aveva creduto devenire anche a dichiarare la decadenza del Re, si era creduto in potere di farlo liberamente. Il signor Lorieux per altro esaminando il sistema francese, dichiarò, e questa è la parte che viene invocata dall'Accusa, che siccome la Costituzione francese non stabilisce alcuna regola per cui venga impedito al Re di assentarsi dallo Stato, così il Re è liberissimo di farlo indipendentemente dalla repugnanza che a questo fatto porterebbero i principii generali del diritto costituzionale.

Il principio del Sig. Lorieux emesso da esso solo non mi è stato dato di leggerlo in altri pubblicisti. Mancando regole speciali si devono e si possono con più saviezza invocare i generali principii del Governo costituzionale pei quali comunque in nessuna costituzione sia scritto che il re non possa fuggire dallo Stato, tuttavia è da ritenersi che egli non possa devenire a codesto passo, e Giacomo II vide le conseguenze del non osservare le regole. Ma anche nei principii del Signor Lorieux è stabilito che, supposto pure il diritto nella Corona di allontanarsi dal potere, positivamente deve essere surrogato da una Luogo-Tenenza, perchè sarebbe veramente strano il supporre che nel sistema costituzionale potesse impunemente mancare uno dei tre poteri, la Corona, senza che neppure la Luogo-Tenenza la surrogasse, esercitasse i suoi doveri, portasse il compimento dell'amministrazione costituzionale in modo che lo Stato non dovesse risentirne danno. Così gli stessi principii che vengono invocati a questo proposito giustificano che in simili casi allora si può dalle Camere prescindere dalla nomina di un Governo Provvisorio quando il Re assentandosi ha provvisto a ricoprire il suo posto.

Con questo ho terminato di esaminare e dilucidare i diversi fatti dai quali l'Accusa crede rimanere pienamente costituito un delitto di Maestà, fatti che oltre a portare come gravame di per se stante come prova diretta del delitto stesso, gli adduce altresì per farsi strada a provare delittuosi quegli altri atti che secondo il Decreto della Camera d'Accuse farebbero carico al mio rappresentato. Qui io devo fermarmi e prender atto di

un' ultima dichiarazione dell'Accusa, perchè interessa sommamente alla mia difesa, ed è che l'Accusa concede come si potesse per avventura in quelle circostanze giungere a dissimulare la ragione, il principio vero per cui si rimaneva al governo; giungere a tacere che il governo doveva esercitarsi in nome del principe; e ripeto prendo atto di questa dichiarazione della quale potrò trarre utile conseguenza a suo luogo.

Rimane qui esaurita l'ipotesi della deducibilità di tutti i fatti, che l'atto di Accusa e le Conclusioni hanno aggiunti a quelli, che il decreto d'Accusa non comprendeva a carico del mio rappresentato nelle dichiarazioni specifiche ad esso obiettate. Rimarrebbe a trattare della parte che costituisce il vero sostanziale dell'Accusa, vale a dire di quelli addebiti, che essendo formulati nel decreto d'Accusa possono legalmente riproporsi dall'Accusa pubblica nel giudizio orale. Questa speciale trattazione verrà da me fatta con le premesse di alcune considerazioni generali dalle quali la Corte, non ne dubito, potrà agevolmente rilevare quanto sia grave il danno che la variazione del sistema d'Accusa porterebbe al mio rappresentato, dove non fossero applicate le regole di diritto che stabiliscono il vero confine dell'Accusa.

CAPITOLO X.

Breve riepilogo — Falso modo d' interpretare i fatti usato dall' Accusa — Come debbano interpretarsi — Riflessioni circa il sistema da tenere per frenare le rivoluzioni che l' Accusa non ha intese — Plebi non s' illudono sulle condizioni del Paese — Mancanza di forza materiale provata con le stesse condizioni dei Ministeri precedenti — Necessità di usar l' arte mancando la forza — Parallelo delle interpretazioni Giuridica e Politica dei fatti — Opinione pubblica interpreta bene perchè esamina politicamente — Ma anche la interpretazione legale assiste — Teoria della collisione dei doveri — Come debba spendersi nel caso di utile pubblico — Applicazioni alla specie e primo riassunto di fatti — Strane asserzioni dell' Accusa, sulla possibilità di reggere a nome del Principe dopo la di lui partenza, e sulla pretesa fiducia del Principe verso il Ministero — Doveri dei Ministri onorati — Posizione della causa sulla linea legale — L' Accusa vuol provare l' animo ostile e cade in petizione di principio — Animo ostile può verificarsi nello spodestamento, non già nella occupazione necessaria del potere derelitto — Legalità del Governo Provvisorio desunta dalla occupazione degli Stati Parmensi ed Estensi — L' accu-

sato era Ministro — Modo d'interpretare i fatti ministeriali — Distinzione di atti diretti a rovesciare il Principe ed atti irriverenti — Amnistia per i secondi — Trajano come non desse entità alle ingiurie — Esame di questioni di diritto premesse dall' Accusa alla trattazione degli addebiti speciali — Della responsabilità collettiva — Come non si ammetta senza precedente concerto; discussione — Responsabilità collettiva repugna in fatto, repugna per gli atti precedenti — Chateaubriand sulla lotteria delle Rivoluzioni — Amnistia non varia il concetto — Assoluzione dell' Adami — Cinque nuovi pretesi riscontri d'animo ostile addotti dall'Accusa — Abbassamento delle Armi Granducali all'estero — Scioglimento delle Milizie dal Giuramento — Variazione del titolo delle sentenze — Ritiro del mandato ai Ministri all'estero — Manifesto all'Europa — Veri caratteri del Delitto di Maestà secondo la legge del 1795.

Mediante l'ordine del discorso che io ho tenuto fin qui, mi è parso aver raggiunta la dimostrazione dei diritti sopra i limiti dell'Accusa, mi è parso di avere eliminato in fatto, la incriminabilità di quegli altri atti e fatti, che l'Accusa aveva portati a questo pubblico giudizio in un sistema difforme da quello che era stato ritenuto nel Decreto della Camera delle Accuse, e mi sembra che sia restato sufficientemente costatato in questa seconda ispezione che non vi furono di sorta intelligenze fra l'onorevole mio amico e cliente e gli invasori della Camera, qualunque potessero essere i precedenti concertati di codesti invasori, nella notte del 7 all'8 febbraio 1849.

Mi è pur sembrato di avere in secondo luogo dimostrato che le condizioni giuridiche e politiche non concedevano che si prendesse un partito diverso da quello che fu preso; nè il ministero avrebbe potuto governare il paese conservandosi ministero del Granduca, ma era nella necessità di trasformare la sua posizione giuridica, onde poter avere un'autorità al cospetto del popolo concitato. La mia dimostrazione, mentre elimina il delitto, spiega come l'interpetrazione degli identici fatti porti a una diversa conseguenza fra me e l'Accusa.

A parte i modi d'interpetrazione che è piaciuto usare all'Accusa, a parte la preferenza data alle congetture, alle probabilità, ai possibili, sopra la realtà dei fatti, un vizio domina tutto il sistema dell' Accusa, perchè essa interpetra un fatto politico con regole di diritto criminale e di logica giuridica mentre i fatti politici non si possono interpetrare se non che con i canoni della politica generale. Questa osservazione mi apre il campo a trattare una quantità di questioni sul modo di valutare i fatti, sopra la

constatazione legale dei fatti stessi; questione premessa pure dall'Accusa, e che a me interessa di riportare qui dove credo che sia il terreno vero sul quale l'Accusa possa sostenere il suo assunto.

L'Accusa, dico, usa i canoni del diritto criminale, usa i canoni della giurisprudenza per interpetrare un fatto politico; essa trova la rivolta nel paese, trova anche che talvolta vi sono stati dei contatti fra il governo e i rivoltosi; questo gli basta perchè di fronte alle regole del diritto criminale, essa abbia fatto già un gran cammino per trovare la cooperazione al delitto. Si avvantaggia di questi principii, e procedendo franca, fa astrazione dall'intiera Toscana, concentra la sua ispezione nella sola capitale, esamina quale a senso suo avrebbe dovuto essere il sistema da tenersi per reprimere la rivoluzione nella capitale, e gli pare che questa salvata, tutto il paese potesse esser salvo. Sono le regole di diritto penale che portano su questa strada l'Accusa, lo sbaglio sta nel punto di partenza. Rettificati cotesti canoni riportati sopra la loro vera via, i fatti acquistano un carattere pienamente diverso, vengono spiegati nella loro vera posizione, non hanno più alcun carattere, dal quale possa desumersi il delitto. Io non dubito asserirlo se la disputa di questa causa avesse dovuto agitarsi dinanzi a un tribunale politico, le deduzioni dell'Accusa non sarebbero state meritevoli della più leggera attenzione.

In politica, o Signori, un governo che è in mezzo alla rivolta, non si può mica isolare dai rivoltosi, quando non ha forza propria per dominarli. Non vi sono che due partiti per frenare la rivolta, o l'arte, o la forza; se la forza manca, è necessità di ricorrere all'arte. Ma l'arguzia e l'arte non si spende mica, o Signori, isolandosi affatto dal partito dei rivoltosi, ponendo una linea di demarcazione fra il governo ed essi; con codesto sistema il governo si pone nella impossibilità di agire, il governo non ha più alcuna via per la quale possa dominare i fatti rivoluzionari che agitano il paese. Sapreste regolare la nave senza ammainare le vele dove si fanno impetuosi i venti?

Niun uomo politico attribuirebbe a colpa e molto meno a delitto i contatti con i Circoli nella posizione in cui era la Toscana nel dì 8 febbraio, nella posizione cioè di un governo, il quale non aveva alcuna forza propria per governare; e doveva tutto fidarsi sopra la propria capacità, sopra le risorse dell'ingegno onde tentare di ricondurre il paese al suo vero governo.

Piero Capponi può con generosa audacia strappare i Capitoli in faccia al tiranno straniero facendoli supporre che nel paese vi sono forze, eccitamenti, che di fatto nel paese non sono; ma di fronte alla plebe concitata, di fronte alla plebe del luogo non si può rappresentare la esistenza di una forza che non esista; le

plebi conoscono fatalmente il paese più del governo, in specie quando, da molti mesi la Rivoluzione avendo avanzato i suoi passi, hanno potuto assicurarsi di essere in forze superiori a quelle che il Governo ha. So che l'Accusa, la quale di sovente predilige le forme aristoteliche mi obietterà « voi peccate nella maggiore, perchè supponete che il governo non avesse forza; anche portata la vostra indagine sul campo della politica il vostro sistema non regge: avete detto che in due modi potevi frenare la rivoluzione, o colla forza, o coll'arte; ebbene la forza vi era, perchè non la spendeste? » E questo non è un obietto che verrebbe nuovo, ma è una parte sulla quale molto si fonda l'Accusa per sostenere il suo assunto. Nei supposti l'Accusa procede franca, essa in luogo di riconoscere che l'invasione della forza rivoluzionaria aveva ormai resi vani tutti i mezzi di governo, aveva esaurite tutte le risorse, delle quali avesse potuto farsi uso, invece di tenere questo sistema, l'Accusa, come l'industre agricoltore, ha ristretta la forza rivoluzionaria in Toscana, in un canale, e postosi alla chiavica, ne ha distribuita l'acqua ai diversi campicelli secondo che gli faceva mestieri per ottenere un'ubertosa raccolta. La forza nel governo, o Signori, era nulla; questo fatto non può dissimularsi da chiunque abbia vissuto in Toscana nel 1849; questo fatto non può dissimularsi da chiunque sappia che in Toscana nel breve periodo di quattro mesi due ministeri ebbero a dimettersi non per disapprovazione dei parlamenti, ma perchè mancavano assolutamente di una forza per governare il paese, e perchè i tentativi che avevano fatti per spiegarla e per reprimere con essa erano riusciti inutili. Rapporto poi all'esistenza delle forze nel governo, se esse fossero esistite difatto, e se l'intiero concetto in cui procede l'Accusa avesse un'apparenza di verità, come mai si cominciò, a senso dell'Accusa, la rivoluzione nell'ottobre del 1848? Se in codesta epoca si vollero imporre al Principe, si volle portare al governo elementi che apparivano manifestamente disorganizzatori; come mai di quella forza, che a senso dell'Accusa esisteva nel febbraio, non si faceva uso nell'ottobre per impedire che codesti principii andassero al governo, per frenare quella che si teneva allora essere la Rivoluzione nascente? Eppure, o Signori, la forza della quale, pel supposto dell'Accusa, poteva disporre il governo era meno demoralizzata, era meno disorganizzata nell'ottobre 1848, di quello che non lo fosse stata nel febbraio successivo. E se le truppe, come suppone l'Accusa, fossero state animate da quello spirito generoso, che in parte gli attribuiva a questa udienza l'egregio Colonnello Facdouelle contando forse e supponendo che la fedeltà e il valore non comune che egli serba in petto, fossero pure comuni alle truppe che comandava, se, dico, le truppe fos-

sero state animate da tanto spirito, come mai dopo la Restaurazione non si crederono sufficienti a poter reggere il paese?

> Che fan qui tante peregrine spade?
> Ad inondare i nostri dolci campi?

se le forze stanziali fossero state reputate sufficienti a reggere il paese?

Dunque, o Signori, l'obietto non regge, e torna in luce il principio da me avvertito, cioè che di fronte alla posizione politica del paese non era luogo a spiegare le forze nell'8 febbraio, ma era luogo a vedere come si potesse con l'industria e con l'arte ricondurre la nave all'amico lido.

Ma questa questione ha tale e tanto interesse a senso mio nella Causa; costituisce essa in tal modo il criterio direttivo che deve servire alla Corte per giudicare i fatti che io reputo interessantissimo dargli ulteriore sviluppo.

Per mostrarvi come la diversa valutazione o giuridica o politica porti alla necessità di una interpretazione diversa, io mi varrò di un fatto che venne obiettato dall'Accusa. L'Accusa nelle sue ostili indagini ha trovato che il Mordini l'8 febbraio era vice presidente del Circolo del Popolo e il Circolo del Popolo in quel giorno presieduto dal Mordini operò efficacemente all'invasione del Parlamento. Ha trovato l'Accusa che di codesto individuo si scriveva dal mio raccomandato nel giorno innanzi essere *cupo ambizioso* che minava il Governo; raccolti tutti questi fatti l'Accusa soggiunge: Ora come mai se voi non eri con i rivoltosi, il vice presidente del Circolo del Popolo, quello che ebbe tanta parte ad eccitare l'invasione dei Parlamenti, quello che voi stesso dicevi giorni innanzi essere un cupo ambizioso, come mai lo portavi al Governo, se non era il vostro mandatario, se non era quello al quale avevi appunto commesso che quei fatti si operassero? Chiamarlo non era un darli la ricompensa al fatto criminoso da esso poche ore prima operato? Questo ragionamento, considerato di fronte ai principii di Giurisprudenza criminale può avere qualche apparenza di verità, comunque nella specie voi sapete che dove si dovesse conflittare il fatto al dirimpetto del mio rappresentato, solamente le testimonianze dalle quali è risultato che il Mordini non aveva con esso contatto, che il Mordini era stato Ministro per fatto del Montanelli, basterebbero a giustificarlo.

Ma supponiamo, o Signori, che debba esaminarsi il fatto della nomina del Mordini di fronte al mio amico; io ve l'ho posta come la pone l'Accusa; io ve l'ho posta sopra il terreno delle regole

giuridiche; adesso vi considero quello stesso fatto sotto la linea della politica.

L'uomo politico che era al Governo l'8 febbraio doveva ragionare così: Il Circolo che rappresenta la forza rivoluzionaria del Paese, il Circolo mi domina nè io ho forza per frenarlo; il Circolo oggi ha riportato una trista vittoria, ma pure ha riportato una vittoria; nella sua posizione questa vittoria non può che imbaldanzirlo, egli necessariamente crescerà in ardire e Dio sa dove anderà mai a riuscire colla stupenda audacia dei suoi capi. Il Circolo ha una forza materiale, ha una direzione intellettuale. Chi dirige questa forza materiale? La dirige un *cupo ambizioso* che già *minava il Governo*, egli ha nel suo pugno la forza rivoluzionaria; per poco che me la lanci contro il Governo è nelle mani del circolo. Qual è il riparo per evitare la mina che può nascere da questa dispiacente circostanza: per scansare il colpo che il cupo ambizioso in possesso della forza rivoluzionaria mi può ammenare? Non ve ne sono che due: o trarlo al Ministero o rovesciarlo: rovesciarlo non posso, esularlo, proscriverlo neppure; non lo consente la condizione del paese; sarebbe un colpo di Stato, si farebbe colla forza, ma forza non vi è, quindi non si può attraversare l'azione dei rivoluzionarii e toglierli il loro capo senza che codesta parte non arrechi sconvolgimenti al paese. Come riparare al fatto? Non vi è che una via: tirarlo a se. Avvertite non indugiare perchè se egli può avere il tempo di riflettere che ha avuto gli allori della giornata, se egli ha il tempo di riflettere che la somma delle forze del paese è nelle sue mani, non basterà mica a contentarlo un impiego nel quale io possa dominarlo e ridurlo alle mie voglie; bisognerà cedergli il posto principale, bisognerà contentarsi di uscire e fare che Egli entri in mio luogo.

Questi dovevano essere, i concetti dell'uomo politico, e a chiunque esperto in politica questi concetti fossero stati esternati, non avrebbe potuto fare a meno di dirgli: « affrettatevi a portare quest'uomo al potere. » Vedete, o Signori, come considerati i fatti sotto l'aspetto politico, mentre sotto l'aspetto giuridico vi rappresentano il delitto, sotto l'aspetto politico mostrano un modo savio e pratico per dominare la forza sovvertitrice del paese e per ricondurlo nell'ordine. Io ho voluto con quest'esempio e con queste riflessioni aprirmi la via e dimostrarvi la necessità, poichè siete impegnati in un giudizio politico, di esaminare i fatti da quel punto di vista politico dal quale solo può risultare una giusta sentenza; se voi, seguitando il sistema dell'Accusa, giudicate con i rigorosi canoni della giurisprudenza, voi punirete un fatto che meriterebbe non comune ricompensa, la salvazione del paese.

Ecco perchè questo diverso modo di considerare i fatti pone l'Accusa in aperta discordanza con la opinione pubblica in questa causa. Le masse non sapranno far risalire i fatti ad un principio politico, ma esse esaminano solo le conseguenze dei fatti. Quando trovano che le conseguenze sono buone e giuste, non vi sapranno render ragione del perchè si sia giunti a quel risultato, ma dicerto vi dichiarano, e avranno senno a farlo che i mezzi che hanno adoperato per giungervi non possono esser mezzi che costituiscano delitto. Invero, o Signori, chi ritorna colla mente allo Stato della Toscana nell' epoca nella quale fu abbandonata dal Principe, chi ritorna allo Stato della Toscana in codesta epoca e vede i danni ai quali si poteva andare incontro per un così infausto avvenimento, non esita a fare tutte quelle dichiarazioni che a onore del paese, sono state fatte a questa udienza. Dico ad onore del paese, perchè nè emuli politici, nè diversità di classe, nè passione politica dei testimoni hanno potuto trattenerli dal dichiarare ad una voce che tutto quello che più si poteva fare in quella posizione fu fatto, che il paese fu salvo, che il paese deve al Guerrazzi riconoscenza se non cadde in pericoli, se non ebbe danni maggiori, se non vide verificarsi sciagure che pur troppo si sarebbero potute verificare. Queste osservazioni così generali sono a parer mio sufficienti criterii per tranquillizzare la coscienza dei Magistrati.

Ma io non sono mica di quelli i quali sostengono che nei giudizii Criminali i Magistrati debbono giudicare per impulso di coscienza e dimenticare le regole legali. Quindi io credo dover compiere le mie dimostrazioni col mostrarvi che anche portata la questione sopra i canoni legali voi potete trovare dei criterii sicuri per l'interpretazione dei fatti. Vediamo dunque come si possa porre il mio concetto in una formula legale. Il delitto ed il relativo diritto a punirlo non sono basati che sopra l'infrazione della Legge che lo ha previsto; la necessità di provvedere alla osservanza della legge della città ha dato origine al diritto di punire. Ov'è violata la legge quivi soccorre il potere dello Stato nell' interesse della propria conservazione a reprimere, onde il delitto non si rinnuovi. Ma l'infrazione delle Leggi, ma l'infrazione dei doveri è sempre illecita, o vi sono dei casi nei quali la infrazione dei doveri può sembrar giusta?

Questo è ora da stabilirsi perchè ogniqualvolta voi dobbiate incontrarvi in alcuni fatti che abbiano l'apparenza di criminosi, dovete diligentemente esaminare se l'agente commettesse veramente delitto, o provvedesse alla pubblica sicurezza. I Pubblicisti hanno considerato la questione astratta ed hanno dichiarato che vi sono dei casi nei quali i doveri vengono *in collisione* tra loro.

e questo si verifica quando sorge il *diritto di necessità*; diritto di necessità che autorizza pur troppo l'Agente ad infrangere certi doveri ed usurpare certi diritti per poter tutelare il principio nel quale il diritto di necessità domina.

Io tra i molti preferisco, perchè grandemente l'apprezzo, preferisco stabilirvi le dottrine in proposito, desumendo i principii dal Trattato di diritto pubblico del Lampredi.

« Dicesi collidere e venire a pugna fra loro i doveri, allorchè » ciò che devi a un altro regolarmente, e da privato, così colla » generale e pubblica utilità viene a cozzo, che dalla imponente » necessità fu costretto allontanarsi dalla comune, ordinaria e » consueta regola della legge, e dei doveri, e quindi lecito di- » viene e giusto ciò che fuori dal caso di necessità non sarebbe » permesso, e sentirebbe di ingiustizia.

» Non deesi però credere dare talvolta la natura il diritto di » violare le proprie leggi; la violenza è soltanto apparente, per- » chè in fatto l'una legge viene da un'altra forza e potenza » estinta, e impropriamente dicesi violare la legge, mentre l'au- » torità e l'efficacia di lei, imponendolo la natura, solamente si » sospendono — che anzi le leggi naturali, come più volte ab- » biamo avvisato, nient'altro sono che regole utili, e necessarie » delle umane azioni in parecchie condizioni della vita, senza » l'ordinaria osservanza delle quali nè riescirebbe agli uomini » condurre una vita felice e sicura, nè potrebbe stare la società » del genere umano. Le leggi naturali devono in special modo » produrre questi due effetti, onde si possano chiamare giuste, » e sieno tali, e producano quella interna obbligazione, di cui » altrove abbiamo parlato, e una placida e tranquilla obbedienza » al loro impero. Ma soventi fiate cadono dei tempi, nei quali » cangiansi quelle cose che sembrano oltremodo giuste, e invece » sono contrarie. Quella stessa ragion naturale pertanto che ne » scopriva i fondamenti della giustizia, cioè di non nuocere nè » a se, nè agli altri e di promuovere la comune utilità; quella » istessa dico, ne insegna ci dipartiamo dalla regola generale, » allorchè operando secondo essa non succede di arrecare van- » taggio o a pochi o a nessuno, e invece possiam cagionare la » rovina o di molti, o della universale società degli uomini, o un » danno irreparabile. »

È quindi una teoria comune di diritto pubblico che sia lecito talvolta di scostarsi dalla comune osservanza dei doveri e dei diritti, all'effetto di potere arrecare un vantaggio, il quale non operato porterebbe un danno assai più grave di quello che la infrazione sua non porta.

Il dotto Pubblicista specifica varii casi che eleva ad altrettanti

canoni nei quali trova lecito che si possano infrangere i doveri per salvare un interesse più grave: esamina più particolarmente la questione nella relazione delle diverse transazioni dei privati, ma l'esamina anche nei casi d'interesse pubblico. In queste cause più gravi il dotto Pubblicista non solamente crede l'infranzione del dovere sia lecita, ma crede che costituisca un dovere la infranzione stessa quando per un lato vi è il rispetto dovuto all'osservanza dei diritti altrui, per l'altro vi è la sicurezza pubblica: di fronte alla sicurezza pubblica non si può transigere; il Lampredi dice: « Sarebbe delitto se voi aveste scrupolo a infrangere » la legge comune per salvare la società. »

Sentitene di grazia le eloquenti parole.

« Se ti allontani dalla legge comune non per proprio e pri- » vato riguardo, ma per altrui e pubblica utilità, avrai un mo- » tivo al tuo operare più onesto e più forte. Vedrai, o diligente » custode della giustizia ed esimio cultore di lei, se credi illecito » allontanarti dagli ordinarii suoi precetti, anche quando il farlo » per evitare un tuo danno non fosse nè criminoso, nè inonesto; » quantunque fosse un soverchio rispetto per avventura di ser- » bare giustizia porgere argomento della tua virtù, ed esser ca- » gione di muovere perpetua lode. Ma se è la Repubblica in pe- » riglio, se la salute della società universale sta per cadere, il » dovere affatto si cangia: da' bando da ogni dubbio, disprezza » ogni scrupolo, e anteponi la pubblica alla privata autorità, che » non ti è concesso con false virtù e con vili, per così dire, pen- » sieri di onore, e di giustizia immolare la pubblica salute. »

Questo adunque, o Signori, è il punto di vista sotto il quale bisogna esaminare questa Causa: non bisognava ostinarsi sulle regole legali per trovare un delitto; bisognava seguire le tracce della via politica, e nella via politica esaminare se si era verificato uno di quei solenni casi nei quali i Pubblicisti per la salute comune del paese concedono che possano anche infrangersi i diritti altrui.

Per assumere regolarmente la ispezione e i criterii ed esaminare i fatti sotto questo punto di vista, sono da ritenersi alcuni fatti generali, della esistenza dei quali mi pare per le cose fin qui discorse non sia da dubitar troppo. È da ritenersi che si esamina la condotta tenuta da uomini che amministravano la cosa pubblica; è da ritenersi che costoro avevano accettate le redini per evitare un male maggiore, e per ricondurre come meglio potevano lo Stato alle antiche forme del Governo; è da ritenersi che accettarono un Governo abbandonato, e mentre non si esercitavano i diritti di Maestà dal Principe; è finalmente da ritenersi che non variarono la forma del Governo, ma la tennero so-

spesa fintantochè gli sembrò di poter ricondurre il paese alle sue antiche forme. Della esistenza di questi fatti, non è, ripeto, da dubitare, non si può un momento rimanere in dubbio sul determinare se si possa ragionevolmente staccare questi criterii dall'insieme dei fatti che hanno costituito questo Processo. Non può revocarsi in dubbio che la incriminazione volge sopra le persone che hanno amministrato la cosa pubblica; anzi l'Accusa fa di cotesti fatti una ragione speciale, per desumerne un delitto. Non è da porsi in dubbio che avessero accettate le redini per evitare un male maggiore.

Io mi adoperai con quella maggiore industria di cui mi sentii capace, io mi adoprai a dimostrarvi che nella posizione politica dell'8 febbraio 1849 non vi era da scegliere via di mezzo, o bisognava che il Ministero di allora rimanesse al Potere, o bisognava che cedesse il posto alla forza rivoluzionaria. Il Potere in nome del Principe non poteva rimanere per le cose che io lungamente vi discussi, e vi avvertii, vi mostrai come in cotesta posizione il Ministero d'allora non poteva avere alcuna forza morale per governare il paese, era quindi necessità che si trasformasse: la trasformazione fu operata dalla Camera, e il Ministero l'accettò per regolare, si, il paese, ma per regolarlo onde evitare al paese stesso quei maggiori mali che sarebbero nati se si fosse ricusato dal disimpegno della cosa pubblica, ed alla accettazione sotto un Governo abbandonato.

La lunga analisi che io feci sui Documenti del Processo dimostrò che positivamente il Ministero dovè essere nel concetto che la Corona avesse troncate le sue relazioni con esso, che la Corona non avesse voluto mescolarsi di cose di Governo, forse finchè non avesse veduto quale era la impressione che il *veto* portato alla Costituente poteva produrre nel paese. Che non variasse la forma del Governo, comunque in contrario si sostenga dall'Accusa, è un fatto, o Signori, che non può essere minimamente revocato in dubbio. In Toscana dall'8 febbraio fino al 12 aprile non vi è stato che un Governo Provvisorio: i Governi Provvisorii non sono una forma definitiva di Governo; sono un possesso precario dei diritti Regii, ma non sono una forma stabile surrogata al Governo precedente.

Di questi criterii adunque non è luogo a senso mio dubitare in questa Causa. Molti obietti dell'Accusa potrebbero stare ad infirmare questa posizione di fatti: io credo di averli eliminati; non gli ho eliminati tutti, perchè alcuni obietti dell'Accusa ho creduto prudente di non discuterli. A modo di esempio, quando io ho sentito sul serio sostenere nel bel mezzo di Firenze, dinanzi persone che nell'8 febbraio erano in questo paese; quando ho

sentito sostenere che il Governo se si fosse appoggiato sui buoni avrebbe potuto trovare una forza; in specie quando avesse ricordato alle autorità, alle truppe, ai buoni il Principe; quando io sento queste cose bandire nel bel mezzo di Firenze e innanzi a persone che erano nel paese in cotest'epoca, bisogna per prudenza che io dissimuli l'obietto, e non vi faccia quelle risposte che mal converrebbero alla dignità del Magistrato.

Di simili convinzioni, o Signori, si potrà per avventura render conto a Dio, ma trasfonderle nella mente degli uomini che hanno studiati i fatti e veduti gli avvenimenti, io credo fermamente che non si possa.

Così quando sento avanzare che l'accoglienza fatta a Siena al Montanelli dal Principe fosse una prova della fiducia che il Principe avesse pel Ministero, dissimulando che in cotesta circostanza se il Principe faceva quel buon viso che gli è consueto al Ministro, gli dissimulava il fatto più grave di Governo che andava pochi momenti dopo a porre in essere. Quando io sento obiettare questo fatto come prova di fiducia, comunque reputi opportuno e necessario che grandissima debba essere la reverenza al Potere, pare a me che in questa ipotesi sia spinta sì oltre, da somigliare a quella dello schiavo che dissimula le bastonate, perchè il padrone nel darle gli sorride.

Gli uomini che sono al potere hanno il sentimento del proprio onore, hanno il sentimento della coscienza dei propri doveri di fronte a se e di fronte alla nazione: quando hanno ricevuto uno smacco così forte come quello che nasceva dalla dissimulazione del *veto* dato alla Costituente che il Principe nella sua saviezza credeva di dovere operare con il Ministero, quando hanno ricevuto uno smacco di cotesta sorte, non possono certamente neppur pensare che il Principe abbia fiducia in essi; e quando pure il Principe l'avesse, devono pensare che eglino hanno da salvarsi di fronte all'opinione pubblica la quale valuta i fatti non già come i sentimenti del Principe potrebbero portare, ma come la materialità del fatto vuole che debbano esser valutati. Quindi un Ministero dopo il fatto del quale è parola non può onestamente restare al potere. Di questa sorte di obietti non mi occupo, e passo oltre.

Essendo dunque la posizione dei fatti quella che io vi ho accennato poco fa, la indagine del Giudice deve volgersi ad esaminare se in essi debba ravvisarsi la esistenza del dolo, se della colpa, o se debba invece ravvisarsi la esistenza di un'imperiosa necessità che costringesse l'agente ad operarli.

È facile porre la linea di demarcazione fra questi tre stati d'animo dell'agente di fronte ai dati di fatto da me ricordati.

L'Accusa non dissimula mica le difficoltà di trovare la prova dell'animo ostile, vale a dire di trovare fra le tre ipotesi ch'io ho poste che quei fatti fossero operati con dolo; l'Accusa, sente pur troppo la gravità della questione, nè sa dissimularlo. Essa dice che l'animo ostile in sostanza deve sì provarsi, ma però provarsi nel fatto stesso: addentratevi nella indagine, ricercate qual sia questo fatto supremo dal quale resulta la prova dell'animo ostile; sentirete rispondervi che codesto fatto è l'occupazione del potere.

Ma questa, o Signori, è pretta petizione di principio; la questione sta nel vedere se l'occupazione del potere è stata fatta con animo ostile, o se in quelle contingenze del caso sia stata operata per provvedere al Governo dello stato, e così per un fine lecito e non riprovevole. Questa è la questione. L'animo ostile allora potrebbe desumersi dal fatto quando il possesso del Governo è conseguenza di uno spoglio violento.

Ma se non si giunge a giustificare il possesso della sovranità con il rovesciamento effettivo della sovranità stessa, se questo non si giunge a giustificare, animo ostile a tal fatto non si può certamente indurre.

E infatti, o Signori, può esservi un possesso di governo *di fatto*, uno spodestamento, se così vuol chiamarsi, che non sia del diritto. Se lo spodestamento è di semplice fatto, allora nasce l'indagine tendente a determinare, se la persona che momentaneamente occupa il potere lo abbia assunto con animo ostile al Principe, o lo abbia accettato per salvare il paese; lo spodestamento di diritto solo, che si opera col variare il Governo, implicherebbe per necessità la prova dell'animo ostile. Questa teoria di diritto è troppo interessante per dovere essere spiegata con degli esempii prima di applicarla alla specie: se ad una Monarchia, taluno rovesciandola, sostituisse una Repubblica, il fatto della proclamazione della Repubblica e dell'occupazione del potere sotto questa forma di Governo intendo anch'io che sia la prova dell'animo ostile; se al Governo assoluto si sostituisce violentemente il governo costituzionale, se al governo costituzionale, si sostituisce violentemente il governo assoluto, vi è stata variazione di Governo, vi sarà la prova dell'animo ostile. Se violentemente si rovescia una Monarchia, si rovescia una tal dinastia regnante per sostituirvi una dinastia diversa, nel fatto vi sarà l'animo ostile verso la monarchia rovesciata.

In tutti questi casi vi è stato spodestamento del diritto, e allora dalle circostanze dello spodestamento si potrà ammettere che resulti l'animo ostile; ma quando l'occupazione del potere non è stato che un fatto di necessità, quando la persona che

ha occupato il potere ha dichiarato implicitamente ritenerlo per chi spetta (e l'ha dichiarato, quando si è limitato a bandire che il suo governo era provvisorio, e aspettare che avvenisse la proclamazione di un governo che lo surrogasse) in questo caso, o Signori, non si può parlare d'animo ostile nel fatto dell'occupazione della sovranità, ma bisogna necessariamente ricorrere alla prova desunta da circostanze e da fatti dai quali l'animo ostile possa desumersi indipendentemente da codesto possesso.

Abbiamo esempi domestici che dimostrano la teoria. Ricordatevi i Governi della Lunigiana del 1848. Furono forse riconosciuti come ostili al Governo di Parma e di Modena ai quali si surrogavano? non lo furono menomamente. Perchè? Perchè non variarono le forme del Governo, presero il possesso momentaneo per non lasciare abbandonato il paese e senza alcun Governo. Guardate al fatto stesso del Principe che provvisoriamente si surrogò nel possesso dovuto al Duca di Parma e al Duca di Modena: se nel fatto dell'occupazione vi fosse l'animo ostile, intendete bene che si anderebbe a costituire uno spirito ostile nel Principe toscano contro i regnanti di Parma e di Modena!

So che l'Accusa mi obietterà che in quel caso vi era la espressa dichiarazione che si intendeva di occupare per salvare i popoli e le provincie ai loro legittimi rappresentanti. Ma replico ciò fu detto in un solo Proclama parziale, e che in quel caso si poteva dire ciò espressamente mentre non si poteva dire, e molto meno fare in Toscana al febbraio 1848. La dichiarazione sul fatto del Governo Provvisorio Toscano era implicita al modo col quale governava, non poteva dire nè bandire apertamente (e lo concorda l'Accusa) che si governava per salvare il paese a Leopoldo II; ma quando dall'insieme dei fatti resulta che questa era l'intenzione, le conseguenze erano sempre le stesse; l'esame de' fatti che dovremo percorrere in seguito lo dimostra abbastanza, dei quali poi basterebbe che ve ne fosse uno solo (e v'è), quello di ostare per tutto il tempo alla proclamazione di una forma diversa di Governo, perchè lo assunto fosse rimasto dimostrato.

D'altronde, o Signori, bisogna aver presente la ispezione indispensabile e necessaria, per determinare la incriminabilità dei fatti; voi non potete dimenticare una circostanza essenziale, voglio dire la qualità dell'accusato che rivestiva la carica di Ministro, di amministratore della cosa pubblica. L'Accusa valendosi del diritto costituzionale ha preteso dimostrare che appunto trattandosi di amministratori della cosa pubblica deve usarsi maggior rigore nell'esaminare la verità de' fatti e nel dar loro la conveniente valutazione.

Io vi ho mostrato che per invocare le teorie del Rossi e degli

altri al proposito, era necessario concedere tutto il sistema che quegli egregi scrittori attribuivano alle massime che andavano a stabilire; era necessario dare un Tribunale speciale, era necessario stabilire una pena mitissima a simili fatti, dopochè con tanta larghezza dovevano essere interpretati.

Ma non è poi vero che l'interpretazione de' fatti operati dai ministri abbia ad essere rigorosissima; deve anche in essi secondo i consueti canoni di logica interpretativa esaminarsi l'animo per determinare il dolo. In questa indagine può essere che fatti apparentemente di poco rilievo sieno giustamente valutati come ostili, ma conviene però, dando a quelli da interpretarsi la conveniente valutazione politica, concedere il rovescio della medaglia onde se un fatto politico apparisce dalle sue circostanze estrinseche criminoso, bisogna addentrarsi all'esame di esso per indagare se vi fu intenzione ostile, o se non piuttosto il Ministro usò del mezzo che trovò più opportuno per raggiungere un fine buono.

Il signor Cherbuliez nella sua teoria delle garanzie costituzionali dice con qual criterio abbia a procedersi nell'interpretazione del fatto dei Ministri *(legge)*.

« Il giudice chiamato a pronunziare una sentenza politica non » deve porre intieramente a parte le convinzioni che si separano » dall'interesse generale per consultare solo la legge positiva alla » quale l'atto incriminato apparisce contrario. Simile interpreta- » zione della legge di responsabilità paralizzerebbe i funzionari » superiori nelle circostanze impreviste gravi straordinarie nelle » quali la salute dello stato riposa sopra le ispirazioni del genio » loro. La legalità uccide, ha detto un abile ministro, questa cosa » si pericolosa, quando si erigesse in principio esprime una verità » di fatto incontestabile: spetta alle leggi di responsabilità ed a » coloro che le applicano accordare a simili fatti la portata e » precisamente la portata che devono avere. »

Non si può adunque scrupoleggiare nell'interpretare i fatti operati da un Ministro, si deve aver considerazione, come dice saviamente lo Cherbuliez, che tal volta la salvezza del paese dipende dalle ispirazioni del genio loro, quindi il fatto non può considerarsi coi canoni legali e con tutto quel rigore, il quale può condurre a dimostrare criminalmente se il delitto esista, ma deve determinarsi politicamente, se in esso debba leggersi piuttosto un delitto che un tratto di abilità del Ministro che l'ha operato. Ancora nell'esame degli atti ostili vuolsi aver riguardo a quelli che direttamente potrebbero esser volti a rovesciare il Governo costituito da quelli i quali non costituiscono di per loro se non che una irriverenza verso il Capo dello Stato. Quando l'atto in-

dipendentemente dal carattere criminoso non ha in se che l'apparenza d'irriverente al Capo dello Stato, allora, o Signori, non siamo nel tema di delitto di Maestà, molto meno lo siamo nella specialità della causa ove ricordate che il Principe col perdono del luglio 1849 dichiarava di non fare conto delle cose che con meno di riverenza avessero potuto essere state pronunziate contro di lui, sicchè dove suo malgrado si volessero punite, si verificherebbe quello che Plinio riferisce di Trajano che disprezzava le ingiurie. « Quasi contentus esset magnitudine sua qua nulli » magis caruerunt quam qui sibi majestatem vindicarunt ». Si verificherebbe questo che sarebbe piuttosto irriverenza assumere l'esame di un fatto sul quale la Corona stessa ha inteso di stendere il suo perdono, di quello che coerenza alla volontà sua nella punizione di quello.

Con queste osservazioni si dovrebbe procedere all'esame dei fatti, ai quali si intende dare il carattere di atti criminosi; con queste considerazioni: Voi posta una mano sulla coscienza dovreste dichiarare, se in essi si ravvisa colpa, se esiste fatto di necessità politica, per cui l'agente debba affatto scusarsi, se per necessità politica ha avuto apparenza di essere ostile al Principe ed ha seguíto ciò che gl'insegnava con i più chiari pubblicisti il Lampredi, o se egli ha agito con dolo. Non so, o Signori, se con i principii del diritto penale, i quali insegnano che quando l'animo del giudice resta dubbio nella prova del dolo, quando l'animo del Giudice resta dubbio nella costatazione del delitto non debba poter pronunziarne la esistenza, come si debba procedere sicuri nel dichiarare in dolo un Governo il quale si è trovato nella necessità di operare per violenza diretta, o per violenza indiretta, dei fatti nei quali potrà essere una apparenza delittuosa, ma che in sostanza non erano volti ad altro fine se non a quello di trovare mezzo per salvare la cosa pubblica; non so, o Signori, come con sicurezza di coscienza un Tribunale potrebbe dichiarare che in quei fatti vi fosse il delitto.

Ora, prima che io raggiunga la indagine dei fatti speciali incriminati dal Decreto della Camera di Accuse, m'interessa seguitare a sbarazzarmi delle questioni legali, che ricorrono sia sulla interpretazione, sia sulla valutazione giuridica di quei fatti. L'Accusa moltiplicando gli enti delittuosi non solamente non è contenta di quei fatti, dei quali crede di avere la prova diretta, che sono operati dal mio rappresentato, ma trova opportuno, e doveroso dichiararlo responsabile anche di altri atti, nei quali, o non vi è stata la sua cooperazione, o vi è stata, ma pur troppo lontana; in altri termini, colla teoria della responsabilità collet-

tiva, l'Accusa abbraccia tutti i fatti del Processo, e tutti li pone a carico del mio rappresentato.

La teoria della responsabilità collettiva, o Signori, non lo dissimula l'Accusa, è una teoria che vuol esser maneggiata con molta delicatezza, perchè sta in opposizione con i canoni fondamentali del Diritto Criminale, da' quali si vuole che l'agente sia responsabile del solo fatto proprio. La responsabilità collettiva per dirlo con i più famigerati criminalisti allora solamente si opera quando più individui con precedenti concerti hanno stabilito di contribuire insieme ad un delitto. Quando il precedente concerto non vi è, quando il precedente concerto se vi è, non mira al delitto, ma mira al fatto lecito, responsabilità collettiva non può darsi. Il principio legale esige la intelligenza dei soci, esige che siano concordi, che lo siano in precedenza del fatto, che siano concordi nel piano volto a raggiungere un delitto; qui non vi è precedente concerto, qui vi è accettazione e disimpegno di un ufficio non già con animo di operare un delitto, ma con animo di salvare il paese, di conservarlo al suo legittimo governo per restituirlo quando le condizioni politiche l'avessero consentito. Non vi è adunque concerto precedente, non vi è fine delittuoso al quale mirassero gli agenti. Il possesso precario della sovranità è tal fatto che di per se esclude il concetto del delitto. Io torno più volte, o Signori, su questa idea perchè pare a me che sparga moltissima luce sulle diverse questioni che debbono essere esaminate in questa causa; il possesso precario del Governo esclude la idea del delitto, perchè il delinquente che vuole operare il delitto di Maestà deve necessariamente avere il fine di restituire al Governo che rovescia un Governo diverso. Se a modo di esempio s'incriminasse per furto il possessore precario di un oggetto che lo ritenesse a titolo precario, che non ne avesse preso il possesso con l'animo di definitiva appropriazione, i Tribunali certamente dovrebbero dichiarare, che il materiale del delitto non esiste, perchè non vi è l'appropriazione della cosa con animo di impadronirsene: nella specie per trovare il materiale del delitto di Maestà bisognerebbe trovare non solo in altri il possesso del Governo, ma bisognerebbe trovare anche la diversa forma di reggimento, e l'animo a detenere in cotesto possesso e cotesta forma di diritto, anzichè ritenerlo precariamente per il fine di restituirlo a chi veramente si apparteneva. Se togliete, o Signori, dal possesso dello Stato il tentativo di acquistare definitivamente i diritti maiestatici, se vi togliete la idea dell'animo volto ad acquistare una facoltà definitiva di possedere i diritti stessi, voi togliete la esistenza del materiale, trovate un possesso precario, non trovate

una usurpazione. Ora le persone che parteciparono al Governo non parteciparono già al delitto, parteciparono al possesso precario; in questo aspetto se commessero atti censurabili e singolarmente si resero colpevoli di fatti che possono avere alcun che di riprovevole, essi singolarmente dovevano darne conto, essi non procedevano in forza del precedente concerto, non procedevano per il fine delittuoso, procedevano in forza di un' amministrazione che aveva un fine onesto, che aveva un onesto principio, quello della necessità, conseguentemente non si può stabilire che i fatti, che venivano operati da alcuno di essi potessero indurre la responsabilità collettiva di tutti gli altri agenti che con essi dividevano il possesso.

Questo concetto come non è accettabile in diritto molto meno lo è in fatto; repugna alla sua accettazione il fatto dell'Accusa generica, repugnano gli atti che hanno preceduto il pubblico Giudizio. Repugna il fatto dell'Accusa, perchè l'Accusa non è mica preceduta in questo concetto, non ha mica incriminati tutti gli agenti; ciò non ha fatto, anzi ha commesso, e io le ho già diretto questo rimprovero, la singolarità di porre in processo e virilmente obiettare dei Documenti nei quali esistono firme, e azioni di altri individui, i quali non hanno mai figurato in questo processo, i quali non sono stati mai tenuti per responsabili di cotesti atti, comunque apparisca manifesta, e chiara la loro cooperazione.

Questa circostanza è così risaltante nei Documenti del Processo, è così manifesta anche a carico di altri accusati, i quali pur troppo si vedono obiettare degli atti, ove sono firme di individui che non hanno fatto parte o sono stati tolti da questa causa, che mi ha ricordate le parole solenni dello Chateaubriand il quale raccontando nel suo *Saggio sui quattro Stuardi*, come quel Monk il quale era stato partigiano di Cromwell, e fautore della Repubblica, dopo la restaurazione di Carlo Secondo sedesse nel tribunale che condannava i Repubblicani; dopo avere ricordato questo fatto emette una solenne riflessione, che mi piace ricordare alla Corte.

» Quando, dice l'illustre scrittore, quando alla estrazione della
» gran lotteria delle rivoluzioni ciascuno apre il suo biglietto av-
» viene una amara ed ironica distribuzione dei doni della fortu-
» na. Tale uomo si cuopre di onori e di croci, tal altro sale il
» patibolo: ambedue hanno operata la cosa medesima, hanno
» giuocato al medesimo giuoco. Pietro è immerso nella ricchezza
» ed era un nemico; Paolo nella miseria ed era un amico. Quegli
» è ricompensato del suo tradimento, questi punito della sua fe-
» deltà! »

L'Accusa dunque col fatto di non incriminare agenti di atti

che obietta agli accusati attuali, riconosce implicitamente che non vi è responsabilità fra i diversi individui, che sono concorsi alla formazione di cotesti atti.

Nè si dica che altri individui non sono compresi nel Processo perchè l'amnistia del novembre 1849 tolse all'Accusa la facoltà di processarli; a questa osservazione si potrebbe agevolmente rispondere che quando il sovrano perdono scese sopra a molti supposti colpevoli, questo processo volgeva omai al suo settimo mese, onde era molto facile l'aver potuto rilevare quali erano le persone da comprendervi, quali no. Quando il sovrano perdono scese sopra molti accusati, per determinare quali dovessero rimanere, quali no era indispensabile, era certo che l'Accusa doveva in precedenza informare sulle resultanze del Processo onde la informazione avrebbe esclusi dal perdono i correi ed i complici, se si fosse creduto alla correità ed alla complicità. Oltre ai fatti dell'Accusa vi sono, o Signori, gli atti anteriori i quali tolgono il diritto di poter proporre la questione della corresponsabilità collettiva.

La Camera di Consiglio in questa causa ha tolto ed ha tolto giustamente l'Adami; in questa parte il Decreto di Camera di Consiglio costituisce cosa giudicata; la Camera di Consiglio non poteva ignorare anzi riconosceva l'esistenza in processo di molti Documenti nei quali l'Adami aveva posta la firma: dal famoso biglietto del Mazzoni sui 50 francesconi al Niccolini, fino alla dichiarazione di non avere relazione col Principe, in tutti gli atti incriminati o almeno nella parte più sostanziale di essi, vi era la firma dell'Adami.

Se il principio della corresponsabilità esistesse, l'Adami non avrebbe potuto essere messo fuori di causa. Ad ogni modo quando il Tribunale di Prima Istanza dichiarava di assolvere l'Adami, doveva necessariamente farsi l'obietto e doveva scioglierlo. Se adesso si ricorresse al sistema mostruoso di tenere più individui corresponsabili di un atto mentre altro individuo che pure ha contribuito a codesti atti è stato dichiarato scusabile, si anderebbe a questa strana conseguenza, che mentre la Camera di Consiglio ha implicitamente dichiarato la non corresponsabilità degli atti, la Corte Regia pronunzierebbe un *bis in idem*, in senso contrario, verrebbe a dichiarare che tutti gli individui sono responsabili egualmente dell'atto incriminato e così contradirebbe perfino le dichiarazioni del Tribunale di Prima Istanza che hanno assoluto uno degli accusati. Vi è dunque cosa giudicata sopra la questione, non vi si può aprire di nuovo disputa. La Corte non può occuparsi della responsabilità collettiva perchè non ha facoltà di potere emettere una dichiarazione contraria sopra un fatto sul quale sussiste pur troppo cosa giudicata. D'altronde ritenendo i

criteri generali con i quali è da esaminarsi questa causa, ritenendo ciò che deve esaminarsi seguendo le ragioni di politica, non è da dimenticare come le resultanze del Processo abbiano dimostrato che al Governo vi fossero elementi diversi sui principii politici, che al Governo vi fossero uomini che non procedevano esattamente per la stessa via politica; quindi se alcun atto operato da quelli che non tenevano la via del mio Rappresentato, s'incontra, è necessario attribuirlo alla posizione in cui il mio Rappresentato si trovava, alla necessità di soggiacere talvolta ai desiderii dei suoi Colleghi per potere ottenere che alla loro volta i Colleghi aderissero ai desiderii suoi e contribuissero così a riportare il paese nella retta via, lo Stato ai suoi veri principii.

Io ho abbandonate le mie riflessioni laddove rispondevo all'Accusa che intendeva sostenere come l'animo ostile che è elemento necessario a costituire il delitto di Maestà potesse apprendersi dal solo fatto della occupazione del Potere.

Ma l'Accusa, o Signori, non si è limitata in così ristretto campo perchè ha creduto di potere dedurre anche circostanze e fatti dai quali l'animo ostile apparisse. Di queste circostanze e fatti, cinque ne ha enumerati comunque non gli abbia discussi. I riscontri, dai quali vuole desumere codesta posizione d'animo, sono l'ordine trasmesso dal Mordini al Pigli perchè facesse abbassare all'Estero l'armi granducali; lo scioglimento delle milizie dal giuramento: la variazione al titolo delle Sentenze; il ritiro del Mandato ai Ministri all'Estero; e finalmente il Manifesto all'Europa. È quindi necessità assumere indagini da questi fatti quali hanno avuto il loro sviluppo nelle contestazioni fatte a questa udienza, comunque l'Accusa non abbia creduto dovere tener conto delle repliche che si davano e dei riscontri che si adducevano e che gli manifestavano essere tutt'altro che operati con animo ostile.

L'ordine per l'abbassamento dell'armi Granducali all'Estero (una volta che è stabilito non esservi responsabilità degli Atti operati dai diversi individui del Governo), emana unicamente dal Mordini e non può in modo alcuno essere addebitato il mio Rappresentato. Io vedo che l'Accusa per poter riferire questo fatto, anzi per non lasciar fatto di alcuna sorta che non possa essere, a senso suo, addebitato al mio Rappresentato, l'Accusa ha stabilite le sue indagini sulle relazioni giuridiche che correvano fra il Governo Provvisorio ed il Ministero e in queste relazioni giuridiche vi ha ravvisato il solito Mandato; quindi ha dichiarato che per le regole sul mandato l'eccesso che fosse operato dal Mandatario per raggiungere il fine voluto avesse a imputarsi al Mandante. Nella specie il fatto tronca ogni questione;

Vi era egli il Mandato a commettere fine illecito? Se vi era intendo anch'io che i mezzi adoperati entreranno nel fatto delittuoso di chi ha dato l'incarico; ma se il fine non era volto a delitto, quando il Mandatario non era spinto ad operare un fatto delittuoso, in questo caso gli eccessi non possono essere rimproverati al Mandante, questi non può esser tenuto di responsabilità per codesti eccessi. È inutile che torni a ripetere che il fine del Governo Provvisorio non era il rovesciamento del Principato; è inutile che io avverta che il fine per il quale erano stati deputati i Ministri all'Amministrazione dello Stato, non era un fine delittuoso, nè perciò l'eccesso dei mezzi poteva in modo alcuno essere attribuito al Mandante. Per i diversi mezzi che furono usati io ritengo che debba adottarsi una regola sola vale a dire che debbano considerarsi come altrettanti riscontri delle condizioni dei tempi, come altrettanti mezzi usati piuttosto per raggiungere il fine buono voluto in principio, di quello che per raggiungere un fine pravo. Poste queste considerazioni Voi vedete, o Signori, che i Capi del Governo non possono esser tenuti responsabili dei fatti dei Ministri, nè questa responsabilità può essere indotta dalle altre circostanze che l'Accusa ha saputo trarre fuori, vale a dire, dall'essere stato deposto da qualche testimone che i segretari, che i ministri riferivano le cose principali, la maggior parte degli affari che si spedivano ai Capi del Governo Provvisorio e più specialmente all'amico mio, questa circostanza generica, o Signori, non può esser buon criterio (quando non si voglia stare sopra i probabili ed i possibili) per ritenere che ad un atto singolo incriminato vi sia stato l'assenso e l'annuenza del Capo del Governo.

Il deposto degli onorevoli testimonii Duchoquè e Allegretti su questa circostanza non prova che l'atto emanato dal Mordini fosse stato conosciuto, approvato e discusso dal Sig. Guerrazzi.

Conseguentemente senza la ricorrenza di questa prova specifica non potrebbe egli esserne addebitato. D'altronde bisogna riflettere che se il Mordini portato al Governo anche contro la volontà del Sig. Guerrazzi non era intieramente nei principii del Governo, ma era tenuto lì per operarne dirò così la conversione: talvolta poteva eccedere negli atti che poneva in essere, nè cotesto eccesso poteva rimproverarsi a chi lo aveva tirato a se per togliere un aiutante così potente alla forza rivoluzionaria; non poteva dico imputarglisi il fatto di cotesto agente, perchè la circostanza di averlo tolto di mezzo alla rivoluzione, e di aver cercato di porlo in una posizione innocua, scusa abbastanza di fronte per chi ha senno politico, i piccoli trascorsi che egli abbia potuto commettere nella sua amministrazione.

Rapporto allo scioglimento delle truppe dal giuramento voi avete sentito lunghi e dettagliati schiarimenti non tanto dalle contestazioni, quanto dalla prova testimoniale. È ormai costatato che il giuramento non fu variato per volontà del Guerrazzi, ma fu variato per volontà di altro Ministro: egli non fece che subire l'Atto relativo. È ormai costatato che tumulti vi furono in fortezza fra le milizie; ma che i tumulti non erano per ostare alla rinnuovazione del Giuramento, erano per voglie intemperanti delle milizie, e forse per pretesti che avevano qualche fondamento di ragione, per desiderii che le condizioni dei tempi non avevano permesso che alle milizie fossero sodisfatti. Codeste essendo le ragioni per le quali il Governo intervenne in fortezza a sedare i tumulti non può dirsi che volesse imporre e che usasse mezzi artificiosi o coattivi per imporre alle milizie lo scioglimento dal giuramento.

I capi di corpo che hanno deposto a questa udienza hanno concordemente affermato che la prestazione del giuramento fu data alle truppe in modo calmo e tranquillo, colla intelligenza delle Autorità, e senza il più piccolo disturbo, nè la più piccola reluttanza.

D'altronde lo scioglimento delle milizie dal giuramento in quelle condizioni equivaleva al fatto dell'occupazione temporaria del Governo. Se non si poteva dire apertamente alla forza rivoluzionaria che si governava in nome del Principe, bisognava anche persuadere cotesta forza rivoluzionaria che il Governo che gli era succeduto aveva un carattere diverso e bisognava di questo persuaderla finchè la febbre politica con il suo declinare non avesse prodotto la guarigione dell'infermo. Ora bisognava ben persuadere la turba tumultuante che le truppe erano col Governo, che le truppe che erano una forza, erano pronte a sostenere il Governo come egli avesse meglio desiderato. Senza questa riparazione sarebbe stato facilissimo che le turbe rivoluzionarie avessero insultate le milizie qualificandole per attaccate a quel Principato che allora non si amava dai rivoltosi, lo che avrebbe con molta facilità operato una guerra civile, portati degli scontri luttuosi e sanguinosi fra le milizie e il popolo: questi non potevano evitarsi se non si ponevano in accordo le forze dello Stato con il Governo del momento.

Così percorso il secondo riscontro di preteso animo ostile passo all'esame degli altri.

Variazione al titolo delle Sentenze. — Questa questione pur troppo delicata è stata più volte proposta per la necessità del Giudizio; e a questo processo orale io ho dovuto ammirare la diligenza della Corte nel prevenire gli obietti che potevano dare alla magistratura

apparenza di essersi mostrata ostile nei tempi passati al principato. Quindi io che non ho bisogno di approfondire la questione sulla variazione del titolo delle Sentenze, perchè la difesa Romanelli deve farne uno dei suoi capi principali; io non faccio che emettervi brevissime osservazioni, le quali saranno fatte con tutto quel riguardo che esige la delicatezza della questione, molto più che dove io forzassi la Corte a farmi delle avvertenze in proposito, la costringerei con mio grave dispiacere a propalare il suo voto sopra tale disputa. Dico adunque che la variazione del titolo delle Sentenze per il deposto di testimoni in tanto fu fatto dal Governo in quanto qualcuno dei Magistrati credè di doverla provocare, o almeno credè di dover provocare il dubbio, se le Sentenze avessero a intitolarsi in nome del Principe o in altro modo. Questo dubbio, o Signori, fu risoluto dal Governo colla dichiarazione semplice che al nome del Principe dovesse sostituirsi il nome del Governo Provvisorio. In alcune parti del Granducato la Magistratura, senza fare esame speciale, e lo ha giustificato il Processo, aveva di già variata la intitolazione in nome del Principe prima del decreto de' 9 febbraio; quindi il Governo non aveva fatto che dichiarare con massima generale, quello che in parte era già stato sentito come bisogno da una porzione della Magistratura.

Non è luogo a discutere con qual animo la Magistratura operasse cotesto fatto; è luogo piuttosto a vedere se esso in se portò niente di criminoso, o piuttosto se esso in se dovesse ingerire nel Governo la idea che il paese, che la pubblica amministrazione si era penetrata dei tempi, e aveva riconosciuto la necessità di reggere con un Governo Provvisorio lo stato per alcun tempo, finchè la febbre politica non fosse cessata.

Io ripeto che assumendo questa seconda indagine non devo entrare nella convinzione particolare dei Magistrati; io devo prendere il fatto qual è, e vedere quale interpretazione gli si fosse potuto dare per parte di chi era alla somma delle cose. Io non credo che la variazione al titolo delle Sentenze mostrasse un animo ostile nel Governo verso il Principe. Non vi ha dubbio alcuno che il Governo era Provvisorio; non vi ha dubbio alcuno che il decreto del Consiglio generale l'aveva qualificato per Provvisorio.

L'Accusa in questa causa confessò che la forza rivoluzionaria avrebbe potuto indurre il Governo a dissimulare che governava in nome del Principe; quindi consente l'Accusa che almeno la dissimulazione fosse stata lecita al Governo. Ora se si seguitava ad amministrare la Giustizia lasciando il nome di quel Principe che si doveva dissimulare di rappresentare nel Governo, la dis-

simulazione, o Signori, non sarebbe stata possibile, perchè la dichiarazione espressa che nella amministrazione della giustizia si lasciava il nome suo, avrebbe agevolmente rivelato qual era l'animo di chi era al Governo. E molto più questo fatto sarebbe stato avvertito quando si fosse propalato il dubbio che era sorto nella Magistratura, e si fosse saputo che il Governo l'aveva risoluto dichiarando che nelle Sentenze doveva seguitare a porsi il nome del Principe: questo, o Signori, avrebbe reso manifesto alla plebe commossa che il fine determinato del Governo era quello di governare in nome del Principe, e siccome in quelle condizioni in nome del Principe non si poteva governare, bisognava per necessità porre in essere cotesto atto all'effetto di occultare alla plebe qual era la recondita intenzione del Governo. Quindi la variazione del titolo delle Sentenze era una necessità; ma una volta operato, cotesto fatto portò all'effetto di indurre nella persuasione del Governo, che l'Amministrazione Pubblica riconosceva la necessità dei tempi. Infatti il decreto diceva che la variazione dovesse operarsi nel solo nome del Principe, al solo nome del Principe dovesse sostituirsi quello di Governo Provvisorio.

Ora, sarà stato modo d'interpretare il Decreto, non faccio questione sull'intenzioni di chi lo eseguì, ma è un fatto che due cose furono variate nelle Sentenze. Le Sentenze hanno due dizioni nel titolo loro. Hanno la dizione di « Regio » aggiunta alla specie del Tribunale che l'emana, come *Regio Tribunale di Prima Istanza, Corte Regia ec.*, il Decreto non diceva che simile dizione di Regio avesse a sostituirsi nelle sentenze con altra; se la Magistratura fosse stata nel concetto nel quale l'Accusa oggi suppone che potesse essere e che fossero le Camere che nominavano il Governo Provvisorio di allora, cioè di solamente sostituirsi un Governo Provvisorio che rappresentasse il Principe, se dico la Magistratura fosse stata in cotesto concetto doveva agevolmente pensare che sotto il Governo Provvisorio non fosse luogo a variare la dizione Regio, perchè non era discordante in questo concetto la esistenza di Tribunali *Regi* con la intitolazione delle Sentenze in nome di un Governo Provvisorio che doveva rappresentare il Re o il Granduca. Questo fatto che non è conseguenza della interpretazione del Decreto, e la perseveranza delle Magistrature ne' suoi uffici doverono fare supporre al Governo di allora che l'Amministrazione si fosse pur troppo penetrata delle circostanze dei tempi, e avesse anch' essa ottemperato alla posizione politica del paese.

Voi vedete, o Signori, che nel mio concetto non credo di arrecare nessuna ingiuria ai Magistrati, perchè quando ritengo che

questo fosse l'animo del Governo Provvisorio non ritengo già che il Governo Provvisorio volesse supporre la Magistratura tale corporazione che si mescolasse colle fazioni e colle intemperanze del tempo, ma si invece una corporazione intelligente che penetrata della posizione politica di quei tempi, avesse riconosciuto in quali necessità versava pur troppo il paese ed il Governo.

L'altra circostanza che venne addotta in prova dell'animo ostile è il ritiro del mandato ai Ministri all'Estero. Io non so come da questa circostanza possa indursene un atto ostile al Principe. È indubitato che i Ministri all'estero erano stati nominati in precedenza dal Principe, ma è pure indubitato che il Governo Provvisorio formato per necessità giuridica e per volontà dalle Camere doveva rivestirsi di tutti i diritti dei quali era stato fin allora rivestito il Principe.

Ora in questi diritti doveva necessariamente esservi quello di revocare le nomine che erano state fatte in precedenza, quando all'amministrazione, all'andamento della macchina governativa fosse apparso conveniente di devenire a codesta variazione. Oltre a questa osservazione generica ritorna l'osservazione speciale che io faceva rapporto all'ordine dato dal Mordini, dell'abbassamento delle armi all'estero. Le nomine venivano dal Ministero degli affari esteri; era il Ministro degli affari esteri che era responsabile se nel variare codesto personale avesse operato cosa che potesse apparire ostile al Principe.

D'altronde in questa parte, forse più, o almeno quanto nell'altra, è da valutarsi la pressione che veniva esercitata dalle forze rivoluzionarie. I rivoluzionarii non si limitavano mica a far tumulti, volevano anche ragionare di politica, e non poteva passare inosservato un fatto essenzialissimo, quello cioè di vedere che un Governo che a senso loro doveva rappresentare i loro principii, avesse per rappresentanti all'Estero delle persone che erano state nominate dal Principe, e che si dovevano presumere al Principe ben affette. Questi riflessi venivano scorti dai più intelligenti della fazione estrema, i quali per di più volgevano la forza dei Circoli a far pressione al Governo onde codesti ministri fossero variati; e siccome la variazione non apportava niente di sostanziale all'andamento generico del Governo non poteva riguardarsi come in opposizione a quella restaurazione alla quale il Governo mirava. In quelle condizioni meglio era sottostare a codeste ricerche, obbedire a codeste ingiunzioni di quello che inasprire le forze rivoluzionarie che potendo volgere sopra altri soggetti avrebbero dato impaccio gravissimo al Governo.

Rimane finalmente a parlare del Manifesto all'Europa sul quale io tralascerò di fare osservazioni dopo quello che ampiamente n'è

stato detto nelle contestazioni. Il Manifesto all'Europa è concordato essere stato steso dal Montanelli, non ha che la firma del mio Rappresentato, firma che diveniva una necessità perchè ogniqualvolta la maggiorità delle persone che componevano il Governo volevano un Atto, forza era o dimettersi e abbandonare il Paese a principii che l'avrebbero portato tutt' altro che alla restaurazione alla quale con tanta industria si mirava, o sottostare alla firma dell'atto.

Esaurita la questione sull'animo ostile, l'Accusa riassume i principii che dovevano regolare il delitto di Maestà, e avverte come a senso suo per la Legge del 30 agosto 1795, si richiedono principalmente tre estremi. Un fatto estremo dell'uomo avente carattere di atto ostile, operato, posto in essere con animo ostile. A questi caratteri l'Accusa ha dimenticato aggiungerne un altro di non minore interesse. Non si può parlare nè di fronte ai principii generali della scienza, nè di fronte ai principii speciali della Legge del 30 agosto 1795, di delitti di Maestà, dove non si verifichi la circostanza che il principe, che il governo qualunque che si dice spodestato con degli atti ostili, coll'animo ostile, sia al possesso effettivo del suo governo. Senza questa circostanza di delitto di Maestà non si può parlare in modo alcuno. Posto che questo carattere debba verificarsi come deve necessariamente nel delitto di Maestà, perchè se non si trova violento spodestamento dell'autorità, che sia in carica, non si può rintracciare il materiale del delitto; posta la necessità di questo elemento, nella specie, si verificava? Io vi ho dimostrato nella decorsa udienza ed ho cercato di farlo con quella maggiore chiarezza che mi fosse stato dato usare, io ho cercato dimostrarvi nella passata udienza che il modo col quale il Principe si staccò dai Ministri, doveva ingerire in essi la persuasione che vi fosse tra esso e il Potere rimasto in Firenze assoluta, piena separazione, che vi fosse positivamente sospensione di rapporti e così di esercizio di Governo voluta dal Potere regio, sospensione che originò dal credersi forse necessario un allontanamento, onde lasciare calmare le forze che sarebbero sorte e che avrebbero per l' opposizioni che si facessero posto in subbuglio il Paese alla notizia del *veto*. Questo fu, o Signori, il concetto del Governo e questo fu pure riconosciuto dai Parlamenti, i quali nel discorso del mio onorevole amico e Collega Avvocato Trinci e nel discorso dell'egregio Senatore Capponi, concordemente riconobbero che il Trono era rimasto momentaneamente vacante e che alla sua vacanza doveva necessariamente provvedersi. Ritenuto dunque questo concetto, accolto nei Parlamenti, il Governo non rovesciò altro Governo esistente, ma si portò a funzionare in luogo di un Governo man-

cato. Questa è la vera posizione giuridica del Governo Provvisorio; è sotto questo rapporto che deve essere esaminato la sua accettazione del Potere, ed esaminata così non succedeva spodestamento violento dell'autorità regia, nè può in modo alcuno parlarsi del delitto di Maestà.

Giunta a questo punto la mia discussione, percorse le questioni di diritto che sono necessarie sì per interpretare i diversi fatti che formano subietto del Processo, sì per dare loro la giusta qualifica legale percorse dico tutte queste questioni, è luogo adesso ad assumersi l'esame delle circostanze particolari nelle quali il decreto della Camera di Accusa avrebbe formulato il sostanziale del delitto.

CAPITOLO XI.

Addebiti sostanziali — Spedizione di Portoferraio — Esame delle condizioni Toscane l'8 febbraio — Documenti in prova — Effetti prodotti dalla partenza del Principe — Governo provvisorio e misure da esso prese — Dispaccio firmato dal Cav. Allegretti — Perchè sia stato separato dai documenti sulla spedizione — Difesa violenta del Trono disapprovata — Esigenze del circolo — Dispaccio dell'8 febbraio alle 5 e 10 minuti prova l'animo del Sig. Guerrazzi, e perchè — Deposto del Borgheri — Riassunto delle circostanze precedenti e concomitanti che giustificano la possibilità della coazione — Esame del fatto che dette causa alla spedizione — Ispezione critica sul deposto dei testimoni — Ispezione critica sulla materialità del documento — Ispezione critica sul preteso alibi dello scrivente — Del sigillo — Altre circostanze dell'Accusa — Questioni di diritto — La spedizione non era contro il capo dello Stato — Il Granduca era partito da Siena per lasciare la Toscana — Documenti — Principe che abbandona il Governo torna privato — Non è questione sulle intenzioni del Principe ma sulla giustezza nell'interpetrare i fatti di lui — Esame delle circostanze che diconsi costituire l'animo del Principe di conservare il possesso della Sovranità — Detto di Napoleone — Non v'è diritto attuale di sovranità senza esercizio — Nè pel diritto pubblico delle Monarchie assolute nè per il Diritto Costituzionale — Esempio del Re di Napoli — Osservazione del Presidente — Replica.

Il sunto delle varie osservazioni ora presentate alla Corte porta al resultato di stabilire che la tesi della Causa attuale si fosse la seguente. Ritenuto che i fatti incriminati siano operati dall'uomo

che amministrava la cosa pubblica, che aveva accettato l'incarico per evitare un pubblico danno, e per ricondurre il paese nel miglior modo possibile al suo Governo; che aveva accettato un Governo vacante; che non aveva variato di diritto e definitivamente la forma di Governo: ritenuti questi fatti, era da assumersi la ispezione se fossero stati operati per dolo, per colpa o per necessità politica.

Quanto all'indagine della Causa sotto il rapporto del determinare, se i fatti fossero stati operati da necessità politica, io dimostrai come, da che la Difesa aveva posta la questione su questo terreno la Corte era nella necessità di esaminare su di essa la Causa; era nella necessità di esaminare cioè se la pretesa infrazione delle leggi del paese, se la infrazione dei doveri che potevano legare il Ministro alla Corona, fosse stata operata per una necessità politica o per causa diversa.

Posta la questione così in diritto, io dimostrai che il dovere e la giustizia esigevano che la Corte esaminasse i fatti sotto l'aspetto politico, piuttosto che sotto l'aspetto legale, perchè all'effetto di determinare, se fosse esistita la necessità politica che avesse portato alla collisione dei doveri non si giunge se non quando siasi istituita un'indagine politica sopra la interpetrazione dei fatti.

Dovendo ora percorrere quelli che devono essere nel modo che io ho espresso interpetrati, è indispensabile che incominci dallo stabilirvi qual fosse lo Stato della Toscana all'8 febbraio. Io non intendo già di assumere una lunga e minuziosa indagine sopra questo punto pur troppo interessante della Causa: ma ho sentito troppo dimenticare le vicende politiche della Toscana perchè debba sommariamente almeno, e con alcuni tra i molti Documenti alla mano ricordare qual era effettivamente lo Stato della Toscana all'8 febbraio. Vi ricorderete facilmente i tempi che immediatamente precederono l'8 febbraio; le istanze, e il modo delle istanze fatte per l'attuazione della Costituente; la necessità nella quale fu il Ministro dell'Interno di presentarsi al Circolo, per impedire che trasmodasse a inopportune dimostrazioni; le violenze che furono fatte al Palazzo dell'Arcivescovo, circostanze tutte che dimostrano qual era lo spirito della fazione più spinta nel cadere del gennaio 1849. E che tale fosse lo stato morale di cotesta fazione lo prova il Circolo il quale cominciava a fare inchieste di suo arbitrio e a modo di Governo sopra i fatti che avvenivano, e su ciò voi sapete essere stata istituita una Commissione per fare inchiesta sugli avvenimenti del 27 gennaio. Dopo cotest'epoca il Circolo cominciò a organizzarsi in decurie e centurie, e vi rammenterete la lettera che il Niccolini scriveva da

Siena al Circolo di Firenze nominando appunto coteste decurie e centurie.

In mezzo a tale esaltazione morale di spiriti sopraggiunsero i fatti di Siena. Questi fatti mostrarono come fatalmente le divisioni cittadine possono sconvolgere un paese, in modo particolare quando un'agitazione politica ha già mossi gli animi. La Toscana intiera fu scossa dalla cognizione dei fatti che erano avvenuti a Siena, fatti i quali non potevano a meno di produrre cotesta grave impressione, in quanto mostravano che lo spirito delle Popolazioni Sanesi fosse precisamente agli antipodi di quello che non era la tendenza politica della rimanente Toscana.

Il Governatore di Livorno scriveva il 4 febbraio a Firenze, raccontando la impressione prodotta in Livorno: « Circolano molte » voci sui fatti di Siena e Livorno è agitatissimo; *è necessa-* » *rio* avere immediatamente qualche notizia precisa qualunque » essa sia.

» PIGLI.

» *PS.* Si parla pure di alcune deliberazioni prese in proposito, » ripeto che le notizie che chiedo *sono necessarie* ».

La stampa Livornese sta a mostrare qual fosse la impressione prodotta da cotesti fatti nella Popolazione così facile a commuoversi di Livorno.

Il Corriere Livornese del 3 stampava;

« I fatti di Siena sono gravissimi e lo sono altrettanto perchè » il Capo dello Stato lungi dal respingere le sediziose grida si » tacque, e nel ringraziare la commissione quasi le approvava. » Lo statuto ci proibisce di salire fino al Granduca, ma noi do- » mandiamo al Ministero che giustizia sia fatta. Non è il popolo » che è contrario alla causa italiana, ma coloro che si stringono » alla Corte, coloro che pria di cedere le vecchie pergamene di » una nobiltà d'insulto all'uomo, vorrebbero tutta la patria s'in- » sanguinasse. Il Ministero farà il suo dovere, noi lo speriamo; » i colpevoli saranno conosciuti e puniti a norma delle leggi; il » ministero prenderà provvedimenti per snidare da quella città » tutti gli intrighi di una Corte che dovrebbe dimorare a Fi- » renze. Noi ci vergognamo per i Senesi nostri fratelli per aver » potuto proferire un grido di plauso a favore dei Borboni di » Napoli che han fatto la sventura d'Italia ».

Non meno grave, non meno concitato era un secondo Articolo del Calambrone del 5;

« La Inspruck toscana, l'aristocratica Siena fu un'altra volta » teatro di scene scandalosissime, preparate da quella turba di » preti retrogradi, di nobili, di ciondoli, e croci, e di ribaldi » d'ogni colore, ch'ivi convennero, dispettando il movimento de- » mocratico della rimanente Toscana, ad architettare segrete in- » sidie contro la libertà, contro il progresso. Eppure altra volta » Siena fu detta la generosa città, Siena l'ultima delle Repub- » bliche Italiane a cedere alla domestica, e alla straniera tiran- » nide! Come in sì breve spazio di tempo Siena potè divenire » nido, e ricovero di retrogradi, e di oscurantisti, e palesarsi » nemica a quelle libertà per le quali già avea, come le altre » città toscane, combattuto? Questo è un doloroso mistero per » ora, per altro non tarderà molto a sollevarsi il velo che cuo- » pre tante infamie, e la testa del serpente si schiaccerà. Frattan- » to, noi crediamo che al nostro Ministero incomba l'obbligo inde- » clinabile di scuoprire i promotori della infame, e svergognata » Dimostrazione (30 scorso) e di punirli come richiede l'offesa » Maestà della nazione, e la sfida insolente portata da un tene- » broso partito ai principii in cui solo è omai riposta la dignità, » e la salvezza della patria. Ricordi il Ministero, che la sover- » chia tolleranza nocque sempre alla causa della libertà, e che » il popolo i cui voti lo chiamarono al potere vollero a lui affidata » la spada della giustizia, non perchè s'indulgesse ai colpevoli, » ma perchè punisse severa i delitti di lesa nazione. Noi non con- » siglieremo certo di fare un campo di Siena, e di mitragliare » codesta Città, come i moderati, d'infausta memoria, fecero per » Livorno; ma crediamo che a tali che pensarono aggraduirsi » alti personaggi colle grida di *abbasso la Costituente, viva il* » *Governo di Napoli!!!* non si debba menar buono il reo atten- » tato, e che qualche misura di salutare rigore sia in questo caso » *esercizio, non offesa di libertà.*

» Tale è l'opinione del Popolo, *a buon intenditor poche* » *parole* ».

Questo era lo stato di concitazione che muoveva la stampa Livornese, e la stampa era davvero l'espressione del Popolo, la espressione della concitazione che per cotesti fatti avveniva nelle masse. Lo dice il dispaccio che fu scritto dal Governator Pigli, e che io poco fa ho letto: lo dicono i Dispacci che il Governo trovò necessario di replicare per calmare l'agitazione del Popolo; eccone il tenore: « Al Governo di Livorno. — Ma chi vi dà » ad intendere tutte queste corbellerie? Badate bene di non dare

» ascolto a queste voci sparse forse ad arte per generare subbu-
» glio. Io vi terrò avvisato delle notizie che possono importare al
» paese ».

Tale era l'agitazione che i fatti di Siena avevano recato a Livorno. Non era minore quella che avevano recato a Pisa. Il Consiglier Paoli scriveva il 5 febbraio:

« Pisa è in qualche agitazione; si dice che in Firenze sieno per
» accadere cose gravi se il Sovrano con la sua famiglia non torna
» in Firenze questa sera. Mille altre cose si vociferano anche
» più allarmanti. Mi si aggiunge esservi per tal motivo molto
» fermento in Livorno, ed in Lucca. Urge uno schiarimento per
» tranquillizzare il Popolo. Io son assediato ».

Il Circolo di Grosseto sentiti i fatti di Siena non solamente mostrò la concitazione che aveva mostrata la città di Livorno, e la città di Pisa, ma giunse perfino, ritenendo quei fatti come operati dall'Aristocrazia a chiedere l'abolizione dell'articolo 70 dello Statuto all'Assemblea con un'apposita petizione;

« I fatti recentemente avvenuti in Siena in occasione dell'arrivo
» di S. A. R. il Granduca di Toscana, contristano ogni animo
» italiano, poichè attestano la esistenza, in quella Città di un
» violento partito reazionario che obbliate le sue più belle tra-
» dizioni, si fa contrario all'attuale ordine politico, e nemico di-
» chiarato della Indipendenza italiana.

» Voci sacrileghe di rinnegati Italiani gridarono contro la Co-
» stituente, e fecero plauso al riprovato Governo di Napoli, e se-
» condo che corre la voce, sangue Italiano fu sparso a suggello
» di sì vituperevole attentato da mani fratricide, da mani che
» inette contro i nemici d'Italia sapevan brandire il ferro pell'as-
» sassinio fraterno.

» Che l'Aristocrazia Senese nemica della Sovranità Popolare,
» amante più delle sue prerogative che della salvezza e felicità
» d'Italia sia alla testa del partito reazionario, e con oro e pro-
» messe illudendo il popolo fomenti discordie, e la guerra ci-
» vile, ne convince ragione, lo dicono i Cartelli colà affissi, lo
» conferma il Giornalismo.

» Contro questi attentati alla Libertà, Indipendenza e Naziona-
» lità Italiana, il Circolo di Grosseto solennemente protesta al
» cospetto d'Italia, e fidente che il Ministero energicamente prov-
» vederà a che sia riparato all'onore della Toscana, riconoscendo
» d'altronde che tali avvenimenti sono opera dell'aborrita Casta
» Aristocratica, con deliberazione di questo giorno ha approvato
» alla unanimità l'invio alle Camere legislative della petizione
» proposta, perchè l'Articolo 70 della Costituzione sia abolito ».

Il Circolo del Popolo di Firenze che si era distinto fino allora per principii più avanzati di quello che in altri Circoli non dominassero si agitò naturalmente assai più degli altri.

Cominciò a scrivere ai Circoli di Provincia avvertendoli di cotesti fatti ed invitandoli a stare in guardia: questo resulta da una risposta del Circolo di Foiano:

» Il timore dei buoni è divenuto realtà. Il fatuo splendore ha » abbagliati i nostri fratelli senesi. S'abbiano per ora il nostro » compianto! credo che dimani conosceranno l'errore, e gli in- » gannatori, e ne faranno ammenda.

» Fra noi però l'idra infernale non alzò la testa; e mi gode » l'animo in dirvi, che non accadrà così presto. Pure quando » anche a questo ci abbia riserbati la sorte, conoscerete per prova » se siamo uomini di sole parole.

» Il Circolo veglia, il Popolo è con noi. Coraggio, unione. Tanto » al vostro avviso del 4 stante ».

Dopo aver così destato l'allarme nei Circoli, il Circolo del Popolo si era volto al governo, si era volto a Siena, al Circolo fratello avvertendolo di star vigile e pronto; il 14 febbraio scriveva:

» Sembra che il partito antiliberale forte in Siena, si prepari » ad una Reazione, e voglia oppressi i diritti del Popolo.

» Stiamo vigili e pronti ad operare audacemente, ove ci chiami » il bisogno.

» Prudenza e senno finchè non suoni l'ora dell'agire; poi, ri- » cordiamo che la vittoria sta per gli energici e generosi.

» Iddio è col Popolo ».

E nel successivo giorno scriveva in modo più calzante, mostrando come egli si era diretto al Governo provvidamente per vigilare il come il governo si conducesse in cotesta circostanza, e per fare in modo che non ristasse dall'usare tutti i mezzi che erano in lui per agire sopra Siena:

» Vivissimo dispiacere ci ha recato la storia dei fatti avvenuti » in Siena e da voi favoritaci con le lettere del 3 febbraio. Noi » vorremmo che in questi supremi momenti tutte le volontà e le » potenze convergessero unite a uno scopo; pure in mezzo al » dispiacere ci è stato conforto il sentire che i buoni sieno costà » in numero maggiore dei tristi, e che il popolo in genere senta » bene la causa della libertà.

» Il nostro Circolo non dorme, e cura quanto può gli interessi » dei fratelli che gli sono carissimi: ha già fatto un indirizzo al » Ministero per rimproverarlo di non aver seguito il Granduca » e domandare il suo ritorno in Firenze. Si è poi costituito in » permanenza, ha creato una commissione perchè stia in corri-

» spondenza continua col Ministero, e cinque Commissarii con
» pieni poteri per opporsi, e far cadere o vane, o vinte le mene
» e gli sforzi dei retrogradi. Fate animo, e state sicuri che noi
» saremo sempre con voi, e per voi, e quando occorre vi aiute-
» remo in tutto e per tutto.

» Mentre scrivo la presente giunge la vostra del 4 corrente.

» Essa è stata comunicata subito al Ministero.

» Montanelli parte per costà, lo seguono Niccolini, e Marmocchi,
» credo che agiranno come conviene contro uomini, o nulli, o
» malvagi ».

Qual fosse la frenesia per il principio della Costituente Italiana ve lo ricordano facilmente i tumulti, e le acclamazioni che furono fatte all'epoca della discussione della legge: ve lo dicono i Deputati che i Circoli della Toscana inviarono a Roma per acclamarla, a Genova per spingere il Popolo a sollecitarne l'accettazione dal governo Piemontese.

Ma, o Signori, inutilmente io mi affatico con una serie di documenti a dimostrarvi qual fosse nei giorni precedenti il dì 8 febbraio lo stato di esaltazione del paese; ne ricorre una prova in processo, di tale specie che io ho sentito dichiarare superiore ad ogni eccezione, e lo è davvero, e voglio immaginarmi che seguiterà ad essere tale, anche quando io l' avrò citata a mio vantaggio.

Il Principe nei diversi atti che ha esarato da Santo Stefano e da Siena, dichiarò solennemente che egli aveva creduto non trovar prudente di portarsi in Firenze; che partiva da Siena per non trovarvisi sicuro, e non sceglieva un'altra delle principali città della Toscana, perchè è facile il capirlo, il Principe credeva che in qualunque altro luogo troppo popolato l'esaltazione fosse eguale, per cui non potesse con sicurezza rimanervi.

Quindi comunque a senso mio il timore fosse troppo spinto, da questi documenti lo stato di esaltazione, la concitazione morale delle masse è espressamente dichiarata e riconosciuta dal Principe stesso.

In questo stato di animi arrivò la notizia infausta del *veto* alla Costituente, accompagnata dall' assai più infausta notizia della partenza del Principe. Allora voi sapete come il Circolo operasse i fatti dolorosi dell' 8 febbraio.

Voi sapete che fu nominato alla Camera un Governo Provvisorio, il di cui principale incarico (sia per l'intenzione dei Deputati, che vi è stata dichiarata anche a questa udienza, sia per la posizione politica nella quale il governo nasceva), il di cui sommo incarico era quello di provvedere principalmente alla sa-

lute del paese. Il Governo Provvisorio prima di esser tale aveva nella notte dal 7 all'8 febbraio, riportando la mente ai diversi documenti che lo avevano reso istruito della condizione morale delle province, aveva fino dalla notte del 7 all'8 febbraio trasmesso degli ordini onde provvedere che nelle province la notizia della partenza del Principe non recasse dei gravi disturbi; il governo Provvisorio perseverò in codesto concetto, e fra gli altri documenti scrisse o dirò meglio fece scrivere le circolari del dì 8 firmate dal Cav. Allegretti, mediante le quali venivano non solamente con premura invitate le autorità a provvedere alla sicurezza e tranquillità del paese, ma venivano anco ingiunte minacce, ove fossero nati disturbi che avessero alterata codesta tranquillità. Fu in uno di codesti documenti esarato dal Cav. Allegretti che in luogo di annunziare la partenza del Principe da Siena, fu annunziato che il Principe era partito dalla Toscana; e così fu dichiarato quello che non si trova detto in tutti i documenti, che su questo soggetto vennero scritti dalla mano stessa del Guerrazzi. Vero è che il segretario Allegretti, che è l'estensore di codesto documento, e che vi ha la firma, il segretario Allegretti ha dichiarato che il Guerrazzi gli suggerì il concetto, e quasi le parole di codesto documento, sicchè egli crede con sicurezza e coscenza, comunque siano passati 4 anni dall'avvenimento, di potere asserire che le parole stesse che gli erano state dette dal Guerrazzi fossero state fedelmente riportate sul dispaccio. Questo concetto, il quale d'altronde può esser bene nella mente del signor Allegretti, questo concetto pure ha qualcosa di strano; la natura del fatto è tale da non poterlo ritenere con tranquillità di animo, indipendentemente dal rispetto e dall'ossequio che merita il testimone, che ne ha deposto; tanto più il fatto sembra strano, perchè la non comune capacità del segretario Allegretti non può far supporre che ordinandogli l'estesura di un dispaccio gli venissero suggerite perfino le parole, mentr'egli datogli un concetto non ha bisogno che gli sieno suggerite le frasi per renderlo sulla carta. Il fatto viene attestato dopo il lasso di quattro anni; pare assai difficile che dopo quattro anni si possa asserire di aver ricevuto la dettatura delle parole precise e di averle colla stessa precisione riportate sulla carta. D'altronde è da ritenersi per la natura intrinseca del deposto che esso contiene la relazione di parole espresse ad esso dal Guerrazzi all'effetto che venissero riportate in un dispaccio. Ora le regole di Giurisprudenza insegnano che i Testimoni i quali depongono in sostanza delle parole sentite non possono accettarsi in tutto il rigore del loro deposto, ma devono intendersi con certa larghezza, in quanto che è troppo difficile che le parole possano essere esattamente ritenute dopo un

lasso di tanto tempo, e debbano essere ritenute con tutta quella esattezza e relazione ad espressione di un concetto, che forse chi le proferì non aveva.

Questo dicono autorevolissimi scrittori, fra i quali mi basta ricordarvi il Beccaria, il Filangieri, il De Simoni. Quindi sopra questi canoni giurisprudenziali si può con sicurezza ritenere che il deposto del Segretario Allegretti, senza togliere alla sua respettabilità debba essere inteso *sano modo,* non debba cioè essere inteso fino al punto di ritenere con il rigore della frase, che veramente il Guerrazzi, il quale fino a che aveva di propria mano esarato dispacci, aveva dichiarato il Principe essere partito da Siena, avesse poi suggerito al suo Segretario di dichiarare che era partito dalla Toscana.

Veduto quello era da osservarsi, su di questo dispaccio del segretario Allegretti rimane ad avvertire una circostanza. Io ho separato questo documento che l'Accusa ha confuso con la spedizione di Portoferraio. Giova a me tenerlo separato, nulla avendo di comune con la spedizione. L'Accusa dice in sostanza che il Dispaccio volge ad avvertire i capi del Governo, ai quali è diretto, che attendano a impedire collisioni nel Paese, che ciò facciano con tutti i mezzi, che la loro posizione sarebbe compromessa di fronte al Governo ove non avessero represse le collisioni. Questo concetto nella posizione politica della Toscana è un concetto criminoso e condannabile? Non lo è menomamente. Il Governo era nella decisa necessità di provvedere a che collisioni non avvenissero, il Governo conosciuta l'esaltazione degli spiriti in Toscana, esaltazione che veniva confessata dallo stesso Principe nella lettera del 7 diretta al Montanelli, doveva dubitare che il partito esaltato si spingesse verso quelli che avessero voluto inalzare la bandiera in favore del Principe, ed era in obbligo cercare che il paese non andasse sottoposto a stragi, procurare che un fatto di tanta gravità venisse subito dal paese con i minori danni possibili. In questo concetto era giusto scrivere ai capi di Governo che avvertissero onde non nascessero collisioni e tumulti nelle province da essi amministrate. Io ho già rilevata la erroneità del concetto dell'Accusa, la quale avrebbe voluto che dovunque fossero nati tumulti purchè avessero scritto sulla bandiera il nome del Principe, purchè avessero frammiste le acclamazioni al Principe, avessero dovuto lasciarsi fare e crescere e fosse stato anzi delitto ostarli. Io ho già combattuto questo principio perchè io non ammetto che le restaurazioni si facciano per tumulti incomposti e pericolosi, molto più suscitati in un momento di grandissima agitazione popolare, io non credo ammissibile che qualunque pugno di straccioni si alzi in nome di un

governo legittimo in modo di rivoluzione, abbia a lasciarsi crescere, fosse pure un pugno di proletarii di Laterina. Io vi ho già avvertito che a senso mio la civiltà del Secolo non consente codesti modi, ed ora voglio ricordarvi che Carlo X in Francia e Luigi Filippo preferirono partire anzi che sostenere la guerra civile nel proprio paese, lasciando il trono onde sfuggire alla possibilità d'insanguinarlo con cotesto flagello. Nè i concetti del Principe nostro erano diversi da quelli di Carlo X e Luigi Filippo perchè anch'Egli scriveva che partiva appunto per evitare collisioni perchè non voleva che avvenissero in nome suo spargimenti di sangue e questo confermava più tardi al general Laugier. D'altronde se il mio Rappresentato dovesse andare punito per avere impedito che sorgesse in Toscana la guerra civile all'epoca dell'infausto avvenimento dell'8 febbraio io vado convinto che Egli sopporterebbe con molta rassegnazione la pena, dolente solo di esser nato in un paese dove l'opera spesa per la salvezza comune fosse elevata a principio di delitto!

La spedizione di Portoferraio, che è la prima in ordine da esaminarsi, la spedizione di Portoferraio muove da un dispaccio telegrafico e da una circolare che contiene un simile concetto a quello del dispaccio, firmata dal segretario Allegretti. La Difesa ha sostenuto che il dispaccio fu coartato non solo da violenza indiretta e politica, ma anche da violenza diretta operata da una deputazione del Circolo del Popolo. La Difesa vi ha ricordato che il concetto di un governo che si trova nella politica condizione di lasciarsi strappare documenti contrari al suo modo di vedere non ha esempi nè pochi, nè remoti; e nell'Apologia vi fu narrato quello che venisse operato nella rivoluzione di Milano del 1848 quando al governatore O'Donnel fu imposto di formare la Guardia Civica, fu imposto di sciogliere la milizia di polizia, di ordinarne il disarmo. Fu ricordato nell'Apologia che il Governatore comunque affezionatissimo al suo Governo si trovò nella necessità di dover cedere a codesti desiderii che erano certamente contrari ai voleri del Governo al quale egli presiedeva.

Qual fosse la pressione generica, che il Circolo del Popolo operò il dì 8 febbraio sopra il Governo resulta ampiamente da non pochi documenti, la stampa di quel giorno e dei posteriori ritornando a ricordare gli avvenimenti del dì 8 ha ampiamente mostrato, come il Circolo in quel giorno fosse padrone del terreno, imponesse al Governo, e facesse domande di non piccola rilevanza.

La *Costituente Italiana* del 16 scriveva: *(legge)* « Sei giorni » sono trascorsi e noi cercavamo indarno negli Atti del Governo

» quella coscienza delle grandi misure, quello impeto di azione
» che dalla prima ora della sua esistenza gli avevamo incul-
» cata ».

L'*Alba* del 4 marzo dichiara: « Fino dal dì 8 febbraio abbia-
» mo detto agli uomini che le speranze del popolo avevano inal-
» zato al Governo: noi vi chiederemo conto strettissimo giorno
» per giorno, ora per ora della opera vostra e un minuto spre-
» cato è una colpa e noi conteremo i vostri minuti ».

E il dì 11 febbraio l'*Alba* stampava ancora: « Noi però ab-
» biamo conservato sopra i vostri atti un diritto e un dovere,
» il dovere di vegliare su di voi, il diritto di provvedere a noi
» se voi stessi nol fate ».

Il *Popolano* del dì 11 scriveva: « Un comitato straordinario
» di salute pubblica si è immediatamente istituito. Sieno uomini
» provati a libertà, ad energia di cuore e di mente, abbiano
» pieni i poteri; sia rapido, estremo il giudizio, vigilino a vi-
» cenda il giorno e la notte, dispongano sempre di forze deter-
» minate e sicure; sia lor cura scuoprire le fila intricate e lun-
» ghissime della reazione: e scoperte con lo esempio della pena
» prevengano colpe e pene ulteriori. Tuttociò noi domandiamo
» al Governo Provvisorio di Toscana, lo domandiamo col lin-
» guaggio della necessità, con la coscienza ferma del diritto, con
» la volontà irremovibile di un popolo libero ».

L'*Alba* del 25 febbraio: « L'unione con Roma era per noi
» condizione della esistenza del Governo Provvisorio fino dal
» giorno 8 febbraio: fino dal giorno in cui il popolo restituto
» nel pieno possesso dei suoi diritti rovesciava per sempre un
» ordine diverso impossibile ormai. Ieri » ripeteva lo stesso
giornale in altro articolo del 18 febbraio: » Ieri abbiamo
» detto al Governo Provvisorio di Toscana diritti e doveri con
» franchezza gli abbiamo accennati, diremo con franchezza se
» verranno compiti; una verità, oggi ripetiamo, una suprema
» verità e il tempo preme, fate tesoro del tempo. Abbiamo det-
» to, ieri uniti con Roma: oggi diciamo immediatamente uniti.
» I bisogni vincano le forze cittadine quando vi abbiamo affi-
» dati poteri assoluti, abbiamo ad essi posto il suggello di una
» condizione: l'unione con Roma; avete accettati gli uni, avete
» dunque accettata l'altra; compitela.

» Gli avvenimenti mutarono. La repubblica Romana è pro-
» clamata, a voi incombe inviare tosto un plenipotenziario che
» rechi il saluto e l'omaggio di Toscana alla gloriosa sorella.
» A quest'ora l'avrete fatto: se no perchè il ritardo?

» L'unione con Roma fu decretata, acclamata dal popolo,
» restano a stabilirla nodi di legalità: stringetela ».

Il *Popolano* del 16. « Nell'adunanza di ieri sera il Circolo » del Popolo fu invitato da un socio a ripetere con solenne » dichiarazione quello che fino dal di 8 febbraio era stato nel » cuore e nel grido di tutti — la decadenza del despota e l'abo- » lizione della monarchia. — Qual bisogno ha oggi la Toscana » di rimettere ad un' Assemblea la decisione di un voto il quale » fu già deciso dal popolo. Il popolo ha già deciso di essere » unito con Roma e Roma ha proclamato la repubblica il giorno » stesso di tale decisione ».

Io non debbo insistere in ulteriori citazioni di documenti che sono già stampati, che sono già stati letti a questa udienza e che il solo bisogno della difesa mi forza a ripetere alla Corte.

Pare a me che da questa lettura sommaria agevolmente possa rilevarsi, che le esigenze del di 8 febbraio non erano nè piccole nè poi così lievi: che le esigenze del di 8 febbraio imponevano al Governo, e severamente imponevano che egli facesse comitati di salute pubblica, decretasse la decadenza della Monarchia, imponevano che stabilisse la unione con Roma, che proclamasse la Repubblica, come a Roma era proclamata, e che si sottoponesse al volere del Circolo il quale coteste esigenze popolari intendeva doversi accogliere col proclamare in specie la unione con Roma. Lo stato di pressione del di 8 febbraio, oltre la stampa è anche attestato da molti testimonii a questa udienza, e fra gli altri mi piace di nominare per ragione d'onore i Cavalieri Chigi e Peruzzi, i quali vi ricordarono che in quel giorno il Governo non ebbe libertà di azione.

Non è facile in mezzo a cotesta pressione, in mezzo a cotesta concitazione poter dimostrare qual fosse l'animo dell'amico mio, quali fossero i suoi reconditi pensieri; gli atti che si doverono emanare in quel giorno, non possono riguardarsi come espressione della sua volontà, tuttavia occorre un documento del quale si può fare tesoro, perchè in mezzo a tanta pressione, nell'assoluta mancanza di libertà, ogni parola, ogni più piccola frase può esser volta in vantaggio, può essere accolta per dimostrare qual fosse l'animo di chi operava in quella critica posizione. Vi è stato dimostrato come il concetto del mio rappresentato appena nacquero quegli avvenimenti impensati, quello si fu di ritornare con la mente allo stato politico della Toscana, e veduto come la maggiorità fosse stata fino allora favorevole al Principe, veduto come per altro lato la parte esaltata desiderasse, e volesse il voto universale, aveva creduto di combinare cotesti due fatti, e di soddisfare, e soddisfacendo calmare le esigenze popolari col concedere il voto popolare, il quale poi per le condizioni del paese avrebbe prodotto un'Assemblea favorevole al Principe. Voi

intendete facilmente che s'egli allora avesse voluto variare la forma del Governo il di 8 febbraio, non era luogo a pensare a nuova Assemblea in qualsivoglia modo adunata. Il dì 8 febbraio la difficoltà non era già di trovare il mezzo per variare la forma del Governo: le difficoltà del di 8 febbraio versavano sul trovare i mezzi *d'impedire* che le forme del Governo si variassero definitivamente. Compreso dalla idea di ricondurre il paese al suo legittimo Governo, col mezzo di una Costituente toscana, comunque la esaltazione del tempo volgesse alla Costituente italiana, e da ogni lato si dimostrasse la necessità della sua attuazione, il Sig. Guerrazzi nel Dispaccio del dì 8 febbraio alle 5 e 10 minuti scriveva a Livorno. « *Si rammentino tutti, che presto » sarà convocata la Costituente Toscana* ».

Ora, o Signori, istituiamo una tranquilla indagine su questa dichiarazione. Il concetto di fare una Costituente toscana repugnava, o coincideva con il concetto di restaurare il principato del Granduca? Se il concetto della Costituente coincideva con la idea di restaurare il Principato, voi avete dichiarata la mente dell'agente fino dal dì 8 febbraio.

Se il concetto della Costituente Toscana repugnava al ritorno del Principe, voi non potete allora tener conto di questo dispaccio, dovete procedere oltre nell'esame dei Documenti. Il Cavaliere Allegretti ha dichiarato a questa Udienza quello che poteva resultare da un autentico Documento sventuratamente smarrito. Il Cav. Allegretti ha dichiarato che il Governo nel febbraio del 1849, col mezzo di una statistica ordinata ai Capi di Uffizio, ai Direttori politici delle varie provincie, si era assicurato qual fosse lo spirito politico del paese. Quelle indagini condussero il Governo nella convinzione che lo spirito della gran maggiorità dei toscani volgesse indubitatamente in favore della Monarchia Costituzionale, rappresentata dallo stesso Granduca. Ora chi aveva nell'animo cotesti fatti, chi aveva sentito ripetere dalle stesse parole del Principe, come egli contasse di non essere male gradito alla maggiorità dei suoi sudditi; chi aveva nell'animo cotesti concetti poteva egli convocare una Costituente Toscana con voto universale per formare un'Assemblea che fosse ostativa al Governo del Principe?

No, ogni qual volta tali erano le convinzioni del Governo forza è riconoscere che il concetto della Costituente Toscana non poteva volgere in mente se non che in chi avesse cercato di restaurare il Principato del Granduca: e d'altronde, o Signori, anche indipendentemente da questo riflesso, che a me pare eminentemente conclusivo, qual motivo, qual ragione poteva esservi in chi avesse voluto rovesciare il Governo del Principe

per adunare una Costituente Toscana? forse per dare una legalità a un Governo diverso; ma la legalità sarebbe facilmente venuta quando seguitate le idee popolari si fosse dichiarato a Roma dai Rappresentanti della Costituente italiana, che gli Stati dovevano essere fusi, dovevano esser ridotti ad un solo, e che le forme dovevano rimanere comuni. Questo sarebbe bastato perchè il nuovo Governo avesse ottenuta quella legalità, acquistata quella forza maggiore che si potesse desiderare.

Il concetto di una Costituente Toscana non può neppure apprendersi nel senso di supporre che gli uomini che erano al Governo di Toscana non volessero cedere il Governo a chi era nella Provincia Romana, perchè voi sapete che anzi da Roma fu richiesto il Sig. Guerrazzi per far parte del Governo che risiedeva in cotesta città, onde dove si fosse operata la fusione per mezzo della Costituente, gli uomini del Governo di Toscana andavano ad assicurarsi una posizione più brillante, una condizione politica, nella quale il loro ingegno, e la loro ambizione avrebbero avuto una soddisfazione maggiore. Se poi avessero voluto spingere il desiderio della legalità ai suoi estremi, avrebbero potuto dichiarare quella forma di Governo, che era in quel giorno sulla bocca di tutti, salvo il confermarlo da una successiva Assemblea, e in questo concetto gli avrebbe facilmente condotti l'esempio di quello, che in caso simile era stato fatto in Francia, dopo la rivoluzione del febbraio, nel qual paese era stata appunto dichiarata la forma repubblicana salvo ottenerne la conferma da una futura Assemblea.

Tutti questi riflessi dunque portano a concludere che la idea di una Costituente Toscana non potè esser chiesta se non che per operare la restaurazione del Granduca, operando con non comune accortezza per valersi di quelli stessi desiderii popolari che acclamavano la necessità del voto universale. Un concetto diverso come voi vedete, o Signori, un concetto diverso sarebbe contrariato da tutti i dati di fatto che sono emersi dal Processo. Quindi dal dispaccio dell'8 febbraio ore 5 e 5 minuti, resulta a senso mio con tutta chiarezza la mente dello scrivente, la mente cioè volta fin da quel giorno alla restaurazione e a frapporre ostacoli ed argini per non lasciare irrompere le idee troppo spinte che allora esistevano e che si sarebbe potuto supporre che avrebbero seguitato a dominare nei giorni posteriori. Un altro riscontro nascente dai fatti del giorno 8 sono le parole dette dall'egregio Testimone Sig. Torello Borgheri. Egli ha deposto a quest'Udienza, che parlando nel giorno 8 con il Sig. Guerrazzi sentì che la sua intenzione era di condurre nel miglior modo possibile il paese per restituirlo al suo Principe.

Quindi se non fosse stato abbastanza chiaro il concetto in cui era stato scritto a Livorno che presto si sarebbe proclamata la Costituente Toscana, le parole che furono pronunziate dal Sig. Borgheri finiscono di schiarire questo concetto e costituiscono un secondo fatto dal quale emerge che la mente dello scrivente non poteva esser volta a rei fini, ma sì a porre quei provvedimenti che le circostanze del tempo gli avessero mostrato potersi usare.

Quando io lasciai nel 2 di aprile la discussione della Causa (1) mi ero proposto di parlarvi delle spedizioni di Portoferraio, di Santo Stefano, di Pietrasanta. Avevo cominciato a parlare della spedizione di Portoferraio. Mi ero occupato a ricordarvi che il cedere agli atti di violenza non era cosa che potesse in un momento di rivoluzione formar subietto di rimprovero ad un governo il quale cercasse di diminuire i mali del paese e vi avevo citato gli esempii di quell' O Donnel Governatore di Milano il quale nelle giornate di marzo si trovò obbligato ad accordare la Guardia Civica, ad accordare il disarmo e lo scioglimento della Guardia di polizia, comunque ciò non potesse essere nè secondo la volontà sua, nè nelle intenzioni del Governo che egli rappresentava. Poste queste osservazioni generiche io mi proponevo di scendere all'esame speciale del fatto dimostrandovi che il dispaccio e gli ordini per la spedizione di Portoferraio furono coatti per violenza popolare, e questa dimostrazione voleva condurre col notare come le condizioni del paese all' epoca dell' 8 febbraio fossero tali da presumere facilmente che i Circoli, e la fazione estrema si sarebbero verosimilmente spinti fino a codesto passo; col dimostrarvi come per parte dell' amico mio vi era assoluta inverosimiglianza ch' egli potesse avere in mente di deliberare con animo pacato e tranquillo la spedizione contro il Principe; volevo finalmente dimostrarvi la verità della coazione desunta dalle circostanze del Processo. Assunsi la prima parte della dimostrazione la quale è necessario che brevemente vi ricordi. Io mi feci carico di rammentare alla Corte come nel gennaio 1849 le esigenze popolari fossero spinte ad un termine non comune, rammentai le premure e i tumulti fatti per ottenere la votazione della Costituente, ricordai come si preparassero dimostrazioni contro il Principe, le quali il ministro che ora siede come accusato, dovè cercare di reprimere portandosi egli stesso al Circolo, ed avvertii alla Corte riguardasse il modo con cui vi fu ricevuto. Mi feci carico di rammentarvi come i fatti di

(1) L'oratore per causa di salute dovè per vari giorni interrompere il suo discorso, che riprese col seguente riassunto.

Siena aggiungessero in quella posizione politica materiale al fuoco, come il Pigli scrivesse da Livorno la sensazione che codesti fatti avevano operato sul paese da esso governato; come i Giornali Livornesi si scagliassero fieramente contro gli avvenimenti di Siena; come il Consiglier Paoli scrivesse da Pisa che la nuova di codesto fatto avea destati gravi tumulti e che credeva necessario aver pronti schiarimenti dal Governo per frenare il moto che si era destato in Pisa. Come da Grosseto si spingessero tant' oltre da chiedere perfino l' abolizione dell' art. 70 dello Statuto Costituzionale in quanto dicevano che quei fatti erano stati operati dall' aristocrazia. Come il Circolo di Firenze scrivesse ai Circoli delle Provincie e mettesse l' allarme sopra i fatti senesi il che vi dimostrai allegandovi una responsiva del Circolo di Foiano. Come lo stesso Circolo di Firenze scrivesse agli altri Circoli, e ve ne lessi i documenti, di star pronti e vigili, avere esso create deputazioni e poste in continue comunicazioni con il Governo onde spingerlo a provvedere a quelle emergenze. Finalmente vi rammentai come il Principe stesso, comunque il prestigio del suo nome, comunque la reverenza alla persona sua non fosse ancora perduta nell' opinione delle masse, il Principe stesso giudicasse in modo cosi grave quei fatti da non tenersi sicuro in Siena, ove pure sicuro probabilmente sarebbe stato se il fatto del *veto* avesse avute forme diverse e modi diversi. Questo per i fatti che precederono l' 8 febbraio. Nell' esame dei fatti del di 8 febbraio mi feci carico di richiamare alla memoria della Corte come il Circolo del Popolo nominasse il Governo Provvisorio, ed invadesse la Camera e come questo fatto dovesse fargli crescere notabilmente la sua baldanza; notai come si fosse posto in permanenza (e lessi i documenti che ciò giustificavano) e vi perseverasse fino al di 20. Ricordai come per i deposti dei Signori Chigi e Peruzzi lo stato morale del Paese nell' 8 febbraio fosse in condizioni veramente allarmanti; finalmente dimostrai che il Circolo del Popolo avea in precedenza votata la decadenza del Principe perchè non stava nella sua capitale, e quindi sentito che non solamente non tornava nella Capitale ma che dava il *veto* alla Legge della Costituente, ma lasciava il governo, lo stato di questa parte esaltata della popolazione dovè andare in strani eccessi.

Tutte queste circostanze portano agevolmente a concludere che non è un fatto improbabile nè inverosimile che il Circolo sapendo come il Granduca pensasse a portarsi a Portoferraio volesse forzare e costringere il Governo, sul quale si adoprava ogni di più ad acquistare il predominio, ad operare in modo che egli

fosse scacciato anche da codesta parte del Territorio Toscano. Posta la necessità di codesto atto mi rimaneva a dimostrarvi che non vi era verosimiglianza che l' amico mio volesse macchinare una spedizione ostile al Principe. E anche quasi assunsi le indagini relative ricordandovi che i precedenti suoi verso il Principe, le premure che si era dato per ricondurre il paese al suo affetto, l' attestato concorde di moltissimi testimonii i quali hanno deposto che egli era tenuto in stima dal Principe stesso, escludono che potesse essere nel Sig. Guerrazzi animo ostile alla Monarchia; vi ricordai altresì come il suo concetto all' epoca della partenza del Principe quello si fosse di creare una semplice Costituente Toscana, perchè sapendo come un voto popolare e universale ordinariamente volgesse a favore della monarchia, sapendo come in specie in Toscana codesto voto avesse codesta speciale tendenza per i rapporti di Polizia, e per la statistica che avea espressamente ordinata ai Giusdicenti: sapendo pure come nella mente stessa del Principe vi fosse l' idea che l' affetto dei suoi sudditi volgesse piuttosto a favorire esso che altra forma di Governo, sapendo, dico, tutte queste circostanze, egli aveva pensato colla Costituente Toscana ricondurre il Paese al suo legittimo Sovrano. Da questo concetto vi dissi essere informato un Dispaccio emesso l' 8 febbraio a ore 5 e 5 minuti nel qual dispaccio si diceva che presto sarebbe stata adunata la Costituente Toscana; nè questo provvedimento poteva esser volto a un fatto diverso da quello di ricondurre il paese alla Monarchia Costituzionale, perchè se egli fosse voluto andare in diverso concetto, e in modo speciale se avesse sperato di volgere il Paese colla Costituente Italiana ad una forma diversa di Governo, non era luogo a fare una nuova Assemblea Toscana, ma, era luogo a procurare l' attuazione della Legge sulla Costituente Italiana acclamata in piazza ed ormai approvata perfino dai Parlamenti. A queste riflessioni che io vi feci nell' ultima udienza mi piace aggiungerne alcune altre e fra queste ricorderò che un Decreto dell' 8 febbraio emanato dal Governo Provvisorio ingiungeva ad una Commissione di assicurarsi e conservare le proprietà del Principe. Questo decreto, Voi sapete, ha formato soggetto di lode per parte del Tribunale di Prima Istanza al Ministro delle Finanze Adami. Io sono ben lungi da togliere la lode che merita per questo atto l' Adami il quale credo che lo facesse di pienissimo animo e seguisse nel firmarlo la propria inclinazione; ma io non posso a meno di notare alla Corte che il Decreto il quale ordinò la custodia delle Proprietà Regie non è neppur fatto sulla mozione di Ministro di Finanza, è fatto spontaneo del Governo Provvisorio; il Ministro di Finanza vi ha posto il visto

essendo l'esecuzione di tal Decreto spettante al suo dicastero; fuori di questa specialità non sembra che il Ministro di Finanza abbia avuta parte attiva a questo documento. D'altronde se esso porta le firme delle persone che avevano allora il Governo Provvisorio è forza riconoscere che come può far merito ad uno degli individui che l'hanno firmato, doveva egualmente far merito agli altri; e tanto più deve far merito agl'individui del Governo Provvisorio in quanto che se fosse piaciuto di ricusarsi dal firmarlo ancora che fosse stato fatto sulla proposizione dell'Adami era in loro facoltà di farlo; onde una volta che vi cederono, emisero espressa e deliberata intenzione di voler salvare le Proprietà Regie come le disposizioni del Decreto portavano.

Questo fatto non è tanto semplice se si ha riguardo all'esecuzione che fu data a codesto Decreto perchè non è venuto a resultare, nè poteva, da tutto questo Giudizio che le proprietà regie fossero menomamente manomesse. In esecuzione di codesto Decreto non solamente furono assicurate le proprietà, ma furono assicurate, quello che non meno premeva, le carte speciali del principe perchè il suo Gabinetto privato venne rigorosamente sigillato. La commissione creata dopo il 12 aprile per esaminare lo stato della finanza toscana sotto il Governo Provvisorio, ha dovuto incaricarsi di esaminare se tutte le proprietà regie si trovassero conservate, se si fossero operati guasti nelle medesime, e cotesta Commissione della quale l'Accusa si vale ad altro effetto, nel suo Rapporto stampato dichiara che nulla era mancato tranne oggetti piccolissimi e di lievissimo valore che si smarriscono ordinariamente nel trasporto delle mobilie; quindi è cotesto un documento il quale attesta che il Decreto relativo alla custodia dei Palazzi Regi non solamente fu eseguito, ma fu eseguito con tutto lo scrupolo fino ad impedire la dispersione di qualunque oggetto di proprietà del Principe. È vero che la Commissione instituita per esaminare il Rendiconto delle finanze attribuisce codesti fatti agli impiegati, ed alle persone che venivano incaricate di questa custodia, ma è altresì vero che qualunque potesse essere la opinione della Commissione (la quale non fa parola del Decreto dell'8 febbraio) se il Governo non avesse voluto che gli oggetti si conservassero, era nella sua facoltà di farlo, e se le persone incaricate disimpegnarono lodevolmente il loro ufficio, ciò vuol dire che il Governo nel nominarle scelse persone che sodisfacessero a codesto uopo e che potessero essere tanto affezionate al Principe da portare lo affetto anche nella conservazione delle sue sostanze.

Così, o Signori, facilmente si rileva dalle circostanze precedenti e concomitanti la possibilità di una coazione per parte del Circo-

lo, la inverosimiglianza di una volontà libera per parte del Signor Guerrazzi nell'ordine della spedizione di Portoferraio. Vediamo adesso quel che debba dirsi sopra la prova della coazione al Dispaccio della sera dell'8 febbraio, prova che è venuta a resultare ampiamente, a senso mio, a senso di qualunque esamini spassionatamente i deposti fatti al dibattimento. Voi già sapete, o Signori, ed io ve ne lessi il relativo Documento, che la mattina del dì 8 febbraio il Circolo del popolo si dichiarò in permanenza e vi rimase. Ora codesta adunanza in permanenza inviò la deputazione incaricata d'imporre al Ministero o al Presidente di settimana del Governo la spedizione contro il Principe a Portoferraio. Ve ne hanno fatta anche dichiarazione circostanziando per fino le più minute particolarità, tessendone la storia, tracciando la topografia dei luoghi che percorse la Commissione del Circolo del Popolo, ve ne hanno attestato i Testimoni Martelli, Bartolozzi, Carocci, Pestellini e Damiani e per quello che lo riguarda il D. Panattoni. Secondo il deposto di codesti Testimoni una turba tumultuante verso l'ora che coincide con la spedizione del dispaccio andò in Palazzo Vecchio, forzò perfino l'ingresso che era custodito da guardie Civiche, ne salì rapidamente le scale; salì numerosa; comunque diversi Testimoni non si siano trovati con precisione d'accordo sul numero, tutti hanno concordato che la spedizione era numerosa. Sentirono i Testimoni che si parlava della cacciata del Principe, che si parlava di spedizione a Portoferraio. Sentirono alcuni di codesta Commissione e trovarono che si portava alle stanze del Ministro dell'Interno. Quivi chiese di parlare con il Ministro, entrò nelle sue stanze e poco dopo sortì con un dispaccio e si diresse al telegrafo per spedirlo.

Il Martelli, il Carocci, il Pestellini sentirono che si trattava di una spedizione a Portoferraio. Il Maltoni e il Paci attestano dell'ingresso ed egresso di codesta deputazione, e che nell'uscire avvertirono che erano individui muniti del dispaccio, e chiedevano dove fosse il telegrafo elettrico. Il Maltoni propose di portare esso stesso il dispaccio, ma la turba ricusò il suo sussidio e preferì di andare a spedirlo di persona. Finalmente la sera al Circolo del Popolo fu parlato dei provvedimenti presi per cacciare il Granduca e il Dottor Panattoni difatti attestò di codesta circostanza, che dirò così, compì la dimostrazione della violenza usata per la spedizione in esame. Così questo fatto colle vere sue circostanze venne attestato da 9 Testimoni.

L'Accusa s'inquieta sentendo tante prove, non gli piace che il fatto debba ritenersi come i Testimoni depongono. Non gli piace che il fatto abbia apparenza di verità nel modo col quale dai testimoni viene esposto e con la consueta industria comincia dal

capovolgere la posizione logica, l'ordine dei fatti con i quali la violenza venne provata. Io vi ho avvertito che il deposto del Dottor Panattoni il quale riferì che la sera al Circolo era stato tenuto proposito di quel che si era imposto al Governo, veniva come conferma della missione della deputazione, della violenza operata sopra il Presidente di settimana. Ora l'Accusa comincia dallo scartare il deposto del Dottor Panattoni perchè dice che egli ha sentito dire, e quindi perchè ha sentito dire a senso suo non merita farne menzione. È veramente singolare che in una Causa nella quale l'Accusa sa tanto valersi degli amminicoli, dei possibili, dei probabili, delle presunzioni, per una circostanza che potrebbe favorire la Difesa, l'Accusa non trovi il deposto per sentito dire meritevole di fede! Il deposto del Panattoni non merita alcuna censura; se Egli dice di aver sentito dire, non ne viene la conseguenza che quel che egli depone non sia vero. Per noi sarà un testimone per prova indiretta del fatto sul quale si aggirano le indagini dell'Accusa, sarà un testimone se vogliamo di un fatto indiretto, ma contribuirà sempre a dar forza alla prova sul fatto diretto. Il Damiani, il Carocci, lo ha sentito la Corte dalle dichiarazioni loro, seguitarono chi s'introdusse in Palazzo Vecchio, salirono con essi le scale e poterono vedere quel che nell'anticamera del Ministro dell'Interno si operasse. Il Carocci seppe qual era lo scopo della spedizione senza tema di ingannarsi; il testimone Maltoni lo seppe da uno della turba; non è la Difesa come suppone l'Accusa, non è la Difesa che ponga il nome del Maltoni, ma è il deposto del Carocci il quale in modo chiaro e deciso dice che egli sentì il racconto del fatto dal custode che seppe poi chiamarsi Maltoni. Il Paci che era pure in codesta stanza sentì qual era lo scopo della spedizione. L'Accusa stessa ritiene che i deposti del Maltoni e del Paci sono deposti *assai calzanti* specialmente quanto al tempo e sufficientemente amminicolati; ma non ostante questa coincidenza che contribuisce a dar fede ai testimoni, l'Accusa non crede troppo doverla dare. Notate, o Signori, che il Maltoni e il Paci i quali depongono delle circostanze più dirette del fatto, il Maltoni, ed il Paci la cui testimonianza or si ricusa non sono stati posti da essa in stato di Accusa per spergiuri. Quindi o bisogna spiegare la dichiarazione del Maltoni e del Paci, o bisogna ritenere che essa veramente prova quello del quale sono chiamati a deporre; in altri termini: o bisogna che il deposto del Maltoni e del Paci si riferisca ad un fatto diverso, o bisogna credervi, molto più quando tutte le circostanze contribuiscono a ritenere, che il loro deposto sia difatto veritiero.

Ora, il deposto del Maltoni e del Paci, e i deposti degli altri sette testimoni i quali mostrano la verità delle diverse circostanze

che costituirono il fatto della violenza, venne unicamente conflittato dall' Accusa con il deposto del Doni. Il Doni testimone unico, a senso dell' Accusa ha validità di conflittare quello che è stato detto da 9 testimoni. Il Doni non ha ricordato alcuna circostanza dalla quale possa indursi che gli avvenimenti della sera dell' 8 di febbraio dovessero rimanergli impressi: secondo il deposto del Doni la sera dell'8 egli non fece cosa diversa da quella che era solito fare tutte le sere; eppure dopo quattro anni il custode attuale del Ministero dell' Interno ha così tenace e fresca memoria che si rammenta tutte le più piccole circostanze fino a sapere in che ora ne uscì, se sigillò o no plichi, quanto si trattenne a sigillarli: in altri termini egli vi circostanzia gli avvenimenti operati in quella sera in un modo così preciso come se gli avesse operati il giorno innanzi il deposto fatto a questa udienza! Questa sola particolarità dell' esattezza del deposto del Doni, della sicurezza colla quale intende di affermare fatti che per essere affermati con tanta tranquillità avrebbero bisogno di una mente e di una memoria non comune, questa sola particolarità basta per screditare il deposto del Doni. È pertanto necessario attenderlo con qualche riserva: si potrà accettare dal Doni la dichiarazione degli ufficii che egli disimpegnò nella sera dell' 8 febbraio; ma quando il Doni intende di precisarvi il tempo, di dirvi le più piccole circostanze, i più piccoli passi che egli può aver fatti in Palazzo Vecchio codesta sera, la lontananza del tempo rende inverosimile che egli possa avere la memoria così fresca, e porta la necessità di dar piuttosto fede a quel numero maggiore di testimoni che hanno deposto di un fatto, anzi che al Doni il quale non lo contradice già direttamente, ma solamente emette dichiarazioni dalle quali la sottile critica dell' Accusa vuol desumere che il fatto non abbia probabilità. Ma non sono queste sole le circostanze colle quali l' Accusa intende di screditare il deposto dei testimoni, e di escludere il fatto della violenza del dispaccio.

L' Accusa comincia a stabilire, che se il dispaccio fosse stato estorto coattivamente avrebbe dovuto di necessità essere senza sigillo. Su che cosa sia fondato questo canone veramente non so dire; può essere che un atto estorto per violenza sia rilasciato in forma più semplice dell'ordinario; ma non è punto improbabile che codest' atto dalle persone che adopravano la violenza si sia voluto circondato da tutte le particolarità che contribuivano a stabilirne l' autenticità. Infatti, o Signori, procuriamo rappresentarci il modo di cotesta violenza: se una turba di persone ardite invase la stanza del Ministro dell' Interno, e chiese al Presidente di settimana il dispaccio, non lo chiese già con armi, nè con atti materiali; di cotesti estremi non vi era bisogno; la presenza delle loro persone,

la loro qualità, il tuono di chiedere bastava per operare sufficiente coazione. Il Presidente di settimana non doveva nè poteva che piegare il capo, e stendere il dispaccio, ma poteva, e doveva ad un tempo in quella posizione per non urtare ulteriormente la suscettibilità degli invasori, mostrarsi quanto più poteva tranquillo, e fare quello che essi già chiedevano; quindi non si istituiva una coazione diretta, o dirò così materiale sul corpo di chi esarava il dispaccio; si istituiva una coazione morale, presentanea si, ma una coazione che permetteva allo scrivente potere se non tranquillamente, almeno quanto la posizione lo comportava ragionare, con le persone che operavano simile violenza.

In codesto stato, o Signori, è ben facile il rilevare che le persone che chiedevano il dispaccio potessero desiderare e la chiusura e la sigillazione, e che tutte coteste cose potessero farsi senza che perciò venisse escluso che nell'atto di ottenerlo vi fosse stata operata coazione. Io non trovo, che debba tenersi molto conto delle dichiarazioni del Maltoni sopra l'apertura del dispaccio: dopo un lasso non ordinario di tempo il ricordare precisamente in mezzo a molti dispacci inviati parte aperti, parte chiusi (e voi avete sentito le relative dichiarazioni dei ministri del telegrafo) il dichiarare se precisamente quel dispaccio fosse stato aperto o chiuso, è un'asserzione che può andar facilmente incontro a degli equivoci; quindi quanto alle dichiarazioni fatte dallo scrivente il dispaccio io ritengo, che possa essere stato nella credibilità di averlo rilasciato aperto che possa anche averlo effettivamente rilasciato così, ma che alcune delle persone che l'avevano chiesto e che probabilmente seguitavano a confabulare seco, dopo avere ottenuto quello che desideravano, avessero ad altro tavolino operata la sigillazione del dispaccio, senza che la presenza di molti individui, i quali, necessariamente in piedi, circondavano il tavolino dove egli sedeva, gli avesse concesso vedere se mentre continuava seco il dialogo da alcuni a poca distanza, si sigillasse o no da altri una lettera. Il deposto del Maltoni in proposito conduce alla stessa osservazione; non è facile determinare se una carta che non si è avuta in mano sia stata aperta o chiusa; al testimone può in buona fede sembrare che la carta fosse aperta, mentre in realtà non lo fosse; e nella specie io vi avvertii anche nel corso del pubblico giudizio come una circostanza contribuiva a soccorrere e spiegare le dichiarazioni del Maltoni, e la circostanza era che il dispaccio portato poco innanzi, vale a dire alle 5 e 10 minuti è effettivamente aperto: ora non è improbabile che la memoria del testimone abbia equivocato un dispaccio coll'altro, e gli sia sembrato che il secondo piuttosto che il primo fosse portato aperto al telegrafo elettrico.

L'Accusa rileva che gl'invasori non avrebbero dovuto curarsi della chiusura del dispaccio perchè gli ufficiali del telegrafo vi hanno dichiarato che spessissimo i dispacci erano portati aperti all'uffizio dai custodi. Ma l'Accusa non ha avvertito che questa circostanza non poteva esser nota agl'invasori; non era facile che gl'individui del Circolo del popolo sapessero se i dispacci si dovessero consegnare chiusi o aperti; era bensì facile ad essi presumere che i dispacci del telegrafo come tutti gli altri che escono dai diversi dicasteri fossero rimessi chiusi e così che avessero desiderato, che anche quello da essi richiesto avesse la formalità della sigillazione per avere una garanzia maggiore. Tutte queste circostanze vogliono essere accuratamente ponderate dalla Corte, la quale non può dissimulare quanto sia delicata e difficile la sua posizione, quando consideri che ella a questo insieme di fatti deve dare una valutazione politica che ella sa quali erano le condizioni del paese, sa la possibilità d'una coazione per parte del Circolo, sa la poca verosimiglianza di un atto spontaneo per parte del Presidente di settimana del Governo Provvisorio di quel giorno; tutto questo sa e deve determinare se il deposto circostanziato di nove testimoni possa essere infirmato, tenuto conto della posizione politica dell'agente.

D'altronde la circostanza del Sigillo, sul quale si è tanto insistito per screditare il deposto dei testimoni, la circostanza del Sigillo pare a me tanto secondaria da non meritare troppa attenzione di fronte ai molti riscontri per i quali è meglio provata la esistenza della coazione; ma l'Accusa non si ferma neppure sulla sola circostanza del sigillo, l'Accusa trova nel Documento una direzione di un carattere diverso da quello che si contiene nel Dispaccio, e anche da questa circostanza crede desumere che il deposto dei testimoni sulla coazione non abbia apparenza di probabilità. Il Maltoni ed il Paci, dice l'Accusa, hanno deposto che il Guerrazzi era solo; chi fece dunque cotesta direzione; anche il testimone cavaliere Allegretti ha deposto che poco prima delle ore 24 vide il Guerrazzi solo nella sua stanza, che lo trovò di nuovo dopo le 24 solo, e questo essendo, dice l'Accusa chi ha fatto la sopraccarta del Dispaccio? La risposta o Signori, credo che sia imbarazzante più se io la volgerò, come ne ho diritto, all'Accusa, di quello che se l'Accusa la volga a me; io rispondo agevolmente che la sopraccarta sarà stata fatta da alcuno degli individui che chiesero il Dispaccio all'effetto sempre di dargli maggior regolarità; ma se io volgo questa dimanda all'Accusa, se io con il fatto che essa stessa ritiene, che il Guerrazzi era solo nella stanza, come può giustificare che vi fosse fatta una direzione da mano diversa?

Essa invero non ha dissimulato l'obietto, quindi ha supposto che il dispaccio sia stato esarato nella stanza del Ministero degli affari esteri: e questo ha desunto particolarmente dal vedersi che nel foglio del Dispaccio vi è l'etichetta del Ministro degli Affari Esteri, quindi ha creduto di poter sostenere che il dispaccio fosse concertato anche con i Colleghi, e che qualcheduno di essi probabilmente vi avesse fatta la direzione. Io in primo luogo debbo osservare che se l'*etichetta* del Ministero degli Esteri prova che il Dispaccio fosse emanato in questa stanza vi è nel Dispaccio stesso un'altra circostanza che per l'identica ragione dee egualmente valutarsi; se l'etichetta degli esteri coartasse la necessità che il foglio fosse scritto nelle stanze del Ministro degli affari esteri, il sigillo, il quale porta la impronta del Ministero dell'interno porterebbe la necessità, che il Documento fosse uscito dalle stanze del Ministero dell'Interno. Quindi voi vedete, o Signori, che mentre è facile spiegare, come per caso alcune carte del Ministero degli affari esteri si trovassero nelle stanze del Ministero dell'Interno; non è facile poi il sostenere che per essere scritto il Documento in questa carta fosse stato pure scritto nelle stanze del Ministero degli Affari Esteri. E avvertite, che non potrebbe neppure accettarsi il concetto, che il Documento fosse stato scritto in un luogo e sigillato in un altro, perchè l'Accusa riguarda e nota la circostanza della sopraccarta per provare che il Documento fu scritto nel Ministero degli Affari Esteri: ma se il dispaccio era portato a tal perfezione da farvi perfino la sopraccarta, rimane inconcepibile come la operazione della sigillazione dovesse andare a farsi in un'altra stanza, quando nel Ministero degli affari Esteri non dovevano mancare i mezzi per dare compimento a questo atto e per spedire di lì il Documento.

Il concetto dell'Accusa che il Documento fosse scritto nelle stanze degli esteri è da essa confortato con il deposto del cavaliere Allegretti. Ecco come l'Accusa ragiona in proposito; dopo avere esaminato il *possibile e l'impossibile,* che il foglio con l'etichetta degli affari esteri fosse nelle stanze del Ministero dello interno soggiunge.

« Mi perdoni la Corte se mi permetto trattenerla in simili ri-
» lievi. Astrattamente potrebbero parere quisquilie: nel caso però
» non mi sembran tali, anche perchè vengono a porgere e trarre
» schiarimento e conforto dal deposto assai in ciò significante
» del segretario Allegretti. Questo testimone, rammenterà bene
» la Corte, come nel suo orale deposto dando discarico della nota
» circolare che spedì nel dì 8 febbraio al Governatore di Porto-
» ferraio, ed agli altri capi politici compartimentali per ordine
» del Guerrazzi, fece sentire che sul cadere di codesto giorno e

» precisamente circa le ore 24, si recò chiamato dal Guerrazzi
» stesso e lo trovò non già nella propria stanza, ma sibbene in
» quelle del Ministero degli Affari Esteri, in conferenza coi col-
» leghi di Governo e con altre persone; che essendosi il Guer-
» razzi partito da codesta Adunanza condusse lui testimone nella
» propria stanza ed ivi da solo a solo gli diede l'incarico di scri-
» vere la circolare in quel concetto, ed in quei termini che egli
» vi riferì, come già dissi, quasi litteralmente; che disceso per
» scriverla nel proprio ufficio, ed inteso quasi subito come il Guer-
» razzi faceva ricerca di alcune carte, egli risalì per recargliele
» unitamente a certi denari che teneva di sua pertinenza, che in
» quell'occasione pure si trattenne a far seco qualche parola,
» perciocchè essendosi mostrato ed annunziato turbato per le
» destituzioni d'impiegati e specialmente di alcuni di Prefettura,
» che incoate la notte dal 7 all'8 febbraio proseguirono e si pub-
» blicarono il dì appresso, il Guerrazzi gli disse « *vi sono dei*
» *doveri penosi, ma bisogna compirli* ».

L'Accusa nel porre questi fatti procede in un equivoco manifestatissimo. Il cavaliere Allegretti non ha fatto parola di adunanze dei Ministri; io ho i miei appunti ed ho ragione di credere che debbano coincidere con quelli del Processo verbale di Udienza. Il cavaliere Allegretti non ha fatto menomamente parola dell'adunanza del Consiglio dei Ministri: cotesto equivoco nasce dal trovarsi in un luogo, che il cavalier Allegretti ha fatto cotesta dichiarazione, ma essa non è punto referibile alla circostanza dalla quale l'Accusa vorrebbe desumere la presenza del Guerrazzi nelle stanze del Ministero degli Affari Esteri, e la possibilità che il dispaccio fosse combinato con tutti i componenti del Governo. La circostanza alla quale il fatto è referibile è questa; richiesto nel Processo scritto il cavaliere Allegretti del perchè il dispaccio ch'egli spedì la sera del dì 8 non portasse la firma del Guerrazzi, richiesto di ciò il cavalier Allegretti rispose in una lettera al Giudice Istruttore degli atti: « (*legge*) Parmi però, *sebbene non lo rammenti con sicurezza*
» *nè possa perciò accertare esser questa la causa* della relativa
» omissione, che oltrepassata d'assai l'ora della spedizione e della
» partenza della posta il Sig. Guerrazzi non fosse altrimenti
» accessibile *trovandosi in union dei suoi colleghi ec.* ».

Ora il cavaliere Allegretti in questa dichiarazione ammette un semplice possibile, che non già quando andò la prima volta dal Guerrazzi, ma quando l'Archivista dovè andare a prendere la firma a diversi documenti che dovevano spedirsi, egli fosse in colloquio con i suoi colleghi: e notate che il cavalier Segretario dà ciò come possibile, e il possibile non sussiste, perchè egli

stesso nel processo verbale ha dichiarato poi che tornato nelle stanze del Guerrazzi lo trovò *solo*, quindi non era punto andato nella stanza dei Colleghi. Nè vi è prova o amminicolo, dal quale potesse arguirsi, che i Colleghi fossero in Palazzo Vecchio a quell'ora: ora l'Accusa equivoca questa dichiarazione scritta con l'altra che egli ha fatta a questa udienza che egli trovasse il Guerrazzi in colloquio con i suoi colleghi. Il cavalier Allegretti ha dichiarata una circostanza analoga anche a questa, ma non ha già parlato nel suo deposto orale della sera del di 8; ha parlato invece della mattina del di 18 di febbraio nel qual giorno egli ha dichiarato a questa Udienza che essendosi portato per affari di ufizio dal Sig. Guerrazzi lo trovò adunato con i suoi colleghi e dovè trattenersi alcun tempo, e seppe che erano adunati per parlare della proclamazione della Repubblica, alla quale il Guerrazzi stesso virilmente si opponeva.

L'Accusa del raccogliere le più piccole circostanze ha commesso alcuni di questi diversi equivoci: o ha supposto che quello che il cavaliere Allegretti diceva del di 8 febbraio lo avesse detto del di 18 febbraio, o ha supposto che quello che nella lettera aveva detto sul Nardi archivista che doveva essere andato a chiedere la firma al Dispaccio nella sera del di 8 dovesse riferirsi alla epoca, nella quale l'Allegretti stesso andò per la prima volta in cerca del Guerrazzi. Cosi io intendo di aver rettificato questo asserto sul deposto del cavaliere Allegretti, deposto che ritengo quale effettivamente mi resulta dagli appunti che ho preso, e che torno a ripetere voglio lusingarmi che coincidano con il Processo verbale. Questa confusione di fatti ha operato in modo che il Pubblico Ministero avrebbe trovato un appoggio validissimo al suo sistema, appoggio, che fatta la dovuta rettificazione, crolla da ogni lato. Infatti togliete il deposto nei termini presentati dall'Accusa manca ogni riscontro che nelle ore pomeridiane del di 8 febbraio i Colleghi del Governo si trovassero in Palazzo Vecchio, manca ogni riscontro che il Sig. Guerrazzi fosse stato nelle stanze del Ministero degli Affari Esteri, e riprende tutta la sua forza il deposto degli altri testimoni coadiuvato con quello dello stesso cavaliere Allegretti, che cioè egli fosse solo nella propria stanza, siccome lo trovò cotesto onorevole testimone nella sua prima gita, e vi rimase solo fino all'invasione sicchè anche nel tempo posteriore, nel suo ritorno lo trovò solo lo stesso cavalier Allegretti.

Non solo il rilievo che ho fatto sopra il deposto dell'Allegretti, ma anche altri ne concorrono a distruggere il concetto dell'Accusa. Nel Paragrafo 395 essa conclude cosi:

« In tale supposto la pluralità degli individui presenti lascia
» intendere, come la direzione potè esser di mano diversa da

» quella che esarò il Dispaccio; e s'intende del pari come es-
» sendo quello un Documento assai geloso e interessante, e con-
» venendo sottrarlo all'altrui curiosità, bisognava mandarlo, co-
» me fu mandato, chiuso e munito del Sigillo più corrispondente
» alla mano dalla quale era esarato ».

Questa induzione dell'Accusa che, come io ho avvertito è già distrutta col distruggere le circostanze che a senso suo portavano il Sig. Guerrazzi nelle stanze del Ministero degli Affari Esteri, questa induzione non regge: per intendere come la direzione del Dispaccio fosse di mano diversa, o desumere questa intelligenza dalla circostanza che i Mimistri fossero adunati, bisognerebbe giustificare che la sopraccarta fosse di carattere di qualche Ministro: non scarseggiano certamente in Processo i Documenti esarati dalla mano dei diversi componenti del Governo Provvisorio; eppure il carattere della sopraccarta del dispaccio non combina con alcuno di quelli; quindi l'induzione non ha nessun appoggio nel fatto.

Dice l'Accusa che il Documento essendo assai geloso ed interessante conveniva sottrarlo all'altrui curiosità: questo avrebbe portato alla necessità che nella stanza dove il Documento era esarato venisse pur sigillato; e invece il sigillo, voi lo sapete, è del Ministero dell'Interno, e siccome non ha potuto presumere l'Accusa, e molto meno provare che il sigillo del Ministero dell'Interno si trovasse nelle stanze del Ministero degli Affari Esteri, così convien ritenere che la sigillazione non avvenisse in coteste stanze; sicchè il fatto sta precisamente in opposizione al concetto dell'Accusa, la quale vorrebbe che per sottrarlo all'altrui curiosità si fossero adibite delle cautele.

Dice poi l'Accusa che, per sottrarlo a codesta curiosità bisognava mandarlo, come fu mandato, chiuso e col sigillo corrispondente alla mano dalla quale era esarato. Quando il Documento era chiuso io non so intendere come per sottrarlo all'altrui curiosità si dovesse adibire un sigillo più consentaneo alla mano dalla quale il documento era esarato; le persone, la curiosità delle quali poteva essere eccitata, erano quelle che potevano avere materialmente il dispaccio nelle mani; e in questo possesso materiale di un documento sigillato non vedendo qual era il carattere dell'interno, non vi era necessità di mettere in armonia il sigillo col carattere di chi aveva esarato il documento.

L'Accusa prosegue portando alcune circostanze le quali crede possano contribuire a giustificare il suo assunto. La prima circostanza è la lettera scritta dal cavaliere Allegretti nel dì 9, in senso molto identico a quello del Dispaccio. Questa lettera è stata già spiegata nelle contestazioni, e sarebbe superfluo di insistervi ul-

teriormente: è stata spiegata come l'effetto della continuazione della pressione che si faceva dalle persone che avevano desiderato la cacciata del Principe, e voi intendete agevolmente che la stessa firma del cavaliere Allegretti a codesta lettera è una riprova della esistenza della coazione, non essendo a supporsi che egli volesse apporre una firma, comunque per subiezione, ad un atto che conteneva a senso dell'Accusa dichiarazioni così ostili al Principe.

Una circostanza era stata addotta dalla Difesa, e questa si era la prova che altra lettera in senso assai più mite fosse stata scritta in un momento di libertà, dal Presidente di settimana al Governatore di Portoferraio circa la permanenza del Principe in codesta Isola. Di questo fatto attestava il testimone Ballerini, testimone che non piace all'Accusa; essa trova una grave censura per screditarlo; e questa grave censura è la seguente: Il testimone Ballerini ha deposto che si trovò presente al fatto dei Signori Lenzoni e Fornetti; vide e sentì esplodere la pistolettata che in codesta circostanza partì da qualcheduno della turba che aveva invaso il cortile di Palazzo Vecchio. Il testimone Ballerini dichiara che codesta esplosione venne nel momento in cui il Lenzoni e il Fornetti salivano la scala: il Fornetti ha detto che piuttosto sentì il rumore quando era per entrare in casa. Ora cotesta lievissima circostanza per la quale il testimone forse senza dare importanza al fatto, o senza ricordarlo con tanto rigore pone il Fornetti sulla scala, piuttosto che vicino all'uscio di casa: è quella per la quale l'Accusa crede che il testimone non debba meritare fiducia, e non già in un fatto nel quale si tratti di dichiarare una circostanza più precisa di tempo per cui la sua memoria o la sua attenzione non debbano ottenere tutta la credibilità, ma un fatto che sarebbe stato operato dallo stesso testimone qual è quello di avere scritto una lettera circa la quale non può cadere equivoco, nè la infermità della memoria può farne supporre la esistenza quando non fosse esistito il fatto.

Questa critica così debole al deposto del Ballerini autorizza la Difesa a ritenere che il Ballerini meriti tutta la fede: esso non è stato smentito in nessuna delle molte circostanze delle quali ha deposto in questo Processo; esso è un testimone superiore a qualunque eccezione, e non ne infirma la credibilità la piccola diversità che si riscontra nel suo deposto sul fatto del cavalier Fornetti. Quindi è necessità ritenere sopra queste dichiarazioni che quando vi fu libertà di agire regolarmente non si omise di scrivere al Governatore di Portoferraio per togliere la trista im-

pressione che avessero potuto fare i dispacci che riguardavano la persona del Principe.

Altra circostanza addotta dall' Accusa è la ricerca di notizie che il Governo avrebbe fatte sulla spedizione, ricerca che venne operata nel 10 febbraio. Ricercarne notizie vuol dire aver avuta intenzione a senso dell'Accusa, che la spedizione si facesse con animo sicuro e deliberato. Ora intende la Corte come questo concetto sia debole, e immeritevole di attenzione; ricercare quello che fosse avvenuto dalla spedizione, non è prova necessaria che la spedizione si fosse voluta; può anche esser prova che non essendosi voluta si volesse conoscere quali ne erano le fasi, onde prendere quelle misure, e quelle regole che fossero state giudicate convenevoli.

Altra circostanza è l' impedito approdo delle navi estere all' Isola di Portoferraio. Dice l' Accusa; tanta era l' intenzione del Governo Provvisorio d' impedire che il Principe potesse sbarcare a Portoferraio che temendo come potesse esservi tradotto da navi Inglesi trovò l' espediente d' ingiungere al Governatore che impedisse l' ingresso di navi estere, onde così fosse implicitamente impedito lo sbarco del Principe. Questo concetto, o Signori, oltre a non avere appoggio valido in se, non può neppure essere obiettato al mio rappresentato. L' ordine di non dare sbarco a navi estere emanò dal Ministro d' Ayala, non emanò dai membri del Governo Provvisorio : se la spedizione si fosse voluta dai membri del Governo Provvisorio, lo stesso Presidente di settimana avrebbe avuto autorità e interesse per ingiungere immediatamente al Governatore di Portoferraio che non facesse sbarcare le navi estere ove si presentassero a cotesto porto; invece l' ordine emana dal Ministro D' Ayala; il Ministro D' Ayala che l' Accusa non ha creduto responsabile dei suoi atti, e molto meno di questo, e che non ha mai posto a far parte del Processo attuale. Ma v' è una circostanza rilevantissima che spiega con molta chiarezza come l' ingiunzione diretta al Governatore di Portoferraio fosse lungi dall' avere il carattere di ostile al Principe, e la circostanza è il tempo in cui venne revocato l' ordine dello sbarco delle navi estere, quando cioè il Principe era tuttora a Santo Stefano: ora se il Governo avesse trasmesso codest' ordine per impedire che le navi Inglesi portassero il Principe a Portoferraio il timore di simile avvenimento durava finchè fosse perdurata la presenza del Principe in Santo Stefano.

Quindi la necessità di mantenere codesto ordine il quale per di più era un mezzo molto chiaro e semplice per impedire lo sbarco, un mezzo il quale non era neppure a cognizione del Pub-

blico e non poteva incontrare ostacolo di fronte ad un partito qualunque che il Principe avesse potuto avere nell' Isola perchè era diretto al Governatore, era a notizia di esso solo, non vi era necessità di propalarlo per il Pubblico; il Governatore avrebbe potuto eseguirlo senza farne troppo clamore. Da che adunque questo ordine venne revocato quando il Principe si trovava tuttora a Santo Stefano, forza è ritenere che il fine di quell' ordine non fu l' allontanamento del Principe, ma fu piuttosto il fine che è stato già da noi detto, cioè quello d' impedire che alcuna potenza estera approfittandosi dello stato innormale in cui trovavasi il paese potesse cogliere la circostanza e occupare uno dei punti più interessanti del Granducato, anzi del Mediterraneo.

Prosegue l' Accusa nella enumerazione delle sue circostanze avvertendo che furon presi i denari dalla Cassa della Dogana di Livorno per eseguire la spedizione. Vi è stato già rilevato che nell' ordine non era stato dichiarato al Pigli d' onde dovesse prendere i denari per eseguire la spedizione. Vi è stato già avvertito che il canale regolare per ottenere questo mezzo era quello di volgersi al Commissario di Guerra; ma l' Accusa per raggiungere i suoi fini giustifica perfino il Pigli in questa parte, perchè, dice essa, essendogli stato trasmesso il comando, qualunque fosse il mezzo del quale si valeva per eseguirla egli operava bene. Essa avverte che al Pigli furono menati buoni i denari presi per eseguire la spedizione, e lo avverte per far rilevare che il Governo Provvisorio non disapprovava che i denari fossero stati presi dalla Dogana.

Quando nell' esame di tutti gli atti relativi a questa spedizione nei quali vi possono essere delle apparenze di ratifica del fatto, si avverta che fu il Governo Provvisorio obbligato per coazione ad operargli, facilmente s' intende che non poteva allora disapprovare quel che era stato fatto, mentre non era cessata la coazione, il paese non era mica tornato in condizioni pacifiche e tranquille, il paese era sempre nella maggiore agitazione. A persone delle quali era necessario valersi per eseguire codesto ordine, in specie al Governatore Pigli, non era facile dire in epoca posteriore che il fatto dovesse revocarsi. Erano persone per le quali bisognava seguitare a tenere il sistema del secondarli, dar l' apparenza di voler favorire le loro mire, di voler cedere alle loro esigenze per a suo tempo poter riprendere con maggior regolarità le redini del Governo.

Soggiunge l' Accusa che anche dalle frasi del dispaccio crede potersi rilevare la libertà della sua esarazione; perchè in codesto dispaccio è detto che il Ministro Inglese avverte come il Granduca si trovava a Portoferraio; a codesta circostanza è stato

risposto nelle contestazioni, dimostrandovi come le persone che si presentarono a chiederlo poterono far sapere, forse per averlo sentito o dal Mordini o da altri, che il ministro Inglese avesse fatto una simile rivelazione. Nè le frasi « Il Ministro Inglese *mi assicura* » le quali a senso dell' Accusa porterebbero la commissione diretta nello scrivente, possono fermare di troppo l' attenzione di chi esamina questo documento quando si rifletta che essendo stato imposto per coazione, non era troppo luogo a guardare con maggiore o minore esattezza alle frasi che si adopravano, nè a notare se la manifestazione fosse stata fatta allo scrivente o ad altri.

Esaurita questa osservazione rimarrebbe ad entrare in dettagli sulla esecuzione della spedizione. Su questo non ho da fare che una osservazione generica. Una volta che la spedizione fu ordinata per coazione, una volta che il Governatore di Livorno gli dette esecuzione, i dettagli successivi riguardano le persone che furono delegate ad eseguirla, e fanno perciò parte di altra difesa. Credo solamente che fra i mali che potevano nascere da codesta spedizione il meglior mezzo per renderli minori fosse quello di porre a parte di essa Antonio Petracchi il quale dal corso intiero di questo dibattimento, voi avete sentito essere molto pronto e risoluto a parole; poco pronto e meno risoluto ai fatti; sicchè può dirsi che egli abbia molto minacciato, ma che nella sostanza quando si trattava della esecuzione e di venire ai fatti molto abbia operato di bene moltissimi mali risparmiati; quindi un uomo di codesta specie fu una fortuna piuttostochè una calamità se venne preposto a partecipare alla esecuzione della spedizione.

Dopo avere costruito il fatto della spedizione, l' Accusa scende alla parte di diritto, e dice che la spedizione diretta contro il Principe comunque il Principe non si trovasse a Portoferraio costituisce a sufficenza il delitto di Maestà. Questa questione, o Signori, porta alla necessità di ricordare indagini fatte da me e ripetute da altre difese sopra la posizione legale nella quale il Principe si trovava a Santo Stefano. Se il Principe a S. Stefano fosse stato nell' esercizio della sovranità allora potrebbe assumersi la indagine proposta dall' Accusa e potrebbe vedersi se si trattasse di attacco alla sovranità operato col mezzo di codesta spedizione; ma una volta che il Principe non era nell' esercizio della sovranità, anzi neppure era a Portoferraio, ricorrono allora le regole di diritto più volte invocate in questa Causa, ed esposte da' miei Colleghi, con non comune magistero di dottrina, dalle quali apparisce con molta chiarezza che non può parlarsi di delitto di Maestà, nè di fronte alle teorie generali del diritto penale, nè di fronte alle in-

terpretazioni speciali della Legge patria del 1795, se non esiste il possesso, l' esercizio del diritto di sovranità nell' individuo che si intende essere stato spogliato con gli atti che si asserisce costituire il delitto stesso. Io non ho assunto, nè intendo assumere la indagine dei fatti che dimostrano come il Principe non era allora nell' esercizio della sovranità, e mi serve ricordavi oggi come io abbia avvertito, che la separazione del Ministero fosse stata fatta in modo assoluto all' epoca della partenza da Siena; come a S. Stefano il Principe si fosse partito da Siena con animo di allontanarsi dalla Toscana; lo che resulta dai Documenti Inglesi, ed in specie dalla Lettera di Sir Giorgio Hamilton del 7 febbraio 1849 nella quale in modo non equivoco è detto che il Granduca aveva ricercato un Battello per ricevere a bordo esso e la sua famiglia (to receive him and his family on board).

È questo interessante documento perchè emana dalla persona che fu ricercata dal Principe per tutelare il suo allontanamento da Siena e la sua partenza. A questo debbo oggi aggiungerne un altro, che una migliore diligenza mi ha fatto rintracciare. Emana sempre dai Documenti inglesi fatti stampare nel 1849. È il Rapporto dell' Ammiraglio Parker all' Uffizio dell' Ammiragliato di Londra. In questo Rapporto egli rende conto del movimento dei diversi Battelli, e l' uso al quale gli aveva destinati; ricorda di averne mandato uno per ordine del Ministro Hamilton trasmessogli dal Capitano Codrington a S. Stefano per dare *ricevimento e TRASPORTO al Granduca e alla sua famiglia.* « Vi prego » scrivere al Segretario dell' Ammiragliato, che alle 4 pom. del» l' 11 corrente, il battello di S. M. « Porcospino » giunse a Na» poli con un dispaccio del Capitano Codrington della « Teti » » con il quale ne informava che il Granduca di Toscana e la sua » famiglia avevano abbandonato Siena ed erano giunti a San » Stefano nella sera dell' 8 corrente. In conseguenza di un or» dine che il capitano Codrington aveva ricevuto da Sir Giorgio » Hamilton il « Porcospino » trovò quasi nello stesso tempo il » Granduca a San Stefano, e la « Teti » che lasciò la rada di » Livorno il dì 8 si unì ad esso nella sera successiva ec.

» Non ho perduto un momento dopo l' arrivo del « Porco» spino » nello spedire « l' Artelope » a Civitavecchia per dare » il cambio al « Can Mastino, » a Civitavecchia con ingiunzione » al Comandante Key di unirsi al capitano Codrington a San Ste» fano *onde dare ricevimento e trasporto* (affording reception » and conveyance) *al Granduca e sua famiglia, in qualsi» voglia direzione desiderasse (Affairs of Italy P. IV, pag.* » 142*)* ». Anche dunque quegli ordini che il capitano Codrington riceveva da Sir Giorgio Hamilton e trasmetteva al Capo della

Squadra del Mediterraneo portavano espresso il desiderio del Granduca di allontanarsi; anche quegli ordini portavano senza dubbi, senza condizioni, la dichiarazione espressa che le Navi Inglesi erano state ricercate per *dar ricevimento e trasporto al Granduca e alla sua famiglia in qualunque luogo Egli avesse voluto dirigersi.* Vi ricordai altresì nell' esame di questa parte interessante di fatti, che dall' 8 fino al dì 11 di febbraio il Principe da San Stefano non aveva attivata nessuna comunicazione, nè con alcuno dei Ministri, nè con i capi delle Assemblee, nè col Governo Centrale, onde erano da esso interrotte anche quelle relazioni che aveva avute durante la sua permanenza in Siena. Vi ricordai pure che nessun atto di Governo vero e proprio era stato fatto dal Principe.

Potrei ora esporvi la teoria di diritto e citarvi sopra una simile questione una quantità di scrittori, e lo farei volentieri se non fossi stato prevenuto; ma basta fra i più validi e i meno sospetti ricordarvi il Grozio e i dotti suoi commentatori fra i quali in specie, il belgio Van Meulen, e il Cocceio. Codesti scrittori esaminano il fatto dell' abbandono del governo e dicono che la derelizione contiene una renunzia tacita del Principe all' esercizio della sua sovranità e al possesso de' suoi diritti maiestatici. Dopo ciò, e indipendentemente dall' esame delle violenze che dettero vita al dispaccio per la spedizione di Portoferraio, voi vedete che il Principe posto per propria volontà nella posizione di non governare era, come dicono tutti i pubblicisti, tornato nelle condizioni di privato perchè la derelizione, codesto atto che aveva tutta l' apparenza di una tacita abdicazione non conteneva nessuna condizione, non conteneva nessuna riserva, quindi dicono i pubblicisti, quando non esiste alcun riservo, il Principe che si astiene dal Governo, e che mostra così di abbandonarlo ritorna nella posizione di privato. *(Grozio, De Jure Belli et Pacis L. 1, C. 4, §. 9.)*

Questa circostanza interessantissima non può essere nè è dissimulata dall' Accusa, la quale con molta industria si accinge ad esaminare se vi siano atti dai quali possa arguirsi che il Principe continuasse nell' esercizio dei suoi diritti maiestatici, e dopo accurato esame delle varie circostanze crede poter desumere che esercizio fin lì vi fosse, da alcune particolarità che io vado a ricordare alla Corte. Dice l' Accusa che il Principe colla protesta dell' 11 al Corpo Diplomatico, col Proclama del 12 ai Toscani si pose in aperta resistenza ai tentativi di rovesciamento che venivano fatti per parte del Governo Provvisorio. Per dare la giusta valutazione a codesto atto è necessario, o Signori, fare una distinzione; altro è indagare se fu intenzione del Principe di

abbandonare di fatto il Governo, altro è indagare se il contegno che tenne il Principe di fronte al Ministero, di fronte al Governo che rimaneva a Firenze fu tale da ingerire nelle persone rimaste la credibilità che egli non volesse abbandonarlo.

Quando si dovesse scendere a esaminare quali erano le intenzioni del Principe sarebbe forse agevole, in specie con gli atti non conosciuti allora dal Governo Provvisorio il ritenere che il Principe non avesse intenzione di abdicare i suoi diritti maiestatici; ma quando si assuma l'indagine dei diversi fatti che vennero posti in essere per desumerne se nella credibilità dei più, e di fronte alle regole del diritto pubblico possa ritenersi che vi fosse tutta l'apparenza d'un abbandono assoluto del governo, quando si assuma in questo aspetto l'indagine, certamente non possono esservi dubbi favorevoli alle persone che agirono verso il Principe. Infatti, o Signori, le proteste dell'11 e del 12, a parte il silenzio nell'8, 9 e 10, non furono mica mandate in modo officiale al Governo; non fu mica fatto passo alcuno perchè il governo stesso potesse venire in legale cognizione che il Principe aveva intenzione di perseverare nel Governo dello Stato. Il Principe mandò la protesta al corpo diplomatico e sarebbe stato molto agevole incombensare alcuno degli onorevoli rappresentanti di dare diretta comunicazione alle persone che si trovavano al Governo, di codesta protesta.

Ma questo, o Signori, non fu fatto menomamente; il proclama del 12 ai Toscani non fu già ricevuto a Firenze, ma fu inviato al General De Lauger, il quale lo sparse in un modo clandestino al Governo. Egli non si diresse già al Capo del Governo Provvisorio per farglielo conoscere; no, o Signori, si diresse ai capi delle milizie, e comunque da essi potesse venire in cognizione indiretta ai componenti il governo provvisorio, non ne veniva buona conseguenza per indurne che il Governo fosse accertato della autorità dell'atto, e potesse sapere che il Principe senza notiziarlo di quello che andava a fare avesse di fatto posto in essere un proclama di codesta specie, avesse data al General De Lauger la Commissione che egli vantava di aver ricevuta dal Principe stesso.

D'altronde, o Signori, le proteste possono valere per mostrare l'animo del Principe volto a salvare i diritti maiestatici, ma d'altronde la sua posizione legale era molto semplice: o intendeva governare, o non intendeva governare. Se intendeva governare agevoli erano i mezzi legali: doveva nominare un nuovo ministero, e bisognando portarlo a S. Stefano, se opinava che S. Stefano fosse l'unico luogo in cui si potessero emanare liberamente gli atti di governo. Se non gli piaceva no-

minare un ministero, poteva, come era stato operato con esempi recenti e vicini dai Duchi di Parma e Modena, e più tardi dallo stesso Pontefice, poteva nominare una deputazione o luogotenenza del regno, la quale disimpegnasse i suoi diritti sovrani finchè le condizioni del paese a senso suo impeditive della sua libertà, non gli avessero dato abilità di riprendere di persona il governo dello stato. Questo, o Signori, era il passo legale che poteva esser fatto per mostrare l' intenzione di perseverare nell' esercizio de' diritti di maestà e della sovranità; ma dacchè nessuno di questi atti era stato fatto, dacchè le proteste che si emettevano non venivano menomamente dirette al Governo provvisorio, il Governo stesso era nella legittima credibilità che il Principe avesse voluto abbandonare il potere.

Ma qui non cessano i riscontri de' quali l' Accusa crede inferire che il Principe perseverasse nell' esercizio de' suoi diritti maiestatici, e ricorda com' egli tenesse scorta inglese alla sua abitazione; come desse ordine alla barca delle saline presso S. Stefano di non far transitare individui; come impedisse al Pretore locale di affiggere atti del Governo provvisorio; come chiedesse aiuto Piemontese, e come finalmente durante la sua dimora in S. Stefano vi fosse rispettato, obbedito e protetto. Tutte queste circostanze, o Signori, non influiscono menomamente per mostrare che la mente del Principe fosse di seguitare ad amministrare lo Stato, perchè la questione non è già di vedere se il Principe avesse dato un ordine qualunque, e se in questo ordine fosse obbedito (ed ora vedremo se lo fu): la questione è di vedere se il Principe perseverava a volere disimpegnare la somma delle cose dello Stato nell' interesse generale del paese, se egli cioè volesse seguitare a mantenersi in quel pieno esercizio de' diritti ne' quali si trovava quando risiedeva in Firenze e a Siena, quando operava di concerto col Ministero. Ora che il Granduca tenesse guardia inglese, che dasse ordini per non far transitare persone dalle Saline, sono riscontri che voleva provvedere alla propria sicurezza; non sono riscontri che volesse seguitare ad amministrare lo Stato; che impedisse al Pretore locale di affiggere atti del governo provvisorio è una circostanza che indica come egli si volgesse al Giusdicente locale per impedire che nel paese ove egli risiedeva nascessero de' Subbugli che compromettessero la sua sicurezza. Ma la Corte non può ignorare quanto egli fosse poco obbedito in codesta ingiunzione, tantochè il Pretore scriveva immediatamente al Governo provvisorio, essere sotto la pressione, e chiedere istruzioni per sottrarvisi, desiderare di obbedire piuttosto al governo centrale di Firenze che al Principe che era prossimo al luogo di sua residenza.

La domanda d' aiuto Piemontese non si riferisce alla conservazione, ma al riacquisto de' diritti, e porta anzi a far supporre che lo stesso Principe fosse nell' opinione di avere abbandonato il governo, senza di che invece di rivolgersi all' aiuto Piemontese avrebbe fatto appello da S. Stefano al paese, avrebbe usato de' mezzi di governo de' quali può usarsi in simili congiunture.

L'essere rispettato e obbedito a S. Stefano non è una prova dell' esercizio di sovranità, ma è una prova che la qualità delle persone doveva necessariamente in piccolo luogo, qual era S. Stefano, inspirare e inspirava ossequio e rispetto; ma ripeto da questo ossequio, da questo rispetto non resulta che il Paese venisse da esso governato. Quindi eliminati gli atti che riguardano la propria sicurezza, eliminati quelli indifferenti, come l' ossequio ottenuto nel paese, eliminati gli altri che non sortirono neppure effetto, come l' ingiunzione al Pretore il quale si volgeva al governo provvisorio piuttosto che sottostare agli ordini del Principe, eliminati tutti questi atti, non trovate nei sottili rilievi dell' Accusa circostanza alcuna dalla quale possa provarsi il fatto che sarebbe necessario provare, vale a dire l' esercizio del governo dello Stato.

Seguendo le tracce dell' Accusa io ho esaminata la posizione giuridica della Corona a Santo Stefano, per indurre che nelle spedizioni di Portoferraio e di Maremma non vi era un attacco contro il Principe nell' esercizio e nel possesso della Sovranità, e vi ho mostrato che i diversi fatti addotti dall' Accusa per l' effetto di giustificare la perseveranza nell' esercizio dei diritti maiestatici, e la volontà nel Principe di non abbandonare la Sovranità non avrebbero potuto apprendersi come circostanze le quali dovessero fare intendere al Governo provvisorio che il Principe seguitava a governare lo Stato. Rimane ora che io noti come la intenzione del Principe, l'animo suo particolare non è circostanza dalla quale possa trarsi alcun principio legale, per il quale sia dato sostenere, esistere tuttavia in esso l' esercizio della sovranità. La sovranità ha un fine determinato quello di amministrare lo Stato; finchè il fine è conseguito la Sovranità persiste; quando il fine è abbandonato allora si viene alla presunzione dell' abbandono dei diritti maiestatici, e il Principe si pone col fatto, fuori del possesso, e di fronte ai principii del diritto nella presunzione dell' abbandono dei suoi diritti. Diceva Napoleone rispondendo ad un Indirizzo della Corte di Cassazione nel maggio del 1815. « Non » è mai stato vero dire in verun periodo della Storia, in veruna » nazione, neppure in Oriente che i popoli esistano per i re; » dovunque è stato ritenuto che i re esistono per i popoli ».

Questa massima verissima porta alla conseguenza che il diritto

attuale del possessore della Sovranità allora esiste quando è speso per raggiungere il fine, vale a dire per provvedere al Governo della nazione; quando questo fine è abbandonato vengono di necessità a cadere anche i diritti maiestatici. In questa posizione di diritto era appunto la Corona quando avvennero le due spedizioni, non v' era esercizio attuale, possesso attuale, del diritto di Maestà, quindi era essa, dice il Grozio, e ripete il Bohemero, nella condizione di semplice privato: se era nella condizione di un privato le spedizioni che mossero contro di esso non furono già dirette contro il capo dello Stato, quindi non costituiscono, nè potevano costituire un delitto di Maestà: erano una misura di Governo per impedire la Guerra Civile. Questi principii di diritto tanto più sono applicabili nel sistema costituzionale, nel quale se anche si ravvisasse nel re il fatto dell' esercizio del Governo separato dal Ministero, cotesto fatto sarebbe una infrazione alla Costituzione, perchè nel sistema rappresentativo il Re *regna e non governa*, il che vuol dire che il Re non può fare atti diretti di governo se non che col mezzo dei Ministri responsabili. Onde egli possa mantenere il principio della sua inviolabilità, è indispensabile che gli atti di Governo passino per i ministri Costituzionali, i quali stanno appunto a bilanciare la concessione fatta alla Corona dell' assoluta sua inviolabilità. Questo principio è latamente sviluppato dal signor Hello laddove appunto si fa ad esaminare la massima « il Re regna e non Governa. » Massima che d' altronde per chiunque intenda di diritto costituzionale non abbisogna di amplissima spiegazione.

Neppure nel sistema costituzionale il Re può abbandonare il paese senza il consenso delle Camere: ricordatevi, o Signori, come nel 1821 cotesto fatto avvenisse in Napoli: Ferdinando re desiderando portarsi regolarmente e legalmente a Leibach onde trattare con l' Imperator d' Austria, dovè ricorrere alle Camere e furono le Camere che gli dettero facoltà di assentarsi dallo stato.

Il Sig. Cav. Presidente. Signor Avvocato, per schiarimento osserverei che a Napoli era in vigore la Costituzione di Spagna, e che questa proibisce al Re di uscire dallo stato senza il consenso dei Parlamenti, ora lo invito a fare il confronto della Costituzione di Napoli con questa di Toscana.

Avv. Corsi. Per le regole generali del sistema costituzionale nel modo mio di vedere, il sistema rappresentativo non esiste senza la presenza del Re e dei Parlamenti ad un tempo; ogni qualvolta questo insieme di poteri, che sono quelli che costituiscono *la essenza* del sistema costituzionale, non può sussistere, la Costituzione è sciolta, ed è sciolta per i principii del diritto comune costituzionale. È verissimo che in alcune Costituzioni taluni

diritti sono tracciati con maggior dettaglio, ma questo non porta alla conseguenza che quanto non è espressamente dichiarato non abbia ad applicarsi, non formi canone osservabile di diritto comune costituzionale sotto altri statuti che quei diritti non specificano. Ripeto che quando siffatti principii sono dell'*essenza* del sistema costituzionale bisogna di necessità applicarli. È dell'essenza del sistema la permanenza al potere del Capo dello Stato? Lo è di fatto. Ora ciò posto, bisogna necessariamente ritenere che comunque non sia specificato nello statuto che il Principe non possa assentarsi dallo stato, senza interpellare la Camera e nominare un luogotenente, tuttavia abbia da ritenersi che non lo possa.

CAPITOLO XII.

Spedizione di Maremma — Insussistenza della causale addotta dall'Accusa — Mancanza di scopo per parte del Governo, che rimaneva provvisorio a fugare il Granduca — Indole dei moti delle campagne, e di Lucca, pretesi volti alla restaurazione — Di nuovo lo stato della Toscana dall' 8 *al* 14 *febbraio valutato dall'Accusa — Di certi suoi ulteriori riscontri — Lettera Chiarini al Marmocchi — Lettera Guerrazzi a Del Medico — Ragioni politiche della spedizione — Tenore del Dispaccio — Come fosse eseguito — Contegno posteriore del Governo giustificato e dichiarazioni di La Cecilia — Proclamazione della repubblica — Conclusione.*

Dimostrato che delitto di Maestà non si operava con la spedizione di Portoferrajo perchè non vi era possesso di sovranità, passo ad esaminare la spedizione di Maremma. L'Accusa comincia dal premettere che lo stato di resistenza, nel quale si era posto il Principe a Santo Stefano, la protesta che aveva emanata, doveva essere causa, spinta, per il Governo Provvisorio ad operare fatti che producessero il suo allontanamento dalla Toscana. Questo concetto dell'Accusa a senso mio è uno dei più strani che siano stati emessi. Il Governo poteva desiderare che il Principe si allontanasse da Santo Stefano, onde provvedesse alla sua salvezza onde in quella posizione politica la famiglia reale non corresse pericoli, ma che il Governo volesse lo allontanamento del Principe per raggiungere un fine suo particolare, è un fatto che non può spiegarsi se non che determinando in precedenza quale era il fine cui mirava il Governo Provvisorio, e questo l'Accusa non l'ha saputo decifrare. Infatti il Governo Provvisorio non mirava a instaurare una Repubblica, non mirava a forma diversa di governo, ma al contrario rimaneva *provvisorio*.

Il fatto del dì 18 febbraio è un fatto operato con coazione, sulla quale davvero non può elevarsi principio di dubbio, giacchè testimoni superiori ad ogni eccezione hanno dichiarato, che il Governo fu costretto a cotesto fatto, e nonostante che costretto fu cauto quanto potè di emettere la dichiarazione che seguitava ad essere *provvisorio:* dunque Repubblica il Governo non voleva, unione con Roma neppure, perchè l'avversò continuamente; attuazione della Costituente Italiana che dichiarasse essa una forma di Governo, neppure voleva, perchè il Governo promosse invece una Costituente Toscana che attraversasse gli effetti della Costituente Italiana: che prediligesse la fusione con altri stati non v'è prova in processo. Ora domando io qual era questo fine cui mirava il Governo Provvisorio, e per il quale a senso dell'Accusa avrebbe avuto bisogno della espulsione del Principe? Questa è la domanda che non ha risposta adeguata per parte del sostenitore dell'Accusa, nè io suppongo che gli sarà facile poterla dare neppure con raddoppiare le sue indagini sottilissime.

Soggiunge l'Accusa esservi state tendenze alla restaurazione in vari punti del Granducato, e cita i fatti di Empoli, i movimenti di Val di Chiana, della Lucchesia, del Gabbro. L'Accusa però ha dimenticati i documenti della difesa, i quali hanno ampiamente giustificato come tutti i municipii della Toscana facessero atto di adesione al Governo Provvisorio, come moltissimi paesi e Circoli di quei paesi acclamassero alla partenza del Principe, onde se in due o tre luoghi vi erano manifestazioni favorevoli ad esso, cotesti per chi aveva senno politico ed era alla somma delle cose, non dovevano apparire se non che fatti che mostravano la imminenza di una guerra civile, di una rotta fra i partiti che agitavano il paese; d'altronde i fatti di Empoli che riporta l'Accusa voi sapete qual fine sortissero, quello dell'incendio della stazione; quelle violenze potevano rinnovarsi, e con esse ripetersi gli eccessi, onde dovevano reprimersi comunque fossero fatte in mezzo alle acclamazioni pel Principe. I movimenti della Val di Chiana erano di un colore affatto diverso, vari erano i partiti nel Valdarno di sotto; alcuni municipii erano di principii spinti, altri no, e gli uni confinanti con gli altri; io vi ricorderò solamente gl'indirizzi del Circolo di Foiano che apparteneva alla maggior parte dei paesi ove le idee politiche erano esagerate; in altre parti le idee erano meno spinte anzi retrograde. Ora questo giustifica il mio assunto, giacchè se da un paese all'altro variavano i partiti politici ciò mostrava la imminenza della guerra civile che avrebbe potuto suscitarsi se le cose non fossero state condotte con il senno necessario.

Questo per il Val d'Arno.

Lascio di parlare delle campagne lucchesi e di Lucca, che il testimone signor Cavalier Allegretti vi ha dichiarato quali fossero i movimenti di quei popoli, quali i partiti che agitavano codesto paese, e se volgessero favorevoli al Principe; lascio di parlare del Gabbro che l'Accusa forse ignora essere un luoghetto di 200 o 250 individui che non merita una speciale attenzione. Neppure parlo degl' impiegati che l'Accusa dice essere stati pronti a muoversi verso il Principe, ed aver fatto in realtà delle manifestazioni favorevoli, perchè se si toglie il signor Martini, se si toglie il signor Martelli che abbandonarono l'impiego, io non so quali altre dimostrazioni vi fossero in quel tempo in favore del Principe. Quindi i movimenti parziali dei quali fa parola l'Accusa vogliono esser posti in confronto delle altre condizioni dello stato, vogliono essere anche esaminati di fronte agli indirizzi unanimi dei Municipii della Toscana che acclamavano al Governo Provvisorio, e in questa ispezione ripeto è facile il rilevare che potevano essere indizii di guerra civile, non potevano essere indizii di manifestazioni favorevoli al Principe sulle quali potesse il Governo basarsi per operarne la Restaurazione.

Ciò posto, e addentrandoci nell'esame speciale della spedizione di Maremma, è indispensabile che la Corte torni a ricordare quali erano le condizioni del Governo Provvisorio fra l'8 e il 14 febbraio perchè l'Accusa (non può dissimularsi), l'Accusa esamina sempre ed in ogni occasione i fatti come avvenuti in tempi tranquilli, l'Accusa della coazione non tien conto, anzi quando trova in questa epoca, nella quale l'effervescenze popolari furono pur troppo enormi, degli atti che si spiegano facilmente con lo stato politico del paese, essa gli registra per porli a carico del governo, senza dall'altro lato menargli buone le condizioni nelle quali furono operati e posti in essere. Nelle contestazioni relative alle spedizioni vi è stato ricordato lo stato del paese dall'8 al 14 febbraio, vi sono stati anche riletti i documenti che lo comprovano, quindi io mi limito a riassumere i diversi fatti che vi furono ricordati di codesta epoca perchè gli abbiate a guida nelle circostanze che accompagnarono la spedizione di Maremma. Vi è stato avvertito come i Circoli rimanessero in permanenza dall'8 febbraio in poi, come vi fossero replicati tentativi per la proclamazione della Repubblica; come i Livornesi si portassero appositamente a Firenze a codesto uopo; come venisse invaso il Palazzo Vecchio certo giorno da persone che acclamavano e chiedevano al governo con alte grida che proclamasse la Repubblica; come il Circolo avesse fatto di suo proprio moto spedizioni a Empoli nell'intento di reprimere i movimenti di quel paese, come il Circolo di Firenze avesse chiamato i Circoli delle province invitandoli a portarsi a giorno fisso

in Firenze onde tutti uniti operare una coazione sul governo e spingerlo alla proclamazione della Repubblica. Come la stampa si agitasse contro il governo stesso rimproverandogli di tollerare che il Principe seguitasse a stanziare sul suolo toscano e di avere male operato lasciandolo fuggire da Siena piuttostochè fermarlo; come la stampa si agitasse contro il governo stesso rimproverandogli di avere eletto Giorgio Manganaro, uomo che parve troppo vôlto a principii conciliativi e miti, per Commissario alla Spedizione di Empoli, dove il Circolo avrebbe voluto che si operasse con mezzi arditi e violenti; come il Circolo minacciasse di fare esso la spedizione di Maremma, minaccia che oltre a resultare dalla stampa dell' epoca che vi fu letta, resulta anche dal deposto del Testimone Lazzeretti che ricordava la relativa mozione fatta al Circolo del Popolo. Vi fu ricordato in codesta contestazione, sempre sopra la scorta dei relativi documenti che avete presenti quali esistono sotto le speciali rubriche nella *Raccolta dei documenti a difesa* che sono stati a voi sottoposti, vi fu dimostrato che il Circolo di Grosseto mandò all'Alberese una deputazione in cerca del Principe, che fu proposto da alcuni di Maremma di arrestare il Principe e la sua famiglia e inviarli a Monte Filippo. Dalla stessa residenza del Principe vengono dichiarazioni per parte del Giusdicente che al Principe certamente non erano favorevoli. Grosseto invia una deputazione per costringere il governo a prendere una misura onde allontanare il Principe da Santo Stefano e codesta spedizione intendete agevolmente che posta nel paese e formata a modo e volontà del Circolo del Popolo non poteva certamente tranquillizzare gli spiriti ma dovè essere un incentivo potentissimo per suscitare le ire che già crescevano giornalmente sulla permanenza del Principe sul territorio toscano. L'Accusa non considera tutte queste circostanze, l'Accusa non dà nessuna valutazione a questi fatti che pure hanno tutta l'importanza politica necessaria per spiegare quello che venne operato posteriormente. L'Accusa si ferma ad altri riscontri dai quali comincia a fabbricare certa sua pretesa intenzione del governo di rimuovere il Principe da Santo Stefano; questi riscontri consistono nella lettera che fu scritta da Chiarini a Marmocchi per inviare dispacci sopra la partenza del Principe. Avete sentito che è stata questione sopra le parole « *Trista condotta* » usate in codesta lettera; e all'Accusa non è piaciuta la spiegazione che vien data dal Testimone Chiarini; ma il fatto è di nessuna o poca rilevanza in quanto che in Processo non esiste nessun Proclama emanato dal governo nel quale si rimproverasse la condotta del Principe, col quale si cercasse di denigrare nell'opinion pubblica la sua persona. L'Accusa però diligentissima rifrusta fra le carte del Circolo del Po-

polo e sostiene il Governo essere solidale di quello che nel Circolo del Popolo si faceva, rifrusta fra gli stessi documenti che la difesa ha addotti per giustificare lo stato di sollevazione ed il fanatismo politico dei tempi, trova due proclami; il primo è un proclama del Circolo del Popolo del 15 febbraio, il secondo è un Proclama del Popolano Giannetti che contiene frasi così sconce ed ostili che lo stesso Signor Presidente giudicò più opportuno che non fossero lette a quest'udienza; intende facilmente la Corte che codesti due documenti non debbono nè possono collegarsi nè riferirsi coll'ingiunzione che si contiene nel biglietto del Chiarini al Marmocchi. Le persone del Governo potevano invitare il Ministro dell'Interno e dare il corso regolare a proclami del Governo fatti nei giorni precedenti sopra la partenza del Principe; ma per poter supporre che in codesta ingiunzione vi fossero ordini da fare eseguire a terze persone, di proclami incendiari e avversi al Principe stesso, converrebbe necessariamente che ben altre circostanze e ben altre prove occorressero.

La lettera del Chiarini non fa che sollecitare il Marmocchi a spedire i proclami, lo che fa supporre che i proclami fossero già esistenti, fa supporre che i proclami dovessero emanare dal Ministero stesso perchè in caso diverso l'ingiunzione sarebbe stata di cercare segreti agenti i quali fabbricassero proclami avversi al Principe denigranti la sua posizione, le cose che egli aveva operate. Di questo non vi è parola nella lettera del Chiarini. I Proclami del Circolo del Popolo, il proclama del Popolano Giannetti non sono che una conseguenza pur troppo, dell'effervescenza dei tempi, e la difesa, l'ultimo in specie, lo aveva addotto a questo effetto. L'Accusa che lo fa suo, l'Accusa che lo porta a spiegare la lettera del Chiarini, ripeto non giustifica nessun nesso fra quest'ordine e i proclami, quindi è un abusare soverchiamente dei documenti che esistono in processo per fabbricarvi un giudizio che a dirimpetto della logica non può avere sussistenza alcuna.

Un'altra circostanza addotta dall'Accusa è la lettera scritta al Del Medico Staffetti. La lettera al Del Medico Staffetti voi lo sapete, o Signori, non è venuta nè da Massa ove avrebbe dovuta esser diretta, nè dalle dichiarazioni del Del Medico stesso. La lettera allo Staffetti non è che una minuta scritta dietro la missiva dello Staffetti stesso. Di fronte ad essa noi abbiamo più volte ripetuto che mancava la giustificazione che la lettera fosse stata spedita, e la giustificazione avrebbe potuto di leggieri farsi avanti la Corte quando l'Accusa fosse stata diligente di citare il Del Medico, anzi di accogliere le istanze che si facevano noi stessi per sentire il Del Medico onde accertarsi se essa fosse giunta al suo destino.

Questa ispezione non essendo fatta, mancando la giustificazione dello invio, bisogna per necessità accogliere le repliche che a questi fatti venivano date nelle contestazioni, vale a dire che potesse essere uno scritto preparato per sedare le esigenze delle persone le quali frequentavano il Ministero, che volevano imporre atti violenti, piuttostochè uno scritto volto ad esser spedito al suo destino.

Dopo questi precedenti dei quali vedete quanta poca sia la rilevanza, l' Accusa obietta gli ordini al Pigli per la spedizione di Maremma. Su questa spedizione è interessante il premettere una osservazione generale. Il Governo vedeva pur troppo che il movimento dei Circoli, il movimento della fazione estrema si volgeva ad operare direttamente, e si volgeva ad atti manifestamente ostili al Principe. Il Governo sapeva che i Circoli deliberavano di proprio moto la spedizione contro il Principe. Vi era mezzo per impedirla? Vi era mezzo per fare che le deliberazioni di questa fazione estrema non sortissero alcuno effetto? No, o Signori; perchè il Governo non aveva mezzi di repressione, molto meno mezzi da usarsi contro la parte che avea preso il disopra nel paese dopo la partenza del Principe. Quindi non si poteva calmare codesto desiderio, non si poteva frenare codesto impulso se non che coll' assumere in proprio la impresa che si voleva operare o almeno dichiarare a chi voleva fare la spedizione che il Governo pensava esso a farla con i denari propri onde temporeggiare in modo che il fatto non potesse riuscire di alcun effetto. È in questo concetto che il Governo ordinava la spedizione di Maremma; ora avvertite, o Signori, come fu ordinata.

Il dispaccio al Pigli gl' ingiunge due cose: gl' ingiunge di preparare la spedizione, gl' ingiunge di farla dipendere dal D' Apice. « Colla massima sollecitudine *apparecchiate* spedizione *di gente* » *scelta* che s' indirizzi verso Santo Stefano per la via del lit- » torale: ma per paese amico e per ingrossarsi come palla di » neve, quindi mandate gente scelta. D' Apice vi scriverà e *vi* » *atterrete ai suoi consigli.* »

Dunque tre condizioni; in primo luogo l' ordine di *preparare* e non di spedire, in secondo luogo di preparare *gente scelta*, in terzo luogo di agire *tenendosi ai consigli del D' Apice.* L' Accusa esaminando codesti Documenti, dice che non vi sono condizioni; che non era se non una modalità il consiglio del D' Apice: poteva essere attesa e non poteva essere attesa l' ingiunzione. Era a mente della Accusa ordine positivo che la spedizione si facesse; quindi il Pigli al quale veniva data questa commissione poteva agire a talento suo usando di quei mezzi che fossero sem-

brati a lui più opportuni; e qui torna l'Accusa a invocare la prediletta teoria del Mandato colla quale, voi l'avete sentito, sono stati sciolti i problemi più difficili di questa Causa. Ma, o Signori, non volendo storcere il senso delle parole, mi pare che non vi sia bisogno di ricorrere ai canoni interpretativi per ravvisare nel dispaccio quelle circostanze o quelle condizioni che pure vi sono.

Apparecchiare non vuol dire *eseguire;* apparecchiare si è sempre inteso nel senso di preparare, mettere in ordine e non già di eseguire. *Vi atterrete* ai consigli del D'Apice, è un comando diretto non una modalità; bisognerebbe per il concetto dell'Accusa che il committente principiasse dallo stabilire nell'atto che costituisce la commissione, che ad ogni modo debba farsi una spedizione, che il Governo debba eseguire ad ogni modo questa spedizione, e che solamente *se crede, se lo reputa ben fatto possa valersi di tale o tal altro consiglio;* in luogo di queste considerazioni che sarebbero necessarie per trovare le modalità nelle condizioni del dispaccio, il committente dichiara che il Governatore *apparecchi soltanto*, e dichiara che debba tenersi ai consigli del D'Apice. Quest' ordine tanto meno poteva essere trascurato dal Governatore di Livorno in quanto che ricorrevano due circostanze: in primo luogo la facilità con la quale poteva prendere nuovi ordini dal Governo tostochè il D'Apice richiese di far parte della spedizione; la seconda circostanza è che la spedizione non fu già preparata con troppa fretta, vi corsero alcuni giorni dalla trasmissione dell'ordine alla esecuzione. Qui il Governatore di Livorno poteva chiedere con agevolezza al Governo centrale quelle ulteriori istruzioni che avesse reputate sufficenti per adempire il mandato; ma in luogo di questo sta il concetto che vi è stato espresso nelle contestazioni, vale a dire, che il Governatore di Livorno colse la circostanza favorevole di sentire parlare di una spedizione in Maremma per darvi la più sollecita esecuzione, e non si arrestò all' inconveniente del D'Apice che non volle assumere la direzione, ma vi sostituì immediatamente un altro capo al quale credè di poterla affidare, e col quale sarebbe riuscita più facilmente, secondo i desiderii del Governatore di Livorno.

L'Accusa riassume le circostanze posteriori con le quali crede di poter porre in essere in certo modo una ratifica del fatto. La osservazione che ho emessa rapporto all'altra spedizione ricorre anche su questa. Si poteva cercare il mezzo di tergiversare con la fazione estrema promettendogli di fare una spedizione anzichè permettere che la facesse la fazione stessa; ma una volta che l'ordine era stato trasmesso non era dato disapprovare quello che

era stato fatto, nè era dato di fare dichiarazioni manifestamente contrarie e al voto popolare e al principio di esecuzione che secondo i voti popolari fosse stato fatto dalle persone incaricate di porre in essere la spedizione. Revocare codest'ordine era tornare precisamente ai pericoli che si erano voluti evitare; disapprovare e contro ordinare la spedizione era tornare nel pericolo che la spedizione fosse stata fatta per tumulto popolare, incomposta, nel modo il più dannoso e che poteva riuscire più grave al principe. Neppure giustificano la intenzione ostile del Governo le altre circostanze che vengono sviluppate dall'Accusa. La chiamata per esempio del Petracchi a Firenze è stata spiegata per dare e ricevere ordini sopra la spedizione della sua colonna; la chiamata del Petracchi a Firenze, l'Accusa vuol ritenerla per dare ordini speciali in proposito al Petracchi stesso. Ma se la intenzione del Governo era che la spedizione di Maremma si facesse anche sotto il D'Apice o con altro capo capace di disimpegnarla, era dunque inutile chiamare Petracchi a Firenze: bastava per mezzo del telegrafo dichiarargli, che invece di stare come era stato fino allora sotto il D'Apice, si ponesse sotto gli ordini di quell'altro Capo che fosse stato prescelto per eseguire la spedizione; così questa circostanza non può essere addotta come buona prova dell'animo del Governo di persistere nella Spedizione nonostante la riluttanza del D'Apice. D'altronde tutti i Dispacci con i quali il Petracchi si volge all'autorità in codesta epoca, mostrano che gli ordini ad essa venivano trasmessi non già da Firenze ma da Livorno; e ciò fu osservato costantemente tantochè perfino i rapporti e le dimande avanzate sopra le Gamelle e altri oggetti necessarii alla sua colonna quantunque volti a Firenze ebbero in replica doversi rivolgere a Livorno donde avrebbe potuto avere l'occorrente; quindi il Petracchi avrebbe dovuto avere gli ordini o dal D'Apice, o piuttosto da Livorno anzichè dal Governo Centrale. Il Governatore Pigli scelse a codesta spedizione La Cecilia, e nel prepararla non trasmise mica nessuno avviso come avrebbe dovuto fare al Governo Centrale di Firenze; il Governo doveva credere in quell'epoca che egli stesse sempre occupandosi dei preparativi della spedizione e che aspettasse gli ordini speciali per la sostituzione di un capo al D'Apice che aveva ricusato di farne parte ed al quale, tanto è vero che la spedizione non si voleva, niuno era stato sostituito. Invece di aspettare codesti nuovi ordini dal Governo, Voi sapete che il Pigli fece battere nel 17 la generale, fece raccogliere i Civici, operò in modo diametralmente opposto a quello che si conteneva nel dispaccio che ordinava la spedizione di Maremma; mentre in quello si parlava *di preparare*, e di preparare *gente scelta*, mentre in quello si cercava che la spedizione

dovesse esser fatta con regolarità e prudenza, e sotto gli ordini del D'Apice, Egli raccoglieva i Civici, operava in modo tumultuario, la eseguiva senza ordini ulteriori e sostituendo un capo di suo arbitrio. La difesa per giustificare sempre più come l'intenzione del Governo non fosse stata quella di proporre La Cecilia a codesta spedizione, la difesa vi ha prodotto l'opuscoletto che La Cecilia ha stampato in Svizzera nel quale ha detto con tutta chiarezza che il Guerrazzi non voleva la spedizione di Maremma; l'Accusa trova censurabile, trova inattendibile lo stampato, la prova che resulta da questo scritto; ma essa dimentica che ha portato in Processo altri scritti di assai minor rilevanza di quello ove ha creduto che potessero favorire il suo assunto, e gli scritti portati sono per di più speciali sopra la questione che ci occupa.

L'Accusa ha portato lo scritto del Pigli. Quale fra i due scritti merita maggior credibilità? Scendo a codesto esame tenendo sempre ferma la dichiarazione fatta che quei documenti non possono costituire nessuna specie di prova, nè influire nelle convinzioni morali della Corte. Quale de' due documenti merita maggior credibilità? Il La Cecilia scacciato dalla Toscana, ve lo ha detto il D'Apice, per fatto del Guerrazzi può presumersi che nel tempo posteriore scrivesse o stampasse cose che gli potessero essere favorevoli? Non può presumersi certamente. Quindi se egli avesse conosciuto che la spedizione era stata voluta da lui avrebbe francamente dichiarato codesto fatto, giacchè egli che aveva anzi ragione di rancore per aggravare le condizioni del suo emulo dichiarava francamente che la spedizione del Guerrazzi non era voluta; lo scritto ha tutta l'apparenza della credibilità. Non è così dello scritto del Pigli, il quale vedendo, come può essere redarguito in proprio per quei fatti, ha tutto l'interesse di emetter dichiarazioni che possono esonerarlo da codesta posizione; quindi se si può credere allo scritto del La Cecilia, non si può prestar fede alcuna allo scritto del Pigli; e questo ripeto indipendentemente dal non potere costituire in questo caso una prova legale. Altre circostanze sono desunte dalla lettera del 19, colla quale, dopo aver revocato la spedizione di Maremma si dice di tener d'occhio a Orbetello e altri luoghi della Maremma stessa; ma cotesta è agevolmente spiegata con le stesse ragioni che giustificano la spedizione di Maremma; se il Principe era costà in pericolo era giusto, era regolare e savio provvedimento quello di avvertire le autorità locali, di tener d'occhio che non insorgessero collisioni e tumulti in cui il Principe potesse avere la peggio.

Finalmente l'Accusa adduce la proclamazione della Repubblica, che venuta in cognizione del Principe dovè costringerlo alla

fuga. Questo fatto non si intende come possa essere addotto qual prova di animo ostile, di azione volta contro il Principe. La proclamazione della repubblica in Firenze, io ve l'ho avvertito poco fa (il fatto ha la maggior prova in processo) fu operata da una coazione vera, propria, diretta, il Governo fece quanto stava in lui per impedire anche la propalazione di codesto fatto, quando ne' suoi dispacci disse che la repubblica era stata proclamata si, ma che il Governo seguitava ad esser *provvisorio*.

Ora se un fatto indipendente dalla volontà del Governo giunse a notizia del Principe a S. Stefano, e in quella singolare posizione nella quale ei si trovava, lo indusse ad abbandonare il territorio toscano, questa circostanza, come voi vedete, non può essere in modo alcuno portata a carico delle persone che erano al governo in quel tempo. Cosi nè i precedenti nè i fatti, nè gli ordini speciali, nè le successive cose operate dal Governo centrale stanno ad eliminare la posizione giuridica nella quale è stata operata la spedizione di S. Stefano, vale a dire non valgono ad eliminare che essa fosse stata diretta a tutelare la partenza del Principe ed evitare spedizioni incomposte.

CAPITOLO XIII.

Spedizione di Pietrasanta — Posizione del Governo provata con gli stessi suoi atti — Proclama del 16 febbrajo 1849, e suo scopo — Modi del Circolo del popolo provati con i Diarj del tempo — Mazzini a Firenze — Moto del Generale Laugier — Come accolto a Firenze — Come in Lunigiana — Cosa potesse sperare da Lucca — Suo contegno col Governo provvisorio — Suo Proclama — Qual fede potesse ingerire nell'animo dei Triumviri — Inesattezze che contiene — Piemontesi promessi non si muovono — Il movimento del General Laugier giudicato dal Cav. Fabbri — Scopo vero della spedizione di Pietrasanta — Modo della spedizione conferma il concetto vero del Governo — Obietti dell'Accusa, e loro consueta irrilevanza — Questione di diritto sulla repressione della guerra civile — Vero modo di porla — Conclusione.

Cosi, o Signori, ho esaurito in modo sommario l'esame delle due spedizioni di Portoferraio e S. Stefano: rimane a parlare di quella di Pietrasanta, rimane a parlare della supposta abolizione dello Statuto costituzionale, fatti i quali a senso dell'Accusa costituirebbero la prova più fondata del sostanziale dell'incolpazione.

Il sistema generale tenuto dall'Accusa nell'esaminare questa parte più interessante del Processo non si è smentito neppure

dove ha trattato della spedizione di Pietrasanta, vale a dire di dissimulare, per quanto per essa si poteva, le condizioni politiche in mezzo alle quali i fatti si operavano. Sono dovuto tornare più volte a ricordarvi le condizioni politiche della Toscana all'epoca dei fatti incriminati, ed anche nella trattativa della spedizione di Pietrasanta non posso a meno di non tornare nuovamente sopra alcune di coteste circostanze e farvi notare quei documenti che in modo particolare le comprovano.

Nei giorni prossimi a quello nel quale la spedizione di Pietrasanta venne ordinata ed eseguita, le agitazioni Toscane, le esigenze popolari erano cresciute a dismisura molto più di quello che non fossero anche nei momenti posteriori all'8 febbraio. Il Governo non si ristava dal cercare con ogni mezzo che coteste tendenze per lo meno volgessero ad altri fini, e in modo più particolare aveva cercato di eccitare agli armamenti, onde vedere se poteva indurre le masse più esaltate a volgere la loro energia alla guerra piuttosto che alla proclamazione di una od altra forma di Governo. Era a questo effetto che nel 16 di febbraio veniva emanato dal Governo il seguente Proclama:

« La nostra bella contrada si disfà, se quanti hanno cuore ita-
» liano non sorgono animosi a salvarla.
» Bande di facinorosi col pretesto della fuga di Leopoldo II,
» ed anche senza pretesto, irrompono al saccheggio e allo incen-
» dio. Il Governo ha represso gli scellerati, e saranno puniti.
» Alcuni soldati figli di questa terra a noi dilettissima abban-
» donavano le bandiere, e con sacrilegio maggiore disertavano i
» confini alla fede del sacramento loro affidati. Una cosa sola
» conforta l'animo travagliato ed è questa, che i più, pentiti sono
» ritornati. Possa in breve un battesimo di fuoco reintegrarli
» nella pienezza dell'onore che non doveva mai rimanere of-
» feso.
» Ora corre il momento solenne; momento di eterna infamia
» o di eterno onore. Non sapremo noi spargere altro che lamenti
» codardi, e lacrime vane? Vorremo noi offrire di nuovo lo spet-
» tacolo allo straniero di una emigrazione troppo spesso derisa?
» No, i mali sono grandi, ma non minori alla costanza del
» buon cittadino. Non è mai lecito disperare della salute della
» Patria.
» Coraggio! La legge intorno ai volontari fu pubblicata; breve
» lo ingaggio di un anno e un giorno, la ricompensa giusta, l'o-
» nore grandissimo.
» Non più parole ma fatti. Se trentamila Toscani volontari non
» corrono alle armi, chi è quaggiù che ardirà parlare di libertà?

» Se il Popolo starà poi alle sue promesse il Governo non
» mancherà al suo dovere.

» Egli saprà vincere l'anarchia interna, egli si difenderà ag-
» gredito dalle invasioni straniere: farà quando Dio e la coscenza
» gl'impongono.

» Rammentinsi i tepidi, e gl'infingardi, e gli inerti, che a tale
» siamo noi che restare è peggiore che andare, e che il partito
» più fecondo di mali sta nel non far nulla.

» Voi vi ritirate nelle vostre case, sciagurati! Chi ve le sal-
» verà dallo incendio? Voi nascondete il vostro denaro e lo ne-
» gate alla voce della Patria, chi vi difenderà se lo avrete a dare
» al bastone croato? Voi pervertite il cuore dei campagnoli e li
» dissuadete dalla guerra, chi preserverà i colli dalle scorrerie
» dei cavalli nemici?

» Non ci credete? guardate la Lombardia, e vedrete se questa
» è verità.

» Firenze, li 16 febbraio 1849.

» Il Governo Provvisorio
» F.-D. GUERRAZZI.
» G. MAZZONI.
» G. MONTANELLI. »

Questo Proclama aveva lo scopo appunto come facilmente può intender la Corte, di volgere le forze rivoluzionarie alla causa della guerra, e di distoglierle dalla pressione che continuamente facevasi al Governo per ottenere una forma di Stato che i reggenti d'allora non volevano concedere.

Il Circolo, il dì 16 febbraio, mentre questi tentativi si facevano dal Governo, il Circolo di Firenze inviò commissarii nelle provincie ai Circoli fratelli onde ottenere una deputazione numerosa che venisse ad imporre al Governo la Proclamazione della Repubblica. Anche questo fatto è accertato nei diarii del tempo:

» La pronta unione con Roma fu argomento principale (ciò si
» scriveva nel Popolano del 17 febbraio), anche ieri sera alla
» discussione del Circolo. E questa volta fu coronato da un voto.
» Il circolo decise ad unanimità di spedire 25 Commissari, cin-
» que per compartimento dello Stato Provvisorio per inviare tutti
» i Circoli, corpi morali e guardie nazionali ad esprimere voti o
» mandare deputati a Firenze per chiedere al Governo provviso-
» rio la solenne dichiarazione di unirsi a Roma ».

Il Governo Provvisorio a queste nuove minacce di coazione cercò opporre ripari, e voi sapete come fossero spediti Deputati ad Empoli, Pontedera, a Livorno per impedire più direttamente

che le Deputazioni venissero a Firenze; ma gli sforzi non poterono riuscire nella loro totalità, perchè il Circolo di Barga, il Circolo di Lucca e quello di Livorno mandarono pur troppo le loro Deputazioni che giunsero in Firenze il 18 febbraio. Nello stesso giorno quando l'effervescenza popolare aveva acquistato maggiore energia e coraggio maggiore per il convegno di tanti individui dello stesso modo di vedere, per la riunione di tante forze che facevano naturalmente crescere nel partito repubblicano la speranza di vedere attuati i proprii desiderii: in cotesto giorno venne la notizia che il general De Laugier si moveva in favore del Principe. L'Accusa sostiene che cotesta notizia fu sparsa dallo stesso Governo in mezzo alle turbe; ma l'Accusa di questa asserzione non dà il più piccolo riscontro: ora era impossibile che un fatto come cotesto rimanesse ignorato nelle popolazioni; era impossibile che la notizia potesse venire segreta al Governo di un fatto che si operava sotto la luce del sole nel modo il più strepitoso e palese; era impossibile che anche conosciuta dagli impiegati non potesse esser diffusa per il paese, e portata a cognizione del partito esaltato. D'altronde quando, ripeto, l'Accusa non ha da giustificare che la notizia fosse direttamente sparsa dal Governo, l'addebito non può aver di fronte ad esso alcuna sussistenza. Come avviene ordinariamente nelle cose politiche, questa notizia che volgeva a manifestare un fatto direttamente contrario alle idee del giorno dovè irritare, ed irritò di fatto maggiormente gli spiriti; sicchè accadde una commozione gravissima per cotesto avvenimento, commozione che io non saprei meglio descrivere di quello che facesse allora la Costituente Italiana:

« Ogni giorno, ogni ora (diceva quel Giornale) il Popolo chiede » sollecito al Governo la parola che sanzioni, o che compia la » sua Rivoluzione, che dia un significato a questa agitazione pe- » renne, la quale è desiderio, bisogno di vita Italiana; esso sven- » tola innanzi al viso dei suoi Rappresentanti la bandiera della » Patria, e mostra loro la nappa di unione onde scrivasi il patto » fraterno, si tolgano i confini segnati colla spada, si decretino i » nostri destini. E quest'oggi anche Livorno, Pisa, Lucca ed al- » tre città toscane aveano inviate le loro Deputazioni, affinchè il » Governo, rafforzato innanzi ad una Rappresentanza Toscana, » potesse coscienziosamente rispondere ai voti comuni, ed il Paese » posasse nella tranquillità di una determinata situazione.

» Un programma del Generale Laugier palesava vie più le ne- » cessità della unione immediata. Vedevasi per esso come Leo- » poldo restasse ancora a Porto Santo Stefano con una speranza » nel cuore, con un pensiero alla bella Firenze e al Magnifico

» Pitti, con un piede sulla nave che lo tragga lungi dai popoli
» che lo sdegnano, e l'altro sulla terra ove fu re, vedevasi come
» esso Laugier nel di lui nome innalzasse il Vessillo della ribel-
» lione, e si preparasse a marciare su Palazzo Vecchio, Zucchi
» del Granduca spacciandosi avanguardia di ventimila Piemon-
» tesi, spagnoli della Toscana: quindi maggiore la necessità di
» gettare un fatto compiuto in faccia a queste speranze, di op-
» porre a questi tentativi una forte posizione militare.

» Recavansi le Deputazioni accennate unitamente ad una Rap-
» presentanza fiorentina, unitamente ai Volontarii accorsi all'ap-
» pello della Patria, per presentare un' *altra volta* al Governo
» la volontà del paese. Chiedeva tempo il Governo a rispondere
» fino dopo il banchetto, che imbandivasi dal Circolo del Popolo
» alle Deputazioni delle Provincie, ai Volontari, fra le Logge
» del Palazzo degli Uffizi. Bello ed utile pensiero degli uomini del
» Circolo di adunare questi prodi al desco fraterno, di mostrare
» ai cittadini i primogeniti della patria, di offrir loro questo tri-
» buto di affetto, e di riconoscenza, questo plauso universale! E
» quivi fra i marmi dei Grandi, onde s'onora l'Italia, nell'eb-
» brezza della festa cittadina, imparassero quali compensi offra
» la patria al sacrifizii che portano i migliori suoi figli! — Era
» uno spettacolo gaio, commovente, questo convito modesto ove
» ufficiali e soldati si alternavano i bicchieri, ove ai *Viva la Re-*
» *pubblica* succedevano i cantici della Libertà, ove nella fra-
» tellanza della città repubblicana si iniziava l'intima domesti-
» chezza del campo! — E Francesco Ferruccio impalmava la
» bandiera tricolore, e portava il berretto frigio sul capo. Era
» il connubio della Repubblica del Savonarola colla moderna Re-
» pubblica nell'ultimo martire repubblicano caduto sul campo!

» Finito il banchetto, presentavansi sotto la Loggia dell'Or-
» gagna il Presidente del Circolo del Popolo, del Comitato Ita-
» liano, e Giuseppe Mazzini venerato apostolo di Libertà. —
» Parlava Mazzini; e provato come le nazioni nei momenti su-
» premi non si salvino che per audacia ed abnegazione, chiedeva,
» se volessero proclamar l'Unione con Roma e la Repubblica,
» e votarsi tutti alla difesa delle frontiere. Un grido di appro-
» vazione copriva la voce dell'oratore, e le bandiere di tutta
» Toscana ondeggiavano salutando la Repubblica Italiana. Allora
» leggevasi *una formula di Decreto col quale era stabilita*
» *l'Unione a Roma, era proclamata la Repubblica; nominando*
» *frattanto un Comitato di Difesa composto di Guerrazzi,*
» *Montanelli e Zannetti, coll'aggiunta di una Commissione di*
» *altri benemeriti cittadini, dichiarando definitivamente deca-*
» *duto Leopoldo Austriaco, e traditore della patria il Generale*

» *Laugier*. Ad ogni parola interminate acclamazioni, ovazioni
» sincere, ed in fine la richiesta che tutto subito si presentasse
» all' accettazione del Governo Provvisorio. — Il Governo rice-
» vette con giubilo le attestazioni di fiducia, dichiarò che la voce
» del Popolo interpretava il cuore anche de' suoi Rappresentanti
» e ch' esso aderiva ai voti, e alla volontà sì costantemente e
» generalmente manifestati: che però la proclamazione definitiva
» dell' Unione Repubblicana rimettevala all' indomani, affinchè
» avesse luogo con quella solennità e in quell' apparato di forza,
» che esige un atto nazionale. — L' ebbrezza del Popolo fu quale
» la abbiamo conosciuta nei primi giorni di questa Rivoluzione;
» a un tratto s' illuminarono le vie, suonarono a festa le cam-
» pane, e Firenze echeggiò dei canti di guerra. Il Popolo volle
» inalzato l'Albero della giovine Libertà, a simbolo di quella
» libertà che palpita nei nostri petti, a promessa di quella libertà
» che pianteremo nelle nostre istituzioni ».

Questo, o Signori, era lo stato di Firenze il dì 8 di febbra-jo 1849. All' articolo che io vi ho letto, e che referisce fedelmente le condizioni del tempo non è da farsi che un solo commento, quello relativo alle frasi sui voti popolari espressi in quell' occasione dal Governo Provvisorio. Il Governo Provvisorio, voi lo sapete, fu ben lungi dall'accettare quei voti, i quali anzi gli venivano imposti. I testimoni vi hanno ampiamente ammonito come cotesti voti, come coteste sollecitazioni venissero accolte dal Governo Provvisorio ed in specie dal Signor Guerrazzi.

In cotesto movimento il fatto del General De Laugier era dato come un argomento di più per indurre Popolo e Governo a proclamare una forma stabile di Governo. Il fatto del General De Laugier contribuiva a vie più irritare le turbe dei tumultuanti, e il partito che voleva ad ogni costo la proclamazione della Repubblica. Il governo era in duri lacci, non poteva a meno di non allarmarsi a tutte quelle dimostrazioni che voi avete sentito riportate nei Diari del tempo. Il Governo non poteva a meno in cotesta circostanza di riconoscere che il movimento del General De Laugier in mezzo a tanta effervescenza producesse il grave pericolo di una guerra civile: questo doveva credere tanto più in quanto che per le notizie che aveva il movimento del General De Laugier non era fatto con probabilità di riuscita. Il Delegato di Carrara, l' autorità che era sul luogo scriveva che il General De Laugier cominciava i suoi movimenti, ma che il Delegato di Carrara protestava contro di esso. Il Comandante di Piazza di quel luogo ripeteva egual protesta, e scriveva al Governo Centrale mostrando la disapprovazione di questo fatto. Il Monitore

del 20 febbraio contiene le notizie che erano giunte al Governo in proposito.

« Il Generale De Laugier (il Ministero riporta la lettera scritta
» nel 19 dal Comandante di Piazza di Carrara al Ministro della
» Guerra) si è messo in aperta ribellione col Governo Provviso-
» rio, giacchè avanti ieri essendosi recato a Pietrasanta vi lesse
» un proclama di Leopoldo d'Austria, quindi da pochi birbaccioni
» fece suonare le campane a festa, e lacerare tutti i Proclami
» del Governo Provvisorio; in seguito presa mezza batteria la
» fece trasportare al Forte di Porta, appostandola in direzione
» ostile, guardata da circa 200 soldati, che io stesso vidi. — Il
» Delegato di Massa già aveva protestato contro l'infame atten-
» tato del De Laugier: mi trasferii subito a Carrara.

» I Carraresi si sono condotti degnamente, giacchè tanto il Mu-
» nicipio, che la Guardia Nazionale, e tutta l'intiera popolazione,
» non hanno voluto riconoscere il potere militare di De Laugier,
» ed hanno fatto rispettare tutti i Decreti del Governo Provviso-
» rio che stanno affissi nelle muraglie; alli stessi pochi soldati
» che qui stanziano è stato comunicato lo spirito della popola-
» zione di Carrara; stantechè il Proclama di Leopoldo d'Austria,
» che era stato affisso alla Porta del loro quartiere è stato da
» loro stessi lacerato, e ve ne hanno sostituito un altro in favore
» del Governo Provvisorio, dimodochè penso che l'attentato del
» De Laugier sia ormai sventato non avendo ottenuto, come egli
» sperava, l'appoggio morale di queste popolazioni ».

Il Municipio di Viareggio protestava contro il fatto del General De Laugier.

« Antonio Arrighi, Maggiore della Guardia Civica di Viareggio,
» mi avvisa in persona che oggi a ore quattro pomeridiane è
» rientrato in quella città il Comandante di Pisa Gamberini, alla
» testa di due Compagnie di linea Toscana. Più tardi è soprag-
» giunta altra Compagnia con lo stato maggiore di De Laugier
» in tutto forte di 300 uomini con tre pezzi da campagna. Hanno
» acclamato a Leopoldo II. Il Municipio ha protestato contro il
» fatto. Sono postati i cannoni ai capi-strada ed uno sulla Piazza
» per impedire lo sbarco di Truppe dal Vapore. Il Giglio è com-
» parso alle viste. La Colonna Petracchi è per partire a quella
» volta. In Siena niente di nuovo ».

Le popolazioni, lo ha dichiarato lo stesso generale, non corrispondevano al suo movimento, anzi vi erano ostili. Questo per lo spirito dei luoghi dove il General De Laugier intendeva cominciare il movimento in favore del Principe: le sue mosse potevano portarlo ad avviarsi a Lucca; lo avete sentito dai testimoni, e in

Processo vi è ampiezza di Documenti in proposito, Lucca era divisa da partiti, dei quali forse il minore in questa parte era il partito del Principe. Si desiderava il ritorno di Carlo Lodovico, si desiderava la fusione con Roma: in mezzo a cotesta divisione di opinioni, che il Governo doveva necessariamente conoscere, e conosceva di fatto, in mezzo a cotesta divisione di opinioni non era a presumersi che se il General De Laugier, superata anche la repugnanza delle provincie nelle quali egli cominciava il movimento, si fosse voluto spingere a Lucca avesse pótuto trovare una migliore accoglienza, una speranza di più felice esito alla sua Spedizione, tutte queste considerazioni dovevano fare intendere al Governo, che il tentativo non era stato fatto con preordinazione di buon successo, che per poco che si riflettesse alle conseguenze come sarebbe apparsa la probabilità di una guerra civile, così non sarebbe apparsa la probabilità della riuscita di una restaurazione Granducale. A questa circostanza se ne aggiungeva altra che doveva rendere dubbioso e penoso il Governo d'allora. Il contegno del general De Laugier aveva di fronte al Governo qualche cosa di singolare. Fino al dì 16 egli aveva carteggiato col Governo. Fino al 17 aveva ricevuto dispacci ed ordini dal Governo di Firenze. Le comunicazioni erano state le più amichevoli in specie fra il Sig. Guerrazzi e il De Laugier, quindi appariva strano che ad un tratto il Generale De Laugier senza dare alcuna comunicazione al Governo degli ordini che dichiarava aver ricevuti dal Principe si ponesse in aperta collisione con il Governo stesso, e questa singolarità di contegno diveniva anche più inesplicabile e maggiore quando il Governo leggeva il Proclama che il General De Laugier aveva propalato a Pietrasanta. Il Proclama era del seguente tenore:

Toscani!

« Il nostro Sovrano Costituzionale Leopoldo Secondo si degna
» avvertirmi:

» 1° Non avere mai abbandonato la Toscana perchè rimasto
» sempre in questi pochi giorni a S. Stefano con guardie d'o-
» nore inglesi.

» 2° Nell'allontanarsi da Siena *aver nominato un Governo*
» *Provvisorio.*

» 3° Aver proibito alle truppe di sciogliersi dal giuramento.

» 4° Essere Egli sempre l'ardente amatore della libertà, e
» dell'indipendenza italiana.

» 5° Ordinarmi quindi richiamar tutti alla fedeltà, e al do-
» vere, ripristinare l'ordine e la quiete.

» 6° *Le truppe Piemontesi in numero di 20,000 uomini pas-*
» *sare adesso le Frontiere per sostenerlo.*

» 7° Essere conservati i gradi nella milizia stanziale.

» 8° Perdono, ed Oblio per tutti, meno per quelli che dopo
» questo proclama tentassero di fare spargere una sol goccia di
» sangue cittadino.

» In Massa li 17 Febbraio 1849.

» Viva Leopoldo II Principe Costituzionale
» Viva la Libertà,
» L'Indipendenza Italiana.

» Il Generale De Laugier ».

Or questo proclama, o Signori, conteneva una particolarità che non poteva sfuggire al Governo Provvisorio e che doveva renderlo incerto sopra la verità delle cose che venivano asserite dal General De Laugier; questo proclama dichiarava che il Principe prima di partire *aveva nominato un Governo Provvisorio;* il Proclama dichiarava che *un aiuto di* 20,000 *Piemontesi era pronto* a muoversi in favore del Principe. Avevano, non dirò prova diretta di verità, ma apparenza di verità queste asserzioni?

Non l'avevano menomamente. Il Governo sapeva manifestamente che il Principe non aveva nominato alcuno in sua vece nel momento della sua partenza: le lettere del Principe erano abbastanza chiare su questo proposito. Il Governo doveva sapere che la nomina di un Governo Provvisorio fatta dal Principe era un non senso legale. Il Principe avrebbe potuto nominare un Luogotenente nel momento della sua partenza, ma un Governo Provvisorio no; perchè il Governo Provvisorio non è un Governo che amministra in nome di tale o tal altro individuo, è Governo che regna per chi di ragione.

Quindi, dire che il Principe aveva nominato un Governo Provvisorio era emettere dichiarazione priva di senso legale. La chiamata dei Piemontesi, appariva strana sotto tutti i rapporti, appariva strana perchè il Principe nell'allontanarsi aveva dichiarato nelle sue lettere che non voleva conflitti nel Popolo per opera sua; aveva dichiarato anzi che si allontanava per evitare i conflitti, e che al modo suo di vedere per la esaltazione degli spiriti in quell'epoca, codesti conflitti potevano facilmente avvenire. Ora, spingere una forza armata contro lo stato per prendere violentemente il possesso del Potere sovrano e operare quei conflitti per evitare i quali egli si era allontanato da Siena, non appariva facilmente cosa che potesse essere concepita e molto meno ordi-

nata dalla volontà Regia; tanto meno aveva apparenza di credibilità questo avvenimento in quanto che non ignorava il Governo, come era noto al Principe, che il Governo Piemontese si fosse industriato nell'acquistare territorio a danno della Toscana: quindi non pareva prudente consiglio invocare l'aiuto Piemontese e portare in casa propria quelli che avevano dimostrato volersi avvantaggiare col prenderne una porzione; dopo che taluno ha cercato di prendervi un campo, non si può supporre che si voglia porre in assoluta balia sua lo intiero podere. A ciò si aggiunga che il Governo aveva la notizia che i Piemontesi non si muovevano. Leggo questo dispaccio nei documenti dell'Accusa. È del Prefetto di Lucca.

« Trascrivo un biglietto del Delegato di Massa e Carrara, che
» mi perviene in questo momento così concepito:

» Massa 18 febbraio ore 11 p. m.

» Signor Prefetto. — I Piemontesi non entrano. Laugier è sconcertato. Qui calma dignitosa. Altrettanto sia in Toscana, ed il
» folle progetto cadrà per la sua propria inconsistenza. Dirami
» pure questa notizia, e sopratutto la comunichi al Governo.

» Suo Devotissimo
» A. Del Medico Staffetti ».

Tutte queste osservazioni dovevano persuadere il Governo Provvisorio che il Generale De Laugier si sarebbe potuto per avventura mettere in movimento per cercare di operare una restaurazione in favore del Principe, mossa che avrebbe avuta molta singolarità dopo l'amichevole corrispondenza continuata col Governo Provvisorio, ma non poteva presumersi che le cose che si contenevano nel Proclama datato di Massa, avessero apparenza di verità. E tutti quelli i quali si fecero a studiare i movimenti del Generale De Laugier tutti concordemente ritennero che potesse suscitare la guerra civile.

I diari del tempo unanimemente accennarono a codesto possibile. Ma più dei Diari del tempo mi piace ricordarvi l'autorità di persona rispettabile della quale ho dovuto far parola nel corso della discussione. Il Gonfaloniere di Livorno in quell'epoca faceva un Proclama del quale sono meritevoli di attenzione i sensi che si esprime:

« Cittadini!

» I vostri fratelli sono partiti con animo deliberato di difen-
» dere, e suggellare col sangue la conquistata libertà; essi hanno

» abbandonato le loro famiglie, correndo lieti ad affrontare di-
» sagi, fatiche e pericoli; sia lode a questi animosi Atleti della
» Rigenerazione Italiana, ed a tutti coloro che ne imiteranno lo
» esempio.

» Questa è l'ora del riscatto, ma per la via delle armi.

» Livorno che tanto si è illustrata per sensi magnanimi, ed
» azioni generose, non può che corrispondere largamente alle
» universali aspettative.

» Per altro se i nostri fratelli sono accorsi ai confini del suolo
» toscano *per soffocare la guerra civile, che stoltamente si tenta*
» *combattere;* a noi corre l'obbligo di tutelare l'ordine interno,
» ed in questo intendimento esorto ognuno a prestare il servizio
» che come milite gl'incombe.

» Dal Palazzo Civico di Livorno li 22 febbraio 1849.

» Il Gonfaloniere
» Avv. Luigi Fabbri ».

Anche in questo Proclama che è datato del 22 di febbraio, il Gonfaloniere di Livorno, persona lontana dai sospetti di idee troppo spinte, anche il Gonfaloniere di Livorno qualificava il movimento di De Laugier *come uno stolto tentativo di guerra civile.*

Intanto che queste cose si operavano a Massa la Repubblica veniva imposta a Firenze e accettata colle condizioni poste di 2000 uomini armati. Annunziata al Governo di Livorno, il Governatore l'aveva propalata senza condizioni, anzi si era spinto fino al punto di sanzionare e statuire che dovesse con un feriato consacrarsi codesto avvenimento, feriato che bandiva esso stesso attribuendosi poteri che dovevano necessariamente risiedere nel Governo, non essendo dato ad un semplice Governatore di stabilire degli straordinari feriati. In mezzo a tanto trambusto, in mezzo a tante concitazioni popolari con il concetto che come io vi ho avvertito doversi formare sopra il Generale De Laugier, con la truppa tumultuante, minaccevole, il Governo e più particolarmente il Signor Guerrazzi era sospetto di tradimento, sospetto addotto e confortato per la notizia dell'amicizia sua col Generale De Laugier.

E fu in mezzo a codesto trambusto, fu in mezzo a codeste esigenze che la spedizione di Pietrasanta venne ordinata. Il concetto da cui mosse il Governo nell'aderire alla spedizione di Pietrasanta fu quello specialmente di evitare la Guerra Civile che da tutti si temeva come resultato fatale di un simile movimento.

Infatti la spedizione fu condotta senza neppure l'apparenza di grave ostilità, e voi avete sentito il Colonnello Baldini il quale

vi ha dichiarato che esso marciava con fucili scarichi adorni di ulivo. L'Accusa si fa carico di un simile obietto e dice che in sostanza se esso procedeva con ulivo sopra i fucili vi erano pure le munizioni pronte ad essere spese ove un ostacolo serio si fosse trovato; ma al solito questa è una semplice asserzione dell'Accusa. La spedizione procedeva con un apparato militare il quale era ben necessario perchè comunque l'animo di chi conduceva la spedizione si fosse di non volere usare la forza, tuttavia non era possibile domare amichevolmente l'altro partito senza far supporre che i mezzi energici sarebbero stati all'occorrenza adoperati. Se si fosse detto all'altro partito che la intenzione era di non fare una spedizione sul serio, certamente non si sarebbe domato, ma imbaldanzito; quindi la necessità che gli apparecchi avessero l'apparenza di essere preordinati ad operare una spedizione sul serio. E quello che si dice degli apparecchi militari, deve anche dirsi delle parole che furono sparse in codesta circostanza e sulle quali menò tanto strepito l'Accusa. Per attutire la baldanza del partito che si voleva combattere e per risparmiare effusione di sangue e conflitti, bisognava fare temere molto più di quello che non si voleva fare, onde la sola forza delle parole valesse a far riportare il successo che si desiderava.

La spedizione, Voi lo sapete, condotta con fucili scarichi, e con fronde di ulivo fu terminata appena venne offerta la capitolazione, e le intenzioni di chi dirigeva la spedizione paiono a me chiare e manifeste dalle circostanze del fatto, attestate dallo stesso Generale De Laugier a questa Udienza, che non appena operata la Capitolazione, egli fu ammonito di prendere la via più sicura, perchè quella del littorale non sarebbe stata per esso di troppa sicurezza. Questa sola circostanza mostra che quella spedizione non muoveva dal concetto di volere ostare al Generale De Laugier, molto meno di volere operare in modo risoluto ed energico contro di Lui, ma unicamente moveva dal concetto di reprimere un movimento che poteva generare un danno grave al paese producendo la guerra civile. L'Accusa dice su questa spedizione che il fatto del Generale De Laugier di non aprirsi al Governo provvisorio non è poi di tanta rilevanza da autorizzare a ritenere che il Governo Provvisorio potesse essere nel concetto che il Generale non avesse ricevuto ordini dal Principe. La sua qualità di Generale, l'aiuto delle forze piemontesi, poteva far supporre che egli di fatto avesse ricevuto cotesti ordini. Veduto il vero stato dei fatti, portata la ispezione sopra le particolarità, e le circostanze di cotesto avvenimento, le presunzioni dell'Accusa non sono fondate. Il Principe aveva detto fino dalla lettera del 7 che non voleva la guerra civile, quindi non era possibile che il mo-

vimento del Generale De Laugier fosse preso come ordine superiore; il soccorso piemontese vi ho già detto che non doveva aversi in concetto di fatto credibile, in quanto che il Piemonte era creduto piuttosto ostile, e più particolarmente inclinato a prendere per se la parte della Toscana nella quale il Generale aveva cominciato i suoi movimenti. Dopo coteste ispezioni di fatto, che voi vedete si volgono facilmente contro l'Accusa, essa propone alcuna questione di diritto. È inutile, dice essa, è inutile esaminare se il Generale de Laugier avesse o no mandato dal Principe, egli alzava la bandiera in favore del Principe, e questa circostanza è di per se sufficiente per mostrare che il Governo usurpatore non doveva ostare ai suoi movimenti; se vi ostava si rendeva reo di ribellione, si rendeva reo di quella guerra civile che egli dice avere voluta evitare nel conflitto col Generale De Laugier. Io, o Signori, ho protestato fino dal principio contro le teorie per le quali si vorrebbe insinuare che in momenti di commozione popolare, in momenti di rivoluzione dovesse esser lecito a chiunque di alzare la bandiera della guerra civile, in specie senza badare troppo alla speranza di riuscita del suo movimento. Non è questione di vedere nel conflitto di due partiti chi abbia ragione, chi abbia torto, come lo vorrebbe l'Accusa: l'Accusa vorrebbe sostenere che elevandosi cotesto conflitto, il torto, la responsabilità della guerra civile debba essere a carico dell'usurpatore che osta alla restaurazione del Governo legittimo; ma per determinare se sia permesso di alzare una bandiera in modo qualunque onde tentare la restaurazione del Governo legittimo non è d'uopo di vedere in chi sta la colpa della guerra civile, è d'uopo esaminare il fatto in quanto possa essere nocivo al paese. Ogni qualvolta è constatato, che il resultato del movimento intrapreso non può essere che la guerra civile, cotesta che è un disastro gravissimo per il paese, a parte i diritti di diversi individui che si contrastano il Governo, non deve essere suscitata; quindi gli scrittori si spingono fino al punto di sostenere che non solamente gl'individui privati, non possono alzare cotesta bandiera, ma lo stesso Principe quando non ha probabilità di riuscita non può far tentativi per cercare di riacquistare il suo trono, e io non devo tornare sopra queste teorie che sono state ampiamente sviluppate dagli oratori che mi hanno preceduto, e che possono facilmente rintracciarsi senza uscire neppure dalla Biblioteca dell'Accusa, perchè con il Macarel e con il padre Taparelli, vengono ampiamente sviluppate e dimostrate.

Qui inoltre ricorre un'altra particolarità da esaminare; il concetto dell'Accusa si è che la lotta potesse essere fra un usurpatore e un possessore legittimo del Governo. Ma i termini giuridici del

caso attuale non sono cotesti; il Governo Provvisorio non era un Governo di usurpazione, era un governo di necessità, il Governo Provvisorio non aveva rovesciato il Governo del Granduca, ma era subentrato al Granduca, dopo che il Principe stesso con il suo volontario abbandono aveva lasciata vacante la somma delle cose dello Stato; quindi non possono applicarsi le Teorie relative all'usurpatore; debbono invece applicarsi le teorie volte a stabilire se chi ha l'incarico di conservare momentaneamente lo Stato, di amministrarlo *per necessità* e per *l'abbandono volontario del Governo esistito fino allora,* se chi ha l'incarico di cotesta conservazione possa agire in modo da reprimere i movimenti che si facessero anche in senso del Governo precedente, onde impedire la guerra civile e l'anarchia nel paese. Questo è lo stato in cui deve esser posta la questione, questa è la condizione giuridica in cui deve essere esaminata: ripeto non si può parlare e io rigetto e rigetterò continuamente l'idea della usurpazione, perchè un Governo nato dalla necessità non è un Governo usurpatore.

Quindi, o Signori, riassumo; la spedizione di Pietrasanta fu mossa dalla condizione nella quale si trovava il paese, fu mossa dalla inverisimiglianza che il movimento del General Laugier non fosse ordinato, voluto dal Principe, fu mossa dallo spirito di evitare la guerra civile, fu condotta con quella maggior mitezza che si poteva, riuscì allo scopo di sedare i movimenti che potevano divenire dannosi al paese, quindi non ha in se alcun che di criminoso, non ha in se cosa per la quale possa desumersi da essa la esistenza di un delitto contro lo stato; infine ricorrono a favore di questa parte di Difesa le teorie che io ho indicate per le altre spedizioni, vale a dire la questione di determinare se il principe era tuttora nel possesso vero e proprio della sovranità sicchè le repressioni che fossero state fatte contro le armi che si movevano in favore del Principe potessero riguardarsi come un attacco ad un diritto che veramente egli possedesse. Questa teoria basta a me sia accennata perchè la corte ne veda a colpo d'occhio l'applicazione anche a questo fatto.

L'altro addebito che costituisce a senso dell'Accusa parte principale del delitto è lo scioglimento della Costituzione. Simile questione è tutta di diritto, le regole che sono state poste e svolte la spiegano abbastanza: basta il ricordare però una circostanza di fatto della quale dovrò tener proposito nel corso della mia dimostrazione. Per determinare se il Governo Provvisorio bene, o male operasse sciogliendo i parlamenti, conviene assumere una ispezione preliminare, ed esaminare se partito il Principe da Siena, separatosi dal Ministero anche con manifesta intenzione di non abbandonare lo stato, se, dico, partito il Principe da Siena la Costi-

tuzione sussistesse tuttavia. In altri termini può dirsi legalmente esistente una Costituzione senza il Monarca che sia presente, che sia a contatto con la rimanenza del potere esecutivo, che eserciti di fatto i suoi diritti maiestatici? Io ritengo, o Signori, che la Costituzione rimanesse sciolta dal momento in cui il Principe si separò dal suo Ministero. Il Governo monarchico costituzionale è in sostanza una vera monarchia, e differisce dalle altre monarchie unicamente per le concessioni che vengono fatte ai popoli, per le più rette e legali divisioni del Governo con gli altri poteri dello stato. Se il Governo costituzionale è un governo monarchico, governo monarchico non esiste senza il Monarca che lo rappresenti.

Voi avete sentito lungamente discutere quali fossero le conseguenze della partenza del Principe; voi avete sentito largamente discutere che nella partenza vi era l'abbandono del Governo, quale doveva interpetrarsi come derelizione del potere regio. In cotesto stato, alla costituzione veniva a mancare uno de' suoi elementi essenziali, veniva a mancare il potere regio, quindi di costituzione non poteva altrimenti parlarsi.

Senza tornare a ripetervi le teorie che sono state sviluppate, mi faccio dovere ricordarvi piuttosto i discorsi che furono tenuti alla Camera Inglese nel fatto che più volte vi ho rammentato di Giacomo II. Voglio procedere con un'autorità sicura, quindi voglio riportarvi la opinione degli ultra conservatori che sedevano nella Camera e che appartenevano a un partito che non può esser sospetto per la sua tendenza ad esagerazioni. Vi era in Inghilterra un partito sostenuto da Filmer; quali fossero le opinioni di codesto partito e le persone ve lo dice lo Storico Babington Macaulay parlando di codesto Ministro. « E' fu in quel tempo che » primamente apparvero quelle strane dottrine, che Filmer poscia » ordinava a sistema, e che divennero la insegna della più violenta » classe dei Tory e dell'alto clero. Sostenevano solennemente che » l'Essere Supremo impartiva alla monarchia ereditaria, come » opposta ad ogni altra forma di governo, peculiare favore; che » la regola di successione in ordine di primogenitura era una isti- » tuzione divina anteriore a Cristo ed anche a Moisè; che nes- » suna potestà umana, nè anche quella della intera legislatura, nes- » suna lunga durata di possesso, fosse anco di dieci secoli, poteva » privare dei suoi diritti il principe legittimo; che la sua auto- » rità era necessariamente dispotica; che le leggi le quali in In- » ghilterra ed altrove limitavano la regia prerogativa, dovevano » considerarsi come semplici concessioni fatte liberamente dal » sovrano, che ei poteva ad arbitrio ritogliere; e che ogni trat- » tato che facesse il sovrano col suo popolo era una pretta di- » chiarazione delle sue intenzioni presenti, non un contratto che

» l' obbligasse al mantenimento. È cosa evidente che questa teo-
» rica, comecchè intesa a rafforzare le fondamenta del Governo
» le indebolisce affatto ».

Voi sentite, o Signori, quali erano i concetti di Filmer e del suo partito; quindi mi pare di poter sostenere a ragione che le dottrine dei suoi seguaci non possono cadere in sospetto per eccessiva tendenza verso la libertà. Vediamo adesso cosa dicessero i partigiani di Filmer all' epoca della partenza di Giacomo II da Londra.

« La parte presa in cotesto successo (dice lo storico Macaulay)
» da Sancroft, e da altre persone, fino a quel giorno rigide os-
» servatrici del domma della obbedienza passiva, merita più am-
» pio ragguaglio. Lo usurpato comando delle forze di terra, e di
» mare, la remozione degli officiali preposti dal Re al comando
» delle fortezze e della flotta, l' ordine all' Ammiraglio di aste-
» nersi dal dare battaglie ai nemici, certamente ritenevano
» indole di fellonia, e tuttavolta onestissimi e dottissimi Tory
» della scuola di Filmer si persuasero essere facoltati ad operare
» tutte si fatte cose senza incorrere nella taccia di osteggiare il
» proprio sovrano; e *gli argomenti che ne addussero per certo*
» *appaiono sicuri*. Il Governo, essi dicevano, è ordinato da Dio
» ed eminentemente poi il Governo Monarchico ereditario. Quando
» il Re comanda secondo la legge, noi dobbiamo obbedirlo atti-
» vamente; e quando egli comanda contra legge, dobbiamo ob-
» bedirlo passivamente. In nessun caso mai può esser giustificato
» di resistergli con la forza. Ma s' egli rinunzia alla sua carica,
» i suoi diritti sopra di noi cessano. Mentre egli ci governa, e
» ci governi anche male, noi siamo tenuti alla sommissione; *ma*
» *se egli cessa di governarci, noi non siamo mica obbligati a*
» *restarci senza Governo. Il disordine e l' anarchia non sono*
» *comandati da Dio, nè può esserci ascritto a peccato, se il Prin-*
» *cipe, che in onta delle sue provocazioni supreme noi sempre*
» *onorammo, ed obbedimmo, essendosi partito senza sapere qual*
» *parte, e senza lasciare Luogotenente, noi provvedemmo solleciti*
» *ad impedire il sovvertimento della società; laddove il nostro*
» *Principe fosse rimasto in mezzo a noi, noi eravamo disposti,*
» *per quanto poco meritasse il nostro amore, di morire ai suoi*
» *piedi. Ma egli ci ha abbandonati, senza creare una reggenza*
» *che ci governasse con autorità delegata da lui durante la sua*
» *assenza alla quale solo noi avremmo dovuto deferire; ma egli*
» *è scomparso senza provvedere alla tutela dell' ordine, e al-*
» *l' amministrazione della giustizia. Con lui, e col suo gran si-*
» *gillo cadde la intiera Costituzione*, per la quale possono l' omi-
» cida esser punito, i diritti dei singoli decisi, le conseguenze

» dei fallimenti sistemati. Il suo ultimo atto fu di sciogliere migliaia di armati dai vincoli della disciplina militare ponendoli
» in tale stato che si trovassero costretti a saccheggiare, od a
» *morire di fame. Per poche ore che fosse durata questa condi-*
» *zione di cose avremmo veduto cittadini insorgere contro citta-*
» *dini. Vite, proprietà, onore di donne in preda ad orribile anar-*
» *chia. Noi in questo momento fummo ricondotti allo stato di*
» *natura, di cui i pubblicisti scrissero copiosamente; e in tale*
» *stato, noi fummo travolti, non per colpa nostra, bensì per vo-*
» *lontaria defezione di quello, che noi credevamo dover essere*
» *il nostro protettore. Direttamente poi può esser chiamata la*
» *sua defezione volontaria, conciossiachè la vita, e libertà sue*
» *non corressero alcun pericolo* . . . . In così fatte circostanze
» egli è quegli che ha mancato alla sua fede. Noi non mutiamo
» in nulla. Noi non ci mostriamo da noi stessi diversi. Noi pro-
» fessiamo sempre le nostre vecchie dottrine senza modificazione
» di sorta. Noi sosteniamo sempre, che la resistenza al Magistrato
» in ogni caso è colpa, ma noi diciamo, che il Magistrato, cui
» potesse farsi resistenza, è mancato.

» Egli fu il Magistrato, che dopo aver abusato dei suoi poteri
» finalmente gli abbandonò. Questo abuso non poteva darci di-
» ritto a deporlo, ma il suo abbandono ci ha conferito il diritto
» di supplire come meglio per noi si potesse alla sua carica ».

Ecco, o Signori, quali erano i discorsi che si tenevano dal partito più affezionato alle prerogative regie, ai diritti maiestatici; essi a buon diritto emettevano le più late conseguenze del fatto. Vedete dunque che anche secondo i partigiani della Monarchia nel sistema Monarchico costituzionale, composto di tre poteri, alla mancanza di uno, non si esitava a dichiarare che il sistema era sciolto, si ritornava, dicevano codesti partigiani, si ritornava allo stato di natura; era diritto provvedere ad un governo onde il paese non cadesse nell'anarchia. E invero, nel sistema costituzionale non può concepirsi andamento regolare d'un'amministrazione senza la presenza della corona; nel sistema costituzionale la corona partecipa alle funzioni che essa disimpegna insieme ai suoi Ministri ed ha poi le funzioni proprie che costituiscono le sue prerogative; le funzioni che disimpegnano i Ministri sono quelle ordinarie di governo, le proposizioni delle leggi, le deliberazioni delle cose spettanti all'esecuzione meramente devoluta ai Ministri; le cose di prerogativa costituiscono parte necessaria d'amministrazione dello Stato. Lo stato non può restare nel sistema costituzionale senza che vi sia chi possa sciogliere le Camere, se si presenti una posizione politica nella quale codesto passo sia necessario; non può restare senza chi nomini

agl'impieghi; non può restare senza chi dichiari la guerra o faccia la pace; non può restare senza chi faccia i regolamenti per l'esecuzioni delle leggi, non può restare senza chi abbia il comando delle forze di terra e di mare. Quindi anche questa parte d'amministrazione, che è prerogativa regia, è pure una parte necessaria e interessantissima che abbisogna della presenza di chi la disimpegni nelle funzioni dello Stato. Se il potere, se l'individuo, al quale è devoluta la prerogativa, al quale sono devoluti i diritti per l'esercizio di questa parte d'amministrazione scomparisce dalla Costituzione, la Costituzione necessariamente deve crollare perchè col suo scomparire è mancato chi provveda a una delle parti principali della pubblica amministrazione. Io vi ho ricordata un'altra autorità, quella del Signor Ancillon. Egli scriveva da pubblicista e le sue opinioni politiche non sono lontane da quelle dei seguaci di Filmer. Il Signor Ancillon scriveva da pubblicista, perchè tale è riconosciuto nella Repubblica letteraria e come tale io lo citai; l'opera sua non è una opera storica, ma è una opera politica; un *Esame del sistema politico dell'Europa nel secolo XVI*, non è una storia di fatti, ma è storia meramente politica.

Mi piace ricordarvi che il Sig. Ancillon, e ciò, onde la sua autorità non vi sia sospetta, nella sua opera *Del Giusto mezzo*, che è altra opera politica fatta da esso, sostiene che Giuseppe Secondo d'Austria fece male a concedere le riforme che operò, perchè a senso del Sig. Ancillon i Principi non si dovrebbero spingere a concedere larghezze ai popoli, molto meno larghezze della specie di quelle che furono date da Giuseppe II. Io ho voluto citarvi questo tratto del Sig. Ancillon onde voi siate persuasi che la sua autorità se non eguaglia quella dei seguaci della scuola di Filmer, è sotto tutti i rapporti incensurabile dalle Accuse le più scrupolose.

Ora il Sig. Ancillon nella parte della sua storia che vi lessi a quest'udienza, precisò con esattezza di frase il sistema costituzionale e gli effetti giuridici che nascono dalla partenza del Principe.

« Il Re, egli dice, è la chiave della volta politica; la Costituzione intiera crolla dacchè non vi è più il potere reale; tutti gli altri poteri presuppongono la sua esistenza *e la sua azione* ».

Vedete, o Signori, come con queste poche frasi cotesto pubblicista designò il sistema Costituzionale, e gli elementi che lo tengono insieme.

Egli con esempio felicissimo, dice, il Re essere la chiave della volta politica, tolta la chiave, la volta crolla assolutamente; gli

altri poteri presuppongono l'esistenza del potere regio perchè, or ora, io ve lo avvertiva monarchia senza monarca non si può concepire. Tolto il potere regio cessata la sua esistenza, o anche, lo riflette benissimo il Sig. Ancillon, o anche *la sua azione* (perchè l'esistenza è nulla se egli non contribuisce colla sua azione alla formazione e al movimento del Governo Costituzionale) tolta anche la sua sola azione, la volta politica del sistema costituzionale crolla e rovina.

Ora ch'io vi ho esposto quali sono i principii e le conseguenze dell'assenza del Principe voi facilmente intenderete come i rimproveri che l'Accusa volge al Governo provvisorio possono a tutt'altro volgersi che ad esso; e che certi fatti i quali l'Accusa pone come conseguenza del passo operato dal Governo provvisorio non sono altro che le conseguenze della mancanza del potere regio.

Dice al paragrafo 564 l'Accusa che l'atto del 10 febbraio col quale si nominava una legislativa toscana, e si prometteva l'attuazione della Costituente Italiana fu atto ostile alla costituzione, che dette pretesto ai faziosi ec. Sentiamo le sue stesse parole. « L'atto » governativo del 10 febbraio va considerato come ostile alla » costituzione, e favorevole ai faziosi; esso tolse l'obice di tutto » quello che preesisteva, nudò lo Stato di guarentigie, di difesa, » di essere politico; lo lasciò esposto al disputare e all'audace » operare, e tentare d'ogni partito: ed aprì in mezzo a quel » riscaldamento di opinioni, e fra quel diluvio di avventurieri » politici una specie di concorrenza rivoluzionaria per imporre » al Paese una forma di governo qualunque »; queste precise parole, o Signori, sono esattamente applicabili e devono essere applicate al fatto dolorosissimo dell'assenza del potere regio; si può dire che mancato il potere regio codesto avvenimento divenne favorevole ai faziosi perchè gli tolse l'obice « di tutto quello che preesisteva, nudò » lo Stato di guarentigie, di difesa, di es- » sere politico, lo lasciò esposto al disputare, ed all'audace ope- » rare e tentare di ogni partito, ed aprì in mezzo a quel riscal- » damento di opinioni, e fra quel diluvio di avventurieri poli- » tici una specie di concorrenza rivoluzionaria per imporre al » paese una forma di governo qualunque ».

Le frasi dell'Accusa somigliano molto, o Signori, a quelle che sono usate dagli storici nel fatto di Giacomo secondo, per designare le conseguenze dell'abbandono del re: quindi lo sbaglio sta nell'attribuirle all'opera del Governo Provvisorio piuttostochè a un avvenimento nel quale il Governo Provvisorio non ebbe colpa di sorta. Vi ho detto che in quest'ispezione era necessario

tener d'occhio a un fatto, e il fatto al quale alludevo è il seguente: Le Camere non nominarono mica un reggente, le Camere nominarono un governo *provvisorio*; ora volere governo provvisorio con attuazione di Costituzione, è volere un mostro giuridico, è assurdo che farebbe ridere il meno esperto pubblicista. Che possa esservi un luogotenente, il quale nella rappresentanza del principe funzioni col Ministero e con i poteri legislativi, è cosa che facilmente s'intende e che trova giustificazione nei canoni legali e giuridici; ma che possa esservi un governo provvisorio, che non ha per sua natura forma determinata, il quale funzioni con i corpi legislativi e contribuisca a mantenere un sistema costituzionale, ch'è governo di forma determinata, questo, o Signori, lo ripeto, a senso mio è un mostro giuridico. Nè le Camere potevano, neppure volendo, devenire alla nomina di un luogotenente, nè avevano altra facoltà se non che, investite di un nuovo diritto transitorio dalla posizione politica, dalla politica necessità del momento, provvedere al paese come meglio si potesse con la nomina del Governo provvisorio. Dico che non avevano facoltà perchè la nomina di un luogotenente anche da quelle costituzioni, nelle quali è dichiarato espressamente che nell'assenza del Monarca il potere regio debba esser rappresentato da un suo vice gerente, anche in queste costituzioni la nomina del rettore è speciale al Principe che vuol farsi rappresentare. Può esservi, e vi è in qualche Stato, la condizione che la nomina del luogotenente debba essere approvata dalle camere, ma la nomina deve sempre partire dalla volontà regia perchè sarebbe veramente strano e assurdo che il Principe dovesse farsi rappresentare da persona che non fosse nominata da esso. Potrebbero avvenire molti altri fatti, che rendessero nulla ed inefficace la nomina del luogotenente operata dai parlamenti; se a modo di esempio piacesse al Principe di abdicare effettivamente e in modo non equivoco, ma si riserbasse di fare l'abdicazione dopo aver nominato il successore, se le Camere gli nominassero un luogotenente voi vedete in quale strana confusione si anderebbe, perchè essendo mancato allora il potere regio, il luogotenente rappresenterebbe un non ente, rappresenterebbe la vita politica di chi non avrebbe più vita politica. Le Camere verrebbero in certo modo ad imporre al Principe la permanenza nei suoi poteri maiestatici e regi. Tutte queste riflessioni conducono alla necessità di stabilire che quando si verifica una posizione politica, come quella che si verificò di fatto in Toscana nel giorno 8 di febbraio, le Camere non possono essere in alcun modo investite del potere di nominare un luogotenente, ma debbono unicamente limitarsi alla nomina di un Governo

Provvisorio. So che nel caso di Giacomo, v'è apparenza che fosse operato diversamente, ma il sistema praticato in Inghilterra non elimina la mia teoria. In Inghilterra i parlamenti crederono che il paese volesse perseverare nel sistema costituzionale, ritennero la partenza del Re come una vera e propria abdicazione, nominarono per il momento il Principe di Orange luogotenente; ma non si tosto il principe d'Orange era venuto a Londra che egli era dichiarato vero e proprio successore al trono. La nomina del luogotenente non era stata mica per rappresentare Giacomo secondo, perchè fino dal primo momento i parlamenti lo dichiararono decaduto, la nomina del luogotenente era stata fatta per aspettare che le Camere con esame più maturo dichiarassero che il Trono dell'Inghilterra dalla famiglia degli Stuardi dovesse devolversi a quella d'Orange. Il principe d'Orange così nominato era in sostanza il Governo Provvisorio.

Ora se in Toscana le Camere dopo l'assenza del potere regio nominarono un Governo Provvisorio che non può esistere con i poteri costituzionali, nella nomina di esso sciolsero se stesse e il Decreto del 10 febbraio altro non fece se non che eseguire quello che era stato fatto dai Parlamenti con i decreti del dì 8, perchè se vi era qui incompatibilità, le Camere non potevano funzionare, il loro scioglimento era una legittima e necessaria conseguenza di quello che esse avevano decretato nel giorno 8 di febbraio.

In questa posizione giuridica il Governo Provvisorio bene operò a sciogliere i Parlamenti, e meglio a cercare di ricostituire una seconda Camera toscana con il voto universale, la quale dichiarasse quale dovesse essere la forma del Governo. Con cotesto atto che era vôlto, e vi è stato ampiamente dimostrato, a operare la Restaurazione granducale, valendosi degli affetti che erano rimasti nel popolo, tutte le possibili irregolarità nate dai fatali avvenimenti del dì 7 e 8 febbraio, rimanevano sanate, rimanevano sanati i dubbii che fossero potuti nascere dal fatto dell'allontanamento del Principe dal Governo, rimanevano sanati i dubbii che potessero nascere dal contegno tenuto dai parlamenti, comunque essi avessero proceduto per necessità politica; il Principe non solamente sarebbe tornato perchè i deputati della Costituente Toscana avrebbero prediletto il suo Governo su qualunque altro, ma sarebbe tornato anche col suggello della sanzione popolare, la quale avrebbe afforzato il possesso dello stato, ripeto, qualunque potessero essere le riflessioni che venissero fatte durante il suo allontanamento dal Governo costituzionale. Per queste osservazioni neppur lo scioglimento dei

parlamenti può riguardarsi come un atto ostile al Principe, e al Governo costituito d'allora, ma dev'esser riguardato come la miglior creazione ideabile nella posizione giuridica, nella quale si trovava il paese ed il principato.

Esaurita questa parte l'Accusa scende ad esaminare alcune specialità vòlte a determinare se fosse veramente nella intenzione del Signor Guerrazzi volgere il paese alla Restaurazione granducale. L'Accusa in questa parte comincia dall'esaminare se egli avesse in mente di indirizzare ad un fine determinato ad una forma di Governo, e più specialmente se le intenzioni del Signor Guerrazzi fossero di volgere il paese alla Repubblica. Non può dissimularsi l'Accusa in questa parte, che le resultanze del processo escludono che il Signor Guerrazzi fosse stato, e per pensieri e per atti fino allora repubblicano. Quindi sovviene l'Accusa con una delle sue abituali acute distinzioni; dice che la Repubblica fu usata come *mezzo distruttore,* comunque non fosse usata come mezzo *per raggiungere una forma definitiva di Governo.*

L'Accusa così si è fissata nella idea della tranquillità del paese, così si è dissimulata la condizione politica della Toscana nel febbraio del 1848, che le è sembrato come gl'individui che erano in cotesta epoca al Governo potessero spingersi a far sopprimere la parola Repubblica dalle bocche delle persone del popolo. Mentre essa dirige cotesto rimprovero ai componenti il Governo, dimentica che fino dai primi dispacci il Governo dichiarava non si precipitasse quanto a Repubblica, dimentica i tentativi che il Governo aveva fatto per volgere le cose rivoluzionarie al fine della guerra col Proclama che vi ho letto poco fa, dimentica le premure che furono fatte nel dì 7 febbraio per impedire che le deputazioni dei circoli venissero a forzare la mano al Governo per proclamare la Repubblica, dimentica la resistenza che fu fatta personalmente dal Signor Guerrazzi allo inalzamento dell'albero della libertà in Piazza del Granduca, dimentica la lotta asprissima sostenuta col Mazzini, dimentica come fatta la proclamazione violenta per coazione del Mazzini e de' suoi seguaci egli fosse anche cauto nel dichiarare che il Governo rimaneva *Provvisorio;* che la Costituente Toscana fu gettata a traverso alle esigenze popolari appunto per ostare alla proclamazione della Repubblica. Dopo tante lotte, dopo tanti mezzi spiegati, dopo il pericolo personale corso in mezzo a coteste agitazioni politiche, l'Accusa avrebbe voluto che la Repubblica non fosse spesa, come essa dice, come elemento disorganizzatore. Or non si sa intendere chi l'abbia spesa elemento disorganizzatore, quando il principio repubblicano non si è partito dal Governo, anzi dal Governo è stato intieramente

attraversato, e quando il fatto dello scioglimento della Costituzione ha fatto nascere nel mezzo la idea repubblicana, e quando il fatto dello scioglimento della Costituzione che noi abbiamo lungamente discusso non può essere in alcun modo attribuito al Governo di allora.

L'Accusa muove un più strano rimprovero al mio rappresentato, essa scende a riflettere che se tante erano le esigenze popolari, se a coteste si doveva per violenza sottostare meglio era abbandonare il potere che sottostarvi. Così l'Accusa in questa parte dirige al Signor Guerrazzi il rimprovero di essere rimasto in carica per frenare le esigenze popolari e salvare il paese!

Gravi, severe, riflessioni dovrei fare sopra questi addebiti che pone innanzi l'Accusa. Dopochè centinaia di testimoni sono venuti avanti a questa Corte a dichiarare che se il paese non versò in più gravi pericoli e danni è al Signor Guerrazzi che se ne deve l'obbligo, dopo che i testimoni vi hanno accertato che egli corse pericolo della sua vita per reprimere i mali che sovrastavano al paese, dopo tutto questo, il rimprovero di essere rimasto al potere per impedire le sciagure, non merita per parte mia una seria confutazione, perchè la confutazione non potrebbe esser fatta che con parole gravissime.

Supponeva bene l'Accusa, e lo studio del processo l'aveva dovuta convincere in questo, che sarebbe stato addotto il principio di necessità per spiegare i fatti operati dal Governo, onde eliminare la responsabilità di essi, quindi si fa carico di esaminare il principio di necessità e dice non essere applicabile alla specie perchè allora può parlarsi di principio di necessità quando vi sono più mali che devono inevitabilmente incorrersi, ma se non si dimostra la necessità di incorrere in un male e doverne operare alcuno per salvare dei mali più gravi, il principio di necessità all'Accusa non sembra applicabile. Perchè, la sua teoria potesse avere accoglimento alla specie bisognerebbe che l'Accusa avesse dimostrato qual era la via politica che avrebbe potuto tenere il Governo senza sottostare alle esigenze popolari; se essa fosse scesa in codesta, che non pare a me facile dimostrazione, per avventura potrebbe sostenere che la via scelta non può essere giustificata dal principio di necessità perchè ve ne era una seconda che poteva condurre a raggiungere il fine senza infrangere, nè doveri, nè diritti. Ma ripeto questa dimostrazione non è stata fatta. Io non ho sentito parlare se non che della possibilità in cui fosse stato il Governo di chieder consiglio e poteri straordinari alla Camera, ma oltrechè questo concetto è distrutto dalle molte osservazioni colle quali io ho chiarito che le Camere non

potevano ulteriormente sussistere, per poco che si ritorni ai tempi s'intende facilmente che i consigli delle Camere non potevano pacificare i tumultuanti, non potevano far sì che a coloro i quali incalzavano il Governo Provvisorio e perchè dichiarasse la decadenza del Principe, e perchè fosse proclamata la Repubblica, si potessero opporre i consigli delle Camere. Se in quell'epoca i consigli fossero pur giunti, vi pare, o Signori, che al Mazzini circondato dai suoi partigiani che voleva la proclamazione della Repubblica senza una forza spettante al Governo, che valesse a reprimere quella del Popolo, vi pare che si sarebbe potuto rispondere con un consiglio delle Camere? D'altronde, o Signori, per sostenere la possibilità che il Governo tenesse una diversa via converrebbe rintracciare un canone politico sicuro sul quale il Giudice potesse con tranquillità di coscienza basarsi per giustificare che la qualità dei mezzi adibiti, che il lasciarsi trascinare dalla forza dei tempi, fosse stato veramente un delitto, non fosse stata una necessità; ma io vi ricorderò il Lampredi il quale dice che un canone per determinare codesto stato di animo dell'agente è tuttavia desiderabile nel mondo morale.

« Ma qual fia mai la regola, dietro la quale possa alcuno misurare le eccezioni della legge universale, e dare giudizio intorno al caso della collisione? A qual lance affidare la dubbia giustizia, e pesare quindi tutte le circostanze dei doveri affinchè traboccando, venga a distinguere le più lievi dalle più importanti? Questo per avventura appartiene a quelle cose, che ancora nelle morali discipline ne rimangono a desiderare; conciossiachè sebbene ciascuno comprenda doversi talora alquanto deviare dalla regola della comune ordinaria giustizia, niuno v'ha però che possa accuratamente prescrivere confini all'allontanamento, oltre i quali non possa esservi giustizia. Accade talora che sia tanto grave il comune officio, e sia generalmente di tanta importanza all'uman genere, che sebbene si vegga l'allontanarsi giustissimo, poichè cangiò aspetto l'utilità, tuttavia un uomo onesto e di virtù fregiato, appena pensa essergli ciò fare permesso, se con giusta lance pesi il futuro danno che può avvenire all'uman genere dal permesso o non permesso allontanamento della regola generale. Imperocchè di rado in vero, ma pure talvolta accade che il giusto dall'ingiusto, l'onesto dall'inonesto sieno da sì breve intervallo disgiunti, che sebbene sii di massima acutezza d'ingegno fornito, appena ti è dato investigare i confini di entrambi, come quando la notte e il giorno sono a tal punto, che tu non puoi giudicare esservi nè le tenebre, nè la luce ».

Ora l'Accusa questo canone non ha ricordato: se nelle sue repliche sarà più felice del Lampredi io mi farò carico di esaminare sopra quali principii egli baserà le sue riflessioni.

Gli atti lodevoli, soggiunge l'Accusa, procedendo nella sua ultima ispezione, gli atti lodevoli che sono addotti non possono dirsi scusanti il delitto, non possono valutarsi come diminuenti. Lo aver posti in essere alcuni atti mozzi che hanno l'apparenza di certa mitezza, che hanno evitato un male, che operato con modi diversi sarebbe forse avvenuto, non porta diminuzione al delitto oramai consumato.

Se dovesse farsi questione di cause diminuenti mi sarebbe molto facile il dimostrare che simili atti devono essere riguardati come tali, ma questa non è questione, o Signori, nella quale mi piaccia di scendere in codesta minuziosa indagine; io non posso ammettere in questa trattativa l'esistenza del delitto, quindi molto meno debbo farmi carico di esaminare le circostanze che dato il delitto ne avrebbero diminuita la entità. I mezzi adibiti sono stati addotti non come circostanze diminuenti, ma come prova che non vi era animo ostile, ma come giustificazione che l'agente era tutt'altro che volto a sovvertire e rovesciare lo Stato, a rovesciare e sovvertire un Governo costituito e porre in essere un delitto di Maestà. Questo è stato lo spirito nel quale sono stati addotti e i fatti lodevoli operati e le proprietà tutelate, e le persone poste in sicuro e insomma tutta quella serie di operazioni che sono state poste in essere e che hanno prodotto al Sig. Guerrazzi la lode universale di coloro i quali hanno spassionatamente esaminato come egli disimpegnasse la sua carica al potere.

Il concetto, dice l'Accusa, che fosse nell'animo del Sig. Guerrazzi volere la Restaurazione, pecca in eccesso e in difetto; pecca in eccesso perchè suppone la sussistenza del delitto; pecca in difetto perchè la Restaurazione non fu operata da lui. Neppure l'eleganza delle sottili forme vale a reggere l'argomentazione dell'Accusa; non è vero che il concetto pecchi in eccesso perchè supponga la esistenza del delitto; la Costituzione, il Governo Provvisorio del Principe non era stato rovesciato dal Governo Provvisorio; il Governo Provvisorio si era trovato in mezzo a una rivoluzione che non aveva fatta esso, quindi se agiva per cercare di riportare lo Stato al Principato Costituzionale del Granduca, non supponeva già di averlo rovesciato, supponeva di averlo trovato rovesciato e lo aveva trovato di fatto. D'altronde nel concetto in cui procede la Difesa che gli atti fossero stati imposti, qualunque fosse la gravità degli atti stessi, intende la

Corte che addurre la Restaurazione non è porsi in contradizione, non è addurre un argomento che pecchi di eccesso in quanto che supponga che l'individuo che voleva operare la restaurazione avesse rovesciato il Governo che intendeva di restaurare.

« Pecca di difetto perchè la restaurazione non fu operata da lui ». E qui l'Accusa si ferma ai fatti materiali del 12 aprile, non si cura di esaminare i precedenti, non si cura di esaminare le cure che erano state adoperate per preparare il paese. Il fatto del 12 aprile il quale poteva in quell'epoca essere stato eseguito da qualunque avesse assunto a fare la Restaurazione, non avrebbe potuto essere da alcuno posto in essere se il paese non fosse stato in precedenza preparato; e invero l'Accusa dimentica come la Toscana fosse stata gradatamente condotta a modi più miti attraverso la rivoluzione col rimedio del tempo; non rammenta l'Accusa come i Lombardi che erano i più caldi agitatori in Firenze fossero stati espulsi per ordine del Governo; non rammenta come con mezzi diversi fossero stati remossi dal paese i più caldi agitatori dei Circoli e delle turbe. Non rammenta la partenza del Principe lamentata perfino dai familiari suoi; non rammenta quello che era stato scritto, ove si poteva, che il Principe non era decaduto, che non bisognava dar troppa retta a quelli che volevano distruggere ogni segno apparente della passata Monarchia; e i confini dello Stato raccomandati alla milizia onde la integrità di quello in danno del Principe non si ledesse; non rammenta finalmente come nell'Assemblea Costituente fosse virilmente attraversata l'idea di proclamare una forma diversa di Governo, forma che era sostenuta dalla sinistra dell'Assemblea stessa. Tutte queste circostanze non persuadono l'Accusa; neppure persuade l'Accusa una circostanza che adduce essa stessa, vale a dire, che nella mente dei più doveva vedersi che il Paese infine sarebbe ritornato al sistema Costituzionale e alla Restaurazione del Principe. Se questo doveva vedersi da tutti, ma non doveva pure allora vedersi dal Signor Guerrazzi e non poteva desiderarsi da esso che le cose Governative volgessero alla restaurazione? Senza ammettere questo concetto bisogna supporre che egli non vedesse quello che tutti vedevano, che egli andasse per una via che non era intesa dalla maggiorità del paese, e allora sovverrebbe la necessità di giustificare sempre quale fosse questa diversa via alla quale egli intendeva e concedeva.

Sono stati addotti come giustificazione i tentativi fatti per frenare le forze rivoluzionarie, e per ricondurre il paese al Principato; tra gli altri riscontri è stato addotto il Decreto del 6 marzo; ma l'Accusa dichiara che in cotesto Decreto essa non vede quel passo verso

la Restaurazione che vi legge la Difesa. Nel concetto dell'Accusa la legge del 6 marzo riportava a quella del 10 febbraio, che non era in nulla dissimile dall'altra del 14 dello stesso mese; tutto al più, concede l'Accusa che col Decreto del 6 marzo si sarebbe potuto creare un possibile che i Deputati chiamati alla Costituente Toscana avessero votato il ristabilimento della Monarchia costituzionale, il qual possibile gli pare assai poca cosa di fronte alle giustificazioni che la Difesa vuol trarre da cotesto Decreto. Soggiunge finalmente che in fin dei conti vi rimaneva la Costituente Italiana, quindi era ben inefficace l'azione del Decreto del 6 marzo; ancora che i Deputati avessero potuto proclamare la Restaurazione Granducale, la Costituente Italiana avrebbe potuto distruggere quello che la Costituente Toscana avesse fatto. Qui al solito sono discussi i fatti con freddo calcolo come avvenuti in tempi tranquilli senza farsi obietto delle resistenze esistenti. Bisogna ricordare, o Signori, l'epoche del 10 e 14 febbraio, e 5 marzo: in coteste epoche quelli che parlavano di Costituente Italiana erano del partito moderato; era essa divenuta un'arme del partito stesso moderato quello d' invocare la Costituente Italiana, che era stata fin allora nelle bocche di chi voleva la Repubblica, onde frenare le tendenze ed i desideri a cotesta diversa forma di Governo.

Io rammento un fatto mio personale, del quale mi piace tener parola alla Corte perchè registrato nei Diarii del tempo. Dopo che fu *emanato* il Decreto del 6 marzo alcuni buoni crederono far opera lodevole, e la facevano davvero, adoprandosi perchè al Circolo del Popolo si facesse un partito in favore di individui da nominarsi alla futura Costituente, che per moderazione di opinioni dessero arra al paese di non condurlo negli eccessi nei quali intendeva di andare il Circolo; quindi fu fatta una nota per candidati alla Costituente Toscana, e fra questi figurò il mio nome. Alcuni miei amici mi avvertirono che il Circolo non era mica contento della nota, ma voleva sentire la professione di fede degli individui che vi erano scritti, e mi pressarono tanto perchè mi portassi a cotesta singolare formalità della mia professione di fede che giunsero a vincere la mia reluttanza. Al Circolo del Popolo nelle professioni di fede erano fieri investigatori, i quali senza dubbiezza, in modo chiaro domandavano al canditato se intendeva o no votare per la Repubblica: ogni tergiversazione veniva vinta con reiterare la domanda. Anche a me fu vôlta cotesta interrogazione, ed io me ne schermii con l'invocare il principio della Costituente Italiana, col dichiarare cioè che quanto alla forma di governo io me ne sarei rimesso a

quello che avrebbe fatto la Costituente Italiana. Questa risposta non piaceva ai fieri interrogatori del Circolo del Popolo, i quali mi incalzavano in quanto volevano che io dichiarassi esplicitamente se avrei o no votato per la Repubblica; ma il mio argomento con il quale gli richiamavo al principio che essi stessi avevano bandito fino allora fu da me ripetuto e sostenuto, e per il momento gli quietò, ma non gli quietò sì che nel diario del Circolo del Popolo il giorno successivo la professione di fede dell' onorevole mio amico Avvocato Trinci, e la mia, ambedue volte allo stesso intento di soddisfare il desiderio degli amici nel concorrere all' elezione della Costituente, non fossero messe in scherno, dichiarate come retrograde in quanto invece di riconoscere l' immediata sovranità del Popolo ed il diritto alla proclamazione della Repubblica si era cercato di evitare l'accettazione di cotesti principii con il rinviare alla Costituente Italiana.

Questo fatto ho voluto rammentare appunto per mostrare alla Corte come veramente in cotest' epoca la idea della Costituente Italiana fosse nelle bocche di quelli che volevano frenare gli eccessi popolari e fosse lanciata contro i più esaltati appunto per impedirli l' adozione dei loro principii. Ora, o Signori, posto ciò vediamo le diverse leggi del 10, del 14 febbraio, del 6 marzo.

La Legge 6 marzo dichiarava che si sarebbe formata un' Assemblea *Costituente* Toscana, e che quanto prima si sarebbe attuata la Costituente Italiana. Nel concetto della Legge del 14 febbraio intendete facilmente che l' Assemblea *Legislativa* Toscana avrebbe disimpegnate le funzioni interne dello Stato, ma la forma del Governo era rinviata direttamente alla Costituente Italiana. Nel 14 dello stesso mese fu emanato il Decreto per l' elezioni alla Costituente Italiana; e comprenderà facilmente la Corte come l' attuazione di cotesto Decreto movesse da chi aveva più affetto per un principio sostenuto fino allora.

Il Decreto del 6 marzo faceva della *Legislativa* Toscana una *Costituente* Toscana avente abilità e potestà per dichiarare la forma del Governo. Certo non si poteva allora dichiarare espressamente che la Costituente Italiana era abolita: impossibile era bandirlo nel momento in cui a Roma la Costituente era aperta; cotesto, ripeto, non si poteva certamente dichiarare; ma quando si andava a formare un' Assemblea nella quale avrebbe dovuto statuirsi comunque provvisoriamente, la forma di Governo, si veniva a dichiarare implicitamente, a chi aveva senno per intenderlo, che la Costituente Italiana sarebbe stata nell' intenzioni del Governo differita a tempo più lungo possibile e al tempo op-

portuno soppressa, perchè senza questo la facoltà di statuire la forma del Governo concessa alla Costituente Toscana, sarebbe stata una dichiarazione vuota di senso; se ambedue l'assemblee si fossero attuate in tempo prossimo, era inutile che la Costituente Toscana dichiarasse una forma di Governo che sarebbe stata poi variata e dichiarata nuovamente dalla Costituente Italiana.

Ecco come il Decreto del 6 marzo mostra qual fosse la tendenza del Governo: nè basta; vi era nel Decreto del 6 marzo un altro vantaggio: la Costituente Italiana poteva avere dei Deputati Toscani, ma trovava una maggiorità di Deputati non Toscani. La Costituente Italiana che doveva adunarsi a Roma, trovava nei Deputati Romani tutta la tendenza per la unificazione dei due Stati; perchè, considerata sotto il rapporto politico ed economico, la unione con Roma avvantaggiava molto più gli Stati Romani di quello che non avvantaggiasse lo Stato nostro. Ristretta la dichiarazione della forma di Governo all'Assemblea Toscana, in primo luogo non avrebbe prevalso la idea della unificazione perchè in Toscana si sentiva che cotesto fatto doveva ridondare a danno economico del paese, in secondo luogo si sarebbe allontanata la idea della Repubblica, perchè nell'opinione della parte culta, che ordinariamente viene eletta alla rappresentanza nazionale, in cotesta opinione la Repubblica non era.

Finalmente si sarebbe il Governo avvantaggiato dalle tendenze che il paese avrebbe portato in questa Assemblea per mezzo dei suoi rappresentanti verso il Principe, onde poter più facilmente condurla ad una dichiarazione in suo favore. Ecco come, o Signori, tutte le circostanze giustificano in modo chiaro ed evidente che il Decreto del 6 marzo era un grandissimo passo operato in favore della Restaurazione, era un grandissimo ostacolo posto attraverso alle tendenze per proclamare una forma diversa di Governo. Queste sono le considerazioni che furono fatte da quelli uomini politici i quali sono venuti davanti a Voi a dichiararvi qual fu l'impressione che risentirono da cotesto decreto.

Queste sono le osservazioni che rispondono nel modo più chiaro ed evidente alle contrarie deduzioni dell'Accusa. È molto facile, o Signori, nel silenzio del proprio gabinetto, in tempi tranquilli, riflettendo, senza porre in calcolo la tormenta rivoluzionaria, agli avvenimenti, tracciare delle linee di condotta, mostrare che meglio si sarebbe andati per una via che per un'altra, siccome l'Accusa ha fatto in questa causa: ma difficile è il sapersi reggere in mezzo alle difficoltà della rivoluzione, il sapere adottare dei trovati che possano, senza distruggere affatto l'autorità e la forza di chi è alla

somma delle cose, condurre il paese alla quiete e alla calma; e questo, o Signori, è quello che dall' Accusa non è stato menomamente considerato: essa nel silenzio del gabinetto ha saputo esaminare i fatti scevrandoli dalle agitazioni popolari, e censurarli; non ha saputo prescriver i canoni che si fossero potuti tenere in mezzo al turbine rivoluzionario per evitare la tempesta.

Per terminare l'Accusa di eliminare la forza degli Atti che mostrano la tendenza alla Restaurazione torna alla distinzione che era stata già fatta negli Atti di questa Causa, vale a dire tra quello che fu operato avanti a quello che fu operato dopo la battaglia di Novara. Dopo la battaglia di Novara, dice l'Accusa, era molto evidente che il paese non poteva che tornare all'antico Principato; quindi non è a tenersi conto degli Atti che operaste in cotesto secondo periodo.

Il concetto dell' Accusa avrebbe apparenza di verità se gli Atti volti alla Restaurazione fossero unicamente nell' epoca posteriore alla battaglia di Novara; ma essi invece si dimostrano in una lunga serie di fatti collegati colla prima epoca, coi primi, dirò così, vagiti del Governo Provvisorio; se questi fatti così si collegano, allora quelli operati dopo Novara non sono già conseguenza di cotesto avvenimento politico, ma il seguito, la continuazione di quelli che già si erano operati in precedenza. Ora non fu fatto dopo Novara, non fu trovato dopo Novara il concetto della Costituente Toscana che impedisse l'attuazione della Costituente Italiana; non furono fatti, non furono operati dopo Novara gli sforzi per impedire la proclamazione della Repubblica; non fu dopo Novara che si cercò di volger la gioventù all'armi per distrarla dalle tendenze politiche, non fu dopo Novara che ottenuto il buon successo nella spedizione di Lucca invece di approfittarsi della maggior forza che aveva avuto il Governo per attuare un principio diverso da quello del Governo Costituzionale egli ponesse fuori il Decreto del 6 marzo che io ora ho esaminato per cercare di ricondurre il Paese a codesto Governo. Non fu dopo Novara che il Signor Guerrazzi interrogato dal Signor Ranalli sopra la proclamazione della Repubblica e sopra la unione con Roma, rispose che non accettava nè l'una nè l'altra e che era ben fatto attraversarne la discussione nella Costituente Toscana che andava allora ad aprirsi; non fu finalmente dopo Novara la pertinace insistenza di voler rimanere nel Provvisorio finchè le sorti del Paese non fossero dichiarate da un' Assemblea Toscana. Tutte queste e molte altre circostanze, o Signori, hanno anteceduto questo avvenimento politico; quindi i fatti posteriori non devono già attribuirsi alla perdita di cotesta battaglia, ma

devono attribuirsi alle opinioni che avevano informato fino allora il Governo. Forse si vorrà obiettare che le manifestazioni del Governo, dopo l'avvenimento di Novara furono più chiare, più esplicite, ma è facile, o Signori, dando la valutazione politica che si deve a cotesti fatti, è facile il capire perchè allora apparissero più chiare; alcuni della fazione avevano dimessa in parte la baldanza loro; costoro capivano che le cose italiane non volgevano a bene. Non basta; la parte dei timidi che aveva lasciato invadere il campo politico dalla turba tumultuante, aveva acquistato coraggio dopo codesti fatti appunto perchè vedeva che con essi si doveva più facilmente giungere alla Restaurazione dell'antico Principato; quindi il Governo aveva abilità di mostrare con più chiarezza il suo concetto e poteva nei suoi Atti essere più esplicito nel mostrare le sue tendenze.

D'altronde, o Signori, l'Accusa la quale ha cominciato dal fare del mio rappresentato un mazziniano addetto ad una congiura mazziniana, sa Ella l'Accusa in qual concetto fosse preso dal partito Repubblicano il più spinto il fatto della Battaglia di Novara? Fu forse appreso dai più spinti (e i fatti di Roma lo giustificano), come un avvenimento da far perdere il coraggio? Tutt'altro; allora si proclamava che le cose della Lombardia non andavano prospere perchè l'armi regie non essendo in mani di capi di buona fede non avevano potuto ottener vantaggio sopra gli Austriaci; quindi il partito spinto, alla disfatta di Novara invece di attristarsi, fatalmente si rallegrò; terminava, dicevano i suoi adepti, la ingannevole guerra regia per cominciare la vera guerra, la guerra dei Popoli. Se adunque il mio rappresentato avesse appartenuto al partito seguace di codeste idee come pretende l'Accusa, avrebbe seguitata la corrente e in luogo di fare manifestazioni favorevoli alla Restaurazione, avrebbe cercato di attuare il principio della Repubblica, perchè i Repubblicani dicevano che quello era il momento il più opportuno per loro. Io così ho percorso in dettaglio le conclusioni dell'Accusa, dovrei riassumerle perchè la loro confutazione apparisse più evidente; io lo farò, ma lo farò unicamente coll'idee generali perchè pare a me che allontanandosi da codeste idee generali la causa divenga meno chiara, le buone ragioni perdono della loro forza.

L'Accusa doveva trovare la esistenza di un materiale del delitto; materiale del delitto di Maestà non poteva esservi senza attacco ad una sovranità esistente e funzionante. Non vi era che un mezzo, sui varii avvenimenti che hanno formato subietto di questo processo, non vi era che un mezzo per giustificare il delitto di Maestà; bisognava che l'Accusa avesse avuto abilità di provare che la par-

tenza del Principe da Siena era stata operata per fatto diretto ed immediato degli individui che Essa incrimina di cotesto delitto. Se essa fosse riuscita in simile prova allora vi sarebbe stato l'attacco alla persona del Principe nell'esercizio delle sue funzioni nella pienezza della sua sovranità. Ma non importa che io mi affatichi a dichiarare che codesto concetto non è stato neppure articolato, nè poteva esserlo dall'Accusa comunque abbia cercato di sparger lontane tinte per far credere che alcuni fatti avessero potuto influire sull'animo del Principe per indurlo alla partenza. L'Accusa uscendo dai limiti che gli erano stati tracciati dagli Atti precedenti ed in specie dal Decreto di Accusa ha assunto anche la ispezione dei fatti del 7 all'8 febbraio operati in Firenze; ha assunta l'ispezione se la Costituente Italiana proclamata dal Ministero il 26 ottobre potesse riguardarsi come un Atto sovversivo. L'assunto comunque illegale non poteva riuscire a giustificare la esistenza di un materiale del delitto, nè con la Costituente, nè con i fatti del 7 all'8 febbraio. Non poteva trovare il materiale del delitto nella Costituente perchè era un Atto non solo accettato ma emanato dal Principe. Non poteva provare il materiale del delitto con i fatti del 7 all'8 febbraio perchè essendo sciolta la Costituzione con la partenza del Principe, con la sua separazione dall'Amministrazione, le cose che venivano operate dai Ministri non potevano riguardarsi come costituenti l'attacco alla sovranità, al potere esistente e funzionante. Lo stesso estremo manca negli altri fatti che con più legalità si sarebbero potuti addurre per giustificare la esistenza del materiale: dico con più legalità perchè son quelli sui quali soli si basa il Decreto di Camera di Accuse. Le spedizioni non costituiscono attacco diretto alla sovranità, sempre per la ragione che non vi era a codesta epoca sovranità esistente e funzionante. Così deve ripetersi della pretesa distruzione del sistema Costituzionale in Toscana. Quindi il materiale non è stato menomamente provato dall'Accusa. Sarebbe esame ozioso e di troppo dettaglio il vedere, se l'Accusa sia riuscita a giustificare la esistenza dello speciale del delitto, perchè dove manca il materiale, delitto non esiste. Tuttavia mi piace percorrere, sempre con la consueta brevità, i fatti che si volgerebbero alla dimostrazione dello speciale per mostrare che in essi non vi è stato, non che delitto di Maestà, neppure l'ombra di un delitto qualunque.

Riassumendoli adunque nella tesi più estesa dell'Accusa la quale abbraccia i fatti che cominciano dalla nomina del Governo Provvisorio, riassumendoli in codesta più estesa tesi manca ogni

prova, ogni giustificazione che il Ministero del dì 8 febbraio fosse imposto al Principe; esso venne nominato legalmente e senza alcuna coazione.

Insussistente, inattendibile è l'accozzo di idee che cerca fare, la congiura che cerca di edificare sopra ai possibili l'Accusa per trovare un nesso tra la Lettera del Mazzini del settembre 1848 e la lettera del Mordini del 20 gennaio 1849, e le cose che furono operate dal mio rappresentato sotto il Governo Provvisorio. Manca la prova dell'animo ostile che possa giustificare come delittuosi gli avvenimenti che furono operati nel dì 8 febbraio e nei giorni successivi; manca la prova di qualunque cooperazione alla invasione della Camera e a quanto altro avvenne nell'8 febbraio. Le spedizioni, Voi l'avete sentito, furono opera di coazione in parte diretta, in parte politica; furono operate per impedire che il paese cadesse nella guerra civile, che in mali gravi non incorresse dove i diversi partiti fossero lasciati giungere a lotta fra loro. Lo Statuto non fu abolito per distruggere la Costituzione; fu abolito come conseguenza dello allontanamento del Principe, e del Decreto che nominava il Governo Provvisorio, e per riportare più facilmente il paese con una Assemblea Costituente basata sul voto universale, per riportare dico più facilmente il paese alla Monarchia che lo aveva abbandonato.

Così il Processo intiero prova che quanto si poteva fare, sì per sortire dall'imbarazzante posizione politica nella quale il Governo si era suo malgrado trovato, sì per condurre la Toscana gradatamente alla Monarchia costituzionale, sì per evitare i mali che potevano nascere dalle agitazioni che turbavano il paese, tutto fu concordemente operato fino allora; nè in tutto cotesto operato può ravvisarsi, o Signori, prova o circostanza alcuna che possa spiegare quei fatti piuttosto come atti delittuosi che come mezzi di politica per mantenersi un Governo al paese e per sedare il movimento rivoluzionario che lo agitava.

Per queste considerazioni rimarrebbe esaurita la confutazione del sistema dell'Accusa. Rimane per completare la mia discussione, che io esamini i fatti che si riferiscono alle promesse che la Commissione Governativa, penetrata pur troppo dal pensiero che nè il Governo Provvisorio, nè il Capo del Potere Esecutivo avessero portato alcun nocumento al paese, le promesse, dico, che cotesta commissione aveva fatte al Signor Guerrazzi, e le conclusioni legali che si devono desumere da coteste promesse.

CAPITOLO XIV.

Concetti e promesse della Commissione Governativa — Concetti desunti dai precedenti contatti dei suoi componenti col Signor Guerrazzi — E dal contegno di essa il 12 aprile — Libertà di azione nel Signor Guerrazzi — Trattative col Conte Digny per una missione a Livorno impediscono di spenderla — Offerta del passaporto — Ritardi nel mandarla ad effetto — Denari dati pel viaggio — Documenti ineccezionabili che lo provano — Deliberazione scritta non era necessaria — Neppure per il solito della Commissione attestato dal Conte Digny — Possibilità di porre ad effetto la promessa — Ragioni addotte dal Baron Ricasoli — Rimanevano in Palazzo Vecchio — Animadversione popolare — Documenti trovati — Ragioni legali addotte per ritenere il Signor Guerrazzi — Speranze nella clemenza del Principe — Giudizio con forme costituzionali — Esame e confutazione di coteste ragioni — Necessità di dichiarare la nullità della querela — o almeno dell'arresto — Conclusione.

Sul terminare l'esame di questa dolorosa causa, rimane a trattare più dolorosa questione. È stato più volte articolato negli Atti che l'arresto fatto del Signor Guerrazzi fosse un arresto illegale, in quanto che all'epoca in cui la potestà ordinaria l'operava, egli, per le promesse della Commissione Governativa, avrebbe dovuto trovarsi fuori della Toscana, e perchè poi in ogni modo allorchè l'arresto venne eseguito egli trovavasi in una posizione illegale nella quale non poteva esser legittimamente detenuto.

Dopo che i fatti relativi all'operato della Commissione Governativa in proposito dell'arresto vennero svolti davanti questa Corte Regia, l'obbligo della Difesa nel riassumerli si restringe a tre ispezioni. La 1ª ispezione è se il Signor Guerrazzi la mattina del 12 aprile essendo libero di partire da Firenze, vi rimanesse per ingiunzioni, per trattative che pendevano con la Commissione Governativa la quale assumeva allora il supremo potere dello Stato. La 2ª ispezione è, se la Commissione Governativa al seguito di queste trattative e per sua deliberata ed espressa volontà offrisse al Signor Guerrazzi un passaporto per l'estero, il quale venisse da esso accettato. La 3ª ispezione si è quella, di determinare se, indipendentemente e dalle trattative che impedirono la libera azione del Signor Guerrazzi la mattina del 12 aprile, e dalla promessa del passaporto, egli all'epoca nella

quale la potestà ordinaria trasmesse mandato di arresto contro di esso si trovasse in luogo ove fosse liberamente e legalmente, sicchè la potestà ordinaria avesse abilità di sorprenderlo.

Voi sapete, o Signori, per gli ampi attestati, per le dettagliate dichiarazioni, per la qualità degli individui che hanno attestato, sapete qual fosse e qual potesse essere la mente della Commissione Governativa rapporto al Signor Guerrazzi. Gli individui più notevoli per fama che la componevano avevano contribuito alla formazione del Governo Provvisorio nella mattina dell' 8 febbraio. Il Senator Capponi al Senato, il Baron Bettino Ricasoli, e il Signor Zannetti al Consiglio Generale. Voi sapete che il Municipio il quale assunse la Restaurazione nel 12 aprile aveva continuamente tenute aperte relazioni con il Governo, e per lo stesso attestato del Signor Digny aveva avuto luogo di ammirare la solerzia con la quale il Signor Guerrazzi si era adoprato per ottenere la quiete del paese: e la buona volontà e docilità con la quale aveva spesso ottemperato ai desiderii del Municipio. Il Signor Digny aveva avuto incarichi dal Governo Provvisorio, e non aveva creduto opportuno di dover declinarli, anzi gli aveva accettati.

Tutte queste considerazioni fanno agevolmente comprendere che la Commissione Governativa, la quale per di più aveva nel suo seno uomini intelligenti che necessariamente studiando gli avvenimenti passati sotto gli occhi loro doverono conoscere come in mezzo a quelli il Governo si fosse comportato; la Commissione Governativa non poteva aver ragione per ritenere il Signor Guerrazzi. Se il fatto della Restaurazione poteva far giudicare opportuno che i capi del cessato Governo si allontanassero momentaneamente dalla Toscana, questa non era una ragione legale, ma piuttosto una ragione politica onde si calmasse la momentanea effervescenza delle masse.

Con questa disposizione d' animo la Commissione Governativa dovè fino dal suo primo nascere, prima anzi che divenisse tale, e mentre seguitava a rivestire la qualità di Municipio, dovè entrare in comunicazioni con il Signor Guerrazzi, le quali necessariamente ebbero abilità di farla perseverare in quei concetti nei quali i passati avvenimenti l'avevano condotta di fronte ad esso.

La mattina del 12 aprile voi sapete, o Signori, che la Commissione Governativa trattò lungamente con l' Assemblea Costituente Toscana il fatto della Restaurazione, e avete sentito concordemente attestare dal Signor Digny, dal Signor Brocchi, dal Signor Martelli, i quali a nome del Municipio ebbero contatto con il Signor Guerrazzi, avete sentito attestare che egli si mo-

strò propensissimo alla Restaurazione, fino al punto di stendere il Decreto che doveva porre in armonia le intenzioni del Municipio con quelle dell'Assemblea.

Che più? Il Ministro di Francia consigliava prendere nel seno della commissione il Signor Guerrazzi, tanto la stessa diplomazia era lontana dal vedere in esso un perduelle *(Deposto Digny)*.

Tali erano dunque le disposizioni d'animo: vediamo quali furono i fatti, e cominciamo dal determinare se la mattina del 12 aprile il Signor Guerrazzi avesse libertà di azione, potesse a grado suo disporre della propria persona.

Voi avete sentito dal deposto unanime degli individui che appartennero alla Commissione Governativa che essa non prese possesso di Palazzo Vecchio se non che dopo le 3 pomeridiane, onde nell'ore antimeridiane e anche nelle pomeridiane fino alle 3 il Signor Guerrazzi in Palazzo Vecchio comandava, dava ordini; e se vogliamo supporre che non desse ordini, comunque il Processo vi mostri ampiamente che gli dette, certamente era libero di disporre di se, perchè il Signor Guerrazzi rimase fino a quell'ora nelle stanze di Palazzo Vecchio, e dopo quell'ora in quelle della sua casa. Voi sapete, e queste sono le prove più manifeste della libertà di azione che egli aveva, Voi sapete per il concorde deposto dell'Alimonda e del Chiarini che egli si incaricò di accompagnare i Deputati fino alla porta segreta che mette in Baldracca per provvedere alla loro sicurezza, lo che non avrebbe potuto operare se in Palazzo Vecchio la sua persona non fosse stata allora una garanzia di sicurezza per coloro che egli accompagnava.

Voi avete sentito dal deposto del Signor Bulgarini che fino presso le ore 3, nelle quali egli fu inviato ad avvertire che la Commissione Governativa si trasferiva in Palazzo Vecchio, le sentinelle non lasciavano passare alcuno senza l'ordine del Signor Guerrazzi. « Ricevuta, dice il testimone, la commissione » dal Signor Guerrazzi, credei di passare per l'andito di Galleria; ma i soldati, ed i civici m'impedirono il passo, e mi » dissero che *senza un permesso scritto del Signor Guerrazzi » non sarei mai passato, a malgrado che riconoscessero in me » il Segretario del Consiglio;* allora mi feci fare dal Signor » Guerrazzi questo lascia-passare e potei sortire. » Nè il deposto del Signor Bulgarini rimane isolato, perchè interrogato opportunamente dal Signor Presidente il Generale della Guardia Civica di quel tempo Professore Zannetti anche esso dichiara: « Credo benissimo che la Guardia di Palazzo dipendesse da lui, » e faceva ottimamente finchè l'ordine non glielo toglievo io, ed » io non glielo toglievo finchè la Commissione Governativa non

» diceva che essa aveva realmente assunte le redini del Gover-
» no. » Nessun dubbio adunque su questa libertà di azione.

Qual fu la ragione per cui la libertà di azione non fu da esso spesa all' oggetto di disporre della propria persona? Perchè il Signor Digny nelle conferenze che aveva avuto la mattina con il Guerrazzi aveva intavolato trattative per inviarlo a Livorno onde calmare il paese. È discorde il Signor Digny, che pur troppo discorda in molti capi, è discorde su chi facesse la proposizione della missione a Livorno, se venisse prima dal Signor Guerrazzi e da esso venisse accettata per intavolarne una trattativa; o se piuttosto venisse offerta da esso e dal Signor Guerrazzi accettata allo indicato scopo e aspettando la ratifica della Commissione fino allora Municipio: il fatto è pienamente indifferente, o venisse dall' uno o dall' altro individuo la proposta, certo è che la proposta fu fatta, certo è che la trattativa fu intavolata.

Dice il Signor Digny nel suo deposto. « Quanto a questo ho
» detto che il Guerrazzi parlò di andare a Livorno la mattina,
» io dissi che ne avrei riferito ec. »

In queste poche parole del Conte Digny è espresso con abbastanza chiarezza, che la mattina era stato parlato di andare a Livorno che egli aveva preso l' incarico di riferire alla Commissione, che difatti alla Commissione ne aveva riferito, e che solamente mancò che a codesta Commissione fosse data la evasione necessaria col riportare le repliche al Signor Guerrazzi. Non è questo il solo punto nel quale il Conte Digny attesta del fatto. « Rammento (dice altrove) che il Signor Guerrazzi era nella
» sala del Ministro della Guerra ec. »

Però il deposto del Signor Digny se è efficace a dimostrare che una trattativa sopra l' invio a Livorno fosse stata aperta fra esso e il Signor Guerrazzi non è poi tale da portare chiarezza sulle repliche e sul modo che si era proposto per darle al Signor Guerrazzi. Sostiene il Conte Digny che l' invio fatto dalla Commissione di individui incaricati di dire al Signor Guerrazzi che sgombrasse dal Palazzo Vecchio, era risposta sufficiente per le trattative che erano state intavolate; ma i testimonii che furono incaricati di codesto messaggio hanno riferito che ebbero anzi speciale incarico di dire al Signor Guerrazzi per parte del Conte Digny che esso desiderava parlare con lui e che desiderava pure sapere dove avrebbe potuto con esso conferire. Nè lascia dubbio in proposito il deposto del Signor Abate Bulgarini il quale fu il principale incaricato di codesta missione. Egli referisce che la duplice commissione che egli andava a disimpegnare col Signor Capaccioli fu divisa fra essi secondo le diverse ingiunzioni che gli venivano date. Dice che al Capaccioli era

stato ingiunto di referire al Signor Guerrazzi il desiderio della Commissione che egli sgombrasse di Palazzo Vecchio; ad esso Bulgarini era stato dato lo speciale incarico dal Conte Digny, di dirgli come avrebbe potuto vederlo la sera. « Il Signor Digny » dissemi che avvertissi il Signor Guerrazzi *di non farsi vedere*, » e che la sera sarebbe andato a trovarlo nel luogo ove egli gli » avesse indicato » *(Dep. Bulgarini)*. Interrogato dal Signor Presidente se avesse ciò referito al Guerrazzi, rispose: « Riferii questa Commissione al Signor Guerrazzi il quale mi rispose che » sarebbe rimasto ad attenderlo nelle sue stanze. » E per chiarire di più il fatto dimandò il Signor Presidente a questo testimone se fosse stato il Signor Guerrazzi che avesse mostrato desiderio di vedere il Signor Digny: ma il testimone rispose: « Fu il Digny che mi esternò questo desiderio e non il Guer» razzi ».

La proposta del Conte Digny fatta per mezzo del Signor Bulgarini venne accettata dal Signor Guerrazzi che doveva naturalmente aspettare la replica all' incarico che egli si era assunto, circa la trattativa dell' invio a Livorno; quindi rispose come ha detto il Signor Presidente, e come soggiunge il Signor Capaccioli: « Mi disse di dire al Signor Digny che l' aspettava al so» lito in casa sua, ed io feci l' ambasciata: non ricordo cosa » rispose il Conte Digny. »

Vede la Corte come rimanga chiarita la esistenza di queste trattative fra il Signor Guerrazzi e la Commissione Municipale. Nella mattina si parla della missione per Livorno; il Signor Digny, lo dichiara egli stesso, accetta l' incarico, giacchè egli ritiene che la proposta fosse fatta dal Signor Guerrazzi, accetta, dice l'incarico di trattarne con la Commissione: referisce difatti ad essa; importa poco il conoscere cosa la Commissione deliberasse; importa bensì il sapere se la deliberazione della Commissione venisse immediatamente comunicata al Signor Guerrazzi onde egli potesse regolarsi in proposito; e in questa supposizione sovviene il deposto del Signor Abate Bulgarini, il quale dichiara che ebbe commissione di dire al Signor Guerrazzi che il Signor Digny voleva vederlo; lo che vuol dire che in luogo di mandare la risposta definitiva sopra l' invio a Livorno, gli faceva dire che egli sarebbe andato per dare codesta risposta.

Ritiratosi nelle proprie stanze per lasciare il locale sgombro alla Commissione Governativa che intendeva assumere in Palazzo Vecchio le redini del Governo ha sentito la Corte per deposto dei testimoni che attesi i moti popolari si credè opportuno metter sentinelle al suo uscio. Le trattative del Digny venivano così a porre il Signor Guerrazzi nella impossibilità di agire per at-

tendere le repliche a quelle trattative: nè questo è tutto il danno che nacque dalla mancanza di repliche a codeste trattative.

Voi dovete ricordarvi, o Signori, come i Signori Tommi e Nespoli abbiano dichiarato che ambedue fecero proposizione al Signor Guerrazzi offrendosi di traslocarlo da Palazzo Vecchio, il Signor Tommi colla propria carrozza, il Signor Nespoli con altro mezzo; ed all' offerta che veniva fatta da codesti gentiluomini, la quale accettata avrebbe posto nell' assoluta libertà di disporre della propria persona, il Signor Guerrazzi a codesta offerta diè loro in risposta che si credeva obbligato a non assentarsi da Palazzo Vecchio, perchè doveva attendere repliche della Commissione Governativa sopra le trattative che pendevano con essa. Vede dunque la Corte che non solamente le trattative impedirono la libertà di azione del Signor Guerrazzi, ma gli impedirono perfino di approfittarsi di quei mezzi che gli venivano offerti da onorevoli amici onde provvedere alla propria sicurezza.

Ritirato nelle proprie stanze e in coerenza di quello che il conte Digny aveva mandato a dire per mezzo del Bulgarini, e di quello che gli era stato risposto per mezzo del Capaccioli, la sera il Conte Digny si presentò difatti al Signor Guerrazzi, nè questa visita come voi intendete, o Signori, sarebbe stata facilmente fatta se non fosse stata una conseguenza di quello che i testimonii vi hanno deposto, vale a dire del desiderio che il Conte Digny aveva esternato di conferire in altro luogo fuori delle stanze di Governo con il Signor Guerrazzi. Quali furono le conferenze che si tennero in codesta circostanza e in codesto colloquio al quale intervenne il Generale Zannetti? In codesta circostanza fu dichiarato in modo non ambiguo che la Commissione Governativa non credeva di accettare la proposta fatta o dal Digny o dal Signor Guerrazzi sull'inviare quest'ultimo con facoltà governative a Livorno, ma che invece intendeva di trasportarlo fuori di Firenze munendolo di uno speciale passaporto, e dandogli anche come mezzo di facilitazione per cotesto trasporto un treno speciale per la via ferrata. Questa promessa, o Signori, era un pensiero della Commissione, o era una volontà deliberata? Sentite il deposto dell' onorevole Professore Zannetti in proposito:

« Ma pare che il Signor Digny convenga che fummo mandati
» dalla Commissione parlando del modo di provvedere al Signor
» Guerrazzi che disse doversi fare uscire di Firenze, che disse
» esser meglio dargli un passaporto per non creare imbarazzi al
» Governo. Per conciliare questa cosa fu allora che andammo
» dal Guerrazzi a fargli questa proposizione. Se non glie la fece
» Digny non so; io glie la feci, ed allora; e glie la feci in pre-

» senza del Signor Digny, ed a questo Guerrazzi rispondeva come
» ho detto ».

Dunque la Commissione Governativa *discusse* se convenisse o no offrire il passaporto al Signor Guerrazzi, e fu *dopo la discussione*, dopo i diversi sentimenti dei membri che la componevano, che il Signor Digny, ed il Signor Zannetti furono incaricati di portarsi dal Signor Guerrazzi e persuaderlo ad accettare la offerta del passaporto; e che questa ingerenza fosse disimpegnata effettivamente, fra le molte parole dette in proposito dall'ottimo Signor Zannetti mi basta rammentarvene un sol brano, che vale a senso mio per tutto *(legge)*.

« Era mente della Commissione di salvare quell' uomo. Espres-
» samente lo dichiarava. Questo discorso esiste — io l' ho ripor-
» tato a tutti — io non me lo poteva inventare, *e depongo di*
» *aver data la parola al Guerrazzi in nome della Commissione*
» *che sarebbe stato fatto transitare all' estero* ».

E altrove « Fummo mandati Digny ed io a fare al Signor Guer-
» razzi questa proposizione, di prendere un passaporto, *egli ac-*
» *cettò*, e disse che così non sarebbe stato detto nel caso che si
» fosse manifestata qualche opposizione al Governo restaurato, che
» egli ne era la causa ».

Non basta: il Professore Zannetti posto a confronto degli altri testimoni ricorda una circostanza interessantissima per sempre più convalidare, che la Commissione effettivamente gli aveva dato cotesto incarico, e che egli, onesto come è, aveva inteso di contrarre a nome della Commissione un obbligo diretto verso il Signor Guerrazzi. Ecco il preciso deposto, ed il confronto col Signor Digny.

« Siccome, ha egli detto, dirimpetto ad una Commissione io solo
» sarei disarmato, mi permetterò narrare una circostanza, che
» avrei taciuto sempre se non vi fossi costretto dalle dichiarazioni
» di questi Signori, e dal bisogno di sdebitarmi in faccia al mondo
» da un sospetto che pesa al mio cuore; ed è questa: Quando
» entrarono gli Austriaci in Toscana, io, giustamente allarmato
» per la sorte del Signor Guerrazzi, credei mio debito sacro-
» santo di scrivere immediatamente al Signor Marchese Gino Cap-
» poni mostrandogli quanto sarebbe stata vergogna, che dopo
» la data promessa, il Signor Guerrazzi si trovasse prigioniero
» in Firenze, mentre stavano per occuparla gli Austriaci: che
» era impegnato il suo onore e il mio, a che si eseguisse la
» promessa data e si facesse passare il Signor Guerrazzi al-
» l' Estero. Il Signor Capponi e il Signor Digny invece di ma-
» ravigliarsi, come io venissi rammentando loro una promessa
» che non avevano mai fatta, e un discorso nuovo per essi, anzi

» mi mandarono una carta di visita; e in quella del Digny
» v' era scritto: *sta bene, vi si è pensato, e tutto anderà a se-*
» *conda dei vostri desiderii.*

DIGNY. *In cotesta lettera si parlava di provvedere alla sicu-*
» *rezza personale del Signor Guerrazzi, onde non farlo trat-*
» *tenere in città dove entravano Austriaci;* però avendo otte-
» nuto che lo trasportassero a Volterra, credemmo avere adem-
» pito i desiderii del Signor Zannetti, e rispondendo come feci,
» e com' egli dice, intesi adempire alle sue domande.

» ZANNETTI. No, — *in cotesta lettera io principiavo dal raccon-*
» *tare i casi del 12 e la promessa data dalla Commissione al*
» *Guerrazzi di farlo partire dalla Toscana; e nello adempi-*
» *mento di questa promessa insisteva.*

» DIGNY. *Io non vidi la lettera.* — Il mio concetto era (nel-
» l' andare dal Serristori) di salvarlo dal cadere in mano agli
» Austriaci, e dalla Commissione militare, che si diceva volesse
» istituire D'Aspre per giudicare Guerrazzi. Andò una Deputa-
» zione dal Serristori, ed ebbe l' assicurazione che Guerrazzi sa-
» rebbe stato trasportato a Volterra. Vi andò anche il Barone
» Ricasoli. Quando fui certo di questo, andai da Capponi, *il quale*
» *sul biglietto di visita lasciato a Zannetti mi fece scrivere le*
» *parole che sono state riferite.*

» ZANNETTI. Ma io ho sentito pronunziare *la parola Passapor-*
» *to.* — *Non è un concetto mica, che mi sia immaginato dalle fi-*
» *sonomie di questi Signori, bensì dalle espressioni loro, e dalle*
» *loro parole:* — *SARA' BENE*, essi dicevano, *CHE IL GUER-*
» *RAZZI NON ISTIA IN TOSCANA, E GLI SI DIA UN* PASSA-
» PORTO ».

Dopo fatti così gravi e solenni può egli dubitarsi, o Signori, se la promessa del passaporto fosse effettivamente fatta e accettata? Ma gli altri individui della Commissione Governativa posti in una dolorosa posizione in questo giudizio perchè erano posti nella posizione di dover confessare di aver mancato ad una parola data, si schermiscono sì, ma non tanto che nelle loro parole non resulti evidente la verità del fatto. Il Barone Ricasoli depone « passa-
» porto e viaggio erano nell' animo nostro, parlasse il foglio di bi-
» sogni o altro poco importa ». E altrove « tenga bene a mente,
» la Commissione Governativa mandò ordine affinchè Palazzo Vec-
» chio fosse sgombrato; non aveva animosità contro Guerrazzi.
» La Commissione Governativa non voleva preoccuparsi aveva
» innanzi a se il presente, e l' avvenire era ben grave soma ».
Il Conte Digny anche esso comunque cerchi schermirsi non lo fa in modo che non traspaia manifesto dalle sue parole il concetto che il passaporto fosse veramente promesso, imperocchè alla di-

manda relativa se un passaporto fosse promesso risponde « la idea » di dargli un passaporto non fu posta in discussione era forse nel » pensiero della Commissione, ma non si deliberò mai in proposito. » Veda le Corte come il Conte Digny cerchi declinare la interrogazione diretta che gli veniva fatta. Alla dimanda se di fatto si volesse dargli un passaporto ne esce con una tergiversazione, « l' idea di dargli un passaporto non fu posta in discussione ec. »

Anche il Cav. Martelli ricercato sopra questo fatto emette dichiarazioni analoghe a quelle dei suoi colleghi. Interrogato se fosse parlato di viaggio per l' estero, lo afferma, ma dichiara in appresso, « fu detto anche che fosse prudente per Guerrazzi » di partire di Toscana ma deliberazione non fu presa, e sem» pre presente alla Commissione non fui mai. » Nè diverso è l'attestato del testimone Brocchi. Interrogato se fosse preso impegno verso il Guerrazzi, comunque il Brocchi non fosse presente alle trattive del 12 dice: « Noi nel nostro particolare avremmo manifestato che non si era contrari che partisse ». Una circostanza più interessante che termina di mostrare quale sia la interpretazione che deve darsi a queste, bisogna che le chiami così, a queste diverse tergiversazioni della Commissione Governativa, i di cui membri non hanno mai potuto dire in modo chiaro positivo che essi non pensassero, nè avessero intenzione di fare offrire un passaporto, ma hanno sempre portata la questione sulla esistenza o inesistenza della forma che a senso loro sarebbe necessaria perchè la promessa sortisse un' efficacia; alle diverse tergiversazioni della Commissione governativa, sovviene un' altra circostanza la quale spiega quale interpetrazione deve darsi a tutte coteste diverse parole. E la circostanza, è la contestazione che il Generale Zannetti fece a questa Udienza al Signor Digny, contestazione che fu ricevuta col silenzio.

« Intanto, dice il Generale Zannetti, intanto mi pare che il Si» gnor Digny non neghi che dalla commissione fosse creduto » conveniente di far partire il Signor Guerrazzi, non nega di » essere venuto spontaneo dal Signor Guerrazzi, non nega che » vi fu parlato di partenza e che fosse anche parlato di treno » speciale: che neghi dunque di aver lo incarico di avere offerto » un Passaporto poco giova, e quanto a me credo che vi sia » una confusione di memoria per parte del Signor Digny ». Voi vedete, o Signori, che questa stretta contestazione fatta dall' onesto Professore Zannetti doveva portare per necessità una replica dal Signor Digny che impugnasse quei fatti speciali che costituiscono le promesse che gli venivano contestate; ma la contestazione del Professor Zannetti non ebbe altra replica che la eloquenza del silenzio.

Veduto così come sia giustificato il fatto delle promesse del viaggio e passaporto rimangono ad esaminare le circostanze che accompagnarono cotesta promessa e che contribuiscono mirabilmente a mostrare sempre più che di fatto avvenne. È stato dichiarato dal Signor Guerrazzi che nel parlare di Passaporto e di viaggio gli furono fatte anche offerte di treno speciale, e il fatto è rimasto provato. Il Signor Digny comunque con le solite riserve, non impugna, anzi assevera che di treno speciale si parlasse e ciò era naturale perchè nella notte non vi era altro mezzo di trasporto, e in vettura non sarebbe stato sicuro. Il Martelli sebbene non presente al colloquio della sera, e quindi testimone più rilevante perchè avrebbe saputo il fatto dell' offerta del treno speciale anche altrove (nè altrove poteva saperlo fuori della Commissione governativa) il Martelli dichiara « quando gli si offrì di andare a Livorno fu parlato di un treno speciale » dunque anche questa circostanza è rimasta chiaramente provata ed essa sussidia il concetto che si parlasse e si offrisse sul serio d' impegnare il Signor Guerrazzi ad un viaggio per l' estero e di offrirgli per conseguenza i mezzi necessari, ed il passaporto.

Nella sera, avete sentito dal Deposto del Signor Zannetti, non fu creduto opportuno di mandare ad effetto la deliberazione che era stata presa, la promessa che era stata contratta con il Signor Guerrazzi. Quindi il Generale Zannetti a ora ben tarda scrisse al Signor Guerrazzi, stasse tranquillo avrebbero provveduto nella mattina successiva. Ma neppure nella mattina successiva la Commissione Governativa credè di mettere ad esecuzione la sua promessa, però siccome essa esisteva mentre credè più opportuno di trasferire il Signor Guerrazzi da Palazzo Vecchio a Belvedere non mancava di dichiarare agli individui che incaricava del trasporto, e che erano gli stessi che avevano servito di intermezzo nelle trattative della sera precedente, non mancava dichiarargli che essa perseverava ne' suoi concetti ma che doveva trasferirsi a Belvedere solamente per la sua sicurezza, che quanto prima sarebbe posto in libertà. Il Signor Barone Ricasoli dichiara manifestamente il fatto e conferma conseguentemente quello che aveva con maggiore ampiezza di parole e precisione di frasi dichiarato il Generale Zannetti. « Non parve più prudente, egli dice, di tenere questa persona in Palazzo Vecchio, parve buono di trasportarlo in Belvedere, fu prevenuto il General Zannetti di questa risoluzione *e mi ricordo di averlo io stesso assicurato che quei provvedimenti erano necessarie conseguenze di fatti indipendenti dalla volontà della Commissione, che ella non*

» *era punto mutata nell' animo verso il Signor Guerrazzi, lo*
» *confortasse dunque a starsi tranquillo perchè appena l' op-*
» *portunità lo consentisse, la Commissione avrebbe provveduto*
» *alla di lui libertà* ».

In coerenza di questi concetti il Signor Guerrazzi il quale usciva dal Potere sprovvisto di denari avvertì questa circostanza dichiarando che se esso dovesse andare all' estero come era stabilito aveva pure bisogno di mezzi. Avete sentito che chiese in prima avere dei denari in prestito per breve tempo dal Marchese Gino Capponi, avete sentito che invece fu preferito di fargli dare cotesta somma dalla Commissione Governativa. Ora è chiaro che se la Commissione non fosse stata nel concetto di inviare il Signor Guerrazzi all'estero, di farlo transitare fuori di Firenze; ma se invece il suo concetto fosse stato quello di chiuderlo in una carcere in Belvedere come dopo fu chiuso, la somministrazione del denaro era un fatto che non aveva verun fondamento: in carcere non vi è bisogno di danaro. Il testimone Ricasoli dimandato se il Signor Guerrazzi avesse avuto il denaro per servire al suo viaggio, risponde *che ammette e non ammette* il fatto! « La » commissione dava i denari al Signor Guerrazzi perchè era cre- » ditore. Ora *ammetto e non ammetto* che il mandato fosse dato » per spese di viaggio, ma ec. ».

Intende la Corte che anche in questo caso siamo gettati in una delle solite tergiversazioni, per evitare la risposta ad una interrogazione diretta; la questione era di sapere se intenzione era stata di dare il denaro per il viaggio, o altro fine; egli risponde *ammetto e non ammetto* che fosse dato per il viaggio! Il Martelli fu più esplicito perchè sapeva che in Processo esistevano le sue dichiarazioni scritte; egli dice, *che credeva sempre che si trattasse di darli questi denari sia per Livorno sia per il suo viaggio fuori di Toscana come in seno della Commissione era stato parlato più volte, e perciò espresse nel mandato questa causale.*

Dunque il testimone Martelli sa *che era stato parlato nella commissione di viaggio* per l'estero e dei danari da dargli per il viaggio all'estero, onde *credeva che si trattasse di dargli questi denari sia per Livorno ec.*

Ma più dei testimoni, che quanto ai componenti la Commissione come vi ho avvertito non possono attendersi nella materialità delle loro deposizioni in quanto davanti la Corte Regia interrogati su questi fatti erano nel doloroso bivio di confessare la mancata parola, o di cercare un mezzo per declinare la promessa, più dei testimoni sono eloquenti i Documenti. Voi sapete

che tre sono i Documenti dai quali resulta che fu dato denaro per il viaggio e che l'ordine venne espresso e diretto dal Municipio.

Il primo Documento è il seguente mandato.

COMUNITA' DI FIRENZE.

Ordine di Pagamento.

« Il Signor Luigi Tanfani, Camarlingo della Comunità di Fi-
» renze, pagherà al Signor Cavaliere Giuseppe Martelli Lire Mille
» *per imprestito a carico del R. Erario da farsi al Signor*
» *Francesco Domenico Guerrazzi Capo del cessato Governo*
» *Provvisorio,* PER SUPPLIRE ALLE SPESE DI VIAGGIO, per la man-
» canza nella Depositeria d'Impiegati incaricati del rilascio dei
» pagamenti, IN CONFORMITA' DEL TRASCRITTO PARTITO MAGISTRA-
» LE, ritirando in piè del presente Mandato l'opportuna quietan-
» za, ed i recapiti notati in margine, per ottenere l'abbuono nel
» Rendimento di Conti.

» Dalla Cancelleria Comunitativa di Firenze li 13 aprile 1849.

» Il Cancelliere Comun.
» T. GOTTI.

» *Visto* il Gonfaloniere
» UBALDINO PERUZZI.

» Per ricevuta della somma in contanti Lire Mille.

» GIUS. MARTELLI. »

Il Barone Ricasoli interrogato sulle dichiarazioni di questo Documento risponde che la ragione del pagamento sarà stata posta per la natura speciale del cervello del Camarlingo il quale avendo come egli diceva la testa a caselle era in lui necessità per ultimare un affare che fossero tutte completamente ripiene.

Lasciamo adunque il mandato per un momento e supponiamo che il Cancelliere avesse posto l'adesione per riempire la casella.

Vediamo quello che lo stesso Sig. Martelli diceva in epoca non sospetta, vale a dire nel giugno successivo in un documento nel quale non erano caselle da riempire, ma erano concetti da esprimere.

Il Cav. Martelli scriveva al Cancelliere della Comunità di Firenze.

« Signor Cancelliere pregiatissimo.

» Allorchè avvenne l'arresto dell'Avvocato F.-D. Guerrazzi,
» *Ella sa che la Commissione Governativa si decise di aderire*
» *alla di lui richiesta, ad esso accordando la somma di Li-*
» *re* 1,000 *perchè trattavasi in quel momento di farlo altrove*
» *transitare,* mentre egli asseriva non aver presso di sè alcun
» danaro pel viaggio.
» Ed avendomi l'annunciata Commissione affidato l'incaricato
» di fare avere all'Avvocato Guerrazzi la detta somma di Li-
» re 1,000, in seguito di diverse inutili premure da me fatte, per
» combinare in Palazzo Vecchio le persone che dovevano farmene
» il mandato, io mi rivolsi a pregare Lei, Signor Cancelliere,
» per avere dal Cassiere della comunità le Lire 1,000, onde su-
» bito io le potessi passare al Signor Guerrazzi come di fatto feci.
» Questa somma fu poi ripresa nella perquisizione che ebbe
» luogo ai detenuti di Belvedere, ed ora si trova al Dipartimento
» di Grazia e Giustizia presso il Signor Segretario Duchoqué, il
» quale lo aspetta oggi alle ore 12 al suo Uffizio, per riconse-
» gnarla a lei o ad un suo delegato, dietro una circostanziata
» ricevuta.
» Così Ella ed io resteremo esonerati da ogni responsabilità
» in questo affare, per lo che io la prego a favorire di ritirarmi
» la ricevuta che ritiene il cassiere del Comune di Firenze. E
» pregandola a praticare in quest'affare la sua consueta esattez-
» za, onde il Signor Segretario Duchoqué non aspetti inutilmen-
» te, passo con ossequio e rispetto all'onore di dichiararmi.
» Dall'Uffizio delle RR. Fabbriche, 2 giugno 1849.

» Devotissimo Servo
» GIUSEPPE MARTELLI.

» (*All'Eccellentissimo Signore il Signor T. Gotti.*
» *Cancelliere della Comunità di Firenze.*) »

Il Cancelliere della Comunità di Firenze sentendo dal Sig. Cav. Martelli che doveva riprendere dal Sig. Segretario Duchoqué le Lire 1000 pagate al Signor Guerrazzi, scrive una lettera molto più esplicita dei Documenti precedenti, al Sig. Segretario Duchoqué.

« Illustrissimo Signore.

» Dall'unita ufficiale del Signor Cavalier Giuseppe Martelli, uno

» dei Componenti la già Commissione Governativa Toscana, di
» questo stesso giorno, rileverà la causa che *motivò la stessa*
» *Commissione, che si componeva di tutti i Signori Priori re-*
» *sidenti nel Magistrato rappresentante il Municipio di Firen-*
» *ze, ad ordinarmi di spedire,* conforme feci, nella mattina del
» 18 aprile decorso, un mandato di Lire 1,000, marcato di N° 424,
» a favore del prelodato Signor Cavalier Martelli, per passarsi
» all'Avvocato F.-D. Guerrazzi, *per il titolo espresso in detta*
» *ufficiale.* E siccome la somma predetta esiste presso V. S. Illu-
» strissima, per quanto resulterebbe dalla mentovata lettera del
» Signor Martelli, mentre questa Comunità non ha ottenuto rim-
» borso dal Regio Erario, così prego la somma di lei bontà a vo-
» lere liberamente passare allo stesso Camarlingo, e per esso al
» suo Sostituto Legale, latore della presente, l'ammontare di
» detto Mandato; ritirando dal medesimo o distinta ricevuta, o
» meglio (almeno per quanto a me sembra) in calce di detto
» Mandato. E colla più alta considerazione e profondo ossequio,
» passo al pregio di protestarmi,

» Di V. S. Illustrissima,

» Dalla Cancelleria Comunitativa di Firenze, 2 giugno 1849.

» Umilissimo Servo
» *Firmato* — T. Gotti.

» *(Al Sig. Segretario del Ministero di Grazia e Giustizia.)* »

Dopo questo documento, o Signori, vi è egli luogo a dubitare che veramente il pagamento delle Lire 1000 fosse stato fatto per il viaggio, e colla espressa intenzione di volere che il Sig. Guerrazzi facesse il viaggio per l'Estero?

Avete sentito, o Signori, la solenne dichiarazione del Cancelliere della Comunità di Firenze. Egli dichiara il titolo non già per riempire una casella e non lasciare un voto nel mandato, *ma perchè la Commissione Municipale composta dei Signori Priori residenti nel Magistrato di Firenze gli aveva ingiunto di levare dalla Cassa Lire* 1000 *per il titolo espresso nella officiale del Cav. Martelli,* vale a dire, perchè potessero servire *per il viaggio del Sig Avvocato F.-D. Guerrazzi.* L'eloquenza di questo Documento, o Signori, è così manifesta che io non so come si potrebbe dubitare un momento della verità delle cose che in esso si contengono.

La Commissione Governativa per altro ha fatta una dichiarazione per la quale intende di declinare la responsabilità di codesto fatto perchè si è trincerata costantemente nel sostenere, che

se intenzione vi fu nei singoli membri *non venne presa una regolare deliberazione*. La questione vuolsi considerare, o Signori, sotto due aspetti. Vuolsi considerare sotto l'aspetto della regolarità dell'offerta per parte di chi la faceva. Vuolsi considerare sotto l'aspetto della legalità dell'accettazione per parte di chi l'accettava. Potrebbe dubitarsi, comunque le osservazioni che farò, vadano ad eliminare il dubbio, potrebbe dubitarsi se la Commissione Governativa avesse legalmente agito, prendendo una deliberazione senza porla a protocollo; ma non può legalmente dubitarsi che quando la Commissione Governativa, vale a dire, un Corpo Collegiale adunato scende nel concetto di emettere una offerta e prima di separarsi, vale a dire prima che il Protocollo venga redatto, dà incarico ad alcuno dei suoi membri di andare a fare questa offerta, non può in modo alcuno dubitarsi che l'offerta per parte di chi la riceveva non sia espressa con la più desiderabile legalità. D'altronde, o Signori, la questione della deliberazione a protocollo è una questione che non regge, neppure di fronte alle dichiarazioni espresse dai Membri della Commissione Governativa.

Interrogato opportunamente il Conte Digny se le deliberazioni in quella circostanza si prendessero regolarmente per fave bianche e fave nere, il Conte Digny risponde che *non sempre si teneva codesto sistema;* la posizione in cui si trovava la Commissione, ei dice, non concedeva che ogni singola proposta formasse soggetto di una deliberazione scritta a protocollo, ma bastava che la volontà dei Membri fosse sufficientemente espressa perchè gli fosse data esecuzione. Ed infatti troviamo che anche la traslocazione del Signor Guerrazzi da Palazzo Vecchio al Forte di Belvedere, comunque fosse un fatto di massimo interesse, non ha una deliberazione scritta al protocollo. D'altronde, o Signori, quando concordemente hanno dichiarato i componenti la Commissione Governativa che tutti erano disposti a mandarlo all'Estero, che si parlò di passaporto, che si parlò di viaggio, che questo era nella mente della Commissione e fra gli altri più di tutti il Barone Ricasoli e lo Zannetti, ripeto quando questo era il concetto della Commissione, quando uno dei suoi componenti questo concetto referiva alla persona verso cui era diretto e ne riceveva l'accettazione, l'obbligazione era indubitatamente contratta; il vincolo obbligatorio fra le parti cioè la Commissione Governativa e il signor Guerrazzi non si contraeva col mezzo dei protocolli; era una convenzione di mutuo consenso; si contraeva colla espressione della volontà di una delle parti, e questa era fatta legalmente quando il Conte Digny riportava i concetti della Commissione Governativa della quale era membro, cioè la offerta, la espres-

sione di consenso, e l'accettazione seguita da eguale consenso per l'altra parte; i due consensi si riunirono per mezzo dell'incaricato Sig. Conte Digny per mezzo dell'incaricato Sig. Zannetti, quindi la promessa rimase indubitatamente irretrattabile.

Quali furono le ragioni per le quali la promessa così legalmente stipulata non ebbe esecuzione? E prima; qual fu il contegno che assunse la Commissione Governativa di fronte al signor Guerrazzi? Fu essa coerente a se stessa, all'impegno che aveva contratto con lui? Tutt'altro, o Signori, perchè mentre avete sentito per ampie dichiarazioni, che non s'intendeva di attaccare la sua libertà personale, che non s'intendeva di carcerarlo, avete per altra parte veduto, dai resultati delle prove testimoniali, dai documenti, e sapete per il fatto che egli fu ritenuto nel carcere di Belvedere come in carcere rigorosissimo di Stato, col maggiore scrupolo, con tutte le cautele più gravi che potessero usarsi per impedire che potesse disporre della propria persona. La promessa non fu dunque attenuta, il signor Guerrazzi fu stretto in carcere. Per che cosa vi fu tenuto? Furono forse le condizioni politiche del Paese le quali impedirono che la promessa si mantenesse? Furono coteste condizioni protratte fino al punto in cui giunse in Firenze il Commissario straordinario che surrogò la Commissione Governativa? Se queste fossero state, non sarebbero buone ragioni per ritenere valido l'arresto, per ritenere che non sussistesse la promessa. La Commissione Governativa aveva retto il Paese come un Governo vero e proprio, nè aveva veduto disapprovare il fatto suo. Se un altro Governo, se un Commissario Provvisorio veniva surrogato al suo potere, essa aveva il sacro debito di riferire a codesto Commissario, quali erano gl'impegni che aveva contratti e spingerlo a mantenerli. Ma non fu codesta la ragione; il Barone Ricasoli lungamente esaminato ha detto il perchè il signor Guerrazzi dopo il suo traslocamento a Belvedere non fosse posto in libertà. Egli dice che la Commissione ebbe intenzione che il signor Guerrazzi si allontanasse dalla Toscana, che però non dette i mezzi a questo scopo, ma lo saldò come creditore di appuntamenti. Non potè poi operarne la liberazione, 1° perchè non lasciò Palazzo Vecchio; 2° perchè si suscitò contro lui la popolare animavversione, e questo portò seco l'obbligo nella Commissione Governativa di tenere il signor Guerrazzi come un deposito, per liberarlo quando fosse venuta l'opportunità.

Lasciamo per un momento il rimanente deposto del Barone Ricasoli sul quale dovremo tornare, ed esaminiamo le ragioni che esso ha addotte, onde giustificare il perchè non avesse il signor Guerrazzi la sua libertà.

1° La prima ragione perchè egli non lasciò Palazzo Vecchio fu la promessa del passaporto; Palazzo Vecchio non fu lasciato perchè esistevano le trattative con la Commissione Governativa le quali furono tanto rispettate da trascurare, da rifiutare anzi l'offerta de' signori Tommi e Nespoli, che si offrivano di farlo altrove transitare. Dunque se palazzo vecchio non fu lasciato per il trattato con la Commissione Governativa, e per essa col Signor Digny (che era di essa membro, e che rendeva solidale la Commissione per le ingerenze che egli in nome di essa disimpegnava dacchè la Commissione se ne valeva come il suo mandatario), se il Signor Guerrazzi non lasciò, dico, il Palazzo Vecchio, per codesta ragione, la sua permanenza non giustificava la Commissione governativa sul lasciare di occuparsi del suo allontanamento dalla Toscana. L'altra ragion che si adduce è perchè si suscitò verso di esso la popolare animavversione. Lasciata di esaminare la verità del fatto; io ritengo che codesta animavversione avrebbe potuto molto agevolmente calmarsi. Ma trascuriamo pure quest'indagine, poniamo che stia la dichiarazione del Barone Ricasoli. Se la Commissione governativa era nel concetto di farlo partire, l'animavversione popolare non poteva essere una ragione per impedirle di eseguire immediatamente il suo concetto, quindi siffatta ragione non potè esser buona per trattenerlo in carcere indefinitamente anzi per metterlo in carcere e per tenervelo con il rigore delle carceri di Stato. Le due ragioni dunque non sussistono e molto meno scusano il fatto.

Il Barone Ricasoli qui non si ferma, procede oltre e dice che così durarono più giorni. La Commissione rimase in simili disposizioni verso il Signor Guerrazzi, quando sopra il suo banco furono depositati diversi documenti, fra i quali un Dispaccio del Sig. Guerrazzi che ordinava la spedizione dell'isola d'Elba. Questo fermò l'attenzione della Commissione *specialmente di alcuni dei suoi membri;* corse dubbio che il Signor Guerrazzi potesse avere una particolare reità in quegli avvenimenti. Però avevano sempre innanzi il timore di un processo politico; rimase tuttavia intorbidata la unanimità della Commissione. Più volte si parlò di questo negozio. Furono mossi dubbii, che il Signor Guerrazzi non potesse essere restituito a libertà da una Commissione che ristabiliva il Governo di Leopoldo II; *furono anche affacciate ragioni* LEGALI, *per cui si credè che non si potesse liberare. Egli però, il Marchese Capponi e la maggiorità della Commissione* persistevano nel primo concetto. In questa discrepanza di pareri si disse aspettare la risposta del Granduca da Gaeta, la quale avrebbe potuto dar norma alle loro risoluzioni. Venne la risposta ed in essa si parlava in modo assai manifesto,

che il Governo Costituzionale in Toscana sarebbe stato conservato. Di nuovo fu deliberato che cosa dovesse farsi del Sig. Guerrazzi. — *La idea di un processo politico spaventava tutti gli amici e i nemici,* tanto chi desiderava la sua libertà, quanto quelli, che non la credevano possibile dopo la invenzione di quel Documento. Molti dicevano: il Granduca è disposto benignamente, non gli togliamo l'occasione di fare un atto magnanimo: — *nella peggiore ipotesi, altri dicevano, gli sarà fatto un processo parlamentare:* — altri, finalmente: evitiamo forse al Granduca un imbarazzo. Intanto che si perdeva tempo, giungeva il 4 maggio il Commissario Straordinario Serristori il quale senza pur prevenirla, troncava la opera della Commissione. Riepilogando il testimone disse questi essere i punti importanti: Deliberazione della Commissione fu evitare ogni misura ostile contro le persone del cessato Governo. — Odio contro i processi politici. — Avviso ai membri del Governo e dell' Assemblea di sgombrare il Palazzo Vecchio. — Sorpresa quando arrivati a Palazzo Vecchio si seppe che Guerrazzi non era partito. — Mantenimento di sensi benevoli verso di lui. — Necessità di soprassedere alla sua libertà, indipendente dalla Commissione Governativa, che ponevala in grave responsabilità. — *Comparsa di un Documento, che alterò leggermente le buone disposizioni a favore del Guerrazzi da taluno della Commissione.* — Consiglio di aspettare le risposte del Principe. — Sua risposta, e conseguenze di quella (4 di maggio). — Impossibilità di più operare dal momento che la Commissione Governativa cessò per dar luogo al Commissario Straordinario.

Esaminiamo ora, Signori, brevemente questa parte del deposto del Barone Ricasoli. Cosa era la Commissione governativa in Toscana? Era il governo stesso del paese, era la persona del Principe, era l'autorità somma che regolava le cose. Cosa faceva codesta autorità somma? Si faceva tradurre innanzi documenti nei quali gli si adduceva esistere un delitto. Esaminava, *quasi potere giudiciario*, questi documenti; qualcheduno osservava che delitto poteva esservi, ed essa in luogo di mantenere la promessa, teneva l'amico mio in una carcere di Stato! Esaminava più oltre se convenisse o non convenisse fare un processo politico, deliberava lungamente su questa bisogna, aspettava repliche da Gaeta per sapere se il governo dovesse essere o no costituzionale (perchè la libertà del Signor Guerrazzi a senso della Commissione dipendeva dal sapere se il Governo in Toscana dovesse essere o no costituzionale!) Deliberava se convenisse di tenerlo vittima in una carcere, perchè il Principe tornando nel paese potesse fare un atto magnanimo. L'atto magnanimo del Principe dovrebbe essere stato fatto a mente della Commissione a spese di una vittima che

cacciava nel carcere! Era legale codesta procedura, o Signori? era *illegalissima*. Nessun governo può assumersi l'autorità di tenere individui nelle carceri, di esaminare documenti per determinare se vi è luogo a processo; cotesta facoltà è esclusiva nel potere giudiciario; e il potere giudiciario solo è quello che deve essere ordinatore di cotesta bisogna. Guai al paese dove i processi si ordiscono nei gabinetti dei ministri e nelle somme aule del governo! guai a quel paese!! L'autorità giudiciaria deve essere libera, indipendente, non deve ricevere i dispacci telegrafici, di spedizioni, nè i documenti per fare un processo politico dai gabinetti dei ministri. L'autorità giudiciaria deve conservare tutta la sua indipendenza, e il governo nel quale si cerca di esaminare se possono farsi processi e che attenta così alla libertà individuale, cotesto governo è al sommo dell'arbitrio e non offre nessuna garanzia ai suoi sottoposti.

Sentite di grazia il Signor Daunou; rammentate che la Commissione governativa, diceva per di più che intendeva di restaurare il principato *costituzionale*. Quindi voleva dare al paese le *garanzie* che nascono da codesta forma di regime. « Ma allorchè, » dice questo onorevole scrittore, allorchè senza atti giudiciali, » senza sentenze regolari l'autorità pubblica arresta, imprigiona » chi gli piace, prolunga indefinitamente le detenzioni, si arroga » il diritto di esiliare, di bandire gli uomini che gli dispiaccio» no, di disporre in fine delle persone a piacer suo, agisce come » un padrone sugli schiavi che possiede, non come un capo sopra » i sudditi che governa: attenta essa stessa alla sicurezza che » aveva promesso mantenere, e commette in nome suo i brigan» daggi che si era incaricata di reprimere ». E altrove esaminando i mezzi e le condizioni che deve avere un ottimo governo rapporto alla libertà dei cittadini: « La seconda condizione, dice esso, si » è che il potere supremo renunziando a disporre delle persone » con ordini particolari di imprigionamento, di bando, di esilio, » reprima come attentati criminosi tutti gli atti di simile natura » che si permettessero i suoi Ministri, i suoi agenti inferiori o » superiori. Se non vi presta attenzione, l'arbitrio si manterrà » nelle amministrazioni e giurisdizioni subalterne molto tempo » dopo che vi avrà renunziato esso stesso e gli verranno apposte » non senza ragione le vessazioni particolari che avrà tollerate o » ignorate. Non vi sono massime più false o più nocevoli di quelle » che consigliano sostenere il magistrato oppressore contro il » suddito oppresso. Il trionfo di una impunità, di una menzogna, » di un errore è sempre un disordine funesto, ed in simili que» stioni il Governo non ha mai altro interesse oltre la perfetta » giustizia ».

Non è dato adunque, o Signori, al governo di esaminare documenti e di tenere in carcere individui senza che il potere giudiciario nelle forme regolari lo abbia ordinato. Quindi la detenzione che fu fatta dalla Commissione governativa del Signor Guerrazzi è una detenzione delle più illegali, nè la scusano i documenti che si dice essere stati posti sul tavolino della Commissione governativa.

E quanto agli altri pretesti, cosa avevano che vedere le forme del governo sia costituzionale o assoluto per determinare, se un individuo contro il quale non sussisteva querela dovesse esser messo in libertà o nelle carceri? nemmeno vale la scusa della risposta che si attendeva dal Principe. Che avevano che vedere le forme costituzionali confermate o tolte con la libertà del Signor Guerrazzi. Un individuo contro il quale non esiste querela non può esser messo in arresto nè anche nel potere assoluto di una monarchia civile, e viva Dio in Toscana avevamo avuto fino al 48 potere assoluto con monarchia civile. Anche nel sistema della monarchia assoluta la libertà individuale deve esser rispettata fino al punto di non potersi arrestare individui senza mandato di autorità competente. Qui non vi era mandato di autorità giudiciaria, non vi era mandato di autorità competente; nessuno aveva ordinata la detenzione del Signor Guerrazzi. Cosa aveva che vedere il pregio che potesse fare al Principe un atto di clemenza per tenere in carcere un uomo contro il quale per fatto del potere giudiciario non vi erano elementi ad accusa? Poteva bene desiderarsi e credersi che il Principe al suo ritorno fosse volto ad un atto magnanimo, ma non si doveva conservare nelle carceri una vittima onde immolarla sull'altare dell'opinione pubblica per farne un pregio al Principe! E il ritenere un individuo aspettando che il Principe gli faccia la grazia, era precisamente ritenere una vittima, perchè il principe la immolasse sull'altare dell'opinione pubblica a suo pro.

Riassunte così le resultanze processali sopra questa questione la parte di diritto è molto semplice. Mi astengo dal trattarla perchè è stata diffusamente trattata nell'interesse del Romanelli, e la Corte ha un pregievole scritto sott'occhio del figlio del Signor Romanelli, il quale mostra quanto egli onori il padre, e lo consoli nella non meritata sventura. Le questioni sono molto semplici: vi era mandato per la detenzione del Signor Guerrazzi? Non vi era, quindi indipendentemente da ogni considerazione egli non poteva essere arrestato in luogo dove non godeva della sua libertà, perchè la condizione per la validità dell'arresto si è che l'individuo che viene arrestato o goda della sua libertà, o se non ne goda sia per una ragione legale o legittima privato della mede-

sima. Quindi se non godeva della sua libertà, se ne era privato per fatto di autorità illegittima, la trasmissione del mandato dell'autorità giudiciaria lo trovò in una posizione illegale che deve essere dichiarata da voi col dichiarar nullo l'arresto. Indipendentemente da queste ragioni generali esistono le ragioni speciali. Esso era stato per fatto del governo del 12 Aprile, del quale è erede il governo attuale, ritenuto in Palazzo Vecchio per trattare della sua gita a Livorno, e questo trattenimento gli aveva impedito di disporre della propria persona: nuova ragione perchè debba dichiararsi che tutto ciò che è stato fatto posteriormente a suo riguardo è stato fatto illegalmente, perchè fu operato avvantaggiandosi di un impedimento che era stato posto e che toglieva ad esso la libera disponibilità di se stesso. In secondo luogo sovviene la promessa della Commissione governativa di inviarlo all'estero col mezzo di passaporto, promessa anch'essa che consta nel modo più chiaro dalle resultanze processali e forma un obbligo del governo attuale, in quanto, ripeto, esso è erede di quello che la Commissione governativa aveva fatto, nè sussiste atto dal quale apparisca che l'amministrazione della Commissione governativa abbia ricevuta la più piccola censura. Così, o Signori, quando non vi piacesse addentrarvi nell'indagine di questo processo voi dovreste nella vostra sentenza dichiarare il rilascio del Signor Guerrazzi, per l'illegalità della querela, e dell'arresto, o se vi piacesse di addentrarvi nella specialità della causa dovreste risolvere una questione che a modo mio di vedere non può esser risoluta se non colle vedute e le conclusioni che va spiegando la difesa, vale a dire converrebbe necessariamente che voi dichiaraste che essendo stato ritenuto il Signor Guerrazzi in modo illegale egli deve esser prima riposto in libertà e poi giudicato, se dopo posto in libertà vi sarà luogo a farne un giudizio.

La lunghezza del Processo esigerebbe che prima di dar fine alle mie parole io facessi un riassunto delle diverse circostanze che ho dovuto esaminare spezzatamente rispondendo alle Conclusioni del Ministero Pubblico; questo verrà disimpegnato dal mio Collega Avvocato Menichetti; quindi, ho finito per ora la mia missione. Nel prendere commiato dalla Corte in questa prima parte delle mie ingerenze, devo ricordarvi, o Signori, come nel portare a voi un Processo politico, si è preteso sottoporvi il Giudizio sulle cause della Rivoluzione Toscana e di spingervi a colpirne gli autori. Il vostro esame deve avervi convinto che in luogo di avere dinanzi gli autori di una Rivoluzione, vi trovate dinanzi chi l'ha frenata. Quanti testimonii avete sentito vuoi dell'Accusa, vuoi della difesa, quanti testimonii avete udito di tutte le condizioni, di tutti i partiti, vi hanno concordemente dichiarato che

dinanzi non vi sta un reo, ma si un salvatore del Paese, e voi, fra gli altri, avete uditi rispettabili e onorevoli impiegati del Governo, dichiarare a questa pubblica udienza che si pregiano tuttora dell'amicizia di colui che l'Accusa vi presenta dinanzi come un Perduelle. Sottili dissertazioni si sono usate per eliminare quello che la prova diretta . . . ma che parlo di prova? Quello che la coscenza vostra, quello che la coscenza di tutti già sapeva. Le regole di diritto che la difesa per dovere di ufficio è stata nella necessità d'invocare terminarono di rovesciare l'edifizio dell'Accusa mostrando l'insussistenza del preteso delitto di Perduellione.

La rivoluzione toscana, o Signori, ha avuto ben altra causa: i piccoli Paesi come è il nostro non fanno rivoluzione propria, non fanno che ricevere la scossa dai moti più violenti e più larghi. Se il muovimento politico non ci fosse giunto dal di fuori, la Toscana positivamente non si sarebbe commossa. Quindi è poco sana ispezione il ricercare in casa la causa di un muovimento che è venuto dal di fuori. Ma si soggiunge: eppure qui scossa violenta vi fu; qui il trono remosso, vacante per due mesi. Di chi fu la causa? Tremi l'Accusa, della sua interrogazione! La Difesa non vi risponderà, non sarebbe nel miglior terreno l'Accusa se essa avesse a rispondere! Riandate traquillamente, o Signori, i fatti troverete agevolmente che la legione dell'ordine in mezzo al turbine rivoluzionario non trovò al suo posto che una sentinella; la sentinella che la legione dell'ordine trovò al suo posto, è l'uomo che da quattro lunghi anni languisce nelle strette mura di un carcere; è l'uomo che da otto mesi è tradotto a dare spettacolo di se al Pubblico per giudicarlo. E Voi, o Signori, giudicatelo; ricordate però che viviamo in un Paese la cui gloria precipua è la civiltà, viviamo in tempi nei quali è desiderio di tutti che i Poteri costituiti si mantengano, onorati e rispettati per forza morale. Ricordate la fama della istituzione vostra, meritamente acquistata in Toscana. Abbiate in vista che questo Giudizio per la sua celebrità, per lo splendore del Prevenuto, non è sotto gli occhi del pubblico toscano, o italiano, ma è sotto gli occhi del pubblico europeo, e che la storia ne aspetta la fine per registrarlo colla vostra Sentenza nelle sue eterne pagine. Ricordate che un Giudizio politico è sempre una terribile prova per una Magistratura, in specie di fronte alla opinione pubblica.

La difesa credeva coscenziosamente che vi dovesse essere risparmiata questa prova, e non ha omessi mezzi di ogni specie, e tra gli altri le questioni pregiudiciali per esonerarvi da questo carico gravissimo. Voi avete creduto dovervi ritenere competenti e siete oggi nella necessità di giudicare il processo. Avete dichia-

rato che nel giudicarlo sarete pienamente indipendenti, nè io dubito già che non lo sarete, ed è in questa persuasione che lo studio del processo, le accurate indagini dei fatti, mi persuadono che il voto vostro non può esser dubbio, che il vostro giudizio non può esser diverso dal giudizio del Pubblico. Attendo perciò con tranquillità di coscenza la sentenza vostra. Se mi fossi illuso, io deplorerei nel fondo dell'animo lo strazio di una rara intelligenza; sentirei, non lo nego, che l'amicizia basata non sopra un affetto fugace, ma sulla stima dell'amico, sulla venerazione all'ingegno peregrino che illustra il mio paese, mi condurrebbe a dividere moralmente con esso la pena. Ma poichè non ho minore affetto ad una patria diletta, dovrei in pari tempo sentirmi riempire di sgomento per le conseguenze di una condanna disapprovata dalla opinione universale. Voi dunque giudicate e nel giudicare abbiate presenti Dio e la vostra fama!

Il sig. Cav. Presidente. La Corte ben conosce i suoi doveri senza bisogno che dai Difensori le vengano cosi spesso e cosi calorosamente inculcati, e questo continuo appello alla pubblica opinione e alla storia, ormai sarebbe una offesa alla indipendenza del Poter Giudiciario.

DIFESA

DELL'AVV. F.-D. GUERRAZZI

PRONUNZIATA

DALL'AVV. TITO MENICHETTI

UDIENZE DEL 22 E 23 APRILE 1853.

INTRODUZIONE.

Signori!

Nel prendere la parola per la prima volta a difesa, dopo la dotta e leale perorazione del mio onorevole Collega ed Amico, non posso dissimulare la interna commozione dell'animo. Se grave dubitazione ho sempre avuta delle mie forze, gravissima la sento oggi che sono chiamato ad usarle in questo giudizio, non so se più solenne o per la natura dell'Accusa, o per le qualità dell'Accusato o per la universale aspettativa, o per le tristissime conseguenze che derivano da queste mai sempre dolorose procedure. Imperocchè oggi si farà manifesto se quando imperversa il turbine della rivoluzione, se quando la vita e le sostanze dei cittadini pericolano, se quando la società minaccia rovina, l'uomo onesto debba gettarsi in mezzo agli sconvolti elementi, e adoperare al bene comune quelle virtù di mente e di cuore che Dio gli concesse larghissime, o chiuso in un codardo egoismo starsene a riguardare impassibile la rovina di tutti e di tutto: in specie poi se pregato, scongiurato e riputato capace per proposito e per energia a salvare il paese e i cittadini dalla anarchia presente, e ricondurli traverso lo imperversare della bufera allo stato normale.

Non è l'opera del mio povero ingegno, ch'io vengo ad offrire in omaggio al cittadino che hanno qui riverito gli stessi nemici, — ma il grido della coscienza cui farebbe colpa il silenzio. Perchè io pure ebbi a ravvolgermi lungamente tra le miserie di quei tempi difficilissimi, e vidi come imbianca il viso la furia di plebe concitata, e conobbi i pericoli corsi, e le veglie durate, e le ansie patite da chi ebbe il coraggio di sobbarcarsi al governo dello Stato.

Ed ora riandando col pensiero quei giorni e vedendo sulla panca dei rei assiso colui, che con ogni sforzo supremo si ado-

però onde la patria non avesse a registrarli nella sua storia con parole di sangue, — mi prende tale sgomento che mi fa quasi dubitare, se sieno spente fino le tradizioni della nostra civiltà!

Che se in tempi meno duri, o meno bassamente servili fosse stato chiamato il rispettabile cittadino a render conto di sua condotta, non quattro anni di carcere avrebbe sofferto, non lunghi e laboriosi discorsi avrebbe dovuto fare per discolparsi, — bensì come Scipione avrebbe detto: — « In questo giorno, in quest'ora, » negli anni decorsi, Dio mi concesse in sorte di salvare i miei » cittadini e la patria: andiamo pertanto a renderne grazie a » Dio. » — E come Scipione, popolo, giudici, difensori lo avrebbero seguito a piè degli altari.

Se non che, in mezzo a tanto rovesciamento di principii e di cose, mi conforta il pensiero che ogni senso morale non è affatto perduto, perchè la coscienza pubblica ha gettato un grido di riprovazione contro questa sciagurata procedura; ed i più eletti uómini del nostro Paese hanno reso all'illustre Accusato quella giustizia, che ben si aspettava dalla loro lealtà.

DEL FATTO IN GENERE.

Se noi, o Signori, esaminando i fatti che hanno servito a comporre la mole smisurata di questo processo, ci facciamo senza ambagi a dividere la favola dalla realtà, il vero dal falso; se riduciamo le cose a quella semplicità cui le ha ricondotte il meritissimo mio Collega all'appoggio della prova testimoniale e documentale, spogliandoli di quell'odioso apparato del quale aveva preteso rivestirli l'Accusa; — il delitto imputato a F.-D. Guerrazzi, a che cosa si riduce in sostanza, se non che all'avere nell'assenza del Principe governato il paese con straordinarii provvedimenti? Ma che cosa hanno risposto gli onorevoli Senatori e Deputati, che interrogaste sulla formazione del Governo Provvisorio, base di cotesto modo straordinario di reggimento? So bene che l'Accusa, contando forse sulle nostre miserie sperava dichiarazioni di violenza patita, sognava una scena di recriminazioni basse e codarde: ma l'Accusa, me lo permetta, non calcolò bene su gli uomini che furono chiamati a deporre in questo giudizio.

Senatori e Deputati dichiararono al vostro cospetto che il Governo Provvisorio fu necessario non solo di fronte alle condizioni della Toscana, ma di fronte eziandio a quelle d'Italia; — che vi era stato un concertato, o proferito un concetto in questo senso in Sala di conferenze prima che la Camera si costituisse in adunanza pubblica; — che in quel giorno governare a nome del Principe non sarebbe stato possibile; — che senza Guerrazzi

non si sarebbero potute evitare gravissime calamità; — e che la di lui sola presenza al Governo era pegno e sicurezza, che avrebbe operato quel più che la prudenza e le condizioni dei tempi consentivano all'effetto di prevenire l'anarchia e di salvare la società.

Che cosa stanno a dimostrare queste dichiarazioni? — Dimostrano che chi ha voluto il Governo Provvisorio ha voluto quei provvedimenti straordinarii di cui l'Accusa fa delitto all'onorando Cliente nostro. Pèrchè (come dicevano alcuni distintissimi Testimonii, la cui autorità, comecchè Senatori, e Deputati al Consiglio generale, deve essere di gravissimo peso nell'animo vostro) in mezzo alle rivoluzioni il mandato si spinge fino al termine estremo che permette, anzi impone l'uso di tutti i partiti atti a salvare la società. — Dimostrano che se Egli fosse colpevole, lo dovrebbe essere nella onorata compagnia dei Chigi, dei Peruzzi, dei Tabarrini, dei Fenzi, dei Capponi, dei Marzucchi, dei Ricasoli. — Dimostrano che voi non potete proferire una sentenza contro di lui, senza che questa colpisca la parte più eletta del Senato e del Consiglio generale Toscano.

La fiducia ch'io devo riporre nella Corte mi persuade che in lei non possa nascere neppure il dubbio della esistenza nel nostro caso di un delitto di Lesa Maestà con gli estremi richiesti dalle Patrie Leggi. Dov'è la fraudolenta macchinazione, dove la congiura per cambiare gli ordini della Monarchia Costituzionale Toscana? Dov'è l'altro estremo necessario indispensabile in questi reati, lo scopo, cioè, di sovvertire la Società?

L'Accusa aveva ben capito che per concludere la prova del delitto con gli estremi voluti dalla Legge del 1795 conveniva prender le mosse non dall'8 febbraio, ma dal 26 ottobre; provare violentata la Corona fino dalla formazione del Ministero Democratico, — i mezzi del potere spesi a propaganda e cospirazione repubblicana.

E l'Accusa mal consigliata nei primi ardori della procedura si accinse all'opera avventurosa e si mise a scavare documenti in prova del repubblicanismo del Ministero. — Ma invece trovò che i pretesi cospiratori per la Repubblica procurano con ogni maniera di avvantaggiare le condizioni della Monarchia, — perchè dopo la partenza del Papa da Roma vogliono che lo Stato Romano (quando per prepotenza di casi non possa altrimenti assettarsi) anzichè repubblicano, diventi monarchico e toscano sotto lo scettro di Leopoldo II. — Trova che il Principe è contento sopra tutti i suoi ministri di F.-D. Guerrazzi, e gli dimostra benevolenza e fiducia singolarissime. — Trova che questi, invece di coartarlo alla Costituente, gli offre modificarla — gli offre per

gli ufficii dell' Ambasciatore Inglese di ricomporre il Ministero, e di mandare Montanelli a Torino, perchè la sua presenza in Firenze non serva di pretesto agli esaltati, e non sia di ostacolo alla progettata modificazione. — Trova che F.-D. Guerrazzi sostiene il mandato illimitato sì, ma da limitarsi con istruzioni del Principe: che è quanto dire, cerca porre in potestà del Principe la misura e la estensione del mandato: e così i mezzi di disfarsi del Ministero tranquillamente nel momento di dare quelle istruzioni. — Trova finalmente che, invece di volere che il Principe si allontani da Siena, il Ministero pone in opera ogni mezzo perchè torni in Firenze.

Tale scoperta avrebbe dovuto sgomentare l'Accusa, e condurla a sensi più miti. — E in questo stato di cose sarebbe stato bello, magnifico, pieno di grandezza d'animo dire al Principe e al Paese: — *Ecco: io ho ricercato quest' uomo nelle intime ossa; non ho lasciato inosservata una fibra, e ve lo rendo purificato come dal fuoco, degno della stima e della fiducia universale.* Ma no: l'Accusa si è ostinata nella male assunta impresa: — non le sembrò atto dignitoso, anzi credè viltà il cedere, e disperatamente si è accinta a contendere palmo a palmo il terreno, reputando il valore dei difensori di Missolungi uguale alla cieca tenacità degli accusatori.

Per altro i Giudici della Camera delle Accuse, vedendo mancare affatto gli elementi per concludere la prova del delitto negli atti anteriori all' 8 febbraio, con molto senno, e in questa parte con molta giustizia, non solo circoscrissero la sfera d'azione nella quale avrebbe dovuto aggirarsi l'Accusa contro il Ministero del 26 ottobre; — ma di più rispetto al nostro onorevole Rappresentato, trovarono consentaneo alle resultanze del Processo, escludere qualunque complicità di lui colle trame del partito estremo nella notte del 7 all' 8 febbraio.

Circoscritta così l'Accusa dal Decreto del 7 gennaio 1851 bisognava affatto abbandonare la tesi del Crimenlese; — e in questo caso, dopo la partenza del Granduca da Siena (partenza che creò uno stato anormale di cose, e necessitò provvedimenti non preveduti dalla Costituzione), l'Accusa forse avrebbe potuto, se si reputava da tanto (e davvero nell'anno di grazia 1853, ella si reputa di molte anzi di maravigliose cose capace) avrebbe, dico, tutto al più nella scelta di questi provvedimenti potuto ammetter l'errore — il dolo che costituisce il delitto di Lesa Maestà non mai.

Ma ancora: esaminata la condotta dell' onorevole Cliente mio (come deve sempre e in qualunque caso esaminarsi) cioè sotto un aspetto puramente morale; e giudicandola non già ai gretti

e insufficienti termini, e in questo caso ingiusti, del diritto penale vigente, ma a quelli della ragione politica; — ne avveniva che la vostra sentenza dovesse consuonare con quella che ha già proferita la coscenza pubblica, di cui vi resero testimonianza più copiosa che non si desiderava per l'assoluzione, gli uomini onorati che interrogaste da cotesto seggio; era forza concludere, che per le condizioni terribili e straordinarie nelle quali si trovò il paese nel 48 e primi del 49 l'illustre Accusato operò in modo da meritare non biasimo ma elogio, non persecuzione ma benevolenza da quanti chiudono in seno un cuore d'uomo, ed hanno mente di creatura che pensa.

Guai se nel giudizio delle azioni umane dovessimo collocarci nell'assoluto, e prescindere dalle circostanze in mezzo alle quali sono state operate! — Dice Machiavelli che *raramente in politica la scelta è tra il bene e il male, ma fra il male maggiore e il male minore.* Però il giudizio sulla condotta dei governi, massime in tempi di rivoluzione, non si vuole rilevare dall'ideale della scienza, ma dall'esame concreto dei fatti, e dalla valutazione delle necessità che resero possibile il bene soltanto dentro certa misura.

§. 1°

Sistema antilogico del Pubblico Ministero nel porre i fatti della causa: quanto armonizzi con quello degli altri Funzionarii pubblici che hanno dato opera alla fabbricazione di questo processo.

Queste verità, che pure sono ovvie per chiunque voglia anche mediocremente adoperare il lume della ragione, non sono sembrate nè chiare, nè evidenti, anzi opache ed oscure all'Accusa.

L'Accusa, argomentando diversamente da quello che porterebbero le più semplici regole della scienza politica, ha obbedito, forse senza avvedersene, ad un sentimento d'istinto che spesso ci fa traviare nei nostri giudizii. — Questo sentimento consiste nell'affezionarci con passione sempre crescente alle cose che ci sono care a grado a grado che sentiamo di perderle.

Infatti l'Accusa, che nel tessere questo Processo aveva preso la iniziativa dal 26 ottobre 1849, — si era lusingata che nè un Atto, nè una parola si sarebbe smagliata dall'ampia rete che aveva teso. Però, a mano a mano che la procedura si svolse, si trovò costretta a ceder terreno. — Ma fatta accorta che se si conteneva nei limiti del Decreto della Camera delle Accuse, cioè se escludeva i fatti della notte del 7 all'8 febbraio, le sarebbe indubi-

tatamente fuggito dalle mani il delitto, perchè venivano a mancare gli atti fraudolenti, la cospirazione (elemento necessario, indispensabile del Crimenlese), trovò modo di attribuire all'onorevole Cliente mio quello che la Camera delle Accuse non aveva trovato negli Atti del Processo scritto risultare a carico di lui, cioè la complicità col Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio, — e di costruire il suo Atto d'Accusa di tal maniera da prestarsi facilmente al concetto della cospirazione permanente del Ministero Democratico contro la Monarchia Costituzionale Toscana.

Questo sistema poneva in rilievo sempre più la questione della Competenza tante volte proposta dalla nostra Difesa; nè ciò fu omesso di notare nel riproporla al cominciare di questo dibattimento, per cui ebbe luogo il Decreto del 28 agosto, il quale nel dichiarare che tutto il momento della Causa consisteva in ciò che si compendiava nella parte conclusiva del libello accusatorio, ricondusse l'Accusa, in parte almeno, dentro i suoi giusti confini, eliminando cioè i fatti anteriori all'8 febbraio.

Ma al pubblico dibattimento anche quest'ultimo baluardo dell'Accusa fu pure espugnato. Imperocchè non è venuto a resultare il minimo Atto, che stesse a indicare connivenza e concerto tra il Circolo e l'illustre Accusato nella notte del 7 all'8 e nella mattina dell'8 febbraio; e tutti i Testimonii sia dell'Accusa, sia della Difesa, sono stati concordi sulla necessità di un Governo Provvisorio, ed hanno dichiarato l'onorando Cliente mio benemerito della patria.

A questo inaspettato avvenimento l'Accusa si è gettata alle ultime prove, e vi si è attaccata coll'amplesso della disperazione. Sentendo crollare da ogni parte l'edifizio che con tante cure aveva inalzato, disprezzando affatto tutti i Documenti prodotti a difesa e il deposto dei Testimonii; e giovandosi unicamente di 15 o 20 tra gli innumerevoli Documenti che essa aveva raccolti; in onta al Decreto della Camera delle Accuse che le aveva circoscritta la sfera d'azione, in onta al tassativo e chiaro disposto della Legge del 1838, in onta al Decreto di questa Corte del 28 agosto, non si è contentata d'imputargli i fatti della notte del 7 all'8 febbraio, ma ha trovato comodo di riandarne i fatti anteriori anche al 26 ottobre 1848, — ha trovato comodo di sostenere che nei delitti di Lesa Maestà la causa a delinquere non è necessaria; che in qualunque ipotesi può nel caso nostro desumersi dalla sfrenata ambizione dell'onorevole nostro Rappresentato, *e nella presunzione di fare il bene meglio degli altri* (e qui prego la Corte a voler notare la singolarità di questa causa a delinquere mossa da un sentimento di umanità);

ha posto come conseguenze logiche del programma ministeriale, le agitazioni di quel tempo e la partenza del Principe; ha ritenuto che il nostro rispettabile Cliente non fosse estraneo alle cospirazioni repubblicane, che partecipasse alle mene del Circolo nella notte del 7 all' 8 febbraio, per preparare gli avvenimenti del giorno successivo, e che la necessità di proclamare un Governo Provvisorio fosse creata da lui.

§. 2°

Come il Pubblico Ministero, eccedendo i limiti del Mandato conferitogli dalla Camera delle Accuse, abbia violato la forma e la sostanza del pubblico giudizio — Giuridiche conseguenze di questo sistema — Montanelli e la Costituente — Contradizioni dell' Accusa per trovare il Delitto.

Quantunque sia stato lungamente dimostrato come e quanto il Pubblico Ministero abbia ecceduto la misura del mandato conferitogli dalla Camera delle Accuse col Decreto del 7 gennaio 1851, pure giova alla difesa sottoporre al vostro giudizio qualche altra osservazione in proposito.

È cosa singolare davvero che l'Accusa per giustificarsi dirimpetto alla Legge e alla Difesa del modo col quale ha proceduto fin qui non solo in onta al Decreto del 7 gennaio, ma anche in onta al Decreto che Voi proferiste durante questo dibattimento nel 28 agosto, abbia dichiarato e sostenuto e continui a dichiarare e sostenere che non ha mai inteso, nè intende di far rimprovero al Signor Guerrazzi dei fatti antecedenti all' 8 febbrajo nè della Costituente e molto meno di chiedere per questo titolo la irrogazione della pena; quando poi per provare che v'è delitto di Lesa Maestà in quelli posteriori a quest'epoca, prende per punto di partenza i fatti precedenti all' 8 febbraio, e li enumera e li censura come altrettanti fatti delittuosi; senza tralasciare la più piccola circostanza che attiene alla Costituente e alle sue conseguenze.

Ma che cosa giova a noi che l'Accusa non domandi su di essi la irrogazione della pena, quando poi se ne serve per dimostrare: che essendo questi altrettanti fatti delittuosi, bisogna che per necessaria conseguenza sieno delittuosi anche quelli posteriori all' 8 febbraio? quando se ne serve come mezzi preparatorii al delitto, quando se ne serve per dimostrare la cospirazione permanente del Ministero?

A che giova che l'Accusa ci dica: che *non pretende di farsi*

a giudicare la Costituente, quando ci obietta poi tutte le sequele necessariamente dipendenti da essa? Quando per essa trova intelligenza e comunicazione tra il Circolo e il Ministero durante la dimora del Principe in Siena? Quando attribuisce al Ministero le pressioni e le violenze per costringere il Principe a firmare la legge elettorale, quando afferma che queste coazioni obbligarono il Principe alla partenza? Quando insomma, se non riteneva questi fatti, che tutti appartengono al periodo ministeriale, le sarebbe stato impossibile neppur sognare non che trovare il delitto negli Atti posteriori all'8 febbraio?

Per esempio: se l'Accusa non avesse ritenuto che *le agitazioni dell' epoca del Ministero del 26 ottobre erano incoraggiate da quello; che all' ombra del Ministero crescevano le piante parassite che dovevano rovesciare il Governo costituito, e conducevano alla più spinta democrazia; — che alla partenza del Principe dette causa il Ministero colla violenza esercitata sopra di lui per strappargli la sanzione alla legge elettorale della Costituente; — che il desiderio di ricondurlo in Firenze non aveva altro scopo che quello di astringerlo a firmare quella legge;* se non avesse ritenuto questi e molti altri fatti di simil genere, non avrebbe neppure potuto ritenere che la necessità di proclamare un Governo Provvisorio fu creata dal Ministero del 27 ottobre, e imputare ad esso e al nostro Rappresentato tutta la sequela degli Atti posteriori all' 8 febbraio.

Ora vedete il danno gravissimo che ne resulterebbe da questo modo singolare di procedere dell' Accusa, e la niuna garanzia che rimarrebbe agli accusati se la Regia Corte sanzionasse questa violazione fragrante delle formalità che il Legislatore ha voluto, per un sentimento di alta giustizia, accordare a maggior tutela dell' ordine sociale!

Infatti la Camera delle Accuse credè di potere obiettare a carico dei Signori Professor Giuseppe Montanelli e Avv. Giuseppe Mazzoni la partecipazione alle sospettate trame del Circolo nella notte del 7 all' 8 febbraio; ed obiettò a carico del mio onorevole Cliente solamente i fatti posteriori all' 8 febbraio, per la ragione (la Camera delle Accuse soggiunse) *che egli non aveva provato in modo chiaro e patente la violenza colla quale aveva inteso giustificarli.*

Quanto pretese di obiettare a carico di Montanelli e di Mazzoni, non resultava certamente dal Processo scritto; e che sia stato un errore della Camera delle Accuse, si è avuto luogo di convincersene anche a questo pubblico dibattimento. Ed io vorrei spendere la mia debole parola per dimostrare, che quanto

a Giuseppe Montanelli, non vi ha di vero se non quello, che con una sincerità e lealtà piuttosto singolari che rare, ce ne ha narrato egli stesso ne' suoi SCHIARIMENTI.

Nonostante, il bisogno della causa esigendolo, io mi propongo di fare poche osservazioni sopra la Costituente come la intendeva Giuseppe Montanelli — sulle ragioni che lo spinsero ad emettere quel programma — e finalmente di toccare di volo quei resultati della prova testimoniale che attengono alla partenza di Montanelli per Siena, alla di lui dimora colà ed a quanto vi operò, non già in onta ma in pro del Principe e del Principato: cose tutte delle quali potrei dire « *magna pars fui* » e per cui io ne parlo anche con pieno convincimento della mia coscienza.

(Qui il Presidente fa osservare all' Avvocato Menichetti, che essendo Montanelli contumace, la Corte deve occuparsene unicamente in Camera di Consiglio; e gl' ingiunge di non farne soggetto di discussione).

L' AVV. MENICHETTI *soggiunge:* Le cose che andavo a dire sono così strettamente congiunte alla difesa del mio onorevole Cliente, che io credeva non già di ledere le forme del pubblico dibattimento, ma di compiere un dovere sacrosanto di difensore. Poichè peraltro il Signor Presidente mi vieta di proclamare quelle verità che ha taciute l'Accusa, e di dire in senso di giustizia qualche parola a favore dell'amico lontano, a favore di un uomo, checchè ne dica il Pubblico Ministero, rispettabilissimo sotto ogni rapporto, di un uomo che io stimo sempre abbastanza per amarlo dell'antico affetto e non rinnegare la sua amicizia, debbo aver fiducia che quello non ha fatto il Pubblico Ministero farà la coscienza vostra, la vostra religione, o Signori; imperocchè io sia persuaso che per voi non corra il vezzo di maledire e d'infierire senza ragione e senza pro contro chi è colpito dalla sventura dell' esilio ed è reso impotente a difendersi.

Tornando al Signor Guerrazzi, io diceva che la Camera delle Accuse lo volle debitore dei soli fatti posteriori all' 8 febbraio per la ragione che a *perimere ogni civile imputazione avrebbe dovuto luminosamente provare, che questi per lui si commisero sotto l' influenza di una forza tale da impedire il retto uso della ragione, e della libertà.*

Dunque la Camera delle Accuse col suo Decreto del 7 gennaio 1851 non esclude che vi potesse essere coazione negli atti posteriori all' 8 febbraio. — Dunque nel concetto della Camera delle Accuse, quando il nostro rispettabile Cliente avesse provata la coazione, avrebbe provata la sua incolpabilità.

L' atto d' Accusa coll' imputargli i fatti della notte del 7 all' 8 febbraio, col renderlo partecipe delle pretese mene del Circolo

nella notte predetta; — lo ha posto in una condizione tutt'affatto diversa da quella in che lo poneva la Camera delle Accuse.

Perchè, nel concetto del Decreto del 7 gennaio, non gli restava che a concludere più evidentemente la prova della affacciata coazione per reclamare l'assoluzione della Corte; mentre nel concetto dell'Atto d'Accusa — quando ha provata la coazione e la violenza non è riuscita a provar nulla.

Infatti se l'Accusa ritiene che cospirasse nella notte del 7 all'8 febbraio per preparare quegli stessi avvenimenti per i quali il Decreto del 7 gennaio lo teneva responsabile, solamente perchè non aveva giustificato che fossero l'effetto della violenza; ne avviene che nel concetto dell'Atto d'Accusa, questa prova si rende affatto inutile: — perchè se ha cospirato a prepararli in quella notte, a nulla giova che egli provi poi essere stati la conseguenza di mancata libertà di azione.

Ma v'è di più. — Siccome l'Accusa si è dovuta convincere al pubblico dibattimento, che è mancata affatto la prova della complicità nelle tante volte rammentata notte, — ha immaginato un mezzo col quale riuscire a concluderla col suo modo prediletto di argomentazione, cioè col semplice aiuto di congetture; un mezzo, che in mancanza di qualunque altra prova, servisse ad insinuare nella Corte il convincimento che in quella notte avesse dovuto il nostro onorevole Cliente necessariamente e indispensabilmente preparare gli avvenimenti del dì successivo. — Ha riandato per conseguenza anche i fatti precedenti a quella notte.

Ma in questa guisa, venendo ad oltrepassare anche i limiti tracciati dal Decreto di questa Regia Corte del 28 agosto, perchè non ne risaltasse troppo la violazione, è stata cauta di considerarli con tale artifizio, che l'importanza loro potesse apparire sotto due aspetti, si prestasse a due diversi significati. — O come costatanti di per se stessi il delitto, o come concomitanti dei fatti successivi dai quali ha desunto il delitto stesso. Il che poi torna a ritenerli come cause determinanti, o pretesti di delitto.

Per servire a questo scopo ha creduto, e preteso di trovare la cospirazione permanente del Ministero col Circolo e con gli agitatori contro la Monarchia Costituzionale Toscana, e contro la stessa persona del Principe, per dedurre la indispensabilità della partecipazione dell'onorevole Cliente mio alle pretese mene della notte del 7 ed alle violenze dell'8 febbraio. E così, se il delitto le fuggiva dalle mani per un lato, lo teneva stretto dall'altro: perchè così nel concetto dell'Accusa, quand'anche il Sig. Guerrazzi avesse provato luminosamente la mancanza d'intelligenza col Circolo in quella tante volte rammentata notte, sarebbe rimasto sempre debitore di Lesa Maestà — perchè, secondo l'Ac-

cusa, avrebbe preparato di lunga mano la consumazione del delitto.

Qualunque sia per altro il metodo adoprato dall'Accusa nelle sue Conclusioni per l'esame dei fatti precedenti l'8 febbraio, — non può nè deve la Corte occuparsene mai: Perchè: —

O si considerino di per sè stessi constatanti il delitto, e l'Accusa non aveva abilità di riprodurli, essendole vietato dal Decreto del 7 gennaio 1851, e da quello di questa Regia Corte del 28 agosto decorso. O si considerino come concomitanti dei fatti successivi dai quali ha desunto il delitto: siccome sono fatti ministeriali, della competenza cioè delle Camere Legislative, non potevano esaminarsi neppure come semplici amminicoli o riscontri della esistenza del delitto stesso.

Eppure dopo tutto questo l'Accusa sostiene che ha inteso di rimproverargli i soli fatti posteriori all'8 febbraio! E mentre gli obietta tutte le sequele della Costituente, tutti i fatti che sono derivati da lei, non escluse le pretese comunicazioni e intelligenze del Ministro col Circolo durante la dimora del Principe in Siena, e le pretese violenze per ottenere la Regia sanzione alla legge elettorale sulla Costituente; — mentre gli obietta, che per fuggire queste violenze, la Corona si trovò costretta a esulare; — mentre dice nel riassunto delle Conclusioni al §. 799, *che il nostro Rappresentato non fosse estraneo a quanto servì a determinare la necessità di allontanamento del Principe;* — mentre insomma fa scaturire il delitto dalla sola Costituente, sostiene poi imperterrita che non pretende di farsi a giudicare la Costituente.

Queste sono industrie alle quali la Difesa non può nè deve sottostare. Perchè qui vi è flagrante violazione di principii che attengono all'ordine pubblico, e all'ordine morale.

L'atto d'Accusa e le conclusioni orali in onta allo spirito e al tassativo disposto della Legge del 1838, in onta al Decreto proferito da questa Regia Corte nel 28 agosto decorso, hanno cambiato affatto la natura del Decreto del 7 gennaio. Hanno tolto all'onorevole Accusato un mezzo vitale di difesa; gli hanno fatto mancare la garanzia di una formalità sostanzialissima, — uno stadio dirò così di giurisdizione; hanno deteriorato immensamente le condizioni della Difesa. Perchè col Decreto del 7 gennaio si è accennato al Signor Guerrazzi di scolparsi e di difendersi per un lato, mentre coll'Atto d'Accusa e poi colle Conclusioni orali è stato colpito in un'altra parte.

E se ciò non è avvenuto si è perchè il nostro rispettabile Cliente non è vulnerabile in alcuna parte della sua vita o cittadina o politica; si deve al desiderio che egli ha avuto di lavarsi

agli occhi del mondo anche dai sospetti i più strani; si deve alla giusta diffidenza della difesa: diffidenza d'altronde che è rimasta pienamente giustificata dal fatto, e che l'onorevole nostro Rappresentato manifestava con molta avvedutezza in uno de' suoi interrogatorii con queste parole: *Timeo Danaos et dona ferentes.*

Concludo dunque, che il sostenere, come fa l'Accusa, che non intendesi di far subietto d'incriminazione nè della Costituente nè degli atti precedenti al 7 febbraio, ma che si domanda la irrogazione della pena solamente per quelli posteriori a quell'epoca, è una questione di parole. Ed è questione di parole evidentissima, perchè: se non si domanda che il mio rispettabile Cliente venga condannato pei fatti che non gli si possono più imputare, — si domanda bensì che venga condannato a cagione di questi medesimi fatti, che a senso dell'Accusa dimostrano il dolo degli altri fatti che gli imputa; il che torna lo stesso;

Che sarebbe stata meno trista la sua condizione, se fossero stati ritenuti addirittura come delitti, imperocchè anche su questi avrebbe somministrato schiarimenti e ricavato mezzi di difesa; mentre col sistema praticato dall'Accusa si manifesta patentemente che si è voluto divertire l'attenzione nostra da quelli, per usarne poi con piena sicurezza come mezzi di offesa;

Che l'averli abbracciati tutti nell'ampia tela degli *antecedenti, concomitanti* e *susseguenti* il delitto, è un sistema callidissimo diretto a incriminare fino i pensieri i più reconditi. E quindi mi giova avvertire, ch'io non intendo già che gli antecedenti, i concomitanti e i susseguenti del fatto incriminato non possano esaminarsi; — anzi ritengo che si debbano valutare per misurarne la moralità dell'agente, ma sempre nella periferia di cose attenenti all'individuo e al fatto che forma subietto d'indagine;

Che l'immaginare all'opposto una novella mercè fatti e supposizioni di fatti spettanti a individui sconosciuti tra loro, d'indole diversa e di partiti contrarii: — tessere un romanzo più o meno storico di una congiura e di una rivoluzione, per collocarci dipoi nel centro sopra un piedistallo inalzatovi a bella posta l'individuo che ne deve essere la vittima, — è appunto il sistema dei fatti generali meritamente vituperato, che l'Accusa stessa vitupera, e che, malgrado il biasimo proprio e quello degli scrittori da lei citati, ha nonostante praticato;

Che questo sistema non è nè equo, nè giusto, — non risponde alla verità dei fatti, — si disconviene a chi ha la Suprema missione della tutela dell'ordine pubblico, della cura degli interessi morali e materiali dei singoli cittadini, — non può servire di criterio ad un coscenzioso giudizio;

Che per ultimo i fatti, che dal Decreto del 7 gennaio 1851,

e da quello del 28 agosto decorso sono stati eliminati a carico dell' onorando Cliente mio, devono tacersi sia come delitto, sia come mezzi di prova di delitto: diversamente sarebbe ingiuria alla legge;

Perchè se l'Accusa si muove dai fatti antecedenti e da quelli come sopra eliminati, e li prova opera del Signor Guerrazzi, o anche solamente consentiti da lui; se dice di escludere la Costituente, e poi gli obietta tutte le conseguenze di essa: allora (ammessa la verità del concetto dell'Accusa) è facile trovare un delitto di Lesa Maestà vero e proprio nei fatti perpetrati dopo l'8 febbraio; — un delitto del quale (sempre nel concetto dell'Accusa) non potrebbe mai giustificarsi, perchè si renderebbe inutile la prova della violenza patita.

Se poi all'incontro, in armonia col Decreto del 7 gennaio 1851, con quello di questa Regia Corte del 28 agosto, e colle sue esplicite dichiarazioni, ripetute anche nelle Conclusioni sviluppate alla pubblica udienza, l' Accusa esclude la Costituente: allora per conseguenza logica conviene escludere tutti i fatti che hanno avuto vita da essa: allora cadono per necessità di ragione le pretese cospirazioni permanenti, cadono le pretese trame col Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio, perchè manca una causa adattata, una causa ragionevole a delinquere: allora si rientra nei limiti circoscritti dal Decreto di Camera delle Accuse, e si sta in armonia con quello proferito dalle SS. VV. a questo dibattimento nel 28 agosto 1852. E in questo caso: o si ha la prova della violenza e della coazione negli atti dall' 8 febbraio in poi, e allora non vi è neppure l'ombra del delitto: — nella peggiore ipotesi, un delitto senza premeditazione — senza dolo — nato da improvvise e impreveduté fortune; un delitto che rimane assorbito da tali circostanze, che tolgono affatto ogni imputabilità civile.

Queste considerazioni, spero, varranno sempre più a dimostrare la verità del concetto, sviluppato in diritto dal mio onorevole Collega su questo importantissimo argomento di difesa; a persuadere la Corte che l' Atto di Accusa ha ecceduto i limiti del Decreto della Camera delle Accuse; e che le Conclusioni sviluppate a questa udienza dal R. Procuratore Generale hanno ecceduto non solo i confini tracciati da quel Decreto, ma quelli ancora dell' altro tante volte rammentato, proferito da questa Regia Corte nel 28 agosto dell' anno perduto.

§. 3°

Mezzi semplici dalla Accusa adoperati per render frustranei i documenti della difesa, e i deposti dei 400 e più testimoni esaminati durante il corso del dibattimento.

Non posso tralasciare un'altra, che io mi limiterò a chiamare singolarità, che mi ha colpito nel procedimento dell'Accusa; lasciando che altri nel fondo della sua coscienza l'appelli come crederà più conveniente. Ed è: che quanto più essa ha perduto terreno, quanto più le sono mancate le prove per sostenere il suo assunto, tanto più intrepida abbia tirato avanti per la sua via, ed abbia fatto precisamente (per servirmi d'un esempio riportato nei suoi scritti dal Signor Guerrazzi) come la Sibilla di Tarquinio, la quale in proporzione che le diminuivano i volumi, ne aumentava il prezzo.

In un Processo come il nostro complicatissimo, che involve molte questioni gravissime di diritto, ed ha un largo campo nel fatto; in un Processo che da dovuto sostenere la prova di un lungo dibattimento, ed è passato sotto le Forche Caudine di tanti Testimonii, — mi aspettava sempre che l'Accusa avrebbe fatta una onorevole ritirata.

Ma no: invece è riuscito tutto il contrario. — Nei passaggi che ha fatto dal R. Procuratore della Prima Istanza alla Camera di Consiglio, dalla Camera di Consiglio alla Camera delle Accuse, si può dire che non abbia sofferto variazioni di qualche entità: — ma appena si è foggiata in Atto d'Accusa ha subito una sostanziale trasformazione, ha preso smisurate proporzioni, e atterrata per mille guise si è rialzata gigante, rinnovando l'esempio d'Anteo.

Infatti, sia nella Requisitoria del dì 8 maggio 1850, sia nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza del 10 giugno successivo, sia in quello della Camera delle Accuse di questa Regia Corte (atti tutti che si dee credere fossero compilati dietro accurato esame del Processo scritto), non fu mai detto che il Signor Guerrazzi risultasse o complice, o consenziente, e nemmeno sciente delle pretese mene del Circolo e degli agitatori nella notte del 7 all'8 febbraio; e solamente fu ritenuto colpevole degli atti posteriori a quell'epoca per la ragione che avvertivo superiormente.

Invece nell'Atto d'Accusa del 29 gennaio 1851, che pure è stato compilato dietro il Decreto del 7 gennaio, e dietro le resultanze di questo stesso Processo scritto, che avevano esa-

minato e il Regio Procurator di Prima Istanza, e la Camera di Consiglio e la Camera delle Accuse, al Signor Guerrazzi è stato fatto carico « *di avere avuta parte non secondaria nelle conferenze tenute nella notte del 7 all' 8 febbraio in Palazzo Vecchio coi capi del Circolo ed altri agitatori, che consumarono alla Camera le violenze del giorno successivo;* » e quindi un tal concetto si è trasfuso integralmente nelle Conclusioni orali sviluppate a questa udienza dal Pubblico Ministero.

Si direbbe che l'Atto d'Accusa, in quel modo che è uscito dalla mente del suo compilatore, sia passato tutto d'un pezzo, come una stampa stereotipata senza correzioni e senza appendice, nelle *Conclusioni* del Regio Procurator generale.

È singolare davvero che dopo otto mesi di pubblico dibattimento, — dopo l'esame di 400 e più Testimonii, — dopo le innumerevoli produzioni della Difesa, l'Atto d'Accusa sia rimasto illeso in ogni suo membro, e siasi riprodotto nelle ultime *Conclusioni* orali con una identità così esatta e precisa; quasichè e dibattimento, e Testimonii, e documenti non abbiano avuto mai esistenza giuridica, e non abbiano di sè lasciato traccia veruna. Infatti: non una parola dei documenti prodotti dalla difesa, che pure per la loro rilevanza ed autenticità meritavano di esser posti a confronto degli atti incriminati e vedere che cosa importassero! Non accurato, nè diligente esame, e quale si conveniva per *concludere* con pieno convincimento della propria coscienza, delle diverse dichiarazioni dei Testimonii che sono stati chiamati al vostro cospetto!

Quanto ai documenti, il Regio Procuratore generale senza neppur degnarsi di farne speciale parola, ha detto in genere, che nelle questioni penali « *il valore che si dee prestare loro, di-* » *pende men dalla regola che dalla coscienza dei giudici.* » — E quanto ai Testimonii, tranne la parte che poteva giovare all'Accusa, senza darsi almeno la pena di screditare ad uno ad uno i loro deposti, ha insinuato alla Corte: « *di accomodare* » *fede prudente ai loro detti, dando congrua valutazione ai* » *tempi, alle mutate condizioni, ai partiti, alle passioni; quan-* » *do specialmente si scorge nel Testimone una certa elasticità* » *ed arrendevolezza a scolorire e stemperare quello che aveva* » *altra volta esposto* ». Sono parole dell'Accusa, la quale ha soggiunto: « *che la coscienza dei Giudici non deve lasciarsi sup-* » *plantare dalle opinioni e dai giudizii emessi dai Testimonii* ».

Ma allora, domanderei al Regio Procurator generale, a che interrogare tanti Testimonii, a che tanto apparato di giudizio con sì grave dispendio del pubblico erario; quando poi si volevano rendere affatto illusorii gli otto mesi di questo dibat-

timento? — Con tale artifizio, benchè semplice e facile a immaginarsi, intendo ancor io come l'Accusa abbia potuto tirare innanzi nella via che si era prefissa: intendo ancor io come, senza mantenere il proponimento accennato nell'esordio alle sue *conclusioni,* quello cioè *di rintracciare la verità senza voli di fantasia,* ma anzi subordinando tutto ad un preconcetto puramente fantastico, abbia trovato il modo di dichiarare l'onorando Cliente mio venti volte perduelle, e di domandare *senza rimorso, come senza rancore,* l'ergastolo a vita.

Ma per sostenere il suo assunto e giungere a questo doloroso risultato, cosa non ha mai immaginato l'Accusa?

Ha disconosciuto i tempi e le ragioni dei tempi, supponendo tranquillo lo Stato, mentre era turbato, — libero l'illustre Accusato quando sotto l'impero di ineluttabile necessità;

Ha dissimulati molti fatti principalissimi, altri svisati;

Ha travolto l'ordine degli avvenimenti, confondendo le cause e perdendole egli stesso in mezzo a inestricabile laberinto;

Scambiando le azioni dell'uomo pubblico con quelle dell'uomo privato;

Immaginando un accordo moralmente e politicamente impossibile fra individui d'indole, di partiti e di scopi diversi;

Desumendo offese da espressioni di lettere dirette all'onorevole Cliente nostro non solo, ma ancora da lettere intervenute fra terzi affatto estranei a lui;

Giovandosi delle carte d'un Coaccusato manifestamente dirette a scolpar sè, ad aggravare altrui;

Tentando di trar partito da carte desunte dalla autorità governativa allo scopo di screditare testimonii infesti al suo assunto;

Pretendendo con singolare franchezza che i Documenti abbiano un senso, mentre ne hanno un altro chiaro e patente;

Le grossolane menzogne dei Testimonii, dall'Accusa stessa citati, dichiarando con paterna cura essere equivoco; — le più lievi e inconcludenti differenze fra i Testimonii della Difesa, ma sgravanti fatti enormi, sostenendo togliere ogni credibilità al Testimone.

Questo ha fatto l'Accusa; e non è tutto ancora:

Dichiarazioni stragiudiciali ammesse e ritenute provanti, anzi unicamente provanti, mentre ella stessa faceva decretare che ai Testimoni e non agli attestati è d'uopo deferire.

Anologie incredibili — Sospetti per prove — Insinuazioni per argomenti — Errori, se giovano, verità Evangeliche — Verità, se nuocono bestemmie ereticali — Teorie inusitate — Pretensioni da mettere addosso sbigottimento e terrore.

§. 4°

Come vogliono esser giudicati i fatti — Quali le cose che debbono formar soggetto d'esame.

È questo invero uno strano modo di argomentare, e nuovo affatto negli annali di quei paesi nei quali si procede colla pubblicità dei giudizii! Ma nonostante il Pubblico Ministero non ha avuto la fortuna di veder coronato da buon successo il suo sistema, — che anzi, non è riuscito a dare alla sua argomentazione neppure l'apparenza della verosimiglianza. Perchè avendo posto come fondamento del suo discorso delle proposizioni unicamente astratte, delle proposizioni che non sono giustificate dai fatti, nè dalle ragioni dei fatti, e che si trovano in aperta contradizione con le risultanze processali, invece di sostener la tesi dell'Accusa, si è trovato ad avere sostenuto una ipotesi; — quindi non logiche sono state le conseguenze che ha preteso dedurne.

Infatti, o Signori, come vi ha già dimostrato il meritissimo Collega mio, e come ha avuto luogo di avvertire più volte lo stesso Signor Guerrazzi durante il corso di questo dibattimento, l'innocenza o la colpa di un accusato, specialmente in materia politica, materia tutt'affatto opinativa, si deve desumere dal complesso di tutti i fatti che sono venuti a scaturire dal Processo; — dalla valutazione delle circostanze in mezzo alle quali si consumarono gli atti incriminati e dalla estimazione delle ragioni che li consigliarono; — non da fatti isolati e considerati separatamente senza alcun nesso razionale, anzi affatto discordanti fra loro; — e col preconcetto di riportarli ad uno scopo che non è nella ragione del fatto, — ma nell'affascinamento in cui si trovava la mente di chi ha seguitato per lungo tempo a sostenere un assurdo. Imperciocchè l'ingegno e la eloquenza del Regio Procuratore Generale non valgono a supplire al vuoto delle ragioni; la viva sorgente delle quali non è nella mente dell'uomo, ma nei fatti che l'intelletto ha il debito d'illustrare.

Facendo anche astrazione da tutte le questioni di diritto, il mio onorevole Collega, riponendo i fatti nella sede conveniente, ed investigando con lealtà scrupolosa le ragioni di essi, vi dimostrava, che anche nell'ipotesi del Pubblico Ministero, nell'ipotesi cioè che i fatti incriminati potessero dirsi veramente imputabili, riescono affatto innocui ed inconcludenti agli effetti penali, di fronte alla necessità in mezzo alla quale furon commessi, — di fronte alle ragioni che li consigliarono, — e per l'assoluta man-

canza del dolo da cui dovrebbero essere accompagnati per chiamarsi delittuosi.

Nulla rimarrebbe ad aggiungere alla evidenza delle ragioni colle quali ha sostenuto il suo assunto il Collega mio. Ma poichè egli ha con un sistema logico, razionale *e soprattutto di buona fede* ricondotta la questione in un terreno vergine, cancellando fino le vestigie della devastazione che vi aveva portato l'Accusa; rimane a me l'incarico di dimostrarvi, come corollario di difesa: che ridotta a questo punto la questione, non si ha che a riassumerla dentro i suoi veri confini per risolverla con quel sano criterio che deve servire di norma al vostro giudizio. Infatti, o Signori, dilucidate le questioni, e tolte da quel laberinto nel quale erano state inviluppate, voi capite che la causa è assai più semplice di quello che non sembrerebbe, se si dovesse argomentare dalla mole del Processo, dal tempo impiegato a fabbricarlo, dai dieci mesi di pubblico dibattimento, e dalle Conclusioni orali sviluppate con tanta copia di stile e di dottrina a questa pubblica udienza.

Quando dunque, come io diceva, si voglia esaminare la questione del fatto, dal lato cioè ipotetico della potenza e della volontà dell'agente; e si faccia astrazione da tutte le questioni di diritto che si presentano in questa causa (alcune delle quali, come avete sentito, e specialmente quella della mancanza del delitto in genere, sono di tale rilevanza che importano la dimissione istantanea della causa); quando dunque si voglia anche risalire colla indagine ai fatti anteriori all'8 febbraio non solo, ma al 26 ottobre (non perchè ciò sia consentaneo alle regole di giustizia, e s'intenda con questo di abbuonare gli eccessi e le irregolarità nei quali è caduta l'Accusa; ma perchè la Difesa non teme la discussione sopra qualunque siasi punto, tanto ha la coscienza di sentirsi pura); — quando, dissi, si voglia esaminare la questione del fatto in tutta la sua estensione, per giudicarla coscienziosamente, voi non avete a fare che queste tre semplicissime ricerche, e domandare a voi stessi.

1° Il Signor Guerrazzi governò il paese in condizione innormali e straordinarie?

2° A queste condizioni dette egli il minimo impulso? Fu creata da lui la necessità di un Governo Provvisorio?

3° Durante il Governo Provvisorio poteva Egli diversamente amministrare la cosa pubblica? Fece il meglio che per lui si poteva?

Queste sono, o Signori, le questioni vitali del presente giudizio.

Quantunque le prime due sieno fuori dei limiti del Decreto

del 7 gennaio 1851 e dell'altro de' 28 agosto 1852, la difesa risponde con sicurezza a tutte, perchè non teme, ripeto, di affrontarne la discussione.

Con queste tre proposizioni, che svilupperò brevemente in tre separati articoli, intendo di esaurire tutta la serie delle indagini di fatto della causa presente; avvertendo per altro che la Difesa tratta tal questione come semplice ipotesi, — imperocchè sia convinta che le questioni di diritto già discusse in proposito servano a distruggere qualunque idea di civile imputabilità.

Esaminiamole dunque spassionatamente senza preoccupazioni, e invece di trovare un colpevole nel rispettabile Cliente mio, troveremo un cittadino benemerito del suo paese.

ARTICOLO I.

Erano ordinarie e normali le condizioni politiche del 1848 e 49?

Mi sembrerebbe poco riguardo al vostro senno, o Signori, dove credessi di dimostrare che i tempi nei quali la Toscana vide con rapide vicende succedersi Riforme, Costituzioni, Ministero Democratico, Governo Provvisorio, non erano più quelli in cui Fossombroni governava colle festose giocondità e poteva dire « *il mondo va da se* ». — La tragedia era succeduta alla commedia; fremiti di virilità ai respiri affannosi della decrepitezza; — agli ozii di pace diuturna erano succedute le battaglie per la nazionalità Italiana.

E chi ha dimenticato quei tempi nei quali i Principi secondarono allo slancio dei popoli; li incoraggirono colla parola e coi proclami; benedissero alle loro bandiere; ordinarono pubbliche preci perchè la Maestà Divina fosse propizia alla fortuna delle armi?

Che si ha a dir di questo? Che essi avessero assunto animo fellone contro la famiglia che combattevano, o che così operando ingannassero i popoli? Nè l'una cosa, nè l'altra. — Si deve dire che nell'uomo di Stato vi sono due individualità. Vi è l'uomo privato, che rimane sempre colle sue passioni, co' suoi affetti: — vi è l'uomo pubblico che, consentendo alla fortuna dei tempi, ha il cuore e le passioni del Popolo dalla Provvidenza commesso alle sue cure.

E di qui si ricava quanto sia bella l'ira, ma inesperta la mente dell'Accusa nelle faccende politiche, allorchè la udimmo sostenere che si deve, governando, nulla cedere alla opportunità; e la udimmo esclamare contro di noi che sostenevamo una opposta

dottrina: « *altri sel creda e sel dica, io non l'ammetto* ». Ma non sa l'Accusa che la scienza politica è precisamente la scienza della opportunità; e che l'uomo di governo il quale dicesse « *Si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinae* » sarebbe in politica, al dire di Talleyrand, qualche cosa peggio che tristo?

Io non saprei, o Signori, onde meglio ricavare la eccezionalità di quei tempi, e giustificare la condotta del rispettabile Cliente mio, che argomentandolo da quella delle Auguste persone, che secondarono il movimento italiano.

Ora (e qui mi cade a proposito d'invadere un'altra sede di argomentazione), ora se i Principi si trovarono nella necessità di cedere per questa guisa alla fortuna dei tempi e secondare le speranze e i desideri de' popoli italiani; come dichiarare reo di fellonia l'illustre Accusato, il quale, stretto da ben altra violenza di tempi e rabbia di partiti, ebbe a mostrarsi in apparenza ostile; mentre nell'ora stessa, in altri importantissimi atti emanati dalla sua volontà, si comprende, come procedesse favorevole al Principe e come intendesse salvargli il Principato e i sudditi, e nel dominio dell'uno e degli altri restituirlo?

ARTICOLO II.

LE CONDIZIONI POLITICHE E STRAORDINARIE DEL 48 E 49 FURONO OPERA DI F.-D. GUERRAZZI E DI GIUSEPPE MONTANELLI? FURONO ESSI CHE CREARONO LA NECESSITA' DI UN GOVERNO PROVVISORIO?

§ 1°

Come nascesse l'agitazione Toscana. Quali sono d'ordinario le vere cause di tutte le rivoluzioni. — Quadro rettrospettivo della vita politica di F.-D. Guerrazzi fino alla sua nomina al Ministero. — Facilità di confondere nelle commozioni popolari le dicerìe di un partito con la pubblica opinione.

Se diceva che sarebbe fare oltraggio al vostro senno assumendo a provare la eccezionalità dei tempi in cui il rispettabile Cliente mio governò il paese; ora farei oltraggio al buon senso, se rispondessi sul serio all'addebito che a lui si volesse fare, non dico già di avere creato quei tempi eccezionali, ma di aver dato loro il minimo impulso.

La eccezionalità toscana del 48 e 49 fu conseguenza della eccezionalità italiana, — la eccezionalità italiana delle eccezionalità europee.

Fu permesso ai giudici del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, instauratori di questa procedura, ignorare la Storia contemporanea, e scrivere nel Decreto del 10 giugno; « (ivi) — Che
» il Granduca Leopoldo II a promuovere ogni prosperità della
» patria comune, a cui furon sempre diretti i generosi suoi voti,
» chiamò la Toscana a maggiore ampiezza di vita civile e poli-
» tica collo Statuto del 15 febbraio 1848, e per una delle con-
» tradizioni morali e intellettuali dell'uman genere, che lascie-
» rebbero talvolta a pensare, se l'uomo sia più meritevole del
» bene che desidera o più capace di meritarlo, una grave e pro-
» fonda agitazione, lasciando sul cadere di quell'anno pressochè
» sterili, i ricevuti benefizii, riuscì a turbare la pace e la flori-
» dezza della Toscana ».

Si permise, dico, a quei tre giudici dopo aver fatto nascere la Costituzione Toscana, a cielo sereno, aggiungere che l'Eolo scatenatore dei venti demagocici furono Giuseppe Montanelli con la Costituente, e il Ministero del 26 ottobre 1848. — Si permise a quei giudici di ignorare la storia contemporanea: ma questa ignoranza non è nella Corte Regia, la quale oggi confina alle regioni politiche. E questo vuolsi dire anche per l'Accusa, la quale, sebbene con altro modo di argomentare, ci ha manifestato lo stesso concetto, e ci ha fatto sentire che per essa il delitto si stacca unicamente da quell'epoca.

Voi però mi insegnate, o Signori, che quanto dice il Decreto del 10 giugno, o quanto potrebbe per avventura aver voluto insinuare nell'animo vostro l'Accusa, non regge alla prova dei fatti.

Voi sapete, o Signori, che l'agitazione Toscana era già incominciata prima dello Statuto. — Voi sapete, o Signori, che prima dello Statuto Toscano, vi erano lo Statuto Napoletano, lo Statuto Piemontese, lo Statuto Romano. — Prima di questi la rivoluzione Costituzionale di Sicilia. — Prima della rivoluzione Siciliana le dimostrazioni riformiste, lo entusiasmo per l'Amnistia di Pio IX. — Prima dell'Amnistia, i tentativi di Rimini, la questione doganale Austro-Piemontese, le sollevazioni di Gallizia. — Cosicchè tutta Europa poteva dirsi profondamente commossa e avviata a rivoluzione.

Ebbene! Fu Guerrazzi, fu Montanelli, furono i Componenti il Ministero Democratico i motori di cotesto europeo sconvolgimento? Faceva Guerrazzi nel febbraio 48 le barricate a Parigi? Fece Guerrazzi nel marzo successivo le rivoluzioni di Vienna, — di Berlino, — del Baden, — di Milano, — di Brescia, — di Bergamo? — Dov'era il Ministero del 26 ottobre 48 quando Luigi Filippo fuggiva nel febbraio dal suo palazzo delle Tuilleries da-

vanti la trionfante Repubblica, e scampava la vita quasi per miracolo in terra straniera? — Dov' era il Ministero Democratico de' 26 ottobre quando il Principe di Metternich abbandonava nel marzo il suo palazzo invaso dalla rivoluzione? — Chi parlava di Costituente quando la famiglia stessa imperiale di Vienna correva a rifugiarsi a Innspruck? — E la commozione Toscana che altro era se non che uno irresistibile ripercuotersi di cotesta commozione universale? — E notate, o Signori, che queste commozioni, di qualunque specie esse sieno, maggiormente esercitano influenza negli Stati piccoli, in quantochè non avendo forza propria, sono sensibili come il mercurio nel termometro, l'ago calamitato nella bussola; e ne abbiamo un esempio nella Toscana d'oggidì.

Io non insisto a provarvi quello che già sapete meglio di me: solamente avvertirò, che nè gli uomini toscani nè altri uomini potevano generare quella condizione eccezionale di cose.

Poco savio consiglio è credere le rivoluzioni nate per opera di Tizio e di Caio; ed a parer mio dimostrano ben poco senno politico coloro, che scambiando gli effetti colla causa accennano sempre ad alcuni individui, come a coloro senza i quali la tranquillità pubblica non sarebbe mai stata turbata.

Le rivoluzioni del 48 non le fecero nè Pio IX, come un tempo dicevano i Gesuiti; — nè Mazzini, come narrò il Romanziere libellista D'Arlincourt; — nè Guerrazzi — nè Montanelli colla Costituente, come ha detto il Decreto del 10 giugno, e come sembra credere anche il Pubblico Ministero. Le rivoluzioni sapete voi chi le fa?

» La mala Signoria che sempre accora
» I popoli soggetti , . . »

Nè avrebbero i popoli così sovente occasione di levarsi a tumulto, dove fosse guida ai governi il senno politico di cui fe' prova in tempi torbidissimi Enrico IV; senno politico, che egli con quel suo bizzarro ed amabilissimo ingegno soleva manifestare con questo giocondo proverbio: « *Rammentinsi i Principi che* » *si prendono più mosche con una cucchiaiata di miele, che con* » *una botte d'aceto.* »

E questa è verità non pur buona ai tempi che corrono ma avvertita eziandio dagli antichi ogni qualvolta si sieno fatti a meditare le ragioni di conflitto fra i popoli e i reggitori di quelli. Conciossiachè Plutarco, il filosofo ritrattista della antichità, considerando la svariata indole dei governi e i rapporti tra principi e sudditi, e investigando le cause che, come egli dice, sogliono fondere e guastare quei vincoli adamantini co' quali Dionigi il

vecchio tiranno di Siracusa credeva di lasciare legata la monarchia; Plutarco, dico, trova irragionevole attribuirle o alle mene di qualche individuo o alla mobilità e variabilità del carattere dei cittadini. Secondo questo grave Scrittore la regolarità e la saviezza del governo sono l'unico freno, il solo impedimento delle rivoluzioni; in quanto che i cittadini tutto ciò che fanno mal volentieri costretti da un dominio rigido e difettoso per mancanza di discipline che sieno consentanee ai bisogni dei tempi, operano sempre di buona voglia quando sieno governate benignamente le cose con temperanza e giustizia. « Imperocchè (soggiunge quel filosofo) i » vincoli adamantini che tengon fermi i rapporti fra principe e » stato non sono già nè la tema, nè la violenza, nè una quantità » numerosa di navi, nè una grossa guardia di diecimila barbari, » ma bensì la benivoglienza e la prontezza dell'animo, e la fa» vorevole disposizione dei sudditi, le quali sieno prodotte in essi » dalla virtù e dalla giustizia di chi li governa: e questi vincoli » quantunque più molli di quegli altri che sono rigidi ed aspri, » sono nondimeno più forti e più validi per evitare sedizioni e » ribellioni d'ogni maniera, e a far durare il dominio ». — E tanto basti a confutare l'Accusa.

Ora quanto alle dicerie di coloro, i quali dimentichi della parte che hanno avuto alle presenti sciagure, trovano comodo di attribuirle esclusivamente a F.-D. Guerrazzi e a Giuseppe Montanelli, avendo noi la missione di difenderci non pure davanti a voi, ma davanti al Tribunale della opinione pubblica europea, non sarà inopportuno fare osservare: che sebbene sia una verità facile a presentarsi alla mente quella, che ogni fatto debba portar seco la ragione che lo ha prodotto, non tutti sanno o vogliono staccarsi dalla attualità degli avvenimenti che li colpiscono, e risalendo dagli effetti alle cause rintracciarne la origine.

Vi è il volgo (e volgo si trova su tutti i punti della scala sociale), per cui il mondo si concentra in ciò che gli si para davanti agli occhi. — Vi sono i materialisti politici, che, o non volenti, o inabili a sollevarsi nelle alte regioni delle dottrine speculative, non sanno apprezzare le leggi che governano gli eventi umani, e scambiano facilmente gli effetti colle cause, confondono gli uomini colle rivoluzioni: per non dire di molti altri che nelle commozioni che agitano la Società escon fuori o a cercare incremento alla propria fortuna, o a sfogare le stizze di vana mediocrità e di ambizioni non soddisfatte; e di molti altri ancora, che non saprei a qual categoria appartengano, ma che li so per altro gente stagnata a freddo, per la quale tutti i tempi sono opportuni, tutti i governi sono buoni, anzi li servono tutti col medesimo zelo, con la stessa amorevolezza.

Quindi non è maraviglia se uomini chiari per sapere, e per ricchezze potenti, i quali escano volenterosi a portare il loro tributo alla patria, sieno per alcuni creduti principali istrumenti del movimento che tutti trascina, per altri (così come spira il vento rivoluzionario) ora levati alle stelle, ora benedetti, ora maledetti. Quindi non è meraviglia se nel tempo della agitazione Toscana, quando trovava facile sfogo ogni più trista passione, non mancasse chi degli odii suoi, chi di basse vendette facesse bersaglio l'onorando Accusato, e la fama con ogni maniera di disonesti argomenti ne lacerasse.

Ma quanto si debba prestar fede ai vituperii che escono, e si divulgano per conto di un partito, voi lo sapete, o Signori, e lo sa con voi non che la Toscana l'Italia, la quale in questi ultimi tempi conta fra le sue miserie non ultima quella di non aver perdonato alla fama di alcuno, fosse pure egregio per virtù cittadine, e per opere d'ingegno.

Quando fervono i partiti, quando si arruotano fra loro le ambizioni personali, non è nuovo, nè infrequente (e le rivoluzioni di tutte le età e di tutti i popoli lo dimostrano) il vedere i Cittadini più illustri fatti segno di vituperio, e vittima delle più strane imputazioni.

E piacesse a Dio, che queste miserie, che ci fiaccano demoralizzandoci, cessassero almeno passato il periodo rivoluzionario! Ma disgraziatamente durano ancora quando ci preme una sventura comune; e pare sieno inerenti alla umana natura, dacchè vedo non esserne andato esente pure uno, fra tanti distintissimi ingegni, che abbia impreso a narrare gli eventi contemporanei.

Infatti prendiamo la storia. — Immaginiamo il savio che la scrive nella quiete del suo gabinetto dopo sedate le tempeste politiche: ebbene! che gli giova imporre a sè stesso la legge della imparzialità? Mentre egli crede di farsi interprete del vero, si fa banditore delle passioni del proprio partito. Aprite Tacito, Tito Livio, Guicciardini, tutti gli storici antichi, e moderni, e ditemi se quando descrivono i tempi in cui vissero riusci loro fuggire a quella fatalità, che loro malgrado deve averli condotti a subordinare le ragioni degli eventi ai loro principii, ai loro desiderii.

Ed in me pure s'insinuò per un momento il dubbio, e l'errore; errore tanto più grave in quanto non conosceva neppure di persona l'onorando Accusato. — Ma quando ei fu assunto dal Principe al Governo dello Stato, ed io ebbi in seguito opportunità di avvicinarmi a lui; e nell'uomo lacerato dagli odii delle sètte, vidi il Cittadino integerrimo, vidi l'uomo veramente educato dall'esercizio delle umane lettere e dal sentimento di

vera civiltà religiosa; — quando ebbi a toccare con mano l'industria singolarissima colla quale in mezzo a difficoltà e pericoli senza numero e senza nome, col sacrifizio del suo ingegno, della sua salute, delle sue sostanze si adoperò a salvare la società dalla estrema rovina; circondando di amorosa tutela coloro, che più gli avevano nociuto, per gentil desiderio di fama, e per conservare in tempi difficilissimi nelle sue mani intatto il deposito di civiltà, che ci gloriamo avere ereditato dai nostri maggiori; — allora, o Signori, il grido della coscienza m'impose di mutare opinione; e divenuto ammiratore ed amico di F.-D. Guerrazzi giudicai far cosa meno utile a lui, che onorevole ammenda verso l'uomo incolpabile, associandomi alla sua Difesa.

Ma l'onorando Accusato salito al Ministero, non a me solamente, ma al paese intiero mostrò quanto andassero lungamente errati coloro, che tali imputazioni gli attribuivano; e voi ne avete raccolta prova luminosissima a questo pubblico dibattimento, sia per mezzo di documenti irrefragabili, sia per mezzo di testimoni autorevolissimi.

Non è mio intendimento riandare (come qui verrebbe a proposito per esser completo) quel breve periodo della vita politica del Signor Guerrazzi che è tra la caduta del Ministero Capponi e la nomina del Ministero del 26 ottobre; perchè per rispondere alle considerazioni dell'Accusa, laddove fa questione di volontà, o spontaneità del Principe nell'accettare questo Ministero, basta quella parte di diritto costituzionale che la concerne e che ha sviluppata quanto occorre, perchè non ne resti alcun dubbio nell'animo vostro, il Collega mio Avvocato Tommaso Corsi. Io voleva dimostrare, che male a proposito si vorrebbe desumere il pravo animo dalla vita politica dell'illustre Accusato precedentemente alla nomina del Ministero del 26 ottobre 1848, e rispondere alle artificiose reticenze dell'Accusa al § 795 delle sue Conclusioni; — e mi sembra di avere speso parole più che esuberanti al soggetto.

§. 2°

Resultati della prova testimoniale sulla vita politica di F.-D. Guerrazzi dal 26 ottobre 1848 a tutto l'8 febbraio 1849. — La notte del 7 all'8 febbraio. — La nomina del Governo Provvisorio.

Ora mi resta a dimostrare che il periodo della sua vita ministeriale non fu quale ce l'ha dipinto l'Accusa, esagerando i fatti o narrandoli diversi da quelli che sono in realtà; o attribuendo

loro uno scopo che non avevano; o tacendoli quando per nessun verso poteva subordinarli al suo concetto. Mi resta a dimostrare come si adoperasse per il ben essere del paese e per l'incremento della Dinastia, — e come non può farglisi obietto se il Principe lasciò la Toscana, e se il paese fu precipitato in quelle condizioni fatali che consigliarono il Governo dell'8 febbraio.

Ma poichè il mio onorevole collega questo faceva con una lunga serie di argomenti dedotti dai fatti, in modo così evidente da non lasciare più dubbio alcuno nell'animo vostro; e riflettendo che non gioverebbe spender tempo e pazienza a dimostrare verità ormai incontestabili, io mi limiterò a riassumere, concretandoli in sommi capi, quei resultati della prova testimoniale e documentale che riguardano il periodo ministeriale dell'Avv. F.-D. Guerrazzi fino alla formazione del Governo Provvisorio; resultati che escludono affatto ogni idea di cospirazione precedente, e di complicità alle trame del Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio e nella mattina successiva; e pongono sempre più in evidenza gli errori e gli assurdi nei quali è caduta l'Accusa.

Infatti ad onta che l'Accusa non ne abbia fatto parola, o lo abbia accennato solamente quando le è riuscito comodo di attribuire alle risultanze processali un senso che effettivamente non hanno, traducendole in modo che favorisse il suo concetto, rovesciando per altro, come superiormente io avvertiva, l'ordine dei fatti; è rimasto provato a questo pubblico dibattimento, sia per mezzo di Testimoni autorevolissimi, sia di documenti irrefragabili (e il processo verbale della Cancelleria spero farà ragione alla lealtà della difesa).

Che il Signor Guerrazzi durante il suo Ministero fu zelantissimo a consolidare il principio monarchico costituzionale; e si mostrò sempre disposto a reprimere esorbitanze e agitazioni: delle quali muoveva continuo lamento non solo a coloro che lo avvicinavano, ma sibbene a quelli impiegati cui spettava reprimerle, molti de' quali, che ne hanno deposto, godono tuttavia la fiducia del superior governo.

Che era suo intendimento di costituire un Governo forte; un Governo che non si lasciasse imporre dalle agitazioni della piazza: al quale scopo precipuo miravano sempre tutte le misure di ordinamento interno, che egli adottò, e le pratiche da esso fatte per raccogliere intorno a sè e al governo gli onesti e i migliori di tutti i partiti.

Che reputando i Circoli d'impedimento a governare, li faceva sorvegliare continuamente; ed intanto che avvisava al modo di chiuderli quanto più presto gliene venisse l'opportunità, confortava i buoni a non disertarli; affinchè non cadessero del tutto

nelle mani di quei tristi, che col pretesto di propugnare e sostenere il principio popolare, sanno muovere, e suscitare la troppo credula plebe per trar profitto dal suo entusiasmo, e farlo servire ai loro particolari interessi.

Che fu devotissimo alla persona del Principe, e tale si mostrò con fatti e parole anche nel giorno 7 febbraio.

Che quantunque sostenesse in astratto il principio del mandato illimitato (comecchè gliene corresse dovere, essendo una tale condizione quesita al programma ministeriale), seppe nondimeno trovare un mezzo politico per renderlo più vantaggioso; facendo sì che il mandato ai deputati dovesse limitarsi con le istruzioni della Corona: — che è quanto dire: che ponendo in potestà del Principe la misura e la estensione del mandato, veniva nella applicazione a spendersi in quel modo che la Corona avesse reputato più utile al proprio assunto.

Che, oltre a questo, invece di coartare il Principe alla attuazione della Costituente in quella guisa, e con quella latitudine con cui era stata da Lui accettata nel programma ministeriale, e ad approvarne e subirne tutte le conseguenze; si adoperò a cercare un partito di conciliazione per rendergliela più accetta, progettando fra altri anche quello di modificare il programma ministeriale.

Per riuscire nell'intento impegnò gli ufficii della Ambasciata Inglese per una ricomposizione di Ministero, proponendo di chiamare a farne parte, uomini conosciuti per la loro devozione al Principe; e di mandare Montanelli, che di buona voglia acconsentiva, a Torino, perchè la sua presenza in Firenze non fosse presso la Corona di ostacolo alla progettata modificazione. La quale proposta esclude affatto ogni idea di violenza posteriore non solo rispetto al mio Raccomandato, ma eziandio a Giuseppe Montanelli: perchè bastava accettarla, onde rimanesse escluso qualunque pretesto di partiti estremi, anche di faccia alle censure ecclesiastiche.

È rimasto provato che si mostrò dolentissimo della infermità del Granduca e fu profondamente angustiato della sua dimora in Siena, la quale serviva di pretesto agli agitatori per tenere in subbuglio il paese. — E sentendo come a poco a poco il Governo andasse a perdere la sua autorità, pose in opra ogni studio per ricondurlo in Firenze, ed offrì più volte la sua dimissione, che la Corona non volle mai accettare. Nonostante assicurato dalla Corona stessa del prossimo ritorno alla Capitale, — e confortato e pregato, rimase al potere.

Fu grandemente addolorato per la partenza del Principe nella notte del 7 all'8 febbraio — e non dissimulò a quanti lo visitarono

la commozione dell' animo suo per questo avvenimento, dal quale prevedeva inevitabili miserie alla Toscana. — E qui ripeterò coll' onorevole Avvocato Mari, che non può essere nè procurato, nè voluto, nè desiderato un fatto che poi ci addolora come pubblica calamità.

È rimasto provato all' evidenza, o Signori, che non congiurò con gli uomini del Circolo per preparare gli avvenimenti della mattina dell' 8 febbraio, che nessuno vide in quella notte comparire in Palazzo Vecchio nè Mordini, nè i fratelli Mori, nè Dragomanni: tutti, meno l' ultimo, a lui sconosciuti fino di persona; — che il solo Dragomanni fu veduto nella stanza del Guerrazzi la mattina alle 7 quando era ingombra di gente, e niuno lo vide parlare con lui.

Oltre, ripeto, l' esser rimasto affatto escluso a questo pubblico dibattimento che non congiurò coi capitani del Circolo per preparare gli avvenimenti dell' 8 febbraio, tutti i Testimonii sia dell' Accusa sia della Difesa hanno sostenuto al vostro cospetto, o Signori, che, anche dal contegno tenuto dall' illustre Accusato alla Camera, era facile argomentare che non vi poteva essere concertato precedente con Niccolini; che egli pel suo carattere era incapace di fingere da un lato di provvedere all' ordine, e dall' altro di unirsi coi perturbatori. — Ed altri vi hanno detto che non lo avrebbe potuto, dacchè la sua stanza si trovava aperta, ed ognuno avrebbe avuto abilità di scorgere i suoi atti e udire le sue parole.

A questo punto mi cade a proposito di fare osservare alla Corte, che ad escludere qualunque idea di congiura, trama, concerto, connivenza col Niccolini stanno le circostanze seguenti:

1° Che Niccolini giunto da Siena (e avvertite bene, o Signori, che questa circostanza ha portato in campo l' Accusa stessa come elemento di prova in contrario, e quanto sia logico il suo ragionamento vedremo) non andò già direttamente in Palazzo Vecchio, ma si dette cura prima d' ogni altra cosa di far ricerca degli adepti del Circolo, coi quali principalmente concertò quello che avrebbesi dovuto fare nella mattina dipoi. Ora questo anzichè dimostrare accordo col signor Guerrazzi lo esclude; dimostra bensì che Niccolini il quale non aveva fiducia nel Signor Guerrazzi — il quale sapeva di non essere stimato da lui — il quale denigrava continuamente l' illustre Accusato qualificandolo per uomo di mala fede (e questo documenti e Testimonii vi hanno detto); dimostra che Niccolini, dico, tornando da Siena per prima cosa cercasse di intendersela col Circolo, e di infondergli le proprie voglie, collo scopo di servirsene come di una arme contro la resistenza che avrebbe potuto trovare nel Cliente mio.

Senza lambiccarsi il cervello con stiracchiate congetture, questo e non altro è il concetto che dobbiamo formarci della circostanza narrataci dall'Accusa; concetto che risponde a tutte le prove, che abbiamo negli Atti, del disprezzo in che era tenuto dal Signor Guerrazzi il Niccolini; concetto al quale si prestano mirabilmente le parole dette la mattina stessa al Testimone Avv. Dionisio Carrara dal Niccolini: « con tutti siamo d'accordo fuorchè col Guer-» razzi: ma! . . . » esclamazione, che assicura il Testimone essere stata detta in atto di minaccia;

2° Che Niccolini rampognato acremente dal Signor Guerrazzi alla Camera per la violenza esercitata rimase avvilito, e si ridusse sopra uno dei gradini dell'Emiciclo. Cacciato poi dall'Assemblea, ed esulato dalla Toscana, non lo accusò mai di complicità, quantunque cercasse per mille guise di lacerarne la riputazione (e questo resulta dalla lettera che io stesso scriveva da Roma nella mia qualità di Rappresentante toscano presso quella Repubblica, e che è stata letta a questo pubblico dibattimento), come non avrebbe mancato di fare se fosse stato di concerto con lui nell'8 febbraio;

3° Che in quella stessa mattina avendo espresso taluno, che il Popolo si era comportato bene alle Camere: *no* (rispose il Signor Guerrazzi), *si è comportato in modo indegno di popolo civile*;

4° Che il Governo non concesse nulla delle tante pretensioni del Circolo; e che in quella mattina la Camera adottò fra le tante cose decretate dal plebiscito il solo Governo Provvisorio, perchè era un provvedimento reclamato dalle condizioni nelle quali il Principe lasciava il paese, interrompendo le sue relazioni col Governo;

5° Finalmente, che Niccolini sì poco era contento della attitudine spiegata dal Governo nell'8 febbraio e nei giorni successivi, che non dissimulava la sua rabbia contro Guerrazzi per non avere ottenuto quello che egli, e il Circolo desideravano; e gliela manifestava sia negli alterchi non infrequenti con esso, sia entrando armato o minaccioso nelle sue stanze, sia cercando di violentarlo del continuo coi decreti del Circolo; talchè vedendo di non riuscire a vincere la sua resistenza, ebbe a dire al Dottor Giuseppe Sestini che se Guerrazzi non avesse fatto a modo suo avrebbe saputo costringerlo.

Con queste circostanze di fatto provate per mezzo di testimonii rispettabilissimi tutti, non so davvero come sappia l'Accusa spiegare il precedente accordo tra Niccolini e l'onorando Accusato!

Ma vi è di più: È rimasto provato con evidenza intuitiva:

Che nelle prime ore del giorno 8 febbraio si circondò dei più

alti funzionarii, intento a provvedere all' ordine pubblico; — che nella notte aveva raccomandato al Ministro D'Ayala che tutto procedesse nel maggior ordine possibile; e che prendesse misure adattate a questo scopo.

Che fu intimato un Consiglio di guerra, il quale prese tutte le misure che credè opportune onde prevenire i danni che si temevano dal partito rivoluzionario; che a questo Consiglio il nostro Rappresentato raccomandò mandarsi quanta più truppa si potesse in piazza: — raccomandazione alla quale si oppose il General Ferrari per timore che la truppa, fraternizzando col popolo, non facesse la rivoluzione irreparabile.

Che l' onorando Accusato non fu presente al Consiglio di guerra, nè fu consapevole, se non in genere, delle misure stabilite.

Che la consegna della truppa nei diversi quartieri, — il modo di disporla, — e l'ordine che dovesse agire simultaneamente colla Civica dietro scritto del Prefetto e del Comandante di Piazza, non fu consiglio dell' onorevole Accusato, ma bensì misura discussa e deliberata in quel Consiglio di guerra, e sostenuta dai suggeritori di quella a questa pubblica udienza.

Che la traslazione del quartier generale della Civica in Palazzo Vecchio fu opera giudiziosa del Conte Corradino Chigi, e non ignorata da tutti i suoi sottoposti, e più specialmente da quelli che avrebber dovuto tenere comunicazione diretta con lui.

Che al dire di Testimonii competentissimi, perchè sperti dell' arte militare, le misure prese furono quali le avrebbe adottate qualunque Governo; e che il Signor Guerrazzi stesso dette tali disposizioni, che se fossero state eseguite non sarebbe avvenuto quello che accadde: se non che (soggiungevano sempre i Testimonii) l'agitazione era al colmo in quel giorno per la partenza del Principe, potenti e prepotenti i Circoli, mancante il Governo della forza che sarebbe stata necessaria in quella emergenza. Tanto è vero che la Civica di presidio alla Camera non si oppose all' ingresso di Niccolini e suoi seguaci; — che i Civici comparvero nell' emiciclo mescolati con gl' invasori; — che la Civica era guasta ne' suoi ordinamenti; — che l' audacia degli esaltati cresceva in ragione della di lei non curanza; — che non si sarebbe potuta adoprare contro il Popolo, perchè stanca; nè mai avrebbe corrisposto agli ordini del Governo. Hanno aggiunto di più, che la milizia era indisciplinata e corrotta; che i Veliti non volevano prestar servizio; la Municipale perchè organizzata in fretta non corrispondeva allo scopo della sua istituzione; in somma, che la forza era poca e divisa, infiacchita, nè compatta, nè obbediente, inservibile. Dal che si può ragionevolmente dedurre, che sarebbe

riuscito di niun vantaggio, anzi sarebbe stato pericolosissimo spiegare una forza insufficiente, la quale mentre era impotente a vincere la fazione, avrebbe servito di pretesto agli agitatori per precipitare il paese alla estrema rovina.

È rimasto luminosamente provato, che i Circoli avevano raccolto intorno a sè la parte più audace del paese, e intendevano di mandare sottosopra ogni cosa: quindi gran mercè se le misure prese e gli accorgimenti e la prudenza del Governo riuscirono a impedire che il paese fosse precipitato in mezzo all'anarchia!

È rimasto provato altresì che, per quanto stette in lui, si adoperò perchè il partito violento non trasmodasse, chiamando a sè nella mattina dell'8 febbraio onorevoli cittadini che ne hanno deposto, cui ingiunse di procurare che il Circolo rimanesse tranquillo ad attendere le deliberazioni del Parlamento; — ma che adempiuta la commissione presso il Circolo, ne ebbero risposte le quali indicavano, come i Capi del Circolo intendessero tutt'altro che di sottostare alla volontà sua. Che anzi, nelle prime ore del giorno otto, disse a cui poteva aprire intieramente l'animo suo, che rimanendo al governo, *si sarebbe ingegnato di dare un colpo al cerchio, uno alla botte*, parole che indicano bastantemente le interne disposizioni dell'animo; ma che egli era così poco sicuro di rimanere al Governo, che prima di scendere alle Camere ordinò si abbruciassero tutte le sue carte particolari.

Testimonii onorevolissimi, sia dell'Accusa, sia della Difesa, e competentissimi perchè o Deputati, o Senatori o versati in politica, o dotati di senno pratico in materia, opportunamente interrogati vi hanno replicato a questa pubblica udienza:

Che se avesse ambito di restare al Governo *non avrebbe avuto bisogno di brigare, nè di servirsi del Circolo, nè di Niccolini a questo scopo, perchè tutto il paese era per lui.*

Che la sua *nomina non fu influenzata da verun rispetto.* — Che egli era *l'uomo necessario in quel momento, e sarebbe stato sempre chiamato al Governo, sia che il popolo lo indicasse o no:* — anzi fu nominato come *guarentigia d'ordine sociale,* — come uomo capace per *indole propria a contenere e reprimere la fazione;* — perchè senza di lui *era impossibile andare avanti un'ora sola;* e guai al paese, se egli in quel giorno non avesse raccolto il potere!

Che la improvvisa partenza del Granduca venne appresa *come assoluto abbandono dalla Toscana.* — Che a mantenere il paese in questo concetto concorsero più circostanze: fra le quali, le frasi della lettera del Granduca, ove diceva non sapere in qual parte la Provvidenza lo conducesse — le dicerie dei familiari di

lui, — e gli apparecchi che avevano fatto in palazzo, i quali dimostravano assenza duratura non già momentanea e passeggera.

Che la nomina di un Governo Provvisorio fu creduta tale una necessità, che in questo partito consenti intiera la Camera, e fu concertato in sala di Conferenze. — Che la partenza del Principe rompendo ogni corrispondenza legale coi Poteri dello Stato, rendeva decaduto di fatto il Governo costituzionale; — quindi il Ministero doveva dimettersi, anzi era colpito di nullità e d'impotenza *ipso iure*, e fu mestieri creare un Governo Provvisorio.

Che l'assenza della Corona non era accaduta in modo legale. — Che *era impossibile andare in traccia del Granduca e tenere lo Stato sospeso, non potendo un paese reggersi senza Governo.*

Che però il mandato fu libero nella espressione, non potendosi in quel punto prevedere il futuro (qualunque potesse essere l'intenzione o il desiderio segreto d'alcuno); *e non fu mossa parola del Granduca per schivare appunto collisioni e disordini:* — conciossiachè la Camera *non ad altro mirasse nel conferire il mandato al Governo Provvisorio che allo scopo supremo di SALVARE LA SOCIETA'; quindi non ebbe animo di far restrizione al mandato, — ma intese che venisse esercitato in quel miglior modo che la prudenza e le condizioni sì interne che esterne consentivano.*

Ecco come la Difesa risponde alle argomentazioni colle quali pretende l'Accusa dedurre l'animo ostile del signor Guerrazzi diretto a preparare e quindi a consumare il delitto. — Ecco come la Difesa risponde all'addebito che l'Accusa gli ha fatto, — di non esser cioè (ripeto sempre le parole dell'Accusa) « *stato » estraneo a quanto servì a determinare la necessità dell'al- » lontanamento del Principe* ». — Ecco come la Difesa risponde all'addebito su cui l'Accusa fonda la intenzione, i mezzi ed il fine del delitto.

Alle congetture, ai sospetti, alle insinuazioni che non hanno fondamento che nella mente dell'Accusa, la Difesa risponde colla eloquenza dei fatti che sono resultati a questo pubblico dibattimento.

Eppure queste verità palpabili che non si possono cancellare, perchè risultate dalla viva voce di Testimoni rispettabilissimi, e competentissimi in materia, nè apprendersi sotto un significato diverso da quello che hanno evidentemente: — eppure queste verità l'Accusa in parte ha dovuto dissimulare, in parte ha dovuto rinnegare per dare aspetto di plausibilità all'assunto che voleva sostenere; — tanta era la contradizione tra i fatti provati, e le conseguenze che voleva trarre dalla sua maniera d'argomenta-

zione, che essa stessa ha sentito non potersi ammettere gli uni senza distruggere le altre.

Infatti non avrebbe potuto sostenere che v'era lega e intelligenza con Mazzini, senza dissimulare quello che il rispettabile Cliente mio aveva scritto e pubblicamente detto contro le sue politiche teorie. Perchè Francesco Domenico Guerrazzi, o Signori, non ha aspettato mai a rinnegare la solidarietà degli uomini e delle cose a tempi tranquilli, come generalmente si costuma; ma ha incominciato a dichiararsi avverso, quando altri delle cose e degli uomini ora reietti si mostravano compiacentissimi.

Non avrebbe l'Accusa potuto sostenere che l'illustre Accusato desiderasse o amasse più la Repubblica che la Monarchia temperata, senza dissimulare quelle che operò sinceramente in pro del Principato costituzionale durante il suo Ministero.

Non avrebbe potuto sostenere che incoraggiva le agitazioni, e « *che all' ombra della democrazia che era pur quella del Mi-* » *nistero crescevano le piante parasite che dovevano rovesciare* » *il Governo* », senza dissimulare gli sforzi supremi per reprimere i disordini e ricondurre la tranquillità nel paese, — e senza rinnegare che queste *piante parasit*e erano già state accolte in Toscana dai precedenti Ministeri, — e quello che egli fece durante il suo, con decreti che gli fruttarono dispiaceri non piccoli, per rigettare le accolte e impedire che altre ne entrassero.

Non avrebbe l'Accusa potuto sostenere che l'onorevole Amico mio volesse imporre la legge sulla Costituente al Principe, suo malgrado, e « *che non fosse estraneo a quanto servì a deter-* » *minare la necessità di allontanamento del Principe stesso* » (sono parole dell'Accusa); senza dissimulare quanto operò sia per modificarla e rendergliela più accetta; sia anche per un cambiamento di Ministero: e senza dissimulare che se il Principe avesse accettato la proposta leale che gli era stata offerta colla mediazione dei Signori Giorgio e Carlo Hamilton, non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere a estremi partiti.

Non avrebbe l'Accusa potuto sostenere che il mio Rappresentato fosse d'accordo col Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio, se meglio avesse valutate le risultanze degli Atti, se non avesse dissimulato gli innumerevoli atti e deposti dai quali si ricava come fosse inviso al Circolo e alla fazione; — se non avesse dato per provati dei fatti che sono rimasti pienamente esclusi dalle risultanze processali; — se non avesse dissimulato quello che egli disse a tutte le persone che lo visitarono in quella notte e nella mattina seguente, e specialmente ai Signori Borgheri — Chigi — Peruzzi — Marescotti; — e senza screditare (con poca destrezza davvero) due Testimoni onorevolissimi, il Dottor Lorenzo Pa-

nattoni e il Dottor Genesio Ballerini che depongono di fatti troppo calzanti, e non utili alle conseguenze che ha preteso dedurne l'Accusa.

Se il Pubblico Ministero fosse stato più esatto nella valutazione dei fatti, io vado convinto che al § 185 delle sue Conclusioni non si sarebbe espresso di questa guisa. — Soffrite, o Signori, ch'io ve lo legga.: « Dopo questa esposizione di fatti, egli dice, mi » soffermo e domando a me stesso: Può egli dirsi o no con ve- » rità e con coscienza che nella notte del 7 all'8 febbraio pas- » sarono delle intelligenze e concerti tra il Ministero Granducale, » non escluso il Guerrazzi, ed il Circolo popolare su quel che » di criminoso doveva farsi, e venne in realtà fatto dal Circolo » stesso? La domanda è grave, ed io l'ho ponderata assai, sia » di fronte al Processo scritto, sia di fronte ai resultamenti del » Giudizio pubblico; ma bisogna che dica adesso liberamente che » mi è sembrato, e tuttora mi sembra di non poter rispondere » che per l'affermativa ». No, o Signori, lo ripeto, non avrebbe potuto il Pubblico Ministero con la coscienza di cittadino e di Magistrato rispondere così dommaticamente per l'affermativa, se avesse meglio valutate le risultanze degli Atti; se con maggior diligenza avesse esaminato i documenti della Difesa, e quelli che raccolse egli stesso; e se invece di tessere un romanzo più o meno storico, avesse fatto degli avvenimenti una storia completa.

Non avrebbe potuto sostenere che tutto quello fu operato dal Circolo (sono parole dell'Accusa) « cadeva nelle preventive in- » telligenze col Ministero, perchè tutto questo stava ad assicurare » la scelta per il Governo Provvisorio ai tre designati »; senza dissimulare quanto hanno alla pubblica udienza ripetuto tutti i Testimonii interrogati in proposito: che cioè il Signor Guerrazzi sarebbe stato sempre chiamato al potere, sia che il Popolo lo designasse o no.

E qui non posso dissimulare un senso d'amarezza nel vedere l'Accusa in mancanza di prove, tirar partito dalle più innocue e pure intenzioni per dedurne le più triste e odiose congetture. Ma spero per altro che non vi sarà che il Pubblico Ministero in questa sala d'udienza fra tanti che mi ascoltano, il quale voglia credere che l'onorando Accusato non si apprezzasse abbastanza, tanto poco sentisse la propria dignità, da aver ricorso a partiti così bassi e meschini!

Non avrebbe l'Accusa potuto sostenere che egli aderisse alla proclamazione della Repubblica, spinta fino a Orbetello, per cacciarne il Granduca; senza dissimulare la scena di Palazzo Vecchio con Mazzini, e rinnegare la di lui costante opposizione a questa forma di Reggimento.

Non avrebbe potuto sostenere che l'animo del Signor Guerazzi fosse ostile alla Corona, e che tutti gli atti suoi dall'8 febbraio in poi fossero diretti a *spodestarla della Sovranità*: senza dissimulare gli innumerevoli atti favorevoli al Principe e al Principato durante il Governo Provvisorio; e senza negare le ineluttabili necessità a cui dovè soggiacere, e le continue pressioni, e le violenze, e fino le minacce nella vita di chi intendeva spingere il Governo al di là dei confini di quelle necessità.

Qui cesso di trattenermi sopra un argomento che avrei toccato appena di volo se il Pubblico Ministero non mi avesse costretto ad insistervi. Egli si è affaticato ad intorbidare la limpidezza di quei fatti che sono risultati a questo pubblico dibattimento, e ad insinuare nell'animo vostro il concetto di un accordo, se non provato, almeno possibile, tra l'onorando Cliente mio, e i capitani del Circolo, per creare la necessità di un Governo Provvisorio. Per riuscire nell'intento ha adoperato ogni mezzo di congetture, di presunzioni, di sofismi e di industrie, collo scopo di preoccupare la coscienza vostra, onde ottenerne una dichiarazione di fatto a carico del cliente mio sopra tutto quello che è passato dal 26 ottobre 1848 a tutto l'8 febbraio 1849. Premeva dunque alla difesa in questo stato di cose di porre in rilievo i vizii di questa falsa argomentazione, e di dimostrare colla evidenza di FATTI provati per mezzo dei documenti e di Testimonii, che l'Accusa nelle sue Conclusioni ha proceduto con un sistema che non ha fondamento che nel buon volere del Regio Procurator generale; onde la Corte si persuada che non è con questi mezzi che l'Accusa può augurarsi di ottenere dai giudici un COSTA DI REITA' O DI COMPLICITA'; che non è con questi mezzi che l'Accusa può augurarsi di veder condannato un cittadino benemerito del suo paese all'Ergastolo a vita.

Provato dunque per le cose fin qui dimostrate, che l'onorevole Cliente nostro durante il suo Ministero non avesse la minima parte alle agitazioni popolari; — che avversasse i Circoli e i violenti; — che fosse sinceramente attaccato alla Corona, e mirasse all'incremento del Principato costituzionale; — che non solo non desse il minimo impulso alla partenza del Principe, ma anzi avesse per lo innanzi posto in opera ogni mezzo per togliere dall'animo suo qualunque idea di partiti estremi; — provato che non congiurasse col Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio nè partecipasse in modo veruno alle pretese trame degli agitatori nella successiva mattina; — che anzi resistesse continuamente alle pretensioni del Circolo e del Niccolini; — che manca assolutamente ogni causa di delinquere perchè il Signor Guerrazzi non aveva nessuno interesse ad un cambiamento di cose; — pro-

vato insomma che il Governo Provvisorio non fosse nè procurato, nè voluto da lui; che venisse fuori consigliato per la forza delle cose e fosse conseguenza giuridicamente necessaria delle condizioni nelle quali fu posto il paese per la partenza del Principe — è forza concludere che la nomina dell'onorevole Accusato al Governo Provvisorio fu tal fatto, che invece di costituire elemento d'Accusa, deve esser considerato come un benefizio della Provvidenza; perchè impedì che la Rivoluzione rendesse irreparabile il sovvertimento dell'ordine sociale, che è l'estremo unico, sostanzialissimo del delitto di Lesa Maestà.

Esaurita così la seconda indagine, vediamo se Guerrazzi esercitò il potere affidatogli come poteva e meglio che poteva.

ARTICOLO III.

DURANTE IL GOVERNO PROVVISORIO POTEVASI TENERE UN METODO DI GOVERNO DIVERSO DA QUELLO PRATICATO DA F.-D. GUERRAZZI SENZA PRECIPITARE IL PAESE IN SANGUINOSA ANARCHIA?

§. 1°

La Toscana all'epoca che il Principe abbandonò la sede del Governo — Con qual criterio vuol essere misurata la moralità delle azioni di un uomo di Stato. — Politiche necessità di un Governo in rivoluzione.

Per giudicare coscienziosamente la condotta del rispettabile Cliente ed amico mio, e misurarne la moralità, bisogna conoscere in quali condizioni precise egli si trovasse quando commise quegli atti che gli vengono imputati a delitto. Perciò mi occorre riandare lo stato della Toscana quando il Principe la lasciava; — imperciocchè io creda debito della Difesa ricondurvi continuamente col pensiero a quei tempi, che con una disinvoltura assai più curiosa che nociva ha dimenticati l'Accusa.

L'agitazione rivoluzionaria che era nata e cresciuta sotto i precedenti Ministeri era al suo colmo. Qui, dove l'autorità era stata ferita a morte dalla plebe, usa a imperversare sulle piazze, erano convenuti quanti si trovavano in Italia torbidi agitatori. Il Governo ignudo d'ogni forza materiale, combattuto rabbiosamente da una frazione di violenti, che si chiamavano essi stessi con lo specioso titolo di moderati; impacciato destramente dai retrogradi, spinto dagli esaltati. I buoni deboli, — potenti i tristi, — potentissime le congreghe che si dissero Circoli, — ogni cosa incerta, vacillante, precaria; — lo Stato posante in bilico, e l'urto

solo dell'aria commossa capace di rovesciarlo. E l'urto venne, o Signori; e fu la partenza del Principe; e lo Stato accennò rovinare. E se ciò non accadde, fu perchè la Provvidenza sollevò di mezzo alla moltitudine il solo braccio che era capace di sostenerlo.

E chi avrebbe potuto in quel terribile frangente incaricarsi di tanto mandato? Se togli due soli, lo hanno ripetuto tutti i Testimonii che alla pubblica udienza sono stati interrogati a questo proposito. A salvare il paese non vi poteva essere che un uomo che avesse autorità sul popolo, e si conciliasse la confidenza di tutti gli ordini dei cittadini; che un uomo la di cui sola presenza al Governo fosse guarentigia di bene; — le di cui opere fossero sicurezza che avrebbe combattuto e vinto la forza rivoluzionaria, riconducendo lo Stato con varii accorgimenti ed industrie nelle condizioni ordinarie; che un uomo insomma il quale subisse per il momento la completa abnegazione di sè stesso.

E quest'uomo fu il rispettabile Cittadino che ora siede sopra lo sgabello dei rei. — Ed a lui il Senato e il Consiglio Generale commisero la salvezza della Società.

Ora per giudicare, se agitata la Toscana da questa fatale rivoluzione in cui la pose la partenza del Principe, egli fece quello che per lui si poteva e meglio si poteva onde impedire che il paese non precipitasse in sanguinosa anarchia; e per vie meglio misurare la moralità delle sue azioni, bisogna prima di tutto aver presente: che quantunque la Camera col rigettare le proposte del Plebiscito ed accettare quella sola che era conseguenza giuridicamente necessaria del recesso del Principe, ottenesse lo scopo d'imprimere ordine e legalità ad un atto, che creato dalla furia popolare avrebbe indubitatamente partorito luttuosissimi effetti, — nonostante il fatto solo della proclamazione del Governo Provvisorio era un trionfo per il partito rivoluzionario; un fatto che poneva in rilievo gli agitatori della plebe e dava loro animo e pretesto a coartare il Governo con ogni maniera di esigenze ed a trascinarlo anche suo malgrado alla consumazione di tutti quegli atti che erano stati decretati dal Plebiscito. Secondariamente bisogna considerare le necessità a cui il Governo Provvisorio dovè ubbidire per vivere; e finalmente non dimenticarsi che nella vita di questo Governo stavano la tranquillità pubblica, il mantenimento dell'ordine, il rispetto delle proprietà e l'incolumità dei cittadini.

Pretendere che un Governo venuto su con questi auspicii e in mezzo alla rivoluzione, si ponga contro di quella e le dichiari apertamente guerra a morte, è lo stesso che dare la spinta alla rivoluzione perchè irrompa — e perchè i partiti estremi, inaspriti

dalla resistenza, mandino sottosopra ogni cosa, sovvertano dai fondamenti la società, che è l'estremo sostanziale del crimenlese.

Scatenate le passioni popolari, e le antiche autorità tutte per terra (e questo abbiamo veduto superiormente non essere stata opera del rispettabile Cliente mio), i più scrupolosi conservatori applaudiscono se sorga alcun uomo di universale fiducia, che accetti allora il potere e impedisca che si consumino estremi attentati.

Ma l'ordine dal disordine non è possibile farlo nascere, se coloro che devono temperare la rivoluzione non abbiano autorità sui rivoluzionarii. Quindi nell'interesse stesso dell'ordine, — nell'interesse speciale di coloro che più hanno da temere dei partiti estremi, non si può loro chiedere un metodo di governo, che facendoli, segno immediato alle ire e ai colpi del partito vincitore, li renda impotenti a governare.

Ecco perchè alcuni distintissimi Testimoni, ed autorevolissimi in materia, comecchè Deputati al Consiglio Generale e Senatori, interrogati sulla natura del mandato conferito ai membri del Governo Provvisorio, facendo omaggio alla verità (d'altronde ovvia in simili negozii), rispondevano che il mandato si estendeva all'uso di tutti i partiti capaci, secondo la necessità dei casi, a salvare la società dal sovvertimento.

Lamartine (i cui precedenti erano tutt'altro che di uomo a estreme misure, nè era tale da eccitare o blandire le passioni popolari) avrebbe voluto fino dai primi giorni che era al potere, che i Circoli di Parigi non attraversassero la libera azione del Governo, ed avrebbe desiderato di chiuderli.

Ma poniamo che in Consiglio segreto di Conservatori Lamartine avesse detto: — « Io proporrò la chiusura dei Circoli: ma » guardate bene, questa proposizione farà il tramonto della mia » popolarità, — appena l'avrò fatta, si griderà per Parigi al tra» dimento di Lamartine come un tempo si gridò al tradimento » di Mirabeau, — i miei colleghi saranno i primi a scatenarmi » contro la moltitudine, — io non governerò più; » — quale de' Conservatori, che allora si erano appigliati a Lamartine come a tavola di naufragio, e che sotto l'egida della sua popolarità vedevano assicurate le loro proprietà, le loro persone, non si sarebbe raccomandato a Lamartine perchè non commettesse quella enorme imprudenza?

Anche l'illustre Accusato avrebbe certamente voluto porre i circoli e i loro agitatori in istato di non attraversare le mire, che egli si era proposto quando assunse il governo nell'8 febbraio. Ma era egli in poter suo il farlo?

Voi avete udito come li avversasse, come fosse suo pensiero di

chiuderli alla prima opportunità, perchè li riputava giustamente di impedimento a governare; ma voi avete udito altresì come alla loro volta i Circoli procedessero sospettosi verso di lui, lo sorvegliassero continuamente. Voi avete sentito quanta e quale fosse l'influenza che esercitassero gli agitatori sul popolo e come ne sapessero suscitare l'entusiasmo, e utilizzarlo a loro pro.

Ebbene! in questo stato di cose, se il Cliente mio avesse detto alla fazione vincitrice: « Voi volete il Principe decaduto, ed io » invece comincerò dal dichiarare che intendo di governare a » nome del Principe. — Voi volete cacciare il Principe da Santo » Stefano, o imprigionarlo a Monte Filippo; ed io manderò tutte » le forze che mi rimangono per riportarlo in Trono. — Voi vo» lete l'abolizione delle Camere, ed io all'incontro penso che la » partenza del Principe non abbia apportato il minimo cambia» mento agli ordinamenti dello Stato, e li manterrò. — Voi vo» lete la immediata proclamazione della Repubblica e la unifica» zione con Roma, ed io anzi voglio che la Toscana rimanga qual » era alla partenza del Granduca perchè intendo di riconsegnar» gliela come egli la lasciava: » — ma di grazia, o Signori, credete voi che egli avrebbe potuto impunemente non che dire tali cose, ma neppure farle lontanamente sospettare? E non sarebbe stata questa una provocazione che avrebbe avuto virtù di far nascere il fatto compito della decadenza del Principe, della istituzione della Repubblica, e della fusione con Roma? Anzi, come avviene ordinariamente in queste faccende, il partito vincitore, quel partito che voleva spingere ad ogni costo, appunto perchè avrebbe trovato qualche resistenza, se ne sarebbe servito a pretesto per eccitare la plebe ad abbattere quell'elemento d'ordine che era nel Governo — e creare il regno del terrore.

E di coloro che dopo il 12 aprile usciron fuori a salutarsi scambievolmente salvatori del Paese — e di coloro altresì che ostentano oggi, solamente oggi, tanta tenerezza per un Principato che lasciarono allora cadere con tanta viltà e che abbandonarono nel momento appunto in cui aveva più bisogno d'appoggio e di sostegno, quanti avrebbero assentito che egli facesse al partito trionfante tali dichiarazioni, quanti gli sarebbero stati larghi dell'opera e del consiglio?

Del senno del domani ne sono piene le fosse, dice con molta arguzia un antico proverbio, — e dei prodi a tempo tranquillo ne troviamo uno ad ogni passo. Ma quando la plebe si agita e si rimescola sulle piazze e per le strade, oh! allora i prodi del tempo tranquillo se ne stanno in casa appiattati, finchè il sole li faccia di nuovo sbucare per adoperare la prodezza della lingua contro

gli impavidi cittadini, che col pericolo della propria vita li salvarono dall'eccidio!

Ristabilire l'equilibrio tra la forza di resistenza, e la forza d'impulsione, necessarie ambedue alla vita e alla salvezza del corpo sociale, è la somma delle cose dei governi che trovano la società sconvolta dalla Rivoluzione.

Chi potrà dire *a priori* gli accorgimenti pei quali siffatto fine si consegue? Chi indicherà le concessioni necessarie alla resistenza, e quelle necessarie allo impulso? Proclamare astrattamente la eccellenza del giusto mezzo è facile. — Ma il giusto mezzo dov'è? — Nè scienza, nè programma, nè professioni generali di fede lo insegnano allo statista, che in mezzo alle rivoluzioni deve riequilibrare la società. Egli ha bisogno d'improvvisare gli argomenti giorno per giorno, ora per ora. Una concessione apparente alle passioni di un partito è oggi il solo mezzo di disarmarlo. Un decreto repressivo fatto oggi leverebbe al Governo tutta l'autorità, domani gliela conferma o aumenta.

Questo tatto di convenienze, questa continua creazione è il segreto del genio politico.

Quindi dicevano saviamente i Signori Ubaldino Peruzzi, Luigi Alimonda, Dottor Lorenzo Panattoni, Dottor Carlo Ferri, e Lorenzo Guidi Rontani, interrogati dal meritissimo Presidente vostro intorno ai mezzi adoperati dal Signor Guerrazzi per mandare innanzi la macchina governativa « che fu necessario a lui di » avvantaggiarsi più con la prudenza, e con la sagacia, che con » la forza ».

Con queste teorie, con questi principii sperimentali nei quali è riposta la scienza delle politiche opportunità, e non altrimenti, vogliono essere spiegati e considerati gli atti di un Governo in mezzo alla rivoluzione. E il Pubblico Ministero non poteva, nè doveva trascurarli: ma era necessario si ponesse all'altezza delle cose e dei tempi, se voleva giudicare la moralità degli atti che oggi viene a rimproverarci delittuosi.

Sentite di grazia, o Signori, che cosa diceva davanti ad un Tribunale eccezionale, davanti ad una Commissione militare (e qui notate bene la natura del giudizio e la qualità del Tribunale) un celeberrimo giureconsulto l'Avv. Giuseppe Marocco in una difesa a favore di G. B. Favolini accusato di delitto di Maestà. (*Legge.*)

« Quantunque forzato ad entrare nella massa dei rivoltosi (parla » dell'Accusato), quantunque sia chiara questa violenza che toglie qualunque imputabilità, quantunque la sua incolpabilità si » vegga e si tocchi, quantunque egli ritenga vicino il fine della » sua catastrofe, oggi gli è forza non pertanto sedere sullo sga-

» bello dei scellerati, senza esser tale, ed affrontare la terribile
» incertezza di tali giudizii.

» Per misurare con esattezza la moralità di un'azione, quando
» trattasi di patita violenza, bisogna conoscere in tutti i suoi
» rapporti la situazione precisa in cui si trova l'uomo. Quando
» lo stato di violenza risulta dal simultaneo concorso di più cir-
» costanze di luogo, tempo, persone, per ben determinarlo biso-
» gna averne calcolata e sentita la forza complessiva delle mede-
» sime. Saremmo troppo severi, e correremmo risico di essere
» ingiusti, se volessimo giudicare le azioni degli uomini posti in
» una anarchia di cose senza guida, senza consiglio, alla stessa
» maniera che si giudicano allorchè essi sono situati in uno stato
» pacifico, ben ordinato e tranquillo. Nelle convulsioni politiche,
» nello stato di rivoluzione, nulla di più difficile, quanto il distin-
» guere ciò che si fa per genio, da quello che si fa per forza;
» la stessa azione si presenta sotto le stesse sembianze; sebbene
» abbia un diverso momento. Chi è realmente forzato, e deve fin-
» gere di non esserlo; chi affetta buona volontà senza averla;
» chi intimorito agisce coll'apparenza di una libera volontà; chi
» previdente, o timido cerca prevenire i pericoli mettendo appa-
» renze soddisfacenti al partito dominante; chi si muove per un
» fine, e chi per un altro; e così sebbene tutti corrano in una
» cosa, diverse però sono le volontà, e soventi contrarie; il ti-
» more regola tutto, e a tutti impronta la stessa faccia. Non è
» necessario, che nel dettaglio preceda a ciascuna di esse un tratto
» di violenza che la determini; quando la prima spinta violenta
» è data, è sempre pericoloso il non agire di conseguenza; sem-
» pre le azioni moltiplicate e varie hanno la stessa sorgente, il
» movente medesimo, il timore. Siamo spinti nelle orde degli in-
» sorgenti? esse ci conoscono, ci circondano, ci sorvegliano; più
» siamo per qualche carattere distinti, più si accresce il nostro
» pericolo: se non si agisce, eccoci perduti; se si agisce debol-
» mente, eccoci in sospetto; se la fortuna non arride all'impre-
» sa, eccoci traditori; ogni cosa è interpetrata a svantaggio e
» a pericolo, il tacere è sospetto, il parlare malignamente inter-
» pretato. Tutto quanto ci circonda è contro di noi. Guai a chi
» propone un partito di moderazione, un progetto di riconcilia-
» zione, un solo cenno di disapprovazione!

» Non dovete adunque giudicare a rigore e domandare stretto
» conto delle sue azioni ad un uomo posto in tale stato, che ha
» dovuto forzatamente prestarsi all'altrui arbitrio, e non al pro-
» prio dovere, al proprio genio. Una decisa violenza lo ha so-
» spinto nella massa, un insuperabile timore di smentire l'altrui
» aspettativa lo ha fatto agire anche contro l'interno suo genio;

» e se pur anco in tale occasione l'opra sua, il suo concorso
» avesse potuto a caso influire, ove potrete voi trovare in lui li-
» bera volontà, spontanea malizia, deciso talento torbido e rivo-
» luzionario, se tutto ciò nella data ipotesi fu forzato, fu involon-
» tario, fu violento ed in totale opposizione a'di lui, già da lungo
» tempo, conosciuti principii? La presunzione parlerà sempre
» chiaro in suo favore ».

Che se il Pubblico Ministero avesse investigato la condotta del rispettabile Cliente mio con questi principii, che sono identici al caso nostro, perchè i fatti risultati nella causa presente sono perfettamente conformi a quelli dai quali l'Avv. Marocco traeva le surriferite conseguenze; se invece di esaminare il Processo con lo stesso sistema col quale si studia un processo di furto o di abigeato, si fosse posto a livello delle condizioni in mezzo alle quali si operavano gli atti incriminati; oh! il Pubblico Ministero allora, ricercando con maggior diligenza l'animo pravo, il dolo, la spinta criminosa, portandovi sopra più maturo consiglio, più savio intendimento, non solo avrebbe trovato che questi elementi mancavano del tutto, ma si sarebbe persuaso che mancava affatto ogni idea di causa proporzionata a delinquere! Perchè non si può nemmeno lontanamente dubitare, che un uomo costituito dal Principe nella più alta dignità dello Stato, volesse, senza stoltezza, congiurare al proprio danno osteggiando il Principe e cacciandolo dalla sua sede per assumere le redini di un Governo in mezzo alla rivoluzione, di un Governo agitato, sconvolto, precario, senza la minima probabilità di durata, sottoposto alle mille esigenze dei Circoli, della piazza, e degli agitatori, e in pericolo evidente e continuo della propria vita.

§. 2°

Violenze dirette e induttive subite da F.-D. Guerrazzi durante il Governo Provvisorio. Colpo d'occhio sui risultati della prova testimoniale riguardante questo periodo.

Ora vediamo un poco, o Signori, se l'esigenze, le agitazioni, le violenze e fino le minaccie di cui ho parlato nel dimostrare la seconda proposizione, persistevano durante il Governo Provvisorio: vediamo se vi sono dati in Processo da autorizzarci a valutare la condotta governativa del Signor Guerrazzi sotto il punto di vista col quale l'Avv. Marocco raccomandava ai giudici di considerare quella di G. B. Favolini: vediamo se la posizione del Signor Guerrazzi durante il governo provvisorio era circondata di rose: vediamo se era tranquilla, e tale che un uomo non dirò

della sua perspicacia e sapienza, ma dotato di un po'di senso comune potesse preferirla a quella che egli occupava nel Principato costituzionale: vediamo se egli ne era contento, ò se piuttosto lo tollerava come un sacrifizio alla sua patria: vediamo se faceva mestieri di profondo senno politico, di massima prudenza, se faceva mestieri temporeggiare e qualche volta anche concedere per impedire che il Governo non cadesse nelle mani di chi voleva spingerlo alla estrema rovina.

Per non riuscire soverchiamente molesto io non rianderò tutti quei fatti provati a questo pubblico dibattimento intorno alle violenze che i Circoli e gli agitatori pretendevano di esercitare sul Governo durante il Ministero del 26 ottobre, e sulle violenze chè esercitarono realmente nella mattina dell'8 febbraio, avendolo io fatto superiormente quando ho dimostrato che l'onorevole mio Rappresentato nè creò la necessità di un Governo Provvisorio, nè ebbe mano a preparare le violenze alla Camera dei Deputati. Solo accennerò per sommi capi, e quasi di volo, alcuni tra quei fatti che più specialmente dimostrano sia l'agitazione costante del paese, sia la violenza, le pressioni e le coazioni in genere, esercitate sopra il Governo; attenendomi alla prova testimoniale, e trascurando affatto tutto quello che è provato copiosamente per mezzo dei documenti, si perchè sono già stati letti a questa pubblica udienza, si perchè la Regia Corte può, volendo, richiamarlo alla memoria riscontrando i 150 documenti riportati nella Rubrica XIII del volume stampato a cura della Difesa.

Ora voi non avrete dimenticato, o Signori, come sia rimasto provato a questo pubblico dibattimento che Niccolini fosse uno dei capitani del Circolo, il più torbido agitatore fra quanti ne calarono quaggiù; quanta influenza esercitasse sulle plebi, quanta fosse la potenza della parola di quest'uomo che, se togli quelle del cittadino, aveva pur troppo tutte le qualità del Tribuno. — Ebbene, voi avete sentito come egli violentasse continuamente il Signor Guerrazzi coi decreti del Circolo; come egli dichiarasse che se Guerrazzi non avesse fatto a modo suo lo avrebbe saputo costringere; come si arrogasse libero il passo nella sua stanza, entrandovi armato e minaccioso. E voi avete udito altresì dalla viva voce dei Testimonii che ne hanno deposto, come fosse tale la influenza che egli esercitava sulle plebi da riuscire imprudente e pericolosa, almeno nei primi giorni del Governo Provvisorio, una aperta resistenza: talchè il Signor Guerrazzi ebbe a dire, a coloro che si maravigliavano della sua tolleranza « che per il momento era forza adoperare prudenza ».

È risultato che vivendo egli in continuo sospetto contro il Signor Guerrazzi, giungesse fino a domandargli a nome del Circolo

e alla presenza di testimonii la sua professione di fede, sperando di ottenere risposta, che lo screditasse nella opinione popolare.

Abbiamo prova negli atti che fino dal momento della proclamazione del Governo Provvisorio, il popolo incominciò ad assumere un sistema di coartazione contro i Triumviri, imponendo a Guerrazzi di scendere in Piazza; e perchè egli era renitente ad aderire ai clamori del popolo vi fu spinto dal Professore Zannetti, il quale per questo modo lo confortò a prendere occasione di persuadere il rispetto delle persone, e delle proprietà.

Che non solo in tutto quel giorno, ma anche posteriormente la stanza del Signor Guerrazzi fu sempre ingombra di popolo armato, e la sua anticamera e i corridori di Palazzo Vecchio gremiti di gente minacciosa.

Che non fu mai libero nelle sue azioni, perchè uffiziali lombardi, e gente d'ogni specie era sempre ai suoi fianchi.

Che durante il Governo Provvisorio le persone che ebbero contatto con lui, sia per domestichezza, sia per relazioni di Governo, doverono accorgersi che non fu mai perfettamente libero; e i Testimoni che ne depongono lo arguivano dagli ordini che egli dava la mattina da solo a solo ragionevoli e giusti, i quali poi era costretto variare nella giornata.

Che il Circolo imponeva continuamente i suoi decreti al Governo, mandava deputazioni tre o quattro volte per sera, armate e furibonde, per costringerlo ad approvarli.

Che le proposte del Circolo erano sempre esorbitanti, e che riusciva talora a combatterle utilmente, e a sventarle sovvenuto dai buoni, come quando volevasi dare addosso ai ricchi; talora no, perchè da questi non sostenuto.

Testimoni onorevolissimi hanno deposto altresi, che il rispettabile Cliente mio si trovava pur troppo invigilato, e giustamente aveva da temere delle persone che lo attorniavano; che era spiato anche nella propria casa; che la coazione della stampa non dava mai tregua; che la presenza dei faziosi nel suo ufficio era talmente continua, che gli impediva perfino di conferire in segreto coi propri amici; che per parlare in segreto col Colonnello Gialdini ebbe a trarlo nel vano di una finestra; che i fuorusciti Lombardi e Romagnoli lo violentavano sempre; che questi, il Comitato Italiano, e i Circoli esercitavano su lui una coazione irresistibile: tanto è vero (e anche di questo ne fu deposto da persona che non può essere sospetta alla Corte per le sue opinioni politiche) che per potere scrivere in segreto il discorso per la proposta della Restaurazione da presentarsi il 15 aprile all'Assemblea fu costretto a ritirarsi nelle stanze del Guardaroba di Palazzo Vecchio.

È risultato altresì al pubblico dibattimento, che si erano pur troppo rovesciati quaggiù stranieri d'ogni specie, e molti di questi potenti d'ingegno e di pecunia; che le violenze erano continue; che queste lo costringevano talora a simulare anche con gli amici quello che sentiva; e finalmente che egli stretto da tante esigenze raccomandava ai buoni ed agli animosi che non lo abbandonassero, perchè confortato dal loro aiuto si sarebbe industriato di purgare la Toscana da questa piaga che la consumava, ed a ricondurla allo stato normale.

Che non dissimulava alle persone che gli stavano dappresso o che avevano seco lui rapporti ufficiali, che le pubbliche e private esigenze lo avevano reso stanco e sazio del potere così, che desiderava di abbandonarlo. Che nel 17 febbraio aveva mandato tutti gli effetti di sua pertinenza a Livorno per ritrarsi da Firenze nel caso che avesse prevalso la Repubblica. Che anche una tal volta visitando il Palazzo Pitti dichiarò agli astanti avere mille cause di disgusto; che egli era venuto al potere per esercitarlo sotto il Granduca non già per fare il presidente di un Governo provvisorio. Se non che sollecitato dai buoni, e confortato, e pregato a non abbandonare il governo, compì tutto intiero il sacrifizio.

E bene a ragione era pregato a non abbandonare il Governo, perchè sia i Testimonii della difesa, ma altresì quelli dell'Accusa, vi hanno detto e ripetuto all'unanimità che Guerrazzi fu la tavola di salute in mezzo al naufragio, e che, lui rovesciato, sarebbe subentrata la piazza. — Ma non basta, o Signori.

Voi avete sentito, ripetere da una infinità di Testimoni che la vita del Signor Guerrazzi era continuamente minacciata; che quasi seralmente al Circolo si metteva a partito di ucciderlo come ostacolo allo scopo al quale tendeva la fazione fino da quando decretò il Plebiscito sotto le Logge dell'Orgagna;

Che lettere anonime, minatorie, e stimolanti il Governo a spingersi fino agli ultimi estremi pervenivano quotidianamente e a diecine all'illustre Accusato; e di questo vi deponeva lo stesso Segretario Cav. Allegretti. Che fuori di Porta alla Croce si ordiva contro di lui una congiura della quale porgevangli avviso i Delegati di Governo, ammonendolo di guardarsi perchè la sua vita era in pericolo. Che i Consiglieri della Prefettura lo avvertirono sovente in ugual senso. Che in Palazzo Vecchio, e fuori, coloro che non vedevano salute, e freno al sovvertimento degli ordini sociali che nel Cliente mio, trepidarono spesso per i suoi giorni. Finalmente tutti i Testimoni che si trovarono più dappresso a quelle faccende, e che ebbero mente da considerarle nella giusta loro valutazione vi dissero: che se egli non avesse

talora provvidamente ceduto alle esigenze della parte vittoriosa sarebbe certamente rimasto ucciso. — E il Cav. Ubaldino Peruzzi allora Gonfaloniere di Firenze, uno dei benemeriti del nostro paese, perchè non lo ha disertato nel momento del pericolo, con quella sagacia, e con quel diritto senno pratico che lo distinguono, vi diceva, o Signori, che l'onorando Accusato durante il Governo dell'8 febbraio, *pericolò sempre in terribile condizione; che se avesse voluto* MANDARE IL GOVERNO A RITROSO LA SUA ROVINA ERA CERTA ED IRREPARABILE; CHE FARE EX ABRUPTO LA RESTAURAZIONE AVREBBE CAGIONATO MOLTO SPARGIMENTO DI SANGUE. E Testimonii pure rispettabilissimi vi hanno detto che il Signor Guerrazzi era continuamente chiamato traditore, e venduto. Che tale era chiamato anche nella lettera Marinelli che lo minacciava della vita: e la Signora Giuseppa de Fournier vi ha ripetuto a questa udienza di aver sentito dire da persone che se ne intendevano, e che erano nei segreti del Circolo, che la fazione spiava la condotta del Signor Guerrazzi fin da quando entrò al Ministero, *pronta a piantargli un pugnale nel cuore;* E CHE SE EGLI NON AVESSE CEDUTO NEL GIORNO 8 FEBBRAIO ALLA VOLONTA' DEL POPOLO, SAREBBE STATO SICURAMENTE STILETTATO; che la fazione continuava a volerlo illuminare, E CHE SE AVESSE PRETESO DI RESISTERE ALLE SUE ESIGENZE NON GLI SAREBBE MANCATA LA FINE DI PELLEGRINO ROSSI.

Sono gravi, o Signori, le cose che ora vi ho riportate; e perchè tacerle l'Accusa?

Eppure sono cose risultate dalla viva voce dei Testimonii a questo pubblico dibattimento! Perchè tacerle (lo ripeto con un senso di profonda amarezza), perchè tacerle l'Accusa? — Perchè l'Accusa non si cura dei fatti provati; anzi li fugge per trincerarsi nel suo campo prediletto, in quello cioè delle congetture, e delle presunzioni. Ma se le ha taciute l'Accusa poco importa a noi! A noi serve che le abbia presenti la Corte la quale già deve essere persuasa della illogica argomentazione colla quale l'Accusa ha voluto sostenere anche questa parte delle sue conclusioni.

Il Governo a società sconvolta è opera di grande abnegazione: nè vi ha ambizione per quanto male intesa, irrequieta e sfrenata, che possa farlo desiderare. Guai, o Signori, a chi non lo prende, e lo subisce come un gravissimo carico.

E come tale assunse l'onorando Accusato il Governo della Toscana.

Egli, come avete appreso dalle risultanze degli atti, sapeva che la parte repubblicana lo insidiava; che una piccola frazione del partito che si attribuiva il monopolio della moderazione gli avrebbe attraversata la via. E non pertanto si fece avanti ani-

moso, perchè la coscienza gli gridò che sarebbe stato delitto l'indietreggiare davanti al pericolo della sua patria; perchè ebbe fiducia di potere impedire quei mali che le sovrastavano (e di questo appunto il Pubblico Ministero gli fa delitto) perchè sperò che il paese gli avrebbe tenuto conto del sacrifizio.

E del sacrifizio il paese gli ha tenuto conto di certo: — e glielo ha dimostrato con segni tali di simpatia, e di benevolenza, che nei lunghi dolori del carcere sono stati sollievo dolcissimo al cuore, affranto più che dalla sventura, dalla ingratitudine di alcuno piuttosto singolare che raro. Anzi a questo proposito mi viene in mente che all'ingrato contro di lui potrebbe benissimo applicarsi quel verso

« Orazio sol contro Toscana tutta ».

§. 3°

La Toscana fu salvata dagli orrori dell'anarchia per quelle stesse misure di governo che il pubblico Ministero chiama delitti di Lesa Maestà. Teorie sperimentali della scienza politica — leggi di opportunità — esempi. Manca affatto il delitto perchè mancano l'elemento morale e materiale di esso.

Ora, o Signori, se si tien conto della pressione morale e materiale in mezzo alla quale fu continuamente sospinto l'onorevole mio Rappresentato durante il Governo Provvisorio, è fuor d'ogni dubbio che non gli si possano ragionevolmente imputare a delitto gli atti che emanò durante quel periodo, nella stessa guisa colla quale se ne farebbe rimprovero ad un uomo, che in tempi ordinarii si trovasse nella pienezza della sua libertà.

Sarebbe ingiustizia, lo ripeto col citato giureconsulto, se si pretendesse di giudicare le azioni degli uomini posti in mezzo ad una anarchia di cose senza consiglio e senza guida, alla stessa maniera che si giudicano allorchè sono situati in uno Stato bene organizzato e tranquillo. Anche quando della violenza non esistesse la più piccola prova, in momenti di rivoluzione non vi è nulla di più difficile, quanto il distinguere ciò che si opera per proprio genio, da quello che siamo costretti a fare per forza.

Ma ponete nel caso nostro, o Signori, una fazione vittoriosa, una emigrazione che non vede altro scampo a riconquistare la patria perduta che in quel nuovo ordine di cose; quindi nulla ha da perdere, tutto da guadagnare in sostenerlo e spingerlo all'ultimo confine; — popolo tumultuante; — nessuna forza per comprimerlo; anzi soldati che cantano per le strade il Deprofundis alla

monarchia — circoli eccitanti questi tumulti — Capi rivoluzionarii che trascinano e infuriano i Circoli — deputazioni continue al Governo in atto minaccioso e terribile dirette a precipitarlo agli estremi — giornali organo dei Circoli e della emigrazione che si dolgono del Governo perchè nè bastantemente energico, nè serve allo scopo della rivoluzione; che cercano di screditarlo per impadronirsene; che insinuano nelle masse contro di esso prima il sospetto, quindi la persuasione del tradimento; che per coglierlo in fallo ne invigilano gli atti e i pensieri; — appelli continui ai più caldi di tutta Toscana perchè accorrano a Firenze a sostenere le loro esigenze — assoluta mancanza di libertà negli uomini di governo anche per le più lievi e inconcludenti faccende — sindacatori presenti ad aprire le lettere, ed esigenti di vederne le risposte: ponete dico tutto questo e le mille altre cose di simil genere che avete udito a questo pubblico dibattimento, e ditemi voi, o Signori, se in questo stato di cose gli atti e gli scritti di quei primi giorni erano o no emanati sotto la impressione di cotesti avvenimenti!

Sarebbe fare onta al vero il negarlo; sarebbe contrario ad ogni regola di giustizia e di rettitudine, contrario alla coscienza se gli atti emanati in quel fiero trambusto si ritenessero emanati, come vuole l'Accusa, con piena libertà d'azione. — Niuno meglio di voi, o Signori, che avete sott'occhio i documenti che provano questo stato di cose, le cui circostanze avete udite dalla viva voce dei Testimonii e che per scienza propria rammenterete quell'epoca disgraziata — niuno meglio di voi sarà persuaso che quelli atti e quelli scritti, anzi che emessi con quell'intendimento che dimostrerebbe forse il senso delle parole, furono invece l'effetto di una violenza che premeva continua la mano sul collo di chi governava, e molte volte erano anzi apparecchiati a escluder quei sospetti, che il Governo sapeva insinuati a disegno nel popolo per rovesciarlo.

Pretendere che a ciascun atto incriminato, onde si giustifichi davanti un'Accusa inesorabile e cieca, preceda sempre un tratto di violenza che lo abbia specialmente determinato, sarebbe follia. Ammessa la prima spinta violenta, necessità e prudenza consigliano di non opporre una resistenza, che mentre perderebbe il Governo, non salverebbe il paese dall'anarchia.

Se il Pubblico Ministero, ad onta delle resultanze del Processo, questa forza negasse, a me non farebbe punta meraviglia, perchè lo troverei conseguente a sè stesso, e riputerei, come vi diceva in principio, esser ciò naturale con quell'affascinamento nel quale è necessariamente avvolta la mente di chi ha durato per tanto tempo a sostenere un assurdo. Ma che, ammettendola come egli

ha fatto nelle sue Conclusioni, neghi che potesse esercitare influenza sull'animo e sopra gli atti dell'onorevole Cliente mio, questa è cosa che mi fa meraviglia e stupore.

Quando in uno Stato vi è una forza materiale politica indipendente dal Governo, e quando il Governo manca di forza propria, è fuori dell'ordine naturale delle cose che dessa non si traduca in atti violenti che tendano o a trascinarlo allo scopo cui questa forza è indiritta, o a rovesciarlo, se renitente. Le forze di questo genere in momenti di trambusti popolari, e di rivoluzione, sono sempre attive furiosamente. E perchè nascono fuori del loro centro naturale, voglio dire fuori del Governo, sono per virtù propria sempre agitatrici, tumultuanti, prepotenti, irrequiete, e dirigono sempre i principali loro sforzi a inchiodare il potere in mezzo alla orbita della consorteria, ed a rendersene arbitre tutt'affatto per dividerne le spoglie, quando che sia.

Di questo la storia ci ammaestra con migliaia di esempii. Più vicini a noi sono quelli che si sono rinnuovati in Francia durante la rivoluzione del 1848; e basta il soccorso della semplice memoria per andar persuasi, che quando un Governo è costretto a camminare per una via, che è quella stessa desiderata dal partito che trionfa, bisogna che i primi passi non sieno incerti, e che percorra francamente lo spazio.

Procedere in modo diverso da quello che è richiesto da una fazione che può volere, perchè ha con sè gli uomini più audaci, e maneschi (che sono il vero elemento di forza nelle rivoluzioni, le quali hanno sempre virtù di paralizzare o distruggere le forze costituite), sarebbe un volere esporre sè ad esser fatto in pezzi, il paese al sangue ed agli orrori della guerra civile.

Anzi si presentano talvolta delle circostanze in mezzo alle quali le parole, gli atti e gli scritti di un uomo di Stato devono seguitare l'impulso invisibile delle cose e degli eventi, se egli vuole acquistare presso il partito prevalente quella fiducia che gli è necessaria per dominarlo alla opportunità, e per ottenere quello scopo che si è prefisso nel salire al potere.

Guai a quell'uomo di Stato che in tali circostanze si mostrasse dubbioso, o facesse credere di agire per l'impulso della violenza piuttosto che per proprio convincimento! *Se non agisce, eccolo perduto; se agisce debolmente, eccolo in sospetto; se la fortuna non arride all'impresa, eccolo traditore; ogni cosa è interpetrata a svantaggio, e a pericolo; il tacere è sospetto; il parlare, malignamente interpetrato; tutto quanto lo circonda è contro di lui. Guai a chi propone un partito di moderazione, un progetto di riconciliazione, un solo cenno di disapprovazione!*

Eppure il Pubblico Ministero, che riconosce la esistenza di una fazione, e nega poi la influenza che possa avere esercitato sul rispettabile Cliente mio; eppure il Pubblico Ministero dovrebbe sapere che i partiti o sieno retrogradi, o si chiamino esaltati, o moderati, intendono tutti per loro natura a invadere la società ed a farla servire, i primi ai loro materiali interessi, gli altri ad incamminarla a quell'ordine di cose più consentaneo ai loro concetti, alle loro teoriche.

Ma l'uomo di Stato da qualunque partito esca (e qui voglio dire solamente di quei partiti che erano nell'ordine delle idee che dominavano all'epoca di cui parliamo, perchè degli altri non mi intendo gran fatto), l'uomo di Stato da qualunque partito esca, appena giunto al potere, o per dir meglio, appena gli sia riuscito di acquistare la fiducia del partito che ha trionfato, o a procurarsi quel credito, e quella autorità, che è necessaria per rendersi forte e rispettato, se vuol continuare a governare in quel modo che meglio valga a ristabilire l'equilibrio sociale, fa d'uopo che mostri di non essere più l'uomo di alcun partito, e scuota da se le passioni prima di ascendere il calvario del potere, come il pellegrino la polvere dai suoi sandali prima d'entrare nel santuario.

Perciò avviene, che alla fine di sua carriera governativa nessun partito lo vuole. Le concessioni necessarie alla forza d'impulsione gli fruttano presso i conservatori reputazione di rivoluzionario: le concessioni necessarie a quella di resistenza, gli fruttano presso i rivoluzionarii reputazione di conservatore. Moderato lo tengono gli esaltati, esaltato i moderati, troppo debole gli uni, gli altri troppo arrisicato.

Ma questa è appunto la prova, che la macchina governativa funziona e sotto quella autorità tutelare la società a poco a poco si ricompone: e tra la forza di resistenza e quella di movimento torna l'equilibrio desiderato.

Quindi singolare a vedersi, che traverso l'urto delle discordanti opinioni dei partiti, nasce e cresce a poco a poco la opinione dominante, il senso comune della attitudine e della capacità dell'individuo a ben governare. E quest'è appunto quello che avvenne al rispettabile mio Cliente ed amico, il quale nell'opinione universale, sia di quelli che stavano vicino a lui, sia di quelli che l'osservavano da lontano, sia dei grandi e piccoli impiegati, sia dei suoi emuli politici, sia fin anche di agenti di polizia, come avete sentito a questo pubblico dibattimento, fu giudicato l'unico capace a governare il paese in tanto trambusto, e proclamato da tutti benemerito della Toscana.

Ho detto che l'uomo di Governo in tempi di rivoluzione non

deve essere l'uomo di alcun partito; — ed infatti che egli si studiasse di mostrare che non aveva apparentemente sposata la causa di alcun partito, lo dimostra con evidenza l'essere stato segno agli odii di tutti i partiti.

Che egli fosse nella realtà assai più propizio alla causa dei conservatori che a quella degli esaltati, lo dimostra l'aver lottato continuamente contro di questi, e il non avere commesso alcun atto ostile contro di quelli, ma averli sempre alacremente difesi. Ed oggi si vede come quest'uomo di subbugli, di sangue, di vendette si prendesse la cura di difendere quelli che più gli erano stati avversi, che più lo avevano contrariato e maltrattato.

Che egli garantisse le proprietà, le persone; — impedisse che il Governo cadesse nelle mani dei violenti; — salvasse il paese dall'anarchia, dalla guerra civile, — e così esercitasse il mandato secondo il pieno intendimento della Camera — tutti ad una voce i Testimonii interrogati lo hanno altamente proclamato, e lo dimostrano i documenti sottoposti al vostro esame.

Ebbene! a questa suprema necessità della vita sociale soddisfatto, chi sarà (se non l'Accusa) che voglia oggi sofisticare sulle frasi di un dispaccio; chieder conto di spedizioni che non furono eseguite; di leggi statarie che non furono applicate; di dichiarazioni di repubblica che non fu proclamata? — di mezzi insomma necessitati dall'imponenza dei tempi, — di mezzi che furono i più opportuni per non far trasmodare le forze rivoluzionarie agli estremi danni politici e sociali?

Guardiamo alla sostanza delle cose, non dissimuliamo i tempi, godiamo dal benefizio ricevuto, non ci triboliamo il cervello a trovar cavilli per non confessarci ingrati. — Se l'uomo cui il Consiglio Generale, il Senato, il Municipio affidarono la salvezza della società; l'uomo del quale il Governo non disertaste voi stessi o magistrati, con questi mezzi conseguì l'intento, perchè oseremo imputarli oggi a delitto? con qual cuore potremo oggi chiamare improvido e criminoso quel cedere al partito esaltato col quale pervenne a salvare la società, mentre allora si teneva come un benefizio della Provvidenza?

Esaminiamo senza preoccupazioni la sua vita politica; consideriamo con criterio spassionato non già i singoli fatti isolatamente fra loro, ma il complesso di tutta la sua amministrazione; riportiamoci ai tempi in mezzo ai quali governava, e vedremo quanto senno, quanta prudenza si trova in quei destri partiti, in quei pronti trovati che l'Accusa nella sua coscenza ha creduti meritevoli dell'ergastolo a vita, e che pure in quel tempo col paese intiero deve avere applauditi l'Accusa stessa!

Infatti voi osserverete che quel cedere parziale e opportuno fu

diretto sempre a evitare che si compisse il fatto fatale, che il paese non venisse precipitato a passi irrimediabili; e gli dette poi facoltà di poter resistere per ricondurre le cose a quel migliore stato che era consentito dai tempi.

Eppure, ciò nonostante, l'Accusa, ostenta raccapriccio per le frasi e il linguaggio, che l'onorevole Cliente mio ha dovuto adoperare in alcuni dispacci! Ma se l'Accusa avesse fatte le debite distinzioni; avrebbe trovato che il linguaggio dei primi giorni è ben diverso da quello tenuto quando egli si era alquanto consolidato nel potere; e se avesse colla maturità necessaria ponderate le resultanze degli atti, e con maggior fede invocato il soccorso della propria memoria, avrebbe anche trovato di che scusarlo; perchè si sarebbe convinta che i moti e gli atti suoi non potevano corrispondere espliciti alla sua volontà.

E poi, come diceva benissimo il Signor Guerrazzi a questa pubblica udienza, il partito di lusingare con parole la forza che ci soverchia, non è nè inusitato nè nuovo, anzi volgarissimo così nelle umili, come nelle grandi cose, e posto in opera continuamente dai più oscuri agenti di polizia come dai più solenni diplomatici. Le storie sono piene di questi esempii. Infatti coloro che nel 1793 volevano salvare la monarchia in Francia ebbero a ricorrere a mezzi analoghi; e voi rammenterete quel Vescovo Fauchet che per impedire la morte dell'infelice Luigi XVI lo coprì di vituperii e di contumelie, sperando di convertire in disprezzo gl'insani furori dei Convenzionali. Rammenterete altresì di quali mezzi si servisse Giorgio Monk per salvare la monarchia costituzionale d'Inghilterra; e finalmente come nell'ultima rivoluzione di Milano il Governatore O' Donnel impotente a resistere all'urto e all'impeto degl'insorti, assentiva a sottoscrivere quanti decreti gli presentavano, e diceva giuste le imprecazioni d'ogni maniera che al suo cospetto si scagliavano contro la dominazione austriaca.

Quando è chiara e patente la ragione che ha motivato certi dati atti; quando questi non hanno cagionato il più piccolo danno nè alle cose nè alle persone, ma si sono risoluti in semplici dimostrazioni; sarebbe inumano, per non dir peggio, punire il senso che presentano alla superficie, e dimenticare la santità dello scopo cui sono diretti. Quindi la necessità di tener sempre conto di tutte le circostanze e delle condizioni sì interne che esterne in mezzo alle quali ha dovuto raggirarsi, e della influenza che possono avere esercitato sopra di lui, quando si vogliono giudicare gli atti di un uomo che governa il paese in momenti di rivoluzione. « Le persone sagge e prudenti, continua l'Avvocato Marocco al » luogo citato, le persone sagge e prudenti in tali circostanze

» (parla di rivoluzioni) non vanno sottoposte a sofistico sinda-
» cato: una diversa ed opposta teoria arrischierebbe di rendere
» più terribili, e luttuose queste rivoluzioni, nelle quali è prudente
» cosa agire in via di transizione. È interesse dei Governi, che
» i buoni in quei fatali momenti possano ripiegare, concedere
» qualche cosa per non rovinar tutto; agire con qualche libertà
» senza timore di avere un giorno a subire terribili giudizii, e
» portar pene di ciò che la prudenza ha loro consigliato di fare ».

Se l'illustre Accusato non avesse ceduto a quelle prime violenze, sottostando a quei dati atti che l'Accusa si affatica a mostrare delittuosi, non tenendo conto nè della intenzione che li informava, nè della necessità che li portava, nè del modo col quale si eseguivano, nè dello scopo finale cui precipuamente miravano, che cosa, o Signori, pensate voi sarebbe avvenuto?

Sarebbe rimasto indubitatamente rovesciato il Governo. — Il partito trionfante sarebbe salito al potere, ed avrebbe non solo operato quello che oggi si rimprovera al Signor Guerrazzi; ma il fatto compiuto della decadenza del Principe, — della proclamazione della Repubblica, — della fusione con Roma, con tutta la sequela di quelli atti veramente rivoluzionarii, che la storia e la lunga pratica della vita debbono avervi insegnato: e per quali modi, con quali mezzi, lascio a voi il considerarlo, o Signori.

Che se il rispettabile nostro Rappresentato non avesse operato altro bene, che quello di non avvilupparci nelle misere fortune Romane, sarebbe tale il diritto che per questo avrebbe acquistato alla gratitudine del Paese intiero, da far certamente dimenticare se i mezzi adoperati per conseguirlo possono per avventura suonare poca reverenza ad un Principe, che dichiarava di lasciare la Toscana all'unico scopo di risparmiarle dei guai.

Il Senatore Fenzi, maestro in questa materia, enumerò i danni che sarebbero avvenuti da questa fusione. Ho sempre presente lo spavento da cui era invaso l'onorevole Senatore al solo ricordare la probabilità del pericolo. « Si sarebbe, egli diceva, unito il
» morto col vivo. — Si sarebbe la Toscana riempita di cartaccia,
» e il denaro sarebbe sparito ». Ed allora, guai per la Toscana, o Signori, guai! la miseria avrebbe finito per precipitarla in mezzo a quelli orrori cui mirava evitare con ogni sforzo supremo l'onorando Cliente mio.

Bisogna dunque concludere che quando un uomo di Stato ha cercato di comprimere, si è maneggiato con prudenza, ed in sostanza è riuscito a operare in modo che ne sia divenuto il minor male possibile al Paese, la di lui condotta deve meritar lode dall'universale, non può esser tacciata di delittuosa mai.

Se altri crede, oggi nell'anno di grazia 1853, che il Signor Guerrazzi potesse diversamente e meglio governare la Toscana, io piego il capo alla sua sovrumana sapienza. Ma soffra per altro che io gli dica, che: quando tacciono i tempi, quando il pericolo, e fino la paura del pericolo sono passati, è facile ostentare il coraggio di un eroe. — Ma non c'era bisogno di pensarvi quattro anni per venirci a dire che sopra una pianura si può tirare una linea retta; bisognava dire, quando minaccia una subita rovina, che cosa si debba fare per sottrarsi ai danni di quella, quando non ci sono in pronto nè puntelli, nè braccia.

È facile ora pretendere che il signor Guerrazzi solo, senza appoggio, senza forza, si ponesse contro la furia del popolo, si facesse apertamente il campione del Principe, e del Principato. È facile oggi trovare il dolo in lui per la sola ragione, che non si è fatto gettare dalle finestre di Palazzo Vecchio.

E quando l'egoismo ne può più di ogni altro sentimento, è facile disertare il Paese gridando « si salvi chi può ».

Ma per argomentare in tal guisa bisogna aver dimenticati i tempi e le condizioni locali, — bisogna non calcolare per nulla le conseguenze luttuosissime che possono derivare da una resistenza imprudente e inopportuna; bisogna aver dimenticato che siamo nati in una religione che impone per obbligo il sacrifizio, mentre i pagani stessi non illuminati dalla luce della rivelazione, pur sapevano praticare a vantaggio della patria!

Anche il Signore Capefigue (la di cui autorità non può esservi sospetta perchè di principii ultra-conservatori) sentite come giustifica nella sua *Storia dei cento giorni* la condotta del Maresciallo Soult, che pure ministro di Luigi XVIII fino all' 11 marzo 1815, dopo aver fatto un solenne proclama all'armata per eccitarla contro l'usurpatore, disertò la causa dei Borboni per quella di Napoleone, appena il Re ebbe abbandonata la sede del Governo, quantunque avesse lasciato a sostenere i suoi diritti colle armi alla mano tutti i membri della famiglia reale.

« Nessuno, egli dice, poteva ancor credere al grande spergiuro dell'esercito, a quell'assoluto abbandono del reale vessillo. Il Maresciallo Soult, si chiarì lealmente devoto alla causa che era debito di sostenere, finchè questa causa non abbandonò da sè stessa le sue ragioni; in politica si dee difendere un Governo fino a che esso non abdica, non si spoglia volontariamente d'ogni sua forza, avvegnachè il persistere in sostenerlo che altro è egli allora se non un correre alla propria rovina? Ora non siamo più ai tempi dell'antica cavalleria per pretendere siffatte affezioni, nè forse sarebbero lodevoli, avvegnachè siavi

» qualche cosa al di sopra anche del Principe, e questa è la Patria
» che impone all' individuo di conservarsi per essa ».

Tralasciando anche la questione di diritto costituzionale, che è implicata nelle considerazioni che sopra, questione d' altronde che non può ragionevolmente scompagnarsi dal fatto, voi sapete, o Signori, che quando gli stessi più fieri conservatori, come il Signor Capefigue, proclamano che il Paese è tutto, sia pel privato, sia per l' uomo di Stato; che davanti a lui cessano e le ragioni di convenienza, e quelle d' interesse individuale, e ogni più caro sentimento; Voi capite, o Signori, che la pellegrina teorica del Pubblico Ministero non è proponibile in una questione di alta politica, ed *è precisamente la voce di chi predica nel deserto*: imperocchè non v' è Governo, non v' è magistrato, non v' è tribunale eccezionale, e neppure commissione militare che vorrebbe applicarla, e dare uno spettacolo affatto nuovo nella storia della umanità.

Tornando all' esempio che poco sopra ho riportato, il Governo restaurato non trovò a censurare e molto meno a punire il Maresciallo Soult, nè lo dichiarò ribelle perchè, dopo avere animato le truppe contro il loro antico capitano, e giurato al Re di non potere meglio terminare la sua carriera che morendo per la difesa di lui, pochi giorni dopo tradì il suo giuramento, rise nel gabinetto di Napoleone del suo proclama all' armata, e combattè a Waterloo in qualità di Maggior Generale dell' esercito contro la dinastia dei Borboni.

Se dunque non fu neppur pensato a far rimprovero a Soult di aver disertata la causa dei Borboni, e di avere impugnate le armi contro il Re, senza esservi coartato da violenza fisica nè morale; e di averlo fatto in un momento nel quale la sua presenza non era necessaria in Francia così, da non potere seguitare il Re a Gand, come fecero i Marescialli Victor, Mortier e Macdonald — sarebbe inumano, per non dir peggio, il dimandar conto all'onorevole nostro Rappresentato di avere avuto il coraggio di prendere le redini dello Stato in un momento in cui egli solo era riputato capace a salvare la società dalla estrema rovina, e di aver dovuto a questo scopo adoperare dei mezzi che se nell' apparenza e considerati astrattamente e isolatamente fra loro, possono per avventura sembrare ostili al Principe, nella sostanza riuscirono innocui del tutto; e si giustificano eminentemente come mezzi impiegati a prevenire ed allontanare quei mali che sono inevitabili nei periodi rivoluzionarii, quei disastri cui aveva inteso di togliere ogni pretesto colla sua partenza il Principe stesso.

I Difensori che mi hanno preceduto, l' Avv. Corsi mio collega meritissimo, e gli egregi Avvocati Mari e Andreozzi, vi hanno

dimostrato, o Signori, che non vi è azione delittuosa, la quale non debba essere accompagnata da due elementi sostanzialissimi, l'elemento morale e il materiale, ossia il dolo e il danno, o come dicono gli scrittori l'*affetto* e l'*effetto*.

Scendendo poi a parlare più specialmente del delitto di Lesa Maestà, vi hanno detto non esservi reato di questo genere senza animo ostile alla Repubblica o al Principe. *Qui perduellionis reus est* (insegna il testo nella Legge 11. ff. ad leg. Jul. maiest.) *hostili animo adversus rempublicam vel Principem animatus*. E finalmente, che secondo tutti gli scrittori di diritto penale uno dei requisiti essenziali indispensabili dell'alto tradimento è la intenzione perfetta e diretta di abbattere la maestà della Nazione e del Principe collo scopo del sovvertimento della Società.

Anche il Pubblico Ministero ci avvertiva nelle sue Conclusioni della necessità di questa prova, e confessando che ne incombeva l'onere specialmente all'Accusa, ha distinto (desumendo la distinzione dalla legge del 1795) *l'atto ostile dall'animo ostile*. E quanto al primo ne ha trovato la prova negli atti apparentemente diretti contro la persona del Principe e secondo il suo concetto, contro gli ordinamenti dello Stato. Ma quanto al secondo, cioè all'*animo ostile, diretto alla distruzione della società e dell'ordine pubblico*, siccome ha sentito che di fronte alle risultanze degli Atti gli sarebbe stato impossibile riuscire a concluderne la prova, ha avuto ricorso al suo solito sistema di argomentazione.

Prima ci ha fatto sapere che aveva studiato la teorica di questo delitto; ci ha detto che tutti gli scrittori sono concordi nel ritenere che la prova dell'animo ostile è indispensabile per concludere quella del delitto: ha citato il testo della *L. 11 ff. ad leg. Jul. Maiest. il Voet, il Brunemanno, l'Anton Mattro, il Renazzi, il Cremani, il Poggi, il Carmignani,* alla opinione dei quali ci ha assicurato corrispondere quella di tutti i Dottori interpetri, e Istitutisti. Ma poi, per declinare dalla questione, ci ha ammaestrati *della convenienza di procedere con cautela, perchè l'abuso dell'autorità non tragga in falsi concetti;* e finalmente ha concluso in sostanza, che *atto ostile, e animo ostile* suonano la stessa cosa. In questa guisa ha saltato a piè pari tutte le difficoltà.

Io non posso negare, che questo sia un mezzo assai comodo per troncare, o sciogliere qualunque obietto. Ma se è comodo per l'Accusa, troppo manifesto è il danno degli accusati. Chi nega che vi sieno degli atti ostili, almeno apparentemente, contro la persona del Principe? Non è la Difesa certamente che vorrebbe impugnarli! Ma quando questi atti ostili si dimostrano con prove

luminosissime estorti dalla violenza, quando questi atti ostili per la natura loro innocua ed inconcludente appariscono sproporzionati a conseguire il fine cui erano apparentemente diretti — quando tutt'altro che emanati in odio e ai danni del Principe, è anzi provato essere stati apparecchiati a impedire che la rivoluzione trasmodasse agli estremi danni politici e sociali; essere stati diretti allo scopo diametralmente opposto a quello che costituisce il delitto di Lesa Maestà — dov'è, dov'è allora l'animo ostile, dov'è la intenzione perfetta e diretta di abbattere la maestà della Nazione e del Principe?

Non temo dunque di potere colla pienezza della coscienza asserire: che gli atti, nei quali l'Accusa ravvisa il delitto di Lesa Maestà perfetto e completo nel suo genere, non sono affatto imputabili: perchè non sono informati da animo ostile, da intenzione perfetta, da dolo malo nè contro la Persona del Principe, nè contro la sua dinastia, nè contro la Maestà della nazione: sia che si abbia riguardo allo scopo finale cui erano diretti, sia ai modi adoperati per conseguirlo. Che anzi per mezzo di un'infinità di altri atti favorevoli al Principe e al Principato emessi contemporaneamente a quelli incriminati dall'Accusa, si dimostrano in manifesta contradizione con gl'intimi sentimenti dell'illustre Accusato, ed emanati senza il pieno convincimento della sua volontà.

Potrebbe la Difesa ad esuberanza invocare in proposito la giurisprudenza per sostenere il suo assunto. Ma servirà a senso mio ricordare a questa Regia Corte le massime stabilite dal Supremo Consiglio di giustizia nella causa Pierotti, e quelle della tante volte rammentata decisione della Corte Speciale di Parma in causa contro Melegari ed altri. In questa decisione fu ritenuto che anche l'animo ostile non serve a concludere la prova, ed a costituire il delitto di Lesa Maestà, quando per altre *congetture* quest'animo ostile possa rimanere escluso: nella altra il supremo Tribunale di giustizia applicò il principio: che *per misurare le imputabilità delle azioni dei sudditi contro il principe ingiustamente espulso, bisogna determinare l'oggetto che con quelle azioni si è proposto di conseguire l'agente* *POTENDO ESSERE INNOCENTI DEL TUTTO, SE MIRÒ A SOTTRARRE A DEI GRAVI MALI LA PATRIA.*

Queste massime, che sono applicabilissime al caso nostro perchè corrispondono ai risultati della prova testimoniale e documentale, i quali escludono affatto ogni idea di animo ostile con prove assai più limpide e dirette di quelle che richiede la giurisprudenza, serviranno a tranquillizzare la Regia Corte sulla verità del concetto, che a proposito della mancanza di intenzione ostile si è formata la Difesa.

Dopo tutto quello che ho detto, dopo aver cioè considerate le condizioni in cui si trovava il paese nel 48 e primi del 49; — dopo avere dimostrate le necessità nelle quali fu posto dalla partenza della Corona; — dopo aver svolte le teorie sperimentali colle quali è d'uopo governare in momenti di rivoluzione — dopo aver percorso rapidamente i resultati della prova testimoniale, io spero, o Signori, di avervi, se non elegantemente, almeno con chiarezza e buona fede dimostrato: che tutti gli atti che l'Accusa ha qualificati di fellonia rimangono pienamente giustificati sia dalla violenza speciale, sia dalla violenza induttiva, sia dalle condizioni dei tempi, e dalla necessità delle cose, sia dalla mancanza d'animo ostile nell'agente, sia dallo scopo finale cui erano diretti.

Veduta così sotto un aspetto generale e complessivo questa terza questione, e come si conviene quando si vuole istituire una critica logica della condotta di un uomo di Stato, io penso essere inutile affatto lo scendere a parlare delle specialità, avendole comprese nella mia generica argomentazione. Nonostante per non lasciare nulla di vago e di indefinito, accennerò sommariamente quegli atti che formano subietto di speciale incriminazione.

ARTICOLO IV.

Esame delle Specialita'.

Il Pubblico Ministero nelle sue Conclusioni, se la mia scarsa intelligenza è giunta a comprenderne la profonda dottrina, dopo aver dimostrato che la definizione del delitto su cui si fonda l'Accusa » *si esaurisce in tutto quello e quanto si operò dal Ministero Granducale in Siena e in Firenze la sera del 7, la notte del 7 all'8, e la mattina dell'8 febbraio prima della Adunanza della Camera* » (§ 221 e seg.), da due mezzi di prova desume il materiale del delitto: dalla prova diretta, e dalla prova congetturale.

La prova diretta la ricava: dalla comparsa di Niccolini nelle stanze di Palazzo Vecchio nella notte del 7 all'8 febbraio; dalla *risata* che fu fatta (secondo il Testimone Gaspero Doni, che l'avrebbe sentita traverso due bussole chiuse) all'arrivo del Signor Montanelli nella stanza ov'era riunito il Consiglio dei Ministri; dai convegni, e dai dispacci di quella notte, e dai provvedimenti dolosi per neutralizzare l'azione delle milizie, e render vana l'opera loro.

La prova congetturale la ricava dalla causa di delinquere, che divide in tre parti, cioè: ambizione, amor di potere, presunzione di fare il bene meglio degli altri; quindi dall'essersi il

Signor Guerrazzi trovato d'accordo col Circolo nel volere un Governo Provvisorio; dal non avere egli rotta la guerra civile; dall'aver reciso i nervi al Governo, disorganizzandolo fin da principio per dar causa vinta alla rivoluzione; dal non aver dato ordine alcuno nella mattina dell'8 febbraio perchè la forza si muovesse; dalla sua corrispondenza, e domestichezza con Niccolini; dall'aver premiato il delitto in Mordini, Dragomanni, Niccolini, e Ciofi; dall'aver rifiutato la conferenza segreta che domandava il Presidente Cosimo Vanni; dal non essersi ritirato con esso dopo la invasione della Camera; dalla facile accettazione del potere, e dal non averlo abbandonato quando si persuase che non avrebbe potuto governare a nome della Corona, o senza alterare gli ordinamenti dello Stato.

Dopo ciò il Pubblico Ministero viene a *segnalare* i fatti più importanti, i quali, secondo lui, sembra che *autorizzino a ritenere che il Guerrazzi alla pari dei suoi colleghi si diede subito a trasformare il mandato ricevuto abbandonandosi nello stesso dì* 8 *alla usurpazione dei supremi poteri*. Pone fra questi: 1° il discorso fatto dal Signor Guerrazzi al Senato; 2° la coincidenza tra le parole di questo con quelle dei Dispacci emessi in quel giorno; 3° l'ordine dato di abbassare gli Stemmi Granducali in Firenze, e 4° la concessione al Circolo del salone di Palazzo Vecchio per tenervi le sue adunanze.

Enumera quindi i fatti che posteriormente all'8 febbraio hanno più deciso carattere di atti ostili alla maestà civile, e tra questi nota — 1° l'ordine nel 9 febbraio di abbassare gli Stemmi Granducali all'esterno; 2° il decreto parimente del 9 febbraio che scioglie le milizie dal giuramento; 3° l'altro che sostituisce nelle decisioni dei Tribunali, e negli atti pubblici al nome del Principe quello di « Governo Provvisorio »; 4° il ritiro dei mandati a varii Ministri Toscani all'estero; e 5° il Manifesto all'Europa del 4 marzo.

Finalmente dopo avere caratterizzati al § 221 e segg. tutti questi atti come *atteggiamento ostile*, e fattone *carico a Francesco Domenico Guerrazzi e come Ministro, e come membro del Governo Provvisorio*, scende ad un'altra categoria di fatti speciali, i quali denunzia per *atti ostili, e tali da costituire materiale di delitto vero e proprio di Lesa Maestà in primo grado*: e qui lascio che altri di me più avventuroso trovi il nesso desiderato tra questo paragrafo e il 121, e segg. superiormente citati. Tali atti consistono: 1° *nella spedizione di Portoferraio*; 2° *nella spedizione di Maremma*; 3° *in quella di Pietrasanta*, e 4° *nella sovversione della Costituzione dello Stato*.

A tutto la Difesa ha completamente risposto; ed abbracciando

con un sistema logico il preteso delitto in tutte le sue fasi, è riuscita a dimostrare non già per mezzo di congetture, ma di fatti provati con Documenti da un lato, e con Testimonii dall'altro, che gli argomenti coi quali il Pubblico Ministero ha creduto di poter sostenere l'Accusa non avevano neanche l'apparenza della verosimiglianza; e che per necessità di ragione cadevano affatto, come destituiti di giuridico e morale fondamento, i fatti speciali, sia per mancanza d'intenzione perfetta e animo ostile, sia per lo scopo al quale erano principalmente diretti, ben diverso da quello che a senso dell'Accusa mostrerebbero apparentemente.

Così tornerebbe inutile e soverchio istituire indagine sopra le specialità dell'Accusa, sia perchè sono state da me comprese tutte nel sistema critico generale che ho adottato, sia perchè le ha convenientemente sviluppate il Collega mio. Nonostante, come avvertivo di sopra, unicamente per esser completo, toccherò di volo anche quei fatti dei quali non mi è occorso di tener parola speciale durante la mia discussione.

§. 1°

Ordine di abbassamento degli Stemmi Granducali in Firenze e all'estero. — Concessione fatta al Circolo della gran sala dei Cinquecento.

Ordine di ABBASSAMENTO DEGLI STEMMI GRANDUCALI *nel giorno 8 in Firenze e all'estero.* Voi avete sentito, o Signori, dalle dichiarazioni dei Testimonii come questo provvedimento venisse adottato per ovviare al pericolo, che le armi della Corona venissero manomesse; pericolo che si fece pur troppo imminente così, da obbligare il Prefetto a metterlo in esecuzione istantaneamente, e senza neppure aspettare che il Governo lo dichiarasse con apposita legge. Bene è vero che notiziato di ciò il Cliente mio dal Prefetto stesso, e conosciutane la convenienza, ebbe a lodarlo di avere per questa guisa impedito che il popolo trascendesse ad un atto di violenza. Infatti è risultato che il popolo nella mattina precorresse il Signor Guerrazzi negli ufficii di Palazzo Vecchio, ed esigesse di precipitare i busti del Principe dalle finestre; che volesse di poi svellere a forza, e rompere lo stemma di pietra che è sulla facciata del Palazzo; che il Signor Guerrazzi mandasse gente a pregare che volessero desistere, promettendo di farlo togliere egli stesso; e ciò per preservare lo stemma dalla ingiuria, il palazzo dalla degradazione; finalmente che Niccolini

guidando una mano di popolo si presentasse al Prefetto, ordinandogli di abbassare le armi, come il Prefetto ebbe a fare.

Pare a me che in tale stato di cose non occorrano molte parole per giustificare questo Decreto. Dove i fatti parlano con tanta chiarezza è superflua ed inutile ogni argomentazione. Pure a togliere ogni dubbio abbiamo una testimonianza superiore ad ogni eccezione, voglio dire la testimonianza del Segretario Antonio Allegretti, il quale ha deposto che il Signor Guerrazzi non dette mai ordine in provincia si togliessero le armi, ma all'opposto scrisse che si lasciassero stare, dove non avessero somministrato pretesti a disturbi. Ciò prova sempre più come questa misura in Firenze non procedesse da animo ostile, ma anzi fosse conseguenza di necessità alle quali bisognò sottostare in quei primi giorni.

Ora se il Signor Guerrazzi, solamente consigliato da politica necessità, lasciò che si togliessero le armi da Firenze, bisogna ben ritenere che fosse indotto da ragioni analoghe se acconsentì che venissero tolte anche all'estero. Imperocchè, come non aveva emanato quest'ordine per la provincia, non avrebbe approvato che si emanasse neppur per l'estero, ove anche qui avessero taciuto quelle necessità politiche o non si fosse fatto luogo a quelle violenze che lo determinarono nella Capitale.

Nè più fortunata mi sembra esser riuscita l'Accusa quando ha preteso di ricavare prova di animo ostile e ravvisare atto di perduellione nella *concessione fatta al Circolo della gran Sala dei cinquecento* perchè vi tenesse la sua adunanza nella sera dell'8 febbraio e successive. Il Dottor Giuseppe Lazzeretti interrogato su questa specialità francamente e senza esitazione vi disse che nel giorno 8 febbraio i più violenti intendevano che s'illuminasse a forza la città; che egli per distrarli da codesta violenza propose piuttosto una solenne adunanza del Circolo nel Teatro Nuovo, per il che egli stesso andò poi dal Signor Guerrazzi a persuaderlo di sopportarne le spese; ma che unitisi a lui il Niccolini e suoi vollero ad ogni costo il Salone dei cinquecento, dopo avere imposto al Dottor Lazzeretti silenzio perchè insisteva sempre a domandare il Teatro Nuovo.

Queste cose, mi pare, indichino tutt'altro che buona volontà, invito, e quello insomma che vorrebbe farci credere l'Accusa. Anzi dimostrano tutto il contrario. E che sia così, e che qui come sempre la Difesa sia dalla parte della ragione, e l'Accusa nel lato opposto, lo confermano le parole di altro Testimone ineccezionabile, dell'archivista Giuseppe Nardi antico e leale impiegato del Governo; il quale sostenne che il Signor Guerrazzi nel concedere il Salone gli disse *indispettito: « bisogna contentarli »;* ed as-

sicurò con pieno convincimento della sua coscienza che il Signor Guerrazzi fu coartato a fare questa concessione; ed aggiunse altresì che quando ne conobbe la spesa qualche giorno dopo, disse che lo Stato non poteva sopportarla, ed ordinò che fosse sgombrato il Salone. — Ora ravvicinate queste cose alla avversione manifesta che aveva pel Circolo, il Cliente mio, di cui è prova più che esuberante in Processo; ponete le condizioni del paese nell'8 febbraio e dichiarate voi se l'Accusa è nel vero o nel falso.

§. 2°

Decreto che scioglie le milizie dal giuramento. Ordine di togliere dagli atti pubblici e dalle Sentenze il nome del Principe.

Il Decreto che scioglie le milizie dal giuramento non può nè deve secondo le resultanze degli Atti imputarsi al Signor Guerrazzi come atto di perduellione. Egli stesso diceva ne' suoi costituti e ripeteva alla pubblica udienza, che questo Decreto nè aveva firmato, nè ordinato si stampasse: e che ciò era avvenuto per l'abuso, invalso in quei momenti di confusione, di portarsi alla stampa dagli impiegati subalterni continuamente dei documenti, senza prima la approvazione di cui spettava. Nè le dichiarazioni dell'illustre Accusato sono state smentite dai Testimonii; imperocchè il Generale Domenico D'Apice le confermava, ed aggiungeva che il Signor Guerrazzi (al quale il Generale stesso faceva conoscere la sconvenienza di quell'atto) negò che fosse stato emanato sia da lui, sia da altri per sua commissione, nè volle crederlo promulgato finchè il D'Apice non gli mostrò il *Monitore* nel quale era inserito; del che sdegnato, fece chiamare alla presenza del Testimone il Commesso del *Monitore* il quale confessò averlo stampato benchè privo di firma, e ne venne acerbamente rimproverato dall'Onorevole Cliente mio.

Tutte le congetture poi, che si sono volute trarre da questo Decreto, sono evidentemente una favola. Perchè Testimonii che ne hanno deposto, e con pieno convincimento, comecchè occupanti grado rispettabilissimo nella milizia toscana, vi hanno detto: che l'ammutinamento successo in fortezza non fu per senso di fedeltà al Granduca, bensì per aborrimento dalla milizia, e per corruttela soldatesca; che avvenne perchè i soldati volevano abbandonare il servizio ad ogni costo; che il giuramento fu prestato senza ombra di pressione; che Montanelli e Guerrazzi andarono in fortezza per la sola ragione di esortare i soldati a stare tranquilli, a mantenere la disciplina, e non disertare la milizia;

che non confortarono mai i soldati a giurare, ma solo ad esser fedeli alla bandiera; che confutavano le scuse frivole addotte da coloro che volevano andarsene per sola ignavia; che dissero non voler costringere alcuno, e stare in facoltà loro di andarsene o rimanere; che non pronunziarono parole che accennassero al tradimento del Principe; che anzi Guerrazzi *parlò di Lui con riverenza;* lo diceva *assentato; e che a certo artigliere, il quale osò gridare « morte a Leopoldo II » egli si volse turbato e forte lo rimproverò.*

Questo dicono i Testimoni che hanno asseverato non essersi mai discostati da lui e da Giuseppe Montanelli. Nè questo è tutto. — A compiere la dimostrazione che esclude fin l'ombra dell'animo ostile in questo Decreto, ma lo prova anzi emanato sotto l'influenza di condizioni tali che dovevano reagire sopra la sua libertà, viene anche in nostro soccorso il deposto del Cavalier Samuele Meuron il quale ci ha assicurati: di avere dichiarato al Signor Guerrazzi non voler riconoscere il Governo Provvisorio, e che nonostante tal protesta, lo mantenne nel grado di Comandante la Guardia Civica di Lucca, significandogli che egli guardava alla probità, non alle opinioni degli uomini.

Poco mi tratterrò sulla Legge del 9 febbraio, che *ingiunge di togliere dalla intitolazione delle sentenze dei Tribunali e degli atti pubblici il nome del Principe per sostituirvi quello di Governo Provvisorio* perchè io credo che la Corte sia persuasissima della inutilità dell'obietto che ne fa l'Accusa.

Abbiamo in Atti prove di fatto, — abbiamo argomenti di diritto che lo escludono. In fatto, è provato che il Tribunale di Prima Istanza nel giorno 8 febbraio non emanò sentenze, incerto del come le avesse a intitolare; e mandò persona in Palazzo Vecchio per sapere la regola di condotta che avrebbe dovuto tenere; e che la Corte Regia non emanò sentenze, aggiornando gli affari in spedizione.

A completare questa prova sono stati prodotti dalla Difesa Romanelli dei documenti, i quali dimostrano due cose: 1° che la Legge del 9 febbraio fu provocata dalla Magistratura e dalla Direzione del Registro; 2° che ad attuare simile cambiamento la Magistratura non aspettò il Decreto del Governo Provvisorio comparso nel *Monitore* la sera del 9 febbraio.

In diritto, dopo le cose sviluppate con squisita dottrina dell'onorevole Avvocato Adriano Mari, commentando la *Novella 485 Unde sancimus,* credo superfluo aggiungere una parola di più.

No, o Signori, la Legge del 9 febbraio non fu un atto di perduellione: se tale fosse stato, voi, o Magistrati, non gli avreste prestato il vostro concorso, perchè vi avrebbe repugnato la co-

scienza di farvi complici di un tradimento. E se il Regio Procuratore generale persistesse nel suo concetto, io mi servirei di quella stessa sua teoria della subiezione gerarchica che ha sviluppato contro Antonio Petracchi per ritorcerla contro di lui.

§. 3°

Manifesto all' Europa. Ritiro del mandato a varii Ministri toscani all' estero. Leggi Statarie.

Relativamente al *Manifesto all' Europa,* dopo tutto quello che ho detto quando ho considerato le condizioni generali della Penisola e quelle speciali della Toscana, non posso che ripetere ciò che ne diceva lo stesso Signor Guerrazzi a questa pubblica udienza.

« Io mi trovava circondato sempre da persone che volevano » spingere le cose agli estremi, ed era in mezzo a colleghi che » non avevano opinioni precisamente uguali alle mie; però quando » mi veniva presentato qualche documento, io non potevo ricu- » sare la mia firma, altrimenti il sospetto in cui mi tenevano » quei capi popolo destinati a sorvegliarmi e che assisterono a » tutti gli atti che fece il governo nei primi giorni, sarebbe di- » venuto certezza e mi avrebbero tolto di mezzo, con pericolo » di me e danno del paese. Levato di mezzo io non avrei po- » tuto operare quel bene, che pur feci, e meco andava affatto » disperso quel concetto che mi ero formato ». E queste cose sono la verità. Ed io le ho riportate perchè giustificano pienamente quel Manifesto, al quale egli non appose che la sua firma; e perchè stanno in piena armonia colle risultanze del Processo.

Ma credete, o Signori, che in momenti di rivoluzione si possa impunemente resistere alle esigenze di una fazione? — Ripeto: questo atto, come tutti gli altri di cui ho specialmente parlato fin qui, come pure tutti quelli che l' Accusa rimprovera all' onorando Cliente mio, quando ancora non fossero giustificati da ragioni speciali di violenza diretta e determinata, sarebbero sempre bastantemente giustificati da ragioni di violenza induttiva e permanente, condizione necessaria dei tempi di convulsioni politiche: quindi mancherebbero di quel carattere di fellonia che vorrebbe imprimer loro ad ogni costo l' Accusa. Imperocchè tutt' altro che informati da animo ostile contro il Principe e diretti a *spodestarlo,* come dice l' Accusa, *della sovranità,* si manifestano per la loro irrilevanza nel novero di quegli atti, ch' io accennavo ceduti al partito trionfante collo scopo di salvare tutto, sacrificando una parte.

Il Pubblico Ministero, pone come capo d'Accusa prima del « manifesto all'Europa » *il ritiro del Mandato a varii Ministri Toscani presso i Governi esteri*, in sostituzione di altri individui anche non toscani. Io per servire al metodo logico col quale la difesa ha proceduto ho invertito l'ordine cronologico dell'addebito, solo perchè ho fiducia che le ragioni addotte per giustificare il Manifesto all'Europa concorrano pienamente a giustificare anche la misura che si vuole incriminata. Quindi mi riporto a quanto ho detto relativamente a quest'ultimo obietto.

Solamente mi preme di fare avvertire, che quantunque il Signor Guerrazzi fosse allora presidente del Governo Provvisorio, non avrebbe potuto interessarsi troppo del personale dei Ministeri che non dipendevano direttamente da lui. Egli, se ben rammentate, presiedeva specialmente al Ministero della Polizia e dell'Interno; e come operò in maniera che tutti gli impiegati da quel ministero dipendenti non fossero (meno poche eccezioni giustificate) remossi dalle loro cariche, ragion vuole si ritenga che avrebbe fatto lo stesso anche riguardo agli altri, se, come diceva, la prudenza e certe condizioni speciali lo avessero consigliato.

Vengo ora alle *Leggi Statarie.* — Dopo quanto ne ha detto l'onorevole Avvocato Mari con quella copia di dottrina ed eleganza di stile che lo distinguono, ed il mio meritissimo Collega Avvocato Tommaso Corsi, mi parrebbe opera oziosa trattenervi più a lungo per dimostrare non potersi da queste trarre argomento razionale d'animo ostile e d'intenzione specialmente diretta a impedire la Restaurazione.

Se non fossero bastanti le autorità del Grozio, e del Puffendorf, di Samuele Cocceio e di altri, che a confortare le teorie sviluppate gli egregi Difensori hanno citato; nè le decisioni allegate del supremo Consiglio di giustizia; nè la sentenza della Corte di Lucca, la quale non disapprovò la spedizione di Capannori e stabilì che il privato non ha diritto d'insorgere contro il Governo costituito; — serva a persuadervene la considerazione di fatto: che il Governo il quale aveva bisogno di consolidare la sua autorità per salvare il paese e i cittadini, non poteva lasciare che ogni *mascalzone*, col pretesto di fede al principe, portasse dovunque l'incendio, e la rapina. Quindi fu religiosa cura del Governo il comprimerli.

§. 4°

Spedizione di Pietrasanta contro il generale De Laugier.

La spedizione di Pietrasanta contro il Generale De Laugier, dopo le cose che sono state dette sulle condizioni eccezionali della

Toscana, bisogna toglierla dal numero degli atti di perduellione di primo grado, come vuole l'Accusa. Giova ritenere innanzi tutto, che il difetto di ogni autenticità nella missione assunta dal Generale De Laugier, difetto del quale convenne egli stesso, quando ci disse che i primi proclami li emise senza aver ricevuto le lettere del Granduca; ed il modo non plausibile nell'eseguirla, del quale per brevità non adduco prove, perchè ne avete sentite le ragioni dal Collega mio, furono le prime cause che obbligarono il Governo a questa spedizione.

La notizia delle mosse del De Laugier irritò, come sempre avviene alla minaccia di un disastro, il partito più avventuroso e più spinto. Il popolo tumultuante prima decretò, poi volle che anche il Governo emettesse la dichiarazione contro De Laugier.

E' fu forza condiscendere, — perchè la fazione era sempre potente, e perchè, onde resisterle con qualche probabilità di successo, mancava a Guerrazzi ogni elemento di forza materiale. Andò egli stesso, è vero, contro il Generale De Laugier, ma voi rammenterete come a disegno egli stesso offrisse di andarvi; come fosse sua intenzione, comunicata anche al Generale D'Apice, che vi assentiva completamente, di non impegnar battaglia e di astenersi dal rompere la guerra civile, qualora il generale de Laugier avesse disposto di forze superiori, e fosse munito veramente di mandato autentico del Principe; perchè in caso diverso, anche cedendo, non si sarebbe risparmiata la Guerra Civile. Tanto è ciò vero, che ordinò alle milizie di scaricare gli schioppi, come avete sentito dal Colonnello Piero Baldini, il quale, conoscendo le segrete intenzioni del Guerrazzi e del D'Apice, da quello sperimentato e schietto soldato ch'egli è ci ha confessato a questa pubblica udienza di averle secondate, perchè le trovava giustissime e consentanee alla lealtà dei suoi sentimenti.

Vi ha detto poi lo stesso Generale De Laugier che egli pose ogni cura perchè il Governo non conoscesse mai nè i suoi proclami, nè le lettere del Granduca, delle quali mandò bensì copia a tutte le Autorità Toscane; che il Granduca rifuggiva dalla guerra civile, e gli vietò di sparger sangue; che la sua testa, è vero, fu messa a prezzo, ma non credè mai che vi avesse assentito il Guerrazzi; che anzi la risposta di Guerrazzi alle sue prime lettere fu quella di uomo onesto, umano: che finalmente quando egli fu costretto a fuggire, venne segretamente fatto avvertire dal Signor Guerrazzi di mettersi in salvo, e di evitare la via littorale perchè percorsa dai Livornesi. Rammenterà infine la Corte che le proteste del Granduca non poteva averle il mio Rappresentato conosciute, che dopo terminata la spedizione.

Concludo che la spedizione di De Laugier è giustificata, come

vi ha detto anche il Collega ed amico mio, dalle stesse dichiarazioni del Signor De Laugier; perchè ci ha detto, egli stesso a questa pubblica udienza, che volendo Restaurazione senza sangue era necessario l'apparato di forze sufficienti allo scopo; — che quando emanò il proclama non aveva ricevuto per anche alcuna commissione dal Granduca, nè gli era pervenuta la sua lettera autografa: quindi giustamente il Governo lo ritenne una vera e propria millanteria. È giustificata, perchè esiste prova in processo che il Decreto fu fatto prima dal Popolo e poi estorto al Governo; finalmente è giustificata dallo scopo e dalla intenzione dell'agente, perchè è provato per le dichiarazioni del D'Apice stesso che egli e il rispettabile Cliente mio andavano a Lucca, è vero, contro De Laugier, ma che se egli, come ho detto superiormente, si presentava con poteri conferitigli dal Granduca, e con apparato di forze sufficienti essi si sarebbero ritirati lasciando che il Mandatario del Principe sistemasse le cose in quel modo che meglio convenisse agli interessi dello Stato e della Corona.

§. 5°

Sovversione della Costituzione dello Stato. Assemblea Costituente.

Intende sotto questo titolo l'Accusa l'abolizione delle Camere Legislative, e la convocazione dell'Assemblea Costituente Toscana, la quale (a senso suo) è il complemento della distruzione degli ordini fondamentali, e sta in luogo di *quel sovvertimento della Società,* che è indispensabile elemento del delitto.

Nello scioglimento dei Parlamenti, dopo le teorie sviluppate in diritto dai difensori che mi hanno preceduto, la Corte non ravviserà certamente *sovversione della Costituzione dello Stato.* La Costituzione era rimasta rotta col fatto della separazione del Principe dal Ministero; e le dottrine di tutti i pubblicisti ammaestrano, che Camera dei Deputati, Senato, Ministri, erano tutti colpiti di nullità per l'assenza della Corona. Se nel sistema costituzionale può stare un Luogotenente del Regno colle Camere, non può stare con queste un Governo Provvisorio, il quale è reggimento precario, senza forma determinata, incompatibile con alcune parti di un Governo che ha una forma determinata e limitata da leggi speciali.

Posta in questo modo la questione di diritto, voi capite, o Signori, che rimane distrutta qualunque altra considerazione di fatto: nonostante nel nostro caso sono risultate al pubblico di-

battimento circostanze tali, che giustificano anche per questo lato pienissimamente la condotta dell'onorevole Cliente mio.

Infatti abbiamo prova che il Parlamento (quantunque colpito di nullità *ipso jure*) fu tenuto fermo la mattina dell'8 febbraio, dissimulando la sua giuridica incompatibilità colla mancanza della Corona, perchè erano da sperarsi da lui misure di conservazione, e perchè provvedesse in modo (almeno apparentemente) legale, ai supremi bisogni dello stato: mentre se si fosse fatta palese la di lui nullità, il popolo, lasciato in balia di sè stesso poteva facilmente trasmodare e trascinare forse il paese a mali irrimediabili.

Il mandato dalle Camere conferito ai membri del Governo Provvisorio includeva implicitamente due condizioni: la preservazione della Società dal disfacimento, e l'obbligo di consultare il paese col suffragio universale. Quanti Senatori e Deputati al Consiglio Generale avete interrogato, questo vi hanno detto, o Signori, e ne porgono testimonianza gli eccitamenti che il partito conservatore della Camera dava al Governo per l'organo del suo giornale « *il Conciliatore* ».

L'Assemblea Costituente toscana, mi preme abbia ben presente la Corte, fu un disegno provvidissimo, immaginato allo scopo di ricondurre il paese allo stato normale per mezzo del suffragio universale; — fu un partito savissimo, adottato per opporlo direttamente alla fazione, che reclamava misure ben diverse da quelle volute dall'onorevole mio Rappresentato. E di questo fanno fede non solo i deposti dei Testimonii, ma le contrarietà che il suffragio universale e la Costituente toscana incontrarono nel partito che aveva trionfato l'8 febbraio.

Infatti è provato negli atti sia per mezzo di documenti, che di testimonii, che il Signor Guerrazzi assentì alla chiamata della Costituente Toscana, separandola dalla Costituente italiana, perchè si persuase che la Costituente Toscana non avrebbe proclamata la Repubblica, nè la decadenza del Principe. E fu confortato in questo concetto dalla opinione dei savii da lui consultati; i quali gli affermarono che dal suffragio universale sarebbe uscita una Camera anche più devota delle passate al Governo Costituzionale, — non meno vi fu confortato che dalla opinione del Principe stesso, il quale reputava meritamente di essere ben affetto all'universale, ed aveva egli stesso avuto ricorso a questa misura ripetutamente a tempo del Ministero Cempini per la dedizione della Lunigiana e del Ministero del 26 ottobre per la dedizione dell'Avenza ed altri luoghi limitrofi.

Che l'Assemblea Costituente non uscisse dal voto universale noi tutti lo sappiamo, o Signori, e sappiamo altresì che i voti

mancati non furono già quelli degli amici della rivoluzione; ma sibbene dei conservatori e degli uomini del contado, pei quali furono adoperati eccitamenti d'ogni maniera, e fin la paura delle censure Ecclesiastiche, perchè non emettessero voto alcuno.

Eppure, nonostante questi ostacoli, ostacoli che avrebber dovuto riuscire contrarj al principio conservatore; l'Assemblea fu conservatrice nella maggiorità, e rifiutò di votare e la decadenza del Principe, e la Repubblica e la Unione con Roma. Nè mancarono (così si esprimeva e con verità non smentita, ma confermata dagli Atti del Processo, lo stesso Signor Guerrazzi), nè mancarono argomenti d'ogni maniera per eccitare gli animi dei generosi: — Lettere di Mazzini, — Ministri speciali come il Maestri, — straordinari come Guiccioli, Ciceruacchio — e tutti i Lombardi, e minacce, e grida di popolo forsennate.

Per riuscire vie meglio nell'intento mandò Deputati nelle Provincie, con che ebbe in animo di far sì che, tornando, esponessero all'Assemblea con rapporti il vero stato dello spirito pubblico; — ed allora avrebbe lo stesso onorevole nostro Rappresentato proposto la mozione, che, non volendo il popolo toscano mutare le forme di Governo Costituzionale, era forza richiamare il Principe.

Concludo che l'illustre Accusato non mutò, ma conservò quanto più gli fu possibile le istituzioni dello Stato; che le Camere non furono abolite da lui, ma dal popolo, ma dagli stessi Deputati; taluno dei quali, dichiarando in pubblica Adunanza esser cessato in lui il mandato, confermò nel popolo la verità del principio; non furono abolite da lui, ma dalla mancanza di quel potere senza del quale i parlamenti non possono sussistere; ma dallo stesso partito conservatore che per mezzo dei suoi giornali intimava al Governo di sciogliere le Camere, e di consultare il paese col suffragio universale. Concludo finalmente che il suffragio universale fu diretto non già a distruggere, ma a ricondurre le cose allo stato ordinario e normale; e che non si può far debito all'onorevole Cliente mio di una misura, che era stata altre volte adottata dal Principe stesso.

§. 6°

Spedizioni contro il Principe a Portoferrajo, e a S. Stefano.

A chi si fosse limitato a leggere le Conclusioni del Regio Procurator generale potrebbe sembrare che l'Accusa fosse riuscita almeno in questa parte a sostenersi con qualche probabilità di successo; perchè realmente ella si serve delle spedizioni contro il Granduca come di sua lancia spezzata, come di sua testa di ferro.

Ma per poco che ci si addentri nella realtà delle cose è lieve convincersi che desse non procederono come ce le ha dipinte l'Accusa. Ed a voi specialmente che vorrete coscenziosamente riandare col pensiero completa la storia degli avvenimenti che si succederono in Toscana dall'8 febbraio in poi; dare agli uomini, alle cose, ai partiti la giusta valutazione; assegnare a ciascuno la sfera conveniente; scernere chi costrinse, da chi fu costretto ad agire in una determinata guisa; distinguere gli atti transeunti da quelli permanenti; tener conto degli atti precedenti e posteriori a quelli incriminati; insomma non isolarli, ma riportarli a quell'ordine di cose da cui emanano; a voi, o Signori, sarà facile scendere in un concetto ben diverso da quello del Pubblico Ministero, e andar persuasi che le *Spedizioni* non possono obiettarsi all'onorevole Cliente mio.

Nelle materie penali non si può dalle frasi di uno scritto desumerne elemento di reità, quando per mezzo di altri documenti e di testimoni si giunge a dimostrare che il senso apparente delle parole non risponde agli intimi sensi dell'animo di chi lo ha esarato. Nè si può non prestar fede agli esami dei testimonii senza prima averli posti in stato d'Accusa come spergiuri. Questa a me sembra, lo soffra in pace l'Accusa, una contradizione nella quale mai dovrebbe cadere chi lealmente sostiene le parti di difensore della Legge.

Ora noi, quanto alla *Spedizione di Portoferraio* abbiamo dai Testimonii: che nel giorno 8 febbraio la folla del popolo sulla piazza del Granduca fu continua, continua l'agitazione; che verso le ore 23 e mezzo una Commissione del Circolo seguitata dal popolo tumultuante si diresse in Palazzo Vecchio irrompendo in guisa, che non riuscì alla Guardia d'impedirle l'ingresso; che si udiva vociferare volersi estorcere al Governo la spedizione di Portoferraio; che urlavano doversi spedire armati contro il Granduca; che si udirono prorompere imprecazioni contro Guerrazzi perchè si dubitava sarebbe stato contrario; che altri gridavano sarebbe stato gettato dalle finestre, se resisteva. Che intanto i faziosi invadono il Palazzo, — ingombrano le scale, l'anticamera del Guerrazzi; penetrano alcuni nella sua stanza, e quei di fuori con bestemmie e minacce gridano che si mandi il *Giglio* contro il Granduca. Estorto il Dispaccio vogliono portarlo al Telegrafo eglino stessi; e ve lo portano realmente, ricusando l'offerta del custode Maltoni che voleva incaricarsene. Ci narra finalmente un testimone che era di guardia al palazzo che entrato dopo questo successo nella stanza del Signor Guerrazzi lo trovò *freddo freddo e sopraffatto*. E qui tralascio per brevità molte circostanze che concernono il fatto e che sono state parimente provate negli Atti.

Quanto alla *Spedizione di S. Stefano* che avvenne soli quattro giorni dopo quella di Portoferraio, quando cioè il paese era in condizioni anche peggiori dell'8 febbraio, abbiamo dai testimoni: che Deputazioni del Circolo andavano continue a coartare il Signor Guerrazzi per la spedizione di Maremma; che Niccolini dichiarava pubblicamente sospetto il contegno suo circa quella spedizione, e che se non l'avesse fatta il Governo, l'avrebbbe fatta egli stesso colle sue centurie; che il Signor Guerrazzi stretto da ogni parte si persuase essere imprudente cosa il resistere alle esigenze popolari, e mentre cedè da un lato per non perdere la fiducia del partito, della quale aveva bisogno perchè potente e capace di rovesciarlo, dall'altro avvisava ai modi di rendere quella spedizione affatto innocua, e senza il benchè minimo danno del Principe. E tanto è vero che egli cedè alle esigenze del partito con questo intendimento che al Prefetto di Grosseto (il quale, avvertito della minaccia di questa spedizione, gli scriveva, mostrandogli la sconvenienza di muovere armati contro il Principe), rispondeva di attendere al suo ufficio perchè la spedizione non avrebbe raggiunto lo scopo, che da lui si sospettava. Anzi a questo proposito il Prefetto Giorgio Manganaro vi diceva, o Signori, che il General D'Apice male operò a renunziarne il comando; imperocchè egli non comprese essere il fine del Guerrazzi quello di proteggere non di osteggiare il Granduca, secondo che gli aveva confidato lo stesso Signor Guerrazzi.

Questo servirebbe a senso mio per la prova della coazione: ma abbiamo di più. Abbiamo che Pigli al primo avviso di una spedizione, uso com'era a governarsi a modo suo invece di aspettare ordini superiori che gli indicassero la regola di condotta, battè per conto suo la generale, raccolse gente alla rinfusa, la spinse verso Maremma e così dette alla spedizione quel carattere che acquistò. Pigli ha stampato nelle sue Memorie delle lettere che vuol far credere di Guerrazzi, dalle quali vorrebbe desumere l'ordine della spedizione e le istruzioni sul modo di eseguirla; ma, nonostanti le amorevoli cure dell'Accusa, gli originali non si sono veduti all'udienza: nè furono veduti allora da nessuno degli impiegati che più avvicinavano il Pigli. Anzi un testimone vi ha detto, avergli il Pigli stesso annunziato che il Signor Guerrazzi era contrario alla spedizione di Maremma, ed ha altresì soggiunto quel testimone « quantunque io pure *l'avversassi, bisognò ubbidire perchè Pigli era l'anima del Popolo* ». Queste dichiarazioni a senso mio debbono aver tolto qualunque dubbio potesse per avventura avere insinuato nell'animo vostro e il libro del Sig. Pigli, e la tenace insistenza del Regio Procurator Generale; la quale quantunque si sia spinta fino a porre in istato d'accusa il Testi-

mone Vincenzo Calegari, perchè ha voluto sostenere una verità non consentita dall'Accusa, non ha per altro ottenuto il resultato che ne sperava; imperocchè una sentenza del Tribunale di prima istanza col proclamare la sua innocenza ci ha ammaestrati ad esser più cauti e più sicuri del fatto proprio prima di attentare alla onoratezza di un cittadino rispettabilissimo. Nè certamente il Sig. Calegari diceva cose che dovessero sembrare strane all'Accusa; dacchè i documenti esistenti in processo dimostravano un antagonismo patente del Pigli col mio Rappresentato; ed un altro testimone autorevolissimo ci aveva già detto qui all'udienza, che anche La Cecilia gli aveva dichiarato che il Sig. Guerrazzi non desiderava la spedizione di Maremma. A compiere finalmente la dimostrazione sta in fatto che presentatosi il La Cecilia al Pretore di Rosignano portatore di lettere del Pigli, perchè coadiuvasse la spedizione, questi non l'obbedì adducendo per pretesto del suo rifiuto di essere dipendente da Pisa e di non eseguire altri ordini che quelli del suo superiore immediato; — che avendo il Pretore stesso ragguagliato di tutto ciò il Prefetto di Pisa, seppe che anch'esso non aveva avuto veruna commissione dal Governo centrale, e fu lodato della condotta tenuta verso La Cecilia. — Se dunque la spedizione fosse stata ordinata dal Signor Guerrazzi, il Prefetto di Pisa ne sarebbe stato necessariamente avvertito, perchè i militi avrebber dovuto transitare pel suo Circondario.

Ora, o Signori, abbiate presenti le condizioni del paese nell'8 febbraio e giorni successivi, che io non rammenterò perchè ne ho abbastanza tenuto parola nella terza parte del mio discorso; e giudicate, se i fatti narrati dai Testimonii erano impossibili e strani ai tempi che correvano; giudicate se nelle due Spedizioni vi è o no quella coazione sostenuta dalla Difesa; giudicate se l'Accusa possa coscenziosamente ritenere che questi atti debbano imputarsi all'onorevole Cliente mio, come emessi nella pienezza della sua libertà.

Rammentate inoltre la lunga serie dei fatti precedenti, dai quali si desume che non vi poteva essere nel Signor Guerrazzi motivo di avversione, nè di animo ostile alla persona del Principe; rammentate che cosa scrivesse del Granduca (contemporaneamente alle Spedizioni) al Generale De Laugier, al Prefetto di San Miniato, a quello di Grosseto, a quello di Lucca; la reverenza colla quale parlò del Principe alle Truppe in fortezza; la resistenza che opponeva a chi voleva si dichiarasse decaduto; le lodi prodigate al cavalier Colonnello Banchi, perchè fece intorno alla spedizione di Portoferraio il contrario di quanto eragli stato ordinato dal Governo; la revoca di questa dopo tre giorni; il richiamo subitaneo del Maggiore Antonio Petrarchi, desti-

nato dal Pigli al comando della spedizione di Maremma, con ingiunzione di mettersi agli ordini del General D'Apice collo scopo di togliere alla spedizione di S. Stefano il maggior nerbo; rammentate, dico, tutte queste cose, e troverete dileguarsi fin l'ombra di quella ostilità d'animo, che ad ogni costo il Regio Procuratore generale pretenderebbe ravvisare nell'onorevole mio Rappresentato.

Per le cose fin qui dette intorno alle Spedizioni di Portoferraio e di S. Stefano si ricava: 1° esservi prova diretta che furono estorte dalla violenza; 2° che manca affatto, anzi è esclusa, la prova dell'animo ostile contro il Principe; 3° che quando ancora ogni altra prova mancasse, ad escludere l'animo ostile basterebbe considerare la sproporzione de' mezzi adoperati col fine, che si presume volesse conseguirsi; 4° finalmente che dalle *Spedizioni* non è avvenuto il minimo danno a chicchessia. Talchè manca affatto l'elemento morale e materiale del delitto: mancano cioè il danno e la intenzione di arrecarlo.

Ora se non è da presumersi che il rispettabile Cliente nostro potesse mai credere che col piroscafo il *Giglio* si riuscisse a cacciare il Granduca da Portoferraio, una delle più formidabili fortezze d'Europa; se non è da presumersi neppure che egli si avvisasse di riuscire a cacciarlo, con una banda di quattro o cinque cento uomini male agguerriti e peggio armati, da San Stefano, ove era protetto da due legni inglesi; se fu provata la violenza con Testimonii, Documenti e argomenti; se provato fu del pari che la spedizione di S. Stefano, per quanto dipese da lui non accadde; se fu provato altresì per mezzo di Documenti, argomenti, e Testimonii, che se il Signor Guerrazzi non fosse riuscito ad impedire che questa spedizione si conducesse a termine, avrebbe sempre ovviato al pericolo del Principe (e voi udiste come e in qual modo avesse dovuto proporsi la tutela della sua Persona); — Non accusa, no, bensì encomio merita il nostro onorevole Rappresentato. Conciossiachè, considerate le necessità in mezzo alle quali si trovò, seppe da un male ricavare un benefizio; quello cioè di imprimere in ogni evento a quelle malaugurate *spedizioni* con l'autorità del Governo, ordine e disciplina; d'impedire che se ne impadronissero i Circoli; e che la bandiera che avrebbe inalzato quella *leva* che era già stata decretata dai Circoli, chiamando gente da tutta la Toscana, non riuscisse per avventura il segnale dell'incendio, della devastazione, e di tutti gli orrori che accompagnano le guerre intestine. Nè questo si vuol dire in onta alla civiltà nostra; in quantochè voi sappiate, o Signori, esser qua convenuti quanti agitatori si trovavano allora in Italia: — nè certamente tempe-

ranza, pacatezza, e moderazione sono le virtù che ordinariamente accompagnano, e distinguono uomini di tal natura.

E ben diceva degno d'encomio; imperocchè se volgiamo senza passione uno sguardo al 1849, se consideriamo come colla sola prudenza egli potè riuscire senza spargimento di sangue a condurre a buon fine ogni cosa, dovremo convenire essere ben più apprezzabile che se avesse adoperato (quando l'avesse posseduta) la forza, dalla quale ben altri mali sarebbero derivati. — Ci sia maestra la sapienza antica degli Spartani, la quale prescriveva, che quel condottiere d'armata, il qual conseguito avesse ciò che voleva per via d'ingegno e di persuasione, sacrificasse un vitello; e un gallo solo quegli, che avesse ciò conseguito per via di battaglia: conciossiachè, soggiunge Plutarco, quantunque fossero gli Spartani bellicosissimi, nulladimeno più grande impresa, e più conveniente all'uomo tenessero quella, che eseguita fosse col mezzo del ragionare e della prudenza, che quella che fosse eseguita col mezzo della violenza e della fortezza.

ARTICOLO IV.

Conseguenze necessarie dei fatti provati al pubblico dibattimento: confronto tra il sistema logico del Regio Procurator Generale, e quello della difesa.

Ora permettetemi, o Signori, ch'io termini l'indagine dei fatti speciali con alcune osservazioni, che ho già accennate parlando del fatto in genere, e che io credo importantissimo ripetervi a questo punto della mia discussione, perchè le abbiate presenti nel sindacare la condotta politica dell'illustre Accusato.

Quando si giudicano le azioni di un uomo di Stato in momenti di rivoluzione sarebbe iniquo pretendere che a ciascuna di quelle dovesse precedere una violenza speciale, che l'avesse determinata. Ammessa una forza prepotente fuori del Governo, e ritenuto questo impotente a reagire per mancanza di forza propria; ammessa l'influenza esercitata da quella forza nei primi atti di lui, bisogna concedere la violenza induttiva anche sopra quelli atti posteriori che hanno carattere identico, e sono conseguenza necessaria dei primi. In un paese sconvolto nelle intime fibre, il commovimento anzichè acquetarsi cresce col progredire del tempo; gli audaci diventano sfrenati — i timidi audaci, e fino gli indifferenti e i codardi ingrossano la schiera dei perturbatori. Quindi sarebbe stoltezza non ammettere che gli atti emanati da un Governo in tali condizioni risentano l'influenza di siffatta pressione.

Bisogna altresì tener conto del danno che si è prodotto con le azioni incriminate. In quei reati di Lesa Maestà nei quali il delitto non è consumato, ma rimane solamente un attentato, si capisce facilmente come non si possa valutare il danno prodotto, ma bensì la intenzione criminosa, i mezzi proporzionati allo scopo ec. — Nel caso nostro, dove, secondo l'Accusa, esistono tutti i caratteri di un delitto consumato, perfetto e completo nel suo genere, la cosa procede diversamente, nè può il giudice dagli altri elementi separare la valutazione del danno, che sta nel male reale prodotto agli individui e alla società. Ora, quando con gli atti rimproverati invece di recar danno alla società, si è evitato che altri ne cagionasse; non è più a parlarsi di delitto di perduellione: delitto nel quale, secondo i principii della scienza, gli attacchi contro la Maestà del Principe e della Nazione devon esser diretti al rovesciamento della Società. Bisogna finalmente che resulti con prove limpidissime la intenzione perfetta di nuocere al Principe e di rovesciare l'ordine delle cose: e che le prove sieno tali da non potersi neanche per un momento intorbidare: imperocchè cade affatto il delitto di Maestà quando, come nella specie, resulta all'evidenza per quali fini vennero emanati quegli atti dai quali si vorrebbe desumere la colpabilità; quando si è potuto determinare che l'oggetto propostosi dall'agente colle azioni incriminate quello si fu di sottrarre la patria a mali gravissimi; e quando altresì a confronto degli atti apparentemente ostili sta una lunga serie di fatti emessi contemporaneamente, per i quali si dimostra come l'illustre amico nostro, anzichè informato da animo ostile diretto a *spotestare il Principe della Sovranità,* procedesse anche durante il Governo Provvisorio favorevolissimo a lui, e mirasse allo scopo di restituirlo nel dominio del Principato.

Ed infatti se il Signor Guerrazzi avesse effettivamente voluto cambiare gli *ordini fondamentali* dello Stato, avrebbe incominciato dall'aderire alla proclamazione della Repubblica, non avrebbe combattuto con tutte le sue forze perchè venisse chiamata la nazione a decidere sulla forma del governo, che pur sapeva dover riuscire monarchica costituzionale!

Ma se il giorno 8 febbraio avesse accettato il governo per sola libidine di potere, e per ambizione, avrebbe in seguito aderito alla fusione con Roma, la quale era un mezzo per allargargli la sfera del comando, e si sarebbe condotto a sedere nel Triumvirato romano!

Ma se egli fosse rimasto al potere per amore di se, e non per il solo, unico, supremo desiderio di salvare i cittadini e il Paese, sarebbe partito incolume prima della Restaurazione, non avrebbe

aderito alle preghiere del Ministro Inglese quando lo *SCONGIURAVA IN NOME DI DIO a non abbandonare la Toscana agli orrori dell' anarchia!*

Ma se egli avesse sentito animadversione contro il Principe; se in cuor suo avesse meditato di essergli ostile, e ribelle; se gli atti suoi fossero stati diretti a *spodestarlo,* come dice l' Accusa, allora avrebbe francamente aderito a dichiarare la sua decadenza dal trono: dichiarazione dalla quale, pare a me, avrebbero dovuto prender vita necessariamente tutti gli atti del governo; in quantochè essa sia la più esplicita manifestazione di togliere al Principe il possesso della sovranità, la sola espressione di vera ostilità contro la sua dinastia! — E invece scriveva a diversi funzionarii pubblici che Leopoldo II non era decaduto, — impediva che si oltraggiassero i suoi famigliari, — faceva si che tutti gl'impiegati, comecchè bene affetti alla sua persona, rimanessero al loro posto, — vegliava a che le cose di Sua Altezza non fossero manomesse, nè fatto spregio al suo palazzo reale, — apponeva i sigilli alla sua stessa segreteria.

Ma se l' onorevole Accusato avesse voluto veramente scatenare le turbe contro il Granduca, non avrebbe cominciato da lasciar fare coloro che meditavano d' invadere il Palazzo Pitti?

Nelle rivoluzioni abbiamo sempre veduto che la furia della plebe si traduce in atti violenti contro le proprietà reali. La rivoluzione del 1848 fu appena una parodia di quella del 1793: eppure la plebe sovrana non intese di rinunziare al suo preteso diritto di pigliar possesso dei beni della Corona. Gli Operaj di Parigi s' installarono alle Tuilleries, e bevvero tutto il vino delle cantine di Luigi Filippo. — Le Operaje del sobborgo Saint Marceau si vollero levare il gusto di dormire nei letti della Regina. — Fu fatto il Trono in frantumi, — la ricca mobilia del palazzo reale gettata dalle finestre, — il castello di Neully, ed altre proprietà reali incendiate.

Si domandi al Principe di Metternich se ha trovato il suo palazzo di Vienna come lo lasciò il 14 marzo! Si domandi al Granduca di Toscana come ha trovato al suo ritorno il Palazzo Pitti, e dirà che non ci mancava nè un foglio nel suo gabinetto — nè fu trovato un mobile fuori del posto.

Certo, disordini durante il Ministero del Signor Guerrazzi, e il successivo suo reggimento accaddero, — nè io voglio dissimularli. Ma erano la colpa del Governo, o non piuttosto di quelle passioni che anche in tempi, che si dicono tranquilli e sotto la guardia dell' armata straniera con animo dolente vediamo accadere ogni giorno? — Eppure voi avete sentito, come egli si adoperasse a reprimere i tumulti e i disordini, a frenare le esorbitanze, a

prevenire violenze d'ogni maniera. Voi avete sentito, come vegliasse perchè non fosse recata molestia alle persone, e come le garantisse, assumendone perfino la responsabilità sopra se stesso.

Ma io non voglio qui riandare la lunga storia dei benefizii suoi, nè enumerare i diritti che egli ha alla gratitudine dei cittadini, e del paese. Solamente rammenterò: che mentre la rivoluzione a Vienna impiccava i Ministri, — a Roma pugnalava Rossi, — nelle Romagne faceva condannare a morte dalla sua inquisizione segreta, ed eseguiva le condanne; la rivoluzione in Toscana proteggeva proprietà e persone, e stendeva una mano benigna fin sopra i nemici.

Nè si creda che a moderare le passioni non vegliasse sollecita la prudenza del Governo! Guai se avessimo fatto il primo passo nella rivoluzione! — L'11 aprile mostrò nella mite Toscana a quale effrenatezza possa giungere la rabbia dei partiti una volta venuti alle mani!!!

Si, o Signori, mi piace di ripeterlo perchè mi rende interpetre del sentimento universale: — il rispettabile cittadino che ho l'onore di rappresentare, colla umanità sua ha reso immenso benefizio al paese.

Considerata in tal guisa la causa in tutte le sue questioni di fatto, e dimostrato completamente sia all'appoggio della prova testimoniale, sia della prova documentale, dando congrua valutazione ai tempi, e alle necessità dei tempi, che manca affatto ogni civile imputabilità negli atti incriminati; vediamo se nell'insieme le argomentazioni dell'Accusa reggano al confronto della verità che ha portato in campo la Difesa.

Io non temo di sostenere che l'Accusa col suo sistema non spiega nulla, mentre la difesa col suo ha spiegato ogni cosa.

Vi sono atti che dimostrano di osteggiare il Principe per allontanarlo di Toscana. — Vi sono troppo più numerosi atti, e deposti, che dimostrano sforzi supremi di salvare il Principato e restituirlo al Granduca; di opposizione permanente alla Repubblica, e al partito repubblicano.

L'Accusa ritiene i primi: ed allora a che i secondi?

L'Accusa li ha attribuiti a perfido cuore per gettarsi in braccio ai partiti trionfanti. — Ma era appunto il partito repubblicano che aveva trionfato! E perchè non si gettò in braccio a quello; ma invece prese a scuoprirglisi avverso quando meno pareva questo partito avere ostacoli? prese ad avversarlo palesemente dopo la spedizione del Generale de Laugier?

Ebbene, ha detto l'Accusa, fu un tardo pentimento. — Ma no:

anche questo sta contro la verità dei fatti, perchè anzi allora appunto era nel calore della azione e della vittoria, allora i casi avversi alle armi sabaude ed alle sorti italiane non erano avvenuti. Dunque non v' era ragione di pentirsene.

Lo ha fatto per consiglio altrui, soggiunge allora l' Accusa. Ma anche questa è una contradizione! perchè è l' Accusa, la quale ritiene che il Signor Guerrazzi fosse l' anima di ogni consiglio, e non ricevesse da altrui le proprie ispirazioni!

Dunque? Dunque non c' è altra soluzione possibile, che quella della follia dell'agente. Questa è la sola spiegazione plausibile della contradizione che si riscontra tra gli atti ostili al Granduca e favorevoli alla Repubblica, e quelli alla Repubblica opposti e favorevoli al Principe e al Principato. Ed io avrei dubitato se per fuggire l' assurdo, l'Accusa giungesse a sostenere anche questo, se non avessi pensato che la follia merita commiserazione e non il sacrilegio dell' Ergastolo a vita.

All' opposto. — Mettete una forza repubblicana e avversa al Signor Guerrazzi; ritenete il Signor Guerrazzi quale i Testimoni vi dicono; — e trovate: gli atti secondi tendenti al fine che gli attribuiscono; gli atti primi commessi per pressione, violenza, coartazione, subite alla condizione di salvare in tutto sacrificando una parte.

Con questa logica che risponde eminentemente al deposto dei Testimonii, ai Documenti della Difesa ed a quelli dell' Accusa, alla condizione dei tempi, ai fatti e alle ragioni dei fatti, si spiega tutta la condotta del rispettabile Cittadino. Per questo modo tutto si coonesta, tutto si ordina; la mente ne rimane soddisfatta, il cuore appagato: mentre col modo di ragionare dell' Accusa, il cuore ne rimane strappato, e la mente si smarrisce in un laberinto di sofismi e di contradizioni.

ARTICOLO V.

Riassunto delle questioni di diritto.

Terminata la indagine ipotetica delle questioni di fatto, ed eliminata anche in ipotesi qualunque lontanissima idea di pretesa colpabilità, vediamo ora la Causa nella sua vera posizione voglio dire nelle sue questioni di diritto.

L' Accusa ha oltrepassati i limiti che le imponeva il Decreto della Camera di Accuse del 7 gennaio 1851 e il Turno decidente della Corte Regia col Decreto del 28 agosto 1852. In ordine al primo avrebbe dovuto basarsi nella spedizione di Portoferraio e

fatti successivi; in ordine al secondo avrebbe dovuto almeno non risalire oltre i fatti del 7 all'8 febbraio ed escludere la Costituente e tutte le sue conseguenze. Quindi non potrebbe accogliersi il suo concetto senza violare i principii contenuti nell'art. 239 delle DD. e II. del 9 novembre 1838, per i quali è stabilito che il Decreto di Camera di Accuse non possa essere oltrepassato dal Ministero Pubblico; il quale, se ha facoltà di ampliare la esposizione del fatto, non ha però quella di alterare la parte *dispositiva* del Decreto.

Riportata con simile questione la causa nei suoi veri limiti, subentra la questione tendente a determinare, se quando fu posto in essere il primo fatto ritenuto dalla Camera delle Accuse, come addebitabile al Signor Guerrazzi (cioè la Spedizione di Portoferraio), il Principe fosse nel possesso dei diritti Maiestatici: perchè senza cotesto possesso, delitto di Maestà di fronte alle persone che erano al Governo non esiste. E qui tutte le Difese che mi hanno preceduto vi hanno con copia di dottrina dimostrato la necessità di possesso pieno ed intero dei diritti Maiestatici, come estremo indispensabile così di fronte ai principii della scienza criminale, come di fronte alla Legge patria del 1795 sul delitto di Maestà; e la perdita di cotesti diritti per parte della Corona, avvenuta per l'abbandono del potere, operato per la sua libera volontà precedentemente all'epoca nella quale fu commesso il predetto delitto.

Hanno quindi eliminato qualunque questione potesse farsi sulla *Deiezione del Principe,* imperocchè dalle lettere del Principe indirizzate il dì 7 febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri resulti evidentissima la di lui volontaria, spontanea, libera assenza dalla sede del Governo, e la abbia attribuita Egli stesso a cause ben diverse da quelle che l'Accusa, fantasticando, adduceva.

È stato dimostrato che l'assenza della Corona dalla sede del Governo; il volontario abbandono dei poteri sovrani; la mancanza di atti che importassero la manutenzione di questi diritti; il non aver surrogato nell'esercizio delle prerogative regie un Mandatario o Luogotenente speciale, influirono non solo, ma produssero gli avvenimenti dell'8 febbraio, i quali devono considerarsi non già attacco diretto contro la Maestà del Principe e della Nazione, ma come conseguenza necessaria dei fatti surriferiti.

È stato dimostrato altresì, che non avendo il Principe nell'8 febbraio il possesso *attuale e virtuale* dei diritti della Corona per le ragioni sopra accennate; era la Nazione che rientrava, come rientrò di fatti, nell'esercizio di questi diritti. Quindi la instaurazione di un Governo Provvisorio non fu una *usurpazione* dei supremi poteri dello Stato, ma fu conseguenza giuridica del

recesso della Corona: — che non vi fu usurpazione ai danni del Principe perchè questi vi aveva col fatto renunziato; non ai danni della nazione, perchè fu dessa, che per mezzo di coloro che con più apparenza di legalità potevano rappresentarla, lo creò: — che finalmente non è *mai* a parlarsi di *usurpazione* dove questa non avvenga o per fazione o per sedizione, o per ribellione, o per cospirazione: cose tutte che nel caso nostro mancarono, nè d'altronde erano necessarie di fronte al vuoto lasciato dall'assenza della Corona.

Le Difese non hanno omesso (sempre nella preordinazione di eliminare il materiale del delitto) di accennare la mancanza di un altro estremo necessario al delitto di Maestà, di fronte alla Legge patria del 1795; vale a dire l'attacco diretto a sconvolgere l'ordine sociale. — Secondo il disposto di cotesta legge è chiaro, che il delitto di Maestà consiste in tutte quelle azioni, le quali attaccando la Autorità o il Sovrano, *tendono alla distruzione della società e dell'ordine.*

Dunque nel senso di cotesta Legge, non basta per costituire il delitto di Maestà vero e proprio, che si attacchi la società o il Sovrano; — bisogna che ciò sia preordinato allo scopo del sovvertimento dell'ordine sociale.

Ora, ammesso anche in ipotesi, che la Corona fosse nel pieno possesso dei diritti Maiestatici, ammesso che vi sia stato *attacco* ostile al Principe, ammesso che questo attacco non fosse giustificato da ineluttabili necessità e dalla violenza, mancherebbe sempre lo scopo voluto dall'art. 9 della Legge del 1795.

E in questo tema torna ad insistere la Difesa perchè si sente forte abbastanza in un Processo nel quale rimane così chiaramente dimostrato, che gli atti incriminati ben lungi dal tendere al sovvertimento, erano anzi vôlti a ristabilire e riordinare la società.

Indipendentemente da simili questioni generali, che dimostrano la mancanza del materiale del delitto, sono state sviluppate altre questioni relative agli addebiti speciali articolati dall'Accusa; e dalle relative ispezioni è risultato che i Ministri bene operarono a dare la loro dimissione, perchè il *veto* alla Costituente dato alla loro insaputa, li autorizzava a codesto passo, e perchè i poteri di un Ministero cessano *ipso facto et de jure* quando il Capo del Potere si allontana dalla sede del Governo senza lasciare luogotenenza. Che anzi la dimissione del Ministero in questo caso è superflua, perchè i Ministri senza il Principe non possono funzionare.

È pure resultato che nell'esame degli addebiti sui fatti posteriori all'8 febbraio, la ispezione doveva aggirarsi sul determina-

re: se ritenuta l'agitazione del Paese, ritenuta la pressione fatta al Governo, le cose da esso operate avessero a considerarsi piuttosto come conseguenza di necessità politica, che come effetto di animo doloso vôlto al rovesciamento della Monarchia. E qui ricordate come vi è stata esposta la Teoria delle collisioni dei doveri, i quali non solo è lecito infrangere, ricorrendone l'assoluta necessità, ma è obbligo farlo quando l'interesse generale della Società lo esige.

Vi è stata avvertita sopra una simile questione, con l'autorità di grave scrittore, la difficoltà di porre una regola per misurare le eccezioni alla legge universale, e dar giudizio intorno al caso della collisione.

In queste indagini, mentre vi veniva fatta questa dimostrazione, vi si faceva osservare ad un tempo il bisogno ed il dovere di dare valutazione politica, piuttosto che interpetrazione giurisprudenziale ai fatti della causa.

La discussione sullo scioglimento dei Parlamenti, e della forma del sistema costituzionale, come conseguenza dell'abbandono che faccia la Corona della sede del Governo, — ha eliminato l'addebito della abolizione del sistema costituzionale in Toscana. — Intorno a tal questione è stato avvertito: che essendo rimasta rotta, col fatto della separazione della Corona dal Governo, la Costituzione dello Stato, erano per necessaria conseguenza colpiti di nullità tutti gli elementi di cui la Costituzione stessa si componeva: quindi giuridicamente annullati la Camera dei Deputati, e il Senato.

Imperocchè tutti i pubblicisti sieno concordi nel ritenere, come ho avvertito quando ho parlato di questa specialità, che se nel sistema costituzionale può funzionare un Luogotenente del Regno colle Camere, non può stare con queste un Governo Provvisorio, il quale è reggimento transeunte con forma indeterminata, incompatibile con alcune parti di un Governo che ha forme e leggi determinate, e speciali.

Finalmente è stata svolta la questione della promessa del Passaporto fatta dalla Commissione Governativa, cui è conseguenza l'altra sulla legittimità dell'arresto. Troppo dolorose rimembranze suscita una tale questione perchè io stimi prudente, dopo quanto ne è stato parlato, di nuovamente trattarla. Come e perchè non si seppe (che io non dirò mai *non si volle,* non potendo al nome rispettabile del Marchese Gino Capponi associare idea di codarda slealtà), come e perchè, ripeto, non si seppe mantenere quella promessa, sarà miglior cosa tacere. Io per altro sento il bisogno di confessare altamente, che fino dal principio di questo

processo non ho mai dubitato della cattiva fede della Commissione, e ad onta delle molte contradizioni che sono venute a scaturire dai deposti orali (contradizioni secondo me più inopportune e mancanti di tatto, che preordinate allo scopo di nuocere, e nelle quali ravviso la conseguenza necessaria della falsa situazione nella quale si pone chi, invece di confessarlo lealmente, pretende di giustificare un errore ingiustificabile), ad onta dico delle molte contradizioni, i risultati del pubblico dibattimento anzi che rimuovere dal concetto che me ne ero formato, mi hanno convinto che la Commissione Governativa fosse da principio vittima dell'elemento legale che s'intruse in lei, quindi fosse bruttamente giuocata dal partito retrogrado. Nè per questo la scuso affatto: imperocchè io pensi, che quando uomini che vogliono la libertà della Patria, subentrano al governo di uomini che pur la volevano anch'essi, non facciano prova di buona amministrazione quando la imprendano con gli esilii, le prigionie e i processi politici. Ella è cosa, che fa amarezza al cuore di chi ama questo bello e sventurato paese, il vedere i liberali saliti al potere infierire o consentire che altri infierisca contro i liberali che jeri ne sono discesi, ed ai quali essi stessi si appigliavano jeri come a tavola di salvezza in mezzo al naufragio! — e se questa maniera di governo non tutte le volte può essere attribuita a personali vendette, mal si addice peraltro alla rispettabilità di chi la pratica, perchè mostra per lo meno ben poca generosità. — Nel caso nostro poi, fosse pure che la Commissione sperasse che il Principe sarebbe tornato colla costituzione, anche un processo politico con la garanzia di tutte le forme parlamentarie, se vogliamo, anche la fiducia nella clemenza del Principe quale influenza esercitar potevano sulla moralità dell'atto, che cosa giovavano al cliente mio quando s'incominciava dal torglisi la libertà, e gli si facevano soffrire tutti gli orrori di un carcere? Bella ricompensa invero ad un uomo che 400 e più testimoni e gli stessi Signori della Commissione governativa hanno confessato aver salvato il paese dall'anarchia e dalla guerra civile! Tanto più poi che non v'era neppure motivo plausibile perchè la Commissione assentisse farglisi un processo parlamentare dacchè F.-D. Guerrazzi durante il suo governo aveva apertamente dimostrato di volere quello appunto che desiderava la Commissione Governativa. Ma ammettiamo pure anche in ipotesi se non riguardo all'illustre cliente mio, ma rispetto ad altri egualmente compresi in questa procedura, diversità di concetto sui modi di conseguire lo scopo; avrebbe dovuto esser questa per i Signori della Commissione buona e sufficiente ragione per dare ascolto solamente o piegare con debolezza funesta alle gretterie della

scienza legale? No: o Signori — la parola LIBERTA' si presta ad un significato ben molto esteso, e fin qui pende sempre indeciso se abbia ragione chi ne vuole meno o chi ne vuole di più, o chi la vuole tutta intiera.

Ma tralasciamo le polemiche: ai bisogni della causa basti per noi la prova che la Commissione propose, e promise al Signor Guerrazzi un passaporto per l'estero, e che egli lo accettò. Qualunque si fossero le ragioni che impedirono la esecuzione del contratto, poco importa; il contratto fu posto in essere colla promessa da una parte, coll'accettazione dall'altra; dunque fu illegale il suo arresto, illegale la procedura, ingiusta la lunga carcerazione. E se il contratto non si potè o non si seppe eseguire allora, lo porti ad esecuzione il Governo che le ha succeduto, quel Governo a nome del quale la Commissione Governativa contrasse l'obbligazione.

Così le questioni di diritto, o si riguardino nelle loro generalità, o si riguardino nelle loro preordinazioni a risolvere i singoli addebiti formulati dall'Accusa, sono riuscite alla pari delle questioni di fatto a mostrare la sua completa insussistenza.

Signori della Corte!

Il Barone Bettino Ricasoli vi diceva a questa pubblica udienza « che la idea di un Processo politico spaventava la Com-» missione Governativa: perchè i Processi politici sono veleni, » che si stemperano male, specialmente in paese piccolo come il » nostro, e sono cause funeste di odii presenti, e di maggiori di-» sastri futuri ». E il Barone Ricasoli aveva ragione: — e buon per noi se la intiera Commissione Governativa si fosse stata penetrata di questa verità con maggior convinzione di quello che non ha dimostrato col fatto; — conciossiachè i quattro lunghi anni di carcere, sofferti dall'onorando Accusato, non avrebbero in gran parte adempito miseramente il presagio del nobile Barone! . . .

Ed ora che siamo presso allo scioglimento di questa dolorosa catastrofe, mi tornano alla mente per ripiombarmi sul cuore quelle parole, e, precorrendo col pensiero gli eventi, mi comprende tremito involontario. Imperocchè, quantunque la Difesa abbia dimostrato con Documenti, Testimonii e raziocinii la incolpabilità del Cliente nostro non solo, ma i diritti che egli ha alla gratitudine del Paese; quantunque la pubblica opinione abbia da lungo tempo proferita la sua sentenza, nonostante sento sussurrarmi all'orec-

chio, non iniziarsi Processi politici, che per conseguire una condanna.

Inorridisco, o Signori, a questa dottrina, e se ella fosse professata da molti, come la vedo da pochi, la mente smarrita domanderebbe se questo che mi circondasse fosse popolo Cristiano, o piuttosto torma di Barbari, cui suprema legge è la forza. — Ma dove è il codice che giustifica questo rovesciamento d'ogni idea di giustizia, e di morale? Dove lo Stato che creda fondare la sua salute su tali atti d'immanità? Dove i Magistrati, che abbiano coraggio di sfidare così la pubblica opinione, e il Ministero loro santissimo trasformare in opera d'inaudita barbarie? — Voi non siete quelli, o Signori; — voi da codesti seggi onorati dettate i responsi della giustizia, non i decreti dell'arbitrio; ed a persuadermene mi conforta il pensiero, che voi siete figli di questa civile Toscana, e fate parte di una magistratura di cui le tradizioni mi sono garanti di quella giustizia che oggi altamente reclamo. Mi conforta il pensiero, che niuna autorità sulla terra può influenzare la libertà del vostro voto; perchè sentite che sopra voi, sopra i Principi, e le nazioni stanno la vostra coscienza, e Dio.

L'Europa è stata pur troppo in questi ultimi tempi testimone di sciagurati Processi politici; — ma pure in questi giudizii almeno un simulacro di apparente legalità si è conservato. Personaggi illustri per ingegno e per vivere intemerato gemono negli ergastoli incatenati coi ladri e con gli omicidi: — Ma chi ve li ha spinti, ha sentito il bisogno di legalizzare in certo modo l'arbitrio, ed ha saputo scendere nei trivii e nei postriboli a pescare nel fango la gente perduta che sostenesse davanti ai giudici la calunnia!

Ma qui, dove avete udito proclamare da quanti interrogaste non solo la incolpabilità dell'illustre Accusato, ma i singolari diritti ch'egli ha alla gratitudine del Paese, dove potreste trovare neppure le apparenze della giustizia, voi, che non già di apparenza, ma di sostanza soltanto volete appagare la coscienza vostra?

No, o Signori, voi non condannerete il rispettabile Cliente mio, ne ho fiducia. — Voi rispetterete la volontà di quella Commissione Governativa che reggeva il Paese per quello stesso Principe a nome del quale dettate le vostre sentenze. Voi non vorrete strappare al Paese chi ne forma la più splendida gemma, — spengere quella lucida intelligenza che è capace di spargere a benefizio universale tanti tesori di sapienza civile!

Voi non lo condannerete: perchè la vostra sentenza lo punirebbe di colpe non sue — lo punirebbe di colpe che egli non ha, di colpe anzi che ha prevenute, o represse, — lo punirebbe della umanità sua; — lo punirebbe perchè pensoso più di altrui, che di sè, non volle abbandonare la Toscana prima della restaurazio-

ne: e perchè aderì alle preghiere del Ministro Inglese quando *lo scongiurava in nome di Dio* a rimanere, perchè il Paese non precipitasse in sanguinosa anarchia; — lo punirebbe per aver voluto risparmiare alla Toscana la guerra civile, — ai Cittadini la vita e gli averi, — salvare al Principe il trono.

Racconta Zonara nelle sue istorie, come l'Imperatore Basilio in una caccia fosse tolto via da un cervo, che gli ficcò le corna nella cintura. Il suo Ministro accorse con la spada nuda, e tagliata la cintura salvò l'Imperatore, il quale per gratitudine lo fece accusare di aver levato la spada contro di lui, e condannare a morte!

Fortunatamente, o Signori, questi esempii sono rari nella storia della umanità, ed appartengono a quelle epoche di barbarie, in mezzo alle quali la Religione Cristiana non aveva anche sparsa tanta luce di civiltà. — Ma voi che nasceste sotto questo cielo, e succhiaste col latte ogni più squisita soavità di costume, voi non vorrete rinnuovare l'esempio del barbaro Imperatore.

FINE DELLA PARTE III. SEZ. II.